LE MASSIME

GIORNALE

DEL REGISTRO, DELLE IPOTECHE E DEL NOTARIATO

OSSIA

RACCOLTA

DELLE

DECISIONI GIUDIZIARIE, RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE, PARERI ECC.

CIRCA

LE TASSE DI REGISTRO, BOLLO, IPOTECA,
MANOMORTA, SOCIETÀ, CONCESSIONI GOVERNATIVE,
SULLE CARTE DA GIUOCO ECC.

E

DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DECISIONI

CONCERNENTI IL SISTEMA IPOTECARIO
ED IL NOTARIATO

PUBBLICAZIONE TRIMENSILE

DIRETTA

dal Cav. GIUSEPPE AVEZZA
e dall'Avv. GINO AVEZZA

Volume XXXVIII - Anno 1900

ASTI
Tip. Operaia A. Bianchi.
1900.

LE MASSIME

GIORNALE

DEL REGISTRO, DELLE IPOTECHE E DEL NOTARIATO

ANNO XXXVIII - 1900

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DELLE

materie contenute nel presente volume XXXVIII - 1900

PROC. PEN. E NOT. *Adulterio*. Non è reato contro i buoni costumi e non porta seco la destituzione del notaro; p. 24 — *Appropriazione* di somma consegnata per la registrazione. Costituisce peculato; p. 105 — V. *contra* a p. 106 — Riscossione di somme dotali da reimpiegarsi giusta autorizzazione del Tribunale. Conversione a proprio profitto. Costituisce appropriazione indebita qualificata; p. 528 — *Redazione di testamento*. Violenta sottrazione del foglio. Costituisce il reato di violenza di cui all'art. 190 cod. pen.; p. 236 — *Testimonianza* in causa penale. Necessità di svelare segreti affidati per ragione di professione. Esonera dall'obbligo di deporre; p. 541 — CONC. GOV. *Cessazione* dall'esercizio. Nuova nomina. Non è dovuta altra tassa; p. 272 — V. Amnistia. Bibliografia. Consiglio notarile. Divisione. Falso. Protesto. Registrazione. Tassa di registro. Testamento pubblico.

Notificazione — V. Cause con le amministrazioni. Consiglio di Stato. Pignoramento. Sentenza. Stima.

Obbligazione — V. Banca. Comuni. Donna maritata.

Offerta reale — PROC. CIV. *Deposito* delle somme. Deve farsi direttamente alla Cassa depositi e prestiti a mezzo dell'Intendenza, presso cui soltanto può compilarsi il verbale di deposito; p. 165.

Omologazione — V. Tassa di registro.

Onorari — V. Cause con le amministrazioni. Notaro.

Opere pie — V. Enti morali.

Opposizione — V. Mandato. Tassa di successione.

Pagamento — DIR AMM. *Amministrazioni dello Stato*. Prova del pagamento. Deve essere data mediante produzione della quietanza staccata dal bollettario, nè giovano posteriori quietanze di saldo. In caso di perdita non è in obbligo l'Amministrazione di produrre il bollettario che essa afferma smarrito. In ogni caso ne potrebbe tener luogo la distinta delle riscossioni; p. 620. — REGISTRO. *Delegazione* non accettata. Pagamento in forza di essa. Dà luogo alla sola tassa di quietanza; p. 484. — V. Legato.

Parrocchia — V. Beneficio.

Passività — V. Tassa di successione.

Patrocinio gratuito — *Giudizio di divisione*. Sentenza che ordina la divisione. Passaggio in giudicato. Il Cancelliere ha diritto di procedere per il ricupero delle tasse, diritti e spese notate a debito; p. 522. — *Giudizi di espropriazione*. Tasse e spese a debito. Ricupero. Non occorre che il povero consegua il sestuplo delle tasse e diritti; p. 160. — Dispensa dal deposito per concorrere agli incanti. Non è in facoltà delle Commissioni l'accordarla e può il Cancelliere in rappresentanza dell' Erario dello Stato impugnarla innanzi l'autorità giudiziaria preposta agli incanti; p. 555. — V. Divisione.

Patto commissorio — V. Rendita.

Peculato — V. Notaro.

Pene e penalità — V. Contravvenzione. Ente morale. Mandato. Notaro. Tassa di manomorta. Tassa di successione.

Pensione — *Calcolo* del tempo. Non è computabile il servizio prestato come Ricevitore del registro senza ritenuta sull'aggio; p. 333 — V. *contra* a p. 334 — V. Cassa pensioni. Impiegato. Tassa di manomorta.

Perito — V. Divisione. Stima. Tassa di successione.

TAVOLA

degli articoli delle Leggi, Decreti ed Istruzioni, ai quali è fatto riferimento nelle decisioni e risoluzioni riportate nel presente volume.

Leggi, Decreti ed istruzioni relative alle tasse sugli affari

Legge 13 settembre 1874, n. 2076 sulle tasse di registro

(1)	(2)	(3)	(4)
1	...	211	11993
11	3	268	12020
»	5	»	»
13	...	606	12201
24	...	52	11901
33	...	211	11993
36	...	52	11901
38	...	»	»
69	...	606	12201
73	...	»	»
75	...	»	»
123	1	249	12012
»	»	268	12020
127-128	...	»	»
131	...	249	12012

Testo unico 20 maggio 1897, n. 217 sulle tasse di registro.

(1)	(2)	(3)	(4)
1	...	38	11890
1	....	598	12194
4	...	7	11873
6	...	240	12010
»	...	339	12056
»	...	389	12086
»	...	455	12119
7	...	404	12091
»	...	452	12116
»	...	484	12136
8	...	404	12091
9-10	...	262	12019
11	2 e 4	»	»
13	...	404	12091
14	...	38	11890
»	...	598	12194
16	...	452	12116
17	. .	21	11883
»	...	96	11925
»	...	225	12000
»	...	407	12093
»	...	611	12202
21	...	241	12011

(1) Articolo della legge, decreto od istruzione.
(2) Numero di suddivisione dell'articolo.
(3) Pagina del volume.
(4) Numero del volume.

24	...	69	11911	**74**	...	161	11959
»	...	598	12193	»	...	260	12017
26	...	441	12110	**76**	...	193	11985
»	...	486	12138	»	...	251	12013
»	...	558	12177	**79**	...	225	12000
27	...	441	12110	»	...	251	12013
28	...	486	12138	»	...	277	12025
»	...	558	12177	»	...	319	12046
34	...	591	12190	»	...	407	12093
36	...	38	11890	»	...	491	12139
41	...	64	11909	»	...	537	12163
»	...	455	12119	»	...	611	12202
43	...	69	11911	**80**	...	319	12046
»	...	339	12056	**82**	...	77	11916
»	...	389	12086	»	...	165	11963
»	...	571	12184	»	...	426	12102
45	...	523	12156	**83**	...	319	12046
46	...	598	12194	»	...	473	12130
51	...	189	11984	**85**	...	77	11916
»	...	299	12035	»	...	240	12010
52	...	620	12205	»	...	611	12202
53	...	161	11958	**86**	...	69	11911
»	...	241	12011	»	...	225	12000
54	...	129	11938	»	...	407	12093
»	...	161	11958	»	...	611	12202
»	...	189	11984	**88**	...	240	12010
»	...	241	12011	**89**	...	99	11927
»	...	299	12035	**90**	...	423	12100
»	...	401	12091	**92**	...	277	12025
»	...	452	12116	**93**	...	240	12010
»	...	537	12163	**95**	...	260	12017
56	...	404	12091	**96**	...	277	12025
»	...	452	12116	»	...	611	12202
58	...	241	12011	**97**	...	»	»
62	...	157	11956	**98-99**	...	277	12025
64	...	571	12184	**104**	...	203	11988
66	...	77	11916	**113**	...	136	11944
70	...	491	12139	»	...	172	11968
»	...	606	12201	»	...	363	12067
73	...	103	11928	**119-120**	...	184	11978
»	...	105	11930	**123**	4	319	12046

125	...	240	12010
126	...	241	12011
»	...	436	12106
»	1	64	11909
»	»	249	12012
131	...	277	12025
»	...	504	12146
134	...	111	11933
»	...	143	11947
»	...	249	12012
135	...	56	11903
»	...	111	11933
»	...	143	11947
»	...	175	11972
»	...	504	12146
136	...	111	11933
»	...	143	11947
137	...	277	12025
»	...	504	12146
138	...	175	11972
»	...	240	12010
»	...	303	12037
»	...	504	12146
139	...	336	12054
»	...	555	12176
144	...	160	11957
148	3	2-4	12028
»	»	476	12132
»	22	72	11912
»	29	240	12010
149	9	378	12076
155	...	240	12010
»	...	260	12017
»	...	436	12106

Tariffa annessa al testo unico 20 maggio 1897, n. 217.

1	...	38	11890
»	...	48	11899
»	...	69	11911
»	...	96	11925
1	...	240	12010
»	...	504	12146
15	...	468	12127
16	...	584	12188
20	...	620	12205
22	...	152	11954
32	...	584	12188
37	...	71	11873
41	...	103	11928
»	...	455	12119
»	...	504	12146
43	...	620	12205
49	...	64	11909
»	...	339	12056
»	...	455	12119
»	...	571	12184
50	...	339	12056
53	...	96	11925
66	...	584	12188
77	...	326	12047
»	...	387	12085
»	...	568	12182
»	...	571	12184
80	...	38	11890
82	...	296	12032
»	...	452	12116
»	...	504	12146
103	...	96	11925
104	...	103	11928
126	...	157	11956
132	...	379	12077
»	...	380	12078

Regolamento relativo 23 dicembre 1897, n. 549.

21	...	203	11988

Testo unico 4 luglio 1897, n. 414 sulle tasse di bollo

—	—	427	12103
2	2	373	12074

2	3	426	12102
8	...	10	11875
13	...	260	12017
19	...	359	12065
»	2	426	12102
»	5	42	11893
»	6	426	12102
»	7	373	12074
»	»	461	12121
»	13	260	12017
»	»	420	12098
»	31	368	12071
»	35	72	11912
»	»	224	11999
20	...	359	12065
»	9	104	11929
»	20	436	12106
»	29	131	11939
»	33	103	11928
»	40	459	12120
»	»	461	12121
22	2	177	11974
»	»	283	12027
»	»	378	12076
»	»	426	12102
»	32	»	»
23	...	161	11959
»	...	426	12102
24	...	224	11999
26	...	160	11957
32	...	103	11928
»	...	459	12120
33	...	218	11995
34	...	»	»
»	...	461	12121
35	10	166	11964
»	18	461	12121
45	...	10	11874
48	3	373	12074
56	1	»	»

Legge 21 aprile 1862, n. 587 per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta.

12	...	88	11921

Legge 13 settembre 1874, n. 2078 sulla tassa di manomorta

1	...	85	11920
»	...	88	11921
»	...	144	11948
»	...	227	12001
»	...	356	12064
»	...	424	12101
»	...	594	12191
2	...	85	11920
»	...	88	11921
»	...	280	12026
»	...	424	12101
6	...	356	12064
9	...	144	11948
»	...	356	12064
10	...	144	11948
»	...	280	12026
»	...	594	12191
12	...	227	12001
»	...	356	12064
13	...	280	12026
14	...	144	11948
»	...	228	12002
16	...	594	12191
17	...	424	12101

Regolamento relativo 25 settembre 1874, n. 2129.

26	...	356	12064
56	...	»	»

Tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2079 sulle tasse ipotecarie.

10 11	...	513	12150

CODICI

Codice civile

772	...	577	12186
775	...	91	11922
»	...	222	11998
»	...	348	12060
»	...	360	12066
»	...	396	12088
»	...	509	12148
»	...	561	12179
»	...	563	12180
778	...	219	11997
»	...	603	12196
779	...	196	11986
»	...	380	12079
780	...	»	»
782	...	413	12095
783	...	307	12040
784-785	...	413	12095
804	...	91	11922
»	...	222	11998
»	...	307	12040
»	...	603	12196
819	...	567	12181
838	...	189	11984
»	...	299	12035
849 850	...	232	12004
»	...	344	12059
853-854	...	449	12113
879	...	446	12112
890	...	»	»
912	...	193	11985
»	...	348	12060
»	...	396	12088
913	...	193	11985
914	...	»	»
»	...	348	12060
»	...	396	12088
917	...	178	11975
»	...	462	12122
920	...	»	»
»	...	285	12005
923	...	473	12130
1052	...	12	11877
1104	...	598	12194
1106	...	74	11914
»	...	75	11915
1110	...	249	12012
1125	...	598	12194
1147	...	277	12025
1151	...	43	11894
»	...	78	11917
»	...	253	12014
»	...	309	12042
»	...	498	12144
1152	...	78	11917
»	...	498	12144
1153	...	309	12042
»	...	498	12144
1165	...	162	11960
»	...	276	12024
1213	...	88	11921
1223	...	»	»
»	...	262	12019
1231	...	88	11921
»	...	262	12019
1300	...	249	12012
1312	...	620	12204
1314	1	598	12194
1315	...	352	12062
»	...	368	12071
1341	...	43	11894
»	...	275	12023
1347	...	132	11940
1404	...	74	11914
»	...	75	11915
1405	...	»	»
1448	...	598	12194
1457	...	262	12019
1536	...	52	11901
1571	...	530	12158
1746	...	253	12014
1748	...	603	12197
1753	...	253	12014

1756	...	296	12032
1764	...	521	12155
»	...	523	12156
1797	...	162	11960
»	...	276	12024
1932	...	567	12181
»	5	530	12158
»	7	382	12080
»	»	545	12168
1936	...	352	12062
»	...	368	12071
1937	...	240	12010
»	...	568	12182
1939	...	240	12010
1942	...	530	12158
1946	...	203	11988
1958	...	99	11927
1962	...	»	»
»	...	227	12001
1969	1	331	12050
1979	...	237	12007
1985	...	331	12010
»	...	567	12181
1987	...	237	12007
»	...	240	12010
1991	...	203	11988
1994-1995	..	513	12150
1998	...	237	12007
2029-2032	..	336	12054
2033	...	27	11885
»	...	61	11905
»	...	513	12150
2039	...	27	11885
»	...	61	11905
2066	...	513	12150

Codice di procedura civile.

193	...	482	12135
259	...	441	12110
360	...	523	12156
367	...	441	12110
379	...	521	12155
485	...	111	11933
»	...	521	12155
521	...	482	12135
655	...	521	12155
656	...	111	11933
»	...	521	12155
657	...	»	»
709	...	78	11917
712	...	»	»
716	...	157	11956
725	...	78	11917
872	13	58	11904
888	...	42	11893
» e segg.	...	417	12096
891	...	48	11889
902	...	165	11963
906	...	»	»
913	...	201	11987

Codice di commercio.

13-14	...	496	12142
77	...	38	11890
»	...	568	12182
80-81	...	38	11890
198	...	537	12163
203	...	»	»
229	...	38	11890
251	...	10	11874
254	...	»	»
296	...	604	12199
306	...	181	11976
»	...	618	12203
589	...	181	11976
713	...	537	11163
748 e segg.	...	»	»

Regolamento relativo
27 dicembre 1882, n. 1139.

66	...	618	12203

Codice penale.

19	...	230	12003

24	...	230	12003
78	...	»	»
168	...	105	11930
187	...	236	12006
190	...	»	»
277	...	284	12029
279	...	58	11904
353 a 358	..	24	11884
417	...	105	11930
»	...	528	12157
419	...	106	11930
»	...	528	12157
464	...	230	12003

Codice di procedura penale.

288	...	541	12166
322	...	24	11884

NOTARIATO

Testo unico 25 maggio 1879, n. 4900 sul riordinamento del notariato.

2	...	224	11999
»	...	328	12048
»	...	497	12143
5	5	493	12140
6	...	»	»
10	...	465	12124
11	...	272	12022
19	1	602	12195
24	...	296	12032
»	...	620	12205
27	...	73	11913
»	...	384	12082
»	...	478	12133
29	...	286	12030
»	...	384	12082
33	...	602	12195
38	...	428	12104
»	...	511	12149
41	...	43	11894
»	...	253	12014
43	4	»	»
»	6	148	11949
»	»	259	12015
»	11	380	12079
49	...	»	»
51	...	»	»
52	...	218	11996
53	...	149	11950
»	...	363	12067
54	...	618	12203
55	...	218	11996
»	...	296	12032
»	...	417	12096
56	...	32	11886
70	...	253	12014
72	...	452	12116
88	...	94	11923
91	2	149	11950
93	...	32	11886
94	...	150	11951
98	...	286	12030
106	...	493	12140
107	...	618	12203
110	...	149	11950
»	...	259	12015
111	4	618	12203
115	...	73	11913
116	...	24	11884
127	....	»	»

Tariffa annessa.

15	...	16	11881
19	...	308	12041
20	...	363	12067

Regolamento relativo 23 novembre 1879, n. 5170.

25	...	465	12124
27	...	»	»
34	...	272	12021
43	...	253	12014

Indice Cronologico

delle decisioni giudiziarie ed amministrative riportate nel presente volume

Cassazioni

Appelli

Aquila	1889	giugno	30	183
»	1900	aprile	17	395
Bologna	1899	giugno	5	12
»	1900	maggio	1	424
Brescia	1899	aprile	25	215
»	»	maggio	18	235
»	»	luglio	3	166
Cagliari	»	dicembre	5	135
»	1900	aprile	6	495
Casale	1899	ottobre	26	227
Catania	»	novembre	24	160-175
»	»	dicembre	22	144
»	1900	aprile	26	382
»	»	giugno	22	462
Genova	1899	ottobre	20	75
»	»	novembre	18	222
»	»	dicembre	19	161
»	»	»	21	129
»	1900	febbraio	16	541
»	»	marzo	27	181-276
»	»	aprile	12	496
»	»	maggio	30	360
»	»	giugno	8	537
»	»	»	19	417
»	»	luglio	24	561
»	»	ottobre	23	618
Macerata	1899	settembre	16	478
Messina	1900	giugno	30	571
Milano	1899	gennaio	24	232
»	»	ottobre	25	92
»	»	dicembre	5	253
»	1900	luglio	18	577
»	»	ottobre	33	611
Modena	1899	settembre	19	111
Napoli	»	febbraio	17	7
»	»	marzo	27	21
»	»	maggio	31	99
»	»	novembre	25	201
»	1900	giugno	8	441
Palermo	1899	settembre	30	24
»	»	ottobre	21	149
»	»	»	28	148
»	»	novembre	17	73
»	1900	maggio	18	504
Roma	1899	dicembre	16	273
»	»	»	19	16
»	1900	aprile	5	389
Torino	»	febbraio	20	455
»	»	aprile	27	486
»	»	giugno	1	510
Trani	1899	novembre	24	307
»	1900	maggio	29	423
»	»	agosto	7	603
Venezia	1899	settembre	19	331
»	1900	giugno	28	563
»	»	agosto	7	602

Tribunali

Tribunale	Anno	Mese	Giorno	pag.
Asti	1899	novembre	21	237
»	1900	marzo	23	178
Cagliari	»	aprile	6	211
Genova	»	giugno	5	381
Milano	1899	novembre	20	428
»	»	dicembre	15	275
»	»	maggio	29	491
Palermo	»	aprile	23	396

Consiglio di Stato

Anno	Mese	Giorno	pagina
1899	ottobre	13	331
»	»	27	136
»	novembre	14	170-186
1900	gennaio	5	94
»	»	19	377
»	febbraio	3	204
»	»	13	314
»	»	23	288

Corte dei Conti

1899	gennaio	20.	333
»	»	27	366
1900	»	21	205
»	marzo	13	309
»	aprile	26	432
»	luglio	3	498

Risoluzioni delle Procure Generali

Sede	anno	mese	giorno	p.
Aquila	1900	febbraio	20	259
Torino	1899	agosto	16	165

Risoluzioni delle Intendenze di Finanza

Siracusa	1900	gennaio	3	272

Risoluzioni, note, circolari ministeriali

Normali del Bollettino Ufficiale Demaniale

INDICE DELLE TAVOLE

degli articoli delle leggi, decreti e regolamenti ai quali è fatto riferimento nelle decisioni e risoluzioni riportate nel presente volume XXXVIII-1990

Leggi, decreti ed istruzioni relative alle tasse sugli affari.

Codici

Notariato

Leggi e disposizioni diverse.

Indice alfabetico dei nomi delle Parti

N

O

P

Q

R

S

T

Errata-corrige.

Oltre ad alcuni lievi errori tipografici che il lettore facilmente correggerà da sè stesso, indichiamo qui alcuni altri errori da correggersi.

Pagina	Linea			
13	6	caratore	leggi	*curatore*
56	32	5223	»	*5723*
»	»	6 marzo	»	*20* marzo
62	37	6 luglio	»	7 luglio
146	39	opposte	»	*apposte*
160	17	5 luglio	»	*19* luglio
162	22	1793	»	*1797*
176	31	asseguanti	»	*assegni*
193	33	che libero	»	*libero*
260	ultima	1887	»	*1888*
»	»	1888	»	*1887*
286	7	Invece	»	*Invero*
288	11	ottobre	»	*marzo*
336	36	compenso	»	*consenso*
366	12	1899	»	*1895*
379	ultima	esenzione	»	*esecuzione*
401	10	ed	»	*od*
»	18	patto	»	*fatto*
423	16	20	»	*29*
483	22	prestarsi	»	*prenotarsi*
498	»	riscussione	»	*rescissione*
540	1	14	»	*4*
560	14	1895	»	*1893*
568	41	la prima	»	*se* prima
597	13	1898	»	*1900*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Voti e proposto

N. 11871 — Le riforme e la carriera demaniale.

Meminisse iuvabit..

Come ogni nuovo anno si inaugura con le proteste di fede, di promesse e di giuramenti, così ci sarà perdonato se anche noi incominciamo il 38mo anno di vita e di lotta delle « *Massime* » col ripetere ancora una volta l'eterno *memento* finora inesaudito.

Che le pubbliche amministrazioni abbiano estremo bisogno di essere riformate con più rispondenti circoscrizioni territoriali, con più razionale distribuzione di uffici, di attribuzioni e di autorità, con ordinamenti più uniformi e più semplici dei pubblici servizi, col formare ruoli unici e carriere uniche, sì che agli uffici direttivi arrivino i funzionari migliori e che abbiano date eccellenti prove nei servizi esecutivi, con la severità nel reclutamento e nella scelta del personale, con l'accurata istruzione, con l'uguale giustizia per tutti, col fissare i diritti ed i doveri degli impiegati e via dicendo, niuno vi ha che ne dubiti.

É un secolo che si studia, si fanno esperimenti e si cerca di indovinare senza riuscirvi mai; sì che trovato e messo in esecuzione un ordinamento si vede subito la necessità di riformarlo. Ed intanto ogni amministrazione avendo ordinamenti proprii, gli impiegati dello Stato soggiacciono ad una tale diversità di trattamento da creare una vera e somma ingiustizia, dando agli uni subito il soldo e lasciando altri, come nella carriera demaniale i volontari, a sospirarlo fino alla vecchiaia aprendo, i sommi gradi agli impiegati della carriera direttiva, e sequestrando gli altri, come gli ispettori demaniali, nella carriera inferiore e subalterna, mantenendo nei ministeri i fortunati impiegati nella stabilità e diremmo quasi inviolabilità, mentre quelli disgraziati che capitano, non per loro colpa, nelle carriere provinciali od esecutive debbono andar raminghi per tutta Italia, e mutare, come i poveri Ricevitori del registro, ad ogni promozione se non vogliono immiserire in un posto meno retribuito.

È giustizia questa? Con questi sistemi si possono sperare e pretendere buone amministrazioni?

Ogni qualvolta si alza qualche voce, di protesta e di riparazione non la nostra dall'umile posto che occupiamo, ma dalle alte sfere della politica, é un coro di plauso che da una parte si solleva, ed un inno di promesse dall'altra. E così si continua e si continuerà nel nuovo secolo fino a che una pronta risoluzione, non rompa gli indugi, una mano di ferro non spezzi gli ostacoli, poichè se si ha da attendere che la finanza rinnovi l'età dell'oro e dell'abbondanza avremo da aspettare un bel pezzo, continuando con gli attuali ordinamenti che non solo non permettono le grandi economie di personale, di spesa e di tempo, ma impongono nuovi balzelli od aggravamento degli esistenti già soverchiamente gravosi.

Se vogliamo uscire una volta da questo incubo che paralizza le più vitali forze della nazione bisognerebbe che la Camera ed il Senato avessero l'abnegazione ed il coraggio di antorizzare il governo a formare una Commissione di persone cempetenti scelte nel Parlamento, nella magistratura, fra i funzionari delle pubbliche amministrazioni, nella stampa, fra i professionisti, fra gli studiosi, dovunque insomma si possa avere lumi di scienza e di esperienza, la quale con un concetto armonico e col sussidio degli studi già fatti costruisca ordinamenti di tutte le amministrazioni solidi. razionali, equanimi e duraturi e non desista fino a che il lavoro non sia intieramente compiuto, qualunque siano i ministeri che possano succedersi, ed appena approvati dal Consiglio di Stato a mettere in esecuzione i nuovi ordinamenti; dai quali si potrebbe essere sicuri di trovare giustizia nell'amministrazione ed economia di spesa da permettere di provvedere nello stesso modo all'ordinamento del nostro sistema tributario. Il rimedio è radicale, ma è anche adeguato alla gravità del male. E chi dentro di sé non è di questo avviso ci scagli la prima pietra.

Intanto nulla osterebbe, a che l'Amministrazione demaniale non indugiasse più oltre a togliere quell'odiato ostacolo e quella fonte d'ingiustizie che è la retribuzione ad aggio dei Ricevitori del Registro, ormai condannata dal pubblico consentimento, ad aprire la carriera direttiva agli ispettori ed a far cessare quel doloroso spettacolo di volontari che da oltre sei anni attendono il posto retribuito e di commessi gerenti che invecchieranno senza speranze.

Sono voti che abbiamo ripetuto le mille volte, ma *meminisse iuvabit.*

——

Atti parlamentari

N. 11872 — Tasse di registro — Disegno di legge modificativa.

(Continuazione V. N. 11864 e precedenti)

All'art. 30 - (*Sostituito*) - È opportuna questa *deminutio capitis* escogitata con la proposta sostituzione all'art. 30 del testo? La risposta che già è sorta spontanea è negativa. Quando da tutte parti e da lungo tempo si grida e si vuole il decentramento, accentrare ora al Ministero la competenza ad autorizzare le stime di valore superiore a lire 10,000, e la facoltà di comporre la controversia nei più frequenti casi, è andare a ritroso della pubblica opinione.

Ne verrebbe almeno qualche vantaggio al contribuente od alla finanza? Al contribuente, pecuniariamente forse sì, o perchè nella ristrettezza del tempo le indagini e le inchieste non riusciranno ad approdare, o perchè i consigli degli uffici inferiori e tecnici, per non esporsi a disapprovazioni umilianti, saranno più miti, o perchè troveranno aperto un nuovo campo le alte influenze politiche, ora sdegnose di scendere agli strati inferiori, nei quali, se non fosse altro, a causa del freno del controllo, difficilmente avrebbero presa; ma dal lato morale certamente no, perchè i Ricevitori, ad evitare responsabilitá e rimarchi, abbonderanno nel deferire le valutazioni, accrescendo così le molestie, le agitazioni e le mosse dei contribuenti. La finanza, come si vede, non ha nulla da guadagnare. Aumenterà il suo carteggio, già proverbialmente soverchio, accrescerà il suo già immane lavoro, distrarrà le cure degli agenti della riscossione, e dopo tutto dovrà lasciare qualche brandello delle sue rendite; perocché se la proposta sostituzione è destinata a dare soddisfazione, « ai vivi reclami, come dice la relazione dell'on. Ministro, dei contribuenti in ordine alla persecuzione a cui asseriscono essere sottoposti dagli agenti tassatori, i quali abuserebbero, per i trasferimenti immobiliari, della facoltá di promuovere i procedimenti di stima », bisognerà bene, almeno per spirito di coerenza, che sia posto un freno al dilagare dei procedimenti di stima, senza di che non sarebbe giustificabile la innovazione. E chi ne andrà di mezzo sarà la finanza la quale dovrà rimettere buona parte delle suppletive tasse fin qui raccolte dagli aumenti di valori acconsentiti o constatati dalla stima.

Cittadini contribuenti non osteggieremmo certamente ogni diminuzione di imposta ora indubbiamente troppo gravosa e sperequata; gregari della finanza, ammaestrati da lunga esperienza pratica, crederemmo di mancare al nostro dovere se esitassimo ad esprimere

francamente il nostro pensiero che pure può dirsi l'eco della opinione dei funzionari esecutivi; pensiero che si riassume nel consiglio di non apportare su questo punto la progettata innovazione, la quale, senza diminuire le asperità e le molestie tornerebbe funesta alla finanza e potrebbe dare luogo a confronti non sempre benevoli ed a ben più gravi querimonie, le quali, ancorchè ingiuste, non gioverebbero al prestigio dell'amministrazione.

Che i reclami dei contribuenti ora non siano giustificati lo dimostra lo stesso Ministro nella sua relazione con la statistica alla mano, dalla quale risulta che nella media dell'ultimo decennio su 714,978 trasferimenti annui importanti L. 73,396,016,25 di tassa, si ebbero 23675 aumenti concordati o constatati con perizia favorevole per L. 2,703,094, mentre non si verificarono che 157 tra procedimenti abbandonati e perizie contrarie per L. 49,221,83. D'onde, dice la stessa relazione, « si deduce la poca consistenza delle querimonie ».

Dinnanzi a queste eloquenti cifre viene facile la domanda: se piuttosto che « salvaguardare il diritto del contribuente di non essere inutilmente vessato » non sarebbe meglio, a rigore di logica, salvaguardare la finanza da queste non sincere dichiarazioni, da questi attentati contro la imposta, oramai abituali nelle contrattazioni e nelle denunzie.

Non chiediamo tanto; ma ci pare buon consiglio quello almeno di non indietreggiare.

Art. 30 *bis* (*Aggiunto*) - Lasciamo, fra altri che ce ne scrissero, la parola al cav. Macagno, conservatore delle ipoteche:

« Quali saranno le conseguenze di questo articolo?

« Molto probabilmente le vendite per lire 250, 300, 350, 400 e via dicendo figureranno per lire 200, e così avremo il Ricevitore del registro sempre alle prese col contribuente, il quale si deciderà ad arrendersi, concordando l'aumento del valore, solo quando vedrà arrivare i periti per la stima dello stabile, dato che l'Amministrazione voglia molestare i contribuenti per vendite di così poco conto. Ed allora, dato l'aumento, oltre al pagamento della tassa complementare di registro, occorrerá regolarizzare l'operazione di voltura pagando la tassa: e completare la formalità di trascrizione, depositando il titolo, compilando le note in carta bollata, e pagando la tassa di trascrizione: spesa, lavoro, molestia, e perdita di tempo, tutt'altro che indifferenti.

« Forse si potrebbe mettere un argine all'occultazione commisurando una pena pecuniaria eccessiva, per esempio, di cento volte la tassa sul valore occultato: ma sarebbe una enormità.

« D'altra parte poi, é giusto che un contratto di vendita per lire 200 paghi, *con una sola lira*, tutte le tasse complessivamente, cioè,

di registro, di bollo, di voltura e di trascrizione: e che una vendita per lire 201 debba pagare tutte e distintamente le tasse normali, *lire venti circa.*

« È prudente poi e non lede gli interessi dei terzi la mancanza del deposito della copia presso l'ufficio delle ipoteche? Forse che un contratto per lire 200, non può dar luogo a gravissime questioni, per evitare, chiarire, o decidere le quali, è bene che i terzi abbiano facilmente sott'occhio la copia del contratto alla vicina conservatoria delle ipoteche? E se il contratto originale si perdesse o si abbruciasse assieme alla copia del registro, che, per inconcepibile disposizione di legge, sono entrambi depositati al medesimo archivio notarile?

« Per tutte queste considerazioni, io sono d'avvîso che meglio si raggiungerebbe lo scopo della proporzionalità delle tasse e meglio verrebbero favorite le piccole contrattazioni, adottando il sistema già da me proposto al n. 9123 delle *Massime* - anno 1892 - fasc. num. 19 - pag. 441: sistema che nel disegno di legge, ora in esame, è adottato per le successioni non superiori alle lire 1000 nette: art. 50 bis (*aggiunto*).

« Così saranno evitate le troppo sensibili differenze nella spesa e si toglieranno le cause e gli eccitamenti alla occultazione ».

Noi che abbiamo sempre alzato la voce su questa progressione al rovescio per le piccole contrattazioni, non combatteremo certamente, in massima, la riduzione di tassa sui trasferimenti che non eccedono le 200 lire. Ma con la proposta del disegno dove si andrà a finire? In quale critica situazione saranno posti i poveri Ricevitori, convinti e sicuri che le contrattazioni si terranno nei limiti delle 200 lire, passando *brevi manu* i maggiori corrispettivi e provvedendo, ove d'uopo, contro l'azione di lesione? Dovranno ad ogni contratto intavolare una discussione, provocare una lotta col contribuente? Dovranno proporre la stima quando il contribuente non acconsenta aumenti? In quale ginepraio si metterebbe l'Amministrazione! Quale improbo lavoro si creerebbe! Quante molestie e quante querimonie susciterebbero.

D'altra parte il contribuente avrà tutto da guadagnare; poichè intanto egli fará registrare il suo contratto con la tassa minima, farà volturare e trascrivere gratuitamente il trasferimento, e poi magari accondiscenderà ai desideri ed alle pretese del Ricevitore acconsentendone l'aumento. Pagherà la tassa di registro sul valore aumentato, ma perderá, per questo, i benefici giá conseguiti? Dovrá pagare la tassa proporzionale anche sulle 200 lire, e, quel che è più, dovrá rifare le operazioni di voltura e di trascrizione senza privilegi e senza esenzioni, o quanto meno rifondere le tasse relative?

Il proposto disegno tace, e noi dubitiamo fortemeute che un amichevole componimento sul valore da imporsi di tassa di registro possa influire e retroagire sulle operazioni già compiute in conformità di legge. Quando il nostro dubbio non avesse riscontro con la intenzione del disegno, ci pare che sarebbe bene aggiungere poche parole per dire che privilegi ed esenzioni cesseranno con l'aumento che venisse fatto in qualsivoglia modo. Ed allora a quali e quanti inconvenienti si andrebbe incontro!

Con questo grave danno per la finanza, con questa iattura pel pubblico servizio vale proprio la spesa di rendere al contribuente un benefizio, cui corrisponderebbe un aumento di molestie ed un pericolo di maggiore sperequazione a seconda del maggiore o minore rigorismo dei Ricevitori? In ogni caso, perchè non si estende il benefizio anche alle altre specie di contrattazione, soggette a tassa proporzionale, come ad esempio, alle donazioni, alle costituzioni di dote ecc.?

Finchè non avremo basi fisse ed incontrastabili di valutazione, negli estimi o valori catastali non si riescirà mai ad introdurre riduziooe di tassa di trasferimento, senza Incorrere nei lamentati inconvenienti.

A questo concetto complesso di riforme noi ispirammo sempre le nostre idee di perequazione tributaria.

Scendendo poi nei particolari della disposizione noi domandiamo a quali *emolumenti* si vuole alludere per le trascrizioni, se gli emolumenti ipotecari per le formalità furono aboliti? Si vorrà alludere alla eventuale *iscrizione* dell' ipoteca legale. Ma allora non si sarebbe più in tema di *trascrizione.*

Quello di concedere la gratuità della trascrizione è un benefizio, cui facciamo plauso, ma che perciò si abbia a portare una modificazione sostanziale nel sistema ipotecario non ci pare nè opportuno, nè utile. Ben altre e maggiori innovazioni richiederebbe il nostro sistema ipotecario, che invece presso di noi rimane stazionario, ad onta che in altre nazioni ove impera il sistema, come il nostro, alla forma francese, siansi già introdotte modificazioni reclamate dalla pubblica opinione, e dalle continue discordanze nella dottrina e nella giurisprudenza.

La trascrizione investe tutto il titolo (art. 1932 e 1941 cod. civ.), a cui viene data la pubblicità. O come potrà bastare la *semplice esibizione* del titolo? Non saranno nemmeno più necessarie le note? Come si provvederà alla pubblicità? Chi vi dovrà provvedere? Mancherebbe altro che vi dovesse provvedere il Conservatore rendendosi interprete delle intenzioni delle parti spesso confuse, oscure e mal concepite, ed aggiungendo nuove responsabilità a quelle già ec-

cessive che sovrastano non tanto a suo quanto a danno dei cittadini, che a rigore di ragione e di giustizia dovrebbero essere, come contraenti, i primi responsabili, e che in ogni caso potrebbero non trovare sufficiente garanzia nella malleveria del Conservatore! E se occorressero le note dovranno essere in carta da bollo, poichè la esenzione è limitata alla tassa ipotecaria? Ed allora il benefizio sarebbe ben poca cosa.

L'atto privato dovrà essere autenticato nelle firme, come vuole il codice, o basterà che sia « munito della registrazione di favore? » In questo caso si pensi al danno che ne avverrebbe ai Notari, massime dei centri poco importanti, togliendo ad essi la fonte maggiore dei loro meschini lucri, ed alla ingiustizia che si commetterebbe manomettendo diritti acquisiti!

L'eccezione fatta con l'ultimo capoverso dell'articolo ci appare oscura, perchè, limitata al trapasso « fra coloro che godettero l'esenzione », non ne vedremmo l'applicabilità che nei casi ben rari e trascurabili di retrocessione. D'altra parte la limitazione allo stesso ufficio di registro, cui fu presentato il precedente trasferimento favorito dal benefizio, potrebbe essere facilmente defraudata datando semplicemente indicando un comune soggetto alla giurisdizione di un altro ufficio.

(*Continua*)

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11873 — TASSA DI REGISTRO — MANTENIMENTO DI MENTECATTI — CONVENZIONE — CORRISPETTIVO.

(Art. 4, T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 - Art. 37 tariffa).

Sulla convenzione tra una Provincia ed un Manicomio per mantenimento di mentecatti contro una determinata retta per ogni ricoverato é dovuta la tassa proporzionale di cent. 25 0/0 di che all'art. 37 della tariffa.

(Sentenza della Corte d'appello di Napoli, 17 febbraio 1899 in cause Finanze c. Manicomio di Aversa).

Osserva in diritto che l'appellante, come ragione precipua del suo gravame, obbietta che la retta giornaliera convenuta col con-

tratto in esame rappresenti una quota di concorso nello esercizio della beneficenza da parte della provincia di Benevento per dovere derivante dalla legge, beneficenza che da parte dell' Amministrazione del Manicomio si esplicava come fine esclusivo della sua istituzione, ma senza utile alcuno, anzi con un maggiore aggravio sulla spesa giornaliera per i folli che vi si trovano ricoverati. Onde la conseguenza della mancanza di corrispettivo, e quindi della inapplicabilità della disposizione racchiusa nella prima parte dello articolo 37 della tariffa.

Ma nella specie controversa quelle promesse non inducono a tale conseguenza. Non perchè il Manicomio è una istituzione di beneficenza, e l'obbietto della convenzione la esplicazione di un atto di beneficenza dalla legge imposta alla provincia, ne deriva la esonerazione dall' obbligo del pagamento della tassa proporzionale, quando l' atto che compie non abbia la beneficenza come suo precipuo e vi sia invece un corrispettivo; imperocchè ove entrambi gli estremi non concorrono, viene meno il favore che la legge accorda ai servizi puramente gratuiti.

E proprio questo nella specie si verifica, perchè nell' atto di beneficenza compiuto dalla provincia, se il Manicomio vi concorre, ciò non avviene se non al prezzo del corrispettivo di una retta giornaliera al quale non è estraneo l' interesse del Manicomio per potersi conservare e svolgere il fine dello Istituto, tanto che nel relativo contratto tra esso e la provincia si legge stipulato il divieto a questa di mandare altri folli in altri Manicomii, meno per soli quaranta, sanzionando questo divieto anche con una penale: stipulazioni coteste che stanno semprepiú a dimostrare la non gratuità de mantenimento.

Nè opportunamente si deduce che la retta convenuta, non solo non rechi alcun profitto all'Amministrazione del Manicomio, ma la gravi invece di una spesa maggiore, perché, ove pure questo estremo di fatto fosse giustificato, non si sorreggerebbe meglio lo assunto dell'appellante, avendo la legge in termini generali esclusa dal beneficio della tassa fissa la convenzione di mantenimento con corrispettivo, senza distinguere se questo fosse in corrispondenza o meno della spesa all'oggetto necessario. Nè potrebbe essere altrimenti, perchè per gli effetti della legge sul registro, non si ha riguardo all'utilità del negozio, come vi si ha riguardo per gli effetti della tassa di ricchezza mobile, ma al prezzo venale della cosa o dell'opera cui il prezzo si riferisce, siavi o non siavi corrispondenza fra i due fattori.

Osserva che per le premesse considerazioni, respingendosi l'appello del Manicomio, deve il medesimo rispondere anche delle spese di appello ecc.

Nota — Dice bene l'egregio Avvocato erariale nella sua confutazione del ricorso per cassazione. Se vi é una disposizione che non ammetta il benchè minimo dubbio che sulle convenzioni per mantenimento di persone, *ognora che vi intervenga un corrispettivo*, sia dovuta la tassa proporzionale di cent. 25 p. 0[0, è precisamente quella dell'art. 37 della tariffa sul registro.

Non soltanto é così tassativamente disposto nella tariffa, ma così vuole lo spirito della legge nell'art. 4, che là dove havvì un movimento, un trapasso di valori ivi trova la ragione e l'elemento della tassa proporzionale.

« La disposizione dell'art. 37, soggiunge l'avvocato erariale, si esplica in questi termini: le convenzioni per mantenimento di persone, quando non sieno per titolo di parentela o a causa di beneficenza, se vi è corrispettivo, si tassano con l'aliquota di centesimi 25 per cento sulla capitalizzazione di questo; se non vi è correspettivo, e così si esplichino tra chi deve fornire e ricevere gli alimenti, si tassano naturalmente come donazioni, costituendo atti di liberalità, ed il capitaletassabile si forma coi criteri dell'art. 23; le stesse convenzioni, quando sieno fatte o a titolo di parentela o per esplicita causa di beneficenza, se vi é correspettivo si tassano con l'aliquota dei cent. 25, se non vi è correspettivo, non si tassano come donazioni, ma con la tassa fissa di lire 3.

« Vi è dunque nella disposizione dell'art. 37 una disposizione di favore, ma questa è per le convenzioni per mantenimento di persone, che non solo sieno fatte per titolo di parentela o per causa di beneficenza, ma che sieno senza correspettivi; ognora che vi sia correspettivo, questo si tassa come nelle convenzioni ispirate da movente diverso.

« ... Chiamare il correspettivo che la Provincia si obbligava di pagare al Manicomio *contributo nella spesa*, è non altro che fare questione di parole, perchè quando il contributo è obbligatorio in vista di una controprestazione obbligatoria essa pure per la controparte, si chiami correspettivo, compenso o contraccambio, il concetto rimane sempre lo stesso ed è sempre quello a cui si é riferito il legislatore nella seconda parte dell'art. 37 ».

—

N. 11874 — Bollo — Cambiale — Bollo incompetente — Privazione di effetti commerciali — Effetti civili — Girata — Estensione.

(Art. 45 T. U. Bollo, 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 251, 254 cod. comm.)

La cambiale irregolare nel bollo perde gli effetti cambiari, ma conserva quelli della ordinaria convenzione da essa risultante.

Tali effetti si estendono alla girata, la quale induce cessione del credito.

(Massime desunte dalla Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 20 ottobre 1899, in causa Ditta Costa c. Kiderlen e Migone.)

Nota — Questa decisione conferma ancora una volta (v. n. 11486) la sentenza della Corte di appello di Torino, 17 febbraio 1899, riferita al n. 11812 con nostra nota cui ci riportiamo.

———

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11875 — Bollo — Cambiali — Variazioni del millesimo

(Art. 8 T. U. Bollo 4 luglio 1897 N. 414).

Normale N. 125 del 24 Dicembre 1899 del Boll. Uff. Dem.

È stato proposto il quesito, se, ed in qnale modo, senza incorrere in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo, possano utilizzarsi per la redazione delle cambiali che verranno emesse nello Stato dal 1 gennaio 1900 in poi, gli appositi foglietti di carta filigranata e bollata, portanti già impresse le prime due cifre (18..) del millesimo, ed i moduli bollati con marche, che portino già impresse le due o tre cifre (18 . . o 189) del millesimo.

Al riguardo si dichiara che, esclusa qualsiasi abrasione delle cifre rappresentanti il millesimo, nulla vieta, nei rapporti della legge sulle tasse di bollo, che gli interessati possano utilizzare i detti foglietti e moduli, a datare dal 1. gennaio 1900 in uno dei seguenti modi:

1. Traversare con un tratto di penna le dette due o tre cifre (18. . o 189 .) già impresse, in guisa però che le stesse continuino ad essere perfettamente leggibili, e scrivere per intero, di seguito o nello spazio soprastante, quelle componenti il nuovo millesimo;

2. Chiudere fra parentesi le cifre già impresse, e scrivere per intero, di seguito o nello spazio soprastante, quelle componenti il millesimo aredetto.

Si avverte intanto, che già fu provveduto, perché sui nuovi foglietti di carta filigranata e bollata per cambiali, vengano stampate le prime due cifre (19. .) del nuovo millesimo.

—

N. 11876 — CARTA BOLLATA — NUMERO DFLLE SILLABE — ATTI DEI CONCILIATORI.

(Art. 1 legge 10 aprile 1892, N. 191)

Risoluzione del Ministero di grazia e giustizia, 23 ottobre 1899 — dal Consigliere dei Giudici Conciliatori.

D'accordo col ministero delle finanze fu risoluto che non sia obbligatorio il numero delle sillabe in ogni verso dei fogli di carta bollata da 0,10 principalmente per il riflesso che la limitazione delle sillabe era da prima stabilita dagli art. 239 e 240 della tariffa civile approvata con decreto legislativo 23 dicembre 1865, n. 2700, e non riguardava gli atti dei conciliatori, per i quali allora si faceva uso di carta libera, eccezion fatta solamente dei verbali di conciliazione per oggetto eccedente il valore di L. 30 o di valore indeterminato.

Fu ritenuto, pertanto, che la ripristinazione di tale limitazione, disposta con l'art. 1 della legge 10 aprile 1892 n. 191, si dovesse intendere fatta solamente per gli atti giudiziari, per i quali era stabilita prima che la legge 29 giugno 1882 n. 135, avesse abrogati gli art. 239 e 240 suddetti, vale a dire, per gli atti avanti le preture, i tribunali e le corti.

Mancando poi il motivo della esenzione, la limitazione suddetta si deve osservare in tutti gli atti che nei procedimenti innanzi ai conciliatori, a' termini della legge 10 giugno 1892, n. 261, devono essere redatti in carta di dimensione ordinaria col bollo da 1,20.

NOTA — Nello stesso senso vedasi la risoluzione in data 7 gennaio 1893, riportata nelle *Massime* al n. 9213 e riassunta nel *Repertorio 1888 96* alla voce « CARTA BOLLATA ».

——

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11877 — INABILITATO — DONAZIONE — INCAPACITA'.

(Art. 1052 cod. civ.)

L'inabilitato non puo donare neppure coll'assistenza del curatore.

(Sentenza della Corte d'appello di Bologna, 5 Giugno 1899 in causa Nadiani c. Marini.)

Considerato che il Codice Civile, dettando le norme sulla capacità di disporre per donazione, dichiara che non può donare chi non può fare testamento, e siccome possono indubbiamente far testamento l'inabilitato ed i minori dopo i 18 anni, così volendo togliere ad essi, che non avevano la libera disponibilità delle cose loro, il mezzo di spogliarsi attualmente ed irrevocabilmente, senza alcun corrispettivo, di quanto possedevano, soggiunse: « Non può donare l'inabilitato dal giorno in cui fu promosso il giudizio d'inabilitazione, ed il minore, sebbene emancipato, salvo le disposizioni particalari relative al contratto di matrimonio. »

Il testo chiarissimo della legge non può aver altro senso che quello indicato dalle parole stesse, che negano all'inabilitato come al minore, il diritto di far donazione, ed è incivile supporre che il legislatore abbia semplicemente voluto riaffermare il concetto che aveva già espresso nell'art. 339, concedendo all'inabilitato di alienare i proprii beni coll'assistenza del curatore, inutilmente ripetendosi ed usando termini improprii e tali da avere in lui già tutt'altro significato, fatto più palese dalla riserva relativa agli atti di matrimonio. Ma vi ha di più: si andrebbe all'assurdo di un diritto concesso con una condizione impossibile, perchè se l'inabilitato non puó donare che coll'assistenza del curatore « sin dal giorno in cui fu promosso il giudizio, » nelle more del giudizio stesso non potendo avere il curatore, che di regola si nomina dopo la sentenza. l'inabilitato avrebbe un diritto senza il mezzo di esercitarlo, e così si troverebbe in condizione peggiore durante il giudizio che dopo. P. q. m. ecc.

Nota — Al num. 7023 delle *Massime* é riportata una sentenza della Corte di Cassazione di Torino, riassunta nel Repertorio 1863 87 a pag. 829, colla quale si limitava il divieto imposto dall'art. 1052 c. c. al solo caso di atti di liberalità cómpiuti dal minore od inabilitato personalmente, senza assistenza del caratore. Quest'ultima teoria accolta dal Borsari nel suo commento ci sembra che meglio risponda alla lettera ed allo spirito bene intesi della legge. Il legislatore all'art. 1052 volle fissare un principio chiaro e netto dichiarando, capaci di donare coloro che possono fare testamento; ma giustamente volle limitare questo principio nel riguardo dei minori e degli inabilitati, ai quali se si può permettere, per le speciali condizioni della loro mente, di disporre delle loro sostanze per il tempo in cui avranno cessato di vivere, devesi peró procurare vigile assistenza e prudente consiglio per quegli atti di disposizione, che, compiuti con poco discernimento o con leggerezza, potrebbero trascinarli alla rovina.

Ma con la disposizione dell'art. 1052 il legislatore non intese certo « a nostro avviso » contraddire al principio stabilito all'art. 319 e 339, per i quali l'inabilitato ed il minore emancipato possono, debitamente assistiti, compiere ogni atto eccedente la semplice amministrazione; volle solo ammonire che sebbene essi possano *da soli* fare testamento, non possono invece *da soli* donare.

La diversa interpretazione che vuol dare all'art. 1052 la Corte di Bologna ci sembra improntata ad un eccessivo ed ingiustificato rigore che può condurre a conseguenze gravissime non volute certamente dal legislatore.

Disposizioni ufficiali

N. 11878 — Elezioni politiche — Domande per iscrizione — Autenticazione notarile — Contratti — Autorizzazione — Requisiti.

(Art. 30 Testo Un. della legge comunale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164 — Art. 24, 25, 113 Regol. 19 settembre 1899, n. 394).

Dal testo unico della legge comunale e provinciale e dal relativo regolamento sovra indicati, stralciamo i pochi punti che interessano e possono interessare i notari.

« Art. 30 legge — La domanda (per la iscrizione nella lista elettorale) dev'essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso non possa sottoscrivere, per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile, che ne attesti il motivo.

« La prova... di saper leggere e scrivere è data con certificato scolastico o colla presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga, la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione. scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nella autenticazione dichiarerà di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e daranno luogo solo alla spesa di 50 centesimi di emolumento a favore del notaro ». (Vedansi anche i nn. 11294, 11528, 11582 delle *Massime*.

« Art. 24 Regol. — Il notaro nell'autenticazione della domanda per la iscrizione di cui all'art. 30 della legge, deve dichiarare che l'elettore ha scritto e sottoscritto senza copiare e senza aiuto di dettatura.

« Art. 25 id. — Qualora nella lista vi siano più elettori con lo stesso nome e cognome e con la stessa paternità, deve aggiungersi anche il nome della madre.

Art. 113 id. —... Il semplice *visto* alle deliberazioni consigliari, a termine dell'articolo 191 della legge, e quello ai contratti, prescritto dagli articoli 170 e 239, o le deliberazioni che fossero intervenute per parte dell' autorità tutoria, non possono mai tener luogo dell'autorizzazione prefettizia.

« Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debba seguire formale contratto.

« Per gravi motivi d' interesse pubblico e del comune e della provincia, il prefetto può, sentito il consiglio di prefettura, negare la esecutorietà ai contratti, quantunque riconosciuti regolari ».

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Disposizioni di Legge

N. 11879 — CONGRUE PARROCCHIALI — AUMENTO.

Estratto dal regolamento 25 agosto 1899, n. 350.

Art. 21. La tassa di manomorta sarà portata in deduzione per l'importo dovuto sui redditi patrimoniali accertati e computati nelle attività,

senza riguardo alla maggiore o minore somma eventualmente pagata dal parroco in base a dichiarazioni inesatte od in conseguenza di variazioni verificatesi nelle rendite e nell'asse patrimoniale e non ancora denunciate agli effetti dell'applicazione della tassa medesima.

Gli assegni supplementari di congrua, concessi a' termini della legge 4 giugno 1899, n. 191, e delle leggi precedenti, sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta.

....Art. 24. Entro 30 giorni dalla ricevuta consegna, il parroco può reclamare al Consiglio d'Amministrazione del Fondo per il culto contro la liquidazione fatta d'ufficio.

Il reclamo, redatto in carta bollata da centesimi 50 e corredato dei documenti opportuni, sarà presentato al ricevitore del registro del distretto od al sindaco locale, che ne rilascieranno ricevuta, e potrà anche essere trasmesso, in piego affrancato e raccomandato, direttamente alla Direzione Generale del Fondo per il culto.

In ogni caso il parroco avrà cura di ritirare e conservare la ricevuta del reclamo, quale prova che la presentazione avvenne nel termine sovra indicato.

In mancanza di reclamo nel termine prefisso, la liquidazione s'intenderà accettata.

....Art. 30. Per ottenere il pagamento di ciascuna rata semestrale, il parroco dovrà far pervenire, alla Delegazioue del tesoro della provincia, il certificato comprovante essere egli tuttora in possesso del beneficio parrocchiale e di avere esercitate le funzioni del proprio ufficio.

Tale certificato, in data non anteriore alla scadenza della rata da pagarsi, sarà rilasciato ed autenticato col proprio suggello dalla Curia diocesana, sul modulo fornito dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

Il detto certificato dovrà essere munito della marca da bollo da centesimi 50, quando l'assegno superi lire 500 lorde all'anno.

Con autorizzazione del Ministro guardasigilli, il pagamento potrà essere fatto anche senza il certificato della Curia.

Art. 31. Venendo a morte l'assegnatario o cessando egli dall'ufficio di parroco, si sospenderà il pagamento dell'assegno supplementare di congrua, nonchè dell'aumento di cui all'art. 15, salva, rispetto all'assegnatario od a' suoi eredi e per il tempo decorso dopo l'ultimo pagamento, l'applicazione dell'art. 481 del Codice civile.

L'assegno sarà poi riattivato, nella stessa misura, unitamente al citato compenso, al nome del nuovo parroco, subito dopo la concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet* e con decorrenza dalla data dell'*Exequatur* o *Placet*.

Art. 32. Agli effetti dell'articolo precedente, avvenendo la vacanza del beneficio parrocchiale, il sindaco, il pretore, il ricevitore del registro ed ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza, dovranno farne denuncia alla Direzione Generale del Fondo per il culto.

Parimenti i procuratori generali presso le Corti d'Appello dovranno dare partecipazione alla detta Direzione Generale di ogni concessione del *Regio Exequatur* o del *Regio Placet*.

....Art. 37 I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di stato, ed in genere tutti coloro che

sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandati agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.

Art. 38. Le norme del presente regolamento sono applicabili anche ai supplementi di congrua dovuti in surrogazione delle decime abolite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727.

—

Decisioni giudiziarie

—

N. 11880 — ESATTORI — ATTI DI USCIERE — DIRITTI — RIPETIBILITÀ.

(Art. 54, 70, 99, legge T. U. sulla riscossione della imposta diretta, 23 giugno 1897, n. 236 = Art. 31, regol. 9 febbraio 1896, n. 25.

Gli atti che si compiono dagli esattori per la riscossione delle imposte dirette non si possono uguagliare a quelli fatti nello esclusivo interesse dello Stato.

I privilegi accordati agli atti dei procedimenti esattoriali sulle tasse di bollo, di registro e sui diritti di cancelleria non si estendono agli atti che compiono gli uscieri giudiziari.

I quali perciò hanno diritto di ripeterli dall'Esattore.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma, 19 dicembre 1899, in causa Esattoria comunale di Roma c. Tamagno).

——

PARTE SESTA

—

Corrispondenza e risposte a quesiti

—

N. 11881 — Sig. M. Dr. M., n. 305 — NOTARIATO — *Onorari — Certificati di conformità — Archivio* — (Art. 15, tar. not.) — Per i certificati di conformità, sempreché non venga percepito l'onorario di copia o di estratto, compete al notaro l'onorario di lire 2 — Nulla è dovuto all'Archivio.

G. AVETTA *Direttore*

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI, ECC.

Atti parlamentari

N. 11882 — TASSE DI REGISTRO — DISEGNO DI LEGGE MODIFICATIVA.

(Continuazione V. N. 11872 e precedenti)

Art. 37 - 1° alinea - (*Sostituito*) — Innanzi tutto avvertiamo che nel disegno a stampa presentato alla Camera deve essere incorso un errore di stampa là dove dice di beni *mobili*, mentre dovrebbe dire *immobili*. Così preghiamo di correggere anche nel fascicolo XXXV delle *Massime*.

La modificazione tende soltanto ad includere le *locazioni* e ad escludere il termine di *cinque giorni* per il pagamento, disponendosi successivamente - col 3° alinea (*aggiunto*) - per la registrazione contemporanea all'atto definitivo. La prima parte colma una lacuna; la seconda toglie un gravissimo inconveniente quale fu lamentato al n. 11408 — É adunque da lodarsi la proposta sostituzione del 1° alinea e l'aggiunta del 3° alinea.

Art. 40 - (*Sostituito*) — Qui la modificazione è di parole e di sostanza; di *parole* per appropriarle e coordinarle al concetto modificativo; di *sostanza* per togliere ingiustificabili disuguaglianze e per ampliare il gettito del prodotto. E poichè la relazione ne porge la ragione delle modificazioni crediamo meglio di riportarne le stesse parole:

« Per l'articolo 40 della legge vigente, sulle cauzioni, malleverie, ipoteche, fideiussioni, promesse di indennità da una o più persone a favore di un terzo, si impone una tassa graduale indipendente da quella proporzionale sull'obbligazione principale, ma non superiore alla metà di essa: e tal tassa graduale l'articolo 51 della tariffa determina in lire 2 per le prime mille lire ed in lire 1 per ogni migliaio successivo. Se si confronta l'articolo 51 con l'articolo 55 della detta tariffa, si deduce che la costituzione di pegno o d'ipoteca, comunque fatta, se a favore di terzi, é soggetta alla tassa graduale; se fatta a favore proprio nell'atto stesso di costituzione del debito principale, non è sottoposta ad alcuna tassa; se fatta a favore proprio con atto successivo a quello già tassato dell'obbligazione principale

è soggetta a tassa fissa. E pei depositi cauzionali di somme o valori l'art. 34, 1. alinea della tariffa impone la tassa graduale se la durata del deposito non supera i tre anni; il che ha dato motivo all'Amministrazione di applicare ai depositi cauzionali superiori ai 3 anni la tassa proporzionale generica dell'articolo 28, considerandoli come altra delle forme d'obbligazione di somme o valori. A prescindere dalle difficoltà d'interpretazione e di applicazione, a cui hanno dato luogo i citati articoli di legge e tariffa, e che si risolvono in disuguaglianza di trattamento da caso a caso, non è certo trascurabile la anomalia che uno stesso rapporto giuridico, la garanzia *reale* costituita su beni mobili o immobili, esplicatasi sotto forma di deposito, di pegno o d'ipoteca, talvolta è gravata di semplice tassa fissa, tal'altra di tassa graduale o anche proporzionale, senza che la diversità di trattamento, inevitabile secondo la lettera della legge, apparisca appoggiata ad alcuna differenziazione di criterio giuridico. Il conduttore di beni immobili, a cagion di esempio, se deposita a cauzione numerario o valori paga la tassa graduale o la proporzionale secondo la durata del deposito, non paga alcuna tassa se consente ipoteca nell'atto stesso di locazione, paga la tassa fissa se l'ipoteca è da lui costituita con atto separato, paga la tassa graduale se l'ipoteca è per lui costituita da un terzo nel contratto d'affitto o con altra convenzione.

« Critiche rimarchevoli possono poi farsi all'art. 55 della tariffa. Quando la garanzia, o una data maniera di garanzia, non è stipulata nell'atto dell'obbligazione principale, essa sopravviene il più delle volte ad obbligazione scaduta e non soddisfatta, crea quindi rapporti nuovi fra le parti o in confronto di terzi, per quanto sussidiari del rapporto primitivo. Sarebbe quindi logico prelevare una tassa alquanto maggiore, la graduale invece della fissa, su quel vincolo giuridico che lo Stato riconosce ed assicura: tanto più che la tassa graduale, e non la fissa, è dovuta secondo la legge in vigore, quando la garanzia, anche personale, è prestata da un terzo in luogo del debitore che non può prestarla, quando cioè peggiori sono le condizioni economiche del debitore stesso, su cui in definitiva l'una tassa e l'altra hanno la loro ripercussione..

La giurisprudenza ha inoltre dato al citato articolo 55 un'estensione forse soverchia, ritenendolo applicabile, con la relativa tassa fissa di sole lire tre, anche agli atti costitutivi d'ipoteca a garanzia d'obbligazioni cambiarie, soggette al diritto graduale di bollo di lire 1,20 per mille ed esenti da registrazione anche per le girate, avalli, quitanze. Ciò ha offerto un modo facile di sfuggire alle tasse proporzionali d'obbligazione, e s'impone un provvedimento atto a correggere quest'anormale stato di fatto.

« Sembra così chiarita la convenienza di disciplinare con criteri più razionali la tassazione del rapporto giuridico della garanzia; rapporto giuridico che la legge 21 aprile 1862, sulla traccia delle leggi francesi, riteneva suscettibile d'una tassa propria. E restituendo anche quest'istituto alle sue origini, ho il pregio di proporvi acconcia modificazione all'articolo 40 della legge attuale, mercè cui tutte le diverse forme della garanzia contrattuale siano tassate sempre ed indipendentemente dall'obbligazione principale, non tenendo conto che la garanzia si presti dal debitore o da terzi, con l'atto di obbligo o con atto separato. Sopprimendo poi l'articolo 34, 1. alinea della tariffa, perché fuori posto e trasportandolo all'art. 51, si tasserebbero con la tassa graduale esistente tutte le forme di garanzia riferibili ad obbligazioni già tassate o ad obbligazioni non attuali, ma eventuali, nonchè i depositi cauzionali risolubili entro tre anni, mentre resterebbero soggetti alla tassa proporzionale d'obbligazione i depositi cauzionali risolubili dopo tre anni.

« La tassa graduale sarebbe poi applicata ai casi contemplati dagli articoli 53 e 55 della tariffa vigente, perchè si tratta di atti pei quali la semplice tassa fissa non è proporzionata alla loro importanza economica e sociale. »

Come si vede vennero tolte le *promesse di indennità*. Perchè questa esclusione? Forse perchè appartengono e trovano posto, senza bisogno di includerle espressamente fra le obbligazioni e le promesse di pagare nell'art. 28 della tariffa? Però non tutte le promesse di indennità assumono questo carattere. Potranno considerarsi tali quelle per incitare a fare qualche cosa; come: se tu costruisci il fabbricato, o il ponte, o il tronco di strada nel tal termine ti darò l'indennità di tanto; ma se invece la indennità tendesse a riparare e colmare un danno come: se soffrirai l'evizione, se sarai molestato io ti indennizzerò, allora si manifesta piuttosto la figura della garanzia. Questa soppressione così assoluta, adunque, può essere pericolosa.

La soppressione dell'accenno alla tassa graduale è conseguenza dello allargamento nella misura e nella specie della tassa; allargamento e misura che vengono poi operati nella tariffa.

Portandosi i depositi cauzionali fra le cauzioni si è integrata meglio la materia nella sua classificazione e provvedendosi per depositi risolvibili in più di tre anni si è colmata una lacuna e troncate le questioni. Con la soppressione delle parole « *fatte da una o più persone cumulativamente per una terza persona* » e con l'aggiunta poco consentanea alla precisione ed alla struttura di una legge; « *poco importando che le dette due categorie di stipulazioni siano contenute in un contratto solo o in contratti separati* » si svincolano le cauzioni da qualunque rapporto di persona, sciogliendo così la cu-

mulazione e la connessione con la obbligazione principale. E però sarà dovuta la tassa per quante garanzie si presteranno ad una medesima obbligazione, sarà dovuta anche se prestata dall'obbligato sia o non stipulata nello stesso atto della obbligazione. É una ferita che si vuol recare al principio fondamentale con tanta cura mantenuto nell'art. 7 della legge. Per quanto possa sembrare grave la tassa a carico dello stesso obbligato, pure si potrebbe giustificare ed accettare sulla considerazione, già da noi esposta nelle nostre proposte, che la obbligazione è ugualmente gravata tanto se ha larga durata quanto se l'ha breve. E poichè generalmente le obbligazioni che hanno bisogno di garanzia non sono di breve durata, così la tassa sulla garanzia potrà compensare e controbilanciare la tassa della obbligazione in confronto di quella dovuta nella stessa misura da obbligazione di minore durata.

Perché si vogliono sopprimere i sequestri convenzionali, di che all'art. 51 della tariffa? Dove si vorranno classificare? Saranno atti innominati? Una volta che erano contemplati dalla tariffa per la tassa graduale ci pare che avrebbero potuto rimanervi.

Le cauzioni imposte da leggi civili e commerciali, e per l'esercizio del notariato o di altre professioni, come all'art. 53 della tariffa, nel disegno dalla tassa fissa verrebbero elevate a quella graduale. Si parificheranno così le disuguaglianze nella imposta, ma si rispetterà ugualmente la ragione intima della tassa di registro, la equità e la giustizia? La tassa di registro è la tassa eminente sugli affari; è adunque tassa indiretta e volontaria nei contratti. Vorremo bene ammettere differenza fra chi liberamente garantisce una obbligazione propria od altrui per rendere un servizio e colui che vi è costretto dalle leggi! Altro è rinunziare ad un contratto per non pagare una tassa, ed altro è rinunziare ad un impiego o ad una professione.

Dopo una vera campagna, come abbiamo combattuto noi, contro l'interpretazione data e passata in pratica come parola di legge alle garanzie per le obbligazioni cambiarie, non possiamo a meno di accettare e di rallegrarci della elevazione alla tassa graduale per siffatte garanzie. Si inceppa il commercio, si risponde; ma il commercio riposa sulla buona fede e si esplica velocemente, non si riposa sulle garanzie nei beni. Quando si vuole uscire dal campo commerciale è anche giusto che si corrispondano le tasse che incombono ai cittadini nelle loro civili transazioni. Non si potrebbe meglio giustificare un aggravamento d'imposta per lenire qualche onere insopportabile.

(*Continua*)

———

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11883 — TASSA DI REGISTRO — DONAZIONE — PATTO DI RIVERSIBILITÀ — RIUNIONE DELLA PROPRIETÀ ALL'USUFRUTTO — ESIGIBILITA' DELLA TASSA.

(Art. 17 T. U. Reg. 20 maggio 1897 N. 217)

Verificandosi la riunione della nuda proprietà all'usufrutto per patto riversiva contenuto in atto di donazione si rende esigibile la tassa sulla riunione.

(Sentenza della Corte di Appello di Napoli 27 marzo 1899 in causa c. Coppola Picazio).

« Attesochè tema del presente giudizio é la tassa e sopratassa di registro della complessiva somma di lire 255,60, riscosse dal ricevitore del registro di Napoli sulla riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà del latifondo « La Pigna », in dipendenza dell'istrumento di donazione del 21 dicembre 1884, per l'avvenuta morte del donatario signor Giuseppe Coppola Biagio:

Attesochè con sentenza del 12-19 agosto 1898, il Tribunale civile di Napoli dichiarò indebita la detta tassa e sopratassa. La finanza ha appellato :

Attesochè, in tema d'imposte, deve essere applicato il diritto speciale; ed è in virtù di questo, nelle donazioni sottoposte a patto riversivo, cioè a condizione risolutiva, che la Finanza acquista dritto alla tassa per l'intiero trasferimento da pagarsi in parte al tempo della registrazione dell'atto e nel di più allorquando in un modo qualunque si consolidino l'usufrutto e la proprietà.

Questo dippiù costituisce un *ius quaesitum* per l'erario del quale non può per le posteriori evenienze venir privato;

Attesochè questo concetto, il quale vien fuori lucidamente dalla genesi della legge, riordinata nel testo unico del 20 maggio 1897, comparata con la precedente, è rifermato dalla sanzione dell'articolo 17, per il quale nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento, sarà uguale alla differenza tra il valore della piena proprietà e quello

dell'usufrutto. Al cessare poi del detto usufrutto e dell'uso, sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto e l'uso fù detratto allorchè venne tassata la nuda proprietà. E coerentemente a tale concetto, l'articolo 86 sancisce essere tenuti al pagamento a favore dell'Amministrazione per la tassa sulla unione dell'usufrutto alla nuda proprietà coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà, i loro eredi od aventi causa;

Attesochè, da queste considerazioni risulta che non ha legale fondamento l'istanza dei coniugi signori Coppola, e che quindi deve accogliersi l'appello della Finanza;

Nota — La sentenza parla di riunione di *usufrutto* alla nuda proprietà in un concetto astratto. Ma sta in fatti che invece, con linguaggio più preciso e più espressivo nei termini della legge di registro, trattavasi di riunione della *nuda proprietà* all'usufrutto.

Con l'atto 21 dicembre 1884 venne donata al Coppola la nuda proprietà del latifondo « La Pigna » col patto di riversibilità nel caso di premorienza del donatario al donante. Avvenuta la contemplata premorienza, si é verificato, pel patto riversivo, il ritorno della proprietà al donante che ne riteneva l'usufrutto.

Perchè vi possa essere riunione di due cose distinte bisogna che l'una si muova per ricongiungersi all'altra. Ora si comprende bene che fu la nuda proprietà che si mosse per riunirsi all'usufrutto.

La sentenza e la difesa erariale non ammettono differenza. Tanto vale per esse che sia l'usufrutto che si riunisca alla proprietà quanto sia invece la proprietà che si ricongiunga all'usufrutto. Esse vi trovano pur sempre quella riunione che completa e rende piena la proprietà e chè dà diritto alla tassa complementare già assolutamente acquisita per la finanza. Chiamano « un falso presupposto che la tassa di consolidazione colpisca il passaggio dell'usufrutto; dessa completa quello della nuda proprietà »

Ma qui, secondo noi, sta l'errore sia contro lo spirito che contro la parola della legge. E non è purtroppo la prima volta che combattiamo questo errore e nella « *Corte suprema* » e nel « *Ricevitore del Registro* » e nelle « *Massime* » e nel *Commento della legge di Registro.* Basta osservare il Repertorio generale alla voce *Usufrutto.* Onde faremo grazia di ripetere le non brevi dissertazioni che abbiamo dovuto fare a sostegno del nostro assunto.

Ci fermeremo adunque per poco sullo spirito e sulle parole della legge. Lo spirito si condensa nel ragionevole scopo di non lasciar passare e compiersi una acquisizione senza il corrispettivo della tassa. Questo fenomeno si avvera appunto quando l'usufrutto si riunisce alla nuda proprietà in favore cioè del nudo proprietario che aveva pagato soltanto la tassa sulla nuda proprietà e che viene poi ad acquistare anche l'usufrutto per cui egli non aveva pagato tassa. La imposta di registro si distingue in tassa di *atto* e tassa di *trasmissione*. La tassa proporzionale é tassa di trasmissione; ed è appunto questo ritorno dell'usufrutto, questo passaggio verso la proprietà che costituisce l'elemento imponibile.

Dopo di avere insegnato a valutare la nuda proprietà, l'art. 17 dice « *al cessare poi dell'usufrutto* sarà dovuta la tassa sul *valore per cui l'usufrutto fu detratto* » Egli è adunque quando l'usufrutto *cessa* e ritorna alla proprietá che si verifica la esigibilità della tassa; tassa che infatti colpisce il valore che rappresenta l'usufrutto. — La parola della legge non potrebbe essere più chiara, nè é lecito contorcerla e stiracchiarla per comprendervi la cessazione ossia il ritorno della nuda proprietá all'usufrutto, per inventare fuori della legge un altro elemento, altra materia imponibile.

Nel caso in esame non è cessato l'usufrutto, vivendo ancora l'investito da cui si è mai distaccato.

La legge ha voluto colpire un passaggio o meglio un'acquisizione che si opera naturalmente e di fatto, perchè l'usufrutto é un diritto personale che si estingue con la morte dell'usufruttuario — La nuda proprietá, diritto reale, perdura; e per farla muovere, non per causa di morte, é d'uopo di una convenzione, la quale costituisce per se stessa l'elemento imponibile, come per l'usufrutto lo forma il fatto della cessazione. Ecco il perché la legge di registro ha lasciato fuori la riunione della nuda proprietà per non duplicare ingiustamente la tassa di passaggio.

E qui appunto il ritorno della nuda proprietà avviene non tanto per il fatto della morte del donatario, che ne fu soltanto la occasione, quanto per la convenzione, ossia per l'atto di donazione e precisamente per il patto di riversibilità che investiva la nuda proprietà. Questo patto riversivo è eminentemente una

condizione risolutiva che « rimette le cose nello stato in cui erano, come se la obbligazione non avesse mai avuto luogo » (Art. 1158 cod, civ.), vale a dire come se la donazione non fosse mai avvenuta, come se la nuda proprietá non si fosse mai dipartita dal donante né distaccata dal suo usufrutto.

A termini del diritto civile, adunque, non vi sarebbe mai stata trasmissione di nuda proprietá, e quindi sarebbe mancato l'elemento imponibile. Non di meno la finanza ha esatta la tassa di trasferimento ed, in grazia di una tassativa disposizione della legge di registro, (Art. 10) non la restituisce più. Di questa vittoria sul diritto civile può starne contenta. La legge di registro non le concede di più.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11884 — NOTARO — GIUDIZI DISCIPLINARI — TERMINE PER APPELLARE — DECORRENZA — CONDANNA PER ADULTERIO — DESTITUZIONE — INAPPLICABILITÀ.

(Art. 116, 127 legge 25 maggio 1879, n. 4900
Art. 353 a 358 cod. pen. — Art. 322 cod. proc. pen.).

Il termine di 30 giorni per appellare da sentenza in giudizio disciplinare contro un notaro decorre dal giorno della notificazione della sentenza, non già da quello della pubblicazione in presenza della parte.

Il reato d'adulterio non è reato contro i buoni costumi e quindi non può in conseguenza di esso applicarsi al notaro la pena della destituzione.

(Sentenza della Corte d'appello di Palermo, 30 settembre 1899 su ricorso P. M. contro notaro Z. G. — MASI *P. P.* — DE FEO *Est.*).

Osserva in diritto, che, a sostegno della dedotta inammissibilità dell'appello il notaio Z. G. richiama per analogia il disposto dell'ar-

ticolo 322 cod. proc. penale, nel quale è stabilito il principio che ogni sentenza penale deve essere notificata all'imputato assente, ma che la pronunciazione di essa in presenza dell'imputato tiene luogo di notificazione; dal quale principio si vorrebbe dedurre, che, essendosi la sentenza in esame pronunziata in presenza delle parti, il termine di 30 giorni concesso per lo appello dall'art. 127 della legge notarile cominciò a decorrere dall'11 agosto, e quindi era spirato allorchè nel 12 settembre fu notificata la dichiarazione d'appello insieme al decreto presidenziale, che segnava il giorno della comparizione.

In proposito però la Corte osserva, che l' art. 127 della legge notarile, a differenza dell'art. 322 cod. proc. penale, non fa distinzione fra l'imputato presente, e prescrive come massima generale che la sentenza in materia disciplinare deve essere notificata per cura del Pubblico Ministero, e dal dì della notificazione decorre il termine di 30 giorni, per l'appello. L'argomento di analogia perciò non regge anche perchè nel successivo art. 129 la legge ha dichiarato applicabili ai provvedimenti disciplinari contro i notai le disposizioni del cod. di proc. civ. riguardanti gli affari da trattarsi in camera di consiglio, la qual cosa dimostra che il legislatore, anzichè le norme di rito penale, ha voluto richiamare nella materia in esame quelle del rito civile. Laonde anche se un dubbio possa elevarsi sulla interpretazione dell'art. 127, in quanto alla necessità della notificazione per la decorrenza del termine per l'appello, il dubbio deve risolversi col principio generale che governa il rito civile, cioè che i termini pei gravami decorrono dalla notificazione della sentenza.

Premesso ciò, e risultando nel caso concreto, che il Procuratore del Re propose appello nel 5 settembre senza far notificare la sentenza al notaio Z. G., consegue essersi ritualmente eseguita la notificazione dell'appello nel 12 settembre, e quindi non ha fondamento la eccepita inammissibilità del gravame.

Osserva nel merito, che l'art. 116 della legge notarile commina la pena della destituzione al notaro condannato per reato contro i buoni costumi. Non vi è dubbio che pel codice penale del 1859, sotto il cui impero fu promulgata la vigente legge notarile, la condanna per adulterio non poteva servire di base per l'applicazione del ricordato art. 116, perchè quel codice abolito enumerava i reati contro i buoni costumi nel tit. VII lib. II, e fra questi non era compreso l'adulterio del quale si parlava nel tit. IX, avente l'epigrafe di reati contro l'ordine delle famiglie. Ma lo stesso deve dirsi sotto l'impero del codice penale vigente sebbene il legislatore del 1889 con più esatto criterio abbia raggruppato in unico titolo tutti i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, considerando che se in alcune di

queste specie delittuose può essere prevalente l'offesa al buon costume, ed inoltre il turbato ordine famigliare, in tutte si ravvisa una certa affinità nel momento che lo determina, cioè la incontinenza. E per vero, quantunque unica sia l'epigrafe dei sette capi compresi nel titolo VIII lib. II del codice vigente, il legislatore ha avuto cura di stabilire nell'art. 82 quali fra questi delitti debbano considerarsi reati della stessa indole per gli effetti di legge penale, ed alla lettera *b*) dichiara tali delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli dal 341 al 348, escludendo cioè l'adulterio, previsto e punito dagli art. 353 e seguenti.

Dunque per gli effetti della legge penale l'adulterio non é reato della stessa indole della violenza carnale, della corruzione di minorenni, dell'oltraggio al pudore, del ratto e del lenocinio; che premesso ciò, e coordinando la disposizione dell'art. 116 della legge notarile con quella del codice penale, si è indotti a conchiudere che la destituzione possa e debba essere inflitta al notaio per uno di quei reati contro i buoni costumi che per gli effetti della legge penale sono considerati della stessa indole, escluso perciò l'adulterio, il quale, sebbene astrattamente offenda anch'esso il buon costume, conserva nel codice vigente la caratteristica di reato contro l'ordine della famiglia, e come tale il legislatore nell'art. 82 non lo considera alla stessa stregua degli altri reati prodotti dall'incontinenza.

Per tali riflessi la sentenza, da cui é appello, deve essere confermata.

Nota — Quanto alla prima massima già ci esprimemmo in senso ad essa favorevole in nota a conforme decisione della stessa Corte d'appello riportata al n. 11327, nè abbiamo motivo di ricrederci.

Quanto alla seconda riteniamo noi pure, colla Corte d'appello di Palermo, che il reato d'adulterio non sia pel nostro codice penale reato contro il buon costume. Non già che esso non offenda affatto la moralità pubblica, che anzi ammettiamo che le sue conseguenze escano dal ristretto ambito della famiglia e si ripercuotano in parte nella società; ma agli effetti penali crediamo che il legislatore volle considerarlo essenzialmente ed esclusivamente come lesivo dell'ordine famigliare.

In questa opinione ci confermano la comune pubblica estimazione, la conforme deliberazione presa recentemente dalla Camera dei deputati a tal proposito in riguardo ad uno dei nuovi eletti, gli argomenti addotti dalla Corte, e, più specialmente, la disposizione dell'art. 357 cod. pen. che dichiara esente

da pena il coniuge reo di adulterio quando l' altro coniuge abbia nei cinque anni anteriori commesso lo stesso delitto.

Se veramente è reato contro l'ordine delle famiglie, allora la disposizione dell' articolo 357 é logica e giusta, poichè nessuna scossa può arrecare il secondo adulterio all'ordine famigliare, già gravemente perturbato dal primo delitto; ma se fosse reato contro il buon costume, allora il patrio legislatore coll'ammettere la compensazione fra le colpe dei coniugi avrebbe sancito un' immoralità ed un assurdo; ché la societá due volte offesa con due distinti reati, pretenderebbe una doppia espiazione, e l'applicazione della pena a ciascuno dei rei.

Ma poiché non può ammettersi che un codice, tutore e vindice della moralitá, sia esso stesso immorale nelle sue disposizioni, è d'uopo ammettere colla Corte di Palermo nell'adulterio il carattere prevalente di reato contro l'ordine delle famiglie, a tutti gli effetti penali stabiliti sia nel codice che nelle leggi speciali.

—

PARTE QUARTA

—

Sistema Ipotecario

—

Decisioni giudiziarie

—

N. 11885 — Conservatore delle ipoteche — Iscrizione a garanzia di gestione di esattoria — Cancellazione — Decreto del Prefetto — Rifiuto del conservatore.

(Art. 2033, 2039 cod. civ. — Art. 19, 100, 101 T. U. sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897 N. 236 — Art. 130 Reg. 23 giugno 1897 N. 237.)

A procedere alla cancellazione di iscrizione a garanzia di gestione di esattoria per le imposte dirette basta il decreto del Prefetto che ne autorizza o decreta la cancellazione. Ed il conservatore non ha diritto a pretendere la presentazione dell'atto consensuale dei creditori inscritti o delle deliberazioni degli enti interessati.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13-22 no-

vembre 1899 in causa Consonni c. Banca Commerciale Italiana — CUNEO *Pres.* — RICCO *Rel.*)

Osserva che per procedere con ordine logico questo collegio deve innanzi tutto prendere in esame il 3° mezzo come quello che implica una questione di diritto, mentre gli altri mezzi denunziano semplici irregolaritá di procedura, ed in ordine a questo mezzo occorre appena rilevare che nel tema speciale di svincolo di cauzione prestata dagli esattori comunali provvede la legge speciale, e propriamente l'art. 130 del Regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette del 23 giugno 1897. Il quale non è giá che deroghi alle norme del diritto comune, imperocché e questo e il regolamento richiedono entrambi per lo svincolo il consenso del creditore; ma solo l'articolo citato disciplina e determina il modo onde questo consenso deve risultare. Di fatti l'art. 130 esige il decreto motivato del prefetto, ma previo il nulla osta del Ricevitore, dell'Intendente di Finanza, della Deputazione provinciale, del Prefetto e del Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, insomma di tutti gli enti che sono interessati nella Esattoria, ed a tutto ciò si è adempiuto nel caso concreto come risulta dal decreto prefettizio, che riassume e suggella tutte le formalità che debbono procedere e sono reputate necessarie allo svincolo.

Il Conservatore ricorrente vuole un atto portante il consenso del creditore a norma dell'art. 2033 cod. civ. Ebbene questo consenso si trova appunto negli atti con precisione di data e di numero richiamate nel decreto prefettizio, e rilasciato dagli enti morali che potevano essere creditori della Esattoria senza che alcun ente o alcun interessato si accenni fosse stato ommesso o non interpellato in proposito.

Osserva, e qui si cade nel 1° e 2° mezzo del ricorso, che il Conservatore avrebbe almeno voluto gli fosse data comunicazione dei documenti enumerati nel decreto prefettizio per potersi accertare della loro legalità. Ora innanzi tutto, come bene osserva il controricorrente, questa domanda in modo speciale il Conservatore non l'ha fatta innanzi la Corte di merito e non può in conseguenza muovere l'accusa di mancata motivazione, anche quando alla specie, e lo si vedrà in seguito, fossero applicati le disposizioni invocate nel ricorso, le quali sono proprie e relative alle sentenze. Ma anche nel merito questa domanda non potrebbe essergli consentita, imperocchè se la Banca Commerciale o l'Esattoria fosse obbligata a presentare al Conservatore tutti gli accennati documenti, sarebbe perfettamente inutile il decreto prefettizio il quale come atto finale è richiesto dalla legge allo scopo appunto di rendere più facile e spedito il modo di procedere allo svincolo delle cauzioni. Anzichè presentare gli atti consensuali dei singoli enti interessati, basta presentare il decreto prefettizio che li compendia in uno, e ne sanziona per così dire la legalità e l'efficacia. E di codesta attribuzione bene a ragione fu investito il prefetto, quale autorità tutoria degli enti morali interessati alla esattoria, ond'è che in vista del decreto medesimo emesso in conformità della legge il Conservatore resta esonerato da ogni responsabilitá, e può e deve senz'altro ottemperare alla cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia della Esattoria. Osserva finalmente che l'ultimo mezzo non è meno infondato dei precedenti. Innanzi la

Corte di appello non si dibatteva una vera e propria contestazione giudiziaria, ma trattavasi di un provvedimento da prendersi in Camera di Consiglio, come è espressamente prescritto dall'art. 2039 c. c., il quale nell'ultimo alinea specifica i casi che non ricorrono nella specie nei quali la domanda di cancellazione debb'essere provocata in forma contenziosa. Nessuna violazione dunque del citato articolo, ch'é stato invece esattamente osservato; e nessuna violazione dell'art. 37 proc. civ., come vorrebbe il ricorrente, imperocchè una volta ammesso che la opposizione del Conservatore ad eseguire la cancellazione era materia da trattare in Camera di Consiglio, è applicabile non più l'art. 37 ma gli art. 778 e seguenti p. c. in ordine ai procedimenti speciali nei quali si fa obbligo alle parti di scambiare con l'altra le proprie osservazioni o difese. E difatti se lo stesso Conservatore ricorrente non comunicò alla Banca Commerciale le sue osservazioni scritte presentate alla Corte, non può pretendere che la Banca alla sua volta fosse tenuta a comunicargli il suo contro ricorso, di cui si lamenta di non avere avuto sentore. Che per le svolte considerazioni il ricorso debb'essere rigettato.

Osserva che nel controricorso a pag. 5, leggendosi alcune frasi sconvenienti e poco corrette deve farsi diritto alla domanda di cancellazione spiegata in udienza dalla parte ricorrente.

La Corte rigetta il ricorso del 28 giugno 1899 proposto da Consonni Alessandro Conservatore delle Ipoteche di Alessandria avverso il provvedimente preso in Camera di Consiglio dalla Corte d'appello di Casale del 5 luglio 1899 c condanna il Consonni alla perdita del fatto deposito a titolo di multa e al pagamento delle spese liquidate in lire 150 a favore della Banca Commerciale Italiana, riservando a quest' ultima ogni azione per risarcimento di danni. Ordina la cancellazione delle parole « in gratuito vessatore » e delle tre « ma violatore ostinato » che si leggono a pag. 5 del controricorso.

Nota — La severitá della suprema Corte di Torino verso i Conservatori delle ipoteche non ci sorprende più dopo la sentenza di condanna del 18 luglio 1894 (*Massime*, n. 9831).

Non è tanto dal lato del merito che noi intendiamo di esaminare la decisione, quanto dalla condanna inflitta al Conservatore nella perdita del deposito e nelle spese e dalla riserva dell'azione dei danni.

Nel merito, in tesi generale, andremmo volontieri d'accordo, inclinati come siamo, non per interesse di casta, ma per ossequio ai principii della legge morale e del diritto che vogliono che la pena corrisponda ad una colpa, e che *peccata suos teneant auctores.*

Quando nuovi ordinamenti nella pubblica amministrazione intervengono a regolare e governare un ramo di pubblico servizio e di finanza, come la legge ed il regolamento sulla riscossione delle imposte dirette, cessano le disposizioni generali di diritto civile o qualunque altra nella stessa materia che sia resa incompatibile.

Senonchè la legge sulla riscossione delle imposte dirette ha realmente e legittimamente provveduto per la cancellazione delle ipoteche degli esattori in guisa da sostituirsi e da rendere incompatibile il sistema creato dal codice civile?

La questione fu posta, non tanto dal Conservatore Consonni, il quale non la spingeva tanto oltre, ma da altri, e la risposta fu negativa, come si apprende dal decreto del Tribunale di Ferrara del 10 luglio 1899 precisamente in identico caso.

La legge del 23 giugno 1897 deferisce bensì al Prefetto la competenza e l'autoritá a riconoscere l'idoneità delle cauzioni (art. 19) ed a risolvere le controversie in via amministrativa, (art. 100), ma non ha una parola per la cancellazione delle ipoteche. Soltanto il Regolamento nell'art. 130 si occupa dello *svincolo della cauzione* ed in seguito alle dichiarazioni di nulla osta da parte degli Enti interessati dâ facoltà al Prefetto di emettere *motivato decreto.* Onde il Tribunale di Ferrara conchiuse che in ciò non eravi alcuna deroga o modificazione alle disposizioni generali del codice, art. 2033, 2036, che governano la *cancellazione delle ipoteche.* E noi vorremmo ancora domandare se non sia incostituzionale e se possa aver fôrza di legge una disposizione del regolamento così sostanziale e che non trova riscontro od appoggio nella stessa legge.

Ma non ci indugieremo in questa discussione che abbiamo toccato unicamente per plasmare la situazione del Conservatore, richiesto a cancellare una iscrizione di oltre tre milioni e mezzo di lire. Doveva egli acconsentire alla sola vista del decreto prefettizio col pericolo di compromettere così grave interesse e la sua responsabilitá? Tribunale di Alessandria, Corte di appello di Casàle ed ora la Corte di cassazione di Torino hanno risposto di sì; noi e tutti gli uomini prudenti risponderebbero di no.

Il Consonni, Conservatore di Alessandria, non oppugnava punto il decreto prefettizio, che anzi accettava, chiedeva soltanto che gli fossero unite le deliberazioni di nulla osta degli enti interessati alle quali si appoggiava il decreto. E qui se non vogliamo rovesciare il sistema ipotecario, se non vogliamo frustrare il fine della pubblicità, il Consonni aveva non una, ma mille buone ragioni.

Ammessa pure la costituzionalità del decreto prefettizio, e la sua competente estensione alla cancellazione delle ipoteche, non é però meno vero che la sostanzá, il sostrato della cancellazione sta nei consensi delle parti interessate espressi nella dichiarazione di nulla osta, dei quali il decreto non è che la formula concreta e riassuntiva, non ne é che il complemento.

Dottrina e giurisprudenza (*V. Repertori generali delle « Massime »* alla voce *Conservatore delle Ipoteche*) sono concordi nell'ammettere al conservatore il diritto di pretendere tutti i documenti e le prove che lo assicurino sulla capacità delle persone e sulla validità dei consensi a tutela della sua responsabilità. Quello che è diritto per lui diventa dovere verso le parti interessate, che nell'opera del conservatore devono pur trovare una buona tutela, e verso il pubblico, il quale nell'ar-

chivio dell'ufficio ha interesse di trovare tutti gli elementi sostanziali della eseguita operazione.

Vorrebbero bene i conservatori poter scolpire la sentenza della suprema Corte torinese nei loro uffici come articolo di legge! Ed in vero, quando gli ordinamenti dello Stato deferiscono in certi casi, in certe questioni, per certe persone e per certi speciali interessi la tutela ad autorità giudiziarie od amministrative sarebbe un controsenso, una usurpazione di poteri, un abuso di autorità, un vero disordine qualunque estranea intromissione non autorizzata; tanto più condannabile quando questo intervento tendesse a sindacare ed a giudicare l'operato delle competenti autorità. Devesi fare eccezione per il conservatore delle Ipoteche? Compete a lui questa suprema autorità di giudicare i pronunziati ed i decreti delle autorità giudiziarie ed amministrative pronunziati nel campo della loro competenza sotto il pretesto di dover mettere al sicuro la sua responsabilità? Noi abbiamo sempre risposto di no, perchè il conservatore risponde e deve rispondere soltanto delle proprie azioni, degli errori da lui commessi e non delle azioni o degli errori che per avventura fossero opera di autorità tutorie; perchè il conservatore che rispetta e si uniforma ai provvedimenti delle autorità competenti compie il suo dovere; e l'adempimento di un dovere non comporta nè danno nè biasimo.

Ma fino a quando la giurisprudenza non si metterà d'accordo in una via conforme a giustizia ed ai sani principii del giure; fino a che si condannerà il conservatore per l'errore commesso dal notaio, come con la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 5 maggio 1894 (« *Massime* » n. 9737) o conoscendosi e rivelandosi i colpevoli si punirà la vittima nel conservatore, come nella sentenza del Tribunale di Alessandria 19 marzo 1897 (« *Massime* » n. 11000), noi continueremo a dire ed a credere che la miglior consigliera sia pur sempre la prudenza, che è pure una grande garanzia nell'interesse pubblico.

E tanto più giustificata e lodevole questa volta fu la prudenza del conservatore di Alessandria in quanto che venne poscia a constargli che la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano del 28 luglio 1898 suonava non definitivo assentimento, ma autorizzazione e « *facoltà al sindaco per assentire nell'interesse nel comune ed a favore della Banca Commerciale* ALLA TOTALE CANCELLAZIONE *delle iscrizioni ipotecarie.* » Questo formale assenso del sindaco non venne mai dato. Costituiva ciò una irregolarità da rendere viziato il decreto prefettizio, od una semplice imperfezione di linguaggio, una superfetazione? Non spettava al conservatore di giudicarlo; egli doveva almeno assicurarsi che il decreto fosse conformato alle deliberazioni degli enti interessati. Il Prefetto o non se ne avvide o non se ne preoccupò e niuna responsabilità avrebbe incontrato. Se vi

passava sopra il conservatore e ne fosse derivato un danno, si può andar sicuri che sarebbe stato chiamato responsabile della sua sventatezza.

Il conservatore si sarebbe potuto fermare al decreto del Tribunale, lo ammettiamo in massima anche noi; ma gli si potrà far colpa se dinnanzi a così enorme responsabilità, ad imperfezioni così evidenti nei titoli sostanziali, negli stessi consensi, se consigliato anche dalle teorie venute di Francia e che noi, lo diciamo subito, non accettiamo, secondo le quali la responsabilità del conservatore non è mai al sicuro se non si sperimentano tutti i gradi di giurisdizione, egli ha creduto bene di giungere fino alla Cassazione? Egli ha percorso tutta questa strada per un'interesse superiore a quello suo personale; egli ha invocato non un giudizio, ma quella stessa difesa che accorda l'art. 2039 del codice, non contese per sè, ma agì ed insistette non tanto per la tutela della sua responsabilità, quanto per non compromettere un gravissimo interesse. E che non fosse del tutto dalla parte del torto anche in diritto e che quindi fosse doverosa la sua prudente astensione lo dimostrano non solamente il citato decreto del Tribunale di Ferrara, ma meglio ancora le favorevoli conclusioni dell'Ecc. Procuratore generale.

Nella sua saviezza la Corte non riconobbe cotesti pericoli e fu meglio così; ma non doveva far perdere al conservatore un deposito che non era nemmeno necessario perchè non trattavasi di materia contenziosa, condannarlo nelle spese, perchè egli deve avere gratuito il benefizio, secondo lo spirito della disposizione, la mente del legislatore e la prevalente giurisprudenza; e mai poi riservare l'azione di danni, quando la prudenza del conservatore era diretta appunto a preservarne dei maggiori.

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11886 — On. **Archivio**, n. 257 — NOTARIATO — *Notaio dispensato — Atti — Ispezione* — (Art. 56, 93 leg. not.). — Non havvi dubbio che a procedere alla ispezione degli atti di notaro dispensato concentrati nell'Archivio notarile incomba non al Conservatore dell'archivio, ma al Consiglio notarile o suo delegato. Non può in nessun caso spettare al Conservatore, perchè non è funzione di suo ministero.

Sig. **M.** dott. **G.** n. 201 — DIRITTO CIVILE — *Credito contestato — Interessi* — Fino a che dura la contestazione del credito non decorre prescrizione per gli interessi; ma questi non possono essere capitalizzati per produrre interessi perchè non sono ancora liquidi.

Dell'altro quesito faremo trattazione in parte seconda.

G. **Avezza** *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Atti parlamentari

N. 11887 — Tasse di registro — Disegno di legge modificativa.

(*Continuazione V. N. 11882 e precedenti*)

Art. 41 bis. (*Aggiunto*) L'aggiunta vorrebbe colmare una lacuna e risolvere le insorte questioni. In massima il divisamento è apprezzabile, perché è giusto che non solamente i corrispettivi fissi e determinati, ma anche tutti gli altri benefizi che ridondano agli appaltatori e che costituiscono il pregio ed il valore dell'appalto, siano tenuti a calcolo e sottoposti a tassa; ma così come è concepita la disposizione non si potrà facilmente raggiungere lo scopo di evitare le controversie per stabilire quando si richiedano e possano dirsi *grossi capitali*. Una distinzione non sarebbe giustificabile e perciò, secondo noi, dovrebbe essere tolto l'inciso « *per le quali si richiedano grossi capitali.* »

Dall'aggiunta potrà ridondare qualche benefizio, ma quali e quanti disturbi pel povero ricevitore immerso nei calcoli, costretto a far da ingegnere, da ragioniere ed a tener fronte ad interessati esperti! Il termine alla liquidazione avrá un anno intiero? Basterá cominciarla negli ultimi giorni di un anno per protrarla poi alle calende greche?

Art. 46 n. 1. (*Sostituito*) Che cosa si vorrebbe colpire con questa sostituzione? Lo dice la relazione. « Le costituzioni di dote in rendita pubblica italiana, mediante annotazione di vincolo nei registri del debito pubblico e *senza alcuna stipulazione notarile*, non scontano ora, pel silenzio della legge, alcuna tassa di registro, e non mi è parsa cosa equa mantenere un tacito privilegio per questa sola forma di *costituzione di dote.* » Costituzione di dote senza atto pubblico noi non la sapremmo trovare di fronte all'art. 1382 del cod. civ. che dice « i contratti matrimoniali devono essere stipulati per atto pubblico avanti notaio prima del matrimonio. » E nel contratto di matrimonio la parte sostanziale é la sostituzione della dote; chè se non è fatta dalla sposa con beni proprii, vi sarebbe una donazione che pure deve essere fatta per atto pubblico. Nè mai la Direzione del Debito pubblico apporrebbe un vincolo *dotale* in mancanza di atto pubblico.

Se bene riusciamo ad indovinare, il disegno vorrà alludere ai vincoli di rendita per i matrimoni dei militari. Ma la legge sui matrimoni militari del 24 dicembre 1896 si guarda bene dal parlare di *dote*, appunto perchè non volle confondere la rendita con la dote, ammettendo soltanto che la dote, quella cioè costituita con atto notarile secondo il codice civile, « possa tener luogo della rendita, quando nel *contratto nuziale* sia costituita nella *misura e pel fine voluto* » (art. 3). Con la disposizione come sta scritta, vi può essere pericolo che data la tassa non si trovi poi l'elemento imponibile. Quale sarà il documento da sottoporre a registrazione? la dichiarazione dei richiedenti, la quale potrebbe anche non raggiungere il suo fine, o la dichiarazione di vincolo?

Se si vuole l'agognata tassa bisognerà modificare la dizione e nominare invece le dichiarazioni per vincolo di rendita a termini della legge sui matrimoni militari.

Sulle altre sostituzioni in questo articolo, dirette a restringere qualche benefizio, a conformare la legge di registro con le prescrizioni del cod. civ., ed a risolvere insorte questioni, non occorre fermarci nè ci permettiamo di dare consigli, dipendendo l'accettazione dall'ammessione o non di altre parti del disegno.

Art. 50. bis (*Aggiunto*) — Già con la legge sarda del 9 settembre 1854 si esentavano da tassa « *le successioni in linea ascendentale e discendentale* », il cui valore complessivo non eccedesse *le lire 1000* » Ma è bene avvertire che con quella legge non si ammetteva deduzione di passività — Con la legge italiana del 22 aprile 1862 si ridusse la esenzione a L. *500* depurate dai debiti e pesi. La successiva legge del 1866 ammetteva la esenzione soltanto nelle *successioni fra ascendenti e discendenti* e per la porzione legittima. Come si vede si andò sempre restringendo il beneficio, fino a che con la legge 19 luglio 1868 venne tolta qualsiasi esenzione — Perchè cotesta cessazione di esenzione? Certamente hanno concorso l'interesse e le necessità della finanza; ma si può anche credere e ritenere che l'abbiano consigliata i grandi inconvenienti, le lotte, le molestie che ne derivavano per il contribuente e per il Ricevitore. Ora si vorrebbe tornare indietro caricandone la dose con l'amplicazione sconfinata dell'ammessione delle passibilità in deduzione dall'asse imponibile e con le riduzioni successive al limite della esenzione.

Abbiamo sempre propugnato anche noi (V. N. 11579), la esenzione per le minime eredità, almeno fino a L. 1000; ma edotti dalla esperienza abbiamo anche consigliato disposizioni rigorose e punitive per impedire le frodi ed i tentativi, onde indurre i contribuenti a dichiarare il vero ed evitare possibilmente le discussioni e le contestazioni. Col nuovo disegno, tenerissimo per il contribuente, con l'esenzione da tassa

proporzionale per i trasferimenti onerosi fino a L. 200 e delle eredità fino a lire 500 favoriremo i tentativi, rincofoliremo le discussioni, aumenteremo le molestie ed il lavoro; si che non basteranno più gli uffici ed il personale attuali.

L'idea di far scrivere dal Ricevitore le denunzie di successione di un valore lordo non superiore a L. 500 è certamente suggerita dallo stato di ignoranza degli eredi, che perciò hanno bisogno dell'opera altrui, del segretario, del catastraro, del notaio, o del legale per fare la denunzia, con sacrifizio di spese. L'idea è ottima e santa, ma non è praticamente attuabile. Bisognerebbe aver pratica degli uffici di registro, mettere a prova la ignoranza e la rozzezza del contadino per comprendere di quale nuova improba fatica si vorrebbe caricare il Ricevitore. Bisognerebbe chiederne notizie ai segretari dei piccoli comuni, ai notari per sapere con quali difficoltà, con quali sforzi, con quanta perdita di tempo essi, che sono del luogo e conoscono il dialetto e il gergo, riescano e non sempre ad ottenere spiegazioni precise, notizie esatte. Figuriamoci un povero Ricevitore, ignaro del dialetto, alle prese con qualcuno di cotesti zotici nell'ultimo giorno e nell' ultima ora del termine con tanto altro lavoro prementegli sulle spalle, con mille altri pensieri e cure! C'è da metterlo alla disperazione! Il cielo disperda il pericolo!

Secondo il disegno toccherà anche al Ricevitore di provvedere direttamente per la voltura d'ufficio, oltre al rilascio gratuito del certificato?

Art. 53 (*Sostituito*) Sostanzialmente la sostituzione ha per iscopo di fissare il termine di due anni a giustificare la litigiosità o dubbia esigibilità dei crediti, di troncare le questioni insorte e di colmare la lacuna della legge su questo punto, correggendo anche qualche impropria espressione — E sta bene; ma poichè si era sulla via di modificare, sarebbe stato buon consiglio anche quello di porre a carico del contribuente l'obbligo di denunziare la sopravvenuta esigibilità, fissandone i termini e le sanzioni punitive; altrimenti, tutt'al più, sconteranno la tassa quei soli pochi crediti che cadranno sotto gli occhi del Ricevitore.

Art. 54 1° alinea (*Sostituito*) — Qui lo strappo al bilancio sarà assai maggiore di quello preveduto dal Ministero in L. 200,000; perche le deduzioni assumeranno immense proporzioni. Abbiamo visto gli effetti della maggior latitudine concessa dalla legge del 1862 in confronto di quella del 1866 che ne circoscriveva i limiti. Ora si vorrebbe rotto ogni freno.

Al n. 11579 noi pure lamentammo la troppa fiscalità della legge attuale, e più che della legge, della stessa finanza che la spinse fino a volere gli stessi rigori applicabili anche ai cespiti della parte at-

tiva per pretenderne la inclusione; e talvolta ebbe ragione dalla Suprema Corte; ma edotti dalla lunga esperienza volevamo bensì ritornare alla legge del 1862, ma vedevamo la necessità di circondare l'ammissione delle passività con rigorose cautele, escludendo ogni prova testimoniale od indiretta.

Ora invece si vorrebbe ammettere qualunque passività, purchè possa essere provata con tutti i mezzi di prova riconosciuti dal codice civile, e da quello di procedure civile. Così vedremo i poveri Ricevitori occupare tutto il loro tempo e disperarsi in continue discussioni coi contribuenti sulle attestazioni giudiziali o notarili, sulle prove testimoniali, sulle note del sarto, del pizzicagnolo e financo sulle tacche del panattiere.

O perchè non si escludono piuttosto a dirittura le spese di infermità e funerarie, la cui deduzione profitta soltanto ai ricchi; mentre invece si vorrebbero mantenere, aggiungendovi anzi nuove cause di contrasti e di molestie?

Con l'ammissione di ogni mezzo di prova a che servirebbero più i due ultimi alinea dell'art. 54, che nel disegno non vengono soppressi?

Art. 56 1º alinea (*Sostituito*) — La sostituzione si spiega dall'allargamento della deduzione delle passività. Lodiamo la seconda parte, alle quale s'intende che dovranno tener dietro precise disposizioni di Regolamento, acciocchè non possa mai sorgere il sospetto di arbitrio o di favoreggiamenti.

(*Continua*)

—

Disposizioni ufficiali

—

N. 11888 — *Il Bollettino ufficiale* della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari nelle puntate XVII, XVIII, XIX, XX e XXI del 1899 contiene:

Personale — *Concorso* al posto di Conservatore delle ipoteche in Cosenza — N. 96).

Demanio — *Acque pubbliche* — *Prospetti* delle domande di derivazione — Prescrive siano compilati per esercizio finanziario N. 97).

Id. — *Acque pubbliche* R. Decreto 7 maggio 1899 che approva l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Aquila (N 98).

Congrue Parrocchiali — Regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899 N. 191 — V. in parte seconda e terza (N. 99.)

Rendita pubblica — Spoglio dei listini della Borsa pel 1. trimestre 1899 (N. 100).

Elenco dei prestiti sulla cassa dei depositi e prestiti (N. 101).

Elenco delle autorizzazioni ad Enti morali (N. 102).

Elenco degli atti delle Società (N. 103).

Congrue Parrocchiali — Circolare della Direzione gen. del Fondo per il culto 19 settembre 1899 — Avvertenze (N. 104).

Demanio — *Vendita di beni mobili* — *Oggetti d'arte ed antichità* Cautele da osservarsi (N. 105).

Amministrazione pubblica — *Mandato di pagamento* — *Liberazione* — Pubblica sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 luglio 1899 — (N. 106).

Demanio — Acque pubbliche — R. Decreto 7 maggio 1899 che approva l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Arezzo (N. 107).

Id. id. per la provincia di Benevento (N. 108).

Id. id per la provincia di Salerno (N. 109)

Tassa di successione — *Detentori di valori* — *Denunzia* — *Contravvenzione* — *Penalità* — Risoluzione di questione — già riportata al N. 11839 — (N. 110).

Tassa di manomorta — *Società di mutuo Soccorso* — Risoluzione di questione — già riportata al N. 11840 — (N. 111).

Tasse di bollo — *Assegni bancari* — *buoni fruttiferi e libretti di conto corrente.* Elenco degli Istituti abbonati nell'esercizio 1898-99 (N. 112).

Elenco delle autorizzazioni ad Enti morali (N. 113).

Elenco degli atti delle Società — (N. 114).

Monete nazionali ed estere — Prontuario delle Monete aventi corso legale e che debbono essere ricevute nelle casse pubbliche — (N. 115).

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle ipoteche di Udine (N. 116).

Demanio — *Acque pubbliche* R. Decreto 7 maggio 1899 che approva l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Livorno (N. 117).

Tassa di bollo in surrogazione — *Società straniere* — *Rappresentanza* — Pubblica la sentenza della Cassazione di Roma 20 dicembre 1898 — già riportata al N. 11647 — (N. 118).

Tassa di registro — *Locazione di forza motrice* — Pubblica la sentenza 16 agosto 1898 — già riportata al N. 11775 — (N. 119).

Tassa di Registro — *Appalto* — *Spettacoli teatrali* — Pubblica la sentenza 21 settembre 1899 — già riportata al N. 11847 — (N. 120).

Tassa di Registro *Società per costruzione di case* — *Assegnazione di appartamento ad azionista* — Pubblica la sentenza della Cassazione di Roma 13 settembre 1999 — V. in parte II. — (N. 121).

Tasse di Registro e bollo — *Istituti d'emissione* — Atti giudiziali e sentenze — Riduzione di tasse — Risoluzione di dubbi — V. in parte II. — (N. 122.

Elenco delle autorizzazioni ad enti morali — (N. 123).

Elenco degli atti della Società — (N. 124).

Bollo — *Cambiali* da crearsi nel 1900 — Modificazioni del millesimo — già riportate al N. 11875 — (N. 125).

Bollettino ufficiale del personale — Abbonamento — (N. 126).

Bollettino demaniale — Abbonamento — (N. 127).

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle ipoteche in Ascoli — (N. 128).

Demanio — *Incanti* — *Forme* — *Approvazione* dei contratti — Pubblica la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 27 ottobre 1899 nella causa Cheli C. Ministero Interno — (N. 129).

Tasse di Bollo, Registro, Ipotecarie e simili — *Credito fondiario* Risoluzione di quesito — V. in parte seconda — (N. 130).

Rendita pubblica Listini delle Borse II trim. 1899 (N. 131).
Elenco delle autorizzazioni *ad enti morali* (N. 132).
Elenco degli atti delle Società (N. 133).
Elenco dei prestiti sulla cassa depositi e prestiti — (N. 134).

—

PARTE SECONDA

—

TASSE SUGLI AFFARI

—

Disposizioni di Legge

——

N. 11889 — BOLLO — ESENZIONI — CONGRUE PARROCCHIALI — ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO — CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE.

(*Estratto dal Regolamento 25 agosto 1899 n. 350 per la esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191* (*V. n 11701*) *per l'accertamento, liquidazione e pagamento delle congrue parrocchiali.*

... Art. 37 — I certificati, gli estratti e le copie richieste dalla Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in *carta libera.* (Vedi anche in parte terza).

——

Decisioni giudiziarie

—

N. 11890 — TASSA DI REGISTRO — SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA — COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE — ESTRAZIONE — ASSEGNAZIONE — TRASFERIMENTO.

(Art. 1. 14, 36 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 1, 80 Tar. (Art. 77, 80, 81, 229 cod. comm.).

Le società commerciali sono veri soggetti di diritto, ben distinti dalle persone dei soci non soltanto rispetto ai terzi ma in confronto degli stessi soci; e da ciò segue che la distribuzione degli appartamenti, mediante sorteggio, fra gli azionisti di una Società anonima cooperativa per costruzione di case economiche, importa trasferimento di proprietà dall' ente sociale ai singoli possessori delle azioni sorteggiate.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 13 settem-

bre 1899 in causa c Società anonima cooperativa di Sampierdarena — riportata nel « Boll. dem. » 1899, n. 121.

Omissis — Così stando le cose e non avendo d'altra parte la ricorrente innanzi ai giudici di merito sconosciuto che l'assegnazione dei quattordici appartamenti fosse stata accettata dagli azionisti favoriti dalla sorte, riesce facile lo scorgere che tutto quello che viene osservando il ricorso circa la consegna del titolo di proprietà da farsi ai singoli assegnatari a merito dell'articolo 18 dello statuto sociale per indurne che manchi la prova del trasferimento, s'infrange contro il disposto dell'art. 14 del predetto testo unico delle leggi sulle tasse di registro. Potendosi infatti per detto articolo, agli effetti della tassa di registro, desumere la prova del trasferimento da qualunque convenzione che faccia legalmente presumere nel possessore il diritto di proprietà, riesce irrilevante l'osservare che al momento della richiesta della tassa non si trovava ancora rilasciato agli azionisti sorteggiati il titolo di cui è cenno nell'articolo 18 dello statuto sociale; il rilascio di un tal titolo non è che una pura formalità estrinseca che, riannodandosi all'assegnazione, non toglie a questa, ove essa manchi, la efficacia di far presumere nell'assegnatario il trasferimento della proprietà dell'appartamento toccatogli in sorte. Indarno poi per escludere dall'assegnazione il carattere di un vero trasferimento si viene osservando che essa aveva luogo tra gli azionisti. La qualità di azionista è bensì condizione necessaria per concorrere alla estrazione, ma non tramuta l'assegnatario in un condividente, giacchè la proprietá degli appartamenti, sino a quando non si verifichi l'assegnazione, risiede nella Società per conto della quale vennero costruiti. Egli infatti è risaputo che le Società commerciali come enti collettivi e distinti dalle persone dei soci sono veri soggetti di diritto, e quindi ciò che esse producono, sia pure per essere assegnato ai soci contro pagamento della spesa di produzione, ad esse e non a questi si appartiene. Nè a mettere in forse la esattezza di un tal principio giova appigliarsi alla lettera dell'art. 77 del codice di commercio per inferirne che la natura di enti collettivi e distinti dalle persone dei soci che detto articolo riconosce alle società commerciali in rapporto di terzi è ivi affermato in senso limitativo, nel senso cioè che tali esse non sieno anche rimpetto ai soci, imperocché a parte che il carattere che a dette società si venne riconoscendo in rapporto ai terzi, in tanto potè essere affermato rispetto a costoro in quanto é inerente alla loro natura, basta tener presenti, fra gli altri, gli art. 80, 81, 110, 111 dello stesso codice di commercio per rimanere persuasi che anche nel rapporto dei soci agiscono come enti autonomi, e tali sono anche rispetto a costoro considerate.

NOTA — Come si vede la Corte suprema, che dapprima ebbe a pronunziarsi per la divisione con sentenza 11 giugno 1881, (*Massime* n. 5866), ora persiste a vedere nella assegnazione di case per sorteggio fra azionisti un trasferimento di proprietà. Diciamo *persiste*, perchè già con decisione 20 Marzo 1892 (*Mass.* n. 8985) e poi con altra 26 marzo 1896 aveva mutato consiglio.

Là dove la stessa Corte nel 1881 vedeva una società civile, ed una personalità non distinta dai soci nei rapporti fra di essi, ora vi trova una società *commerciale* ed un ente di diritto distinto anche rispetto ai soci.

Come noi dissentiamo da quest'ultima maniera di vedere, lo abbiamo detto e recentemente ripetuto al n. 11865, cui, perciò, ci riportiamo senza bisogno di aggiungere altro.

—

Disposizioni ufficiali

——

N. 11891 — TASSE DI REGISTRO E BOLLO — ISTITUTI DI EMISSIONE — ATTI GIUDIZIALI — SENTENZE — RIDUZIONI DI TASSA.

Art. 16 legge 17 gennaio 1897 N. 9.

(*Normale 122 del Bollettino Demaniale 1899 del 4 novembre 1899.*)

« Agli effetti dell'applicabilità del privilegio fiscale stabilito dall'art. 8 del R. Decreto 6 dicembre 1896, n. 520, allegato D. successivamento modificato con l'art. 16 della legge 17 Gennaio 1897, n. 9 relativamente agli atti giudiziali ed alle sentenze per la riscossione dei crediti degli istituti di emissione dipendenti da attività immobilizzate, sono stati proposti quesiti e sollevati dubbi sulla portata della locuzione « *attività immobilizzate* »

« In via di massima devono ritenersi attività immobilizzate tutte le attività degli istituti di emissione dipendenti da operazioni difformi da quelle specificatamente designate dall'art. 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449, quali attività furono accertate e partitamente designate per categoria e per ammontare dalla Commissione d'ispezione istituita col Ministeriale Decreto 15 febbraio 1894; ed inoltre quelle che, costituendo sopravvenienze ed accessori delle prime, fossero state successivamente riconosciute quali immobilizzazioni, col consenso del Ministero del Tesoro.

« Consegue che il privilegio fiscale dalla legge consentito non trova applicazione che per gli atti e per le sentenze nelle procedure per la riscossione di crediti accertati come immobilizzati nel 1894, o compresi di poi tra le immobilizzazioni.

« Ad agevolare però il compito degli uffici esecutivi per quanto attiene all'applicabilità del privilegio, ed al fine di conseguire la esatta ed uniforme applicazione della legge, si ravvisa opportuno di stabilire che ogni qualvolta sia invocato il trattamento fiscale di favore, vengano gli istituti invitati a presentare formale dichiarazione in cui si attesti che i crediti per la cui riscossione si chiede il privilegio, risultano dalle scritture come compresi fra le attività immobilizzate.

« Qualora poi siffatte dichiarazioni dessero occasione a dubbi o si trattasse di crediti per somme considerevoli, portanti ad una sensibile diminuzione delle tasse normalmente dovute, gli uffici di registro

potranno proporre i loro dubbi alle Intendenze, che ne riferiranno a questo Ministero per gli opportuni schiarimenti che saranno forniti, sentito l'ufficio centrale d'ispezione degli istituti di emissione.

Risoluzioni ufficiali

N. 11892 — Tasse di bollo, registro, ipotecarie e simili — Credito fondiario — Riduzione.

(Art. 1 legge 4 giugno 1896 n. 183 sul Credito fondiario)

Normale 4 novembre 1899, Boll. Dem. *n. 130.*

« L'articolo 1° della legge sul credito fondiario 4 giugno 1896, n. 183, dopo aver stabilito che, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunqne specie che possano competere all'Erario pel contratto di mutuo e per l'emissione e la circolazione delle cartelle, siano annualmente dovuti, per tutta la durata del mutuo, dieci centesimi per ogni cento lire di capituale mutuato, quanto ai mutui non superiori a lire diecimila, e centesimi quindici quanto ai mutui eccedenti tale somma, al terz'ultimo capoverso dispone.

« Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate *sia ridotto alla metà.* il compenso sarà ridotto a dieci centesimi per ogni cento lire *della somma residuale* ».

« È stato proposto il quesito se, avendo il legislatore fatta l'ipotesi *della riduzione alla metà* del mutuo originario, debbasi intendere *per somma residuale* l'altra metà giusta di esso, per modo che, sempre su questa metà debba corrispondersi il compenso nella misura ridotta anche se sia inferiore la somma che effettivamente resta a pagarsi.

« D'accordo con l'Avvocatura Generale Erariale o col Ministero di agricoltura, industria e commercio si è riconosciuto che per *somma residuale* è da intendersi quella che realmente rimane a pagarsi dal mutuatario dopo che, col pagamento dell'ultima rata o di più rate anticipate, l'originario mutuo sia *ridotto alla metà od a somma inferiore alla metà.*

« In altri termini, la somma residuale é rappresentata dalla rimanenza effettiva del mutuo, e così ad esempio, dato un mutuo di lire 100,000, che, per ammortamento o restituzioni anticipate si trovi ridotto a lire 40.000, il compenso di 10 centesimi resterà dovuto sulla somma stessa e non su lire 50,000 equivalenti alla giusta metà dell'originario importo del mutuo.

« Con qualunque altra interpretazione si verrebbe a togliere ogni significato alla *somma residuale* di cui parla il legislatore che volle in siffatto modo promuovere le anticipazioni di rate ».

Questioni

N. 11893 — Bollo — Notari — Divisione giudiziale — Avvisi ai condividenti.

(T. U. Bollo, art. 19 n. 5 - Art. 888 cod. proc. civ.)

DOMANDA — *Nelle divisioni giudiziali affidate a Notaio i* semplici avvisi *da farsi intimare a mezzo di usciere agli interessati vanno stesi su carta da bollo?* (Dal sig. M. Dr. G. n. 201).

RISPOSTA — La questione ha avuto diverse risoluzioni. Dapprima *Le Massime* al n. 3296, opinarono che gli avvisi da spedirsi dal notaio ai condividenti a termini dell'art. 888 del cod. proc. civ. potessero sempre scriversi su carta libera, sia che vengano inviati per lettera od altro mezzo economico, perchè la legge di bollo non contempla siffatti avvisi; sia che vengano consegnati per mezzo d'usciere, perchè sarebbero da pareggiarsi alle citazioni per biglietto.

É opinione dei Commentatori del codice di procedura civile che non sia necessaria la notificazione dell'avviso a mezzo d'usciere, argomentando dalla dizione adoperata dall'art. 888 di SEMPLICE *avviso*; ma la Cassazione di Palermo giudicò invece, con sentenza 15 aprile 1871 dovere l'avviso essere notificato come qualsiasi altra citazione ai condividenti. Onde le stesse *Massime* al n. 7941, pur preferendo il consiglio dei Commentatori e segnatamente del Ricci, avvisarono che se si ricorre all'usciere, l'avviso debba scriversi sulla competente carta da bollo; e poscia al n. 8266 modificarono il parere nel senso che possa l'avviso scriversi in carta libera, ma dovere essere in carta da L. 3,60 la relazione dell'usciere, quando la delegazione parta dal Tribunale.

Noi ora preferiremmo per principio il primo avviso delle *Massime*. Riteniamo fermamente, innanzitutto, che non sia punto necessario per la validità del procedimento che siano uniti agli atti gli avvisi e le relative notificazioni. Siamo anzi convinti, ci perdoni la Corte di Palermo, che lo stesso Codice di rito nell'art. 888 non pretende tanto, ma anzi consigli di fare a meno dell'opera degli uscieri in un procedimento economico e, diremo così, famigliare, quale è quello della divisione giudiziale deferita al notaio; perocché là dove volle inviti solenni, formali, imponenti ha adoperato le parole più incisive, più energiche, più espressive *citazioni* e *notificazioni*; qui invece si contenta non solamente di un *avviso*, ma di un *semplice avviso*, due parole così modeste da allontanare ogni idea di citazioni e notificazioni a mezzo di usciere.

Se poi il notaio intende di unire agli atti del procedimento anche gli avvisi e le relazioni d'usciere, allora riteniamo che sia d'uopo adoperare la carta da bollo propria degli atti giudiziali, perché tali diventano gli avvisi formanti parte del procedimento.

—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11894 — NOTARO — CAPACITÀ GIURIDICA DI CONTRAENTE — AFFERMAZIONE DEL NOTAIO — RESPONSABILITÀ — PROVA TESTIMONIALE — MANDATO — QUASI DELITTO.

(Art. 41 legge 25 maggio 1879 n. 4900 — Art. 1341, 1151 cod. civ.).

L'incarico dato al Notaro di assicurarsi della capacità giuridica di un contraente e l'assicurazione da questi datane presentano piuttosto la figura di un quasi delitto che di un mandato, e costituiscono, non un contratto cui sia applicabile l'art. 1341 del cod. civ., ma fatti e circostanze da potersi provare con testimoni.

(Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 5 dicembre 1898, in causa Bolgiani c. Gadina — CUNEO *Pres*, — BELLATI *Est*.).

Omississ. — La questione d'ammissibilità o non delle prove testimoniali a fronte dell'art. 1341 c. c. è una questione che tocca l'ordine pubblico, la quale, perciò, come può sempre essere proposta, così può essere presa ad esame in sede di cassazione.

Sul merito — La sovra enunciata questione sollevata dal Bolgiani non ha alcun fondamento. L'art. 1341 c. c. vieta bensì la prova testimoniale di una convenzione sopra un oggetto il cui valore ecceda le L. 500; ma nella specie non si tratta di provare una convenzione, lbensì un semplice fatto materiale che da tutta la convenzione si allontana, non potendo altrimenti qualificarsi l'incarico che il Gadina sostiene di aver dato al Bolgiani, di verificare se la signora Ada Bellani aveva capacità giuridica di contrattare.

Affinchè un fatto qualunque possa parificarsi a convenzione è necessario che faccia sorgere un vincolo giuridico al momento in cui posto in essere, come, ad esempio, sarebbe il pagamento, il quale,

al momento in cui è effettuato, produce la liberazione del debitore e fa sorgere nel creditore l'obbligo di rilasciare quietanza.

Ora, in concreto, quale vincolo può sorgere dall'incarico dato dal Gadina al Bolgiani? Nessuno, perché quell'incarico, per se stesso, è cosa del tutto innocente. Esso potrebbe per avventura produrre un qualche effetto quando fosse messo in relazione con altri fatti e desse luogo ad un'azione giudiziaria; ed è qui che si fonda il Bolgiani per dire che la prova del Gadina è inammessibile, perchè da essa egli vuol trarre la conseguenza che esso Bolgiani debba indenizzarlo per la nullità del contratto stipulato dall'Adda Bellani, il quale contratto si portava sopra un valore eccedente le L. 500; ma non è dalle conseguenze più o meno vicine di un fatto qualunque che si deve misurare l'ammissibilità o non del fatto medesimo. Se ciò fosse, nessun fatto dovrebbe potersi provare in giudizio, perchè, se esso non é influente, non si deve ammetterlo, e la parte che lo dedusse dovrebbe essere respinta per mancanza d'interesse.

L'ammissibilità o non di un fatto deve misurarsi dagli effetti che produce nell'istante in cui é posto in essere, e, come si è già osservato, l'incarico di cui si parla non è atto a produrre alcun effetto giuridico al momento in cui venga provato.

Il Bolgiani, d'accordo colla Corte di merito, vuol ravvisare nel fatto in questione un mandato, e, come tale, egli lo qualifica, qual è veramente, un contratto; ma sia pur desso un contratto, non per questo si può dire che la sua prova non sia ammessibile per testimoni, perchè quale sarà il valore che si potrà attribuire al narrato incarico? Non si sa. Quindi, in ogni caso, si tratterebbe sempre di provare un contratto non compreso nella proibizione dell'art. 1341.

Ma però questo Collegio ritiene che la figura più adatta al fatto in discorso non sia quella del mandato, bensì quella del quasi delitto.

Il mandato, come lo definisce l'articolo 1737 c. c., è un contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un affare per conto di un'altra persona, da cui ne ha avuto l'incarico.

Ora, nella specie, nessuna obbligazione si sarebbe assunta dal Bolgiani di disimpegnare l'incarico affidatogli dal Gadina. Non si ha che a volgere l'occhio al III capitolo di prova dedotto dal Gadina per essere convinti di ciò.

Il Gadina dedusse «che il notaio Bolgiani, invitato da lui a sincerarsi circa l'età e la capacità giuridica della signora Ada Bellani. gli rispose di stare tranquillo, chè esso notaio aveva verificato la regolarità della cosa, e, oltre l'autorizzazione del marito, non occorrevano altre autorizzazioni.»

Come si scorge da questa deduzione, il Bolgiani non assunse verun obbligo di fare ciò che il Gadina desiderava. Si trattava semplicemente di una richiesta fatta lì per lì dal Gadina al Bolgiani, di effettuare la desiderata verifica; ed il Bolgiari avrebbe anche risposto sul momento che egli aveva già verificato la regolarità della cosa, e che il contratto si poteva fare senza pericolo.

Ora da tale circostanze di fatto, più che l'idea del mandato, sorge quella del quasi delitto, di cui all'art. 1151 c. c., perché il Bolgiani, coll'assicurazione data al Gadina di avere verificato che tutto si trovava in regola, trasse in errore il Gadina medesimo e lo indusse a stipulare il contratto che altrimenti non avrebbe stipulato; e con ciò si rese imputabile di colpa verso di lui, e di tal colpa egli deve rispondere in forza del citato art. 1151.

Stabilita così la vera qualifica dell' incarico di cui si ragiona, l'idea del semplice fatto sorge più ovvia e spontanea, perchè nessuno può dubitare che i quasi delitti debbano ascriversi a semplici fatti materiali, e, come tali, è pure certo, sia in giurisprudenza, che in dottrina, che essi sono suscettibili di essere provati per testimoni.

Comunque pertanto vogliasi la cosa considerare, egli è fuori di dubbio che l'art. 1341 c. c. non può fare ostacolo alla prova dal Gadina dedotta.

P. q. m., rigetta il ricorso contro la sentenza 26 febbraio 1898 della Corte di Milano, ecc.

Nota — La sentenza ora confermata fu riportata, col nostro plauso, al n. 11349. Noi pure escludemmo l' idea di un contratto contro cui non fossero ammessibili le prove testimoniali, e ne ripetemmo l'avviso in nota al n. 11689 per altra sentenza provocata dallo stesso notaro in caso quasi consimile, che ci dette occasione di raccomandare ai signori notari di andar cauti nell'accettare incarichi ai quali non sono per legge tenuti.

—=—

Disposizioni di legge

——

N. 11895 — Congrue parrocchiali — Regolamento per l'accertamento, liquidazione e pagamento — Obblighi dei notari, conservatori degli archivi e pubblici ufficiali.

(***Estratto dal Reg. 25 agosto 1899 n. 350 - per la esecuzione della legge 4 giugno 1899 n. 191, riportata per estratto al n. 11701***).

... Art. 37 — I notari, i conservatori degli Archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare *gratuitamente* i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento.

I certificati, gli estrattti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in *carta libera*.

—

PARTE SESTA

Cose diverse

N. 11896 — Riforme nell'amministrazione demaniale — Le voci che corrono.

Ci si scrive da diverse parti, e di quando in quando, di notizie che leggonsi in qualche giornale o di voci che corrono di progetti già nelle mani di qualche Deputato di riforme degli uffici di registro e del servizio d'ispezione, di istituzione di cassieri, di abolizione dell'aggio, di soppressione degli Ispettori compartimentali che ritornerebbero Ispettori superiori, e si vorrebbe sapere da noi quello che vi sia di vero, come se noi fossimo dentro alle segrete cose e fossimo sempre chiamati a consiglio. Con nostro dispiacere dobbiamo rispondere che non siamo in grado di appagare la curiosità di alcuno, nè ci permettiamo di farci eco di notizie che spesso non hanno fondamento di sorta o che per lo meno sono premature, o non sono che pii desideri.

Che qualche cosa si faccia e si pensi di fare lo speriamo e lo crediamo dopo le ripetute promesse fatte in parlamento e dopo il mutamento avvenuto nell'alto personale della Direzione generale del Demanio, ma che cosa esista di concreto non possiamo nè sappiamo dire.

Certo è che la prima riforma dovrebbe incominciare dalla soppressione degli Ispettori Compartimentali, onde avere di nuovo gli Ispettori superiori a disposizione della Direzione generale, la quale potrà adoperarsi meglio secondo le loro più marcate attitudini ed i bisogni del servizio, e ricevere lumi, cognizioni e consigli di pratica esperienza nella preparazione delle riforme, acciocchè non accada che si mettano insieme disegni, come quello di modificazione alla legge di registro, pieni di buone idee, ma non tutte consigliabili in pratica.

E se, come abbiamo motivo di credere, questa soppressione è già pronta, noi facciamo voti perchè non sia ritardata, poichè sarà arra, assicurazione e conferma che anche le altre tanto sospirate riforme verranno in seguito, e servirà intanto a tranquillizzare gli ardenti spiriti.

BIBLIOGRAFIA

—o—

N. 11897 — Munagò Andrea, *Notaro* — « **Studi sugli Archivi notarili** ».

Ecco un ottimo libro specialmente per i notari, i conservatori ed impiegati degli Archivi notarili. L'egregio e studiosissimo Autore dà al suo libro il modesto titolo di « *Studi sugli Archivi notarili* »; ma in realtà è assai più esteso il campo che egli diligentemente esplora.

Incominciando dalle origini della scrittura, dei mezzi di imprimerla, dei modi di custodire e tramandare gli scritti, perviene agli Archivi

di Stato e si ferma più particolarmente ed a lungo agli Archivi notarili, dei quali ci porge uno studio completo, ed una guida sicura per il loro funzionamento, per le relazioni col ministero notarile, coi pubblici uffici e coi privati, nulla tralasciando di quanto si è scritto, discusso e pubblicato su questo argomento.

Onde siamo sicuri che quanti acquisteranno questo prezioso libro ci saranno grati di averneli invogliati.

NECROLOGIO

N. 11898 — Quando dopo oltre undici lustri di operosa carriera ritiravasi dal posto di Direttore generale del Debito pubblico a meritato riposo

Luigi Novelli

Gran Cordone dell' Ordine Mauriziano e della Corona d'Italia
Comm. della Legion d'onore e dell'ordine di Carlo III di Spagna,

il Ministro del Tesoro, on. Luzzatti, proponendo per Lui al Re la massima onorificenza, lo disse « *pieno di anni e di gloria amministrativa* » lo chiamò ancora « *il genio tutelare dell'Istituto a Lui sì caro* » e lo additò come Colui « *che ha creato una scuola di funzionari probi;* » cui « *molto deve la pubblica Amministrazione* ».

Riportando al n. 11049 della nostra Rivista quella onorifica relazione del Ministro, noi aggiungemmo modeste parole di stima, di ammirazione e di letizia per l'alta onorificenza; per noi che abbiamo avuto quel valentuomo a maestro nei primi passi della carriera ed abbiamo avute prove e testimonianze del sentimento di giustizia che guidava ogni sua azione, restia e prudente nel punire, pronta e lieta nel premiare il giusto merito, dell'amore intenso pel bene dell'Amministrazione cui dedicava ogni suo pensiero; per « *Le Massime* », di cui il Novelli fu tra i fondatori e cooperatori.

Oggi la nostra parola suona mestizia per la sua dolorosa perdita avvenuta il 12 gennaio 1900, nel suo ottantesimo anno di età, che segna un lutto per noi e per « *Le Massime* ».

Per dire di Lui come conviensi ai suoi meriti occorrerebbe ben più spazio di quello che comporta la modesta Rivista. Incominciata la carriera da volontario demaniale la percorse per gradi, pervenendo ai più eminenti posti. Ovunque lasciò esempio raro di operosità, di zelo e di amore. Quanti Ministri si succedettero nelle Finanze e nel Tesoro, tutti lo ebbero in grandissima stima ed ebbero cari i suoi consigli. Nell' Amministrazione demaniale prodigò cure

paterne ed affettuose e raccolse larga messe di amicizie, di stima e di gratitudine. Tutto il personale demaniale sa chi fu il Novelli, i vecchi perché lo conobbero, lo apprezzavano e lo amavano, i nuovi perchè intesero ben spesso a dire: che dove era Novelli era la fede nella giustizia, era il prestigio della Amministrazione. E lo seppe poi l'Amministrazione del Debito pubblico che Egli portò all'ammirabile grado di perfezione in cui ora si trova.

Come il Ministro on. Luzzatti parlò sulla dipartita dal servizio attivo, così ora il Ministro del Tesoro, on. Boselli, ha parlato sulla sua perdita.

Ecco le sue parole consacrate in un suo

« ORDINE DEL GIORNO

« Stanotte alle ore 2,10 morì in Roma il

Comm. Luigi Novelli

« Questa perdita é un lutto di famiglia per tutta la nostra Amministrazione.

« Egli appartenne per 56 anni all'Amministrazione finanziaria e fu per 26 anni Direttore generale del debito pubblico.

« Quanti conobbero il comm. **Novelli** ne pregiarono l'opera assidua, illuminata, efficace. I giovani sanno per fama i servizi preziosi da lui resi alla pubblica cosa e come fosse esempio degno d' imitazione riverente e affettuosa.

« Tutti, ne sono certo, partecipano al cordoglio che esprimo in nome del Ministero del Tesoro e vorranno associarsi alle funebri onoranze che saranno suprema testimonianza di stima e di devozione verso l'uomo esimio per tante doti e mirabile per l'operosità di cui diede prova fino agli ultimi giorni della sua vita.

Roma, 12 gennaio 1900.

Il Ministro P. BOSELLI.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11899 Sig. **D. M. G.** n. 1420 - *Registro - Miniera Cessione di minerale* (Art. 1 tar). Dal modo come è concepita la scrittura non si tratterebbe di cedere l'esercizio della miniera, ma del minerale estratto. La coltivazione della miniera resterebbe al proprietario che estratto il minerale lo vende e lo *consegna* al cessionario con un limite minimo — Oggetto adunque della cessione è il minerale estratto e da consegnarsi. Esclusa la tassa di trasferimento immobiliare si presenta più propria quella di vendita di merci, perchè commercianti sono i contraenti, cioè il proprietario che commercia i prodotti della miniera e la Società acquisitrice che ne fa ulteriore speculazione, e merce è il minerale quando è estratto.

Sig. **L. d. L.** N. 464 — *Notariato — Divisione — Perito — Giuramento* — La nomina ed il giuramento del perito nelle divisioni giudiziali, sono di competenza del notaio procedente, a termini dell'art. 891 cod. proc. civ., nè havvi bisogno di delega.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Atti parlamentari

N. 11900 — Tasse di registro — Disegno di legge modificativa.

(*Continuazione V. N. 11887 e precedenti*)

Art. 70, 2. alinea (*Sostituito*) - Questa sostituzione colma una lacuna stata soventi avvertita e completa la serie dei fatti e degli avvenimenti che influiscono alla esigibilità della tassa rimasta subordinata o sospesa. Soltanto ci pare che la dizione spiegativa non sia molto propria al linguaggio di una legge che vuole essere imperativa e spoglia di frasi e parole inutili.

3. Alinea (*Aggiunto*) Anche qui l'idea dell'aggiunta, sorta da un conflitto verificatosi in giurisprudenza e dalla resistenza opposta dall'Amministrazione, è buona. Ma si è ben pensato a quali e quanti inconvenienti si andrà incontro? A quanti disturbi e pericoli per il Ricevitore? A quante discussioni e molestie per i contribuenti? Prima di tutto, se non concederemo al Ricevitore gli occhi di Argo, la memoria di Pico della Mirandola, la sapienza di Salomone e la infallibilità del Papa, non sarà difficile il caso che, nella farragine del lavoro, con l'incalzare dell'ora che non lascia tempo ad osservare ed a riflettere, sfugga l' avvenimento della riunione dell'usufrutto; ed allora se andrà perduta la tassa si vorrà porla a carico del Ricevitore? Varrebbe meglio chiudere a dirittura la porta a questa carriera piena d'agguati e senza speranza d'uscita! Là dove poi anche un attento esame non facesse scoprire l'avvenimento, allora sarà a sua volta il contribuente che, per opporre la prescrizione dal giorno della presentazione dell'atto, vorrà trovarvi la notizia a luce meridiana. Quindi discussioni complicate e moleste sulla chiarezza e sul senso delle parole. E se il povero Ricevitore ne esce salvo una volta, cadrà un'altra volta negli agguati tesigli, o perchè non si ricordò o non fu pronto a spedire il rinvio al competente ufficio, o perchè non vi è arrivato o si pretenderá non sia arrivato in tempo utile. Non diciamo di più.

Art. 73. ultimo alinea (*Sostituito*) - Qui pure la sostituzione mira, e ne diamo lode, a scongiurare quell'asperità, che noi deplorammo, perchè ritenemmo contrari al senso ed allo spirito della legge, e che l'Am-

ministrazione sostenne fino alla Cassazione, dalla quale ebbe ragione con la sentenza 11 luglio 1898 riportata nelle « Massime » al N. 11408 — Sì che ci viene quasi voglia di domandare: o perché prima tanta severità?

Art. 74 bis (*Aggiunto*) — Questo dei contratti verbali sarà sempre il grande incubo. Per quanto si sia fatto per assicurare questa tassa e col renderne responsabile il locatore e con l'aggravare le penalità, tuttavia, « le surriferite disposizioni, come dice la relazione, non hanno corrisposto, in pratica, alle speranze dei legislatori in rapporto al miglioramento della produttività del cespite » Gioveranno quelle che ora si propongono? Ne dubitiamo. Questo rimedio di allargare i termini alla registrazione fino ad un anno senza sanzione penale potrebbe portare facilmente a risultati opposti, a quelli cioè di lasciar impunemente compiere e cessare questi contratti, dei quali « la grossa falange, al dire dell'On. Ministro, è a breve termine e di valore esiguo », di far dimenticare l'obbligo della registrazione e di rendere più ostico il pagamento della tassa con l'aggiunta della sopratassa — Si farà di tutto per far tornare vani gli sforzi del Ricevitore non sempre in grado di provare l'avvenuta occupazione, quando l'inquilino non vi è o è sostituito da un altro. *Qui sero solvit minus solvit*. É un vecchio consiglio che in finanza trova molti seguaci. La prontezza dell'azione è la miglior garanzia delle obbligazioni. Ritornandola e lasciandola invecchiare la indeboliremo, aumenteremo le difficoltà all'Amministrazione, aggiungeremo nuovi attriti coi contribuenti, e ci rimetteremo sui proventi. Ecco i risultati che noi, non senza fondamento temiamo dalla proposta modificazione.

Noi avremmo preferito a dirittura o la esenzione dei contratti verbali, salva la denunzia e la tassa, elevata a L. 1 p. o|o od anche più, nel caso di uso anche per semplice disdetta, oppure il sistema di ruoli o campioni, a base di denunzia, come per la tassa di manomorta, formate in guisa da poter richiedere ed esigere continuamente la tassa per le riconduzioni senza bisogno di nuove denunzie, salve le variazioni denunziate. — Quando vi fosse intenzione di discuterlo, allora svolgeremo praticamente il sistema. — Ora risparmiamo il tempo e lo spazio — Altri suggerirebbero un'aggiunta nei ruoli dell'imposta sui fabbricati di una tassa in surrogazione e rappresentativa di quella di registro per le locazioni verbali; ma ci pare che non poche sarebbero le complicazioni — Comunque se in argomento si vuole proprio modificare non sarebbe difficile di trovare un rimedio migliore, più pronto e più efficace di quello ora escogitato.

Art. 75. (*Sostituito*) La sostituzione corrisponde alle aggiunte introdotte ed al bisogno di assicurare meglio la riscossione della tassa. Vediamo soltanto qualche oscurità e confusione là dove si misura il

termine della notizia pervenuta agli *interessati*. Interessati sono certamente i contraenti. Se questo unicamente deve essere il punto di partenza si dovrà sempre giustificare, e non sarà sempre tanto semplice, l'arrivo della notizia all'interessato. Da chi gli dovrà arrivare? Avverandosi il ritardo a presentare la denunzia accadrà che gli uni addossino la colpa agli altri. Come potrebbesi chiamare responsabile il Notaio o pubblico ufficiale se l'interessato che ha avuto la notizia non gliela ha comunicata e viceversa?

Come si stabilirà la data in cui si saranno compiuti i conti finali di liquidazione? E se non vi si appose alcuna data?

Inutile ripetere la osservazione sulla inadatta dizione nell'ultimo periodo.

Art. 79 - 9° alinea *(sostituito)* — Questa sostituzione è un ossequio ai responsi della giurisprudenza la quale vuole che nel termine per fare la denunzia sia manifestata ed attuata la volontà di accettare la eredità col benefizio dell' inventario. Ora di questa intenzione si vuole che ne sia fatta dichiarazione all'ufficio del registro; prima, o dopo la dichiarazione in cancelleria o anche senza di essa? E se dopo la dichiarazione fatta all'ufficio non seguisse quella in cancelleria o subisse ritardo, sarà dovuta la sopratassa? La risposta dovrebbe essere affermativa, ma la legge non lo direbbe chiaramente o potrebbe, quanto meno, dar luogo a contestazioni.

Assodato oramai il principio, che tutt'al più si potrebbe esplicitamente affermare nella legge, che la dichiazione deve essere fatta nei quattro mesi o meglio nel termine normale segnato alla denunzia, a che può giovare un'altra dichiarazione all'ufficio di registro se non per creare confusione, disturbi e molestie?

Art. 82 - 7° alinea (*sostituito*) — Avvicinare i contribuenti all'ufficio di esazione, procurare loro le maggiori comodità è sempre stato anche un nostro voto; ma, lo diciamo ancora una volta, questi voti si collegavano con nuovi e complessi ordinamenti. Resta ora a vedersi se questo benefizio della libertà di adire l'ufficio in cui fu registrato il contratto ed esiste ogni elemento di controllo e di accertamento o quello di ragione territoriale e di domicilio non sia superato dagli inconvenienti che ne deriveranno, e che si comprendono senza bisogno di specificare.

Si vuole la denunzia della riunione *normale* o *anticipata* dell'usufrutto. Ammesso pure che per riunione *normale* si debba intendere quello che segue nel modo preveduto nell'atto in cui l'usufrutto si distaccava dalla proprietà, si rimarrà incerti per quelle riunioni, diremo così, contrattuali, che, o perché non registrati i relativi contratti, o perchè non risultava *chiaramente* la riunione, era sfuggita al Ricevitore; per le quali la legge non provvederebbe, poichè

nell'aggiunta al 3. alinea dell'art. 70 si provvede per i casi nei quali si registra l'atto e la riunione risulti chiaramente.

In questa rapida scorsa del progetto più che una critica maturata siamo costretti ad esporre soltanto delle prime impressioni, poichè ci manca il tempo ad uno studio lungo ed accurato. Onde saremmo grati a quanti ci vorranno avvertire degli errori e delle imperfezioni in cui possiamo incorrere e saremo ben lieti di poterci correggere.

—

PARTE SECONDA

—

Tasse sugli affari

—

Decisioni giudiziarie

——

N. 11901 — Tassa di registro — Vendita volontaria agli incanti — Stima — Inamessibilità.

(Art. 24, 36, 38 legge 13 settembre 1874 N. 2076 - Art. 1536 cod. civ.)

Non è ammessibile la stima per le vendite ai pubblici incanti sì giudiziarie che volontarie.

Per vendita a pubblico incanto s'intende quella che non dipende dall'accordo tra il venditore ed il compratore, ma deriva unicamente dall'incanto al quale è dato a tutti il concorrere.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 gennaio 1900 in causa c. Cotonificio ligure e Poma - Caselli *Pres. e Rel.*)

Omissis — Secondo la ricorrente Amministrazione non sarebbero applicabili alla specie gli articoli 36, 38 della legge di registro, invocati dalla società, posto mente che si erano venduti i fondi all'incanto, ma non ai pubblici incanti, come i detti articoli specificano, e non si hanno pubblici incanti, senza l'intervento di pubblica autorità, nei casi, modi e termini specificati dalla legge.

Nei ripetuti articoli il legislatore non parla di incanti od aste, ma vi aggiunge la qualifica di pubblici, qualifica che sarebbe un non senso se si dovesse riferire ad ogni specie di incanto.

E col nome di incanto pubblico si designa quella determinata specie d'incanto che si compie sotto la sorveglianza della pubblica autorità, con la osservanza di prestabilite forme dal legislatore prescritte per determinate vendite, all'adempimento delle quali provvede l'autorità che vi é preposta. Ciò premesso, prosegue la ricor-

rente che nel diritto comune non si hanno che due determinate specie d' incanti pubblici ; l' una per le vendite forzate, l' altra per le vendite volontarie dei beni dei minori con le formalitá prescritte con gli articoli 602, 816 e seguenti del codice di procedura civile. E su questi due tipi si modellano tutte le altre vendite che il legislatore prescrive farsi a pubblico incanto, quale la vendita dei beni degli interdetti, delle eredità beneficiate, delle eredità giacenti, degli immobili di un fallimento e del procedimento per liberare gli immobili dalle ipoteche. Nel diritto speciale poi vi sono gli incanti pubblici nelle espropriazioni forzate pel pagamento delle imposte dirette e per le vendite volontarie dei beni dello Stato. Tutte siffatte vendite sono quelle che veramente seguono agli incanti pubblici nel senso inteso dal legislatore; tutte le altre non possono dirsi in senso giuridico seguite a pubblici incanti, ma semplicemente ad incanti, che, per distinguerli dai primi, la ricorrente dice privati.

Osserva che secondo la disposizione dell'art. 1529 del codice civ., il venditore che é stato leso oltre la metà del giusto prezzo di un immobile ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, e della lesione si conosce con stimare l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita, giusta la prescrizione del seguente articolo 1530.

Con l'alinea poi dell'articolo 1536 è sanzionato che la rescissione non ha luogo nelle vendite che si fanno a pubblici incanti.

La ragione ne è evidente; imperocchè data la pubblica gara, il prezzo che se ne ricava si presume dal legislatore di rappresentare il giusto prezzo che aveva lo immobile al tempo che seguiva l'incanto.

Al ricevitore del registro é dato egualmente di far stimare l' immobile venduto quando creda che il prezzo risultante dall' atto di compra vendita sia inferiore almeno di un quarto rispetto al giusto valore dello stesso al tempo della contrattazione. E se nella legge di registro non fosse scritta la disposizione dell'articolo 36, pure dovrebbe avere la sua applicazione la disposizione contenuta nel citato articolo 1536; non potendosi non ritenere che il prezzo risultante dalla gara a cui dà luogo l' incanto non rappresenti il giusto prezzo, per cui come nei rapporti del venditore non darebbe luogo alla azione di rescissione, così non sarebbe ammessibile il procedimento di stima a prò del ricevitore.

Pubblico incanto richiede l'articolo 1536 e per pubblico incanto si deve intendere quello per il quale il prezzo della vendita non dipenda dall'accordo tra il venditore ed il compratore, che può non essere l'espressione del vero valore sia per errore, sia per necessità in cui versi il venditore, e sia per simulazione, ma derivi unicamente dall'incanto, al quale è dato indistintamente a tutti il concorrere.

Questo e non altro è il significato che si deve dare all'appellativo pubblico che dalla legge è aggiunto alla parola incanto. Il dire quindi che per le disposizioni contenute nella legge speciale in cui si parla di pubblici incanti, si debba limitare l'applicabilità della disposizione stessa a quelle che siano dal legislatore in siffatto modo specificate e che si compiano sotto la sorveglianza di designate autorità e con la osservanza di determinate forme, non si potrà consentire. E di vero se gli incanti pubblici ai quali accenna la ricorrente si compiono sotto la sorveglianza di speciali autorità e con prestabilite e determinate forme, sono le autorità e le forme designate per altre finalità; ma non costituiscono quella che è l'essenza dell' incanto, cioé a dire la vendita dell' immobile fatta all' asta, e dove è dato a tutti il rendersi offerente.

Oltre di che è da considerare che se il legislatore stesso è quello che dà facoltà ai liquidatori delle società commerciali di vendere agl' incanti gli immobili delle Società medesime ai termini dell' articolo 203 del codice di commercio e se usa senz'altro la parola incanto, e se la sorveglianza degli incanti è affidata a funzionario diverso da quelli indicati nelle disposizioni che ricorda la ricorrente, non per questo si potrá sostenere che manchi ciò che costituisce la essenza della vendita ai pubblici incanti, che si differenzia perciò dalle vendite che seguono per convenzioni speciali tra venditore e compratore.

Non sarebbe possibile il ritenere che non fosse applicabile la disposizione dell'articolo 1536 e potere farsi luogo all'azione di rescissione per lesione nella vendita segnata all'incanto e con la procedura a cui dalla legge stessa è autorizzato il liquidatore di una società. E se a questa non competerebbe la cennata azione, non potrebbe accordarsi al Ricevitore del Registro, dovendosi intendere la disposizione dello articolo 36 della legge speciale nello stesso modo che va intesa la disposizione dell'articolo 1536 che regola i rapporti tra i privati contraenti, e concede al venditore l' azione di rescissione solamente nella ipotesi che la vendita sia seguita per accordo tra il compratore ed il venditore in quanto alla cosa che s'intende vendere ed al prezzo della stessa.

Per q. m. la Corte rigetta il ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze dello Stato contro la sentenza denunciata.

Nota — La difesa della finanza si è attaccata ad una sola parola della legge, e precisamente all'aggettivo *pubblici* apposto agli incanti nell'art. 36 della legge di registro, come se in quell'articolo si regolasse la valutazione del valore imponibile; e la Corte si appigliò all'art. 1536 del cod. civ. come se a questo

si fosse ispirata la disposizione dell'art. 36 della legge di registro.

Non è in quegli articoli e tanto meno in quella *particula nisi tota lege perspecta* che a nostro avviso devesi cercare la risoluzione della questione; ma piuttosto nei principi fondamentali della legge di registro ed in tutto il suo sistema.

L'art. 36 non mira che a regolare il pagamento della tassa nelle vendite ai pubblici incanti, ponendolo a carico dell'acquirente sul prezzo della vendita, e derogando così alla solidarietà che l'art. 86 impone a tutte le parti contraenti. Il sistema di valutazione è affermato nelle deposizioni generali che governano tutta la economia della legge. Nei trasferimenti la base imponibile è il *valore venale dei beni* in comune commercio; base che di regola è fornita dal prezzo nei trasferimenti a titolo oneroso. Ma siccome il prezzo liberamente stipulato potrebbe o per malizia allo scopo di attenuare la tassa, o per speciali circostanze, non sempre rappresentare il valore venale, così la legge ha voluto frenare da una parte i tentativi di frode e dall'altra garantire la finanza ammettendo il giudizio di stima. D'onde é facile arguire che questo *summum ius* di dare una smentita, diventa *summa iniuria* e non può essere tollerato, quando esula qualsiasi accordo fra le parti contraenti, é impossibile qualunque tentativo di frode alla finanza, e nella vendita ad incanti si ha il più tipico valore venale di comune commercio uscito da una gara alla quale chiunque poteva concorrere e da cui sorge l'indizio più eloquente e visibile del *tanti valet quanti emi vel vendi potest*. « Or dans les ventes publiques, le prix ne saurait être dissimulé; la cause de l'expertise ne existe donc pas; l'administration ne saurait être admise a prouver une fraude impossible, et doit se contenter du prix exprimé nécessairement résistible » Così Championniére et Rigaut N. 3275, Dalloz e gli scrittori.

« Ammettiamo anche noi, scrivemmo nel Commento all'art. 24 § 671, doversi eccettuare (dalla stima) le vendite sì giudiziarie che volontarie fatte a mezzo di pubblici incanti, nelle quali il prezzo offerto con la pubblica concorrenza non può a meno di rappresentare il valore venale assai meglio che il giudizio di stima, perché, dice la risoluzione ministeriale 5 febbraio 1864, il prezzo di delibera stabilisce ineccepibilmente il valore dell'immobile ».

Già nella medesima causa la Corte d'Appello di Genova con sentenza 17 dicembre 1895, riportata al N. 10327 delle « *Massime* » aveva esclusa la stima e noi vi abbiamo fatto plauso. Ora lo rinnoviamo alla suprema Corte regolatrice.

—

N. 11902 — TASSA DI SENTENZA PENALE — REMISSIONE DI QUERELA.

(Art. 6 legge 10 aprile 1892, n. 191).

È soggetta alla tassa unica la sentenza che dichiara non essere luogo a procedere per remissione della parte lesa nei reati di azione privata.

(Massima desunta da sentenza della Corte di cassazione di Roma, 24 maggio 1899, sul ricorso del P. M. c. Grassani — RISI *Pres.* — DE CRECCHIO *Est.*).

NOTA — Non riportiamo la sentenza perchè non è dissimile da altre pronunciate nello stesso senso e che già trovarono posto in questa Rivista.

Abbiamo voluto far cenno anche di questa nuova sentenza per la collezione e per poter tirare la somma delle contraddizioni che già abbiamo registrato su questa questione da parte della suprema Corte romana.

Infatti esclusero la tassa le sentenze 7 giugno 1894 (*Massime* n. 9855) — 5 aprile 1898 (*Mass.* 11276) — 8 febbraio 1899 (*Mass.* n. 11716).

L'ammisero invece le sentenze 10 settembre 1895 (*Massime* n. 10388) — 11 febbraio 1898 (*Mass.* n. 11344) — 12 luglio 1898 (*Mass.* n. 11571) — 15 aprile 1899 (*Mass.* n. 11717) — 10 gennaio 1899 (*Mass.* n. 11777) ed ora quella sopra riportata in massima.

Fin qui la prevalenza è per la tassa. Vedremo in appresso.

——

N. 11903 — TASSA DI SVINCOLO — *Solve et repete* — QUESTIONE DI MERITO E DI QUANTITÀ.

(Art. 2 legge 3 luglio 1870 n. 5223 — Art. 6 legge 6 marzo 1865
Art. 135 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217).

Anche alla tassa di svincolo di beni di dotazione di cappellanie è applicabile la eccezione del solve et repete, *quando*

si tratti di questioni di merito e di quantità, e non della qualità personale di contribuente.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 20 gennaio 1900 in causa c. Fierozzi-Fascitelli — GHIGLIERI *Pres.* — PUGLIESE *Rel.*).

Omissis — Atteso, in diritto, che assolutamente prive di fondamento si appalesino di per stesse le doglianze del ricorrente.

E di vero: non regge quella, accampata col primo motivo, riferibile alla intrinseca natura della tassa di svincolo, avvegnaché sia noto come la più recente, ed oramai costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha ritenuto che la tassa in parola, malgrado la specialitá del diritto, dal quale scaturisce, e della obiettività, alla quale mira, non sia che una vera e propria tassa fiscale, una tassa di trasferimento, la quale gode del privilegio del dover essere pagata prima di qualunque reclamo contro la legittimità del diritto di riscuoterla. Il *solve et repete* é applicabile ad essa, la quale è governata dall'articolo 123 della legge sul registro. E di questa verità convinto il solerte patrocinatore del ricorso non ha creduto insistere alla odierna udienza sul mentovato motivo primo.

Molto meno regge la censura che si annida nel secondo motivo, conciossiachè, ammessi nella tassa di svincolo il carattere e la essenzialità di una vera e propria tassa fiscale, nei rapporti del *solve et repete*, si riveli *ex prima facie* essere naturale che ogni discussione sull'obbligo, nel tassato, di pagare la tassa medesima quando abbia per oggetto questione di quantità e di merito (e non quelle relative soltanto al concorso, o meno, della qualità personale necessaria a farlo sottostare al pagamento richiesto) vada opportunamente rinviata al *post solutionem*. E da questo principio giuridico si è lasciato evidentemente guidare il giudice di merito, il quale ha espressamente dichiarato di lasciare libero il ricorrente fin anco d'impugnare la sua qualità; anche contraddicendosi con sè medesimo per quanto aveva sostenuto in altra occasione, e di far valere ogni altra eccezione purchè avesse dimostrato, innanzi tutto, di aver pagato la tassa, esibendo la relativa quietanza di preventivo pagamento. E in affermare ciò, e della natura della tassa discorrenda, la denunziata sentenza ha speso più che sufficiente motivazione.

Per q. m. la Cassazione rigetta il ricorso ecc.

NOTA —. Sull'applicabilità del *solve et repete* alla tassa di svincolo oramai non è più da discutersi, mantenendovisi ferma la suprema Corte.

Quando la opposizione ebbe a versare sulla qualità personale di contribuente, a provare, cioè, che l'opponente era estraneo ai fatti od agli atti che diedero luogo alla tassa, allora la suprema Corte, giustamente, respinse l'eccezione del *solve et repete*. Ma ora che si contende se é o non dovuta la tassa e sulla quantità, riteniamo che abbia la Corte giudicato secondo lo spirito ben inteso della legge, ammettendo la eccezione.

Vedasi al Repertorio generale ed agli indici annuali alle voci SVINCOLO - TASSA DI SVINCOLO - CAUSA - *Solve et repete.*

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11904 — NOTARO — INVENTARIO — FALSA DICHIARAZIONE — NON COSTITUISCE FALSO.

(Art. 279 cod. pen. — Art. 872 n. 13 cod. proc. civ.).

La falsa dichiarazione fatta dall' interpellato al Notaio procedente all' inventario che null'altro esisteva da descrivere, mentre fu poi accertato che aveva sottratto altri valori, sarà una turpitudine morale, ma non costituisce reato di falsità punibile a termine dell'art. 279 del codice penale, non essendo l' inventario destinato a provare la verità dei fatti.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 12 maggio 1899, in causa P. M. c. Pane).

Atteso, in fatto, che nel procedimento civile iniziato per l'interdizione di Giuseppe Garello, il notaio Baldioli, nel compilare, per ordine del Tribunale, l'inventario dei beni mobili del detto Garello, a fine di accertare il valore effettivo del suo patrimonio, ebbe ad interpellare, in conformità dell'art. 872, n. 13, codice proc. civile la ricorrente Pane, moglie del Garello, se conoscesse che vi fosse altro da descrivere, e se sapesse direttamente o indirettamente che mancasse alcun oggetto appartenente al Garello, e la Pane rispose negativamente, mentre fu accertato che nel giorno stesso ella aveva consegnato alla propria sorella Domenica un involto contenente danaro, oggetti d'oro e un libretto della Banca di sconto e sete, del complessivo valore di L. 2500, appartenente al marito per occultarli. Per codesto fatto, rinviata la Pane a giudizio avanti il Tribunale sotto l'accusa di aver attestato il falso ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, a' sensi dell'art. 279 codice penale, veniva da quel magistrato prosciolta da ogni responsablilità penale, dichiarando che il fatto non costituiva reato. Ma, in seguito ad appellazione del P. M., la Corte annullò quella sentenza, condannando la Pane a 4 mesi di reclusione, siccome colpevole della falsità ascrittale. Di cotesta sentenza condannatoria la ricorrente ora domanda la cassazione per il seguente motivo: violazione dell'art. 279 codice penale, in relazione agli articoli 282, 283, 284, 329 cod. civ., 872 n. 13, 874 c. p. c.

Inapplicabile é l'art. 279 codice penale al caso concreto, perchè il detto articolo punisce la falsa attestazione di chi interviene in atto pubblico come parte, e non già per accompagnare il marito infermo, come nel caso concreto si evince dal relativo verbale.

Inoltre la Corte d'appello argomenta dagli articoli 871, 872, n. 5, codice proc. civile, mentre detto articolo non è applicabile al caso in esame, perchè gli articoli 866, 867, 868, e specialmente l'art. 872, riguardano l'inventario delle successioni e non l'inventario degli interdetti, per i quali si applicano le disposizioni relative ai minori, art. 329. capov., in relazione agli articoli 282, 283, 284 del codice civile. Se la Pane non era parte, il notaio non poteva farle l'interpellanza di cui al n. 13 dell'art. 872; epperò la di lei risposta non ha alcun effetto.

Attesochè nel motivo testè accennato si vuol distinguere la tesi dagli argomenti a cui è appoggiata. Con la tesi la ricorrente sostiene l'inapplicabilità dell'art. 279 cod. pen. al caso concreto, e si appone al vero. Ma gli argomenti addotti si chiariscono sbagliati sol che si consideri: 1. che l'interpellanza prescritta dall'art. 872 n. 13, dovendo esser *fatta a coloro che prima dell'inventario ebbero la custodia dei mobili, o abitarono la casa in cui erano riposti*, è evidente che non possa essere limitata soltanto a quelli che intervengono nell'atto con la qualità di *parte*, come pretende il ricorso; 2. che l'articolo 874, dichiarando *applicabili a ogni inventario ordinato dalla legge* le disposizioni relative all'inventario delle successioni, non permette dubitare che l'interpellanza suaccennata debba essere fatta anche nell'inventario dei mobili di un interdetto o interdicendo. La vera ragione dell'inapplicabilità dell'art. 279 è che nel caso concreto non ricorrono gli estremi essenziali del reato preveduto nel detto articolo.

Di fatto, per l'essenza giuridica di codesto reato, la legge richiede: 1. *una attestazione falsa fatta a un pubblico ufficiale in un atto pubblico*; 2. che la falsità riguardi l'identità della propria o altrui persona, o *altri fatti*, di cui l'atto è destinato a provare la verità. Nella fattispecie, non essendovi alcun dubbio sul primo estremo, la indagine va limitata al secondo. E poichè la falsità non cade sulla identità di alcuna persona, è evidente che tutta la questione nella presente causa si riduce a vedere se l'inventario sia o no destinato a provare la verità del fatto o dei fatti, che formano il soggetto *dell'interpellanza* prescritta dall'art. 872, n. 13. L'inventario, dal latino *invenio*, essendo destinato ad annotare e descrivere gli oggetti che si rinvengono presso una persona, presuppone necessariamente il possesso materiale di tali oggetti, senza di che sarebbe impossibile qualsiasi annotazione e descrizione; il perchè Ulpiano, studiosissimo delle parole, voleva che codesto atto si dicesse meglio *repertorium*. Se questa, e non altra, è la finalità dell'atto, è chiaro che l'unico fatto di cui l'inventario é destinato a provare la verità, è la esistenza degli oggetti ritrovati nel possesso di una persona, e non la mancanza dei medesimi, giacché l'ufficiale che procede all'inventario, può far fede dell'esistenza di ciò che trova, non di ciò che manca.

Nè l'interpellanza, di cui l'art. 872, n. 13, codice proc. civile, fa cangiare natura e destinazione all'inventario; perocchè una delle due: o la risposta delle persone interpellate viene a far nota l'esistenza di oggetti nascosti nello stesso luogo dove si compila l'inventario, o altrimenti sfuggiti all'osservazione dell'uffiziale procedente, e questi non deve far altro che annotarli e descriverli nel verbale, come ha fatto degli altri; o accenna ad oggetti sottratti, trafugati, o che in

altro modo si trovano in possesso di altri, e l'ufficiale non ha dalla legge altra facoltà che di notare nel verbale il contenuto della risposta, senza che possa accertarne la verità, perocché tale accertamento va fatto per altre vie legali e con altri atti, ma non con l'inventario, destinato soltanto a descrivere gli oggetti che si trovano nel possesso effettivo di una persona. Né si dica che la mancanza degli oggetti potrebbe essere provata dalla dichiarazione di chi interviene nell'inventario, imperocché delle due l'una: o la dichiarazione é fatta da chi è parte interessata e non può per ciò stesso essere elevata a mezzo di prova, salvo che non si tratti di una confessione; o la dichiazione é fatta dalle persone cui l'ufficiale procedente deve rivolgere l'interpellanza prescritta dall' art. 872, n. 13, e neppure in tal caso può essere elevata a mezzo di prova, non avendo le persone interessate veste e qualitá di testimoni.

Le costoro dichiarazioni o risposte possono, al postutto, fornire alle parti interessate l'addentellato a una prova testimoniale, quando volessero per altre vie legali far rientrare gli oggetti mancati nel patrimonio del *de cujus* per ricomporne l'integritá giuridica, ma di per sé non proveranno mai la verità della preesistenza e successiva mancanza degli oggetti suddetti. Ciò tanto vero che sebbene per l'antico codice di procedura civile francese, art. 943, e per gli aboliti codici degli Stati sardi, art. 1020, e delle Due Sicilie, art. 1024, le dichiarazioni suddette dovessero essere raffermate con giuramento, tuttavia la dottrina e la giurisprudenza furono concordi nell' escludere il reato di spergiuro nel caso di *falsità*, appunto perché codeste dichiarazioni non avevano carattere e valore di prova. Ed é per questa stessa ragione che il vigente codice civile italiano nell'articolo 872, n. 13, non richiede più come una volta, la prestazione del giuramento, ma si affida all' onore, che é quanto dire alla coscienza morale di chi deve rispondere all' interpellanza fatta dall' ufficiale procedente.

Se dunque la risposta contiene una attestazione falsa, come nella fattispecie, sarà, sì, una turpitudine morale, ma non un reato punibile ai termini dell' art. 279 cod. pen., appunto perché la falsità cade sopra un fatto di cui l'inventario non é destinato a provare la verità.

Per questi motivi, ecc.

Nota — In materia penale non si puó allargare il senso delle parole. L'inventario non può offrire che un principio di prova, come anche affermò la Cassazione di Torino con la sentenza 16 maggio 1878 riportata al N. 4915 delle « *Massime* » — Mancando, adunque, il requisito che l'art. 279 del cod. pen. pur contempla, quello che l'atto sia destinato a provare la verità, vien meno l'applicabilità della sanzione penale portata dal citato articolo.

——

PARTE QUARTA

SISTEMA IPOTECARIO

Decisioni giudiziarie

N. 11905 — CONSERVATORE DELLE IPOTECHE — ESATTORIA — CANCELLAZIONE D'IPOTECA — RIFIUTO.

(Art. 2033, 2039 cod. civ. — Art. 130 Regol. 23 giugno 1897 N. 237)

Torniamo sull'argomento della sentenza della Corte di Cassazione di Torino e della nostra nota riportate al N. 11885 per dare una spiegazione richiesta ed una risposta doverosa.

La spiegazione la diamo al cortese associato cui fece impressione l'incostituzionalità da noi adombrata del Regolamento per le Esattorie.

Per la fretta di arrivare al Conservatore la Corte passò rapidamente sulla questione del conflitto tra il codice ed il regolamento. Le bastò di dire che questo non deroga al codice, perchè i consensi furono emessi e presentati al Prefetto che li riassunse e li suggellò nel suo decreto. Ma non ha veduto o voluto vedere che l'art. 2033 vuole che l'atto di consenso del *creditore* sia *presentato* nelle debite forme al *Conservatore*. Una sola eccezione ammette ed è quando la cancellazione venga ordinata giudizialmenle a termini del successivo art. 2036. Con la sua sentenza recando la Corte di Torino una nuova eccezione a favore del decreto prefettizio e per virtù puramente di un articolo di regolamento avrebbe derogato alle prescrizioni tassative del Codice subordinandole ad un semplice rogolamento. D'onde la ragione di domandare, se la invocata disposizione regolamentare, con la virtù attribuitagli fosse costituzionalmente eseguibile.

Senonchè codesta incostituzionalità l'avrebbe creata la Corte, ma non preesiste nel regolamento. Il quale non intese punto di menomamente derogare al sistema sanzionato dal codice, ma volle soltanto aggiungere un atto di tutela, facendo intervenire il Prefetto con il suo decreto, come v'intervengono i decreti di autorizzazione o di approvazione nell'interesse di persone ed enti tutelati, senza che che però mai vi sia dispensa dal presentare l'atto di consenso del creditore, che è il documento più sostanziale. E lo sanno, lo ripetiamo, i Conservatori che per avere ubbidito al decreto del Tribunale che non autorizzava, ma ordinava la cancellazione, hanno subito condanna per danni.

Presentando, adunque, le deliberazioni comunali, le dichiarazioni di nulla osta dell'Intendente e del Ricevitore provinciale e di quanti altri enti interessati nella iscrizione, le quali equivalgono benissimo e costituiscono l'atto di consenso si adempie al precetto del codice nel nostro sistema ipotecario; aggiungendovi il decreto prefettizio si si compie un atto di maggiore tutela voluto dall'ordinamento speciale. Ed ecco che scompare ogni incompatibilità ed ogni ombra di incostituzionalità — È contento il nostro interlocutore?

La risposta la dobbiamo alla *Rivista tributaria*, la quale dopo avere

fatto plauso alla sentenza e confutato il nostro avviso conchiude con quest'ultimo periodo « Del resto **gratuita** è l'asserzione del nostro confratello (*Le Massime*) che le conclusioni dell'Ecc. Procuratore generali fossero *favorevoli* alla tesi del Conservatore, e ciò apprendiamo dall'ottimo « *Monitore dei Tribunali* » (1899 pag. 961) ove è detto che la decisione fu emessa su *conclusioni conformi* del P. M. Mazza S. P. G. ».

Da chi assistette alla discussione ed aveva assunto l'incarico di riferircene sapemmo immediatamente che la perorazione e le conclusioni del P. M. erano favorevoli al Conservatore, e cioè per la cassazione della sentenza della Corte di Casale. Onde non fu poca la sorpresa quando la prima copia uscita della sentenza accennava alla conclusione *pel rigetto del ricorso*. L'errore venne tosto corretto in modo molto economico, così nella sentenza originale che nel foglio d'udienza. E di questa correzione fummo subito avvisati noi che avevamo già ricevuto una copia della sentenza errata; mentre non deve essere stato ugualmente avvisato il *Monitore dei Tribunali*, che doveva averne ricevuta copia consimile.

Tanto è vero che « *La Giurisprudenza di Torino* » riportando la sentenza, che disapprova, la incomincia così: « La Corte di Cassazione di Torino — Sentite, ecc. (C. Mazza, S. P. G. per *la cassazione*) »; segno evidente che quando la rilevò, la sentenza era già stata corretta — Di questo incidente risparmiammo di fare parola per un riguardo al Cancelliere, e non avremmo parlato se non vi fossimo stati costretti.

La impudenza non é mai stata nel nostro programma. Possiamo errare, non mai inventare a scopo di difesa in mancanza di buoni argomenti. I nostri lettori lo sanno per la esperienza di trentasette anni, ed ora sanno se la nostra asserzione era *gratuita* o se non è invece precipitata ed erronea l'accusa lanciataci.

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 11906 — Demanio — Ente ecclesiastico — Conversione — Diretti dominii — Permanenza negli enti — Vantaggi ed oneri.

(Art. 11 legge 6 luglio 1866 - Art. 2 legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico).

I dominii diretti spettanti agli Enti ecclesiastici conservati non sono passati al Demanio dopo la pubblicazione delle leggi eversive, ma sono rimasti e seguitano a far parte delle dotazioni degli Enti stessi, i quali, come ne godono tutti i van·

taggi, così debbono sopportarne tutti gli oneri stabiliti per legge o per contratto.

(Massime desunta dalla sentenza della Corte di cassazione di Roma, 6 settembre 1899, in causa Mensa di Subiaco c. Magnani e Demanio.

Disposizioni ufficiali

N. 11907 — NOMINE DEGLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI ESECUTIVI A VICE SEGRETARI AMMINISTRATIVI NELLE INTENDENZE DI FINANZA.

(Circolare 9 gennaio 1900, n. 610 del Segretariato Generale, Divisione Amministrativa del Ministero delle Finanze, diretta agli Intendenti di Finanza del Regno.) Dal Boll. del personale anno 1900 n. 2.

« Come è noto ai sigg. Intendenti di Finanza, i posti di Vice Segretario amministrativo di ultima classe nelle Intendenze si conferiscono, col criterio della scelta, agl'impiegati degli uffici esecutivi che ne abbiano fatto domanda e si trovino nelle condizioni volute dall'art. 22 vigente regolamento per il personale degli uffici finanziari.

« Ora si è verificato il caso che alcuni dei predetti impiegati dopo aver conseguita la cennata nomina, vi hanno rinunziato, dichiarando di voler proseguire l'intrapresa carriera degli Uffici esecutivi per essere sopraggiunti, nel periodo di tempo decorso dal giorno della presentazione della domanda di nomina a Vice Segretario, fatti speciali di famiglia o mutamenti nella posizione d'impiego, che li hanno indotti a desistere dalla primitiva aspirazione. Tali rinunzie, per cui occorre far luogo alla revoca dei decreti di nomina a Vice Segretario, oltre a recar danno al servizio nelle Intendenze che attendono il rimpiazzo dei posti vacanti, costituisce una vera e propria mancanza di riguardo e di correttezza verso il Ministero, che non puó ulteriormente essere tollerata.

« Egli è perciò che si pregano i sigg. Intendenti i Finanza di partecipare ai dipendenti Uffici esecutivi, per norma degli impiegati addettivi, i quali possano avervi interesse, che da oggi in avanti non saranno più accettate istanze dirette ad ottenere la revoca dei decreti relativi a nomine di Vice Segretari amministrativi nelle Intendenze e che coloro i quali, avendo fatta domanda per conseguire la suindicata nomina, desiderino, per sopraggiunte circostanze, di proseguire nell'attuale carriera, dovranno informarne subito il Ministero per la via gerarchica, per non andare incontro, nel caso di inadempimento, a misure disciplinari. »

PARTE SESTA

BIBLIOGRAFIA

N. 11908 — VINCENZO TANGO — **Della responsabilità negli ordini costituzionali ed in ispecie di quella degli ufficiali pubblici verso lo Stato e le Amministrazioni per colpa e danno.**

Il nome dell'Autore ed il titolo dicono già da sè stessi, più che qualunque nostra parola, di quale pregio e di quanta utilità sia il libro testè venuto in luce ed a cui diamo il benvenuto.

L'Autore é troppo noto, perchè sia bisogno per nôi di presentarlo. Noi e quanti hanno occasione di scrivere e di occuparsi di responsabilità civile ricorrono bene spesso all'autorità del Comm. **Tango** ed attingono forza di argomenti dagli splendidi suoi lavori pubblicati nel prezioso « *Archivio giuridico* ». Il posto che Egli occupa di Consigliere della Corte dei conti e lo studio che vi profonde lo rendono competentissimo e maestro nella materia. — In questo aureo libro l'illustre Autore, con squisitezza di brio, eleganza di stile, saldezza e vastità di dottrina ha lumeggiato tutte le responsabilità « dal primo all'ultimo scalino delle pubbliche funzioni; dello Stato, dei Corpi morali pubblici e degli agenti » « Io miro, aggiunge il brillante scrittore, più in alto e propriamente ad una teoria di politica, dappoichè, come diceva lo stesso Cicerone: *quaeramus iisdem de rebus aliquid uberius quam forensis usus desiderat* » E vi è riuscito in sommo grado.

Chiudendo la breve prefazione invoca: *i lettori mi siano cortesi e benevoli*. - Possiamo fin da ora rispondergli ed assicurarlo che di lettori ne avrà a dovizia e che tutti i funzionari ed impiegati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, magistrati professionisti, avvocati, procuratori, notari e specialmente i contabili gli saranno sommamente grati di avere in questo buio delle responsabilità versato tanta abbondanza di luce.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11909 — Sig. **A. C.** n. 97 — DIRITTO CIVILE — *Legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile* — Art. 810 cod. civ. — Il quesito esorbita dalle materie trattate dalle « *Massime* ». D'altra parte ci pare oscuro. Sono i legittimari quelli che hanno diritto di optare a termini dell'art. 810 c. c.; mentre il quesito parla di figli eredi della *disponibile*; i quali se hanno avuto la disponibile non sarebbero stati pregiudicati, corrispondendo questa alla porzione legittima (art. 805) — Trattandosi di usufrutto lasciato al coniuge é dubbio se non sia invece applicabile l'art. 821 o 1971 del cod. civ. — Ma se abbandono può farsi, questo dovrebbe andare a beneficio del legatario dell'usufrutto in sua sostituzione.

Sig. Dr. **G. F.** n. 107 — REGISTRO — *Appalto* — *Tassa minore* — *Liquidazione definitiva* — (Art. 41, 126 n. 1, T. U. Reg. — Art. 49 Tar.) La tassa già percetta, in minore misura (C. 50 o|o) sull'appalto è consumata col consumo od eseguimento dello appalto e dopo due anni vi ha prescrizione per ripetere il supplemento di tassa (L. 1 o|o) — La restituzione all'incontro della tassa pel minore importare definitivo dell'appalto non si può ricusare, nella misura già soddisfatta, perchè si riferisce alla verificatasi deficienza di valore imponibile nella ulteriore prosecuzione dell'appalto, come Ella bene avvisa.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Atti parlamentari

N. 11910 — Tasse di registro — Disegno di legge modificativa.

(*Continuazione V. N. 11900 e precedenti*)

Art. 85 - Ultimo alinea (*Aggiunto*) L'aggiunta tende a rendere un servizio al contribuente, elevando a precetto di legge una disposizione che starebbe appena bene, non in un regolamento, ma in una istruzione di servizio interno degli uffici. Ma un tale servizio al contribuente costerebbe troppo caro ai Ricevitori e non sempre sarebbe di possibile attuazione nel breve termine prefisso, oltre il quale poi non resterebbe che un pericolo di disposizioni disciplinari e di discussioni col contribuente che vorrà allargare a sua volta i termini a lui fatali. -

Su questo punto ecco quanto ci scrissero « La relazione dice, inesattamente, che con ciò s'impone ai Ricevitori un obbligo che già loro incombe per ordinamenti amministrativi, i quali invece assegnano il termine di 20 giorni solo per la liquidazione delle tasse in base alle *fatte denunzie*, senza prescrivere che se ne dia notizia al contribuente e, quel che più importa, senza prefissione di termini per le liquidazioni e notificazioni causate da *denunzie omesse*. Assegnando anche per queste liquidazioni e notificazioni il termine di 20 giorni dalla scadenza di quello stabilito per la presentazione della denunzia, la legge, per quel che concerne specialmente le successioni, addosserebbe ai Ricevitori un compito inattuabile. Come sarebbe possibile infatti che in un termine così ristretto possa compiersi l'appuramento degli stati dei decessi, il quale dà luogo ad infinite indagini in ufficio e fuori, presso le agenzie, le conservatorie delle ipoteche, le cancellerie giudiziarie, le capitanerie di porto ecc. ?

« Aggiungasi che sarà causa d'imbarazzi anche l'obbligo perentorio di liquidare le tasse entro 20 giorni dalle *fatte denunzie*. Ora a molte lacune e deficienze si rimedia nell'intervallo fra la denunzia ed il pagamento, mentre l'affrettata liquidazione con la conseguente inscrizione dell'articolo al campione certo condurrà a ciò, che non sarà più possibile di accogliere giustificazioni se non per mezzo di

ricorso agli uffici direttivi. È invero una ben strana maniera di semplificazione. »

Se poi dovesse allargarsi anche il campo della deduzione delle passività, secondo il disegno, le difficoltà sarebbero anche maggiori e spesso insormontabili. Noi che abbiamo visto non poche volte, massime sotto l'impero della legge del 21 aprile 1862, portare i documenti delle passività a dirittura in casse ed in sacchi a spalle di facchini, non possiamo a meno di essere fin da ora convinti che la prescrizione della legge non potrebbe essere sempre osservata. E nulla vi ha di più evitabile che di far leggi che non si possano eseguire! Onde anche questa buona idea dovrebbe essere abbandonata, e lasciata tutt'al più agli ordinamenti di interno servizio, i quali hanno via via essi stessi dovuto abbandonare parte della loro severità. Di fatti con l'art. 23 del regolamento 18 agosto 1866 si faceva obbligo, *appena scaduto il termine per il pagamento*, ma senza prefissione di limiti, di notificare avvisi di liquidazione; col regolamento del 25 settembre 1874 quest'obbligo fù coll'art. 22 limitato alle liquidazioni per *omissioni od insufficienti valutazioni*, ripetuto poscia nell'art. 20 del 23 dicembre 1897. —

Non aggraviamo ora la mano a detrimento della serietà della legge e del servizio degli uffici di registro! —

Art. 86, N. 7 - (*Sostituito*) Quando si abbiano ad aggiungere ai contribuenti oneri nuovi ed ai quali non si trovano preparati, miglior consiglio sarebbe quello, da noi sempre propugnato, ed ancora in questa critica ripetuto all'art. 17, di far pagare anticipatamente la tassa di consolidazione ridotta, sia pure, alla metà. Ci guadagnerebbero i contribuenti e ne avantaggierebbe doppiamente la finanza. — Come si vorrà tenere solidale l'acquirente della nuda proprietà di una tassa che sarebbe priva di base per lui quando ne avesse alienata la stessa nuda proprietà? Si vorrà che ad ogni contratto di questa specie si facciano riserve, si prestino garanzie per cotesta solidarietà? Quale nuovo e grave inceppamento nelle contrattazioni, quali nuove e gravi molestie pei cittadini!

Art. 88, Alinea ultimo. - (*Sostituito*) Abbiamo sempre deplorato questa intrusione nella legge di disposizioni che stanno appena bene in un regolamento; sì che noi vorremmo a dirittura soppresso l'ultimo alinea dell'art. 88. Invece si vorrebbero aumentare le indicazioni per rendere sempre più complicata l'opera del Ricevitore. Che ne avverrá se qualche indicazione verrà errata od omessa? Nulla! Ed allora che sta a fare nella legge un precetto così regolamentare, minuzioso ed innocuo? La relazione dice che serve per averne norma nelle eventuali restituzioni. Ma trattandosi di notaro o di pubblico ufficiale, che si dovrebbe intendere che abbia ricevuto l'atto, questo é bene indicato nell'atto. —

L'ultima parte troncherebbe, a dir vero, molte difficoltá ed inconvenienti che si dovettero lamentare nelle restituzioni di tasse. Ma si sarebbe sicuri che il contribuente che ha pagato e che poco o nulla si raccapezza nel labirinto delle tasse di registro, sia conscio dell'eccesso di percezione e della domanda di restituzione, e riceva a suo tempo il denaro in più pagato? Non si creerà una nuova occasione di prevaricazioni? Non vorremmo che per un pò di bene si faccia molto male.

Art. 92, bis - *(Aggiunto)*. È una nuova disposizione che era già affermata dalla giurisprudenza, e non è male che sia scolpito nella legge questo accordo nei termini pel pagamento con quelli della denunzia e della registrazione. —

Art. 93, 1° Alinea, principio. - *(Sostituito)* La sostituzione non è che una piccola aggiunta resa necessaria dalla introduzione di nuovi obbligati fatta con la sostituzione dell'Art. 75

2° Alinea. - *(Sostituito)* Dice la relazione che « l'attuale elevatissimo minimo di L. 12 per le sovratasse è eccessivamente gravoso per le minime attività » E noi che di questa veritá siamo da molto tempo convinti diamo lode al divisamento di ridarlo a sole lire due.

3. Alinea - *(Sostituito)* È la stessa modificazione. —

Art. 94, 2. Alinea - *(Sostituito)* É sempre la riduzione della penalità al minimo di L. 2.

3. Alinea - *(Sostituito)* Sta bene la estensione a tutte le persone obbligate alla denunzia, che noi preferiremmo con un semplice riferimento all'art. 75, poichè si potrebbe non trovare il fatto giuridico o non scoprirlo in una menzione pura di un avvenimento; ma non comprendiamo il perché della limitazione ai contratti stipulati per scrittura privata. Forse perché si può essere sicuri che gli atti pubblici vengano registrati e che da essi il Ricevitore abbia la notizia meglio che da una denunzia? E se non si registrano, e se non si scoprono i fatti giuridici, come spiegammo già all'articolo 70, e se distinti siano gli interessi ed i rapporti nell'atto? Ad ogni modo il senso ci é oscuro, non vorremmo che avesse ad essere fonte di contestazione e di litigi.

Art. 95, 1. Alinea - *(Sostituito)*. Corrisponde alle modificazioni apportate con l'art. 74. bis. cui ci riportiamo. —

Alinea ultimo - *(Aggiunto)*. È la conseguenza delle modificazioni precedenti.

Art. 96, 2, Alinea - *(Sostituito)* — É la riduzione del minimo della penalità. —

Art. 99, 1 Alinea - *(Sostituito)*. É la conseguenza delle precedenti modificazioni. —

Artr. 101, 2. Alinea - *(Aggiunto)* Si comprende l'equità dell'aggiunta di fronte alla condizione dello Stato creditore della tassa e debi-

tore del cespite imponibile, ed alla sicurezza che ha di ricuperare la tassa. D'onde si giustifica l'esonero da ogni sovratassa, anche per omessa denunzia che è interesse del contribuente di presentare — Vi potrebbe essere un pò di complicazione; ma questa dovrebbe essere scongiurata o minorata nel regolamento, in cui verrebbe esonerato il Ricevitore di occuparsi per ottenere la denunzia, e si potrebbe stabilire l'obbligo al contribuente che ha ricevuto la liquidazione della tassa di ritirarne intanto l'importare e soddisfarlo al Ricevitore, per avere poi il resto del suo credito sulla esibizione della ricevuta della tassa. —

Art. 111. - (*Sostituito*) Non vediamo sufficiente ragione per trattare il contribuente in diverso modo secondo che il detentore sia lo Stato, come all'art. 101, o sia chiunque altro. Comprendiamo la ragionevolezza dell'agevolazione, ma non quella della diversità di trattamento e tanto meno riconosciamo la opportunità di accordi che portano complicazioni e perdita di tempo. Meglio che un accordo preferiamo una precisa disposizione, come si vorrebbe adoperare verso lo Stato detentore.

Sopprimeremmo volentieri l'ultimo inciso dell'articolo, perchè in confronto con gli altri debitori di tassa, questi, che hanno la fortuna di avere denari in deposito, ottengono già facilitazioni che gli altri non hanno; sì che non bisogna esagerare in concessioni, se si vuole che tutti i contribuenti siano uguali dinanzi alla legge. —

Colpire i detentori che sono estranei alla successione, e non hanno obblighi verso lo Stato, con pena superiore agli autori principali della trasgressione, ai violatori della legge, ai debitori della imposta, ci pare un eccesso che urta contro i principi del diritto penale.

—

PARTE SECONDA

—

TASSE SUGLI AFFARI

—=—

Decisioni giudiziarie

—

N. 11911 — TASSA DI REGISTRO — AGGIUDICAZIONE — DICHIARAZIONE DI MANDATO — INTEMPESTIVITA' — NUOVO TRASFERIMENTO — STIMA — SOLIDARIETA' — TRASFERIMENTO NEL BIENNIO — VALORE AUMENTATO — IRRIDUCIBILITA' DELLA TASSA.

(Art. 24, 43, 86 T. U. Reg. 20 maggio 1897, N. 217 - art. 1 Tariffa)

La dichiarazione d'aver fatto un acquisto per conto di un altro non fatta in seguito di precedente esplicita riserva e nei tre giorni successivi all'avvenuta subasta, deve essere considerata come un secondo atto di trasferimento, indipendente dal primo e perciò tassabile nella sua individualità.

Per questo nuovo trasferimento compiutosi sul prezzo dell'aggiudicazione, compete alla finanza il diritto alla stima.

La solidarietà dei contraenti si esplica anche quando taluna delle parti contraenti possa dirsi estranea per difetto di notificazione degli atti e si estende oltre il momento della presentazione dell'atto ed alla liquidazione della tassa e fino alla definitiva determinazione del valore imponibile.

Non ha luogo la riduzione della tassa per l'avvenuto trasferimento entro il biennio quando il valore venale siasi accresciuto per effetto della stima.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 settembre 1899 in causa c. Contestabile — CADORNA *Pres.* — INNOCENTI *Rel.*)

Attesochè col primo mezzo del ricorso si dice che era inammessibile nella specie di procedimento di stima, e che la Corte di merito mancò all'obbligo della motivazione, non essendosi occupata per nulla di tale inammessibilità, sebbene specificamente dedotta dagli appellanti. Ambedue coteste accuse sono infondate. Senza dubbio quando si tratti di sottoporre alla formalità del registro l'atto di aggiudicazione di un immobile all'asta pubblica, la tassa da corrispondersi deve di necessità essere commisurata sul prezzo risultante dall'atto stesso, e sarebbe un controsenso l'ammettere che il Ricevitore per determinare il valore venale dell'immobile subastato potesse provocarne la stima a mezzo dei periti. « *Res tanti valent, quanti publice emi vendique possunt.* » Invece nel caso in esame aveva bensì fin dal 21 settembre 1894 avuto luogo una aggiudicazione, ma l'atto presentato all'ufficio del registro portava la data del 19 giugno 1895, ed in esso la persona a di cui esclusivo favore e nome era rimasto aggiudicato l'immobile si faceva a dichiarare di aver proceduto a quell'acquisto nell'interesse di altri; quale dichiarazione, siccome fatta, non già in seguito di precedente esplicita riserva e nei tre giorni successivi all'avvenuta subasta, ma dopo decorsi circa nove mesi dalla medesima, non poteva a meno, di fronte all'art. 43 della legge di registro, di essere considerata come un secondo atto di trasferimento, indipendente dal primo e perciò tassabile nella sua individualità.

Non si comprende poi cosa altro avrebbe dovuto aggiungere in proposito la Corte di merito, dopo dimostrato che in base alle chiare disposizioni della legge speciale l'atto del 19 giugno 1895 costituiva

una nuova vendita, separata e distinta dalla precedente, e che quindi niente impediva che il Ricevitore ritenendo inferiore al vero il prezzo risultante dal detto atto, potesse ricorrere al procedimento di stima.

Ugualmente infondato è il secondo mezzo, in cui, partendo dal concetto che in tema di tasse di registro la solidarietà dei contraenti di fronte all'Amministrazione nasce bensì dalla tassativa disposizione di legge, ma (per usare le stesse parole del ricorso) non si estende oltre il momento della presentazione dell'atto all'ufficio del registro, e della liquidazione della tassa in base ai valori nell'atto dichiarati, se ne deduce che nella specie la Giulia Contestabile, rimasta estranea al procedimento di stima per essere stati notificati i relativi atti in un domicilio non suo, non poteva dirsi tenuta in solido con il Pentimolli al pagamento della porzione di tassa sul maggiore valore attribuito ai fondi dalla eseguita perizia. Concetto indubbiamente erroneo. L'obbligazione solidale imposta dalla legge ai contraenti riguarda il pagamento della giusta tassa dovuta, non di quella soltanto da commisurarsi sul valore che ad essi piacque, forse ad arte, di dare alle cose cadute in contratto.

Ora uno dei modi per determinare la giusta tassa dovuta è appunto il procedimento di stima. Pertanto, se al momento della presentazione dell'atto all'ufficio del registro sorga contesa sulla veridicità ed esattezza dei valori nel medesimo dichiarati, l'ammontare della tassa posta in solido dalla legge a carico dei contraenti non è giá costituito dalla somma ai detti valori corrispondente, e che il Ricevitore costretto a registrare l'atto non può a meno di riscuotere, quantunque provvisoriamente ed in conto, ma da quella che in seguito all'esaurito procedimento di stima rimane in modo definitivo ed inappellabile determinata dai periti. E se così è, riesce indifferente la circostanza che la Contestabile non abbia potuto trovarsi presente nel procedimento di stima. Imperocché perdurando il vincolo solidale fra i contraenti fino all'intero pagamento della vera tassa dovuta, é certo che la creditrice Amministrazione aveva piena e libera facoltà di rivolgersi contro chi meglio credeva trattandosi di un debito unico, sebbene comune a diversi coobbligati, i quali rispetto ad essa figuravanó come una sola persona, nel senso che ciascuno, per tutto quanto concerneva l'essenza obbiettiva della obbligazione, era il rappresentante e mandatario degli altri. D'onde la spontanea conseguenza che quanto per la definitiva liquidazione di cotesto debito comune venne fatto con l'uno, deve necessariamente aversi come fatto con tutti i condebitori.

Infine con il terzo mezzo si sostiene che non essendo decorso il biennio fra le due vendite, la tassa da applicarsi era del tre non del quattro per cento. Ma si presenta facile la risposta, ed è che, sebbene i fondi fossero gli stessi, il loro valore venale, come ebbe a risultare dalla eseguita perizia, erasi di gran lunga accresciuto. Mancava quindi la ragione perchè cotesto nuovo valore trasferito dal primo al secondo acquirente non dovesse essere assoggettato alla tassa normale.

Nota — Sulla prima massima non vi ha nulla a dire, rispecchiando precisamente la tassa della legge.

La secouda é la conseguenza della prima. Chi acquista, ac-

quista per sé, questa è la regola. La legge di registro ammette l'acquisto per conto altrui; e come per acquistare per altri bisogna averne avuto l'incarico, così accetta la dichiarazione di questo mandato; ma, giustamente sospettosa, la vuole circondata di garanzie, fuori dalle quali esclude il mandato e vi riconosce una nuova convenzione, un vero e nuovo trapasso contrattuale compiutosi sotto la speciosa forma di una dichiarazione di mandato.

Sotto questo aspetto giuridico il nuovo trasferimento è indipendente dal precedente acquisto, sta da sé come qualunque altro trasferimento contrattuale, e non può perciò attingere regole, norme, diritti, oneri, azioni dalla aggiudicazione alla quale per fini proprii economici le parti hanno voluto riferire ed allacciare la dichiarazione d'acquisto.

In mezzo a questa indipendenza di rapporti è di conseguenza che anche il diritto di stima si esplichi sul nuovo trasferimento indipendentemente, senza riguardo e senza freno dal precedente acquisto da parte dell'attuale venditore.

È vero che in questo nuovo trasferimento non vi ha stipulazione di prezzo e che questo virtualmente ed apparentemente rimane quello della precedente aggiudicazione sul quale non era permessa contestazione, ma è anche vero che il valore venale può avere subito variazioni o per miglioramenti o per le condizioni economiche e per qualsiasi causa, che il prezzo d'aggiudicazione, per quanto insindacabile, non rappresentasse il valore venale per coalizioni di offerenti solite pur troppo a verificarsi nei pubblici incanti; ed è sopratutto vero che la finanza è libera nella sua azione che gli deriva dalla legge.

Sulla terza non occorre fermarsi essendo ormai un *jus receptum*. Sulla quarta vi sarebbe molto da dire. Si presentano tre diversi sistemi; 1. quello proclamato ora dalla Corte di escludere assolutamente la riduzione; 2. quello diametralmente opposto di ammetterla per intiero; 3. quello di applicarla fino all'uguale prezzo sottoponendo alla tassa normale il maggior prezzo del nuovo acquisto.

Nel sostenere il suo sistema la Corte se la sbrigò in poche parole, come se la questione non meritasse nemmeno di occuparsene e di discuterla, mentre, all'incontro, è molto controversa, e fino ad ora ha anzi avuto una ben diversa soluzione.

Il favore della riduzione della tassa fu accordato al trasferimento in riguardo della brevitá del tempo a riprodurre l'elemento imponibile, per la stessa ragione che giustifica la mitezza della tassa ai movimenti ed ai frequenti trapassi dei valori commerciali. Non è dunque il valore, ma la cosa che si muove e che passa che determina l'applicabilità del favore. Onde il sistema della Corte, che noi sappiamo, non ha mai trovato seguaci.

L'opposto sistema invece fu tosto insegnato dalla stessa Amministrazione con le sue istruzioni per l'attivazione della legge del 23 maggio 1875, riportate al N. 3986 delle « *Massime* » e con la risoluzione N. 26 del Bollettino del 1876 (*Mass.* N. 4155) ove avvisava doversi applicare la riduzione sempre che si trattasse degli stessi immobili, senza alcun cenno o riguardo alla diversità di prezzo. E l'insegnamento fu diviso e ripetuto dalle « *Massime* » coi pareri ai nn. 4119 e 5262.

Nè in sostanza vi contraddice la sentenza della Corte suprema 30 aprile 1895 riportata nel Bollettino N. 87, la quale se ha ammessa la tassa normale sul maggior prezzo, fu soltanto perché questo si riferiva a nuove costruzioni, che perciò non avevano fatto parte del precedente trasferimento. Ciò che anzi conferma il sistema di considerare il trasferimento.

Il terzo sistema vorrebbe servire di conciliazione, in considerazione che nel maggior prezzo si avesse a vedere quasi un aumento di materia imponibile. Ma ci pare che questa non sia la vera e più esatta interpretazione della parola e dello spirito della legge, sempre ché, s'intende bene, si tratti degli stessi beni senza aumenti di migliorie o di costruzioni.

In ogni caso il sistema da condannarsi assolutamente sarebbe quello proclamato ora dalla Corte.

Atti parlamentari

N. 11912 — Tasse di registro e bollo — Procura a firmare più cambiali.

(Art. 148 n. 22 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 —
Art. 19 n. 35 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414).

All'interrogazione dell'on. Angelo *Majorana,* « intorno all'applicazione della tassa di registro alle procure con cui si dà mandato di firmare uno o più effetti cambiari », l'on. *Ferrero di Cambiano,* sotto-segretario di Stato per le finanze, nella seduta del 1° febbraio 1900 ha risposto che:

« ritiene che si potrebbe interpretare benignamente la disposizione della legge, applicando l'esenzione della tassa di registro quando trattisi di atti contemporanei, non successivi. »

L'on. *Majorana* A. « ringrazia, osservando però che si dovrebbe ammettere l'esenzione ogni volta che si tratti di un unico negozio giuridico, ancorché si esplichi con atti successivi. »

Intanto continua ad essere in vigore la interpretazione diversa, data dalla Direzione generale del Demanio, d'accordo con l'Avvocatura generale erariale, da noi riportata al n. 11848.

—o—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11913 — NOTARO — RESIDENZA — CONTRAVVENZIONE — CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

(Art. 27 e 115 legge 25 maggio 1879 n. 4900).

Indipendentemente dalla dimostrazione del numero degli atti stipulati dal notaro nella sua residenza è circostanza da valutarsi quella di trovarsi la moglie del notaio inferma in comune fuori della residenza nel quale venne poi a morte.

(Sentenza della Corte di appello di Palermo 17 novembre 1899 sul ricorso Campione).

Omissis. — Ed invero, indipendentemente dalla dimostrazione del numero degli atti stipulati dal notaro Campione nella sua residenza di Tripi, nascente dagli esibiti repertori, veniva giustificato, con documenti inoppugnabili, che nel periodo di tempo a cui si riferisce l'ultima trasgressione all'obbligo della residenza, imputata al Campione, la di costui moglie trovavasi gravemente inferma in Novara Sicula, come risulta da attestato medico, ed ivi cessava di vivere, nel 18 luglio 1897, siccome dal relativo certificato dell'Ufficio di stato civile.

Evidentemente, sì grave circostanza non può la Corte non valutare ai fini della prova della contravvenzione di cui si tratta. Epperò crede di doversi accogliere l'appello del Campione e rigettarsi l'altro proposto dal Pubblico Ministero.

NOTA — Più che come espressione della legge accettiamo questa

sentenza come un voto per giungere a vedere modificato ed attenuato il rigore dell'obbligo della residenza circoscritta come è della vigente legge. Vedasi per affinità la sentenza riportata al n. 11562.

——

N. 11914 — DONNA MARITATA — VENDITA DI FONDO DOTALE — ALIENABILITA' — OPPOSIZIONE D'INTERESSE — AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE.

(Art. 134, 136, 1106, 1404 cod. civ.)

Per quanto nel contratto di matrimonio siasi stipulata l'alienabilità della dote nei termini dell'art. 1404 del codice civile, tuttavia non può la donna maritata vendere il fondo dotale senza l'autorizzazione del Tribunale, quando per l'aggiunzione di costruzioni fatte dal marito sia sorta opposizione d'interessi.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 22 dicembre 1899 in causa Sessa c. Muti).

A respingere la dedotta censura basta il por mente, che la legge, volendo tutelare la donna e la società maritale, ammise, soltanto per eccezione, che la dote possa alienarsi o ipotecarsi, quando l'alienazione e la ipoteca siano state permesse nei capitoli nuziali.

Egli é fuori dubbio, che, in tale ipotesi, i beni dotali rientrano sotto l'impero del gius comune, ma non è men vero che, siccome la convenzione, con la quale i coniugi permettono, di comune accordo, la disponibilità della dote, durante il matrimonio, contiene una deroga al principio generale della *inalienabilità,* così alla efficacia di quel patto speciale non potendo applicarsi una larga interpretazione, debbono invece osservarsi tutte le condizioni, sotto le quali l'alienazione fu consentita, in relazione alla presunta armonia degl'interessi, come precipuo fondamento dell'ordine delle famiglie, che, a loro volta, sono il fondamento dello Stato. Posto ciò, laddove nel momento in cui deve attuarsi il consenso dei coniugi, alla distrazione del cespite dotale, manchi l'accordo, al quale fu subordinata la deroga al principio della indisponibilità della dote, in guisa che non coesistenza armonica, ma contrarietà d'interessi si scorga fra loro, in siffatta ipotesi, sorge evidentemente la necessità che la donna sia garentita contro ogni illeggittima influenza, che possa vincolare la libertà del suo consenso, e questo venga reintegrato dal giudice, ai termini degli articoli 1106 e 136 del codice civile.

Infine, l'assurdità del sistema contrario appare anche ai meno veggenti, se per poco si rifletta, che l'art. 1404 non contempla il conflitto d'interessi, sia perchè il caso speciale ivi preveduto, in riguardo alla disponibilità della dote, non poteva, per errore di ermeneutica legale, derogare alle regole già sancite nel cap. 9, tit. 5.°, circa i mutui dritti e doveri fra i coniugi, sia perchè, dovendo la costituzione dotale precedere la celebrazione del matrimonio, giusta l'art. 1391, non

parve opportuno al legislatore prevedere una eventualità, cui pienamente provveggono gli articoli 136 e 137 del codice civile. Sotto questo aspetto cade altresì il secondo motivo del ricorso, circa il preteso difetto di discussione, sui caratteri differenziali fra i beni dotali e parafernali in rapporto alla stessa quistione agitata nel primo motivo; giacchè la Corte di merito non venne meno al suo compito anche in tale argomento, allorquando disse, non potere giovare al ricorrente il patto sulla disponibilità della dote; poichè il fatto nuovo della opposizione d'interessi per le costruzioni, eseguite dal signor d'Avanzo sul fondo dotale, non fu preveduto nei capitoli nuziali.

Nota — Non bisogna certamente confondere l'istituto della dote i patti che lo governano con le condizioni personali della donna maritata. Il patto dell'alienabilità della dote non modifica punto lo stato di incapacità e d'imperfezione della donna a contrattare nei casi contemplati dal codice. Quel patto toglie il vincolo di inalienabilità del fondo dotale, ma non dirime quella opposizione d'interesse, che pone la moglie in quello stato di soggezione da rendere necessaria la tutela dell'autorità giudiziaria. Sotto questo punto di vista del diritto ci sottoscriviamo volentieri alla sentenza della Corte napoletana.

—

N. 11915 — Donna maritata — Beni parafernali — Beni dotali — Alienazione — Necessita' del consenso del marito e dell'autorizzazione del tribunale — Separazione di beni — Mutuo — Assenza del marito — Acquisto di immobili ipotecati a garanzia della dote — Beni parafernali.

(Art. 20, 134, 135, N. 1, 1106, 1404, 1405 cod. civ.)

Per l'alienazione di beni parafernali l'assenso del marito è solo richiesto ad integrare la capacità della moglie e può quindi essere surrogato dall'autorizzazione giudiziale nei casi dalla legge dichiarati.

Ma per l'alienazione di beni dotali, oltre all'autorizzazione del Tribunale occorre il consenso dell'uno e dell'altro coniuge, richiesto alla perfezione del contratto.

La separazione di beni non invalida l'inalienabilità della dote nei termini dell'art. 1405 del cod. civ.

A contrarre un mutuo non occorre alla donna l'autorizzazione del marito quando questi sia assente, non per un allontanamento momentaneo, ma per un tempo prolungato in modo da trovarsi impotente a dare l'autorizzazione.

I beni immobili gravati dalla ipoteca dotale non diventano dotali per il solo fatto di essere stati acquistati dalla moglie nel giudizio di espropriazione e di ritersene il prezzo come prima creditrice per ordine del giudice graduatore.

(Sentenza della Corte d'Appello di Genova 20 Ottobre 1899 in causa Garassini c. Opera Pia Ricci).

NOTA. — La prima e la seconda massima si spiegano e si completano a vicenda. Nell'interesse della famiglia il legislatore non permette *ob infirmitatem consilii* che la moglie compia da sè taluni atti importanti al riguardo dei beni e vuole che nel contrattare sia la sua capacità integrata ed il suo consenso perfezionato con l'intervento ed assentimento del marito. (Art. 134 e 1106 cod. civ.)

Questo intervento essendo sempre ed assolutamente necessario, trattisi di beni parafernali o di dotali, l'autorizzazione del Tribunale, per quanto invocato anche dal marito in concorso con la moglie, non basterebbe a rendere perfetto e valido il semplice consenso della donna maritata.

Laonde a termini dell'art. 134 del cod. civ. per i beni parafernali basta l'autorizzazione del marito, ad integrare il consenso della moglie; e per i beni dotali od in caso di opposizione d'interessi, oltre al consenso della donna convalidato dal marito, é necessaria anche l' autorizzazione del Tribunale per eliminare quella causa che pel legislatore lascia temere per la sincerità e spontaneità del consenso e per l' interesse della famiglia. Ma tolto questo ostacolo, rimane sempre la donna maritata nella sua naturale incapacità a contrattare inflittale dall'art. 1106 del codice.

Fuori dei casi contemplati dall'art. 135 o di rifiuto del marito, l'autorizzazione maritale nella stipulazione dei contratti, di che all'art. 134, è adunque sempre necessario, quantunque sia intervenuta l'autorizzazione del Tribunale. È questione sulla quale se un dubbio si è potuto verificare *contra rationem legis* ora è stato esuberantemente distrutto dalla surriportata sentenza e da quella della Cassazione di Napoli riportata al numero precedente.

—

Atti parlamentari

N. 11916 — Notari — Atti da registrare — Trasmissione per mezzo della posta.

(Art. 66, 82, 85 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217).

Sarebbe un ottimo provvedimento, se si potesse attuare, quello promesso dal Sotto- Segretario di Stato di Grazia e Giustizia, on. Falconi, nella seduta della Camera dal 31 gennaio 1900 all'interrogante on. *Spirito* Beniamino, che, cioè, saranno date istruzioni « per estendere alla registrazione degli atti dei notai residenti in Comuni che non hanno ufficio di registro, le medesime norme e facilitazioni adottate per la registrazione dei verbali e sentenze di conciliazione, giusta la circolare 1. agosto 1895, n. 251, 5, 1347 » (riportataal num. 10192 delle « *Massime* »). Come si sa, quelle norme consistevano e consistono nella facoltà ai cancellieri dei conciliatori di presentare i verbali e le sentenze di conciliazione assieme all' importo della tassa di registro agli uffici postali, i quali provvedono essi a trasmettere *gratuitamente* al competente ufficio del registro gli atti e l'importo della tassa. Alla stessa guisa si vorrebbe adoperare per gli atti dei notari.

Ma si è pensato a modificare e ad armonizzare in relazione a questo nuovo sistema anche le disposizioni della legge di registro? Si sono avuti presenti i gravissimi inconvenienti che ne deriverebbero?

La legge fa sempre obbligo diretto ai notari di *presentare* i loro atti alla registrazione (art. 66, 73, 82), sia per lasciare ai soli notari la responsabilità dell'adempimento del loro obbligo, senza introdurvi l'intervento, l'opera e la responsabilità degli uffici postali e dei Ricevitori del registro; sia per poter dare opportune spiegazioni, fare dichiarazioni, attribuire valutazioni, secondo l'art. 23, apporre correzione, e ritirare, ove d' uopo, gli atti che non fossero regolari. Basta avere un po' di pratica degli uffici di registro per sapere se di questi bisogni non ne avvengano di frequente. I ricevitori saranno costretti a correre alla posta a tutti i corrieri e ad attendere i Ritardatari, e quando accadrà che un piego non arrivi più in tempo saranno brighe e discussioni per provare la forza maggiore o per discaricarsi reciprocamente la responsabilità. Tutto ciò è ancora nulla di fronte alla tassa che il notaio liquiderà in modo diverso dal Ricevitore, ciò che avviene di frequente ora ed avverrebbe assai più spesso col sistema della spedizione a mezzo della posta. Ed allora? Potrà il Ricevitore considerare gli atti come non presentati (art. 85), o dovrà registrarli? In questo caso con quale tassa? Con quella liquidata dal Ricevitore o con quella spedita dal Notaio? Se li considererà come non presentati, dovrà il Ricevitore trattenere gli atti, o respingerli intavolando un carteggio coi notari? E se intanto scade il termine ecco una sopratassa che sarebbe stata evitata se l'atto fosse stato presentato dal Notaio o da un suo delegato che immediatamente avrebbe pagata la tassa richiesta dal Ricevitore. Se li registrerá con la tassa da esso liquidata, quante difficoltà non si incontreranno per riscuotere il complemento della tassa? E se non si potesse ricuperare dovrà andarne di mezzo il Ricevitore? Se si registrerá con la tassa spedita, che non si saprà nemmeno come ripartire fra i diversi atti con la complessiva somma trasmessa per

tutti gli atti, saremo alle stesse difficoltà per avere il supplemento e riscuotendolo si dovranno operare nuove registrazioni e richiami. Con quante molestie, con quanti pericoli e con quanta perdita di tempo non è uopo di dire.

É da un pezzo che noi deploriamo questo increscioso carico dei Notari creato dalla legge di registro e che facciamo voti per vederlo alleggerito.

Ma non vorremmo provvedimenti che alla fin fine invece di diminuire aggraverebbero il male agli stessi Notari ai quali si vorrebbero recare facilitazioni.

PARTE QUARTA

Sistema Ipotecario

Decisioni giudiziarie

N. 11917 — Giudizio di graduazione — Sentenza di omologazione — Cosa giudicata — Errore di collocazione — Danno — Negligenza del procuratore — Responsabilita'.

(Art. 1151, 1152, cod. civ. — Art. 709, 712, 725 cod. proc. civ.).

Passata in cosa giudicata la sentenza di omologazione dello stato di graduazione, non è più permesso di rilevare l'errore del giudice delegato e giovarsi dell'azione di ripetizione d'indebito.

È responsabile del danno il procuratore che trascuró di esaminare lo stato di graduazione, di proporre le opportune osservazioni ed istanze e di consigliarne il gravame.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 19 dicembre 1899 in causa Astengo c. Siccardi — Cuneo *Pres.* — Favini *Rel*).

Omissis — La sentenza denunciata ha scritto: « Ciò posto l'errore del giudice delegato, non essendo stato rilevato nè dalle parti interessate, nè dal loro rappresentante, nè corretto dalla sentenza di omologazione per incuria dei medesimi, la quale per mancanza di appello divenne irrevocabile, e fece così passaggio in cosa giudicata; non è più lecito rinvenire sopra di essa e attribuirle una restrizione incompatibile col giudizio chiaramente espresso dal giudice delegato quando, nella compilazione dello stato, immemore forse della portata della iscrizione e della domanda, concedeva alla ditta Caligaris più di quanto le spettava sulla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei beni, perchè chi in tempo utile non ha fatto uso dei rimedii che la legge gli appresta per ottenere che fosse emendato l'er-

rore che gli fu pregiudizievole non può più tardi scuotere l'autorità della cosa giudicata col rimettere in contestazione l'errore stesso e giovarsi dell'azione di ripetizione d'indebito. » . . .

. . . Sul quarto mezzo: Con questo mezzo sostanzialmente il ricorrente taccia la sentenza denunciata di non avere motivato sul punto da lui discusso, che coll'avere agito contro la ditta Caligaris ed il Brignone, mostrando così di ritenere fondate le loro pretese contro costoro, gli attori aveano escluso nell'Astengo il concorso di quella crassa ignoranza che sarebbe occorsa onde metterlo in colpa, e quindi renderlo responsabile verso gli attori medesimi. Però anche il presente mezzo manca di fondamento. La sentenza ha detto: « Non può disconvenirsi che nella specie il procuratore Astengo trascurasse gli interessi dei suoi clienti quando, reso consapevole del deposito dello stato di graduazione, non si diede cura di esaminarlo nella cancelleria del tribunale, e di proporre tutte quelle osservazioni e istanze che avrebbe dovuto far valere nell'assemblea indetta dal giudice delegato, o almeno davanti al tribunale nell'udienza fissata per la spedizione della causa; nè suggerì ai clienti di gravarsi della sentenza che aveva omologato lo stato di graduazione. Siffatta negligenza nello adempimento delle proprie funzioni non è al certo scusabile, perchè fu causa di un errore irreparabile e condusse alla perdita della parte del prezzo dovuto esclusivamente ai fratelli Siccardi. »

Riferendosi a quest'ultimo periodo « siffatta negligenza » (il ricorrente) dice che la inescusabilità, e quindi la colpa di lui, si desume dal fatto che l'errore fu irreparabile e causa del danno, ma così giudicando si peccò in doppio modo.

Dice primieramente che « si peccò collo stabilire che a determinare la responsabilità del difensore verso il proprio cliente, basta dimostrare che il suo operato abbia cagionato un danno irreparabile; mentre deve dirsi incontestabile che non basta la sola dimostrazione del danno, occorrendo invece altresì quella della colpa ».

A questa censura serve di risposta il rilevarsi delle parole « non può disconvenirsi . . . stato di graduazione » le quali nella sentenza precedono quelle « siffatta negligenza » riferite dal ricorrente, che la sentenza medesima, prima di venire alla conclusione formulata colle dette parole « siffatta negligenza » aveva colle precedenti constatato nell'Astengo la esistenza della colpa.

Dice in secondo luogo il ricorrente: « che peccó pure coll'avere trascurato nel modo più assoluto di occuparsi delle eccezioni che come risulta dalle cose premesse, il ricorrente aveva fatto per escludere perentoriamente nella fattispecie ogni sua colpa. » Ed a questa censura si risponde facilmente che la Corte doveva decidere se nel fatto ammesso dall'Astengo concorreva o no da parte sua la colpa, ed ella disse di sì e motivò in proposito come si è dimostrato di sopra, col periodo « non può disconvenirsi »; ma d'altra parte non era tenuta a combattere tutte le ragioni che Astengo adduceva per escludere quella colpa e così nemmeno quella speciale riguardo a cui deplora la mancanza di motivazione; ragione del resto che implicitamente era combattuta da quelle contrarie da cui la Corte desunse che invece quella colpa nel caso concorreva.

Nota. Questa sentenza è la pura proclamazione del sommo principio di etica morale: *honeste vivere*, *neminem laedere*, trasfuso nell'art. 1151 del cod. civ. Dato il danno, bisogna ve-

dere se vi sia colpa; e trovata la colpa, il risarcimento è di suprema legge. « *Rupitias sarcito,* » come ordinavano le dodici tavole.

Qui la colpa del procuratore è manifesta. Egli che ha insinuato un credito di determinata somma in base ai regolari titoli, e poi non si cura più di vedere e di sapere se viene discusso ed ammesso, se il giudice delegato lo abbia o non collocato o l'abbia collocato in somma minore, che chiude gli occhi per non vedere, tappa gli orecchi per non sentire, che si addormenta e non si sveglia se non quando ê scopo dal danneggiato e non vi è più tempo nè modo di correggere l'errore e di riparare al danno, dà prova non solamente di una *imperitia quae culpae adnumeratur*, ma di una supina negligenza che non ha scusa e rende grave la colpa che è « la volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e prevedibili del proprio fatto. » « *qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea quae non facit* »

« Quando vi fu un dovere infranto o trascurato, insegna il Tango nel suo recente e pregevole libro sulla responsabilità negli ordini costituzionali, che sia stato la *causa principale* del danno; ovvero quando la colpa o la negligenza sia imputabile a colui cui il dovere era imposto esclusivamente, possono addebitarsi all'agente principale o esclusivamente responsabile le conseguenze dannose; lasciando in disparte quelli che concorsero in modo solamente accessorio all'errore commesso. »

Gli annuali di giurisprudenza abbondano di sentenze di condanna del procuratore per danni derivati da sua incuria e negligenza e questa della cassazione di Torino si aggiunge ancora alla serie.

——

PARTE SESTA

NECROLOGIA

N. 11918 — Il giorno 19 gennaio 1900 fu l'ultimo di vita del

Notaio Dottor LAUDADIO MODENA

esercente da molti anni a Modena, da oltre venti anni membro di quel Consiglio notarile, meritamente stimato ed apprezzato per l'onestà e l'integrità del suo carattere, per le sue maniere modeste e sempre cortesi, per l'illuminato e sapiente suo consiglio di cui era prodigo, per la sua capacità e la sua perizia nelle discipline giuridiche, finanziarie e notarili, mostrata nello scrupoloso adempimento del ministero notarile, nel Consiglio notarile, nei Congressi ai quali non mancava, e nelle riviste notarili che bene spesso si illustrarono de' suoi studi e de' suoi apprezzati scritti.

E' una vera perdita ed un gran vuoto pel Notariato che Egli onorava, per il numeroso stuolo di colleghi che lo avevano a prezioso amico, per *Le Massime* che teneva care e per noi che gli eravamo legati da sincera amicizia.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI, ECC.

Atti parlamentari

N. 11919 — TASSE DI REGISTRO — DISEGNO DI LEGGE MODIFICATIVA.

(*Continuazione V. N. 11910 e precedenti*)

Art. 112 (*Sostituito*) Assicurare viemmeglio i diritti della finanza là dove più facilmente potevano sfuggire è opera di giustizia; e tanto più è giustificabile il rigore in quanto venga poi temperato con provvedimenti che valgano a conciliare l'interesse del pubblico erario con le esigenze del commercio. Onde ci pare da accettarsi e da lodarsi la modificazione proposta con l'art. 112, salvo quanto dicemmo sul precedente articolo intorno alla gravezza della pena.

Art. 112 bis (*Aggiunto*) — A questa importante innovazione nel sistema della tassa porge chiara ed esauriente ragione l'on. Ministro nella sua relazione. « Con molta frequenza — Egli osserva — avviene, che allorquando il legatario è in grado di parentela più lontana di quel che sia l'erede, si fa apparire che al legato siasi rinunziato, onde evitare il pagamento della maggior tassa. E ciò facilmente si verifica quando il legato in fatto sia stato già pagato, o siano intervenuti accordi fra il legatario e l'erede, che abbiano eliminata la necessità di far valere nei loro rapporti le disposizioni testamentarie. La finanza non ha possibilità in questi casi di provare che la rinunzia nasconde semplicemente un ripiego per non adempiere al pagamento della tassa nella misura imposta dalla legge, sebbene non sia in generale ammissibile che venga spontaneamente rinunciato ad un beneficio da altri disposto.

« L'on. Grimaldi non volle estendere il progettato provvedimento ai casi di rinuncia alla qualifica d'erede, come si pratica nel Belgio, ove fin dal 1851 esiste analoga disposizione.

« Non vi si propone, egli disse, di applicare questa disposizione alle rinuncie della eredità, perchè queste rinuncie, benchè pure e semplici, hanno giuridicamente ben altri effetti e portano a molto più estese conseguenze i quello che sia la semplice rinuncia ad un legato, la quale non crea altri rapporti nè induce altri vincoli in confronto con terzi, e rimane ristretta nei suoi effetti fra l'erede ed il legatario ».

« L'esperienza insegna che la frode intuita dall'on. Grimaldi sussiste sempre, ed ha larghe radici nel nostro paese. E siccome si estrinseca nelle due forme colpite dalla legislazione belga, la rinunzia al legato od alla quota ereditaria, stimo che sia opportuno organizzare la repressione di entrambe. Sta bene che per la rinuncia ad una quota ereditaria possano esistere altri incentivi, e forse maggiori che per la rinunzia ai legati, all'infuori del guadagno nella differenza fra le tasse di trasferimento; ma esiste anche questo incentivo, e non v'è motivo per fare diverso trattamento ai due casi, se per essi v'è iden

tica ragione, in tutto od in parte, di reprimere. D'altronde non sembra giusto che, anche se la rinunzia abbia una causa non fraudolenta, fra colui che rinunzia e colui che della rinunzia profitta, la sola finanza debba esser condannata a perderci, nel caso della rinunzia ereditaria, mentre l'ordine delle cose era stato stabilito dalla volontà del defunto o dalla stessa natura, ed altre volontà tentano di cambiarlo per ragioni che non è facile conoscere e sarebbe improvvido indagare.

« Qualunque sia quindi la rinunzia ad un preordinato trasferimento successorio, a titolo universale o particolare, e qualunque la motivazione apparente, penso che a giusta tutela delle ragioni dell'erario, il provvedimento debba esser applicato, e di ciò faccio proposta con l'articolo 112-bis da aggiungersi alla legge vigente ».

Riconosciamo noi pure giusta ed accettabile la proposta, anche in considerazione che, a parte le sottigliezze del diritto, in fatto colui che verifica in suo favore l'acquisto, più che dal titolo successorio, risente il vantaggio dalla rinunzia, senza della quale egli non avrebbe acquistato.

Ci pare soltanto che la locuzione « **a cui profitto è stata fatta la rinunzia** » possa alludere e riferirsi alla rinunzia tassativa e nominale, la quale, è bene avvertire, produsse un nuovo trasferimento ed una nuova tassa, oltre quella successoria, perchè per rinunziare a favore di determinata persona, bisogna prima avere accettata ed acquistata la quota ereditaria o la cosa legata. Quando in questo senso si dovesse grammaticalmente e logicamente intendere la disposizione sarà dovuta la sola tassa successoria e non più anche quella di trasferimento tra vivi incluso nella rinunzia? Ed allora invece di guadagnare la finanza vi rimetterebbe di certo una tassa; mentre d'altra parte non soffrirebbero alcuna variazione le rinunzie pure e semplici e generiche. E però ci permettiamo di consigliare la sostituzione della locuzione nei seguenti termini « *a cui profitta la rinunzia* »

Art. 113, ultimo alinea (*Aggiunto*) — È un savio provvedimento questo di togliere le continue discussioni sull'obbligo della tenuta del repertorio. Ma forse a ciò poteva bastare il regolamento. Ad ogni modo sarebbe bene di aggiungere che della inclusione nell'elenco debba essere data regolare partecipazione all' amministrazione o stabilimento interessato.

Art. 125 (*Sostituito*) e 2º alinea (*aggiunto*) Da che ci toccò occuparci della legge di registro, e non é poco tempo, deplorammo sempre la gravezza, la ingiustizia, la inesorabilità del sistema punitivo della nostra legge di registro, e andammo consigliando la mitezza originaria della pena e la sua progressività in ragione della pervicacia del contravventore, secondo il sistema belga, e l'ammessione al condono. « Alle sopratasse, scrivemmo da ultimo al N. 11642 nel nostro studio di riforme, si dovrebbe dare il carattere penale e permettere i condoni e le riduzioni con le debite garanzie che valgano ad escludere gli arbitrii ed il favoritismo. Lo stesso dicasi tanto più delle penalità fisse ».

Il voto ha preso ora forma concreta ed ha trovato eco nell'autorevole parola dell'on. Ministro « Tanto le sovratasse, dice la relazione, che le multe sono d'indole civile, sia perché inflitte *ex officio* dall'Amministrazione finanziaria appena si verifichino i fatti incriminati, sia perché la riscossione coattiva si fa per le une e per le altre con le procedure civili delle tasse. L'art. 125 della legge vigente proibisce

a tutte le autorità amministrative l'abbandono o la diminuzione delle tasse o *delle pene incorse*, includendo nella generica terminologia le sovratasse e le multe.

« A correggere, in qualche modo, il rigidissimo provvedimento, è stata fatta in pratica una poco giustificata distinzione fra le une e le altre. E pur serbando alle multe la caratteristica civile, sono state ad esse rese applicabili le discipline penali, ammettendole ai generici condoni, indulti, amnistie, ed anche promuovendo dall'Autorita Sovrana condoni o riduzioni per elenchi, previo parere del Consiglio di Stato.

« La proibizione è stata invece conservata nella sua piena integrità per le sole sovratasse, delle quali si potrebbe ottenere la riduzione od il condono soltanto con la solennità d'una legge speciale. Ora tutto ciò non esiste nella legge organica, anzi è contrario alla sua dizione letterale. La distinzione pratica del regime delle multe da quello delle sovratasse è, poi, in contraddizione con l'indole civile comune ad entrambe, ed è contraria anche alle norme generali del diritto: che se uno strappo s'abbia a fare a queste norme, non v'è ragione per farlo a favore delle une e non delle altre. In pratica poi si presentano quotidianamente casi pietosi d'automatica ed ineluttabile applicazione di sovratasse, quando i canoni dell'equità ne consiglierebbero la moderazione o anche l'abbandono. Nè deve essere mai precluso alla suprema autorità del Re, come capo del potere esecutivo, d'intervenire a moderare i rigori del *summum ius*, ben inteso con tutte le cautele richieste dalla gelosa salvaguardia delle alte ragioni della legge e della finanza. Questi i motivi che mi indussero a proporvi di ammettere multe e sovratasse al correttivo del condono o della riduzione, da sottoporsi all'Autorità Sovrana, previo parere del Consiglio di Stato. Quest'agevolazione, che spero incontrerà il vostro appoggio, è completata dall'altra di ridurre a lire due l'attuale elevatissimo minimo di lire dodici per le sovratasse, eccessivamente gravoso per le minime attività ».

Ci si permetta però di mettere innanzi qualche pratico avvertimento. Prima di tutto in vece di *multe* noi diremmo *pene pecuniarie*, perchè più comprensive, o quanto meno a *multe* aggiungeremmo *pene* onde non si abbia poi a dubitare che non siano state comprese. E questo valga per tutte le volte in cui si vede nel disegno adoperata la sola parola *multe*. Giustamente nella proposta sostituzione alla proibizione vengono sottratte *le pene incorse*, perchè potrebbero essere condonate. Dunque i Ricevitori dovranno ricevere le tasse, ma non potranno pretendere le sopratasse. Onde avverrà che niuno più vorrà pagarle e tenterà la via del condono, il quale non dovrebbe essere accordato che per gravi e miserandi motivi. O più facilmente ancora accadrà che non si pagherá più nè tassa nè penalità fino a che il Ricevitore per interrompere la prescrizione non sarà costretto ad agire per conseguire poi la sola tassa, o non sarà esaurito il ricorso pel condono cui tutti i contravventori si appiglieranno, senza dire che la speranza del condono sará incitamento a più frequentemente contravvenire.

Si ripeterà su molto più larga scala lo stesso fenomeno delle penalità di bollo per le quali è raro che non si tenti il condono.

Avvertasi inoltre che bisognerà conciliare le nuove disposizioni con quelle dell'art. 109, permettendo alle autorità giudiziarie di pronunciare anche senza che siano state pagate le sovratasse in corso di condono.

Se non nella legge, almeno nel regolamento si dovrebbero segnare norme precise e limitative per tracciare la linea a seguirsi dai Ricevitori e possibilmente circoscrivere le molestie e i disturbi all'Amministrazione ed al Consiglio di Stato.

Art. 125 bis (*aggiunto*). É sembrato al Ministro necessario ed equo disciplinare legislativamente congrue dilazioni e rateazioni delle tasse e sovratasse di registro dovute, le quali spesse volte essendo ingenti non possono essere pagate in unica soluzione nei termini stabiliti.

Non saremo noi che faremo il viso dell'armi a queste oneste agevolazioni, le quali il più delle volte leniranno in qualche modo le angoscie di tanti derelitti che colpiti da somma sventura sono costretti a torturare il cervello od a fare immani sacrifizi per soddisfare la tassa successoria, sempre quando sia tutelato l'interesse della finanza che é interesse pubblico.

Se non avessimo paura a toccare il sistema ipotecario, consiglieremmo volentieri di aggiungere la pubblicità del privilegio della finanza; ciò che oltre a recare maggior garanzia eviterebbe molte ingrate sorprese ai cittadini.

L'ultimo alinea del proposto articolo ci lascia un forte timore. Dicendo che i termini normali di prescrizione dovranno intendersi prorogati *per l'intiera durata* delle dilazioni e rateazioni e *per ugual termine continueranno* ad aver efficacia i privilegi, si intenderà che abbiano a troncarsi cessando la durata della dilazione? Ed allora la finanza si troverà spesso e quasi sempre dinnanzi alla prescrizione e priva di privilegio, perché i termini che o prima della concessione o durante la dilazione si compiessero sarebbero prorogati non oltre la scadenza. Perciò sarebbe a consigliarsi che invece si dicesse che « dalla scadenza della dilazione o rateazione decorreranno i termini normali ecc. » a meno che non si vogliano segnare termini più brevi, avendo la finanza tutti gli elementi per potere agire.

Ripetiamo la stessa avvertenza di permettere alle autorità giudiziarie di pronunziare durante le dilazioni per non renderle frustranee e di fronte alle maggiori garanzie ottenute; disciplinando, s'intende, col regolamento le opportune norme a seguirsi.

Art. 127 (*sostituito*). — La prima parte è diretta a porre l'accordo con le precedenti aggiunté — Sulla seconda parte e segnatamente sulla equipollenza della denunzia, richiamiamo quanto abbiamo osservato all'art. 70 proposto col disegno.

Art. 134, ultimo alinea, (*aggiunto*) - A quest' aggiunta ci opponiamo con tutte le nostre forze, perché comprendiamo le grandi difficoltá ed i gravi pericoli che ne deriverebbero, quando per le complicate liquidazioni, o per gli studiati ritardi frapposti dal contribuente a completarne i documenti e gli elementi, non si arrivasse in tempo a spedire l'avviso, ed il Pretore rifiuterà, come gli é fatto obbligo, la vidimazione ed esecutorietà della ingiunzione. Di queste difficoltà abbiamo quotidiani esempi e la giurisprudenza ha sempre trovato superflui od almeno non necessari gli avvisi. Di quanto dovrebbe l'avviso precedere l'ingiunzione? Quali prove si dovranno dare della spedizione? Ma non ci fermiamo di più, perchè confidiamo che questa proposta o sarà ritirata o non verrá approvata. In caso contrario si conceda all'avviso la virtù di interrompere la prescrizione.

Art. 147, 1. alinea, (*Sostituito*) — Non vi ha che una variazione parziale di dizione che non muta la sostanza.

Art 2 del disegno. — Non occorre fermarci trattandosi di pure annotazioni e richiami resi necessari dalle proposte modificazioni.

Tariffa — Dopo quanto abbiamo osservato intorno all' art. 40, cui ci riportiamo, non ci rimane nulla a dire sulle modificazioni alla tariffa.

Chiudiamo così questa critica, nella quale nessun altro pensiero ci ha guidati, fuorchè quello di giovare con i lumi della lunga esperienza a rendere più facilmente accettabile e praticamente attuabile il proposto disegno, nel quale non mancano buone idee ed oneste intenzioni.

Ed ora faremo di buon grado posto a quelle rettifiche, osservazioni e spiegazioni che ci venissero favorite e che certamente e mirabilmente gioveranno poscia a portare maggiore luce e più sicura guida nella interpretazione e nell'applicazione della legge.

—

PARTE SECONDA

—

TASSE SUGLI AFFARI

—=—

Decisioni giudiziarie

—

N. 11920 — TASSA DI MANOMORTA — BOSCO DI ALTO FUSTO — TAGLIO DI ALBERI — REDDITO PRESUNTO — PREZZO — AUMENTO DI REDDITO — LIQUIDAZIONE SUPPLETIVA — INATTENDIBILITA'.

(Art. 1, 2 legge 13 settembre 1874 n. 2078)

Denunziato il reddito di un bosco di alto fusto, appartenente ad un comune, il prezzo per la vendita non per anco seguita di determinati alberi a recidersi non giova ad aumentare il reddito imponibile di tassa di manomorta: ed è inattendibile la liquidazione suppletiva proposta dal Ricevitore.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 7 febbraio 1900 nella causa c. Comune di Calvello — GHIGLIERI *Pres.* — MAZZELLA *Rel*)

Considerato che il Demanio dello Stato col suo ricorso denunzia la violazione degli articoli 1, 2 della legge 13 settembre 1874, assumendo che il principio pel quale non è reddito il prezzo degli alberi di alto fusto, vero per diritto comune, non sia vero per la legge speciale, perchè l'articolo 1. non si accontenta di sottoporre a tassa di manomorta la sola rendita effettiva e reale, ma anche la presunta.

Senonchè il Demanio evidentemente confonde la rendita presunta di un immobile che non ha reddito certo e determinato, col prezzo che si ottiene o potrebbe ottenersi dagli alberi di alto fusto tagliati in un bosco, che non ha reddito certo, ma presunto.

La Corte di merito non pensò mai di dire che era esente dalla tassa di manomorta il bosco di alto fusto, questione che non venne,

nè poteva esser sollevata, una volta che la sentenza ritiene ed il Demanio non impugna che sui boschi del Comune di Calvello la tassa di manomorta venne negli anni precedenti pagata sul reddito di L. 485. Se su tale reddito negli anni precedenti la tassa venne pagata, è necessità conchiudere che la liquidazione presunta del reddito del bosco, cui accenna il ricorso, venne fatta colle norme dettate dall'articolo 2 di detta legge. E la liquidazione non poteva che comprendere tutta la rendita presunta e mai porzione della stessa, il che importa che ove il prezzo degli alberi di grosso fusto potesse ritenersi come reddito, lo stesso trovavasi già accertato e sottoposto alla tassa di manomorta che ora il Demanio vorrebbe per la seconda volta riscuotere.

Nè deve sorprendere che in un anno solo si siano recisi alberi di alto fusto pel prezzo di L. 9050. Innanzi tutto molto è a dubitare sulla serietà del prezzo suddetto, una volta che la vendita non ebbe luogo per mancanza di compratori. Ma sia pure esatto detto prezzo, lo stesso Demanio non sa per quanti anni vada ripartito ed ognuno sa che la recisione degli alberi di alto fusto avviene raramente, e che per moltissimi anni il proprietario del bosco di alto fusto non ha reddito perchè manca la recisione degli alberi.

Un siffatto rilievo basta di per sè solo a dimostrare che il ricorso sia infondato indipendentemente dalle ragioni addotte dalla Corte di merito, perchè, quand'anche (giova ripeterlo) fosse reddito del bosco il prezzo che si ottiene dalla recisione di alberi di alto fusto, detto reddito sarebbe compreso nella liquidazione del reddito complessivo del bosco per l'applicazione della tassa di manomorta. Ma ben disse la Corte di merito che il prezzo degli alberi di alto fusto quando non v'ha recisione forzata ad epoche determinate, non sia reddito, ma capitale che si sottrae al bosco, che dopo la recisione perde di valore, di quel valore che é rappresentato dal prezzo del legname.

E ciò è tanto vero che per le testuali disposizioni degli articoli 485, 486, 487 del Codice Civile, l'usufruttuario che fa suoi tutti i frutti, non possa recidere e far suoi gli alberi di grosso fusto, a meno che il proprietario precedente non abbia stabilito, anche per gli alberi di alto fusto, tagli regolari in epoche determinate, cosa che non si avvera pel bosco di Calvello, come in fatto ha affermato la Corte di merito e non impugna il Demanio.

Infine, a dimostrare sempre più che il Demanio censuri senza ragione la sentenza impugnata è opportuno rilevare che la Corte di merito osservò pure che in ogni modo con soverchia precipitazione si procedette alla liquidazione della tassa, una volta che la vendita non ebbe luogo per mancanza di compratori. Il ricorso non attacca questa parte della sentenza rilevante tanto da bastare di per se sola a giustificare la decisione.

Né si dica che il prezzo se non era certo era presunto, per concludere che anche sul prezzo presunto la tassa di manomorta era dovuta, giacché non sia lecito confondere il reddito presunto di un'immobile col reddito presunto di una determinata rendita che l'immobile può dare. E la legge del 13 settembre 1874 volle la liquidazione della rendita presunta di un' immobile che non ha rendita certa e determinata, e mai pensò nè poteva pensare che, dopo tale liquidazione, che ogni rendita comprendeva, potesse esservi altro reddito presunto da liquidare e sottoporre a tassa di ma-

nomorta. È per queste ragioni che il ricorso vada rigettato con le conseguenze di legge.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Demanio dello Stato ecc.

Nota — La fissazione di un prezzo per la vendita di alberi a recidersi non è ancora nulla di reale e di innovativo, sì da portare alterazioni nella proprietà; e finchè gli alberi non saranno recisi, il bosco resterá come era e col reddito presunto attribuitagli per la tassa di manomorta. Quando gli alberi saranno recisi sará tanto capitale di meno che si verificherà pel Comune nel bosco, e quindi anche tanto minore rendita presunta; salvo ad avere un nuovo capitale ed un nuovo reddito dal prezzo ricavato quando questo rimanga e non sia invece scomparso per pagare qualche debito o per altra destinazione. In questo caso la rendita imponibile piuttosto che un aumento dovrebbe ricevere una diminuzione.

La questione: se il prodotto che si ritrae dal taglio di piante o di boschi d'alto fusto fosse soggetto a tassa di manomorta, già sollevato sotto l'impero della legge sarda del 23 maggio 1851 e quell'Amministrazione ebbe a rispondere negativamente, « perché tale provvento è considerato un capitale e non un reddito. É però tassabile ogni altro provvento che può ricavarsi dal terreno dei boschi dalle legna secche e dalle foglie » La risposta è antica, ma nella sua ragionevolezza è buona ancora pei tempi nostri.

Nel caso in esame non abbiamo ancora nemmeno il prezzo, perché la vendita non ebbe luogo per mancanza di compratori.

Il punto preso di mira dal Ricevitore per procedere ad una liquidazione suppletiva deve essere stato non il reddito del capitale, ma l'aumento della rendita presunta del bosco calcolato in proporzione del valore attribuito alle piante poste in vendita. Il Ricevitore deve avere ragionato: se numero tante piante da vendersi hanno un prezzo di tanto, quale fu attribuíto dallo stesso comune per la vendita, quale prezzo o valore avranno tutte le piante del bosco? E attribuendo a quel valore la rendita nella ragione legale avrá trovato che desso superava quella già ammessa ed accettata per la tassa di manomorta. Di qui la liquidazione suppletiva.

Il ragionamento corre, ma ci pare che non vada diritto al punto in cui mira la liquidazione suppletiva. Innanzi tutto la rendita di un bosco di alto fusto non può essere che quella che si ricava dalla scalvatura, dalle legna secche, dalle foglie o dalle erbe, come insegnò la risoluzione su riportata. Delle piante non è possibile stabilire una rendita, poichè esse costituiscono un capitale che si va formando e che si verifica col taglio, ma senza produrre rendita. Spoglio di piante non ha valore, o ne ha ben poco. Un bosco di alto fusto non si può affittare che per ricavarne le foglie e le legna secche e per un corrispondente fitto. Se vi si includesse il taglio degli alberi vi sarebbe una vendita di piante.

Tanto meno sarebbe lecito di desumere una rendita da una diminuzione di capitale e da un valore che può servire tutt'al più a costituire un nuovo cespite, una variazione di patrimonio e che non ha ancora alcuna base di certezza — non mai ad aumentare il valore e la rendita già accertata del bosco.

—

N. 11921 — Enti ecclesiastici — Conversione di beni immobili — Rendite distinte — Erronea attribuzione — Tassa di manomorta — Assegnazione della rendita sul debito pubblico — Beni omessi — Opposizione — Interessi.

(Art. 1 e 2 legge 21 aprile 1862 — Art. 1, 2 legge 13 settembre 1874 n. 2078 — Art. 11 legge 7 luglio 1866 n. 3036 — Art. 1213, 1223, 1231 cod. civ.)

La rendita cinque per cento da assegnarsi ad una Chiesa abbaziale soggetta alla legge di conversione deve corrispondere non solamente alla rendita accertata per la tassa di manomorta in confronto della chiesa principale, ma anche a quella erroneamente attribuita alla chiesa succursale priva di patrimonio, sebbene l'errore sia stato corretto dopo l'attuazione delle leggi reversive.

Devesi pur corrispondere uguale rendita, da determinarsi con le norme prescritte per la tassa di manomorta, per gli immobili stati appresi dal Demanio dello Stato e che non erano stati sottoposti a tassa di manomorta.

In pendenza della liquidazione della rendita non decorrono interessi.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 9 febbraio 1900 in causa c. Forti — Caselli *Pres.* — Innocenti *Rel.*).

La chiesa abbaziale di S. Lorenzo in Fano, ha due succursali; l'una di S. Lorenzo in Montereale, priva di rendite, l'altra di S. Salvatore in Busci, fornita di patrimonio.

Essendo stata attribuita per errore alla chiesa succursale di S. Lorenzo in Montereale una porzione delle rendite patrimoniale della chiesa di S. Lorenzo in Fano, ne seguì che nell'applicazione della tassa di manomorta venne questa ultima gravata di annue lire 28,16 per la fabbriceria sotto il detto titolo, più di L. 17,60 per la stessa fabbriceria sotto il titolo di San Salvatore in Busci. Però corretto l'errore fu annullata la partita di L. 17,60 riguardante la fabbriceria sotto il titolo di San Lorenzo in Montereale, ed aumentata a lire 45,76 la tassa a carico della fabbriceria di S. Lorenzo in Fano sotto ambedue i titoli.

Il Demanio andato per effetto della legge di conversione al possesso dei relativi beni, offrì di iscrivere a favore della Chiesa di San Lorenzo in Fano una rendita di sole lire 625 in base alla primitiva tassa di manomorta in lire 28,16, non tenendo alcun conto, perchè rimasta annullata, dell'altra rata di tassa in lire 17,60 iscritta per errore a carico della sua succursale di San Lorenzo in Montereale; ed offrì poi per la chiesa di S. Salvatore in Busci, una rendita di lire 100.

Il rappresentante delle nominate tre chiese avanzò ricorso in via amministrativa, e quello respinto, istruì giudizio proponendo fra le diverse altre dimande: che si dovesse iscrivere a favore della chiesa di S. Lorenzo in Fano, sia per la fabbriceria sotto il detto titolo, sia per quella sotto il titolo di S. Lorenzo in Montereale, una rendita annua di L. 1017,15 in base appunto alla complessiva tassa di manomorta posta già a suo carico in lire 45,76; che si ordinasse inoltre a favore della fabbriceria, sotto i titoli di San Lorenzo in Fano, e di San Salvatore in Busci, la iscrizione di una rendita annua di L. 528, per i beni stati pure appresi dal Demanio sebbene sfuggiti allo accertamento della tassa di manomòrta, perchè non segnati in catasto; che infine si condannasse il Demanio, non soltanto a pagare i semestri di rendita dal 1 gennaio 1893 fino alla iscrizione di essa nel Gran Libro del Debito Pubblico ma ancora a corrispondere gli interessi legali sui semestri scaduti.

Il Tribunale accoglieva coteste dimande, e la Corte d'appello di Aquila con sentenza 7 - 24 febbraio 1899 confermava il pronunciato dei primi giudici per i seguenti riflessi.

Che a termini dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 deve essere iscritta nel Libro del Debito Pubblico a favore dell'Ente, i di cui beni sono assoggettati alla conversione, una rendita corrispondente alla tassa di manomorta, accertata anteriormente alle leggi eversive, la quale tassa nella specie risultava appunto di L. 45,76, sebbene ripartita in origine per errore tra le due chiese di San Lorenzo in Fano e di San Lorenzo in Montereale, ritenendo che questa ultima lungi dall'essere sussidiata colle rendite dell'altra avesse un patrimonio proprio.

Che la rendita da iscriversi per gli altri beni sfuggiti allo accertamento della tassa di manomorta, e dei quali il Demanio era pure andata al possesso, doveva essere determinata colle norme stabilite nella legge 21 aprile 1862, e perciò nella somma di lire 528. Che riguardo al pagamento degli interessi legali sui semestri di rendita scaduti, non era a farsi verun rilievo, essendo una conseguenza della pronunziata condanna.

Contro questa sentenza ricorre il Demanio proponendo tre mezzi di annullamento:

1. Violazione degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2 e 6 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866.

2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 11 della legge 7 luglio 1866 — della legge 21 aprile 1862 e del corrispondente articolo 2 della legge 13 settembre 1874, e violazione degli articoli 360 n. 6 — 361 n. 2 — 517 n. 2 codice procedura civile.

3. Violazione dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 e degli articoli 703, 1223, 1231 codice civile.

Attesochè due sono le censure mosse alla denunciata sentenza con il primo mezzo del ricorso, l'una di violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, per avere tenuto conto degli accertamenti di reddito posteriori alle leggi eversive, l'altra di mancanza di motivazione per non essersi occupata di rispondere alle contrarie deduzioni, colle quali si dimostrava, che il reddito della chiesa di S. Lorenzo in Fano, e della succursale di San Lorenzo in Montereale, era stato accertato in sole lire 625. Ma ambedue le accuse

sono infondate. La Corte di merito lungi dal violare il sopracitato articolo di legge, ne rilevò esattamente il concetto, dicendo che la rendita da iscriversi sul Libro del Debito Pubblico a favore dell'Ente, i di cui beni vengono sottoposti alla conversione, deve essere determinata in base alla tassa di manomorta accertata anteriormente alle leggi eversive; come pure ne fece retta applicazione nel caso in esame, determinando appunto su tale base l'ammontare della rendita da assegnarsi. Non si comprende poi cosa altro avrebbe essa dovuto aggiungere dopo dimostrato che anteriormente alle leggi eversive era stata sui beni, dei quali si tratta, accertata la tassa di manomorta in lire 45,76 sebbene iscritta per la rata di lire 17,60 a carico della chiesa succursale di San Lorenzo in Montereale, nell'erroneo supposto, che una porzione dei suddetti beni si appartenesse a questa, mentre invece era sfornita del tutto di patrimonio, e sussidiata dalla chiesa abbaziale di San Lorenzo in Fano.

Il secondo mezzo riesce assolutamente inutile. Non si contesta, ed anzi si riconosce, che la rendita da iscriversi per gli altri beni sfuggiti all'accertamento della tassa di manomorta, dovesse essere determinata con le norme stabilite dalla legge del 21 aprile 1862. Ora ammesso pure che la Corte di merito, applicando le dette norme, abbia poi errato nel fare i relativi calcoli, ipotesi che dal controricorrente, viene combattuta ed esclusa, è chiaro, che un tale errore, non di diritto, ma di fatto, non potrebbe formare oggetto di esame nella presenta sede.

Deve al contrario accogliersi il terzo mezzo. A giustificare la pronunciata condanna al pagamento degli interessi legali sui semestri di rendita scaduti, la Corte di merito si limitò soltanto ad esprimere, che la medesima era una conseguenza delle premesse statuizioni; però non si avvide, che mancava affatto la base di una tale condanna, cioè la mora del convenuto, non essendosi per la natura stessa, e per la difficoltà delle domandate operazioni, creduto conveniente dalla legge di prefiggere un termine, entro il quale dovessero essere compiute le liquidazioni delle rendite da iscriversi a favore degli enti, i di cui beni venivano assoggettati alla conversione, e specialmente non avvertì all'assoluta impossibilità nella specie di potere procedere alla iscrizione della rendita, ed alla consegna dei relativi certificati, al rappresentante delle nominate tre chiese, una volta che si stava ancora disputando tra le parti la sua liquidazione. Applicabile quindi la nota regola: *in liquidando non fit mora*.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Dall'insieme della sentenza si apprende che il Demanio, non ostante che abbia appreso tutti i beni immobili della chiesa abbaziale e delle sue succursali, si rifiutava ad assegnare in sostituzione la rendita sul Debito pubblico per quei beni che erroneamente erano stati attribuiti ad una succursale priva di patrimonio e sottoposti a carico di questa alla tassa di manomorta; come se l'obbligo del Demanio attingesse e fosse subordinato alla intestazione ed al pagamento della tassa di manomorta e non derivasse sostanzialmente ed esclusivamente dall'apprensione dei beni immobili, per virtù dell'art. 11 della legge 6 luglio 1866.

É vero che l'errore fu riparato e le rendite furono riunite

alla chiesa principale, ma siccome la riunione deve essere avvenuta dopo l'attuazione della legge eversiva, così il Demanio si è creduto tenuto a corrispondere la rendita soltanto in corrispondenza con quella che trovavasi accertata al momento della attuazione della legge 7 luglio 1866, scambiando così la forma colla sostanza, il diritto col modo di accertarlo ed esercitarlo.

Si comprenderebbe la pretesa della finanza, se essa non avesse appreso che i beni che erano da prima attribuiti alla chiesa abbaziale; ma dal momento che s' impossessó di tutti quelli che appartenevano così alla chiesa principale che alle succursali, ed ancora di altri beni che non segnati a catasto erano sfuggiti alla tassa di manomorta, ragione vuole che sia sostituita e consegnata la corrispondente rendita.

Facendo giustizia su questo punto la suprema Corte ha però esclusa la decorrenza di interessi, perchè mancava la messa in mora del convenuto, pendendo la liquidazione, invocando la regola che: *in liquidando non fit mora.*

Su questo punto esitiamo a seguire la Corte regolatrice. La invocata regola si addice quando sia da trovarsi ed accertarsi l'elemento della rendita, come ad esempio in un conto corrente, ma non quando l'elemento esiste, è certo ed é determinato, come nel caso lo erano i beni appresi dal Demanio. Con l'applicazione che ne fa la Corte basterebbe opporsi ad una liquidazione per impedire la decorrenza degli interessi, e non sarebbero, per ciò solo, più dovuti per tutte le restituzioni di tasse disposte in seguito a discussioni intorno alla liquidazione delle medesime.

Il Demanio non aveva bisogno di essere messo in mora; la obbligazione degli interessi era nata con l'apprensione dei beni che fruttavano a suo benefizio. Ma questa apprensione e questo godimento non é senza corrispettivo. La legge di conversione non devolve e non dona i beni al Demanio; ne fa la conversione, li permuta con altrettanta rendita sul debito pubblico. L'ente ecclesiastico, adunque, non poteva essere spogliato e rimanere senza beni e senza rendita a duplice vantaggio del Demanio.

Onde se vi è una regola da invocare e che va contro il Demanio é quella che « *nemo locupletari debet cum aliena iactura* ».

—o—

PARTE TERZA

Decisioni giudiziarie

N. 11922 — Testamento olografo — Data incompleta — Nullita'.

(Art. 775 e 804 cod. civ.)

É nullo il testamento olografo quando la data manchi completamente della indicazione del giorno in cui fu redatto, nè altrove nell'atto sia indicata circostanza qualsiasi che valga ad individuare tale giorno.

Sono circostanze che possono far ritenere si tratti non di un vero testamento, ma di un semplice progetto o minuta preparatoria l'essere le disposizioni scritte in matita, senza che si tratti di persona in imminente pericolo di vita, con errori di grammatica e di sintassi e con parole non ultimate.

(Sentenza della Corte di Appello di Milano, 25 ottobre 1899, in causa Morazzoni c. Timolati).

Stante l'importanza somma del testamento, il quale é l'ultimo atto della nostra volontà, con cui quasi sopravviviamo al sepolcro, la legge lo volle un atto solenne e circondato da formalità tutte essenziali, e colpiva pertanto di nullità assoluta la inosservanza di tutte o di ciascuna.

Sono formalità estrinseche, ma solo per esse e con esse si dà vita all'atto. « *forma dat esse rei* », si può e si deve dire in proposito, che senza tali formalità l'atto non esiste, giuridicamente.

Nè si ammettono, in massima, equipollenti. La disposizione dell'art. 775 cod. civ. è chiara e precisa, e l'inosservanza è colpita di nullità inesorabile dall'altra dell'art. 804. Meglio che equipollenti si dovrebbe dire che sono ammessi dei sussidi, ossia la prova di circostanze, quando però trovino un fondamento nell'atto, in guisa che sia il testamento medesimo che spiega e completa sè stesso. Allora solo può farsi luogo a supplire a qualche deficienza di dette formalità, e rendere evidente ciò che già vi sia adombrato o accennato incompletamente.

Ma, in concreto, la carta testamentaria in quistione manca completamente del giorno, parte essenzialissima della data, per le evidenti complicanze o precedenze di diritti che ne possono derivare; e se manca affatto, né altrove nell'atto è indicata circostanza qualsiasi che valga ad individuare tale giorno, la inosservanza dell'articolo 775 cod. civ. è stabilita, e inevitabile la nullità relativa. E non ha fondamento la pretesa di trovare la circostanza adatta laddove il testatore, con una frase spropositata ed abbastanza oscura, sembra incaricare il notaio di riscuotere od impiegare una somma. La frase è la seguente: « il notaio oltre la pubblicazione del presente avrà « l'incar 190 di riscuotere e consegnare per impiego ». L'attrice ne vuol dedurre, che il Coppaloni, dubitando di dover morire, il giorno 22 luglio, disponesse ivi delle L. 190, corrispondenti precisamente al *dìetim* di stipendio fino a tutto il 20. Anzitutto, essendo morto il 22 luglio, alle ore 7,30, il *dietim* si estende a tal giorno, e quindi la somma non corrisponde, dovendo invece essere di L. 209,50; ed, in secondo luogo, basta accennare alla pretesa sicurezza di un infermo, circa il giorno preciso della sua morte, per giudicare la serietà di un simile argomento; e la verità, invece, in questo particolare, é piuttosto che il Coppaloni volle alludere ivi alle L. 190 di rendita che trovansi infatti inventariate.

In ogni modo, tutto induce a credere, che la carta in discorso non era che un progetto o meglio una minuta predisposta per il testamento; e lo si evince dall'essere scritta in matita, senza che si tratti

di persona in imminente pericolo di vita, in circostanze da non poter fare altrimenti, come sarebbe chi si trovasse impegnato in una battaglia o minacciato da un naufragio o simili; lo si evince dagli errori di grammatica e sintassi qua e là, e dalle parole neppure ultimate, che pure non mancano, come evidentemente risulta dalla particola testé riportata: le quali cose, nell'insieme, indicano trattarsi appunto di abbozzo, di memoria, di minuta, salvo a correggerla quando si sarebbe messa in forma conveniente, la quale poi neppure doveva essere olografa, leggendosi in principio che delegava il notaio (neppure designato) perchè, sotto sua dettatura, scrivesse, parola per parola, le sue disposizioni.

Per le premesse considerazioni è evidente, che la carta pubblicata a cura della Morazzoni non è un testamento, ma un progetto o minuta preparatoria che in ogni ipotesi é un atto insussistente giuridicamente, siccome mancante di fondamento, dovendosi pure respingere la prova testimoniale instata e precisamente il capitolo 1° e 2°, poichè, come si disse, vuolsi provare soltanto col testamento o con elementi forniti dallo stesso, e non altrimenti, ciò che il testamento contiene o deve contenere; ed essendo inutile o indifferente la circostanza del capo terzo.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Sulla nullità del testamento quando manchi una parte così essenziale della data, come è il giorno, o il mese o l'anno, nulla abbiamo da osservare. Essa deriva fatalmente dal combinato disposto degli art. 775 e 804.

Facciamo invece le nostre riserve sugli altri due principii ammessi dalla Corte più per abbondanza di argomentazione, che per sussidio di tesi.

Che si possa arguire o desumere da circostanze estranee alla data, sia pure contenute nello stesso testamento, una parte della data, la cui indicazione é espressamente e specificatamente imposta dall'art. 775, lo dubitiamo alquanto poichè ci pare che dinnanzi a tale disposizione la data ed ogni elemento di esso non possa risultare da altro che dalla chiara menzione che ne faccia il testatore.

In quanto all'ultima massima noi vogliamo ritenere che la Corte non abbia inteso fissare un principio assoluto, respingendo la dottrina unanimemente accolta che nè la scritturazione in lapis, nè gli errori di grammatica o di ortografia inducono nullità del testamento quando sia ugualmente certa la persona del testatore e la sua volontà (V. num. 11315, 10844, 10796 e quelli ivi accennati, e *Repertorio* voc. Testamento olografo), ma abbia solo voluto anche qui corroborare con altre circostanze una nullità derivante dalla mancanza di requisiti essenziali.

Decisioni del Consiglio di Stato

N. 11923 — Conservatore d'archivio — Concorsi — Parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello — Decreto di nomina — Motivazione — Anzianita'.

(Art. 88 legge 25 maggio 1879, n. 4900).

Per la nomina di Conservatore d'archivio deve bensì essere sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, ma non occorre che il parere sia favorevole alla nomina, nè è in obbligo il Governo in caso di disaccordo dei due corpi consulenti di richiedere una nuova proposta.

Il Governo non ha del pari obbligo di motivare le ragioni per cui non abbia accolto i pareri del Consiglio Notarile e della Corte d'Appello; nè la mancanza di motivazione porta vizio di nullità.

L'anzianità non é condizione prevalente per la nomina del Conservatore d'Archivio.

(Decisione del Consiglio di Stato, 5 gennaio 1900, su ricorso del Not. Japoce — GIORGI *Pres.* — RACCIOPPI *Est.*)

Diritto — Attesochè il ricorso contro il R. decreto 13 ottobre 1897, non ha fondamento:

L'art. 88 della legge sul notariato (testo unico approvato col R. Decreto 25 maggio 1879) dispone che il Conservatore dell' Archivio notarile è nominato, per decreto reale, tra i notai esercenti, o fra le persone che abbiano tutti i requisiti necessarii per la nomina di notaio; e non aggiunge condizione altra che questa, cioè, che sia sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello. Ma non è detto nè che quel parere debba essere favorevole alla nomina; nè che in disaccordo di esso, abbia il Governo obbligo di richiedere una nuova imposta; nè che debba esso motivare le ragioni per cui non abbia accolto i pareri dei corpi consulenti. E poichè previamente al R. Decreto di nomina del Conservatore Saracino fu chiesto il parere dei corpi consulenti suddetti, il decreto resta nei precisi termini di legge; nè va soggetto a nessuna delle censure che si enunciano nel primo mezzo del ricorso.

Nè maggiore valore hanno quelle contenute nel secondo mezzo. Lo stesso articolo 88 non indica l'anzianità come condizione prevalente per la nomina del Conservatore; il quale anzi può essere scelto anche tra persone non, in atto, notai; ma che però abbiano tutti i requisiti richiesti per la nomina di notaio. E l'art. 11 della stessa legge, al quale si riferisce il secondo mezzo del ricorso, si richiama alla anzianità, ma non per altro che per la preliminare proposta dei candidati da nominarsi notari, e non per la nomina a Conservatore, pel quale ufficio non avrebbe ragione di essere prevalente l'anzianità come requisito necessario all'esercizio delle funzioni che vi sono annesse.

E quanto alle secondarie censure, a cui il ricorso fa capo, occorre osservare che il R. Decreto non è una sentenza, alla quale la mancanza di motivazione porta, per legge, vizio di nullità, o che l'accusa al Ministero proponente il decreto, di non avere tenuto conto delle attestazioni sulla salute del ricorrente, se pure fosse fondata, che non é (e dagli atti risulta il contrario) si risolverebbe in una censura di apprezzamento di fatti che non è soggetto di gravame in questa sede di giudizio che è di mera legittimità.

P. q. m. ecc.

Nota — In istretto diritto non possiamo non sottoscriverci a tutte le massime sancite dal Consiglio di Stato; dobbiamo però ancora una volta rammaricarci (V. n. 11868) che troppo spesso non si tenga conto alcuno delle concordanti proposte dei Consigli Notarili e delle Corti d'Appello, più competenti senza dubbio del potere centrale ad apprezzare le speciali circostanze che rendono preferibile l'uno piuttosto che un altro concorrente. Tanto varrebbe commettere la nomina esclusivamente al Ministero; ne acquisterebbero in dignità i Consigli notarili e le Corti d'appello che non vedrebbero più negletti i loro voti e le loro proposte.

—

Cose diverse

—

N. 11924 — Gli archivi notarili innanzi al Senato.

Stacchiamo dalla *Gazzetta ufficiale* il brano della risposta che il Ministro di grazia e giustizia, on. Bonasi nella seduta del Senato del Regno ha dato alle raccomandazioni della Commissione permanente di finanza nella parte che riguarda gli *Archivi notarili*.

« Passa alla questione degli archivi. La riforma degli archivi venne iniziata dal ministro Cantelli, ma non potè essere condotta a termine per difficoltà finanziarie.

« La riforma degli archivi è stata trattata lungamente fra i due Ministeri dell'interno e della grazia e giustizia, ma nessuna risoluzione definitiva, fino ad oggi, si è potuta prendere.

« Ha studiato minutamente e personalmente questa grave questione per rendersi conto esatto dello stato vero delle cose.

« Espone i dati statistici e finanziari che alla questione si riferiscono.

« Non esita ad affermare che il vantaggio che avrebbe il Ministero dell'interno dalla riforma degli archivi sarebbe più apparente che reale; sarebbe invece aggravato il tesoro dello Stato dal passaggio dei 500 e più impiegati addetti agli archivi notarili alla dipendenza diretta dell'Amministrazione governativa.

« Di più l'ordinamento degli archivi notarili funziona oggi egregiamente; perchè turbarlo con una riforma non assolutamente necessaria?

« Non vorrebbe quindi assumere la responsabilità di attuare questa riforma radicale che avrebbe, a suo avviso, dei risultati finanziari deplorevoli.

« Accenna alle modalità che egli sta studiando per modificare in parte l'ordinamento attuale degli archivi.

« Spera che queste sue dichiarazioni saranno sufficienti a persuadere la Commissione permanente di finanza ed il Senato che nessuna riforma sarà da lui attuata se non dopo seri studi ed un ponderato esame della grave questione.

« Intanto assicura il Senato che, d'ora in poi, nessun prelevamento sarà fatto sugli avanzi degli archivi notarili ».

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11925 — Sig. **G.** d. **L.** n. 488 — REGISTRO — *Vendita di nuda proprietà — Riunione dell'usufrutto.* (Art. 17 T. U. 1897.) É la solita *vexata quaestio* della tassa di riunione, che la Cassazione, con la quale non concordiamo (v. n. 11535), vuole che sia assolutamente dovuta fino dal momento del distacco dell'usufrutto. Con questa teoria l'acquisitore della nuda proprietà al riunirsi dell'usufrutto deve pagare la tassa nella misura prestabilita, ma non ne deve altra per il suo atto di acquisto.

Lo stesso — REGISTRO — *Titolo bancario — Smarrimento — Atto di obbligo* — (Art. 53 tar). Nell'atto che un possessore di titolo smarrito deve pagare alla Banca per ottenerne il pagamento non si può ravvisare nè una nuova obbligazione nè una nuova cauzione. Esso può dirsi un atto non nominato nella tariffa, o tutt'al più considerarsi come un atto di sottomissione contemplato dall'art. 53 della tariffa.

Sig. **A.** d. **M.** n. 910 — REGISTRO — (Art. 1 e 103 tar). *Precario* — La concessione di precario è espressamente contemplata nell'art. 103 della tariffa per una tassa fissa; sempre quando però non vi sia nè corrispettivo nè godimento di rendite. Essendovi nel caso il corrispettivo di L. 200 annue ed oggetto del precario essendo un diritto immobiliare, come è l'impianto di castelli di ferro a sostegno di fili per telefono sul tetto di una casa, è forza riconoscervi una cessione immobiliare contemplata nell'art. 1 della tariffa per la tassa proporzionale di L. 4, da applicarsi sul cumulo delle annualità per i 25 anni della massima durata convenuta.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 11926 — CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE — COMPENSO DELLE SPESE D'UFFICIO PER L'ESERCIZIO 1899 900.

Con R. decreto 4 febbraio 1900, riportato nel *Bollettino* demaniale, puntata V, venne per ciascun ufficio delle Ipoteche fissata l'aliquota delle indennità per ogni formalità, a termini dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486, oltre la compartecipazione nell'uniforme misura del cinquanta per cento sul prodotto della carta speciale.

Come per gli anni passati (v. n. n. 10840, 11120, 11491) contrapponiamo a ciascun ufficio l'aliquota dell'esercizio precedente, acciocchè a colpo d'occhio appariscano le differenze, le quali pel corrente esercizio segnano in prevalenza aumenti di aliquota.

TABELLA delle indennità stabilite per ogni formalità a favore dei Conservatori delle ipoteche per l'esercizio 1899-900 e facenti parte del compenso delle spese d'ufficio che stanno a loro esclusivo carico.

Uffici delle Ipoteche a ramo unico.

Numero d'ordine	UFFICI	Aliquota 1898-99	Aliquota 99-900	Numero d'ordine	UFFICI	Aliquota 1898-99	Aliquota 99-900
1	Acqui	0,58	0,58	19	Casalmonferrato	1,20	1,15
2	Alba	0,50	0,50	20	Catania	1,07	1,00
3	Alessandria	0,90	1,03	21	Catanzaro	0,85	0,85
4	Ancona	0,90	1,00	22	Chiavari	0,90	0,92
5	Aosta	0,95	0,87	23	Chieti	0,70	0,65
6	Aquila	1,00	1,00	24	Como	0,70	0,73
7	Arezzo	1,00	0,95	25	Cosenza	0.65	0,68
8	Ascoli Piceno	0,80	0,70	26	Cremona	0,78	1.00
9	Asti	1,20	1,20	27	Cuneo	0,60	0,80
10	Avellino	0,90	0,80	28	Fermo	0,68	0,70
11	Benevento	0,95	0,85	29	Ferrara	0,95	0.70
12	Bergamo	0,65	0,80	30	Firenze	1,00	1,00
13	Biella	0,85	1,00	31	Forlì	1,05	0,95
14	Bologna	1,00	1,00	32	Frosinone	0,70	0,65
15	Brescia	0,85	1.00	33	Genova	1,00	1.00
16	Cagliari	0.80	0,80	34	Girgenti	1,50	1,30
17	Caltanissetta	0,65	0,65	35	Grosseto	0,50	0,55
18	Campobasso	0,80	0,63	36	Ivrea	0,70	0,90

37	Lecce	0.97	0,85	68	Rieti	1,05	0.95
38	Lecco	0,65	0,70	69	Roma	1.77	1.77
39	Livorno	0,75	0.80	70	Rovigo	0.70	0.60
40	Lodi	0,45	0,65	71	Salerno	0.82	0,75
41	Lucca	0,82	1,00	72	Saluzzo	0,80	0.85
42	Lucera	0,80	0,87	73	San Remo	0,80	0.80
43	Macerata	1,35	1,15	74	S. Maria Capua Vet.	0,85	1.05
44	Mantova	0,75	0,92	75	Sassari	1,40	1.40
45	Massa	1,00	1,00	76	Savona	0,80	0.90
46	Messina	0.80	0,85	77	Schio	0,55	0.65
47	Milano	1,15	1,10	78	Siena	0,75	0 95
48	Modena	0.60	0,45	79	Siracusa	0,65	0.65
49	Mondovì	0,90	0,95	80	Sondrio	0,80	0.85
50	Napoli	1,83	1,80	81	Spoleto	0.65	0.65
51	Novara	0,85	0.85	82	Teramo	0,58	0.60
52	Novi Ligure	0,60	0,90	83	Torino	1,00	1.08
53	Oneglia	0,95	0,85	84	Tortona	0,65	0.80
54	Padova	0,30	0,40	85	Trani	1,20	1 05
55	Palermo	1,10	1.05	86	Trapani	0,75	0 75
56	Parma	0.90	1,00	87	Treviso	0,70	0.75
57	Pavia	0,90	1,00	88	Udine	1,05	1.08
58	Perugia	0,95	1,10	89	Urbino	0,55	0.50
59	Pesaro	0,40	0,58	90	Varese	0.70	0.75
60	Piacenza	0,80	0,80	91	Venezia	0.50	0.75
61	Pinerolo	0,68	1,00	92	Vercelli	0,85	0.90
62	Pisa	0,85	0,95	93	Verona	0,90	0.90
63	Pistoia	0,55	0,63	91	Vicenza	0,95	0.95
64	Potenza	0,90	0,90	95	Vigevano	0,55	0.75
65	Ravenna	0,95	0,95	96	Viterbo	1.00	0,87
66	Reggio Calabria	0,68	0,68	97	Voghera	0,75	0.78
67	Reggio Emilia	0,80	0,85				

Uffici riuniti di Registro ed Ipoteche.

98	Bassano	0.60	0.60	114	Modigliana	0.60	0.73
99	Belluno	0.85	0.90	115	Montepulciano	0.45	0.45
100	Bobbio	1.05	1.05	116	Nuoro	1.65	1.60
101	Borgotaro	1.20	1.05	117	Oristano	0.55	0.80
102	Breno	1 25	1.20	118	Orvieto	0.50	0.70
103	Camerino	0 85	0.75	119	Pallanza	0.90	0.95
104	Castelnuovo di Garf.	0.90	0.63	120	Pescia	0.80	0.80
105	Castiglione delle St.	1.00	1.10	121	Pontremoli	0 85	0.65
106	Chioggia	0.55	0.45	122	Portoferraio	0,80	0.85
107	Civitavecchia	0.65	0.60	123	Salò	0.75	0.85
108	Domodossola	1 05	1.05	124	Sarzana	1.00	1.25
109	Este	0.88	1.05	125	Susa	0.80	0.78
110	Feltre	0.95	0.90	126	Tempio	1.00	0.85
111	Finalborgo	0.65	0.75	127	Varallo	0.70	0.75
112	Foligno	1.25	1.30	128	Velletri	0.55	0.65
113	Lanusei	2.00	2.00	129	Volterra	0.35	0.15

—

PARTE SECONDA

—

Tasse sugli affari

—=—

Decisioni giudiziarie

—

N. 11927 — Tassa di successione — Privilegio — Mobili — Immobili — Divisibilità — Prezzo di mobili.

(Art. 89 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 1958, 1962 cod. civ.)

Il privilegio dello Stato per la tassa di successione si esercita distintamente sui mobili per la tassa che grava complessivamente la categoria dei mobili e sugli immobili per la tassa che colpisce quella degli immobili.

(Sentenza della Corte di Appello di Napoli 31 maggio 1899 in causa c. Società Assicurazioni.)

(*Omissis*) Il credito per la surriferita tassa di successione è privilegiato ed è preferito ad ogni altro credito sopra i mobili che furono oggetto della tassa, articoli 1958 e 1960, eccetto i privilegi di cui agli articoli 1950 e 1957, dei quali non si fa questione:

Il Tribunale lo limitó alla parte di tassa relativa alle merci vendute, e l'Amministrazione, col suo gravame incidentale, sostiene che non può ammettersi la scindibilità della tassa di successione, e quindi la divisibilità del privilegio.

All'anzidetta tesi non può farsi buon viso, perchè l'obbligazione del pagamento della tassa non è una cosa o un fatto non capace di divisione, né è tale, rispetto al privilegio, avuto riguardo al modo in cui lo considera la legge.

Una somma di danaro è di una natura divisibile.

L'articolo 85, n. 4, legge sulle tasse di registro, dichiara ciascuno erede obbligato per la totalitá della tassa di successione, salvo il regresso.; ciò costituisce una solidarietá rispetto alle persone degli eredi, ossia azione personale, e non già indivisibilità oggettiva circa il privilegio, che è regolato dall'articolo 89, il quale sanziona che il prvilegio per la riscossione sui mobili ed immobili si esercita secondo le norme stabilite dalla legge civile; e questa, senza eccezione, lo dà sui mobili che furono l'oggetto della tassa, e del pari sugli immobili che ne furono l'oggetto, meno a danno dei creditori ipotecarii del defunto che avessero iscritto nei tre mesi dalla morte di lui e dei creditori che avessero esercitato il dritto di separazione, articoli 1958, n. 1, e 1962 Codice civile.

Adunque se la legge distingue il privilegio sui mobili da quello sugli immobili, dando a questo speciali modalità, lungi dal sanzionare la indivisibilità, ne stabilisce invece la divisibilità.

Senonchè il privilegio riguarda i mobili che furono l'oggetto della tassa; ed in materia di successione si tassa sulla denunzia, ossia complessivamente su ciascuna categoria, e non su singola cosa; quindi il privilegio si ha, complessivamente, sulla totalità degli effetti mobili, e non su singolo oggetto perchè riuscirebbe impossibile distinguere il prezzo di ciascuno e l'impossibilità influisce decisivamente sulla natura indivisibile dell'obbligazione. Le parole « sopra

i mobili che ne furono l'oggetto » comprendono la totalità dei detti effetti, e quindi la categoria 6ª della denunzia di successione, e non i soli mobili pignorati e venduti.

Non può darsi al privilegio una interpretazione estensiva senza violare il principio che le leggi le quali formano eccezione alle regole generali non si estendono oltre i casi in essi espressi, articolo 4, titolo preliminare al Codice civile, ed il privilegio, come lo indica la parola, forma eccezione alle regole generali. Essendo limitato il privilegio alla quota dei mobili, ne consegue la necessità di distinguere nella liquidazione la quota suddetta, operazione da eseguirsi dall'Amministrazione; e solo dopo tale distinzione potrá procedersi alla distribuzione ed assegnazione, ché ora sarebbe intempestivo.

NOTA — Quando si presentò altra volta la questione e venne dalla stessa Corte di Appello decisa nel senso della divisibilità del privilegio distintamente sul compendio mobiliare e su quello immobiliare, noi, riportando quella sentenza del 17 - 24 marzo 1897 al n. 11131, scrivemmo in nota « Su questo punto la finanza non produsse appello e, secondo noi, non fu buon consiglio, perchè ci pare che la distinzione non corrisponda allo spirito ed alla parola della legge. D'onde la convenienza e la opportunità di non accettare la massima, la quale sconvolgerebbe tutto il sistema dell'imposta ».

Non di meno la suprema Corte regolatrice, pur mantenendo la divisione, sulla quale non era stata fatta denunzia di appello ha implitamente nelle argomentazioni ammesso che il privilegio dello stato abbraccia tutto il compendio ereditario ed « è essenzialmente sempre intiero — *totum in toto* — ossia individuo ed indivisibile »; come si apprende dalla decisione 5 maggio 1898 riportata al n. 11313.

Ora la questione è ben determinata ed è nettamente portata avanti la suprema Corte, dalla quale attendiamo e speriamo un responso che sia conforme al nostro avviso, che, a nostro parere, rispecchia lo spirito della legge nelle sue basi fondamentali, avviso a cui il difensore della finanza egregio avv. Riccardi nel suo ricorso alla Corte di Cassazione dá un largo sviluppo, quale si conviene a sì grave argomento, con stringenti e convincenti argomentazioni, delle quali non vogliamo intieramento defraudare i lettori.

« Ammettendo che lo Stato goda del privilegio dell' articolo 1958, n. 1, del Codice civile per le tasse di successione, è parso alla

denunziata sentenza che il credito garantito da privilegio non sia quello della intera successione, ma quello corrispondente alla successione nei mobili pei quali si esercita il privilegio, dividendo in tal modo il credito nascente dalla liquidazione.

« Ora un tal principio non è assolutamente accettabile, perchè urta contro la natura del credito erariale che ha la caratteristica, non solo della solidarietà, ma della indivisibilità.

« Infatti, i diversi cespiti che compongono una successione non altro costituiscono che i diversi coefficienti da cui si desume il capitale tassabile, ma questo desunto, la liquidazione della tassa abbraccia la intera eredità e la tassa è dovuta per la intera successione, senza che sia dato fare divisione di parti e senza che possa essere pagata o riscossa parzialmente con pagamenti in conto. Solo per i legati la tassa può essere liquidata, pagata e riscossa sull'ammontare del legato stesso, senza che ciò per altro tolga l'azione solidale della Finanza contro gli eredi anche per l'ammontare dei legati.

« Gli articoli 70, 79, 85, 96, 98, 123, per non citare che i più salienti, parlano di unica denunzia e di unico pagamento della tassa, senza che sia dato di scomporla nei suoi elementi tosto che sia rimasto accettato, concordato o accertato il capitale imponibile, e la solidarietà da cui è garantita la riscossione per il concorso di più eredi, diventa indivisibilità nel concorso di altri creditori nel rapporto del privilegio.

« La denunziata sentenza dice in proposito che una somma di danaro é di sua natura divisibile, ed è verissimo; ma il famoso Molineo avvertì fin da suoi tempi nella sua non meno famosa *Extrigatio labyrinti dividui et individui*, che *non enim disputamus hic de dividuitate vel individuitate physicaliter prout mathematici, medici quoque et macellarii* (!) *capiunt, sed civiliter*, e nella indivisibilità civile rientra quella che si dicesi *individuitas solutione* che per l'art. 1202 informa la obbligazione che ha per oggetto una cosa, la quale è bensì di sua natura divisibile, ma che cessa di esser tale, avuto riguardo al modo in cui la considerarono le parti contraenti.

« Il Codice parla solo di modo in cui la considerarono le parti contraenti, ma a maggior ragione è a riscontrarsi nelle obbligazioni che non nascono da contratto, ma dalla legge, avuto riguardo al modo come la considerò il legislatore su di che ciò che nelle obbligazioni contrattuali costituisce una *quaestio facti*, in quelli derivanti dalla legge è una vera e propria *quaestio iuris*. Or la inscindibilità della tassa garantita dal privilegio, emana apertamente dalla legge sul registro.

« E si riduce a non altro che ad una petizione di principio l'argomento della denunziata sentenza che godendo la Finanza per le

tasse di registro il privilegio sui mobili e sugli immobili che hanno costituito oggetto del trasferimento, dunque il legislatore ha stabilita la divisibilità del privilegio, poiché, ad esser vero l'argomento, occorrerebbe che il legislatore avesse distinto nella tassa di successione la parte concernente i mobili da quella relativa agli immobili, ma se questa distinzione non vi è, nè, può introdursi, vuol dire che la Finanza per tutta la tassa liquidata ha indistintamente privilegio così sui mobili, come sugli immobili ereditari. Se così l'art. 1958 n. 1, come l'art. 1962 del Cod. civ., parlano di privilegio sui mobili e rispettivamente sugli immobili che furono l'oggetto del tributo, non è già per individuare il tributo su ciascun singolo oggetto, ma per individuare i mobili o gli immobili sui quali l'Erario ha privilegio, distinguendoli dagli altri del debitore sui quali la Finanza ha pur l'azione personale, a meno che si tratti di eredità beneficiata.

« Seguendo il concetto contrario della denunziata sentenza, a rigore di logica si andrebbe alla conseguenza che la liquidazione di tassa dovrebbe scomporsi e dividersi in tante parti per quanti sono i singoli cespiti ereditari, per attribuire a ciascuno la parte che gli è relativa, con che la tassa di successione in teorica perderebbe la sua natura complessiva e abbracciante la intera eredità, e in pratica, in caso di riscossione coattiva in concorso di altri creditori concorrenti sul prezzo, diverrebbe di impossibile riscossione.

« La gravità della conseguenza, portante all'assurdo, è stata intraveduta dalla Corte di appello di Napoli, la quale ha cercato di sopperirvi con una transazione, ammettendo cioè, con confuso ragionamento, che l'Erario abbia privilegio sui mobili per la intera tassa liquidata sulla parte mobiliare della eredità, adducendo la ragione che altrimenti riuscirebbe impossibile distinguere il prezzo di ciascun mobile « e l'impossibilità influisce decisamente sulla natura indivisibile della obbligazione. »

« Con questo strappo alla logica, la Corte di appello di Napoli non altro ha dimostrato che la falsità del suo punto di partenza, e quindi tutta l'arbitrarietà delle conseguenze.

« In primo luogo l'art. 1962 riguardante il privilegio immobiliare adopera la stessa locuzione del n. 1 dell'art. 1958, e poichè gli immobili bisogna specificarli ad uno ad uno nella denunzia di successione, così seguirebbe per essi che il privilegio sarebbe relativo alla tassa liquidata sopra ciascun immobile della eredità, non ricorrendo la impossibilità addotta dalla Corte. Or per la locuzione chiarissima dell'art. 1962 è escluso che il credito per tassa di successione sia quello liquidato sulla parte immobiliare della eredità e peggio ancora che sia frazionabile sugli immobili in essa compresi, ciò che importa che anche alla locuzione dell'art. 1958, n. 1 non possa darsi interpretazione diversa.

« In secondo luogo è perfettamente arbitraria, ai termini dell'art. 71 della legge sul registro, la liquidazione di tassa sulla parte mobiliare e su quella immobiliare della eredità, mentre la liquidazione é unica e complessiva, e le diverse categorie riassuntive, che comprendono i beni immobili per natura, quelli per destinazione, i crediti, censi e rendite in capitale, gli interessi decorsi e le annualità arretrate, le azioni commerciali e rendite sul Debito pubblico, i mobili, i danari, la mobilia, non sono come già abbiamo innanzi accennato, che i coefficienti di un'unica liquidazione, da cui si origina un unico credito. Tanto è ciò vero che l'art. 52 prescrive che nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nella eredità, questa mobilia *sarà valutata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredità, salvo la prova in contrario*, ciò che dimostra la perfetta fusione dei diversi elementi costituenti il capitale imponibile, da condurre alla indivisibilità del privilegio nel concorso dei creditori su tutti i fattori che hanno dato origine al credito. Dividendo questo credito per quanti sono i fattori, si divide l'indivisibile, e per quanto riguarda la mobilia, nella maggior parte dei casi non si troverebbe su che concretizzare il privilegio, perchè il credito deriva da una percentuale sul valore di tutti i cespiti ereditari.

« In terzo ed ultimo luogo, é mai possibile supporre che il legislatore civile e tributario che con tanto favore ha guardata la causa tributaria da accordarle il primo dei privilegi speciali sui mobili e pressochè il solo privilegio immobiliare rimasto nel Codice, volesse e potesse ammettere questo sbrandellamento della tassa di successione che porterebbe alla conseguenza di fare tante tasse per quanti sono i cespiti, da rimanere talune capienti, tali altre no, con confusione indicibile e con conseguente annientamento di quel privilegio originato da motivo sociale ?

« E sta bene che al privilegio non si possa dare una interpretazione estensiva, ma qui non si tratta di estensione, ma di comprensione del privilegio, che la Corte di Napoli ha ristretto in limiti così angusti, da fargli perdere la ragione per cui fu introdotto. »

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11928 — TASSE DI REGISTRO E BOLLO — CONCESSIONI MARITTIME — NULLA OSTA E LICENZE DI SUB-INGRESSO.

(Art. 73 testo unico sul registro, 20 maggio 1897, n. 217 — Art.

41 e 104 tariffa annessa — Art. 20, n. 33 - 32 testo unico sul bollo, 4 luglio 1897, n. 414).

Normale 19 del 24 gennaio 1900 del Bollett. dem. *che riporta la circolare 17 agosto 1899 del Ministero della Marina.*

I Capitani di porto terranno inoltre presente che ogni nulla osta o licenza di sub-ingresso deve, di regola, essere redatto su carta da bollo da una lira, inscritto a repertorio e sottoposto alla tassa di registro entri 20 giorni dalla data di emissione.

Secondo gli accordi presi col Ministero delle Finanze, la tassa di bollo, qualora non si facesse uso di carta filigranata, potrebbe essere corrisposta mediante bollazione allo straordinario, giusta l'art. 32 della legge 4 luglio 1897, n. 414. In tal caso, i Capitani di porto applicheranno una marca da bollo da una lira in fine all'atto e prima della sottoscrizione di esso. Questa marca dovrà essere annullata colla data in tutte lettere e nel modo prescritto dall'articolo 16 comma quinto della suindicata legge. Le firme inoltre, giusta il settimo comma dello stesso articolo 16, dovranno essere poste immediatamente dopo.

Per il nulla osta da inserirsi nell'atto formale che venisse stipulato fra il cessionario e il subentrante sarà dovuto il diritto fisso di una lira, di cui all'articolo 104 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di registro; invece, per quello di sub-ingresso che non fosse inserito nell'atto formale di cessione stipulato fra il vecchio ed il nuovo concessionario, verrà pagata la tassa di registro stabilita dall'articolo 41 di detta tariffa, in ragione di cent. 25 per ogni cento lire, oltre i decimi da ragguagliarsi sull'ammontare del canone annuo, che dovrà essere ancora pagato fino alla scadenza della concessione.

Le licenze di sub-ingresso non possono dar luogo all'applicazione di diritti di segreteria.

Di ogni nulla osta e licenza di sub-ingresso sarà preso nota nel registro delle concessioni e sulla pandetta alfabetica dei concessionari ed una copia ad uso amministrativo sarà trasmessa alla competente Intendenza di finanza.

——

N. 11929 — Bollo — Certificati di provenienza degli olii minerali e delle altre materie prime di origine nazionale.

(Art. 20 n. 9 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 9 Regol. 19 aprile 1896, n. 123 — Art. 75 Regol. 5 luglio 1896 n. 289 — Art. 18. T. U. Tariffa doganale 24 novembre 1895 n. 679.)

Normale 4 del 3 gennaio 1900 del Bollett. dem. *1900.*

D'accordo con la Direzione generale delle Gabelle si è riconosciuto

che i certificati staccati da speciale bollettario, i quali, giusta l'art. 9, primo alinea, del Regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1896, n. 123, devono accompagnare agli opifici di trasformazione o di rettificazione gli olii pesanti e le materie prime di origine nazionale, sono da trattarsi, nei rapporti del bollo, alla pari delle bollette di legittimazione pel trasporto degli spiriti, per le quali è dovuta la tassa di bollo di cent. 10, a' sensi dell'art. 75 del Regolamento 5 luglio 1896, n. 289; e ciò in base all'art. 18 delle disposizioni preliminari al testo unico della tariffa doganale, approvato con Regio decreto 24 novembre 1895, n. 679.

Le marche da bollo da cent. 10, che verranno apposte sui certificati predetti, potranno essere annullate dagli uffici od agenti finanziarî incaricati del rilascio di tali documenti, o col bollo d'ufficio, oppure, in mancanza di questo bollo, con la scritturazione della data, di conformità a quanto è prescritto, per le bollette di legittimazione suaccennate, dall'art. 75 del Regolamento 5 luglio 1896 precitato.

—

PARTE TERZA

—

NOTARIATO

——

Decisioni giudiziarie

——

N. 11930 — NOTARO — APPROPRIAZIONE DI DENARO CONSEGNATO PER TASSA DI REGISTRO — PECULATO.

(Art. 168, 417, 419 cod. pen. — Art. 73 n. 1 testo unico sul registro, 20 maggio 1897, n. 217).

Commette reato di peculato, e non il minore di appropriazione indebita qualificata, il notaro che converta a proprio profitto una somma che i contraenti di un'atto da lui ricevuto gli hanno consegnata per pagare la tassa di registrazione dell'atto stesso.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 10 novembre 1899, su ricorso del Pubblico Ministero — DE-CESARE *Pres.* — BRUNI *Est.*)

Il notaio R. C., nel 9 gennaio 1892 stipulò un contratto di compravendita di una casa e ricevette dal compratore lire 120 per pagare la tassa di registro e trascrizione. Essendosi scoverto nel 1898 che l'atto non era stato registrato, si procedette contro il notaio per reato di peculato, ma il tribunale di Legnano con sentenza del 19 aprile

1899 ritenne che il fatto costituiva il reato di appropriazione indebita qualificata, e per essere decorsi i cinque anni, dichiarò non luogo per prescrizioni dell'azione penale. Da quella sentenza si gravò di appello il procuratore generale, ma la Corte di Venezia con sentenza del 15 luglio ultimo confermò il pronunziato del tribunale. Lo stesso procuratore generale denunzia ora la sentenza della Corte Veneta a questo supremo collegio e sostiene che il fatto costituisce il reato di peculato e non già quello di appropriazione indebita, e che perciò furono falsamente applicati gli art. 417 e 419 cod. pen.

Osserva che il ricorso deve essere accolto. Fra i due reati di appropriazione indebita qualificata commessa da un pubblico ufficiale ed il peculato corrono affinità che possono indurre a scambiare le due figure delittuose: la qualità di pubblico ufficiale ed il profitto della pecunia a lui affidata per ragione del suo ufficio sono requisiti che si riscontrano nell'una e nell'altra ipotesi del reato. La circostanza che il danno mediato ed immediato ricada sul pubblico erario od al privato non ha importanza, perocchè l'art. 168 cod. pen. non distingue ed invece considera solo la violazione dei doveri inerenti all'ufficio pubblico.

Ciò che distingue i due reati è la natura dell'atto, per cui la pecunia è stata pagata all'ufficiale pubblico. Se il pagamento si è fatto onde l'atto stipulato potesse acquistare la sua efficacia legale per ministero dello stesso ufficiale pubblico, è evidente che la riscossione si è fatta per una necessità imposta dalla legge, più che dalla fiducia del privato: onde avverandosi la prevaricazione, non solo si verifica la tradita fiducia, sia pure necessaria, costituente il reato di appropriazione indebita, ma eziandio la violazione del dovere di ufficio e della funzione pubblica, dalla legge considerato come reato maggiore.

Ora in virtù dell'art. 73 della legge sul registro, il notaio ha l'obbligo della registrazione degli atti da lui stipulati e del pagamento delle tasse ed in correlazione a questo obbligo ha il diritto di esigere dagli stipulanti il pagamento della pecunia necessaria. E però se la esazione della somma venne fatta perchè la legge così dispone e non per mera fiducia delle parti non può non vedersi nella specie la figura del peculato. La sentenza della corte veneta pecca perchè sconobbe il vincolo legale di causalità efficiente e per cui deve annullarsi.

Per questi motivi, accoglie il ricorso del p. m.

NOTA — Sul doloroso argomento dobbiamo ancora una volta interloquire per lamentare l'eccessivo rigorismo, contrario all'intendimento del legislatore ed all'essenza delle leggi penali, dei rappresentanti del P. M., e le contraddizioni della Suprema Corte regolatrice.

Già con sentenze 19 marzo 1896 (*Mass.*, n. 10624) e 21 marzo 1893 (*Mass.*, n. 9391) questa aveva riconosciuto nel fatto doloso del notaro che si appropria il denaro consegnatogli per la registrazione, i caratteri, non del peculato, ma dell'appropriazione indebita, qualificata per il pubblico ufficio di notaro.

Nè le argomentazioni della sentenza sopra riportata hanno tale valore da giustificare la resipiscenza della Corte.

L'obbligo imposto al notaro dall'art. 73 della legge di registro é ben lungi dal costituire il notaro stesso *amministratore, esattore* o *custode*, come vuole l'art. 168 del codice penale, di danaro già entrato nelle casse della pubblica amministrazione; il notaro che richiede al suo cliente, valendosi del diritto accordatogli dall'art. 24 della legge notarile, l'ammontare della tassa di registro, non agisce come *rappresentante* dell'amministrazione pubblica, ma come professionista, cui lo Stato ha imposto al riguardo una responsabilità solidale colle parti interessate all'atto; il deposito che queste fanno al notaro non è fatto all'Erario in persona di un suo *esattore*, ma ad un privato per *ragione di ufficio*; è un *deposito necessario*, che vale ad aggravare il fatto di chi si appropri il denaro a lui affidato in tali circostanze (art. 419), non a snaturarlo.

Il carattere differenziale tra l'appropriazione indebita ed il peculato non é — crediamo — quello accennato dalla Corte e che ci sembra non trovi appoggio alcuno nella legge; esso devesi ricercare invece nella persona od ente danneggiato dal fatto colpevole, e proprietario del denaro sottratto od appropriato.

Nell'appropriazione indebita il danneggiato è il privato proprietario della somma — ninno oserebbe porlo in dubbio; e nel caso che ci occupa è appunto sul contraente ed esclusivamente su lui che ridonda tutto il danno della mala fede del notaro.

Nel peculato, al contrario, il danneggiato — come lo chiarisce l'intestazione preposta dal legislatore al titolo che ne tratta — è la pubblica amministrazione, nel cui dominio deve essere già entrato il denaro o la cosa mobile sottratta; e nel caso in esame la pubblica amministrazione nulla ci rimette; anzi diremmo che ci guadagna un tanto a titolo di pena pecuniaria, che prescindendo dal fatto del notaro al quale essa

è completammnte estranea, ha diritto di esigere insième colla tassa dal disgraziato contraente.

Che questo sia il carattere distintivo dei due reati, ci sembra lo mostri chiaramente la diversa dizione usata dal legislatore: *chi sottrae o distrae*, dice l'art. 168; chi si *appropria*, esprime l'art. 417. Ora per *sottrarre o distrarre*, occorre non avere la libera disponibilità della cosa, occorre che questa sia già entrata nel patrimonio di altra persona; per *appropriarsi*, al contrario, una cosa occorre che essa sia nel possesso materiale del reo per uno scopo determinato, che a lui non appartenga e che ad altri sia in definitiva destinata.

Se questo criterio, che abbiamo cercato svolgere colla chiarezza ed ampiezza che l'esiguitá dello spazio consentono, è quello che differenzia i due reati, come noi fermamente crediamo, non vi ha chí non veda come il fatto del notaro che si appropria somma destinata a soddisfare alla Finanza la tassa di registro non rivesta davvero i caratteri di peculato, come già aveva ritenuto giustamente la stessa Suprema Corte.

Vedansi per nesso anche i nn. 11146 e 10780 delle *Massime*.

N. 11931 — Donna maritata — Debito del marito — Ipoteca su beni della moglie — Vantaggio della famiglia.

(*Art. 136 cod. civ.*)

Havvi conflitto di interessi fra coniugi in tutti quegli atti e contratti per cui la moglie, obbligando comunque se stessa, procaccia una qualche utilità economica al marito.

Così vi ha opposizione, ed è quindi necessaria la autorizzazione del Tribunale, nell'atto col quale la moglie concede ipoteca sopra immobili proprii a garanzia del pagamento del prezzo dovuto dal marito per un contratto di compra-vendita che questi aveva interesse di conchiudere, sia pure per il benessere della famiglia.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 7 novembre 1899 in causa Duchaliot c. Amoroso — Maielli *Pres* — Pitini *Est.*)

Attesochè la Corte di merito a fondamento del suo deciso, pose queste ragioni:

Disse primieramente che non vi è opposizione d'interesse, ma bensì comune interesse, quando l'atto sia stipulato dal marito e dalla

moglie congiuntamente pel bene della famiglia, alla quale pur la moglie deve provvedere sicchè in tal caso l'autorizzazione maritale basta a rendere valida l'obbligazione della moglie.

Disse in secondo luogo che l'atto del 9 settembre 1895 e per cui era contesa, ebbe appunto per iscopo il vantaggio della famiglia de' contraenti coniugi Amoroso e Duchaliot; e tale era stato ritenuto dalla stessa Corte d'appello, che avevalo omologato con deliberazione 27 marzo 1896.

D'onde ne conchiuse che, non mancando in esso atto l'autorizzazione del marito Amoroso, il Tribunale di prima istanza era caduto in errore pronunciandone la nullità per difetto dell'autorizzazione giudiziale.

Attesochè con buona ragione vien censurata dalla ricorrente Duchaliot la prima proposizione, ch'è quella di dritto posata nell'impugnata sentenza.

Il Codice italiano discostandosi dal Codice francese e dagli altri delle diverse regioni d'Italia che ne seguirono le orme, nell'art. 134 ridusse a taluni atti determinati e più importanti della moglie il bisogno dell'autorizzazione del marito, e tra essi è noverato quello di sottoporre ad ipoteca i suoi beni immobili.

Però tornava facile prevedere che in qualche atto poteva esservi conflitto ed opposizione d'interesse tra marito e moglie, ed allora poichè *nemo potest esse auctor in rem suam*, nell'art. 136 si dispone che in questa ipotesi all'autorizzazione del marito si sostituisca quella del Tribunale civile.

Come sanzione poi della prescritta autorizzazione, il successivo art. 137 fulmina la nullità dell'atto che ne faccia difetto, nullità opponibile dal solo marito, dalla moglie e dai suoi eredi od aventi causa.

Ma quando esiste fra i coniugi contraddizione e conflitto d'interessi?

Ecco un punto controverso nella soggetta materia, che ha dato luogo a discrepanti giudicati nei diversi e molteplici casi che praticamente sonosi svolti.

Come norma generale e criterio direttivo puossi affermare che havvi conflitto in tutti quegli atti e contratti per cui la moglie obbligando comunque se stessa, procaccia una qualche utilità economica al marito; mentre é evidente ad ognuno che in tali contingenze il marito potrebbe essere spinto dal proprio interesse ad impartire l'autorizzazione.

Ora avvicinandosi alla specie in esame cotesto personale interesse esiste tanto nel caso tipico in cui il marito contrae per sé un debito e la moglie a garentia del debito istesso; quanto nell'altro, in cui il marito contrae un'obbligazione insieme alla moglie, avendovi entrambi un interesse.

Difatti, sì che l'obbligazione contratta riguardi esclusivamente l'interesse dell'uno, sì che riunisca pur quello dell'altra, sia che l'interesse del marito fosse grave, sia che fosse di lieve momento, è vero che in ambo i casi il marito sarebbe giudice *in rem propriam*, e si fallirebbe allo scopo cui mira la disposizione dell'articolo 136, non deferendo al potere tutelare del giudice la serena valutazione di tutte le conseguenze di un atto, nel quale concorra l'interesse di tutti e due i coniugi.

Attesochè punto non discutendo il convincimento della Corte d'appello, e cioè che il negozio fatto da Salvatore Amoroso colla garenzia ipotecaria della moglie Duchaliot, ebbe di mira il benessere della famiglia, locchè parrebbe contraddetto dalla causale espressa nell'atto ove si legge che l'accennata garentia si dava *a far cosa gradita al detto di lei sposo*, non discutendo (lo si ripete) cosiffatto convincimento, si sa che per l'art. 132 Cod. civ. spetta al marito come capo della famiglia provvedere ai bisogni ed al benessere della stessa e la moglie non vi è tenuta che in sussidio.

Pertanto, anche nella figura di fatto ritenuta dalla Corte, Salvatore Amoroso come capo della sua famiglia e pel benessere della stessa, avea interesse a conchiudere quella compra vendita e perchè aveva interesse a conchiuderla, per contentare le esigenze del venditore, avea tutto l'interesse di fare intervenire la moglie, facendole consentire l'ipoteca sopra un di lei immobile a cautela del pagamento del prezzo dovuto. Ecco come l'opposizione d'interesse nella figura di fatto ritenuta in sentenza è di palmare evidenza, ecco come il conflitto è flagrante, conciossiachè con avere la moglie fornito essa sola la cautela per il soddisfacimento dell'intero prezzo, assunse senz'alcuna prova d'insolvenza del marito quell'obbligo ch'ella non si aveva e che per legge è a quest'ultimo dato. Il bisogno dell'autorizzazione giudiziale era quindi imprescindibile, e questo bisogno fu riconosciuto dal terzo contraente Angelo Amoroso che la chiese e richiese al Tribunale prima ed alla Corte poi; e quel che è più, fu riconosciuto dalla stessa Corte di appello, la quale non si rifiutò di emettere l'implorato provvedimento di autorizzazione.

La sentenza denunciata contiene la più erronea interpretazione dell'art. 136. Essa come argomento del non bisogno dell'autorizzazione del Tribunale, si servì di quel motivo, che per avventura potrebbe valere a farla ottenere. (*Omissis*).

Nota — Colla decisione surriportata viene cassata la sentenza della Corte di Appello di Palermo da noi pubblicata al n. 11573 facendola seguire da una breve confutazione nella quale esprimevamo il nostro modesto avviso, che ora vediamo accolto

dal Supremo Magistrato colla prima massima da esso sancita. Del che siamo lieti non tanto per noi, quanto per vedere restituita all'art. 136, di sì frequente applicazione, la sua vera interpretazione logica e grammaticale, che vorremmo, ad evitare i continui dissidi ed i non rari dissensi e contraddizioni nella giurisprudenza, divenisse jus receptum.

PARTE QUINTA

Decisioni giudiziarie

N. 11932 — Comuni — Mandati di pagamento — Liberazioni. (Art. 45, 46, 47 legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità dello Stato).

Essendo identiche le condizioni richieste così per la emissione dei mandati per lo Stato come per quella dei mandati comunali, il comune si libera validamente da una obbligazione avente per oggetto una somma di denaro emettendo corrispondente mandato di pagamento e dandone partecipazione al creditore.

(Massima desunta da Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 21 luglio 1899 in causa Comune di Condro c. Bruno).

—

N. 11933 — Tassa di registro — Supplemento — Opposizione — Sentenza — Notificazione — Intendente — Appello — Termine — Giudizio di cognizione o di esecuzione — Decadenza.

(Art. 134, 135, 136 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 485. 656 cod. proc. civ.).

La notificazione della sentenza fatta non al procuratore, ma all'Intendente di finanza è regolare e valida.

Nei giudizi esecutivi non si ammette distinzione fra eccezioni di forma ed eccezioni di merito; sì che tanto nell'uno quanto nell'altro caso il termine per appellare è di quindici giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

È perciò irricevibile l'appello interposto dalle Regie Finanze dello Stato oltre i quindici giorni contro sentenza che dichiarava non dovuta la suppletiva tassa e nulli e di niun effetto la relativa ingiunzione e pignoramento.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte di Appello di Modena. 19 settembre 1899 in causa c. Cornia e Tagliazucchi.)

Nota. — Non riportiamo la lunga sentenza, sia perchè oc-

cuperebbe troppo spazio in un argomento che riguarda soltanto la procedura, sia perchè contro questa sentenza la finanza ha ricorso in Cassazione.

La prima massima é già accettata in giurisprudenza ed in dottrina e noi l'abbiamo giá sostenuta al n. 11710 — Le altre è a ritenersi che verranno sconfessate dalla suprema Corte regolatrice.

—

Risoluzioni ufficiali

N. 11934 — Cause avanti le Preture — Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto — Onorari ed indennità di scritturazione — Pertinenza ai Ricevitori del Registro.

Normale 10 del 31 gennaio 1900 del Bollett. dem. *1900.*

Con la normale n. 61 del 1896, (1) veniva stabilito che gli onorari e le indennità di scritturazione cui vengono condannate le parti soccombenti nelle cause civili pretoriali interessanti l'Amministrazione del Demanio e quella del Fondo per il Culto, dovessero ad esse devolversi interamente e non ai Ricevitori demaniali incaricati di rappresentarla in giudizio.

La Corte dei conti con alcuni pronunciati ha però ammesso un diverso principio che é stato accettato in via di massima anche da questa Direzione Generale.

A parziale modificazione di quanto fu disposto con la normale precitata si determina pertanto, di accordo colla Direzione Generale del Fondo per il Culto, che d'ora innanzi i diritti tassati dai Pretori per indennità di comparsa e scritti nelle cause in argomento resteranno attribuiti ai Ricevitori che rappresentarono l'Amministrazione, con avvertenza che il relativo pagamento non debba farsi, se non quando siasene verificato l'introito per il ricupero dalle parti da cui sono dovuti.

PARTE SESTA

N. 11935 — Impiegati — Destituzione — Diritto a pensione.

Con R. Decreto 31 dicembre 1899 venne nominata la Commissione per l'anno 1900 per esaminare se i motivi della destituzione da un impiego civile siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto a pensione — che è così composta:

Mazzolani comm. barone, avv. Carlo, Consigliere di Stato, Senatore del Regno — *Presidente.*

Mazi comm. Adriano, Consigliere della Corte di Cassazione di Roma,

Gulli comm. Enrico, Consigliere della Corte dei Conti.

Corbucci cav. Filottete, Consigliere della Corte di Appello di Roma.

Nasari comm. Edoardo, Direttore Capo di Divisione nel Ministero delle Finanze — *Commissari.*

Giammarino cav. dott. Francesco, Segretario Amministrativo nel Ministero delle Finanze — *Segretario.*

(1) V. *Massime*, n. 10520.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 11936 — Tasse di registro — Disegno di legge modificativa.

(*Continuazione V. N. 11919 e precedenti*)

Aperto il torneo era da aspettarsi che qualche campione scendesse nel campo opposto. Ed il campione venne e si presentò agguerrito di armi molto bene affilate. Meglio così, poiché da una lotta combattuta con l'onor della armi uscirà la vittoria più splendida e più decisiva. Ciò che era ed è nei nostri desideri. Siano giudici gli egregi lettori.

Appunti in merito alle critiche sul disegno di modificazioni ed aggiunte alla legge sulle tasse di registro.

Le critiche pubblicate finora in parecchi giornali tecnici e politici in merito al disegno di modificazioni ed aggiunte alla vigente Legge sulle tasse di Registro, presentato nello scorso novembre dal Ministro Carmine alla Camera dei Deputati, rispondono tutte ad un unico metodo. Esse fanno la disquisizione analitica delle singole disposizioni, spezzate e disgiunte le une dalle altre, per dimostrare: che sono sbagliati tutti i calcoli fatti circa la portata finanziaria delle proposte diminuzioni d'aliquote e degli altri sgravi ai contribuenti, i quali calcoli vanno duplicati, triplicati ed anche quadruplicati; che accettando la maggior parte delle proposte nascerebbe lo sfacelo ed il finimondo, dilagherebbero le frodi, gli Uffici esecutivi finanziarii ne rimarrebbero sacrificati, per aumento e confusione di lavoro e per diminuzione non compensata di redditi; che, per ultimo, sono numerose come le stelle del cielo le incongruenze giuridiche e le ingenuità amministrative del progetto, contrarie a tutte le tradizioni ed a tutti gli interessi pubblici e privati.

Un progetto che modifichi, in guisa radicale ed in base ad unico criterio economico affatto nuovo, trentatre articoli fondamentali d'una difficile e complicata Legge esistente e nove articoli dell'annessa tariffa, ed altri sette ne aggiunga, coi quali si tenti di risolvere gravi

problemi finora controversi, avrebbe meritato critiche serene ed obiettive. Viceversa il giudizio sul principio unico incarnato nel progetto venne del tutto a mancare, e il campo fu occupato da disquisizioni analitiche nelle quali l'intelletto fu talvolta offuscato dalla passione. Cioè, no: una parvenza di giudizio sintetico a dir vero v'é stata, essendosi affermato da un giornale tecnico che il Ministro Carmine avrebbe fatto meglio a proporre un ribasso notevole e proporzionale di tutta la tariffa del Registro, colmando la deficienza di bilancio con l' imposta sulla rendita e con la soppressione di tutte le esenzioni e privilegi finora legislativamente decretati per le tasse sugli affari. E con questa tirata comincia l'alchimia di disquisizioni e calcoli che costituiscono le armi principali della campagna combattuta da più parti contro il progetto in discorso. Nè la risposta si presenta difficile. L'imposta sulla rendita non potrebbe essere quella quarantottesca con la quale dovrebbero essere sostituite tutte le esistenti imposte e tasse specializzate: per dar tinta di modernità alla critica, si deve essere accennato all'imposta complementare a tinta leggermente progressiva sui redditi colpiti dalle tre nostre imposte dirette, sia che abbia per base indiretta il valore locativo, secondo il vecchio progetto Gagliardo, sia che poggi direttamente sul coacervo dei redditi fondiarii e mobiliari, costituendo la tassa globale a tipo francese propugnata in Parlamento dal senatore Vacchelli. Senza discutere il principio, che potrebbe anche avere dei proseliti, se ne contesta l'opportunità, se e finché in Italia s'abbiano per le tre imposte dirette aliquote che attingano al 20 0\0 come nella ricchezza mobile, o che possano notevolmente superare tal limite, come nelle due imposte fondiarie unite alle relative sovrimposte. In ogni ipotesi, se non si volesse portare la progressione del nuovo balzello ad altezze vertiginose e senz'altro proibitive, non s'avrebbero mai disponibilità di bilancio tanto cospicue da risarcire le perdite dei vagheggiati ribassi delle tariffe del registro. E perché poi sostituire nuovi e più robusti aculei a quelli a cui oramai i contribuenti si sono assuefatti? Non è forse meglio adottare la disprezzata politichetta dei piccoli sgravii, sostituendovi nella stessa compagine del tributo rimaneggiato corrispondenti elevazioni di tariffe in altri punti sfuggiti finora alla tassa o troppo leggermente tassati?

Né minor consistenza ha l'altro espediente della soppressione di tutte le esenzioni e privilegi legislativamente decretati in materia di tasse sugli affari. Questo concetto è assai vecchio. Lo ha propugnato da molti anni la Direzione Generale del Demanio in tutte le sue pubbliche manifestazioni: anzi dopo d'aver resistito all'approvazione di tutte le Leggi della specie, che furon decretate contro la

sua volontà, essa riuscì ad includere la clausola di soppressione in una delle Leggi organiche di rimaneggiamento delle dette tasse. Se però l'atteggiamento della Direzione Generale del Demanio fosse stato sempre rivolto al dilagamento veramente notevole di tutte queste esenzioni e privilegi nel campo legislativo quando si faceva la cosidetta finanza allegra, nulla vi sarebbe stato di più corretto e commendevole. L'eccessività di tale opposizione fece però capolino quando si trattò d'esenzioni e privilegi che avevano per fondamento elevatissimi obiettivi economici d'interesse generale, alcuni dei quali assurgenti ad una vera e propria ragione di Stato: come ad esempio, le tasse di favore pei trasferimenti immobiliari relativi alle smobilizzazioni bancarie, i privilegi concessi alle operazioni degli Istituti di Credito Fondiario, ed altre simili che si tralascia d'enumerare. Decretar senz'altro la soppressione di tali provvedimenti sarebbe infliggere jattura gravissima a tutto l'organismo economico nazionale, senza raggiungere lo scopo di raggranellare i milioni necessari al ribasso generale e sensibile delle tariffe del registro. Questo ribasso poi non potrebbe essere generale e proporzionale, perchè le dette tariffe sono sperequate e risentono dai rimaneggiamenti saltuariamente ad esse fatti, e se alcune tasse proporzionali sono eccessivamente elevate, altre, massime graduali, sono assai inferiori all'importanza economica e sociale del rapporto giuridico tassato.

Con ciò sembra dimostrato essere inane e meschino il fatto tentativo di critica sintetica e generale ai principii informatori del disegno di Legge in discorso.

La critica del giornale *Le Massime*, sebbene sia anch'essa alquanto vivace, ed in alcuni punti anche esagerata si conserva sempre obiettiva ed elevata, tendente a serbare incolume la nobiltà delle tradizioni demaniali. Al giornale *Le Massime* quindi mi rivolgo per esplicare alcune mie idee in merito alle critiche fatte sui punti più capitali del progetto, valendomi dell'appello dal giornale fatto a tutti gli uomini di buona volontà. Prima però di addentrarmi in tali disquisizioni, mi permetto far rilevare due cose di grande importanza.

Le tradizioni sono belle e buone, ma esse han da servire di punto di partenza alla graduale evoluzione di tutte le cose umane. Parlare a nome delle tradizioni, può esser mezzo efficace a contenere l'evoluzionismo in una lenta e ragionevole progressione, ma parlarne sempre ed esclusivamente, allo scopo di recare ostacolo a tutte le più serie innovazioni, suona immobilità, e le istituzioni immobili, nel secolo in cui non sono la forza materiale, ma lo stesso mondo psicologico ha un impulso vertiginoso, sono istituzioni morte. Oltre ciò, quando si tratta di foggiare gli organismi esistenti in armonia con

le esigenze sociali moderne, poco si possono apprezzare i piagnistei sulla sorte che sarà per toccare ai funzionarii chiamati ad applicare gli ordinamenti nuovi. Dati gli obiettivi elevatissimi delle progettate trasformazioni, la parte formale o istrumentale di esse è di secondaria importanza. Tutti gli strumenti saranno a tempo e luogo trasformati anche essi in modo adatto alle novelle funzioni, ed allora avverrà quella fatale selezione che secondo la Legge Darviniana accompagna le evoluzioni cosmiche; la scomparsa cioè degli individui deboli o poco resistenti, sopraffatti dai robusti.

1. Tassa fissa di una lira per la registrazione degli atti di trasferimento a titolo oneroso il cui valore non ecceda le L. 200. (Art. 30 bis).

L'obbiezione più intensamente accarezzata dai critici e che può parere più degna di considerazione, concerne gli effetti finanziari del provvedimento. La perdita presagita del Governo in L. 500.000 non sarebbe inferiore a 2.500.000; ed è anche giudicata probabile la perdita di 4.000.000, mettendo a calcolo dati statistici immaginari ed occultazioni di prezzo eventuali e affatto incalcolabili.

Si assevera che dalle statistiche risulti esservi annualmente circa 200.000 trasferimenti immobiliari a titolo oneroso per un valore non superiore a L. 500 per ciascun trasferimento; che ai detti 200.000 trasferimenti immobiliari corrisponda nella misura normale una tassa complessiva di L. 2.600.000; e che quando fosse approvata la esenzione della tassa proporzionale per quelli il cui valore non superi le L. 200, si farebbero con frode rientrare in questa categoria quasi tutti i 200.000 che non eccedano singolarmente il valore di L. 500.

I dati statistici predetti sono tutt'altro che precisi e rassicuranti. In qualche esercizio molto remoto, la Direzione Generale del Demanio raccolse pei trasferimenti fino a L. 500 e da L. 500 a 1000, distintamente, il numero delle formalità eseguite, il valore imponibile, la tassa. Ed ebbe i seguenti risultati:

Esercizio 1886-87 - Vendite di immobili fino a L. 500.

Numero dei trasferimenti	Imponibile	Tassa
207.000	59.500.000	2.855.000

Ora, così circoscritta l'osservazione, non soltanto manca qualsiasi notizia pei trasferimenti fino a L. 200 contemplati dal progetto, ma fa difetto perfino la materia greggia sulla quale potersi fondare per concludere che quelli non eccedenti L. 500 oscillino intorno alla media annuale di 200.000. A tal fine sarebbe stato necessario estendere la rilevazione delle tre notizie raccolte nel prospetto ad una serie di esercizi finanziari; potendosi raggiungere la dimostrazione della normalità o probabilità di un certo numero di rapporti sociali sol-

tanto col rinnovare l'indagine successivamente per più periodi di tempo. Gli è per questo che anche ad ammettere l'applicabilità della tassa fissa di favore a tutti i trasferimenti di cui il valore non supera L. 500, mancherebbe assolutamente il modo di presagire in cifra approssimativamente esatta la portata finanziaria del progetto. E se l'Amministrazione ha calcolato, per la divisata agevolazione, un minor introito di L. 500.000, ciò é dovuto a misura prudenziale che l'esperienza potrebbe anzi chiarire esagerata per le considerazioni seguenti. É noto che la percentuale delle tasse e spese notarili sui minimi trasferimenti in rapporto al prezzo o valore, raggiunge una misura veramente mostruosa. Nel disegno di legge per provvedimenti di ordine economico presentato dall'onor. Di Rudinì alla Camera dei Deputati nella tornata del 16 maggio 1898, a p. 41, si legge che « per una vendita o permuta di L. 100 occorrono più « di L 30 di spese notarili e tasse ». Questa cifra non ha bisogno di commenti; non vi sarà alcuno che voglia negarle un'efficacia rigorosamente proibitiva dei minimi affari. Le vendite, le permute dei piccoli appezzamenti, delle povere abitazioni seguono generalmente nei comuni rurali dove è maggiore il frazionamento dei dominii, di tutta buona fede, verbalmente o per privata scrittura che rimane occulta. La stipulazione formale dell'accordo porterebbe ad una vera confisca di notevole parte del capitale rappresentativo dello immobile; e quando la stipulazione si compie, il più delle volte il valore reale del contratto è di gran lunga superiore alle 100, o 200 lire, forse anche alle 500, e l'onere della tassa è temperato dalle occultazioni di valore e dalle dichiarazioni scritte, ma occulte, colle quali l'acquirente si garantisce contro il pericolo della rescissione per lesione. Tutto fa ritenere che il progettato favore per la tassa fissa per le trasmissioni minime non costituirà causa di apprezzabili diminuzioni dell'entrata, nè incitamento a nuove frodi. Se nel contratto presentato all'Ufficio di Registro si dichiara venduto per 500 lire l'immobile che il compratore ha pagato 800, 900, 1000, la realtà delle cose e l'interesse stesso dei contraenti si oppongono ad una più forte occultazione che faccia scendere il prezzo apparente a quel minimo di L. 200 che il legislatore vorrebbe favorito.

L'ipotesi poi fatta da qualche critico della stipulazione di due o tre atti successivi di vendita di un fondo in più lotti per fruire della tassa di favore, oltrechè trova ostacolo in altro inciso della criticata proposta legislativa, è anche assai lungi dall'armonizzare col vantaggio dei contraenti.

Il critico non ha certo posto mente al costo delle successive stipulazioni, maggiore pei piccoli proprietari di campagna di quel che non sia pei colti possidenti di città.

In merito poi si fanno, come critica al progetto, le più strane supposizioni, quale è quella che si potesse avere avuto l'intendimento di sopprimere la doppia nota ipotecaria, e di addossare (non si capisce in che modo) al Conservatore delle ipoteche l'obbligo di provvedere alla pubblicità del trasferimento, rendendosi interprete delle intenzioni delle parti spesso confuse, oscure e mal concepite. S'intende bene che a nessuno poteva venire in mente di sopprimere la doppia nota, istituita a garanzia del Conservatore e della parte.

E non é esatto che la compilazione della doppia nota in carta da bollo riduca, come è stato detto, a ben poca cosa il progettato beneficio. Basta considerare che il diritto fisso di una lira per ciascun trasferimento é coordinato colla gratuità della trascrizione e della voltura catastale, che é evitata la spesa della copia per l'Ufficio ipotecario, che al diritto di bollo di L. 2,40 complessivo per le due note corrisponde per l'acquirente il vantaggio di ottenere il certificato dell'eseguita trascrizione apposto sulla nota che a lui si restituisce.

La nota è la sola garanzia che nel proposto sistema di agevolezze rimane al conservatore, il quale trova nell'esemplare che custodisce la sua giustificazione contro le dannose conseguenze degli errori della parte; ed escluso, col progetto, l'obbligo della copia che il Conservatore dovrebbe custodire a termini dell'art. 1939 del codice civile, é semplicemente puerile il pensare alla soppressione della nota.

Alla stessa stregua deve giudicarsi l'ipotesi che col progetto siasi inteso di derogare all'obbligo dell'autenticazione per le scritture private.

Taluno ha chiesto, perchè non si estende il beneficio proposto pei piccoli trasferimenti a titolo oneroso anche alle altre specie di contrattazioni soggette a tassa proporzionale, come ad esempio alle donazioni, alle costituzioni di dote, ecc.?

A tale domanda la stessa Relazione Ministeriale dà, a pag. 4, una risposta che sembra esauriente: « Mentre pei trasferimenti onerosi « i piccoli contratti sono occasionati quasi sempre dalla necessità di « tradurre i beni non consumabili, in moneta, per soddisfare ai bi- « sogni famigliari, mentre nei trasferimenti gratuiti a causa di morte « è sempre degno della più alta protezione sociale il passaggio pa- « cifico delle piccole quote ereditarie dall'autore all'erede; non pare « che lo stesso debba dirsi per le donazioni fra vivi. Essi sono con- « tratti voluttuari e potestativi che, anche in piccole dosi, costitui- « scono sempre manifestazioni di ricchezza. La Legge provvede già « con opportuni sgravi a pro delle donazioni più degne di riguardo, « come quelle fatte in contemplazione di matrimoni futuri, o quelle « superiori a L. 50.000 fatte a Comuni e Provincie, a scopi di igiene,

« di istruzione o di beneficenza, per le donazioni alle Opere pie o « alle Società di mutuo soccorso ; e mi parrebbe inopportuna alcuna « maggiore disposizione di favore ».

É proprio vero che la critica non è sempre spassionata!

2. Deduzione dei debiti agli effetti della tassa di successione. (Art. 56 e 57).

Su questo punto, che è forse il più caratteristico del disegno di legge, sono concordi e vivaci le obiezioni e le critiche. V'è chi vede già « i poveri Ricevitori del Registro occupare tutto il loro tempo « disperarsi in continue discussioni coi contribuenti sulle attestazioni giudiziali o notarili, sulle prove testimoniali, sulle note del sarto, del pizzicagnolo, e financo sulle tacche del panettiere. »

Altri competenti han gettato il grido d'allarme nelle colonne di un giornale politico proclamando « aperte tutte le porte ai debiti « figurativi che si creeranno al solo scopo di frodare la tassa di suc- « cessione. Basterebbe, secondo essi dicono, una ricognizione di de- « bito rilasciata con data in bianco a favore di coloro che dovreb- « bero raccogliere in tutto o in parte l'eredità e registrarla dopo la « morte, nei 20 giorni dall'antidata posta dall'interessato, per sot- « trarre parte od anche tutta la sostanza ereditaria all'onere della « tassa. »

Altri onesti critici che si asseriscono assai versati nella materia, affermano che, « coll'attuazione delle nuove disposizioni. non vi sarà successione che non possa farsi apparire passiva. »

È al certo notevole questa concordia e uniformità di apprezzamenti, informati ad una forte preoccupazione della gravità degli effetti finanziari che si prevedono disastrosi per l'entrata: veri incitamenti alla Commissione del Bilancio e al Ministero del Tesoro. Tanto più notevoli, in quanto non è la voce dei contribuenti che invochino una sosta nel moto ascendente delle pubbliche gravezze, ma quella di militi e custodi volontari dell'Erario, che temono colpito in uno dei più cospicui suoi cespiti.

Non si invocano ragioni di ordine giuridico ed economico, non si contrastano i criteri direttivi delle progettate riforme, che in buona parte sono da tempo nei voti delle nostre popolazioni ; ma se ne esagerano iperbolicamente le conseguenze finanziarie ; e così si accusa il progetto di eccessiva, morbosa tenerezza pei contribuenti, lo si denunzia come deleterio all'entrata pubblica, dannoso ai Ricevitori del Registro per la diminuzione dell'aggio conseguente a quella dell'entrata. Che poi la discussa riforma sia in massima nella coscienza di tutti nè è prova lo stesso giornale *Le Massime*, in cui così si scriveva nel fasc. 3°, anno 1899, pag. 38: « La fiscalità della « Legge raggiunge il colmo nella deduzione delle passività, nel pre- « tendere non solamente che i debiti siano certi e liquidi, e fin qui « avrebbe ragione, ma che la prova emani unicamente ecc. ecc., e-

« scludendo così ogni altra prova che pure è valida ed efficace nei « rapporti civili, creando così l'incongruenza, la contraddizione e « l'assurdità che un debito sussistente per il debitore, riconosciuto « in diritto civile, non sussista più o quanto meno non sia più rico« nosciuto in diritto tributario: che una scrittura non registrata « perchè ancora in tempo utile debba soffrire l'ostracismo ed esser « privata della sua efficacia per la Finanza. »

È noto come per la Legge attuale la deduzione dei debiti è fatta con criteri intesi a limitare, agli effetti della tassa, l'ammontare di quelli che si deducono; e non solo devono avere i caratteri della certezza e della liquidità, ciò che è manifestamente giusto, ma averli al giorno dell'apertura della successione, ciò che soventi crea aggravi ingiustificati, e risultare da atto pubblico o sentenze anteriori, o da scrittura privata anteriormente registrata. Ecco quanto sul proposito si legge nella Relazione Ministeriale:

« Quando si tratti di debito chiarito da una scrittura privata, che « con altre prove potrebbe dimostrarsi esistente prima dell'apertura « della successione, ma che è stata registrata dopo tale avvenimento; « oppure quando si tratti di debito posto in essere o altrimenti con« fermato per effetto di una lite cominciata prima della morte del« l'autore dell'eredità, ma la cui sentenza finale dopo tal data sia « divenuta irretrattabile, la lettera della Legge, matematicamente « chiara, non lascia alcun dubbio di interpretazione o alcun arbitrio « agli ufficiali pubblici che procedono all'accertamento; il debito non « può essere dedotto. Sottile assai é quindi il divario che corre fra « coloro che sono in regola con la Legge e quelli che non lo sono; « tanto più che non si fa questione di sostanza o di diritto vero e « proprio, ma di forma e di sistema probatorio speciale ».

Si tassa ad esempio in successione il fabbricato del quale il defunto non aveva del tutto o non interamente pagato il prezzo di appalto; ma si nega la deduzione del debito del prezzo, se esso risulta liquidato e riconosciuto posteriormente all'apertura della successione: non si deducono i debiti del non commerciante verso il commerciante, sebbene abbiano la prova nei libri di commercio del creditore, e questi siano regolarmente tenuti: e se per regolare contratto l'autore era obbligato a prestare il mantenimento ad una persona, durante la vita di questa, l'obbligazione passa negli eredi, ma non si computa nel passivo, salvo che sia stata liquidata in somma determinata anteriormente alla morte: si preleva la tassa sulle cauzioni dei contabili dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dei Corpi Morali, come sul rimanente loro patrimonio, ma non si deducono i debiti cui quelle cauzioni debbono sopperire, se essi sono liquidati e accertati dopo la morte.

A tutto ciò sembra siasi voluto portare rimedio col progetto, di cui il concetto informatore è essenzialmente questo: ammissibilità dei debiti quando essi siano giustificati con titoli atti a provare in giudizio contro il defunto. Ne offre una chiara dimostrazione la Relazione Ministeriale, massime il brano che abbiamo di sopra riportato; la prova da costituirsi dopo l'apertura della successione é complementare rispetto a quella costituita anteriormente alla morte; mancherebbe altrimenti il requisito della certezza che il progetto espressamente esige; onde restano esclusi in modo assoluto i debiti verbali, suscettivi di prova testimoniale, e ogni altro debito che non abbia radice in un titolo anteriore alla morte.

Del resto, quando non è dubbio che ragioni di ordine giuridico ed economico consiglino in questa parte la riforma della nostra legislazione, il solo punto sul quale dovranno convergere l' attenzione del Governo e del Parlamento è di opporre efficace ostacolo alle frodi. Se non sono possibili le facili frodi sognate da qualcuno, altre potranno esserne abilmente architettate; ma non mancano le sanzioni, e qualcuna abbastanza grave già ne esiste.

L'ammissione dei debiti è subordinata alla dichiarazione del creditore e dell'erede che il debito in tutto o in parte esisteva al tempo dell'aperta successione, e nel caso di infedeltà, al creditore come all'erede è comminata la pena di sei volte la tassa che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, senza pregiudizio della azione penale. L'esperienza ammonisce che questa sanzione è di non scarsa efficacia, e ad essa è principalmente affidata la regolarità delle detrazioni pei debiti che dai titoli risultano scaduti anteriormente alla successione e pei quali la scadenza potrebbe far presumere il pagamento.

La perdita dell'erario pel nuovo provvedimento é prevista in annue L. 200,000. V'é chi fa le grosse risate della previsione chiamata senz'altro ingenua: e v'è chi ricorre all'alchimia dei calcoli per provare che la perdita non potrà essere inferiore ai due milioni. È facile arguire che la previsione del governo fu semplice misura di prudenza, e si legge fra le righe che egli tende a non presagire alcuna perdita, atteso il compenso che ne verrebbe dal migliorato assetto della tassa. Checchè sia di ciò, se le premesse giuridiche, e massime quelle economiche tornano, v'è da fare spallucce sul resto, perchè se pur per dannata ipotesi le duecentomila lire diventeran due milioni, ben venga lo sbilancio che potrà essere facilmente colmato quando si arrivi a correggere una delle maggiori e meno giustificate asprezze fiscali esistenti nella legge.

3. Tassazione degli appalti (Art. 41 bis).

L'art. 41 della vigente legge del Registro sancisce, com'è noto: « la tassa proporzionale per le locazioni di cose o di opere a tempo

« determinato è dovuta sul cumulo dei prezzi e dei corrispettivi pat-
« tuiti per tutta la durata delle locazioni ». Criterio giuridico della tassazione è dunque esclusivamente il prezzo o corrispettivo che negli appalti la ditta appaltante s'obbliga a corrispondere, in una o più soluzioni, in cambio dell'utilità nuova che ha commesso all'appaltatore. Come si vede, nel concetto della nostra legge è escluso il criterio del costo dell'opera appaltata, subiettivo all'appaltatore ed estraneo all'appaltante, essendo comune ad entrambi i contraenti il criterio del prezzo o corrispettivo.

Tuttociò è facilmente comprensibile in senso legale, quando il contratto consta di due soli elementi: costruzione e consegna dell'opera appaltata a cura dell'appaltatore; pagamento del corrispettivo convenuto a cura del committente. In senso economico è poi poco imbarazzante l'appalto il cui corrispettivo non è diviso in una lunga serie di anni.

Senonchè, da poco tempo a questa parte, sotto l'impulso della necessità di riordinare in base ad esigenze nuove tutti i servizi pubblici di viabilità, d'illuminazione urbana, di provvista di salubri ed abbondanti acque potabili ecc., gli Enti Morali, e massime i Comuni stipulano contratti d'appalto dell'impianto pei servizi stessi con ditte solide e finanziariamente rispettabili, le quali forniscono coi capitali proprii le tramvie, le ferrovie, gli acquedotti, le stazioni generatrici e le condotture e lampade di trasporto ed impiego delle correnti elettriche illuminanti. Queste ditte ricevono in corrispettivo l'esercizio degli stabilimenti impiantati, o solo o misto ad altre utilità analoghe; di guisa che gli stabilimenti dopo il tempo contrattuale rientrano in libera disponibilità degli istituti committenti senza spesa a carico dei rispettivi bilanci. In base all'art. 41 della legge ed alla giurisprudenza invalsa, si dovrebbe tassare al principio del contratto il cumulo degli utili dell'esercizio, i quali essendo aleatori ed incerti, dovrebbero servir di base ad una valutazione estimativa da farsi dalle parti, in contratto o con denuncia separata, a sensi dell' art. 23 della legge stessa; la qual valutazione estimativa dovrebbe esser soggetta, al termine dell'appalto, a conteggio finale, e quindi a tassa complementare o a restituzione parziale della tassa originariamente percepita. Da qui due malanni: l'ammontare elevatissimo della tassa percepita al principio d'ogni contratto; il troppo tempo che passa fra questo pagamento iniziale ed il conteggio e saldo definitivo, col pericolo di dover riscuotere poi tasse complementari fortissime in epoche in cui ciò reca disagio spesso insuperabile ai contribuenti e forse perdite alla Finanza per l'insolvenza dei debitori.

Ad eliminarli, a rendere compatibili i rigidi criteri della legge con queste forme contrattuali che il legislatore non previde e oggi

ricorrono assai di frequente, due criteri in pratica si sono escogitati. la denunzia annuale degli utili derivanti dall'esercizio, col pagamento annuale della tassa di appalto; la dichiarazione estimativa del costo dell'opera, quando non è riuscita possibile l'adozione del primo criterio. La necessità di attenersi ora all'uno, ora all'altro, a seconda dei casi, senza poter procedere alla tassazione di questi contratti, eccezionalmente e sotto ogni aspetto importanti, colle norme dalla legge stabilite per le locazioni d'opera in genere; il fatto che le cifre derivanti dagli utili presunti per lunghissimi periodi di 70, 90 anni, raggiungono talvolta un totale così elevato che non è possibile sottrarsi alla necessità di temperare ex bono et equo le disposizioni troppo generiche della legge, sono tali da rivelare a chicchessia l'urgenza di completare anche in questa parte la legge vigente.

Ora v'è chi pensa a stabilire, sull'esempio della giurisprudenza francese, l'assetto della tassa per cosiffatti appalti sul costo dell'opera appaltata, da valutarsi in base all'art. 23 della legge, e da controllarsi occorrendo, con giudizio di stima, attesa la natura immobiliare dei detti impianti. E questo concetto vien riprodotto da qualche critico per combattere la diversa soluzione proposta con l'art. 41 bis del disegno di legge in discorso.

Ma la poca serietá della critica è fatta palese da un doppio ordine di considerazioni. Negli appalti della specie la pratica amministrativa francese, confermata dai responsi di quella Corte di Cassazione, ha bensì veduto un contratto unico di cui le varie disposizioni sono l'una dall'altra dipendenti e collegate da intima correlazione, ha quindi escluso la duplicitá dei contratti, appalto per costruzione e appalto dell'esercizio, ma nel tempo stesso ha ritenuto imponibili, oltre il valore presunto o certo delle opere, anche le somme che il concedente promette di pagare all'assuntore durante l'esercizio dell'opera. L'esempio francese non giova dunque alla tesi di chi vuol tassato in via di regola il costo dell'opera.

D'altra parte il criterio della tassabilità del costo dell'opera, poichè la stima non é un rimedio di facile anzi di possibile applicazione in questi casi, lascia in piena balìa del contribuente la determinazione del valore imponibile. Onde si può talvolta verificare l'inconveniente che con siffatto criterio, la tassa sia applicata sopra un imponibile inferiore all'utile minimo garantito.

Ciò induce dunque a ritenere, non solo logica, ma strettamente giuridica la soluzione proposta con l'art. 41 bis del progetto in esame, nè potrebbero formularsi obiezioni apprezzabili contro i temperamenti economici ivi formulati a vantaggio dei contribuenti senza danno delle ragioni della Finanza.

Molto meno poi si presenta fondata in diritto l'altra obiezione op-

posta dalla critica, che cioè sia contraria alle regole del diritto tributario esistente la proposta di tassare gli utili dell'esercizio, dedotto l'interesse e l'ammortamento dei capitali impiegati nell' impresa. Poco vale qui sostenere che le tasse contrattuali colpiscono i valori dedotti in contratto, senza deduzioni di alcuna specie. Ma quali sono i valori dedotti in contratto? Gli utili netti dell'esercizio, corrispettivo dell'appalto di costruzione. Ma è noto che non si può chiamare utile netto di una impresa se non la differenza fra i redditi e le spese, e nelle spese annuali trovan posto, oltre gli interessi, anche le quote annue d'ammortamento dei capitali.

Certo colla divisata riforma, resterebbe in ogni caso assicurata la tassa sui corrispettivi fissi promessi dall'appaltatore durante l'esercizio.

4. Competenza nell'autorizzazione delle procedure di stima pei trasferimenti immobiliari. (*Art. 30*).

Con inaudita violenza di linguaggio tutti i critici deplorano il provvedimento, qualificato un assoluto regresso, con cui si riserva all'autorità centrale la competenza ad autorizzare i procedimenti di stima nei trasferimenti immobiliari superiori a lire 10 mila: si prevede il finimondo; si rimpiange l'inutile e ponderoso lavoro che andrà a cadere sulle spalle dei Ricevitori, la anarchia, la confusione *et similia*. Ora tutto ciò non solo é enormemente esagerato, ma contrario alla realtà della situazione. Come in molte altre materie demaniali, così anche in questa dei procedimenti di stima, è soltanto apparente la sconfinata autonomia delle Intendenze di finanze e le e le sue assolute attribuzioni risolutive. La verità vera è che, fatte le debite ristrettissime eccezioni, le Intendenze riversano sull'amministrazione centrale la massima parte delle risoluzioni, anche di loro competenza, e sotto forma di criterio di massima, o sotto forma di disparere con le Ispezioni, con gli uffici Tecnici, con le Avvocature, o sotto forma di reclami delle parti: la doppia giurisdizione quindi rappresenterebbe in realtà, non un aumento, ma una vera e propria diminuzione di carteggi fra le Intendenze ed il Ministero, giacché ora può affermarsi che su tutte le procedure di stima, o per un verso o per l'altro, interviene il Ministero. D'altronde giova introdurre in questo importantissimo servizio criterii di perequazione da provincia a provincia, i quali criteri contraddicono a quello di uno sconfinato decentramento. E per ultimo tal disposizione non contraddice affatto colla brevità del termine per l'inizio del procedimento di stima, perchè le domande possono farsi in tempo utile, e poi si può attendere la decisione del Ministero prima di provocare la perizia o di abbandonare il giudizio, nella qual' ultima ipotesi le spese a carico dello Stato sarebbero minime.

Circa il limite pecuniario della duplice giurisdizione, la cifra di lire 10 mila è quella data dall'art, 26 della legge attuale, immutato nella nuova, nella distinzione che fa fra la stima con un solo perito e quella con tre periti, con enorme differenza di spese giudiziali.

'5. Tassazione dei contratti di fideiussione malleveria e cauzione reale o personale. (Art. 40 della legge - Art. 51 a 55 della tariffa)

Le progettate modificazioni allo art. 40 della legge vigente ed agli 51 a 55 della relativa tariffa, largamente illustrate nei loro motivi nella Relazione Ministeriale sul disegno di legge che si discute, sembravano destinate a passare incolumi attraverso il crogiuolo della critica, se non ad essere dichiarate senz'altro (troppa grazia) ortodosse ed encomiabili. Vana lusinga. S'è trovato modo di rinvenire nelle dette disposizioni due colossali errori giuridici: d'aver ridotto a una sola fisonomia contratti d'indole disparata, come le costituzioni di pegno e quelle d'ipoteca, le fideiussioni personali, le malleverie, le cauzioni in numerario i vincoli, di valori pubblici ecc.; di aver considerato i contratti di garanzia come distinti da quelli principali, anche quando contenuti in unica stipulazione, con manifesto disprezzo dell'art. 7 della legge vigente. Ciò senza tener conto dell'altro errore secondario, di sottoporre a tassa graduale le cauzioni imposte dalla legge per l'esercizio d'uffici pubblici.

Tutti i contratti della specie, per quanto diversissimi, sono tuttavia riducibili ad unico denominatore per l'obbiettivo della tassazione, giacchè essi sono tassati, non per la loro indole intrinseca di contratti autonomi e per sè stanti, ma per la funzione a cui sono destinati, d'essere il fulcro di sicurezza per la regolare esecuzione d'altri contratti preesistenti o contemporaneamente creati. Non si tassa insomma la potenzialità intrinseca assoluta dei detti contratti, ma quella potenzialità relativa per cui essi aggiungono forza, efficacia, vigore ad altre stipulazioni principali. Per questa ragione, mentre intrinsecamente e pei loro effetti autonomi i detti contratti sarebbero passibili di tassa fissa o di tassa proporzionale, possono essere tutti invece tassati, in vista della loro funzione sussidiaria, con la tassa graduale, facendo sparire così le anomalie ed incongruenze della pratica odierna nella relazione largamente discusse.

E così stando le cose, é facile dedurne come in questo campo non possa avere applicazione il criterio della tassazione unica contenuto nell'art. 7 della legge in vigore. I contratti di garanzia, come tali, siano essi stipulati con le convenzioni garantite in unico rogito, o separamente da esse, han sempre fisonomia propria, perchè danno forza, efficacia, sicurezza all'esecuzione dei contratti principali, ma con essi non vanno confusi e connessi. Nè vi sarebbe motivo giuridico di modificare radicalmente una tassazione con esclusivo riguardo alla estrinsecazione strumentale dei contratti di garanzia in rapporto con quelli garantiti. Si consacrerebbe così quell'alchimia che finora è stata la forza unica dei cosidetti specialisti in cosifatte materie. Penso che in ogni ipotesi la via maestra sia la più sicura.

Del resto, se v'è caso in cui assolutamente fuori proposito è stato invocato il capoverso dell'art. 7, esso è precisamente questo.

É noto l'insegnamento della dottrina francese: « pour qu'une disposition derive nécessairement de la disposition principal et ne soit point passible d'un droit particulier, il faut qu'elle tienne essentiellement a sa nature et a sa validitè, en sorte qu'ella en soit une consequence necessaire et indispensable: qu'on ne puisse, en un mot, scinder les dispositions diverses sans detruire la contextnre même de l'acte ».

La connessità voluta dal detto capoverso dev'essere essenziale o attinente all'intrinseca natura dei rapporti giuridici regolati dall'unico atto, non occasionale e dipendente dalla volontà delle parti; e a questo concetto si è inspirato anche il nostro Supremo Collegio Giudiziario.

Non vi sarebbe poi motivo economico per esentare dalla tassa graduale le cauzioni costituite per l'esercizio di cariche pubbliche, solo perchè imposte dalle leggi. Si tratta di cauzioni imposte per impieghi lucrosi, nè l'imposizione di una legge può far cangiare la fisonomia giuridica o il substrato economico delle predette contrattazioni.

6. Regime delle doti. (Art. 46 della legge).

Errore giuridico colossale commesso, secondo la critica, dai redattori del progetto, é stato quello di aver qualificato dote il vincolo di rendita pubblica fatto senza contratto ma con dichiarazione nei registri della Direzione Generale competente. La dote è nulla se non è costituita per atto pubblico; e quando questo manca, essendo la tassa sulle doti una tassa d'atto, in base a qual titolo eserciterà la Finanza le sue ragioni?

Tuttociò non sarebbe una grinza, se non fosse risaputo che in diritto tributario l'elemento formale o strumentale spesso è trascurato, per assicurare all'erario una materia tassabile, o per impedire le frodi. Anche per le donazioni è giuridicamente necessario l'atto pubblico a pena di nullità e la accettazione del donatario per la perfezione del rapporto giuridico; eppure la tassa di donazione si riscuote anche sui doni manuali da qualunque titolo risultanti, o su atti di donazione non formalmente accettati ma tacitamente eseguiti. Il contratto si interpreta per gli effetti del diritto tributario, coi criterii dell'art. 6 della legge; e la costituzione di rendita pubblica in contemplazione del matrimonio degli ufficiali, ha tutti gli effetti giuridici della solenne costituzione di dote, per impero di una legislazione speciale. La Direzione Generale del Debito Pubblico fornirà poi il titolo occorrente alla tassazione di quest'istituto giuridico, come le fornisce già per altri istituti creati secondo le disposizioni regolamentari che la governano.

7. Tassazione indiziaria dei trasferimenti delle aziende

V'è chi sostiene che non sussista affatto l'identità, affermata nella relazione Ministeriale che precede il disegno di legge in discorso, fra la proposta di tassazione indiziaria dei trasferimenti d'aziende

commerciali e le disposizioni della legge francese dell'8 febbraio 1872. Il granchio non sembra preso dai redattori della relazione Ministeriale, ma dal critico, il quale non s'è fermato al solo art. 8 della legge francese, che contempla il caso identico alla proposta italiana, e vi ha invece voluto connettere anche l'art. 7 che comprende una fattispecie diversa e diversamente risoluta nello stesso articolo; nè v'è nesso fra l'uno e l'altro. Nella proposta variante all'art. 14 della legge, s'è voluto poi risolvere il solo problema della tassazione indiziaria delle aziende commerciali; altri problemi, massime relativi alla misura della tassa, trovan posto in altri articoli della stessa legge.

commerciali e industriali. (Art. 14).

E qui facciamo punto, abbandonando le squisquilie inutili ed i punti secondari, per non abusare dello spazio del giornale e della cortesia squisita del suo egregio Direttore. In qualche parte soverchiamente bistrattata dagli ipercritici, la difesa fu forse troppo vivace, ma le serva di scusa essersi essa sempre mantenuta impersonale ed obbiettiva.

Non bastò all'avidità degli oppositori la perdita di L. 800 mila annue prevista per le agevolazioni progettate alle tasse sui trasferimenti minimi per successione: anche qui, come pei trasferimenti onerosi per atti tra vivi, si presagisce la deficienza di bilancio di parecchi milioni, e per dimostrarla, si fanno calcoli complicati con premesse e punti di partenza che non hanno riscontro in alcuna recente statistica ufficiale: *et ainsi on fait l'histoire*. Crediamo cosa inutile e noiosa fare una contropartita di calcoli complicati ed oscuri per dimostrare che tutte le previsioni finanziarie del disegno di legge sono ineccepibili; tanto più che siamo convinti d'una grande verità. Se le proposte finora discusse reggono in senso giuridico e corrispondono a veri e sentiti bisogni in senso economico e sociale, poco importa che la deficienza di bilancio, che esse sian destinate a produrre, si chiarisca praticamente superiore alla prevista: la deficienza, anche superiore ai due milioni e mezzo di calcolata riserva attiva, si potrebbe correggere, a ragion veduta, facilmente, e rimarrebbe indiscusso il beneficio alla compagine economica nazionale, ivi compresa l'attenuazione dello stato d'ostilità permanente fra contribuenti e Finanza per questa categoria di tributi.

Ci siamo astenuti inoltre, per amore di brevità, dall'illustrare le dodici proposte minori, non aventi diretta influenza in bilancio, ma tendenti soltanto, come s'afferma nella relazione, a dare alle disposizioni modificate quella precisione ed elasticità di cui ora difettano, a porre in armonia la dizione letterale della legge con ciò che attualmente si pratica in base ai dettami della giurisprudenza giudiziaria o amministrativa, a dare per ultimo ai contribuenti tutte quelle agevolazioni a cui hanno onestamente diritto, senza iattura delle ragioni della Finanza, opportunamente salvaguardate. La cri-

tica in massima non fece il viso dell'arme contro le dette proposte, ma le accolse con olimpica indifferenza, qualificandole meschine e forse indegne di ingombrare il campo legislativo, e suggerendo spesso la correzione delle nuove formule affermate poco precise. Abbandoniamo queste piccinerie al giudizio del pubblico, deplorando che tra noi, per amor di polemica, non sempre serena, si sciupino gli sforzi onesti dal Ministero Carmine che non vede in una legge tributaria unicamente lo strumento di tortura, ma la vuole convertire in un intelligente mezzo d'equa distribuzione dei contributi cui ogni cittadino, per dovere civico, deve sottostare; fenomeno inaudito verificatosi per la prima volta dal 1860 a oggi.

Mandiamo per ultimo un saluto ed un ringraziamento al Direttore, che dopo di aver pubblicamente dichiarato quel che pensava della legge in discussione, invitò i suoi contraddittori ad un torneo cortese nelle pagine del suo giornale. E al suo indirizzo cantiamo con l'Ariosto: « Oh! gran bontà dei cavalieri antiqui »!

—

Disposizioni di legge

N. 11937 — Titoli nobiliari — Elenchi per la regione parmense (Provincie di Parma e Piacenza).

(R. Decreto 11 gennaio 1900 n. XIII — Parte supplementare) (1)

Veduti... Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione parmense è approvato.

Art. 2. Un esemplare del detto Elenco stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli in Roma, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, servirà di originale, e verrà custodito e depositato nell'Archivio della Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno.

Art. 3. La pubblicazione del detto Elenco si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a tutte le Prefetture, le Sottoprefetture ed i Commissariati distrettuali del Regno, per esservi tenuto depositato durante un mese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione.

Art. 4. I Prefetti, Sottoprefetti e Commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro uffici, e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie.

Art. 5. Un esemplare a stampa del detto Elenco sarà pure ri-

(1) Vedansi uguali Decreti per le provincie *piemontesi* e *lombarde* al n. 10181 e per le provincie *venete* al n. 11296.

messo a tutti i Ministeri, a tutti gli Archivi notarili del Regno ed agli Archivi di Stato di Roma e di Parma.

Art. 6. Spirato il termine fissato pel suddetto deposito, l'Elenco diventerà esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del regolamento 15 giugno 1889 sopra citato.

Art. 7. Rimarrà quindi vietato alle autorità governative, agli ufficiali di stato civile ed ai notai di attribuire, in atti pubblici, alle famiglie appartenenti alla regione parmense, titoli nobiliari non inseriti nel detto Elenco.

—

PARTE SECONDA

—

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11938 — TASSA DI SUCCESSIONE — PASSIVITA' — DEDUZIONE — FALLIMENTO — CONCORDATO — DEBITO RIDOTTO — RESTITUZIONE — INTERESSI — DECORRENZA.

(Art. 54 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217).

Il debito da ammettersi in deduzione agli effetti della tassa di successione dal patrimonio del defunto fallito è quello che viene a risultare dal concordato.

Gli interessi sulla somma a restituirsi decorrono dal giorno in cui sono stati effettivamente richiesti.

(Sentenza della Corte d'appello di Genova, 21 dicembre 1899 in causa c. Campolonghi — TOMMASI *Pres.* — MAGENTA *Est.*).

Gli eredi Campolonghi ammettono che se la conclusione del concordato si fosse fatta prima della morte del loro autore, nulla avrebbesi potuto opporre alla deduzione del solo 30 0[0 e non dei debiti verificati nella loro integrità; ma siccome, nella specie, il concordato ebbe luogo dopo la morte del *de cuius*, così sostengono che, solo per una inavvertenza nelle date, il Tribunale abbia potuto ammettere la deduzione delle passività in base al concordato.

La Corte osserva: La procedura del fallimento é una; la verifica dei crediti verso il fallito è uno dei primi atti che la iniziano, ma che non istà da sè, non ha il suo termine in se stesso, bensì è destinato

a far sì che ognuno dei creditori consegua il proprio avere nella misura consentita dalle attività del fallito, salve rimanendo poi a ciascuno di essi creditori le sue ragioni pel pagamento del residuo credito. Ma il caso più frequente di chiusura del fallimento è quello del concordato, cioè di quella convenzione omologata dall'autorità giudiziaria e obbligatoria per tutti i creditori, mediante cui i rispettivi loro crediti vengono soddisfatti, non nella loro integrità, ma in una determinata percentuale. In tal caso, voglia considerarsi il concordato come una specie di transazione o di remissione parziale del debito, o un istituto speciale, è un fatto che il creditore non ha diritto al pagamento dell'intera somma per cui il suo credito fu verificato ed ammesso al passivo, ma solamente di quel tanto per cento che venne concordato, e nessuna ragion legale, dopo soddisfatta questa percentuale, gli rimane ad esperire contro il fallito concordatario per conseguire ulteriori pagamenti. Ciò posto, allorchè si ha la verifica dei crediti non si ha ancora la liquidazione del vero debito del fallito, se poi ha luogo il concordato. Ed è indifferente che il concordato si faccia durante la vita o dopo la morte del fallito; si tratta sempre del suo fallimento ; è sempre il suo asse che viene ad essere diminuito in una data proporzione : ma il vero *aes alienum*, che grava il patrimonio di cui fu dichiarato il fallimento, non è quello verificato, bensì quello che si é dovuto in definitiva realmente soddisfare. Altrimenti si ammetterebbe, agli effetti della tassa di successione, la deduzione di debiti, non già reali, ma, per la somma eccedente la quantità concordata, divenuti fittizî.

Sull'appello incidente : — I Campolonghi, quanto agli interessi sulla somma che la Finanza deve ad essi restituire, non fecero nell'atto introduttivo del giudizio alcuna domanda, bensì la formularono per la prima volta nella conclusionale 17 novembre 1898 chiedendoli dalla citazione, come il Tribunale accordò loro e come ne ripetono l'istanza nelle sovratrascritte loro conclusioni, mentre nell'atto di appello li domandavano dal giorno del pagamento della tassa. In sostanza la prima volta in cui si domandarono tali interessi è il giorno 17 novembre 1898, e da questo giorno quindi son dovuti, come ben dice la Finanza, non essendo il caso di cui nell'art. 1147 codice civile.

P. q. m., la Corte conferma la sentenza 1 dicembre 1898 del Tribunale di Pontremoli, ecc.

NOTA — Questa sentenza scalza a nostro parere, uno dei cardini della tassa di registro. La quale colpisce la cosa nel momento in cui passa da una ad un' altra persona, e la colpisce quale si trova con tutte le attività e passività inerenti, senza attendere gli ulteriori eventi.

La legge di registro disciplina rigorosamente la deduzione delle passività, e quando un debito si trova nelle volute condizioni deve essere senz'altro ammesso senza potersi più tornare indietro. Sospende la liquidazione della tassa in attesa degli eventi ulteriori solamente per i crediti litigiosi o di dubbia esigibilità (art. 53); ciò che prova ancora una volta che la liquidazione della tassa si riporta al momento della creazione dell'atto o del trasferimento e dell'apertura della successione, e che non soffre sospensioni o modificazioni sostanziali, all'infuori delle tassative eccezioni, le quali confermano e ribadiscono la regola. Nondimeno anche un credito verso un fallito se non fu denunziato e giustificato come litigioso o di dubbia esigibilità soggiace alla tassa per intiero, e non si ammette diminuzione o restituzione quando in un successivo concordato venga operata una riduzione.

Quale era il debito da dedursi? Certamente quello che risultava dal titolo e che fu regolarmente giustificato al Ricevitore. Ma il debito venne poscia ridotto per concordato. E che perciò? Quanti debiti verranno condonati o ridotti od abbandonati per mille motivi che non è lecito indagare! Vorrà la finanza tener dietro a tutti i debiti ammessi in deduzione per la tassa di successione per vedere come vadano a finire? Alla perdita che il creditore subisce vorrà la finanza aggiungere l'aggravio di una tassa?

Lo vorrebbe la Corte di Genova, ma non lo permette la legge. Ne siamo pienamente convinti.

Quanto alla questione degli interessi è un nuovo sistema che si vorrebbe introdurre, come se la domanda giudiziaria di una indebita somma non induca già per se stessa la domanda conseguenziale degli interessi. Ma su ciò non ci fermiamo, riportandoci per quanto fu già detto e ripetuto agli Indici ed ai Repertori generali alla voce *Interessi* e *Restituzione*.

Risoluzioni ufficiali

N. 11939 — Bollo — Debito pubblico — Certificati di usufrutto.

(Art. 20, n. 29 testo unico sul bollo, 4 luglio 1897, n. 414).

Normale 20 del 12 febbraio 1900 del Bollett. dem. 1900.

Per norma degli uffici finanziari si riporta qui appresso la circolare 24 dicembre 1899, n. 23121-26403, che in seguito a risoluzione emessa da questa Direzione Generale è stata diramata dalla Direzione Generale del Debito Pubblico ed inserita a pagina 765 del *Bollettino ufficiale* del Ministero del Tesoro di quell'anno, relativamente al trattamento da usarsi, nei rapporti del bollo, ai certificati d'usufrutto delle rendite nominative.

« Per recente risoluzione del Ministero delle finanze (Direzione Generale del Demanio), è rimasto stabilito che i certificati d'usufrutto delle rendite nominative debbano considerarsi come veri e propri titoli di Debito Pubblico, e vadano soggetti quindi alla tassa di bollo di cent. 50, prescritta dall'art. 20 n. 29, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

« Questa determinazione incomincierà ad avere effetto per i certificati d'usufrutto che si emetteranno colla decorrenza dal 1. gennaio 1900.

« Sarà quindi cura delle Intendenze di finanza di richiedère che da ora in poi, per le operazioni di Debito Pubblico le quali diano luogo all'emissione di certificati di usufrutto, ed anche nel caso di rinnovazione dei certificati medesimi per compiuto decennio dall'emissione, sia anticipato il pagamento della tassa mediante applicazione sulla domanda di altrettante marche da bollo. come già si pratica riguardo ad ogni altra specie di titoli soggetti alla tassa medesima ».

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11940 — ATTO NOTARILE — NULLITA' PER VIZIO DI FORMA — CONTRAENTE ILLETTERATO — PRINCIPIO DI PROVA PER ISCRITTO.

(Art. 1347 còd. civ.)

Non può valere come principio di prova per iscritto all'effetto di fare ammettere la prova per testimoni, un atto notarile, nullo per vizi di forma e non sottoscritto, per analfabetismo, dalla parte cui si oppone.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 25 ottobre 1899 in causa Cassa di risparmio c. Guglielmi — CUNEO ff. *Pres.* FERRARI *Est.)*

Se per l'articolo 1347 il principio di prova per iscritto deve risultare da scrittura proveniente da colui al quale si oppone, per prima cosa vuolsi avere la piena prova di detta provenienza. Ed a ritrarla dal semplice contenuto di atto pubblico annullato e non sottoscritto dalla parte cui si oppone importerebbe di dare innanzitutto valore di prova al contenuto stesso per dedurne che ha quello minore di sólo principio di prova, cosa assolutamente contraddittoria.

Tolta all'atto notarile viziato nella forma, e perciò annullato, la fede che per legge, se fosse stato regolare, avrebbe dovuto darsi alle enunciazioni del notaio, nulla più rimane ad attestare che desse possano provenire da chi figura parte nell'atto stesso, ma non lo confermó colla sua sottoscrizione.

Quanto poi alla citazione di appello per due ragioni la sentenza ritenne non potere costituire principio di prova per iscritto, e perchè la stessa natura di quell'atto non consentisse di considerarlo come proveniente dalla Guglielmi, e perchè il suo contenuto non offriva gli elementi di fatto del preteso principio di prova. Ora poiché di queste due ragioni indipendenti l'una dall'altra e ciascuna per sé sola bastevole a legittimare la pronuncia, alla prima soltanto sono mosse censure nella prima parte del mezzo quarto, sarebbe ozioso e quindi inopportuno, rilevarle, come quelle che quando fossero pur giuste non potrebbero ugualmente condurre all'annullamento del giudicato, il quale ha sufficiente fondamento nella ragione non investita di censura alcuna. (*Omissis*)

NOTA — Tre opposte opinioni abbiamo relativamente al valore da attribuirsi ad un atto pubblico nullo per vizi di forma. Il Duranton sostiene che esso non possa valere come principio di prova per iscritto neppure contro chi lo abbia sottoscritto; il Marcadé, il Laurent, e presso di noi, il Mattirolo ritengono invece ch'esso potrá invocarsi come principio di prova contro i soli sottoscrittori; il Toullier infine, più liberalmente dichiara che come tale può valere anche contro chi non potè sottoscriverlo.

Noi ci sentiamo più inclinati ad accogliere quest'ultima soluzione. La disposizione dell'art. 1347 del codice civile non è certo di quelle che si debbano interpretare in senso rigoroso, a norma dello stretto diritto e sottilizzando in *apicibus iuris*, ma anzi deve — come riconosce lo stesso Mattirolo al n. 355 del vol. II — « venire *largamente interpretata*, ed applicata in tutta la sua possibile estensione » ed, aggiungiamo noi, secondo i dettami della coscienza ed i consigli della ragione.

Noi non ci nascondiamo al certo la gravità in diritto degli

argomenti portati in campo dagli oppositori; ma ci sembra che non risponda alle conseguenze di una larga interpretazione, doverosa quando trattasi di restituire alla sua naturale portata un principio di diritto comune, quale è quello della libera ammessione di qualsiasi prova, né soddisfi alla coscienza ed alla ragione una teoria la quale nega ogni valore di semplice indizio di prova, sol perché difettoso in qualche sua forma, ad un atto notarile che, se non fosse tale difetto, farebbe non solo piena prova, ma dovrebbe addirittura avere perfetta esecuzione e contro il quale neppure si ammette prova testimoniale.

Perchè possa dirsi che un atto *provenga* da una determinata persona non occorre, nè per il significato della parola, nè per lo spirito della legge, ch'esso sia scritto o firmato dalla persona stessa: basta che si abbia la certezza morale che questa vi abbia preso parte, che le dichiarazionivi contenute siano state da essa emesse od accettate.

« Il codice non richiede, — scrive il Toullier al n. 90 del vol. V. — per formare un principio di prova, che l'atto sia scritto o sottoscritto da colui al quale viene opposto; esso vuole soltanto che *provenga da lui*, cioé dalla sua volontà espressa senza ambiguità in un modo qualunque. Ora la sua volontà è stata chiaramente manifestata, se egli era presente alla formazione dell'atto, se ha acconsentito che fosse fatto in suo nome, che vi si enunciasse il suo consenso, e che in fine vi si dichiarasse che non lo ha sottoscritto per la ragione che non poteva o non sapeva scrivere ».

A queste parole dell'illustre scrittore noi pienamente ci sottoscriviamo.

—

N. 11941 — DONNA MARITATA — RICOGNIZIONE DI DEBITO — AUTORIZZAZIONE MARITALE.

(Art. 134 cod. civ.)

La donna maritata può validamente addivenire senza l'autorizzazione del marito ad un atto di ricognizione di un debito da lei contratto quando era ancora nubile e capace di obbligarsi da per sè stessa.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte di Cassazione di Torino 22 maggio 1899, in causa *utrinque* Predasso).

Nota — La stessa Cassazione era andata in contrario avviso con sentenza 15 aprile 1898, colla quale giudicò che: « la disposizione dell'art. 134 del codice civile, per quanto tassativa, si applica non solo agli atti mediante i quali la moglie contragga un'obbligazione nuova, ma anche a quelli coi quali venga a riconoscere o surrogare una obbligazione preesistente » (*Annali*, 1898, p. 318).

Diamo lode alla Suprema Corte di avere abbandonata questa prima sua teoria la quale non trova appoggio nella tassativa disposizione dell'art. 134 che, giusta il principio di ragione stabilito nell'art 4 delle disposizioni preliminari, non può estendersi oltre i casi precisi in esso espressi.

Nè d'altra parte si potrebbe comprendere in che cosa la moglie pregiudichi il proprio patrimonio col riconoscere puramente e semplicemente un debito che validamente già lo gravava. Neppure l'intendimento del legislatore potrebbe quindi ragionevolmente invocarsi per sostenere la necessitá in tal caso della autorizzazione maritale.

—

N. 11942 — Donna maritata — Obbligazione solidale — Autorizzazione giudiziale.

(Art. 136 cod. civ.).

Occorre l'autorizzazione giudiziale e non basta l'autorizzazione del marito alla moglie per la stipulazione degli atti indicati nell'articolo 134 cod. civ., ogniqualvolta l'atto stesso debba riuscire col vantaggio del marito in danno della moglie e tragga origine da causa riguardante il solo marito.

Nel caso di obbligazione solidale l'opposizione d'interesse fra i coniugi si verifica ogniqualvolta l'obbligo solidalmente assunto, anche per cambiale, riguardi in tutto od in parte un debito col marito.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte di appello di Cagliari, 5 dicembre 1899 in causa Sacco c. Quidacciola — dalla *Legge*, 1900, vol. I, p. 308).

Nota — Vedasi per la prima massima la decisione riportata al n. 11931 e le nostre osservazioni al n. 11573. Sulla antica e controversa questione della validitá o meno dell'obbligazione contratta solidalmente dai coniugi rimandiamo al diffuso riassunto della giurisprudenza fatto nel nostro Repertorio alla voce *Donna maritata*.

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni del Consiglio di Stato

N. 11943 — Amministrazione pubblica — Incanti — Forme Facolta' — Approvazione dei contrattti.

(Art. 73 e seg. e 110 e seg. Regol. 4 maggio 1885 n. 3074 sulla contabilità dello Stato)

Le disposizioni del Regolamento di Contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 che riguardano i pubblici incanti, sono stabilite nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Pubblica, tanto per la scelta delle varie forme degli incanti, quanto per il modo in cui si esplica la forma prescelta.

L'Amministrazione è libera di approvare o non approvare un'aggiudicazione; nè si può parlare di aggiudicazione fino a che il contratto non sia stato approvato.

(Massime desunte dalla decisione del Consiglio di Stato (Sezione IV) 27 ottobre 1899 in causa Cheli c. Ministero Interno — riportata nel « Boll. dem., » anno 1899, n. 129)

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11944 — A. F. P. n. 1608. Registro — *Aggiudicazione provvisoria — Verbale — Repertorio* — Che il verbale di provvisoria aggiudicazione sia soggetto obbligatoriamente alla registrazione nei 20 giorni dalla sua data non è da dubitarsi di fronte agli articoli 37, 73 della legge T. U., e 88 della tariffa di registro, al chiaro precetto dell'art. 4 del Regolamento ed alle spiegazioni date dal Ministero di Gr. e Giust. ed alla sentenza della Corte Suprema 11 luglio 1898 di che ai nn. 11618 e 11408 delle « *Massime* ». Dato un tale obbligo ne discende anche quella delle iscrizione a repertorio del verbale provvisorio e della conseguente contravvenzione comminata dall'articolo 113.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 11945 — Tasse sugli affari — Esenzioni e privilegi nell'anno 1899.

Dal « Bollettino Ufficiale Demaniale » *puntata XXII del 1899, riportiamo la normale* 135, *che riproduce le disposizioni di leggi, decreti e convenzioni emanate nel corso dell'anno* 1899, *portanti esenzioni e privilegi per tasse sugli affari.*

Le precedenti consimili disposizioni furono riportate nelle « Massime » *ai nn. 8307, 8331, 8594, 9229, 9563, 9924 10338, 10814, 11225 e 11631. Restano così raccolte ed in evidenza tutte le esenzioni ed i privilegi che concernono le tasse sugli affari.*

Con le normali 150 del 1889 (*Bollettino demaniale*, vol. XVIII, pag. 456; 140 del 1890 (*Id.*, vol. XIX, pag. 491); 129 del 1891 (*Id.* vol. XX, pag. 570); 110 del 1892, vol. XXI, parte I, pag. 554; 161 del 1893 (*Id.* vol. XXII, parte I, pag. 812); 181 del 1894 (vol. XXIII, pag. 938); 193 del 1895 (*Id.* vol. XXIV, pag. 1224): 175 del 1896 (vol. XXV, pag. 1136); 167 del 1897 (vol. XXVI, pag. 1014): e 126 del 1898 (vol. XXVIII, pag. 848), furono designate le leggi ed i decreti contenenti esenzioni e privilegi in materia di tasse sugli affari, che non debbono intendersi compresi nell'abolizione sancita con l'articolo 21 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, o che furono emanati dopo la ricordata legge e pubblicati a tutto il 31 dicembre 1898.

Con riferimento alle sopraccenate normali, si riportano per estratto le leggi ed i Regi decreti con cui, nel corso dell'anno 1899, sono state accordate altre esenzioni o privilegi nella stessa materia delle tasse sugli affari.

Commutazione di prestazioni perpetue - Proroga.

Si richiama intanto l'attenzione sulla legge 30 giugno 1899, n. 238 (*Boll. Uff. Dem.*, 1899, pag. 455, n. 75, *Mass.*, n. 11753), con la quale sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1900, i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue non dipendenti da censo e da enfiteusi, soggiungendo, come fu già avvertito con la normale n. 5, pag. 5, *Bollettino Demaniale* 1891, richiamata con l'altra normale n. 193, pag. 1224, del *Bollettino* medesimo, anno 1895, che anche durante il nuovo periodo di proroga, per l'affrancazione e commutazione di queste prestazioni, restano applicabili i privilegi delle tasse di bollo, di registro, ed ipotecarie concessi con le leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946.

—

Lotteria

Legge 26 gennaio 1899, n. 22, che autorizza la concessione di una lotteria a favore dell'Esposizione Voltaica di elettricità e della industria serica che avrà luogo in Como nel 1899.

Articolo unico — Il Governo del Re è autorizzato a concedere una lotteria, con esenzione da ogni diritto erariale, al Comitato dell'Esposizione internazionale di elettricità e nazionale per l'industria serica, che avrà luogo in Como nel 1899 in onore di Alessandro Volta, nel primo centenario della scoperta della pila.

La concessione sarà fatta per somma non superiore a lire 450,000 e l'estrazione dei premi dovrà aver luogo entro l'anno 1899.

Lotteria.

Legge 26 gennaio 1899, n. 28, che autorizza una lotteria a beneficio della Società « Dante Alighieri ».

Articolo unico — Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'Associazione « Dante Alighieri », per la diffusione della lingua e della coltura italiana fuori del Regno, una lotteria con esenzione da ogni diritto erariale.

La concessione sarà fatta per somma non superiore a un milione di lire, e l'estrazione dei premi non potrà aver luogo prima del luglio 1900.

Tombola telegrafica.

Legge 26 gennaio 1899, n. 29, che autorizza una tombola telegrafica nazionale a favore della Società di previdenza fra gli artisti drammatici e di quella degli autori ed artisti lirici e drammatici.

Articolo unico — Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni diritto erariale, una tombola nazionale telegrafica, per l'ammontare di L. 400,000, alla Società di Previdenza fra gli artisti drammatici, con sede in Roma, eretta in Ente morale con R. Decreto 25 maggio 1895, nell'interesse della Società medesima e della Società degli artisti ed autori lirici e drammatici, pure residente in Roma.

L'estrazione della detta tombola non potrà aver luogo prima del gennaio 1900

Retrocessione ed alienazione di beni devoluti allo Stato

Legge 26 gennaio 1899, n. 30, concernente la restituzione e le alienazioni di beni devoluti allo Stato per debito d'imposta fondiaria.

Le disposizioni relative alle tasse sugli affari vennero già riportate nelle « Massime » *n. 11613.*

Camera di Commercio di Piacenza.

R. decreto 2 febbraio 1899, n. LXVI, che autorizza la Camera di Commercio ed Arti di Piacenza ad imporre un annua tassa sul commercio temporaneo e girovago.

... Art. 3 — Le tasse, di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte e nei modi stabiliti dall'unito Regolamento, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente (1).

Danneggiati dal terremoto.

Legge 20 febbraio 1899, n. 53, sui provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale e relativo regolamento 27 aprile 1899, n. 189

L'art. 10 della legge e l'art. 22 del regolamento portanti esenzioni e privilegi in materia di tasse, vennero già riprodotti nelle « Massime » *nn. 11623 e 11745.*

Regalie - Ufficì degli Economati dei benefici vacanti.

R. Decreto 2 marzo 1899, n. 64, col quale è approvato il Regolamento per l'uniforme esercizio della regalia e per gli uffici degli Economati dei benefizi vacanti.

... Art. 18 del regolamento — Ogni titolare di beneficio, ed ogni rappresentante di chiese o di istituzioni ecclesiastiche dovrà fra i trenta giorni, dopo conchiuso l'affitto di un fondo qualsiasi del beneficio, o dell'ente morale ecclesiastico, darne conoscenza all'economo generale direttamente o per mezzo del subeconomo, manifestando la durata ed il corrispettivo della locazione o comunicando copia dell' istrumento in carta libera.

Camera di Commercio di Salerno.

R. Decreto 2 marzo 1899, n. LVII, (parte supplementare) che autorizza la Camera di

(1) Vedasi art. 146, n. 4, lett. *d*, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.

Commercio ed Arti di Salerno ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.

... Art. 5 — La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali.

R. Decreto 2 marzo 1899, n. LVIII, (parte supplementare) che autorizza la Camera di Commercio ed Arti di Savona ad imporre alcune tasse.

Id. di Savona.

... Art. 4 — Le tasse anzidette saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

R. Decreto 9 marzo 1899, n. 121, che approva il Regolamento per l'esecuziono della legge 14 luglio 1898, n. 335 (1), sulla Cassa-pensioni a favore dei medici condotti.

Cassa pensioni per medici condotti.

Gli art. 62 e 65 portanti esenzioni e privilegi, vennero già riportati nelle « Massime » *n. 11681,*

R. decreto 16 marzo 1899, n. LXXXVIII (parte supplementare), concernente l'applicazione e la riscossione della tassa camerale nel distretto della Camera di Commercio ed Arti di Padova.

Camera di commercio di Padova.

... Art. 5 — La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali e con le norme stabilite dall' unito regolamento visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente (2).

Legge 26 marzo 1899, n. 106, che approva la convenzione 4 dicembre 1897 per la sistemazione della Università di Bologna.

Università di Bologna.

... N. 12 della *Convenzione* — Le spese della presente convenzione, compresa quella di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Legge 4 giugno 1889, n. 191, sull'aumento delle congrue parrocchiali.

Congrue parrocchiali.

Le disposizioni relative alle tasse sugli affari vennero già riportate nelle « Massime » *n. 11701.*

Regio decreto 18 giugno 1899, n. 299 che approva il regolamento tecnico della Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai.

Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai.

Art. 1 del regolamento — ... Facendo il primo versamento l' operaio deve . . . presentare l'atto di nascita e una dichiarazione del sindaco del comune nel quale risiede, circa la natura della professione esercitata.

Questi atti sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, ai sensi dell'art. 22 della legge (3): in essi deve essere indicato l'uso a cui servono.

... Art. 27 — Le domande di liquidazione anticipata del conto individuale, in caso di inabilità permanente assoluta al lavoro, debbono essere rivolte alla sede centrale della Cassa Nazionale, direttamente o per mezzo degli uffici postali o delle sedi secondarie.

Alla domanda devono essere uniti i documenti comprovanti che l'inscritto si trova nella assoluta e permanente incapacità di lavorare, sopravvenuta dopo la sua iscrizione alla Cassa.

Tali documenti, esenti da ogni tassa, ai sensi dell'art. 22 della legge, debbono consistere:

a) in un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa;

---

(1) Vedasi *Bollettino Demaniale* 1898, pag. 869 — *Massime*, n. 11434.
(2) Vedasi art. 146, n. 4, lett. *d*, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col R. decreto 20 maggio 1897, n. 217.
(3) Vedasi l'art. 22 della legge 17 luglio 1898, n. 350, a pag. 872 del *Bollettino Demaniale*, 1898 — *Massime*, n. 11434.

b) in un attestato rilasciato dal Sindaco del comune nel quale dimora l'operaio;

c) in una dichiarazione, quando ne sia il caso, del capo o imprenditore alla cui dipendenza era l'operaio colpito da invalidità permanente assoluta.

Art. 30 — Le rendite vitalizie saraunno pagate in rate trimestrali posticipate al 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre di ciascun anno, dagli uffici postali o delle sedi secondarie.

Il pagamento è fatto al titolare della rendita o al suo legale rappresentante, dietro esibizione del certificato di rendita vitalizia e del certificato di esistenza in vita.

I certificati di esistenza in vita sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, a norma dell'art. 22 della legge...

Art. 35 — Le rendite sono dovute fino al giorno della morte del titolare. Gli eredi di esso, giustificando cogli occorrenti atti legali la loro qualità, potranno chiedere il pagamento delle rate trimestrali o delle frazioni di rata non riscosse, nel termine di tre anni dalla morte del titolare, a pena di decadenza.

Le rendite non riscosse in vita si prescrivono nel termine di cinque anni, stabilito dal codice civile.

Art. 36 — Il pagamento dei contributi riservati agli eredi indicati nell'articolo 12 della legge, è ordinato dalla sede centrale della Cassa Nazionale, in seguito a domanda ad essa presentata nel termine stabilito nell'articolo predetto. La domanda deve essere corredata dell'atto di morte del titolare e dei documenti comprovanti il grado di parentela con esso, l'età e lo stato civile dei richiedenti.

Art. 37 — Quando l'operaio, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, abbia dichiarato che una parte della somma accumulata nel suo conto, sia pagata in capitale, alla sua morte, ai suoi eredi legittimi o testamentari o ad alcuni di essi, questi dovranno presentare domanda alld sede centrale della Cassa Nazionale, producendo l'atto di morte del titolare e i documenti comprovanti la loro qualità di eredi.

Art. 38 — Tutti gli atti indicati negli articoli 35, 36 e 37 sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa, ai sensi dell'articolo 22 della legge...

Camera di commercio di Forlì.

Regio decreto 29 giugno 1899, n. CCXXIV, col quale la Camera di Commercio ed Arti di Forlì è autorizzata ad imporre un'annua tassa sui commercianti e sugli industriali del distretto camerale.

... Art. 5 — La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali.

Congrue parrocchiali.

R. decreto 25 agosto 1899, n. 350, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1899, n. 191 (1), riguardante l'aumento delle congrue parrocchiali.

Le disposizioni portanti esenzioni e privilegi vennero già riportate nelle « Massime » *n. 11879.*

Servizio di navigazione.

Legge 17 dicembre 1899, n. 459, sull'estensione del servizio di navigazione affidato alla Società « Puglia » nell'Adriatico.

Art. 7 *Alla Convenzione addizionale a quella annessa alla legge del 22 aprile 1893, num. 195* (2), *pel servizio fra Venezia e Brindisi, con approdi negli scali delle due coste dell'Adriatico.*

... Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione saranno a carico della Società concessionaria.

(1) Vedasi *Bollettino Demaniale*, 1899, p. 1102 — *Massime*, n. 11701.

(2) Vedasi *Boll. Dem.*, 1893. parte I, vol. XXII, p. 814 — *Massime*, n. 9519 -- *Repertorio-Massimario* 1888-96, p. 467.

La tassa di registro della presente Convenzione potrà però essere, come è stato praticato per la principale, pagata in rate annuali eguali, da ritenersi sulla sovvenzione del mese di luglio...

Legge 31 dicembre 1899, n. 466, che approva la Convenzione relativa alla concessione, da parte del R. Governo, alla Società anonima commerciale italiana del Benadir, (Somalia italiana) delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo « hinterland ».

Concessione di territori alla Società del Benadir

... Art. 19 della Convenzione — L'atto di costituzione della Società sarà registrato con la tassa fissa di una lira.

... Art. 22 — La presente convenzione e i privilegi da essa derivanti non sono trasferibili dalla Società a terzi.

Art. 23 — La presente convenzione sarà registrata colla tassa di una lira. ...

ELENCO dei Consorzi d'irrigazione ai quali è data facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e colle forme fiscali, in base al disposto dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1873, n. 1387, e dell'art. 7 del testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732, sui Consorzi d'irrigazione e in seguito a reali decreti emanati o pubblicati nell'anno 1899. (Veggasi l'art. 146, n. 4, lettera f. del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col R. decreto 20 maggio 1897, n. 217).

Consorzi di irrigazione

DATA e NUMERO del decreto reale	DENOMINAZIONE e SEDE del Consorzio
19 marzo 1899, n. XCI.	Consorzio generale irriguo di S. Angelo Lomellina (Pavia).
4 maggio 1899, n. CLXXI.	Consorzio d'irrigazione dei canali Morino e Varaitina in Savigliano (Cuneo).
14 marzo 1899, n. CLXXIV.	Consorzio irriguo della Bealera Lissarda in Barge (Cuneo).
1 agosto 1899, n, CCLXX.	Consorzio irriguo della Roggia Prazzuolo di Cilavegna (Pavia).

Disposizioni ufficiali

N. 11946 — Il Bollettino ufficiale *della Direzione del Demanio e delle Tasse sugli affari nelle puntate XXII ed ultima del 1899 e I, II, III, IV e V del 1900 contiene*:

Tasse sugli affari — *Esenzioni e privilegi* in materia di tasse sugli affari accordate nel corso dell'anno 1899 - Vedansi più sopra riportate.

Multe e spese di giustizia — *Amnistia* — R. Decreto 31 dicembre 1899 — N. 467 — (N. 1.)

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle Ipoteche in Forlì (N. 2).

Demanio — *Concessioni di arenili e di spazi acquei* — Raccomandazioni contro i debitori di canoni — (N. 3).

Tasse di bollo — *Olii minerali e materie prime di origine nazionali* — Certificati di provenienza — Vedasi in parte 2. — (N. 4).

Tasse di successioni — *Passività — Deduzioni — Mandato — Prove testimoniali* — Riporta la sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 agosto 1899, già riportata nelle *Massime* al N. 11785 (N. 5).

Elenco — *delle autorizzazioni ad enti morali* — (N. 6).

Elenco — *degli atti delle società* — (N. 7).

Tassa sui velocipedi — *Nuove targhette* — Regolam. 14 gennaio 1900 N. 10 e Istruzioni — (N. 8).

Tassa sui velocipedi — Risoluzione di quesiti — (N. 9).

Servizio degli uffizi contabili — *Cause avanti le Preture* — Onorari ed indennità di scritturazione — Pertinenza ai Ricevitori — Vedasi in parte 5. (N. 10).

Servizio degli ufficii — *Infortunii sul lavoro* — *Pagamento delle indennità* — R. Decreto 11 settembre 1899 — N. 389 ed istruzioni — (N. 11).

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle Ipoteche in Lucera (N. 12).

Personale — *Cauzioni* — Valutazione della rendita pel 1 semestre 1900 (N. 13).

Demanio — *Lavori alle proprietà — Appalti all'asta pubblica* — Documenti da esibirsi — (N. 14).

Demanio — *Volture catastali — Fondi espropriati — Costruzione di strade — Distribuzione del prezzo* — Istruzioni — (N. 15).

Prospetto *delle vendite* di beni immobili del Demanio antico nel 1. semestre dell'esercizio 1899-900 — (N. 16).

Prospetto *delle vendite* di beni immobili dell'Asse eccl. — id (N. 17).

Demanio — *Acque pubbliche — Provvedimenti dei Prefetti* — Ricorsi a S. M. — Vedasi in parte 5. — (N. 18).

Tasse di registro e bollo — *Concessioni marittime* — Nulla osta e licenze di sub-ingresso — Vedasi in parte 2. — (N. 19).

Tasse di bollo — *Debito pubblico* — Certificato di usufrutto — V. in parte 2. — (N. 20).

Elenco dei prestiti sulla Cassa dei depositi e prestiti (N. 21).

Personale — *Conservatori delle Ipoteche* — R. Decreto 4 febbraio 1900 che fissa le aliquote per le indennità nellesercizio 1899 900 ed istruzioni — V. le aliquote in parte 1. — (N. 22).

PARTE SECONDA

Decisioni giudiziarie

N. 11947 — Tassa di svincolo — Accertamento del valore

TASSABILE — MANCANZA DI AVVISO — INGIUNZIONE — OPPOSIZIONE — INAMESSIBILITA' DEL *solve et repete*.

Art. 2 legge 3 luglio 1870 n. 5723 — Art. 6 legge 20 marzo 1865 — Art. 134, 135, 136, T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217.

Quando la ingiunzione per pagamento di tassa di svincolo di beneficio ecclesiastico non sia stata preceduta da avviso per lo accertamento del valore tassabile, da pratiche consensuali e dal rifiuto delle parti ad addivenire ad una liquidazione amichevole non è applicabile alla opposizione la eccezione del solve et repete.

(Sentênza della Corte di Cassazione di Roma 5 giugno 1899 in causa c. DENTI-CASELLI *Pres.* — SIOTTO *Est.*)

Osserva che non sono termini equivalenti il notificare prima della ingiunzione la liquidazione fatta d'ufficio e l'invito al contribuente di presentarsi per formarla d'accordo. Se è vero che nel termine decorso dalla notificazione della ingiunzione nulla ostava al contribuente di presentarsi e di produrre le osservazioni contro la liquidazione d'ufficio, é anche vero che non può qualificarsi rifiuto il fatto di non essersi presentato in mancanza dell'invito a presentarsi. Trattandosi di applicare il principio del *solve et repete*, disposizione di diritto eminentemente singolare, è giusto che l' amministrazione, a cui favore è stato introdotto, non lasci luogo a dubitare che nessuna delle garanzie stabilite nell'interesse del contribuente sia stata menomata. Questo dubbio nella specie era pur troppo giustificato, né può farsi colpa alla Denti, la quale vedendo nella notificazione indicato un reddito superiore a quello fissato nell'inventario alla presa di possesso dei beni, doveva per lo meno dubitare che la notificazione fosse invito a presentarsi per un amichevole liquidazione. Non è pertanto censurabile la sentenza denunziata per avere ritenuto che il principio del *solve et repete* fosse inapplicabile quando l'ingiunzione non era preceduta da pratiche consensuali e dal rifiuto delle parti di addivenire ad una liquidazione amichevole. Nè stà la violazione dell'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo e degli articoli 134, 135, 136 testo unico della legge di registro, che suppongono la regolarità dell'atto d'ingiunzione in ordine agli atti che debbono precederla. E poichè lo stesso ricorso riconosce l'obbligo di notificare la liquidazione, indipendentemente dall'ingiunzione, essendo facoltativo il reclamo in via amministrativa, la stessa notificazione non avrebbe scopo se non aprisse la strada ad una liquidazione amichevole. Ora non pare discutibile che modo più conducente all' effetto sia invitare il contribuente per assicurare la prova del suo rifiuto, meglio che supporlo in base ad una notificazione che può e non può significare invito.

Per questi motivi — Rigetta, ecc.

NOTA — Nello stesso senso ha giá giudicato la Suprema Corte con sentenza 16 agosto 1898 riportata al n. 11427 in caso di accertamento eseguito d'ufficio e ad insaputa del patrono. È noi le abbiamo dato lode.

—

N. 11948 — TASSA DI MANOMORTA — MINIERE — LOCAZIONE — RENDITA — DENUNZIA INESATTA — SOPRATASSA — PRESCRIZIONE.

(Art. 1, 9, 10, 14 legge 13 settembre 1874, n. 2078).

É soggetto a tassa di manomorta il reddito che si ricava dalla locazione di una miniera di zolfo.

Col decorso di due anni si prescrive il diritto della Finanza a pretendere il supplemento di tassa per i precedenti trienni e la penale per omessa denunzia di variazione del reddito.

(Sentenza della Corte di appello di Catania 22 dicembre 1899 in causa c. Comune di Assoro — PALUMBO *Pres. ed Est.*).

La quistione assorbente nella presente causa concerne la tassabilità o meno di un reddito derivante all'ente morale dalla locazione di una miniera zolfifera, e torna opportuno sull'obbietto richiamare l'art. 1° della legge 13 settembre 1874 per le tasse sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di mano morta, il quale assoggetta tutti i corpi ed enti morali ad un'annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed immobili che loro appartengono e che si computano per le tasse di registro nella trasmissione per causa di morte.

La ragione della legge che impone la tassa in discorso si riscontra nella legge stessa, la quale appunto perchè la manomorta non fa circolare i beni nè per atto tra vivi, nè per successione, e perciò non dà luogo a tassa di trasferimento, l'assoggetta alla tassa speciale, che va computata, secondo la precitata disposizione per la tassa di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Come si scorge ad evidenza il memorato articolo della legge in esame sottopone alla tassa di manomorta la rendità reale o presunta di qualsiasi bene mobile o immobile appartenente agli enti morali, senza distinzione sulla natura di codesti beni e sull'indole della rendita. Non guarda la legge alla finalità del reddito, essa colpisce il fatto della produzione periodica dello stesso reddito, quali ne fossero le cause.

Non è lecito perciò indagare se il reddito di una miniera o di una

cava sia o meno parte del capitale, in quanto non sia destinato a riprodursi, senza limite di tempo e vada a detrimento dello immobile che si esaurisce coll'annuale produzione. Si consideri pure in astratto come compravendita del minerale quello che si aliena sotto forma di locaziane: dal momento che il reddito si produce annualmente, il corrispettivo del medesimo a prò del concedente sará sempre la rendita del fondo, e come tale soggetta alla tassa imposta dalla legge.

Ed anche alla stregua del diritto comune il prodotto di una miniera è considerato come frutto naturale, tant'é che l'art. 444 del codice civile annovera fra i frutti naturali, fra gli altri, i prodotti delle miniere, cave e torbiere, e l'art. 494 dello stesso codice concede all'usufruttuario il diritto di godere delle miniere, delle cave e delle torbiere, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia l'usufrutto. Se dunque la industria estrattiva è rapresentata dal minerale che si produce, questo diventa frutto, ed alienandosi a favore ultrui per un'annua rendita, la stessa debbesi per necessità comprendere nella disposizione ampia e generica del ripetuto art. 1° della legge 13 settembre 1874.

Se fosse altrimenti si vedrebbe un ente morale godere per molti e molti anni la rendita di una miniera di zolfo senza alcun pagamento di tassa, perche non é mai certo il tempo entro cui la miniera stessa possa esaurirsi, il il che non poteva entrare nelle mire del legislatore.

Per le cose discorse crolla dalle sue basi l'edificio immaginato dai primi giudici, i quali considerarono come un contratto di alienazione d'immobili e non di locazione quello stipulato frà il comune di Assoro e la ditta Pantano e Manganaro, sol perchè lo zolfo che si estrae da una miniera rappresenta per il proprietario un capitale che man mano si va estinguendo.

E se tutto ciò non bastasse ad affermare l'obbligo del comune al pagamento della contraversa tassa, concorrerebbe il fatto proprio del medesimo comune, il quale, come si é rilevato in fatto, corrispose sempre la tassa manomorta, e sol quando il recevitore del registro vi apportò il dovuto aumento, si fece a sostenere essere francato dall'obbligo di corrispondere la tassa.

Ciò per lo meno dimostra di essere lo stesso comune convinto di non andare il reddito della miniera Sodi esente dalla tassa di manomorta, onde non è il caso di discutere il merito della questione subordinata proposta dall'amministrazione appellante, in ordine alla decadenza del comune, in difetto di denuncia di variazione dal diritto di esenzione della tassa.

Considerato, quanto al merito della liquidazione di codesta tassa, che invano il comune deduce non essere tenuto ad alcun aumento

di tassa per non essersi verificata alcuna variazione al reddito della miniera in confronto dei trienni precedenti. I documenti prodotti dall'amministrazione smentiscono indubbiamente tale assunto, specie le denuncie presentate all'ufficio del registro dai conduttori della miniera, ed i certificati rilasciati dal sindaco dello stesso comune. Ha ragione però il medesimo comune nello eccepire prescritto il diritto dell'amministrazione a pretendere il supplemento di tassa pei triennii precedenti a quello incorso e la penale per la omessa denunzia di variazione del reddito. Imperocchè se è disposizione degli art. 9 e 10 della legge sulle tasse di manomorta che le variazioni occorse durante il triennio della rendita imponibile devono notificarsi al più tardi nel mese di dicembre dell'ultimo anno del triennio onde abbiamo effetto nel triennio .successivo, e che chi ometterà di fare le denunzie nel termine stabilito incorrerà in una pena pecuniaria eguale alla tassa dovuta per un anno sulla rendita non denunziata, è per disposizione del susseguente articolo 14 quella che si prescrivono col decorso di cinque anni le annualità di tasse riferibili a rendite non denunciate, e col decorso di due anni dall' effettuato pagamento della tassa si prescrivono tanto l' azione del fisco per supplemento di tassa, a causa di denunzie inesatte, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate.

Ora nel caso in esame, a parte che potrebbesi dubitare se concorrano le condizioni di cui nei ricordati articoli 9 e 10, la prescrizione biennale dell'azione del fisco s'impone, quando si rifletta, che qui non trattasi di rendite non denunziate, nel qual caso si renderebbe applicabile la prescrizione quinquennale, ma di denunzia inesatta, e conseguentemente si rientra nella seconda ipotesi del su citato articolo 14.

Non occorrono argomenti poi per dimostrare che se si prescrive l'azione del fisco per suplemento di tassa, per parità di ragione si prescrive la penale, la quale ne è assesorio.

Nota — È una questione che si può dire veramente elegante a cui siamo trepidanti a dare una soluzione, che per noi non consuonerebbe con quella della Corte di Catania.

In tema di tassa di manomorta abbiamo spesse volte discorso e procurato di condurre l'applicazione della legge alle sue vere fonti. E queste fonti le abbiamo vedute non tanto nel corpo o ente morale, quanto nella natura indefettibile dei beni. Basterà consultare le note opposte nella Rivista *La Corte Suprema* a pag. 548 e seg. del 1885 e nelle *Massime* ai nn 8234, 8548, 10186 e 11920.

Che i beni immobili di un Comune siano in massima di na-

tura indefettibile non è da porsi in dubbio, come non è da dubitarsi che le rendite di cotesti beni debbano soggiacere alla tassa di manomorta per supplire alla tassa di registro che si pagherebbe sui passaggi *a causa mortis* se non appartenessero ad un corpo morale.

Ma non è sempre vero e non è sempre possibile che un bene di corpo morale presenti tutti i caratteri e gli elementi imponibili. Abbiamo già veduto dalla recente sentenza della Suprema Corte regolatrice del 7 febbraio 1900 e spiegato al n. 11920 come nei prodotti del taglio di bosco d'alto fusto non si possa riconoscere una rendita imponibile, perocchè non è la riproduzione, ma la consumazione dell'ente.

Questo carattere estintivo brilla anche più luminosamente in una miniera, della quale i prodotti per mezzo della estrazione del minerale sono la sua distruzione.

La montagna brulla fino a che non si sa o non si suppone che cosa contenga nelle sue viscere, ha poco o punto valore e non ha rendita od ha quella di qualche sterpo o cespuglio che in essa germogli.

Intuita e scoperta la maniera ne sorge un considerevole valore che reca ricchezza al fortunato Comune che la possiede; ma non è un valore permanente e riproduttivo, è un valore transitorio, decrescente e destinato a finire. Ed ecco gil affievolirsi e dileguarsi il carattere della indefettibilità e della manomorta. Anche in potere di un privato cittadino sfuggirebbe alla tassa di successione, se prima di morire spogliasse la montagna di tutto il minerale.

Sia pure che il Comune abbia fatta una locazione della miniera e ne ricavi un annuo reddito; ma la forma e la denominazione del contratto non muta la sostanza e la realtà delle cose. Questa rendita non rappresenta il frutto della produzione continuativa, ma é il prezzo della consumazione e dell'alienazione.

Assoggettando, pertanto, a tassa di manomorta il reddito del minerale si colpisce non più la rendita dei beni nel concetto e secondo il fine della legge, ma il capitale nel valore stesso della miniera.

Laonde per essere giusti e volendo trovarvi un reddito imponibile, questo dovrebbesi tutt'al più calcolare nell'interesse legale sulla somma annua ricavata dal prodotto, ossia sul prezzo dell'annua parziale alienazione.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11949 — NOTARI — ATTI TRASLATIVI DI PROPRIETA' — DATI CATASTALI — OMISSIONE.

Art. 43 n. 6 legge not. 25 maggio 1879 n. 4900 — Art. 3 lett. *b* regol. sulla conservazione dei catasti 4 luglio 1897 n. 277.

Non contravviene alla legge notarile ed al regolamento sui catasti il notaro che omette la indicazione dei numeri del catasto, quando i beni sono situati in comune diverso da quello in cui si stipula il contratto di vendita.

La disposizione dell'art. 3 del Regolamento sulla conservazione del catasto 4 luglio 1899 n. 277 riguarda il procedimento per le volture catastali e non già i requisiti per la redazione degli atti notarili.

(Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 28 ottobre 1899 in causa Not. Cuffaro).

Ritenuto che il notaio Alfonso Cuffaro di Raffadali fu condannato dal Tribunale di Girgenti con sentenza del 22 agosto ultimo, alla pena pecuniaria di L. 5, per aver omesso, nell'atto di vendita del 16 aprile volgente anno, tra Antonio Fragapane ed i coniugi d'Amico e Di Vincenzo, l'indicazione del numero del catasto relativo ai beni venduti.

Ritenuto che l'art. 110 della legge notarile punisce il notaio che contravviene all'art. 43, n. 6, della legge medesima, che gli impone l'obbligo di indicare negli atti riguardanti beni immobili, per quanto sia possibile, « la loro natura, il comune in cui si trovano, il numero del catasto, ecc. »

Ritenuto che, nella specie, il notaio ricorrente, nell'atto del 16 aprile, omise soltanto la indicazione del numero del catasto, riuscendo però con le altre notizie nello stesso atto comprese ad indicare sufficientemente i beni venduti. Onde non può dirsi che egli abbia contravvenuto allo art. 43, n. 6, della legge notarile, che vuole, fra l'altro, anche l'indicazione del numero del catasto, ma aggiunge: « per quanto sia possibile; » ed al notaio Cuffaro, siccome è dimostrato, non fu possibile averlo, perchè stipulava in Raffadali, mentre i beni ed il catasto sono in Santa Elisabettta.

Ritenuto che l'art. 3 del regolamento del 1897, n. 277, riguarda il procedimento per le volture catastali e non giá i requisiti per la redazione degli atti notarili, quindi non applicabili al caso.

Nota — La Corte palermitana questa volta fu più generosa verso il notaio di quanto lo fosse stata nella sentenza del 1. aprile 1898 contro il notaio Verso, riportata al n. 11377. Né saremo noi a fare il viso dell'armi alla nuova e più benevola decisione. Però non vorremmo che i signori notari facessero troppo a fidanza in questa favorevole interpretazione, la quale potrebbe venire contraddetta; poichè è per lo meno molto discutibile che soltanto per trovarsi i beni in comune diverso da quello in cui si stipula l'atto abbia ad ammettersi e verificarsi quella immpossibilità che valga ad escludere o condonare un obbligo imposto per legge, dubbio che abbiamo giá manifestato al n. 11377 cui ci riportiamo.

Vedansi anche i nn. 11378, 11474 11627, e 11798.

— —

N. 11950 — Notaro — Repertorio — Ommessa presentazione -- Ammenda — Misura — Amnistia.

Art. 53, 91 n. 2, 110 legge not. 25 maggio 1879 n. 4900 — Art. 1 R. Decreto d'amnistia 11 giugno 1899 n. 207.

È eccessiva l'ammenda massima ad una prima contravvenzione alla presentazione del repertorio.

Tale contravvenzione è compresa nell'amnistia del 11 giugno 1899.

(Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 21 ottobre 1899 sul ricorso del Notaro De-Nicola).

Il notaro De-Nicola Pizzuto Pietro di Castronovo di Sicilia è stato condannato, con deliberazione 6 luglio 1899 del Tribunale civile di Termini Imerese, a 50 lire di ammenda, giusta gli art. 91, n. 2 e 110 della legge notarile, per non avere, nel mese di aprile detto anno, presentato il suo repertorio al visto dell'Archivio.

Il condannato si lamenta perché il Tribunale applicò il massimo della pena, cioè lire 50, mentre poteva spaziare da 5 a 50, e perchè non si tenne conto del condono 11 giugno 1899.

La Corte osserva: Il notaro De-Nicola non risulta dagli atti d'avere commesso altri simili contravvenzioni; sicchè è sufficiente l'ammenda di L. 20.

Per l'art. 1, lettera *a*, del regio decreto 11 giugno 1899, n. 207, sono state condonate le pene inflitte per le contravvenzioni preve-

dute e punite dall'art. 110 della legge notarile; onde deve dichiararsi condonata la pena di L. 20 inflitta al reclamante.

Attesochè le spese devono soffrirsi dal condannato.

Per tali motivi, la Corte, ecc.

Nota – Non si comprende perchè l'amnistia non sia stata subito applicata dal Tribunale, il quale, anzi, si mostró eccessivamente severo.

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11951 — Archivi notarili — Atti depositati — Legatura in volumi.

(Art. 94 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 105 regolamento relativo 23 novembre 1879, n. 5170).

Risoluzioni del Ministero di Grazia e giustizia, 19 *maggio* 1899

« Non è conforme alle prescrizioni portate dagli art. 94 della legge sul notariato testo unico, e 105 del relativo regolamento il sistema di custodire gli atti originali notarili, depositati presso gli archivi, col riunirli in cartelle o filze, invece di rilegarli in volumi in forma di libro, ancorché queste abbiano a tergo le indicazioni richieste dal detto art. 105.

Ove poi tale disposizione della rilegatura degli atti originali in volumi in forma di libro non risultasse dalle chiare disposizioni della legge e del regolamento, dovrebbe la stessa esser data, anche per ragione di uniformità, in via amministrativa, come quella che meglio corrisponde allo scopo della conservazione degli atti ».

—

PARTE QUINTA

——

Disposizioni ufficiali

—

N. 11952 — Monete nazionali ed estere — Prontuario delle monete aventi corso legale nel Regno d'Italia e che debbono essere accettate nelle casse pubbliche.

Monete d'oro a 900/1000

Monete da lire 100, 50, 20, 10, 5 — coniate in **Italia**, nel **Belgio**, **Francia**, **Grecia**, e **Svizzera**.

Monete da 4 ed 8 fiorini, pari a lire 10 e 20 — coniate nell'**Impero Austro-Ungarico** ed ammesse al corso legale nel Regno d'Italia con decreto reale 12 febbraio 1871, n. 57.

Monete da franchi 20, pari a lire 20 — coniati nel **Principato di Monaco** ed ammesse al corso legale nel Regno con decreto reale 8 settembre 1878, n. 4511.

Monete da 20 e 10 dinara, pari a lire 20 e 10 — coniate nel **Regno di Serbia** ed ammesse al corso legale nel Regno d'Italia con decreto reale 18 febbraio 1883, n. 1209.

Monete da rubli 5, ossia mezze imperiali, pari a lire 20 — coniate nell'**Impero di Russia** ed ammesse al corso legale nel Regno con decreto reale 11 settembre 1891, n. 567.

Monete da franchi 20 e 10, pari a lire 20 e 10 — coniate dal **Governo della Reggenza di Tunisi** ed ammesse al corso legale nel Regno d'Italia con decreto reale 19 giugno 1892, n. 273.

Monete da 10 a 20 lei — coniate dal **Governo Rumeno** ed ammesse al corso legale nel Regno d'Italia con decreto reale 5 febbraio 1893 n. 44.

Hanno tuttavia corso legale le monete d'oro di conio italiano da lire 80 e 40, non essendo ancora per esse stato provveduto al ritiro definitivo, a mente dell'art. 12 della legge 24 agosto 1862, n. 788.

Però a misura che tali monete entrano nelle casse pubbliche vengono ritirate dalla circolazione e concentrate presso la regia Zecca di Roma per essere convertite in altrettante monete d'oro decimali.

Le monete da lire 10 e 5 di piccolo diametro, fabbricate prima del 1862, purché di giusto peso, sono egualmente ritirate dalla circolazione per essere riconiate.

Monete d'argento a 900/1000

Scudi d'argento da lire 5 — coniati nel principio del secolo XIX negli **antichi Stati d'Italia**, nel **Regno d'Italia**, nel **Belgio**, **Svizzera**, **Francia**, **Grecia** e per conto della **Repubblica di S Marino**.

Sono esclusi gli scudi pontificii e borbonici (Decrete reale 1. ottobre 1885, n. 3370, e così quelli dell'ex Ducato di Lucca, essendo stati aboliti interamente dal Governo granducale succedutogli nel 1847.

Monete d'argento a 835/1000

Pezzi da lire 2, 1 e centesimi 50 — coniati in **Italia**, nel **Belgio**, **Francia**, **Svizzera**, **Grecia** e per conto della **Repubblica di S. Marino**.

Le monete divisionarie d'argento di conio nazionale e della Repubblica di S. Marino hanno corso obbligatorio e debbono essere accettate senza limite di somma nelle casse pubbliche, meno che per gli sdaziamenti doganali, nei quali in conformità del decreto reale 19 febbraio 1899, n. 54, l'accettazione di esse è limitata alle somme inferiori a lire 5.

Verso e tra privati non possono essere impiegate per una somma superiore alle lre 50 per ciascun pagamento (legge 24 agosto 1862 n. 788, art. 7).

Invece gli spezzati d'argento di conio estero, mentre hanno soltanto corso facoltativo tra i privati, debbono essere ricevuti dalle casse pubbliche in ciascun versamento anche in conto di dazi doganali fino a 100 lire.

É poi da por mente che gli spezzati nazionali debbono essere di un millesimo non anteriore al 1863 e che quelli della Repubblica di San Marino debbono essere del 1898, anno della sola coniazione che ne è stata fatta.

Gli spezzati del Belgio debbono poi presentare un millesimo non anteriore al 1866, quelli della Francia non anteriori al 1864, quelli della Grecia non anteriore al 1867 e infine quelli della Svizzera non anteriore al 1866

Monete di nichelio

Pezzi da centesimi 20 di conio italiano della emissione fatta nel 1894.

Monete di bronzo

Pezzi da cent. 10, 5, 2 ed 1 coniati in Italia dal 1859 in poi.

Pezzi da centesimi 10 e 5 della Repubblica di S. Marino coniati a Milano nel 1864, 1869 e 1875, ed a Roma negli anni 1893 e 1894.

PARTE SESTA

Cose diverse

N. 11953 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

In alto i cuori! Un primo ed importante passo è stato fatto nella via delle tanto agognate riforme nella troppo negletta amministrazione demaniale. L'abolizione dei Compartimenti d'ispezione è finalmente decretata. Gli ispettori compartimentali ritornano ad essere Ispettori superiori a disposizione della Direzione generale, che potrà adibirli con maggiore utilità sia in missioni secondo i bisogni, sia nella preparazione di nuovi ordinamenti. La nostra letizia sarebbe stata però più completa se il risparmio di due posti fosse stato convertito in aumento di lire 500 agli stipendi di Ispettori di I classe, mentre pare che andranno assorbiti dal bilancio, quando nelle Imposte dirette vi sono Ispettori ed Agenti superiori a L. 5000, e si fosse portato a lire 5500 lo stipendio della II classe degli Ispettori superiori. Forse si è voluto per ora soprassedere in questa innovazione, perché si vorrà metter mano e condurre ben presto a termine un generale riordinamento, come abbiamo motivo di credere.

Con questa sicurezza, anzi, intraprenderemo una esposizione pratica delle riforme che siamo sempre andati propugnando, aprendo cosí il campo alla serena discussione, nella quale i lumi della pratica esperienza, che invochiamo anche dai nostri associati, potranno tornare di grande giovamento al Ministero per preparare razionali disegni di riordinamento che, migliorando i servizi, rendano soddisfazione alle legittime aspirazioni ed aspettazioni del personale. La gara è aperta e l'ora ne sospinge.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11954 — Sig. **B.** dott. **G. B.** n. 339 — Registro — *Procura* — Art. 22 tariffa di Reg. — 'E oramai assodato e pacifico che una una procura che possa servire a più atti, come è quella di cui Ella ci tiene parola, è soggetta alla registrazione obbligatoria. E' però adoperata ed inserita in un atto, senza che prima ed in tempo sio stata registrata, sebbene scritta in carta da L. 2,40, è passibile della tassa e della penalità minima di L. 12. Se peró la tassa fu giá percetta sull'atto in cui fu inserita non sarebbe più dovuta per la registrazione formale della procura.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Discussioni

N. 11955 — Tasse di registro — Disegno di legge modificativa.

(*Continuazione V. N. 11936 e precedenti*).

In ossequio alla libertà di discussione offerta nelle colonne delle « *Massime* », facciamo posto al seguente scritto. A chi volesse ancora interloquire facciamo preghiera di risparmiare ripetizioni e di curare la maggiore concisione.

Sugli argomenti trattati dall'egregio A. Carnevali noi fummo e siamo più radicali; poichè propugnammo anche noi il pagamento anticipato della tassa ridotta per la riunione dell' usufrutto; ma per le spese funerarie e di infermità preferimmo a dirittura la esclusione completa e vi persistiamo. Ecco lo scritto.

Nella brillante difesa al progetto di legge sulle modificazioni ed aggiunte alla legge del registro — svolte dal corrispondente di cotesto autorevole periodico nell'ultimo fascicolo (VIII) — lo scrittore con frase elegante e convinzione ferma attira l'interessamento del lettore ai suoi convincimenti. Tuttavia qualche cosa parmi rimanga da dire per parte di coloro che dubitano della utilità sostanziale di qualcuna delle proposte modificazioni sostenute dall'egregio autore dell'articolo, lusingato parecchio da calcoli di tavolino e dalle fidenti carezze di innovazioni generose; le quali, in sede di discussione serena e obbiettiva, quale l'hanno iniziata con encomiabile premura le « Massime » possono essere poste in confronto della loro minore efficacia pratica sia rispetto alla formale esecuzione, sia rispetto ai vantaggi finanziari ed economici. Ed eccomi a questo, limitamente però ad alcune parti della citata corrispondenza che offrono già materia tanta da farmi abusare della cordiale ospitalità dell'ottimo giornale.

Art. 30 bis (aggiunto) *Tassa fissa da una lira sui trasferimenti fino a L. 200.*

Volendo agevolare le contrattazioni per trasferimenti di parva entità, non mi sembra adatta nè opportuna la progettata riforma svolta in maniera da intaccare taluni degli ordinamenti formali esperimentati ottimi, obbligando cioè i notai e le parti a far girare gli atti originali per diversi uffizi, e togliendo all' archivio ipotecario la do-

tazione del titolo autentico connessa all' istituto della trascrizione, e dopo tutto muovendo incontro all'incertezza sui vantaggi predicati e sulle perdite previste. Per i piccoli trasferimenti mi pare basterebbe la non disprezzabile agevolazione nel bollo delle copie e delle note di voltura e di trascrizione, autorizzando per esse la carta libera o meglio la carta già in uso da cent. 30, e la esenzione di ogni tassa per la voltura catastale; mentre quella di trascrizione ipotecaria è già ridotta alla minima di lire 2 per i trasferimenti fino a L. 1366,66 e cotesta tassa non rappresenta altro che il corrispettivo dell' opera e della spesa che presta il governo al mantenimento della conservatoria a servizio degli interessi del pubblico.

Art. 53, 3. alin. (sostituito) *Debito nelle successioni.*

Anche in questa parte l'ottimismo del corrispondente non può essere diviso da chi abbia passata mezza vita negli uffici di registro, né l'allusione che taluni hanno fatta al danno che risentiranno i ricevitori per diminuzione dell'aggio a causa del minor gettito della tassa di successione può essere accetta ad una classe di funzionari che indossa nobilmente l'antica divisa delle armi dotte; ma la diminuzione vi sará e sarà dovuta specialmente alla larghezza che lascia il nuovo progetto alla prova delle passività.

Una disposizione di legge che agevoli il contribuente ad eluderla facilmente è sempre di poca durata per i suoi effetti dannosi al pubblico erario, al decoro e alla moralità della stessa legge in quanto alla disuguaglianza cui dà luogo fra coloro che si valgono dei sicuri mezzi di contrabbando e coloro che sono più onesti.

E pur troppo in casa nostra, ove l'ingegno creatore dei mezzi per eludere l'applicazione delle leggi di tassa è abbastanza raffinato, le leggi d'imposta debbono essere previdenti, ed io, in tema di passività nelle successioni, non nascondo la mia convinzione sulla soverchia generosità delle parole «o nei libri del creditore», innestate nell'ultimo capoverso dell'art. 54 della vigente legge.

Non ci lusinghiamo, l'ente ereditario passivo che in altri tempi non era calcolato in deduzione dalla massa attiva e in tempi meno lontani fu oggetto di discussione per cavarvi la tassa di trasferimento a titolo oneroso, deve essere riguardato con benevole discrezione nello scrutinio dei titoli di prova da parte dei funzionari preposti alla liquidazione della tassa di successione ed al controllo, perchè in loro si immedesimi la convinzione assoluta della esistenza del debito senza soverchie e rigide esigenze nella documentazione, potendo in molti casi l'archivio dell'uffizio somministrare prove della realtà e verità del debito; ma da qui alla ammissione di debiti che non risultano da atti di data certa preesistenti alla apertura della eredità corre gran tratto.

Il distinto scrittore che mi ha invogliato a buttare in carta queste

sconnesse idee accenna al caso della negata deduzione di un debito non risultante da titolo registrato per prezzo insoluto di appalto di un fabbricato, mentre si tassa il valore del fabbricato stesso formante cespite di attività. Sembra cotesta una ingorda ingiustizia, e invece non la è, se bene la si considera rispetto allo scopo della legge di registro, la quale protegge coloro che la rispettano osservandone le prescrizioni, di tal che se la scrittura fosse stata sottoposta a tempo debito alla registrazione mediante il pagamento dei diritti dell' erario dell' uno per cento sull' intero prezzo di appalto essa sarebbe stata riconosciuta quale valido documento per la deduzione del debito. La legge deve ricercare in sè stessa la propria tutela circa la sua universale applicazione, e deve ammettere in deduzione quelle passività per le quali già una tassa di registro sott'altra forma sia stata versata all'erario sui titoli che conferiscono al creditore parte del valore del patrimonio ereditario.

Art. 17, ultimo alin. (aggiunto) *Tassa di consolidazione Usufrutto*

Il proposto art. di legge mi pare insufficiente provvedimento, perchè in sostanza lascia sopravvivere il differimento della tassa, mentre l'esperienza di oltre un ventennio dimostra che la tassa differita e spesse volte a tempo molto lontano, non la si esige che in parte ed a stenti, procurando all'Amministrazione un lavoro non di rado infruttuoso e serie opposizioni. Negli appunti miei alla legge di registro avevo già da tempo ideato una formola di modificazione dell'art. 17, mediante la quale si ridurrebbe alla metà l'attuale tassa di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà con obbligo del pagamento contemporaneo alla liquidazione sia nei trasferimenti per atti fra vivi, sia in quelli *causa mortis*. Questa proposta definirebbe la molesta questione con vantaggio dell' Amministrazione, la quale realizzando subito la metà del suo avere si compenserebbe largamente dell'abbandono dell'altra metà di riscossione incerta e lontana, e con vantaggio delle parti che si libererebbero dal pensiero di vedersi richiamate quando meno se lo aspettano per la denuncia della avvenuta riunione dell'usufrutto e per il pagamento di tasse e sopratasse pel fatto di un acquisto di stabili soggetti ad usufrutto o del decesso di qualche usufruttuario.

Di conseguenza proporrei l'art. 17 così concepito: Ai tre ultimi capoversi sostituire i seguenti:

« La tassa di trasferimento dell'usufrutto o dell'uso sul valore ac-
« certato come nell'articolo precedente sarà liquidata a parte, ma
« verrà percetta contemporaneamente a quella di trasferimento della
« nuda proprietà in via anticipata con la riduzione alla metà. Non
« entrano in questa regola i passaggi di usufrutto dei beni dei Be-
« nefizi e Cappellanie per cui provvede l'art. 115 parte II. della
« annessa tariffa ».

« Nei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso il valore dell'usu-
« frutto o dell'uso sarà ritenuto uguale a quello rappresentante il
« corrispettivo della nuda proprietà o della metà di esso a seconda
« che l'usufruttuario non abbia od abbia raggiunta l'età d'anni 50,
« e sul valore così formato sarà percetta la tassa anticipata di con-
« solidazione ridotta alla metà, com'è disposto nel precedente capo-
« verso. *La stessa regola sarà applicata per la tassa graduale sulle*
« *sentenze, decisioni od atti che attribuiscono o dichiarano l'usufrutto*
« *o l'uso.*

« Agli atti e sentenze che attribuiscono o dichiarano semplice-
« mente la nuda proprietà sarà applicata la tassa graduale unica-
« mente sulla somma rappresentante la differenza fra il valore della
« piena proprietà e quello dell'usufrutto o dell'uso determinato con
« le norme di cui al precedente articolo ».

Art. 50 bis (aggiunto) *Eredità minime*

Art. 53, 3. alin. Spese funeratizie

Le due proposte del disegno di legge si potrebbero fondere in una semplicissima senza toccare l' istituto della denunzia e senza accumulare negli uffiziali del registro degli obblighi inadeguati circa la redazione di una dichiarazione o scheda, che deve essere preparata, fatta e documentata dalle parti, le quali ne debbono rispondere in contradditorio dell'uffizio. In parecchi casi di piccole successioni i ricevitori fanno opera buona indirizzando e coadiuvando le parti nel dare la denunzia, ma l'obbligo per tutte le successioni non eccedenti le lire 500 mi pare inadatto. Anche opportuna mi si affaciò un'altra proposta con la quale parmi si raggiunga doppio scopo e cioé quello di esonerare le eredità minime da ogni tassa, e quello di eliminare la discussione penosa sul triste argomento delle spese funebri e di malattia, ammettendone la valutazione legale agli effetti della deduzione dalla parte attiva e mediante un *minimum* che permetta la esenzione dalla tassa per piccole eredità.

Ecco le modificazioni che proporrei:

Art. 54 - 3º capoverso (*sostituito*) — « Le spese dei funerali dell' autore della eredità e quelle della sua ultima malattia saranno ammesse al passivo mediante deduzione dallo importare delle attività di una somma minima di lire 200, se l'asse attivo non eccede il valore di lire 500, e dell' 1 0|0 sulla maggior somma fino a lire centomila, e di lire 0,50 0|0 sulla somma eccedente le lire centomila fino al mezzo milione ».

Art. 96 (*aggiunto*) — « Non sarà dovuta sopratassa di ritardata denunzia, quando nell'asse ereditario documentato e accettato dall'ufficio le passività legalmente ammissibili eccedono o pareggiano lo importare delle attività ».

NB. — Il *minimum* sopra fissato in L. 200 potrebbe anche essere aumentato.

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11956 — TASSA DI REGISTRO — GIUDIZIO DI GRADUAZIONE — COLLOCAZIONE DEI CREDITI — CREDITI NON CONTESTATI — CREDITO ESCLUSO DAL GIUDICE DELEGATO — RIAMMESSIONE SENZA CONTESTAZIONE.

(Art. 62 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 126 Tariffa — — Art. 716 cod. proc. civ.)

Nei giudizi di graduazione, come la esclusione, così anche l'ammissione di una data ragione di privilegio o d'ipoteca che si venga domandando da uno o più creditori, riverbera i suoi effetti sulle collocazioni posteriori; ma la impugnazione del credito o del privilegio altrui per parte del creditore, la cui collocazione non è stata impugnata farà soggiacere alla tassa graduale, ove la impugnativa venga respinta, il credito di cui si è contestata la esistenza o il privilegio, e non mai quello del creditore impugnante.

Il concetto di contestazione importa quello di controversia, e questa è costituita dal dibattito delle parti, e non già dal fatto del giudice graduatore, che per non aver ravvisato fondata una domanda, ritenendo nella specie che la ipoteca non gravava sul fondo espropriato, quantunque per niun verso impugnata, abbia obbligato la parte, col verbale delle osservazioni, a chiedere la collocazione al Tribunale, e questo vi abbia anche senza contestazione provveduto; nel qual caso mancherebbe il sostrato della tassa graduale.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 14 novembre 1899 in causa c. Banca d'Italia — GHILIERI *Pres.* — IANIGRO *Est.*)

Attesochè la sentenza denunziata senza mettere in forse che così il credito, come la ipoteca della ricorrente Banca d'Italia, quale surrogata alla Banca Tiberina, non erano sta e per nessun verso im-

pugnate, ebbe nondimeno a ritenere che la collocazione ottenuta da essa ricorrente con la sentenza, mercè cui il Tribunale provvide sulle osservazioni allo stato di graduazione, fosse soggetta alla tassa graduale di registro, in quanto che, pur essendo vero che per l'articolo 62 del testo unico della legge sulle tasse di registro, approvato col regio decreto del 20 maggio 1897, vanno esenti dalla tassa graduale le collocazioni nei giudizi di graduazione, quando non siano state contestate, neanche per modo di semplice osservazione; nella specie non si poteva dire mancata la contestazione, giacchè il ricevitore dell'ufficio di registro di Pozzuoli, altro creditore concorrente in rappresentanza della Finanza, si era fatto a domandare che il credito di questa si ritenesse privilegiato e con siffatta domanda veniva ad essere scossa *funditus* la collocazione per la quale faceva istanza la Banca ricorrente, e che essendo quindi innegabile sotto tale aspetto la contestazione richiesta dalla legge per darsi luogo all'applicazione delle tasse, riusciva inutile esaminare per filo e per segno se, come sosteneva la Finanza, nè giudizii di graduazione le collocazioni si possono ritenere contestate anche per le sole osservazioni dei creditori che le domandano, quando non siano state accolte dal giudice graduatore. Ma, se così ragionando non può la sentenza appuntarsi di mancanza di motivazione, come pretende il ricorso; giacchè essa non omise di dar ragione della sua statuizione, quando disse che la contestazione generatrice della chiesta tassa graduale si annidasse nella disputa sollevata dalle parti circa il privilegio che il ricevitore, quale altro creditore concorrente, veniva invocando pel credito della Finanza, incorse indubbiamente nelle altre violazioni di legge, di cui l'accusa la ricorrente, pel modo come risolvè la disputa.

Avendo la sentenza ritenuto in fatto che nè il credito, nè la ipoteca della Banca fossero state contestate dagli altri creditori, non l'era dato di ravvisare la contestazione nell'impugnamento che la ricorrente ed altri creditori mossero al privilegio che il ricevitore dell'ufficio di registro veniva reclamando pel credito della Finanza; imperocchè la collocazione del credito della ricorrente era affatto indipendente dalla disputa circa il privilegio chiesto dal ricevitore, e per ammetterla o negarla non occorreva, come in effetti non occorse, altra indagine da quella in fuori di vedere se fosse dimostrato che la ipoteca del credito della Banca si trovasse iscritta sull'immobile espropriato. S'intende bene che nei giudizi di graduazione, come la esclusione così anche la ammissione di una data ragione di privilegio o d'ipoteca che si venga domandando da uno o più creditori, riverbera i suoi effetti sulle collocazioni posteriori; ma la impugnazione del credito o del privilegio altrui per parte del creditore, la

cui collocazione non è stata impugnata farà soggiacere alla tassa graduale, ove la impugnativa venga respinta, il credito di cui si è contestata la esistenza, o il privilegio, e non mai quello del creditore impugnante; giacché la sua collocazione non ha perduto il carattere che aveva, quello cioé di collocazione non contestata e quindi esente dalla tassa graduale; questa invero essendo dovuta, in quanto il provvedimento contenuto nella sentenza, anche se concepibile in termini di una semplice dichiarazione, operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili, non puó colpire che quelle collocazioni impugnate, sia pure per modo di semplice osservazione, che hanno formato oggetto di dibattito fra le parti, solo in tal caso essendo dato ravvisare nell'ammessione che ne abbia fatta la sentenza gli effetti di una vera attribuzione di cose valutabili; ma quando la collocazione non è stata impugnata, e la sentenza non abbia quindi avuto a far altro che secondare la richiesta del creditore collocato, nel modo stesso come avrebbe dovuto secondarla il giudice graduatore, in tal caso viene a mancare quello che è il sostrato della tassa graduale, e cioè la dichiarazione di un diritto controverso, e conseguentemente la collocazione non può soggiacere che alla sola tassa fissa di L. 1,50, di cui è parola nell'art. 126 della tariffa annessa al predetto testo unico delle leggi sulle tasse di registro. Nè per far ritenere contestata la collocazione della Banca ricorrente poteva trarsi argomento dal fatto di avere quest'ultima dovuto tornare a chiederla nel verbale delle osservazioni allo statc di graduazione per non essere stata accolta dal giudice graduatore, al quale non parve dimostrato che il fondo espropriato fosse quello su cui era ipotecato il credito; imperocché il concetto di contestazione importa quello di controversia, e questa é costituita dal dibattito delle parti, e non giá dal fatto del giudice graduatore, che per non aver ravvisato fondata una domanda, quantunque per niun verso impugnata, abbia obbligato la parte a rivolgersi al Tribunale, e questo vi abbia anche senza contestazione provveduto, ovvio essendo come anche in questo caso essa conservi quel carattere che fin da prima si aveva.

Per questi motivi la Corte cassa e rinvia, ecc.

Nota — Sulla prima massima non vi é da dubitare. La ragione della tassa graduale sta nel servizio che rende il Magistrato e per esso lo Stato nel dirimere la controversia e nello affermare o confermare un diritto contrastato.

La contestazione, adunque, deve essere diretta e, diremmo così, localizzata sul diritto in contestazione; e non può dirsi che vi sia contestazione rispetto agli altri crediti per quanto dalla esclusione o dalla ammessione del credito controverso possano

ricevere beneficio o nocumento, poichè per questi il magistrato non ebbe occasione o motivo di risolvere alcuna controversia.

Alle medesime ragioni si appoggia la seconda massima; poichè è vero che il giudice graduatore si occupò del credito della Banca e lo escluse, e che pure il Tribunale portó il suo esame, ad istanza del creditore, e lo ammise; ma in tutto questo vi entrarono le funzioni del magistrato per proprio istituto, ma non ha dovuto risolvere una contestazione fra le parti, le quali non mossero alcuna opposizione o rimarco; d'onde è venuto a mancare la ragione dell'imposta graduale, come, per noi, ha saggiamente giudicato la Suprema Corte con la suriportata sentenza, alla quale facciamo pieno plauso.

Vedansi in materia pure i nn. 1153 e 4213 delle *Massime:*

—

N. 11957 — TASSE A DEBITO — PATROCINIO GRATUITO — GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE — RICUPERO.

(Art. 144 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 26 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 5 legge 5 luglio 1880 n. 5536).

Nei giudizi di espropriazione pel ricupero delle tasse e spese a debito non è condizione necessaria che l'ammesso al gratuito patrocinio consegua il sestuplo delle tasse e diritti.

(Sentenza della Corte di appello di Catania 24 novembre 1899 in causa Cancelliere del Tribunale di Siracusa c. Fortuna. — PORQUEDDU *Pres.* — RANDAZZO *Est.*)

Non è nuova a questo Collegio la odierna quistione risoluta con prossimo giudicato nei sensi dell'appello interposto, e che non vi sarebbe stata più ragione a risollevare in caso simile.

Se vero ed indiscutibile che ove mai l'ammesso al gratuito patrocinio non conseguisca più del sestuplo delle spese, l'Erario non ha diritto ad essere rivalsato dall'ammesso al gratuito patrocinio, pur tutta volta tale principio non è applicabile allorchè si tratta di spese a debito per il giudizio di espropriazione, le quali non si ripetono dall'ammesso al gratuito patrocinio, ma invece, perchè fatte nell'interesse di tutti i creditori, affettano la massa, che non appartiene certamenete al solo ammesso al gratuito patrocinio, ma a tutti i creditori del debitore espropriato.

E questo concetto si ribadisce meglio dalla sentenza che ordinò la vendita, la quale indubbiamenle pose le spese del giudizio di espropriazione sulla massa.

Se questi sono i principii applicabili, errò il primo Collegio ritenendo nella specie lo art. 5 della legge 19 luglio 1880 e pertanto la sentenza appellata devesi correggere.

NOTA — É una questione giá più volte decisa in questo senso,

in cui noi sempre convenimmo, dalla Suprema Corte di Roma, come da sentenze 30 agosto 1892, riportata nel Bollettino demaniale al n. 90 del 1892, e nelle « *Massime* » al n. 9147, 6 settembre 1893 (n. 9471) e, a sezioni unite, 12 marzo 1895 (n. 10118).

—

N. 11958 — Tassa di successione — Esattore — Attivita' e passivita' — Patrimonio del defunto.

(Art. 53, 54 T. U. Registro 20 maggio 1897 n. 217).

Della eredità lasciata da un Esattore delle imposte fanno parte, agli effetti della tassa di successione, tanto le attività quanto le passività derivanti dall'esercizio dell'Esattoria in quanto non formino peculio pubblico e costituiscano invece patrimonio particolare del defunto, come i crediti per imposte da esso anticipate e multe verso i debitori, per sgravi di quote inesigibili.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte di Appello di Genova 19 dicembre 1899 in causa c. Airaldi.)

Nota — Non riportiamo la sentenza perchè versa in particolari che non hanno un grande interesse di principii.

In massima è naturale che debba comprendersi tutto quanto ricade a profitto dell'esattore, salvo a contrapporvi le partite di debiti giustificabili. Sarà sola questione di non certà esigibilitá e di sospensione di tassa.

——

Risoluzioni ufficiali

——

N. 11959 — Tasse di registro e bollo — Fallimento — Sentenza — Estratto — Giornale degli annunzi — Inserzione.

(Art. 74 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 23 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414).

Togliamo dal giornale « *La Toga* » la seguente risoluzione ministeriale:

« Per norma dei funzionari giudiziari si riporta qui appresso la risoluzione di un quesito, concordato fra il Ministero di grazia e giustizia e quello delle finanze.

« L'esemplare del giornale degli annunzi giudiziari, contenente l'iscrizione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai sensi del primo capoverso dell'art. 912 del codice di commercio, de-

ve essere sottoposto alla tassa di bollo di lire 0,10 ed alla registrazione col pagamento della tassa fissa di lire 1,00, prima di alligarlo al fascicolo relativo, giusta il disposto degli art. 23 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 4 luglio 1897 e 74 di quello delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

« Tale documento, infatti, è compreso fra gli atti e scritti di cui è cenno nell' art. 22, n. 32, del detto testo unico sulle tasse di bollo, e non si trova specificatamente indicato nella parte prima della tariffa annessa al ricordato testo unico sulle tasse di registro.

« Le suindicate tasse, poi, debbono considerarsi come spese giudiziali occorrenti per la procedura di fallimento e quindi, nel caso che nel patrimonio del fallito non sia disponibile il denaro necessario, debbono essere anticipate dallo Stato mediante prenotazione a debito in base a decreto speciale del giudice delegato a termine del disposto degli articoli 914 del citato codice di commercio e 79 del relativo regolamento ».

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11960 — CONTRATTO DI VITALIZIO — PATTO DI SCIOGLIMENTO PER MANCATO PAGAMENTO — AMMESSIBILITA'.

(Art. 1165, 1793 cod. civ.)

È valido il patto commissorio stipulato in un contratto di rendita vitalizia per il caso di mancanza di pagamento della pensione.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 7 ottobre in causa Maione c. Ginocchio — NUNZIANTE *Pres.* — NIUTTA *Est.*)

Col 1. motivo il ricorrente sostiene avere erroneamente la denunziata sentenza ritenuto valido il patto commissorio stipulato in un contratto di rendita vitalizia per il caso di mancanza del pagamento della pensione, mentre la disposizione dell'art. 1797 c. c., la quale esclude per tal caso la risoluzione tacita del contratto, vieterebbe virtualmente anche il patto espresso della risoluzione, attesa la ragione che dettava quella disposizione, cioè l' impossibilità di far ritornare le cose al pristino stato e il grave pregiudizio che potrebbe risentire il debitore della pensione in caso di scioglimento del contratto. Però tutti gli argomenti che possono addursi in appoggio di tale assunto s'infrangono e vengono meno ove si consideri che la dispo-

sizione del citato art. 1797, la quale non contiene se non una eccezione al principio sancito nell'art. 1165, secondo cui la clausola risolutiva è sottintesa in tutti i contratti bilaterali, non vieta menomamente alle parti di stipulare con patto espresso, per il caso di mancato pagamento della pensione vitalizia, la clausola risolutiva che la legge tacitamente non ammette, e nel silenzio della legge non si potrebbe supporre un siffatto divieto, non estendendosi in danno della libertá delle contrattazioni una disposizione speciale che forma eccezione alle regole generali, quando è poi evidente che il patto commissorio nei contratti vitalizi non offende nè i buoni costumi nè l'ordine o l'interesse pubblico o sociale, ma riguarderebbe esclusivamente rapporti ed interessi di ragione privata; rapporti ed interessi la cui convenienza e opportunità non può essere riconosciuta e valutata se non dalle stesse parti contraenti. Epperò se il debitore della rendita vitalizia, a riguardo del quale il legislatore non accorda il diritto della risoluzione tacita, crede pur di divenire alla stipulazione del contratto conveniente a suoi interessi e di consentire lo scioglimento del contratto stesso in caso di mancato pagamento delle annualità, non si può non riconoscere legalmente valido un tal patto e produttivo di tutti i suoi effetti giuridici.

D'altronde all'infuori della ipotesi di mancanza di pagamento della pensione vitalizia, possono essere anche altre cause di risoluzione di contratto, nè a queste la legge estende l'esclusione stabilita dall'art. 1797, e ciò mostra, come bene avvertiva il tribunale, che nulla rileva l'argomento contrario alla validità del patto che si vorrebbe desumere dall'art. 1933, il quale non accenna a trascrizione della domanda di risoluzione di un contratto vitalizio.

Nota — Amanti della libertà, quando non trasmodi e non offenda l'interesse pubblico o la morale non possiamo a meno di far plauso alla sentenza della Cassazione romana che impone rispetto ad un libero o volontario patto contrattuale che non esce dai limiti dei rapporti fra i contraenti.

=

N. 11961 — Notaro — Atti a lui presentati — Verificazione.

Nessuna legge impone al notaro l'obbligo di verificare le firme e gli atti che a lui si presentino muniti esternamente delle formalità di legge.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 14 ottobre 1899, in causa Tursini c. Banco di Napoli — Nunziante *Pres.* — Cerchi *Est.*).

Attesochè cominciando dall'ultimo di detti mezzi esso sia eviden-

temente da respingere. I ricorrenti insorgono contro la sentenza denunciata assumendo che fosse stato obbligo del notaio Labriola nello stipulare lo istrumento di mutuo, anzichè limitarsi ad un semplice esame delle formalità esteriori, onde era rivestito quell'atto falso di procura che autorizzava Landriscina a rappresentare la signora Giancola, di esaminare minutamente il carattere, per assicurarsi che fosse vera la firma del notaio Bozzi, dal quale l'altra firma della signora Giancola appariva autenticata; che fosse stato obbligo del medesimo signor Labriola, sorgendogli dubbio in tale esame, di recarsi a riscontrare il registro delle firme dei notari che si conserva nell'uffizio notarile; che l'avere trasgredito a cotesti obblighi inducesse colpa da parte sua e conseguentemente responsabilità.

In risposta a siffatta doglianza è facile però l'osservare che nessuna legge imponga al notaro cotesti precisi doveri; egli osservando un atto che gli si venga presentando deve guardare alle formalità estrinseche per le quali gli sia dovuta fede; e quando in tale ispezione rimanga per avventura ingannato, ma senza riprovevole esitanza o negligenza da parte sua, non è giusto volergli addossare una responsabilità qualsiasi; ne mancherebbe il fondamento giuridico. Ora premesso che nessuna legge imponga al notaio la verificazione delle firme e degli atti che a lui si presentino muniti esternamente delle formalità di legge; posto che nessun'altra colpa possa rimproverarsi al notaio Labriola nello avere stipulato l'istrumento di mutuo con lo intervento di Landriscina, ciò che la Corte d'appello con un giudizio incensurabile ha ritenuto in fatto; conseguente legittimo si è quello già innanzi accennato, che cioè il sesto mezzo del ricorso sia senz'altro da respingere. (*Omissis*).

Nota — 'E doloroso il vedere sollevate contro ai notari consimili questioni che snaturerebbero, e renderebbero insostenibile se non impossibile il ministero notarile.

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11962 — Comuni — Enfiteusi — Segretario comunale — Rogito.

(Art: 166 testo unico legge comunale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164 — N. 13 norme speciali all'all. n. 5 del relativo regolamento 19 settembre 1899, n. 394).

I contratti di enfiteusi essendo compresi fra quelli di cui all'art. 166 della legge comunale, testo unico vigente, possono, pel disposto del n. 13 delle norme speciali che seguono l'all. n. 5 del nuovo

regolamento comunale o provinciale, essere rogati dai segretari dei Comuni.

(Nota del Ministero dell'Interno, 12 dicembre 1899 — dalla *Rivista amm.*, 1900, p. 163).

—

N. 11963 — Offerta reale — Deposito — Competenza.

(Art. 902, 906 cod. proc. civ. — Art. 82, T. U. sul registro, 20 maggio 1897, n. 217).

Nota della Procura Generale di Torino, 16 agosto 1899 al Consiglio notarile di Torino.

« La S. V. farà conoscere al Presidente di codesto Consiglio notarile, che quest'Ufficio non ha creduto necessario di promuovere dal Ministero di grazia e giustizia nè da quello delle finanze la risoluzione dei quesiti proposti con deliberazione del 27 maggio 1899, in quanto la risoluzione del primo quesito trovasi già fatta con nota 16 febbraio 1884, della Divisione VI del Ministero di grazia e giustizia, n. 4706, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* del 20 febbraio 1891, n. 8, e con altra nota 10 maggio 1888, n. 4888, che si trova nel Bollettino suddetto, del 16 maggio 1888, n. 20, giusta le quali é stabilito, che gli uscieri e cancellieri incaricati dell' offerta dovranno recarsi, nel più breve termine possibile, all' intendenza di finanza, pel tramite della quale, e non altrimenti, le somme devono essere versate direttamente alla Cassa dei depositi e prestiti, e presso l'Intendenza soltanto può essere compilato il verbale di deposito prescritto dall'art. 906 del codice di proc. civile.

Facendosi il deposito presso l'ufficio di Intendenza di finanza, che ne dà atto, non occorre l'assistenza dei testimoni.

In quanto all'ufficio presso il quale sia a registrarsi l'atto, dovrebbe essere quello che è indicato dall'art. 82 della legge sul registro, e la tassa di registro sarà applicata a norma della tariffa allegata alla legge di registro; del resto la pratica, già in uso anche presso codesto circondario, risulta conforme alle disposizioni suaccennate, le quali non possono a meno di essere comuni pei notai, cancellieri ed uscieri, che sono appunto gli ufficiali a mezzo dei quali si fanno le offerte reali e designati dall'art. 902 del codice di procedura civile».

PARTE QUARTA

—

Sistema Ipotecario

——

Decisioni giudiziarie

—o—

N. 11964 — Certificato ipotecario — Iscrizioni e trascrizioni — Domanda unica — Obbligo del conservatore.

(Art. 3, 4 legge 8 agosto 1895 n. 486 — Art. 35 n. 10 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414).

Il Conservatore delle Ipoteche non può ricusarsi dal ricevere una sola domanda di stato o certificato di iscrizioni e trascrizioni e dal rilasciare uno stato o certificato unico.

(Sentenza della Corte di Appello di Brescia 3 luglio 1899 in causa Bonandini c. Conservatore delle Ipoteche di Bergamo — RESTI-FERRARI *Pres.* — ZEMBONI *Est.*).

Diritto. — L'appellante comm. rerozzo Luigi a suffragio del suo appello contro la sentenza 20-26 giugno anno corr. del Tribunale di Bergamo, sostiene anche nel presente giudizio, che la sua opposizione al rilascio di un unico certificato di iscrizioni e trascrizioni sopra una sola domanda, é basata non già a scopo di lucro, inquantochè in forza dell'art. 1. della legge 8 agosto 1885, alleg. G. gli emolumenti dei Conservatori delle Ipoteche fissati dalla tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, per le formalità ipotecarie e per rilascio di stati o certificati ipotecari, copie od estratti sono aboliti, ed in forza all'art. 6 detta legge, la sua compartecipazione al prodotto della vendita della carta speciale é limitata soltanto agli stati e certificati, di cui all'art. 3 legge 13 settembre 1874; ma bensì a salvaguardare la propria responsabilità che rimane esposta in modo maggiore qualora si faccia un unico certificato d'inscrizioni e trascrizioni, che può condurre più facilmente a confusioni ed ommisioni, che restano invece allontanate quando si tengano separate le domande e separati i relativi certificati, rendendosi con ciò più difficile che sfuggano alla attenzione del Conservatore le risultanze dei registri da riportarsi sui certificati medesimi, registri che pel disposto della sudetta legge 1874 devono tenersi distinti, come pure sono distinti i Repertori dei creditori, dei debitori e delle trascrizioni, ai quali necessariamente si deve ricorrere per ricercare le inscrizioni e le trascrizioni richieste.

Osserva pure l'appellante, che anche la tariffa degli emolumenti dei Conservatori delle Ipoteche annessa alla legge 13 settembre 1874 ai N. 5, 6 e 9 distingueva le iscrizioni e le rinnovazioni dalle trascrizioni coll'usare la particella disgiuntiva *o*, non già colla particella copulativa *e* e che sopresse le dette voci di tariffa dalla legge agosto 1895, l'art. 3 alleg. G nel provvedere all'emissione degli stati o certificati ipotecari, ha pure adoperato la particella disgiuntiva *o* per distinguere quelli delle iscrizioni e rinnovazioni dalle trascrizioni; che pertanto la lettera della legge, non meno che lo spirito di essa, stanno a suffragare l'obbligo della doppia domanda e del doppio certificato, non valendo a sostegno di un contrario avviso

quanto dispone l'art. 2066 invocato dal Tribunale, che i conservatori delle ipoteche devono, a chiunque ne faccia richiesta, dare copia delle trascrizioni, delle iscrizioni, e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne é alcuna, inquantochè, secondo il concetto del Conservatore se in detto articolo si é adoperato la particella *e* non può desumersi alcuna conseguenza contraria al linguaggio usato nella legge speciale qual'è quella del 1874 che disciplina il rilascio dei suddetti certificati e che è posteriore al codice civile.

Senonchè, questa Corte, è d'avviso che l'assunto dell'appellante comm. Perozzo: non abbia giuridico fondamento.

Ed in vero dalle speciali disposizioni della sudetta legge 1874 e 1895 che disciplinano la materia in questone, non è dato desumere alcun positivo ed esplicito precetto che inibisca al Conservatore delle Ipoteche di rilasciare sopra una sola domanda un unico certificato di iscrizioni e trascrizioni, o che non ve ne è alcuna sopra determinati immobili ed al nome di una sola ditta, quale sarebbe quello richiesto dal notaio Bonandrini ; e solo il sig. Perozzo, altrechè dalla circostanza che in virtù di detta legge 1874, è obbligatoria la tenuta di separati registri e repertori per le iscrizioni e trascrizioni, vorrebbe trarre argomento a sostegno del proprio assunto dall'essersi dal legislatore nella tariffa annessa alla legge 1874 ai N. 2, 5, 6, 9 e nell'art. 3 allleg. G legge 1895, distinte le inscrizioni e le rinnovazioni dalle trascrizioni coll'usare la particella disgiuntiva *o* anzichè la particella copulativa *e*.

Un tale argomento però se risponderebbe, come disse il Tribunale, ad una migliore esattezza grammaticale, non persuade però che il legislatore vi abbia attribuito il valore vagheggiato dal sig. Conservatore; tanto piu che ai numeri 1, 4, 7 e 11 della stessa tariffa annessa alla legge 1874, congiunge le voci d'inscrizione, rinnovazione, trascrizione ed annotazione colla particella *e* ed è quindi legittima l'induzione che non siasi adoperato la particella *e* od *o* al solo scopo di distinguere i casi in cui per necessità di cose, il certificato non avrebbe potuto essere che unico per le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, qualora cioè la domanda degli interessati si riferisse ad una sola delle indicate materie. Che se nelle leggi speciali del 1874 e 1895, non havvi una positiva disposizione circa il rilascio dei suddetti certificati, questa si trova chiaramente espressa nell'art. 2066 c. c. sopracitato, che prescrive l' obbligo del rilascio unico di detti certificati, disposto di legge, che sebbene anteriore alla succitata legge 1874 non può dirsi dalla stessa abrogato, poichè coll'art. finale della legge stessa rimasero senza effetto soltanto le disposizioni ad essa contrarie e contraria, per le ragioni sopra espresse, non puó ritenersi quella sancita dall'art. 2066 c. c.

Ma un altro argomento validissimo per ritenere che nella specie occoresse una sola domanda e conseguentemente un solo certificato, lo si desume dalla legge 13 settembre 1874 sulle tasse di bollo.

Infatti l'art. 31 di detta legge prescrive « che è proibito di fare, sia per originale che per copia due o più atti distinti sul medesimo foglio » ed all'art. 32 N. 10 è scritto « che si accettuano dalle proibizioni sovvraccennate, tra altri, i certificati d'inscrizioni e trascrizioni ecc. »

E così la intesero la stessa Amministrazione delle Finanze, che intervenuta nell'attuale giudizio, dichiarò di disinteressarsi nella presente questione.

Riguardo poi alla maggiore responsabilità che deriverebbe ai conservatori col rilascio di un certificato unico delle iscrizioni e trascrizioni, derivante dal fatto di dover ispezionare distinti registri e repertori, crede la Corte che siccome detti registri e repertori si travano tutti nelio stesso ufficio, e la separata ispezione dei medesimi e la trascrizione del loro contenuto in un solo certificato non costituisca più grave e difficile operazione che non trascrivendolo sopra due certificati; che anzi si ha risparmio di tempo, poichè con un solo certificato basta una sola intestazione della ditta e una sola descrizione degli immobili, e con una spesa minore pel richiedente, tanto più se il certificato fosse negativo, circostanza questa degna di considerazione, poichè l'emissione di due certificati anzichè di uno solo, e di due domande in carta da bollo, risolve in un aggravio finanziario per l'istante, e non è giusto che nel difetto d'un preciso comando, il cittadino venga assoggettato a tale onere, tanto più che nel Dispaccio Ministeriale 1 Dicembre 1896 prodotto dall'Attore, é dichiarato espressamente che il Conservatore delle Ipoteche, rilasciando certificati cumulativi della suddetta specie, non contravviene alle leggi sul bollo.

Gl'inconvenienti poi lumeggiati dal signor Conservatore sarebbero sussistenti, qualora si pretendesse dalla parte richiedente un certificato cronologico promiscuo delle trascriziani ed inscrizioni, poichè in questo caso vi sarebbe maggiore pericolo di confusioni e di ommissioni, ma un tale pericolo scompare tenendo distinte le inscrizioni dalle trascrizioni, cioè, trascrivendo successivamente le une alle altre, come si pratica da alcuni Conservatori e come risulta dal certificato 11 maggio 1895 del cessato Conservatore delle Ipoteche in Bergamo; riflettente il Comendini Girolamo, prodotto dall'appellato Bonandini. Che se in alcuni Uffici di Conservatoria si adotta un diverso sistema, come sembrerebbe dalle lettere prodotte in giudizio dal conservatore Perozzo, specialmente dopo la legge del 1895, tale circostanza non ha valore giuridico, non potendo la contraria consuetudine servire

d'interpretazione alla legge, nè tanto meno di deroga alla medesima, — e ciò tantopiù che mentre si afferma dallo stesso Conservatore che tale consuetudine si è specialmente formata dopo l'attivazione della legge 8 agosto 1895 (allegato G. - art. 3), nessuna innovazione venne fatta dalla stessa nella subietta questione alle disposizioni sancite nella Legge 13 Settembre 1874, — e quindi non poteasi adottare un diverso sistema.

Nota — Nel merito questa sentenza è conforme alla risoluzione già data dal Ministero, riportata nelle « *Massime* » al N. 11659 ed all'avviso che noi vi aggiungemmo.

Chiedendo la finanza di essere messa fuori causa in questo giudizio si è mostrata coerente. Dal punto di vista del bollo essa aveva già risoluto che non eravi contravvenzione a rilasciare unico stato o certificato di iscrizioni e trascrizioni. Se il Conservatore non ha voluto o creduto di attenervisi, è giusto che egli solo ne assuma la responsabilità.

Questa sentenza però non esclude, anzi in certo modo la ribadisce, la eccezione che noi abbiamo accennato pel caso, che lo stato possa riuscire con diversi risultati, cioe, affermativo per le iscrizioni e negativo per le trascrizioni o viceversa; nel qual caso dicemmo, e diciamo ancora, che non basterebbe più l'unica domanda, perchè non sarebbe più lecito di rilasciare un unico documento, sotto una sola intestazione. Non si potrà più dire, ad esempio: *Stato delle iscrizioni e delle trascrizioni*, perchè mancheranno le trascrizioni, e per queste si dovrà certificare che non ne esistono. Ed ecco un certificato di seguito ad uno stato delle ipoteche; mentre il n. 10 dell'art. 35 del testo unico del bollo permette di seguito le copie delle iscrizioni e delle trascrizioni, ma non le copie delle une ed un certificato per le altre. Ciò però non dà diritto al Conservatore di pretendere a priori due distinte domande. Vuol dire che quando i risultati non coincidessero entrambi nello stesso senso affermativo o negativo, la domanda non servirà più e dovrà essere formata distintamente, perchè distinti dovranno essere lo stato positivo ed il certificato negativo. Giova ripeterlo.

—

PARTE QUINTA

Decisioni del Consiglio di Stato

—

N. 11965 — Omissione del ricorso in via gerarchica — Ricorso al Re in via straordinaria — Inamissibilita'

(Art. 12 e 28 legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato)

Non è ragionevole che quando il legislatore assegna termini perentori per impugnare provvedimenti innanzi alle Autorità superiori, possano gli interessati non obbedire alle prescrizioni di legge, trascurare il procedimento, rendere prorogabili termini che non lo sono, frustrare l'istituto dei ricorsi in via gerarchica e far venir meno la presunzione che dal decorrimento dei termini deriva, cioè l'accettazione del provvedimento da chi poteva produrre ricorso gerarchico e non volle, nella sicurezza che sia sempre loro aperta la via alla alla giustizia del Re.

Ommesso, quindi, il ricorso in via gerarchica, non è più ammessibile il ricorso al Re in via straordinaria.

(Massima desunta dalla decisione del Consiglio di Stato - a sezioni unite - del 14 dicembre 1899, su ricorso Valle)

—

PARTE SESTA

—

COSE DIVERSE

—

La carriera demaniale

N. 11966 — **Speranze e sconforti** — Come era da prevedersi, la nostra parola confortante ha provocato risposte di sfiducia, di sconforto e di disperazione. E bisogna dire che purtroppo l'incredulità è oramai giustificata da una inerzia che ha messo a ben dura prova l'abnegazione di un personale che a niun altro è secondo per zelanti ed utili servizi, per benemerenze continue e riconosciute, e che invece è dimenticato e negletto. — Ispettori al disotto di quelli delle altre carriere; Ricevitori minacciati costantemente da mille responsabilità, in lotta continua col contribuente, avvilito da un sistema di retribuzione che lo abbassa al livello di un ingordo appaltatore, invecchiantesi in un posto senza aumenti per sessennio, costretto a mutar residenza, climi e relazioni per avere le rare promozioni, talora problematiche; volontari che spendono i più begli anni della vita a lavorare gratuitamente e dopo sei anni non riescono ad afferrare il primo stipendio; commessi gerenti che invecchiano aspettando. — Questa è la condizione della carriera demaniale. E questo stato di ingiustizia dura da molto tempo ed è anzi andato sempre più inasprendosi. Onde non si può dar torto a quanti, e sono molti, versano i loro sfoghi e rivolgono i loro lamenti ed i loro timori a chi si é assunto la missione di difendere i loro diritti, e cerca di confortarli con la speranza.

Di questi sfoghi ne pubblichiamo integralmente uno per saggio:

« *Sursum corda!* La mi perdoni, signor Direttore, quell'in alto i cuori, mi pare un'ironia bella e buona — perchè il beneficio va tutto a favore del bilancio, e non della fossilizzata classe degli Ispettori demaniali. Ed é ben doloroso che fatta un'economia, questa non la si voglia devolvere a beneficio di chi per tanti anni si vede deluso e pregiudicato nei più sacrosanti diritti — Vi sono Ispettori che nell'anno 1885 percepivano lire 3500, e dopo 15 anni sono a 4000, vedendosi così colla ironica promozione defraudati dal secondo sessenio che avrebbe portate lo stipendio a lire 4200.

« Se tutte le riforme, che si stanno escogitando ed aspettando come la manna celeste, saranno ispirate al criterio dell'abolizione degli Ispettori compartimentali, Dio ci liberi da tanta jattura!

« L'Amministrazione demaniale nei suoi attuali ordinamenti é caduta tanto in basso che non vi sono geremia sufficienti a lamentarlo. — Dio volesse che un uomo sorgesse capace di trarla al posto che a lei si addice, ma questa virtude amica è ancora una incognita! — Parmi che senza arrabbattarsi in riforme più o meno volute colà dove si puote ciò che si vuole, si dovrebbe pensare all'onesto funzionamento, ed applicare quei pochi benefizi a chi ne ha diritto, senza biasimevoli procrastinazioni — Dal mese di settembre 1899 a tutt'oggi non fu più nominato Ricevitore nè un volontario nè un commesso gerente, mentre molti sono gli uffici scoperti, e trascinati a base di reggenze più o meno lunghe — Ella sa come le reggenze sogliono il più delle volte lasciare scombussolati gli uffici; — perchè non fare le nomine, e far sospirare cotanto ciò che è di pieno diritto? Vi sono volontari che hanno creduto bene di disertare la bandiera demaniale vista la impossibilità di progredire, e si voltarono ad altra amministrazione, e ciò fa poco onore a chi presiede l'amministrazione demaniale. Vi sono gerenti onesti, capaci, laboriosi, con 10 anni di servizio presso Uffici contabili di considerazione, ed anche questi sono costretti ad attendere ad attendere, e gli anni crescono, e qualche filo d'argento spunta sul loro capo. Vi sono Ricevitori con 44, 45 anni di servizio e 70 di età suonati, che si hanno fatto un gruzzolo rispettabile (1), che hanno i figli collocati signorilmente, eppure si lasciano in pace con detrimento di chi vuol progredire. Nel moto sta la vita, ma di movimento l'amministrazione non vuol saperne, e questa morta gora scoraggia, avvilisce tanti benemeriti funzionari che si vedono a torto trascurati — È tempo che chi in alto siede, pensi un pochino a chi sta male; é giunta l'ora di appagare le giuste aspirazioni di una benemerita classe, se non si vuole più oltre gettare il fango sulla cosidetta Cenerentola.

« Perdoni lo sfogo, egregio sig. Direttore, ma conoscendo come nel di lei cuore palpiti con orgoglio l'onor demaniale, confido che Ella vorrà battere il chiodo col suo accreditato giornale, onde scompaiano i lamentati abusi, e si faccia giustizia a chi ne ha giusto diritto ».

—

(1) Coi modesti guadagni dell'impiego non c'è da accumulare gruzzoli. Con le responsabilità che incombono c'è piuttosto d'andare in malora. (N. d. D.).

N. 11967 — **I nuovi Direttore Generale e Vice-Direttore Generale del Demanio** — Con R. Decreto del 25 febbraio 1900 vennero disposte le seguenti nomine: Comm. avv. Giovanni Solinas-Cossu a Direttore Generale — Comm. avv. Augusto Emanueli a Vice Direttore Generale. — Il Comm. Gaetano Coli Mazzoni, Direttore Generale venne collocato a riposo.

Questo mutamento nel personale superiore dirigente é già per se stesso un favorevole indizio di buoni propositi di opportune e da tanto tempo reclamate riforme negli ordinamenti della carriera demaniale. — Ne danno ancora più sicura garanzia le egregie persone elevate alle supreme cariche dell'Amministrazione demaniale; e ne sono arra l'alto ingegno e gli elevati ideali che è sempre andato coltivando e manifestando l' illustre Comm. avv. Solinas-Cossu, il quale lungi dallo sconfessarli, siamo certi che vorrà tradurli in azione.

Abbiamo, adunque, ragione di infondere fiducia e speranze.

—

Corrispondenza e risposte a quesiti

—

N. 11968 — **A. F. P.** n. 1608 — REGISTRO — *Testamento — Repertorio* — La questione fu altra volta sollevata e risoluta dalle « *Massime* » al n. 1963 ed implicitamente dalla Procura generale della Corte di appello di Lucca, come al n. 4186, nel senso che escludendo l'art. 113 (prima 110) della legge di registro i testamenti pubblici, i processi verbali e gli atti di ricevimento o restituzione dei testamenti segreti, debbano essere riportati a repertorio gli altri atti di apertura, o di pubblicazione di testamenti olografi o segreti, i quali sono pur sempre atti notarili.

Sig. **M.** dott. **B.** n. 596 — REGISTRO — *Legato fiduciario* — La disposizione testamentaria che fa obbligo all'esecutore testamentario di esigere per un determinato tempo talune rendite per far celebrare masse non può dirsi un legato fiduciario, ma è un puro onere dell'eredità.

Sigg. **P.** e **Z.** notài - n. 495 — NOTARIATO — *Vendita — Mandato — Rinunzia all'ipoteca legale* — Art. 134 cod. civ. — Poichè l'autorizzazione maritale consta dal mandato a vendere, che si depone, ed in cui é compresa la rinunzia all'ipoteca legale, e per di più intervengono all'atto la stessa mandante ed il mandatario che come tale si qualifica ad ogni buon fine, non ci pare sostenibile la pretesa del Conservatore di non voler tener conto di quella rinunzia per procedere d'ufficio alla iscrizione della ipoteca legale per l'accollazione di un debito.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 11969 — Tassa di manomorta e di assicurazione e sui contratti vitalizi — Istituto di previdenza — Casse di pensione e di mutuo soccorso — Personale ferroviario Esenzione.

(*Estratto dalla legge 29 marzo 1900, n. 101*).

Art. 25 — Il nuovo Istituto di previdenza e le attuali Casse di pensioni e di mutuo soccorso (del personale ferroviario) sono esenti dalla tassa di manomorta e da quella sulle assicurazioni e sui contratti notarili.

N. 11970 — Titoli nobiliari — Elenchi per la regione napoletana.

R. Decreto 8 marzo 1900 n. LXXVII (*Parte supplementare*) (1).

Veduti..... Abbiamo decretato e decretiamo:

1. L'Elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione napoletana é approvato;

2. Un esemplare del detto Elenco, stampato dalla tipografia Giuseppe Civelli, in Roma, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, servirà di originale e verrà custodito e depositato nell'Archivio della Consulta Araldica presso il Ministero dell'Interno;

3. La pubblicazione del detto Elenco si eseguirà col trasmetterne un esemplare stampato a tutte le Prefetture, le Sotto-Prefetture e i Commissari dtstrettuali del Regno, per esservi tenuto depositato durante unmese a disposizione di chiunque voglia prenderne cognizione;

4. I Prefetti, Sottoprefetti e Commissari distrettuali daranno notizia al pubblico di tale deposito mediante un manifesto da affiggersi alla porta esterna dei loro Uffici e da inserirsi nel foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive provincie;

5, Un esemplare a stampa del ripetuto Elenco sarà pure rimesso

(1) Vedansi uguali decreti per le provincie *piemontesi e lombarde* al n. 11081, per le provincie *venete* al n. 11296 e per le provincie di *Parma e Piacenza* n. 11937.

a tutti i Ministeri, a tutti gli Archivi notarili del Regno ed agli Archivi di Stato di Roma e Napoli ;

6. Spirato il termine fissato pel suddetto deposito, l'Elenco diventerà esecutivo a' sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Regolamento summenzionato 15 giugno 1889,

7. Rimarrà quindi vietato alle Autorità governative, agli ufficiali di stato civile ed ai Notari, di attribuire, in atti pnbblici, alle famiglie appartenenti alla regione napoletana titoli nobiliari non inseriti nel detto Elenco.

—

N. 11971 — IL BOLLETTINO UFFICIALE *della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari nella puntata VI del 1900 contiene*:

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle Ipoteche in Lodi (n. 23).

Demanio — *Beni devoluti allo Stato per debito di imposta* — Pagamento della quota d'imposta — Facilitazioni — (n. 24).

Tasse di registro e di manomorta — *Congrue parrocchiali* — *Supplementi di congrua* — *Esenzioni* — Risoluzione di dubbi — V. in parte II — (n. 25).

Servizio degli uffici — *Copie ed estratti* richiesti dai Ricevitori del Registro alle Agenzie delle Imposte — Risoluzione di quesito — V. in parte V — (n. 26).

Bollo — *Esattorie* —*Estratti d'appalto* — Esenzione — Risoluzione di quesito — V. in parte II — (n. 27).

Contabilità — *Valore della rendita sul debito pubblico* — Listini delle Borse — (n. 28).

—

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11972 — TASSA DI SUCCESSIONE — SCOPERTA DI TESTAMENTO — NUOVA LIQUIDAZIONE — TASSA PRINCIPALE — *Solve et repete.*

(Art. 135, 138 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217)

Scoperto un nuovo testamento, la maggiore tassa che risulta dalla nuova liquidazione è tassa principale *alla quale è applicabile la eccezione del* solve et repete.

Questa eccezione può essere proposta ed eccepita in ogni stadio di giurisdizione e così anche per la prima volta soltanto nella comparsa conclusionale di appello ed in contumacia degli appellati, e quando non fosse opposta dovrebbesi tuttavia pronunziare la inammessibilità delle opposizioni.

(Sentenza della Corte di appello di Catania, 24 novembre 1899, in causa c. Danieli Lavaggi — PALUMBO *Pres* — FERNANDEZ *Est.*).

Sostiensi innanzi tutto dal Ricevitore di Augusta appellante, che il Tribunale avrebbe dovuto anche di ufficio dichiarare la inammessibilità delle opposizioni per ostacolo del *solve et repete*, appunto perchè nella specie non trattasi di tassa suppletiva avente origine da una imperfetta liquidazione fatta al tempo della denunzia, ma di tassa principale liquidata in seguito alla scoverta di un secondo testamento, e per le mutate disposizioni del testatore.

È indiscutibile che la nuova tassa liquidata dal predetto Ricevitore nel 1896, in seguito alla scoperta del nuovo testamento di Francesco Romeo, costituisca una tassa principale e non una tassa suppletiva.

La tassa suppletiva è quella che completa una tassa già erroneamente liquidata in somma minore, ma quando la nuova liquidazione procede, come nel caso concreto, in base ad un nuovo testamento che muta le disposizioni dallo stesso testatore già fatte in un primo testamento, in base al quale ebbe luogo la precedente liquidazione, è evidentissimo di non trattarsi di rettificazione di liquidazione che può dar luogo ad un supplemento, ma invece di una nuova liquidazione che ha causa nel nuovo testamento, e che costituisce una tassa principale.

Vero è che il Ricevitore chiamò la nuova liquidazione come liquidazione del supplemento della tassa, ma a parte che con ciò non si intese indicare di trattarsi di una tassa suppletiva, indicandosi soltanto ad un compenso parziale della nuova tassa sino alla somma precedentemente riscossa, non poteva nemmeno far qualificare come suppletiva la nuova tassa, non potendosi, come ben sostiensi dal Ricevitore, avere riguardo alla erronea nomenclatura da lui data, ma alla causa che ha dato origine alla nuova liquidazione.

Essendo la nuova tassa richiesta una vera tassa principale, rendevasi applicabile la eccezione del *solve et rspete*, che, quantunque non opposta specialmente dal Ricevitore, da cui erasi chiesta la inammissibilità delle opposizioni per altre ragioni, avrebbesi dovuto dal Tribunale elevare d'ufficio, dichiarando pertanto la inammessibilità delle opposizioni, una volta che non si era dimostrato nei modi legali di aver pagato prima la intera tassa di cui si questionava, appunto perchè, essendo fondata codesta eccezione sopra considerazioni di pubblico interesse, fa parte del diritto pubblico, e come tale

può proporsi in ogni grado di giurisdizione, e non proposta, ha il Magistrato il dovere di elevarla di ufficio.

Non avendo ciò fatto i primi giudici, incombe ora tal dovere alla Corte, a nulla importando che nell'appello non siasi fatto alcun cenno di detta eccezione, opponendola soltanto nella comparsa conclusionale, e che gli opponenti, attuali appellati, siano contumaci in questa sede, dapoichè ancora quando non si fosse opposta, avrebbesi sempre dovuto pronunziare la inammessibilità delle opposizioni.

Nota — Non trattavasi di correggere una erronea o deficiente liquidazione in base ad unico e medesimo titolo; ma di liquidazione necessaria e derivante da un fatto nuovo che modifica sostanzialmente l'elemento imponibile, come se si fosse aperta, una nuova successione.

A questo concetto si è pure già ispirata la suprema Corte di Roma con la sentenza 9 agosto 1897 riportata al n. 11030.

La seconda massima è oramai un *jus receptum*.

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11973 — Tasse di registro e di manomorta — Congrue parrocchiali — Supplementi di congrua — Passaggio d'usufrutto — Esenzioni — Distinzione.

(Art. 4 legge 4 giugno 1899 n. 191) (v. n. 11701 *mass.*)

Normale n. 25 - 23 febbraio 1900 del Bollett. dem. 1900.

Nell'applicazione della parte seconda dell'art 4 della legge 4 giugno 1899, n. 191, con la quale gli assegni supplementari di congrua concessi a'termini della legge stessa e delle precedenti vennero dichiarati esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta, è stato sollevato il dubbio se tale esenzione debba ritenersi estesa a tutti gli assegni che sotto il nome di congrue e di supplementi di congrua vengono pagati sul bilancio del Fondo per il Culto.

D'accordo con la R. Avvocatura Erariale, generale, si è riconosciuto che l'art. 4 precitato si riferisce alle congrue od assegnanti per congrua, i quali abbiamo i caratteri di emolumenti *ad personam*, di sussidii alimentari, di sovvenzioni ai parroci bisognosi, estranei alla dotazione dei benefici parrochiali. Quindi debbono ritenersi esenti dalle tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta, senza distinzione di sorta, i supplementi di congrua concessi ai parroci per effetto delli Leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 30 giugno 1892, n. 317 e della legge stessa 4 giugno 1899 n. 191, i quali hanno il carattere di assegni alimentari e personali, e tutti gli altri assegni che a titolo permanente, personale ed alimentare, e non di dotazione dei beneci, sono stati concessi con leggi anteriori o posteriori a quella del 7 luglio 1866 ovvero con atti amministrativi o mediante contratti qualunque sia la causa della concessione (diminuzione od avulsione della dotazione beneficaria od altro).

Le disposizioni del precitato articolo 4, e quindi l'esenzione dalle tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta, non si estendono invece a quegli altri assegni, concessi con leggi e con provvedimenti amministrativi o mediante contratti, che, quantunque denominati impropriamente congrue o supplementi di congrua, risultano fatti agli Enti Parrocchie o per costituire o per aumentare o per integrare la dotazione dell'Ente, o quali corrispettivo di cessioni o concessioni di beni o dell'abolizione od avulsione di determinati cespiti beneficiarii o per altre cause e che, perciò, sono da considerarsi quali dotazioni beneficiarie o quali aumenti veri e proprii: intangibili e continuativi delle dotazioni stesse.

Fermo pertanto che gli assegni concessi con le Leggi del 1866, 1892 e 1899 sotto tutti indistintamente esenti dalle tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta; quando agli altri assegni, per quanto denominati o congrue o supplementi di congrue, è necessario distinguere le congrue personali dalle congrue patrimoniali, esaminando nei singoli casi, con tenere presenti gli atti legislativi, amministrativi o contrattuali ed anche i modi coi quali gli atti medesimi furono costantemente interpretati ed eseguiti, se trattisi di assegni di congrua fatti alle persone degli investiti *pro tempore* o invece all'Ente Parrocchia.

Nella sola prima ipotesi è ammissibile l'esenzione a tenore dell'art. 4 della legge del 1899, non nella seconda.

Avvertesi infine che d'accordo con l'Avvocatura Erariale Generale, è stato ritenuto che tutti gli assegni di congrua concessi ai Parroci dall'Amministrazione del Fondo Culto dal 1. gennaio 1899 in poi aventi carattere personale ed alimentare debbono essere indistintamente ammessi alla esenzione, anche nel caso che le concessioni siano fatte con decorrenza anteriore a quella data.

—

N. 11974 — Bollo — Esattorie delle imposte — Contratti d'appalto — Esenzione

Art. 22 n. 2 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 99 legge 20 aprile 1871 n. 192.

Normale n. 27-26 febbraio 1900 del Boll. dem. 1900.

È stato proposto il quesito, se, avuto riguardo al disposto dell'art. 22, n. 2, della Legge di bollo (Testo Unico) 4 luglio 1897, n. 414, i contratti di appalto delle Esattorie delle imposte dirette debbano munirsi di bollo, prima di sottoporli alla formalita della registrazione.

D'accordo con la Regia Avvocatura Erariale Generale, il Ministero ha riconosciuto che, anche dopo la pubblicazione del detto Testo Unico di Legge, si deve seguire la pratica, per lo innanzi sempre osservata, di considerare assoluta l'esenzione dal bollo, portata dall'art. 99, primo comma, della Legge 20 aprile 1871, n. 192 (Testo Unico 23 giugno 1897, n. 236): comma, che trovasi fuso nell'art. 22, n. 2, della Legge 4 luglio 1897 precitata; e ciò principalmente per due ragioni.

L'una, che per l'art. 99 della Legge 20 aprile 1871, i contratti di Esattoria, agli effetti del registro e del bollo, sono parificati agli atti delle Amministrazioni Governative, stipulati nell'interesse dello Stato.

L'altra, che i contratti di Esattoria, non essendo soggetti a bollo

fino dall'origine, non cadono in contravvenzione, nei rapporti del bollo, allorchè se ne faccia uso, col presentarli alla registrazione, trattandosi di un uso obbligatorio ed imprescindibile, connaturale all'esistenza del contratto medesimo.

—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11975 — TESTAMENTO — LEGATO — NUOVO TESTAMENTO — LEGATARIO EREDE — VALIDITA' DEL LEGATO.

(Art. 917 e 920 cod. civ.).

Un legato fatto per uguaglianza di quote in un testamento olografo non s'intende revocato per ciò solo che con un posteriore testamento pubblico vengono fatti altri legati ed istituiti gli eredi, fra i quali il legatario del primo testamento.

(Sentenza del Tribunale di Asti, 23 marzo 1900, in causa Paruzza c. Paruzza — GASTALDI *Pres.* — SPONGATI *Est.)*:

Ritenuto in merito che l'attore Paruzza Vincenzo appoggia la suddetta sua domanda al testamento olografo del Paruzza Costantino 24 maggio 1878 stato depositato e pubblicato a rogito Ballario 15 gennaio corr. anno e con cui l'or detto testatore suo zio paterno facevagli il legato di lire 5000 dopo la morte dell' erede universale D. Paruzza Giuseppe Arciprete di Montegrosso e fratello dello stesso testatore.

Che li Convenuti e con essi l'intervenuto dott. Cotti, clienti Risso, contestarono al Paruzza Vincenzo, cliente Goria, il diritto a quel legato, sostenendo che il citato testamento olografo sia stato dal Paruzza Costantino rivocato col suo testamento posteriore pubblico 3 ottobre 1899 rog. Brezzi.

Ritenuto che tale pretesa non appare al Tribunale fondata, perchè la revoca delle disposizioni testamentarie pel disposto dell' art. 917 del cod. civ. deve farsi o con un testamento posteriore, o con un atto ricevuto da notaro in presenza di quattro testi ed in cui il testatore personalmente dichiari di revocare in tutto od in parte la disposizione anteriore.

Che pel disposto del successivo articolo 920 stesso Codice il testamento posteriore che non revochi in modo espresso i precedenti annulla in questi soltanto le disposizioni contrarie alle nuove o incompatibili con esse, ed allora si verifica la revoca tacita.

Che non essendovi in concreto verificata la revoca formale con un atto ricevuto da notaio ed alla prasenza di quattro testi è il caso di vedere se la revoca delle precedenti disposizioni e cioè del suddetto legato abbia avnto luogo col citato pubblico testamento a rogito Brezzi; ma in questo manca una revoca esprèssa nè nel precedente testamento olografo del 1878 si contengono disposizioni contrarie alle nuove o incompatibili con esse.

Che invero in tale testamento olografo il Paruzza Costantino fece al nipote Paruzza Pietro Andrea Vincenzo il legato di L. 5000 per uguagliarlo alle altre sue nipoti Rosa moglie De Rolandis e Giuseppina moglie Conti, a ciascuna delle quali nell'occasione del loro matrimonio aveva rimessa l'identica somma; nel nuovo testamento pubblico il Paruzza Costantino dopo di avere fatto prelegati alle pronipoti Dorina, Adele e Giuseppina Castelli, all'erigendo Asilo Infantile di Castagnole Monferrato e legato l'usufrurto delli stabili e mobili da esso posseduti in territorio d'Asti alla moglie Clara Bellone chiamava a suoi eredi universali il Paruzza Vincenzo e le altre sue nipoti e pronipoti in detto testamento nominati.

Che confrontate tra di loro tali disposizioni contenute nei detti due testamenti del Paruzza Costantino è evidente che il legato di lire 5000 fatto al Paruzza Vincenzo col primo testamento non cotraddice alla disposizione contenuta nel secondo a favore dello stesso Paruzza Vincenzo, ne è incompatibile con questa.

Che non si potrebbe logicamente sostenere il contrario pel solo fatto che il Paruzza Vincenzo da legatario nominato nel primo testamento sia divenuto in forza del secondo uno degli eredi universali del Paruzza Costantino, come ne lo divennero pure le altre nipoti Rosa e Giuseppina malgrado che dall'or detto testatore loro zio avessero giá prima ricevuto ciascuna lire cinquemila, come si accenna nello stesso primo testamento precitato; ora tale causale per cui nel primo testamento fu fatto il legato al Paruzza Vincenzo non venne in seguito a mutare e rimane sempre la stessa e deve perciò anche stare quel legato a parte.

Che tali considdrazioni fondate sulle menzionate disposizioni del cod. civ. bastano a risolvere la questione e respingere le istanze dei clienti Risso senza d'uopo di fare ricorso a presunte intenzioni del testatore spesso incerte ed alle quali non si deve ricorrere che in difetto di precise disposizioni della legge.

Che sia pur vero quanto si sostiene dai clienti Risso che il Paruzza Costantino colle disposizioni del secondo testamento da esso fatto nel giorno stesso del suo decesso abbia voluto revocare quelle contenute nel primo testamento 24 maggio 1878 doveva pella validitè di tale revoca uniformarsi alle prescrizioni dalla legge sopra enunciate.

Che non essendo tra le parti conteso come tra le carte del Paruzza Costantino siasi rinvenuto il citato testamento olografo, non essendosi questo impugnato per difetto delle prescritte formalità riesce inutile l'ammessione del capo d'interrogatorio dall'attore dedotto e tendente a giustificare quel rinvenimento.

Nota — Dettando nel codice le rigorose prescrizioni che debbono circondare i testamenti, il legislatore ebbe per fine quello di difendere, tutelare e rispettare le volontà dei testanti secondo le loro intenzioni.

Per ricercare altrimenti le intenzioni bisogna proprio che nessuna disposizione del codice si trovi applicabile al caso e che la ragione consigli la distruzione dell'atto come evidentemente contrario alla volontà, in opposizione al principio che vuole che: *potius valeat quam pereat.*

Ora il codice, severissimo in questa parte, ammette la revoca dei testamenti o per testamento posteriore o per atto notarile (art. 917), e per contrarietà od incompatibilità di disposizioni (art. 920).

Qui certamente non ci troviamo punto nel primo caso. Onde la discussione avvenne sulla revoca tacita, volendola desumere dalla presenza di un secondo testamento che dispone di nuovi legati ed istituisce nuovi eredi e dalla intenzione del testatore.

È oramai indiscutibile che il solo fatto di un nuovo testamento non vale a revocare un precedente testamento, e lo spiega chiaramente l'art. 920, e non ci fermeremo a dimostrarlo. Nè vi troviamo contrarietà od incompatibilità di disposizione in rapporto al legato a Vincenzo Paruzza. Dottrina e giurisprudenza (1) concordano nel ritenere che la contraddizione e la incompatibilità debba essere evidente e tale da non potersi conciliare. « La rivocaaione tacita, insegna il Paoli, per causa di contraddizione deve ammettersi soltanto, quando la conciliazione fra le prime e le ulteriori disposizioni sia evidentemente impossibile, e deve restringersi alle *sole disposizioni contrarie* ».

« Un legato fatto in un primo testamento, così nel Commento dell'art. 920 dei sigg. Cattaneo e Borda, non é revocato per un secondo testamento nel quale fu omesso e non se ne fece cenno ». Così pure insegna Borsari, senza dire degli scrittori stranieri come il Troplong, Zachariae, Duranton ed altri, che sarebbe lungo indicare. — Basti dire che Merlin riporta, condividendole, le conclusioni dell'avvocato generale Talon per le quali non si intendeva revocato con un postumo testamento un legato che era stato già eseguito dal testatore; perché « la rivocazione doveva essere specifica ed individuale, il che non s'incontrava nel fatto di cui trattavasi, la clausola

(1) Vedasi al **Repertorio generale** delle « *Massime* » ed agli indici alla Voce **Testamento** - *Revoca.*

apposta nell'ultimo testamento contenente rivocazione di tutti gli altri precedenti testamenti — non essendo sufficiente per fare che il legato in esame fosse stato reputato revocato..., imperocchè si presume che il testatore avendo in sua vita dato la cosa legata al legatario é ripetuto avergliela data per donazione tra vivi ».

L'aver fatto altri legati non significa affatto che questi ultimi dovessero essere gli unici; e l'avere istituito gli eredi non vuol dire che siasi disposto dell'intiero patrimonio sì da assorbire e distruggere il precedente legato, poichè, come dice Borsari, vi è posto per tutti.

Sta bene che « *in testamenti plenius voluntatem testantium interpretantur*; ma innanzi a questi argomenti, che sono la espressione della legge, non giova, anzi non è più lecito ricercare altrimenti la volontà del testatore, la quale è già stata preveduta e governata dal legislatore.

Ma anche volendo fare questa indagine, nel caso presente il risultato condurrebbe manifestamente alla conclusione che saggiamente ne dedusse il Tribunale d'Asti, che, cioé, la intenzione del testatore fu evidentemente quella di mantenere fermo il legato; sì perchè lasciò sopravvivere nel suo scrigno ed intatto il testamento olografo, che se non avesse voluto che avesse effetto avrebbe facilmente distrutto; sì perchè quel legato era fatto al fine di uguagliare le quote fra i nipoti; uguaglianza che verrebbe, senza alcuna aperta ragione, distrutta con la rivocazione del legato. Rispettiamo, adunque, la volontá dei defunti !

— —

N. 11976 — NOTAIO — PROTESTO CAMBIARIO — ELENCO — MANCATA ACCETTAZIONE — IRRESPONSABILITA' DEL NOTAIO.

(Art. 306 e 689 Codice di Commercio).

Comprendendo nell'elenco dei protesti da presentarsi al Presidente del Tribunale di Commercio a termini dell' art. 689 del Cod. di Comm. i protesti per mancata accettazione, il notaro non fa che attenersi alla disposizione letterale della legge.

E se pure il notaro avesse male interpretato la legge, il suo sarebbe errore professionale scusabile e non sarebbe perciò tenuto al risarcimento di danni.

(Sentenza del Tribunale di Genova, 27 marzo 1900, in

causa Ditta Masnata e Giudice c. Oneto — MAINERI *Est.)*.

Omissis — La domanda attrice deve essere respinta, non essendo essa fondata nè in fatto nè in diritto.

In vero non stà in fatto che l'assegno cambiario di cui è caso sia stato protestato per mancata accettazione, risultando invece dal verbale di protesto, prodotto in causa, che detto assegno fu protestato per mancato pagamento.

Ciè emerge dalla dichiarazione emessa dal signor Dodero Francesco impiegato presso la ditta Masnata e Giudice, al quale essendo stato presentato dal notaio Oneto l'assegno pel pagamento in assenza dei componenti la Ditta suddetta, rispose « che il rappresentante la Ditta Masnata e Giudice era uscito pochi momenti prima dell'arrivo del notaio e che pel *pagamento dell'assegno bancario si attende risposta da coloro che devono ritirare la merce* e dal fatto non contestato dalla Ditta attrice che detto assegno rappresentava l' importo di Cg. 100,000 di fave e favette vendute dai traenti fratelli Mangano di Catania a Masnata e Giudice.

Dato poi che si trattasse di un protesto per mancata accettazione siccome l'art. 689 Cod. comm. e facendo obbligo ai notari di trasmettere ai presidenti del tribunale nei primi sette giorni di ogni mese l'elenco dei protesti fatti nel mese precedente, senza fare alcuna distinzione tra i motivi pei quali il protesto fu elevato, e tanto meno disponendo in modo espresso che debbano essere esclusi dall'elenco i protesti fatti per mancata accettazione, il notaio Oneto non avrebbe fatto che attenersi alla disposizione letterale della legge, e se pure avesse male interpretato lo spirito della legge stessa nel senso voluto dalla Circolare Ministeriale del giugno 1894, ciò non costituirebbe che un errore professionale scusabile, e non sarebbe certo, pel suo operato, tenuto al risarcimento dei danni, come nei caso di chi opera contro la legge per ignoranza crassa della stessa nell' esercizio della sua professione.

Nè vale invocare la suddetta Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 1884, poichè in primo luogo una circolare non ha forza di legge e non esprime che l'opinione del Ministro che l'emette, e poi dai certificati prodotti dal notaio Oneto risulta che non tutti i notai l'osservano, risultando che altri notai in altri tribunali comprendono pure nell'elenco dei protesti anche quelli per mancata accettazione delle cambiali.

NOTA — Questa sentenza avrebbe dato ragione ai timori ed ai consigli che noi credemmo di dare al n. 11539, riportando la nota dell'ottobre 1898 della Presidenza del Consiglio notarile di Firenze, la quale, in appoggio anche di risoluzione ministeriale del 28 giugno 1884, (*Massime*, n. 6680) e di una sentenza del Tribunale di Roma, 18 giugno 1888 (n. 7887), invitava i signori notari a non includere negli elenchi mensili i protesti per mancata accettazione, per quanto vi conformasse anche la nostra modesta opinione.

Sopratutto però ci compiacciamo che il Tribunale genovese abbia così chiaramente riconosciuto e proclamato la irresponsabilità nell'errore professionale.

PARTE QUARTA

Sistema Ipotecario

Decisioni giudiziarie

—o—

N. 11977 — Congrua parrocchiale — Onere del comune — Passaggio al fondo per il culto.

Art. 2 legge 14 luglio 1887 n. 4727

La sostituzione dell' Amministrazione del Fondo per il Culto ai Comuni nell'onere della congrua parrocchiale non si verifica ope legis *per la sola scadenza dei cinque anni dalla pubblicazione della legge abolitiva* 14 *luglio* 1887, *ma solamente nel caso e dopo che siasi dimostrato che la congrua fosse in tutto od in parte il corrispettivo di decime sacramentali, e che si trattasse di decime già abolite da leggi o decreti precedenti.*

(Estratto dalla Sentenza della Corte di Appello di Aquila 30 giugno 1899 in causa Comune di Ortona a Mare c. Scopinaro — Casaburi *Pres.* — Carlucci *Est.*

Le leggi speciali si debbono intendere secondo il loro sistema, e vanno applicate nei limiti che i loro termini comportano; ond'è che per potersi invocare il beneficio di una legge, è mestieri dimostrare che concorrono le condizioni sotto le quali il beneficio venne accordato. Nel capoverso dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887 è sancito « Nelle provincie in cui è a carico dei Comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplemento di congrua ai ministri del culto, aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai Comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime già abolite con precedenti leggi e decreti ». Dalla quale disposizione spicca evidente il concetto che il legislatore intese subordinare la sostituzione dell' Amministrazione del fondo pel culto ai Comuni nell' adempimento di tali oneri al simultaneo concorso di due condizioni che, cioè gli assegni ed i supplementi di congrua fossero in tutto o in parte il corrispettivo di decime sacramentali, e che si trattasse di decime già abolite da leggi e decreti precedenti. D'onde deriva che la prescritta sostituzione non si verificava *ope legis* per la sola scadenza dei cinque anni, ma dopo e solo nel caso che

si fosse dimostrato dai Comuni il concorso delle due accennate condizioni, dimostrazione che avrebbe dovuto farsi non già al parroco, come si è avvisato di fare il comune di Ortona in questo giudizio, bensì all'Amministrazione del fondo pel culto perchè potesse assumere a suo carico la obbligazione e liberarne i Comuni. Si tratti dunque nella specie di congrua dovuta in surrogazione di decime sacramentali abolite con i reali dispacci 25 luglio e 19 settembre 1772, come sostiene il Comune di Ortona in base della esibita deliberazione decurionale 1. settembre 1817, ovvero di un onere puramente contrattuale da esso Comune assunto nell'interesse generale degli abitanti, come assume la difesa del parroco, certa cosa è che interessata in questa disputa è la sola Amministrazione del fondo pel culto, e quindi indarno il Comune si fa ad invocare nell'attuale giudizio la legge 14 luglio 1887 per esimersi dall'obbligo di corrispondere la congrua senza prima ottenere dal Fondo del culto l'esonero da tale obbligo, dimostrando amministrativamente e giudiziariamente il proprio assunto.

Finchè il Comune non avrá ottenuto tale esonero e la sostituzione di fatto del nuovo debitore, i suoi rapporti giuridici col parroco di Villa Caldari restano inalterati, e continuano ad avere piena efficacia tanto la convenzione del 22 dicembre 1817, eseguita per oltre 70 anni, quando il giudicato del 25-27 luglio 1871, della cui esecuzione si tratta.

—

PARTE QUINTA

——

Diritto Amministrativo

—

Servizio degli uffici

—

N. 11978 — Copie ed estratti richiesti dai Ricevitori del Registro alle Agenzie delle Imposte.

(Art. 119 e 120, T. U., Reg. 20 maggio 1897, n. 217
Art. 73 Reg. 4 luglio 1897, n. 277).

Normale n. 26 - 23 febbraio 1900, del Boll. dem. *1900.*

« L'articolo 73 del Regolamento 4 luglio 1897, n. 277, sulla Conservazione del Catasto, dispone che agli Uffici governativi possono rilasciarsi in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta, pre-

cisandone lo scopo e l'oggetto; soggiungendo, però, che qualora tali richieste resultino pregiudizievoli all'andamento dei lavori affidati all'ufficio catastale, questo potrà invitare i richiedenti a fornirgli una utile collaborazione, o ad assentire che esso si procacci a loro spese l'occorrente opera sussidiaria.

Ê stato ora fatto a questa Direzione Generale il quesito, se l'ultima delle ricordate disposizioni regolamentari possa applicarsi in confronto dei Ricevitori del Registro.

D'accordo con la Direzione Generale delle Imposte dirette si è riconosciuto che il quesito va risoluto alla stregua delle disposizioni degli articoli 119 e 120 della Legge del Registro, le quali stabiliscono, in forma determinata e precisa, gli obblighi delle persone incaricate dalla legge di tenere i registri del Catasto, verso gli Ufficiali del Registro, per le ispezioni e le ricerche eseguibili da questi sui detti registri e sugli atti relativi al Catasto.

Per l'art. 119 i Ricevitori hanno il diritto di ispezionare i registri e gli atti del Catasto e di prenderne le note, gli estratti e le copie che si ravvisano necessarie nell' interesse dell'Amministrazione, senza spesa per le persone incaricate di tenere i registri.

Ma, oltre a questo diritto, col quale armonizza la disposizione dell'art. 73 del Regolamento catastale, i Ricevitori, per lo articolo 120 della Legge del Registro, hanno anche quello di richiedere il rilascio gratuito degli estratti e delle copie dei registri e degli atti catastali.

E poichè la disposizione del Regolamento catastale non può prevalere ad una legge d'ordine generale, quale è quella del Registro, che non solo impone obblighi determinati, ma commina sanzioni penali per l'inadempimento di tali obblighi, gli Agenti delle imposte, come per l'art. 119 non possono rifiutarsi a permettere che i Ricevitori ispezionino i registri ed atti catastali e ne prendano le note, gli estratti e le copie, così non possono neppure rifiutarsi a rilasciare ai Ricevitori gli estratti e copie che sieno loro stati richiesti a mente dell'art. 120.

Però l'ordine successivo delle due disposizioni dimostra che i Ricevitori debbono valersi di preferenza delle facoltà loro accordate dalla prima di esse; e d'altronde l'interesse del servizio catastale richiede che le domande degli estratti e delle copie alle Agenzie delle Imposte siano limitate in modo che non ne derivi pregiudizio o danno all'andamento delle operazioni affidate a quegli uffici.

É pertanto necessario che i Ricevitori, specialmente nel caso che l'Ufficio del Registro risieda nello stesso luogo ove trovansi depositati i registri e gli atti catastali, si attengano di preferenza alla disposizione dell'art. 119 della Legge del Registro, e che le richieste degli

estratti e delle copie sieno fatte nei limiti di una bene intesa discrezione, e quando manchi al Ricevitore la possibilità di ispezionare i registri presso l'Agenzia, o sia necessario assolutamente avere gli estratti o le copie debitamente autenticate.

—

Decisioni giudiziarie

—

N. 11979 — Debiti d'imposta — Esecuzione fiscale — Espropriazione — Annullamento — Incompetenza del Prefetto.

(Art. 73 legge 20 aprile 1871 sulla riscossione dell'imposte dirette).

Compiuta la esecuzione, per debito d'imposta, scomparisce ogni ragione di derogare al diritto comune; onde, avvenuta la vendita degli immobili del contribuente, ogni e qualsiasi ingerenza prefettizia finisce, e gli attacchi che alla vendita vogliano farsi, siccome si riferiscono a pretti diritti patrimoniali, si debbono portare alla conoscenza del magistrato ordinario, ossia dell'autorità giudiziaria.

È quindi privo di valore il decreto prefettizio che pronunzia l'annullamento della espropriazione fiscale già compiuta.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 7 febbraio 1900 - a sezioni unite - in causa Ciuppa c. Comune di Alcara).

—

Pareri del Consiglio di Stato

—

N. 11980 — Demanio — Acque pubbliche — Provvedimenti dei Prefetti — Ricorsi a S. M. il Re.

Normale n. 18 del 5 febbraio 1900 del Bollett. dem. *1900.*

'E irricevibile il ricorso a S. M. il Re contro la legittimità di provvedimenti emessi dai Prefetti, in materia di acque pubbliche, se il ricorrente non ha prima esperimentato il reclamo in via gerarchica nel termine stabilito dall'art. 51 del Regolamento approvato col R. Decreto 26 novembre 1893, n. 710, per la esecuzione della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

(Massima desunta dal parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza generale del 14 dicembre 1899 sul ricorso di Vallo Bartolomeo a S. M. il Re, contro il Decreto del Prefetto di Genova del 9 giugno 1899, col quale venne concessa ad Augusto Sbertoli la facoltà di derivare acqua dai torrenti Leone, Serone e Rian di Lerea).

PARTE SESTA

Cose diverse

N. 11981 — Il nuovo direttore generale del Demanio ai dipendenti funzionari di esecuzione.

Riportiamo con vero piacere dal Bollettino demaniale, dispensa VII, l'atto di partecipazione in data 3 aprile 1890 che il nuovo Direttore generale Comm. Avv. G. Solinas manda della sua elevazione all'alta carica ai Signori Ispettori superiori e di Circolo, sott'Ispettori, Conservatori delle Ipoteche e Ricevitori del Registro e del Demanio.

Assumo oggi l'alto ufficio, confidatomi dalla fiducia del Governo, di presiedere all'importante Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari.

Confido pienamente nel concorso volonteroso ed intelligente di tutti i funzionari demaniali, il cui spirito d'abnegazione e di sacrificio mi è noto per lunga esperienza. Sarà mia precipua cura di tutelare, ed occorrendo, difendere, entro il limite delle mie attribuzioni, i loro diritti ed i loro legittimi interessi.

Mi affretto peró a ricordare, come sia nobile tradizione del nostro ufficio esser gli agenti del Demanio veri magistrati, che nell'applicazione delle più difficili fra le leggi di finanza devono saper contemperare i giusti diritti dell'Erario coi riguardi dovuti al contribuente. E in base a tale criterio sarò severo censore di tutte le intemperanze, tanto nel senso della fiscalità eccessiva o della poca cortesia nei rapporti con tutti coloro che riccorrono agli uffici, quanto a riguardo della non meno perniciosa mollezza nel difendere le ragioni della legge.

Confido in modo specialissimo nell'opera dei signori Ispettori, dai quali attendo d'essere efficacemente coadiuvato pel conseguimento degli scopi della non facile nostra missione.

N. 11982 — Le riforme nell'Amministrazione demaniale.

L'accenno che noi abbiamo dato al n. 11953 della letizia che avremmo provato, se del risparmio della spesa di due posti di Ispettori superiori sopressi nell'abolizione degli Ispettori compartimentali si fossero avvantaggiati gli ispettori superiori di seconda classe e gli ispettori di circolo di I classe non muoveva rimprovero, ma esprimeva un voto per una ulteriore riforma.

E che il nostro pensiero sia stato male interpretato, lo provano

gli sfoghi pervenutici, dei quali abbiamo riportato un saggio al n. 11966.

È bene togliere ogni equivoco.

È noto che le variazioni nelle retribuzioni organiche non possono farci che per legge.

Se era possibile con un Decreto Reale provvedere ad una sostituzione già studiata e preparata, che recava una diminuzione al bilancio, e che intanto alludeva ad un primo passo nelle riforme, non era certamente da tentarsi in questi momenti, almeno crediamo, una disposizione di legge che toccasse ed aumentasse gli stipendi degli Ispettori, disposizione che potrà trovare posto nella legge del bilancio od in una complessa riforma nell'amministrazione demaniale, nella quale persistiamo ad avere speranza e fiducia.

BIBLIOGRAFIA

N. 11983 — **Cenni storici statistici sull'Archivio Notarile e sul Notariato in Forlì**, del Dr. Oreste Massari, notaio in Forlì (Forlì, Bordandini, 1900).

È uno studio paziente ed accurato, che mostra l'importanza dell'Archivio notarile di Forlì. L'Autore ci insegna che esso ebbe origine all'epoca dei Comuni e l'atto più antico che vi si conserva porta la data del 1374 a rogito del notaio Alberti. L'Archivio venne riordinato nel 1588 e nel 1590. Terminato il periodo di assestamento, cominciarono le regolari *esibite* degli atti notarili, che continuarono sino al 1816 e si trovano tuttora raccolte in 34 volumi. Apprendiamo altresì che molti Statuti di Forlì si occupano *ex professo* dell'Archivio Notarile: notevole, sopra tutti, quello del 1616, che sostanzialmente rimase in vigore sino alla promulgazione della legge sul riordinamento del Notariato. L'inventario più importante degli atti contenuti nell'Archivio di Forlì è quello del notaio Grandi del 1836, completato poi coll'elenco dei protocolli sopravvenuti a tutto il 1861.

L'A. elenca pure i notai, che dall'Alberti in poi depositarono atti nell'Archivio, e chiude esprimendo alcuni desideri per la migliore conservazione dell'Archivio stesso e segnatamente sulla necessità di continuare l'inventario interrotto nel 1861.

La lettura dell'opera del Massari fa nascere il desiderio che altri notai si occupino in ispecie degli Archivi delle loro città; che pur tanta importanza hanno e che possono condurre, oltre a chiarire privati interessi, a scoperte d'indole storica ed archeologica.

G. Avezza *Direttore*

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11984 — TASSA DI SUCCESSIONE — LEGATO DI COSE DELL'EREDE — TASSA DI SUCCESSIONE — LEGATO COMPENSATIVO — DETRAZIONE DALL'ASSE EREDITARIO.

(Art. 838 cod. civ. — Art. 51, 54 T. U., Reg. 20 maggio 1897, n. 217)

Il legato di cosa dell'erede opera un trasferimento soggetto alla tassa proporzionale di successione e non di atto tra vivi.

Il legato di cosa dell'erede è legato compensativo e non può essere aggiunto all'asse ereditario.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 29 marzo 1900, in causa c. Jona — GHIGLIERI *Pres.* — BASILE *Est.*).

Considerando sul primo mezzo:

Che tanto secondo i principii del diritto romano, quanto secondo i principii del codice civile italiano, il legato è una disposizione di ultima volontà, colla quale il testatore ordina un determinato vantaggio patrimoniale a favore di una persona, ed a carico direttamente; od indirettamente della eredità propria. Il codice francese (articolo 1021) dichiara in modo assoluto che sarà sempre nullo il legato della cosa altrui e così anche quello della cosa propria dell'erede: ma il patrio legislatore negli articoli 837 e 838 del succitato codice, ha, in ordine al legato della cosa altrui ed al legato della cosa dello erede, riprodotto quanto disponevano le leggi romane. (Caio II, 202, Instit. 4 *de legatis* e Z 678 *Dig. de legat.* 21), dichiarando che il legato di cosa altrui sia valido, quando venga espresso nel testamento che il testatore sapeva essere cosa altrui, e che abbia a ritenersi sempre ed indistintamente valido il legato di cosa, appartenente allo erede. È controverso se nella ipotesi di legato di cosa dello erede, e, dopo che Giustiniano aveva abolito tutte le diverse formole, il legatario ricevesse la proprietà direttamente dal testatore, ed avesse l'azione vendicatoria, o se la ricevesse dallo erede, e contro di lui avesse soltanto un azione personale. È però indubitato che la controversia non abbia ragione di

esistere, di fronte al diritto italiano; tosto che a termini dell'articolo 838 suddetto il legato di cosa appartenente all'erede è valido indistintamente come se la cosa appartenesse al testatore, o tostochè dal momento in cui l'erede abbia accettato l'eredità, i due patrimoni (art. 925-968) si confondono.

Del resto siffatta disquisizione manca d'importanza per gli effetti della tassa di successione. Sia infatti, qualunque la opinione che voglia seguirsi, o che al legatario la cosa pervenga *recta tramite* dal testatore, o che gli pervenga a mezzo della persona dello erede; ed, o, che gli competa l'azione vindicatoria, o soltanto l'azione personale, sarà tuttavia sempre vero che egli la riceve *a titolo di legato*, dapoichè il legato di cosa dello erede è sempre legato, e quindi è sempre certo, ed indiscutibile che sul trasferimento, che per effetto di esso venga ad operarsi, si debba applicare non la tassa proporzionale che colpisce i trasferimenti di atti tra vivi, ma quella invece che si applica ai trasferimenti dipendenti da testamento, e liberalità per causa di morte.

Il primo mezzo del ricorso adunque manca di ogni legale fondamento e deve essere respinto.

Considerando sul secondo mezzo:

Che non si contestò, nè in verità parrebbe possibile contestare, che anche la tassa sugli atti di ultima volontà non possa applicarsi se non sopra quelle che costituisce l'attivo del patrimonio ereditario, e che però debbano detrarsi le passività, o i pesi che vi siano inerenti in applicazione del principio: « *bona non intelligentur nisi deducto aere aliena*; » come del pari da nessuno si mette in dubbio la quota parte dei beni del complessivo valore di lire 63,275 di proprietà dello erede Giacomo Olivetti non possa considerarsi, rispetto a lui, quale un vantaggio patrimoniale, un trasferimento, un nuovo acquisto che si fosse verificato a suo favore, una volta che quella quota era già sua e *quod nostrum est*, *amplum nostrum fieri nequit.* Onde si concorda che su di essa non si dovrebbe applicare la tassa di successione, ove concorresse la condizione richiesta dall'articolo 53 della legge di registro, quando, cioè, risultasse o da atto pubblico, o da sentenza di data anteriore alla apertura della successione, oppure da scrittura privata registrata prima di siffatta apertura. Se non che si oppone che tale condizione manchi, perchè l'onere imposto allo erede di dare i suoi beni ai legatari, abbia avuto effetto dopo l'apertura della successione e sia caduto non propriamente nel patrimonio ereditario, bensì nel patrimonio proprio dello erede.

Non pare però a questa Corte che siffatta deduzione sia esatta e meriti di essere accolta. Il legato che costituiva onere per l'erede

risultava dallo stesso testamento per atto di notaro; il quale atto era zenza dubbio anteriore all'apertura della successione; d'altra parte, se dalla Finanza si è sostenuto, e dai giudici di merito si è ammesso, che l'adizione della eredità retroagisce, e per effetto di questa retroattività doveva considerarsi la cosa dello erede come giá passata nel patrimonio del *de cujus* sin dal momento in cui erasi fatto il testamento; e di essa erasi disposto in favore dei legatari; bisognerà che tale retroattività si riconosca ed ammetta anche per quanto concerne il peso, di cui contemporaneamente veniva ad essere gravato l'erede. E così se da l'un canto il patrimonio del *de cujus* si aumentava della quota dei cespiti giá spettanti all'erede, dall'altro, e contemporaneamente sorgeva a carico di esso un onere, e passività uguale al valore dei cespiti medesimi, e l'una cosa veniva a compensar l'altra.

Che ad ogni modo, più che di oneri, o di passività da detrarre, si tratti nel caso di consistenza patrimoniale da dover ricercare e definire.

La disposizione testamentaria non si deve guardare e prendere solo nella parte che favorisce l'erede, ma si deve esaminare in tutto il suo contesto, ed anche nella parte che ne limita e diminuisce i vantaggi.

Or coi due testamenti, come dalla stessa impugnata sentenza si riferisce, il Davide Donato Olivetti, mentre istituiva erede universale il fratello Giacomo, gli imponeva però sotto pena di decadenza, l'obbligo di rispettare ed eseguire le particolari disposizioni che aveva fatto a favore di altri suoi parenti, sebbene quelle disposizioni comprendessero beni appartenenti allo stesso Giacomo; *avendolo di ciò compensato, nominandolo erede universale,* è pertanto evidente che il valore del compendio ereditario, trasferito allo erede, sia quello dei beni proprii del testatore, meno L. 63,275, che rappresentano il valore dei beni proprii dello erede, i quali per effetto delli stessi testamenti accettati poscia dallo erede, si erano trasferiti al testatore, e da questo ai legatari. In questo senso e sotto questo rispetto, trovava e trova, giusta applicazione la teorica dei legati compensativi invocata dal ricorso, poichè in realtà giusta le espresse volontà del testatore, rilevata dai giudici dai merito, il sacrificio, che dei suoi beni subiva l'erede, doveva trovare e trovava compenso, sino alla concorrenza del compendio ereditario; e quindi era conforme a rigorosa giustizia, che da codesto compendio fosse tolta e sottratta dalla tassa di successione quella parte che nel suo valore, corrispondeva a quella quota di beni dell'erede dei quali il testatore aveva disposti, a favore dei legatari.

Laonde la censura mossa, col secondo mezzo del ricorso è pienamente fondata.

Per siffatte considerazioni:

La Corte rigetta il primo mezzo del ricorso, ed accogliendo il secondo, cassa la sentenza della Corte d'appello di Torino del 10 aprile 1899 e rinvia la causa davanti la Corte d'appello di Casale.

Nota — Posta la questione, viene istintiva la risposta conforme alla conclusione della suprema Corte; poichè ripugna il supporre che la legge di registro sia tanto efferata da colpire di tassa non un' acquisizione, ma una spogliazione.

Che pel legato di cosa dell'erede sia applicabile la tassa di successione secondo i vincoli del legatario col defunto non è da mettersi in dubbio; perocchè desso viene ad acquistare in forza di testamento e quindi per titolo successorio.

Ma che, come sosteneva la finanza, si dovesse la cosa legata dell' erede aggiungersi all'asse ereditario del defunto per sottoporre anch' essa alla tassa a carico dell'erede; non é da ammettersi; nè la legge lo pretende.

Non è nel campo del diritto civile che si deve cercare la soluzione, bensì nella legge d'imposta che colpisce non le finzioni di diritto, ma le realità; e vi assoggetta i trasferimenti in quanto che producono un'acquisizione, accrescono il patrimonio. Perchè vi sia trasferimento occorrono i due termini; uno che dia e l'altro che riceva.

Nel caso del legato di cosa dell'erede non abbiamo alcuno dei due termini. Volendo pur concedere che la cosa dell'erede siasi aggiunta al patrimonio del defunto e che da questi venga trasferita, non é certamente l'erede che la riceve, bensì il legatario. E quando, per continuare le finzioni, si voglia ammettere che l'erede ne riceve altrettanta parte dal patrimonio del defunto, non è però meno vero che la stessa cosa nel suo valore sarebbe doppiamente colpita di tassa, come se due fossero i trasferimenti, mentre ne avvenne uno solo.

Non é dal primo termine, cioè da quello che si spoglia che la tassa di trasferimento prende la sua ragione di essere, ma dal secondo, cioè da quello che riceve. Una somma che venga gettata in mare non completa il trasferimento.

———

N. 11985 — Tassa di registro — Testamento olografo — Deposito — Registrazione — Termine — Decorrenza.

(Art. 76 T. U. Registro 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 912, 913, 914 cod. civ.).

Il periodico *La Corte Bresciana* nel suo n. 11 del 1899 riporta la seguente risposta data dal Ministero delle Finanze in data 15 settembre 1899 n. 17763, sez. 2ª amm., a reclamo del notaro Scovazzo.

« I testamenti olografi depositati da chi crede avere interesse nella successione anche dopo trascorso il termine per la denunzia d'eredità, di cui all'art. 76 ultimo capoverso della Legge di Registro, possono essere registrati, insieme col relativo atto notarile di deposito, senza applicazione di sopratassa, nei 20 giorni dalla data dell'atto di deposito. »

La Direzione del periodico aggiunge del suo la seguente nota.

« Il Ministero delle Finanze d'accordo colla R. Avvocatura Generale, contrariamente a quanto ebbe fin ora a ritenere ed alle precedenti Circolari, ha ritenuto che, a tenore degli art. 912 e 914 del codice civile il testamento olografo acquistando efficacia soltanto dopo che siano adempiute le formalità di cui all' art. 912 succitato, non può soggiacere alle disposizioni dell'art. 76 della legge di registro che suppongono l'avvenuto deposito come è fatto palese dai capoversi primo ed ultimo di detto articolo, in quanto prescrivono l'obbligo della registrazione del testamento entro il termine assegnato per la denunzia di successione, e quindi sfugge a qualsiasi penalità per ritardata registrazione anche trascorso detto termine, purchè registrato coll'atto di deposito entro i 20 giorni dalla data di quest'ultimo. »

Nota — Trascriviamo quella risposta per due ragioni; prima, perchè non vorremmo che a Brescia si adoperasse in un modo e negli altri uffici in un altro; seconda, perchè interessa di chiarire qualche punto che rimane oscuro.

Cosí come é concepita la risposta ministeriale ed é spiegata ed ampliata dal giornale *La Corte Bresciana* si dovrebbe supporre il sistema non ammetta eccezione e riposi intieramente sul fatto che libero e volontario del deposito del testamento. Di guisa che basterà che si ritardi od anche si ometta il deposito del testamento per liberarsi da ogni penalitá ed anche dalla tassa di registro, quand'anche il testamento fosse noto e ricevesse esecuzione.

Noi, lo confessiamo, abbiamo sempre avuto un diverso concetto; abbiamo sempre creduto e ritenuto che la disposizione dell'art. 76 della legge di registro fosse più precettiva, e che il lungo termine concesso per la registrazione del testamento,

e del verbale di deposito esprimesse per sè stesso il riguardo alle circostanze e volesse concedere abbastanza di tempo perché conosciuta la esistenza del testamento si avesse a depositare e registrare. Una sola eccezione, che la legge non esprime, ma che la ragione consente, per noi era ammessibile, quella della forza maggiore, quando cioè non fosse nota la esistenza del testamento.

In questo senso *Le Massime* hanno sempre risposto ai quesiti fatti su questo punto, come ai nn. 1963, 3080, 5273, 9735, 10346, 11592.

« Se è vero, così al n. 3080, che in alcuni casi può rimanere ignota la esistenza del testamento, non é meno vero che in altri le parti consapevolissime del tenore delle disposizioni e perfettamente concordi nello eseguirle possono deliberatamente procrastinare il deposito e la registrazione. La legge ha voluto e doveva porsi al riparo di questo facile mezzo di frode, e concedendo un termine abbastanza esteso per la registrazione di tutti indistintamente i testamenti è venuta indirettamente ad esigere che entro questo stesso termine siano adempiute le formalità della pubblicazione o del deposito prescritto dalla legge civile. Ma al tempo stesso la disposizione per quanto generale ed assoluta non può eccedere i limiti dell'ordine naturale. In altre parole, i testamenti che la legge vuole registrati entro quel termine prefisso non possono essere che i testamenti di cui la esistenza é conosciuta. *Impossibilium nulla obligatio*, o, ciò che vale lo stesso, *ad impossibile nemo tenetur*.

« Quando pertanto il ritardo al deposito e alla registrazione sia realmente l'effetto del rinvenimento dell'atto dopo la decorrenza del termine, non può esservi motivo ad un'applicazione penale, e non é a supporsi che anche sopra semplice ricorso amministrativo non sia per essere autorizzata la registrazione col pagamento della sola tassa ».

Era in questi termini, come é da supporsi, il caso che ha dato luogo al reclamo del notaro Scovazzo ed alla risposta ministeriale? Ecco il punto oscuro che bisognerebbe chiarire per conoscere la portata da darsi alla risoluzione che ora figurerebbe senza confini.

Era già stampato questo articolo, quando ci giunse il n. 3 dello stesso periodico « *La Corte Bresciana* » ove è riportata

la risposta ministeriale al ricorso del sig. notaro Scovasso, la quale non ammette distinzioni

Pur mantenendo la opinione già espressa dalle « *Massime* » noi non faremo il viso dell'armi alla più benigna interpretazione data dal Ministero delle Finanze d'accordo con la R. Avvocatura. Eccola:

« Sulla questione, alla quale si riferisce il ricorso del notaio Scovasso, è stata interpellata la Avvocatura Generale Erariale: di accordo colla quale, considerato che, a tenore degli art. 912, 914 del codice civile, il testamento olografo acquista efficacia soltanto dopo che siano adempiute le formalità di cui nell'articolo 912 ora citato, si è dovuto concludere che i testamenti olografi depositati da chi crede avere interesse alla successione, dopo trascorso il termine di cui nella prima parte e nell'ultimo capoverso dell'art. 76 della legge di registro, possono essere registrati insieme col relativo atto Notarile di deposito, senza applicazione di sopratassa, nei 20 giorni dalla data dell'atto di deposito.

Quando non si tratta di testamento olografo depositato dal testatore, ovvero dagli eredi, nel termine stabilito per la denuncia della eredità, ma di olografo depositato dopo trascorso il detto termine, non possono trovare applicazione le disposizioni dell' art. 76 (che suppongono l'avvevuto deposito, come è fatto palese dai capoversi primo ed ultimo dello stesso articolo), in quanto prescrivono l' obbligo della registrazione del testamento entro il termine assegnato per la denuncia di successione.

« Epperò se, come è avvenuto nel caso oggetto dell' istanza Scovasso, il verbale di deposito é presentato alla registrazione entro il termine di 20 giorni, rispetto al testamento, è esigibile la tassa, ma non anche la sopratassa per tardiva registrazione.

« Il ricorso in esame è pertanto da accogliersi colla restituzione della controversa sopratassa ».

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11986 — TESTAMENTO — SOTTOSCRIZIONE — IMPEDIMENTO — DICHIARAZIONE DEL TESTATORE.

(Art. 779 cod. civ.)

La dichiarazione da parte del testatore della causa che gli impedisce di sottoscrivere il testamento deve essere fatta verbalmente e non con cenni, a pena di nullità del testamento.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 30 dicembre 1899, in causa Bandiera c. Clò — GHIGLIERI *Pres.* — PUGLIESE *Est.*).

(*Omissis*) — La ragione, dalla quale si è lasciata guidare la denunciata decisione per ritenere conforme alla legge la menzione apposta dal notaio al testamento pubblico del Veronesi riferendosi alla dichiarazione di fisica impossibilità nella quale costui si trovava a poter sottoscrivere le sue disposizioni, si fu la distinzione fra la *dichiarazione*, della quale si parla all'art. 778 del Codice civile, e quella della quale si occupa il susseguente art. 779. La prima di queste due dichiarazioni non può essere, secondo la sentenza, che esclusivamente verbale, perchè si deve evitare il pericolo di una riduzione in iscritto delle disposizioni parlate dal testatore, la quale non sia esattamente conforme alla costui volontà, tanto che il testamento per atto pubblico è proibito dalla legge al muto ed al sordomuto. La dichiarazione poi della quale si occupa l'art. 779, può esser fatta non verbalmente, o meglio con qualsiasi altro mezzo che non sia verbale, non essendovi verun motivo per richiedere che la dichiarazione sia assolutamente verbale.

Ora é sufficiente appena la lettura dei due disposti di legge per convincersi come la distinzione introdotta fra le due dichiarazioni dalla Corte di appello di Bologna sia assolutamente ripudiata dalla lettera delle due disposizioni legislative, e perciò solo si riveli arbitraria. E di vero, tanto nell'art. 778 il Codice civile impone al testatore l'obbligo di dichiarare al notaio la propria volontà, quanto nel susseguente art. 779 impone al testatore medesimo il dovere di dichiarare la causa che gli impedisca di sottoscrivere le sue disposizioni.

Di dichiarazione adunque nel primo caso e di dichiarazione nel secondo parla la legge. Identica, perfettamente identica è la dizione che piacque al legislatore di prescegliere, ed è certo che se egli avesse creduto di dovere adottare la distinzione, che ha creduto poter fare la sentenza denunziata, non avrebbe omesso di aggiungere nel secondo articolo qualche parola che valesse a far palese il suo pensiero. È inevitabile il dilemma che vien fuori legittimamente dalla identità di parola usata dalla legge nei due articoli. O *dichiarare* significa usare qualsiasi mezzo e può aver luogo anche

senza la verbalità, in qualunque altro modo che non sia l'uso della favella, ad allora dovrebbe essere naturale e legittimo che anche nel primo caso, in quello cioè, contemplato dall'art. 778, la volontà del testatore potesse essere rivelata con segni o con gesti. O *dichiarare* (sicome appresso sarà dimostrato) non può significare altro che l'uso della favella, la parola parlata del disponente, ed allora anche nella ipotesi conteplata dall'art. 779 deve intendersi bandito l'uso del gesto o dell'atto come rivelazione, come legittima manifestazione della causa che impedisce al testatore di sottoscrivere le proprie disposizioni.

È di per sè evidente come la Corte d'appello di Bologna non abbia tenuto presente la imponente forza di questo dilemma nascente dalla completa identità della nuda parola adoperata dalla legge e le naturali conseguenze di esso; inquantochè, mentre ha escluso in modo reciso ed assoluto che nell'ipotesi dell'art.778 il *dichiarare* possa significare qualche cosa che non sia completamente ed esclusivamente verbale, si è pescia nell'ipotesi dell'art. 779 senza il menomo ausilio di qualsiasi spiegazione o di qualsiasi altra parola aggiunta dal legislatore, creduta (la sentenza) autorizzata a ritenere che si possa *dichiarare* con gesti e con atti. La contradizione nella quale si è involta, forse senza avvedersene, è intuitiva, com'è del pari incontestabile che essa siasi spinta a distinguere là dove la legge non ha punto distinto. La legge parla sempre e quando la sua prarola è esplicita, non dà luogo per la sua chiarezza a possibile dubbio sullo intendimento del legislatore, è ufficio del giudice il conformarvisi. La parola appalesa la volontà di chi la usa e non è lecito di scostarsene, massime nei casi nei quali è indentica questa parola usata ed identica è la ragione dell'uso. Che se per poco si volesse (rimanendo ancora nell'esame letterale delle due disposizioni) ricercare nella legge stessa, ed è questa la indaginepiù conveniente che al magistrato si addice, il significato della parola *dichiarare, il quid sensit legislator*, non vi è dubbio che essa altro non possa averne se non quello di manifestazione verbale. Tanto negli articoli di legge che riguardano gli atti dello stato civile, quanto in quelli che riguardano la tutela, le accettazioni, le rinunzie alla eredità ed in altri casi la parola *dichiarazione*, il verbo *dichiarare* sono stati adoperati dalla legge per esprimere ciò che si dice esclusivamente parlando. E nel nostro diritto giudiziario civile e penale eguale significato hanno queste parole. Nei casi del sequestro, nei casi della proposizione di un gravame, nei casi dell'esame di testimoni in materia penale o civile, nei casi di astensione dal deporre come testimone, nei casi di chiusura del pubblico dibattimento penale, il *dichiarare*, la *dichiarazione*, non sono usati dalla legge se non per ordinare manifestazioni di diversa indole, le quali si esplicano esclusivamente con l'uso della favella, della parola parlata. Che se per poco, abbandonando l'esame filologico e giuridico delle parole identiche usate dal legislatore negli articoli 778 e 779, si volesse assorgere ad una seria indagine dello spirito informatore del due articoli, della vera *mens legis*, le conseguenze non potrebbero essere diverse. Quello che intese imporre ed impose il legislatore nell'art. 778 del Codice, e quello che intese di imporre ed ha imposto nell'art. 779, altro non può essere stata, e non è che la dichiarazione parlata, la manifestazione verbale della volontà del testatore intorno alla sua eredità: la dichiarazione parlata, la ma

nifestazione verbale della causa che ha impedito a questo testatore di sottoscrivere la sua volontà già manifestata da lui verbalmente e redatta in iscritto dal notaio. E che questa sia la intenzione del legislatore in ambo le ipotesi, è troppo facile dimostrarlo la mercè degli stessi argomenti che la sentenza ha addotto per sostenere una tesi opposta. È valga il vero: quegli equivoci che la sentenza impugnata crede possibili, se nella dichiarazione di volontà del testatore (art. 778) si facesse uso di altro mezzo che non sia la parola, e della possibilità dei quali si è preoccupata tanto da ritenere in modo assoluto che le parole « *dichiarerà* al notaio ecc. » usate dal citato articolo deggiano suonare come prescrizione imperativa dell'uso esclusivo di parola ed escludano assolutamente l' uso di qualunque altra estrinsecazione, possono (questi equivoci) benissimo ed egualmente avverarsi se si consentisse alle parole *deve dichiarare la causa*, usate dall'art. 779, un trattamento diverso, l'uso cioè di un mezzo qualsiasi di manifestazione che non sia il verbale. Anche in questo secondo caso può e deve temersi la riduzione in iscritto da parte del notaio, della causa d'impedimento a sottoscrivere, che non corrisponda; che non sia esattamente conforme alla indicazione fattane coi gesti, alla cagione vera manifestata dall'impedito testatore mercè segni e gesti e senza parole. Quando concorre la identità della lettera, la identità della ragione, non è lecito crearo un diritto diverso, una distinzione che contraddica a cotesta identità e che non trova nemmeno estrinseco addentellato di sorta nella emanazione letterale e spirituale della volontà del legislatore.

E che questi non abbia potuto volere la distinzione introdotta dall'impugnata decisione, vien fatto palese, oltre da quanto si è finora considerato brevemente dal Supremo Collegio, sol che si ponga mente alla importanza intrinseca, alla entità propria della dichiarazione, che al testatore é imposta dall'art. 779 del Cod. civ.

Questa dichiarazione fa parte integrale del testamento, imperocchè la rivelazione della cagione, che impedisce al testatore di poter sottoscrivere, é nè più, nè meno che un surrogato a questa firma, che non si é potuta apporre da colui, che ha già verbalmente e secondo la sentenza *esclusivamente verbalmente* dovuto manifestare come intenda disporre dal suo patrimonio. É in sostanza la firma che suggella la rivelazione della volontà del disponente: è la sottoscrizione della legge testamentaria. La sottoscrizione è formalità essenziale, tantochè con essa il testamento acquista il carattere di atto e prima di essa non è che un progetto. La menzione del non averla potuta apporre ha la stessa efficacia.

Ora se questo valore intrinseco, se questa entità ha la dichiarazione della cagione, che impedisce al testatore di sottoscrivere: se dessa non può venir presa in considerazione se non come parte di un tutto del testamento: se giuridicamente non può avere una esistenza autonoma e tale come se non fosse per nulla relativa alla manifestazione della volontà del testatore circa la destinazione della sua eredità e ad essa strettamente connessa, con quale diritto (e senza il concorso menomo della parola e dello spirito della legge) si puó essere autorizzati ad introdurre per essa una intelligenza affatto opposta a quella che si ritiene in modo assoluto prescritta dal Codice civile per la manifestazione della volontà del testatore contemplata dall'art. 778 Cod. civ.? Ciò non è legalmente possibile; avvegnachè sia evidente come appunto perchè dominato il legislatore dalla ne-

cessità di ottenere che la volontà del testatore sia fatta manifesta in modo aperto, chiaro e categorico, e che sia ovviato a qualunque pericolo di poco esatta riduzione in iscritto di questa volontà, di menoma divergenza fra la una e l'altra, ha espressamente vietato l'uso della forma pubblica di testare al muto ed al sordomuto.

E ciò porchè ad essi non è consentito dalla infermità l'uso delle parole, tanto per dettare le proprie disposizioni al notaio, quanto per dichiarare la eccezione che li impedisce di sottoscrivere. E non è senza opportunità richiamare alla mente la importanza dei precetti racchiusi negli articoli 782, 780, 784 e dello stesso art. 786 Codice civ. (il quale prevede esclusivamente il caso del sordomuto e del muto) per convincersi di quanta circospezione e cautela il legislatore abbia circondato la manifestazione della volontà del testatore, e la constatazione della impossibilità sua nel parlare e nello scrivere.

Gli articoli 778 e 779 del vigente Codice non hanno scopo diverso fra loro; essi sono dettati evidentemente per unico oggetto: la regolarità e la efficacia intrinseca, la ritualità perfetta del testamento per atto pubblico. Regolarità, efficacia, ritualità che devono consistere e consistono nell'adempimento di tutte le formalità stabilite dalla legge. Adempimento che deve emergere dall'atto medesimo, dal testamento, cioè, il quale per tutto ciò che tiene alla solennità delle forme, deve reggersi da se, secondo la felice espressione del del Troplong: *Il doit se suffire à lui même.*

Non può quindi essere *jure* consentito al giudice di considerare queste due prescrizioni legislative come distaccate l'una dall'altra. Esse devono invece considerarsi collegate fra loro e come parte di unico precetto. Né gli puote essere lecito di dare un significato diverso alle identiche parole usate dalla legge nell'una e nell'altra disposizione. Se l'art. 778 Cod. civ.. italiano con la parola *dichiarerà* non lascia dubitare che esso imperiosamente esige una spontanea e propria palese espressione di bocca del testatore della sua precisa volontà (e la sentenza denunciata solennemente ciò amette e proclama) anche le parole *deve dichiarare* usate dall'art. 779 manifestano parimenti e senza dubbio lo stesso intendimento.

Se i segni, i gesti bastassero a supplimere la oralità, ben gravi potrebbero essere le conseguenze, avvegnaché oltre alla naturale difficoltà che essi possono di per se offrire nel rivelare esattamente la vera ragione dello impedimento, ed oltre alla possibilità di equivoco e di errore nell'intelligenza e valutazione di essi per parte del notaio, potrebbero ben taluna volta essere usati per simulare uno impedimento, che di fatto non esiste, e ben potrebbe verificarsi che per la natura del gesto e dell'atto non siasi intesa la verità alla cui manifestazione erano indirizzati l'atto ed il gesto. In tal caso il testamento soggiacerebbe alla possibilità di non contenere *tota substantia* la verità vera della quale deve far fede, e ben si presterebbe *ex se* allo inficiamento di falsità *ab initio.*

Tutto ciò non ha potuto essere voluto dalla legge: questa anzi, ha inteso, usando le identiche frasi, di evitare questa possibilità, perchè essa ha voluto che la rivelazione intera emerga dallo atto così solenne. Nè giova dimenticare la diversità di questione, alla quale può dar luogo la menzione di mancanza di sottoscrivere e quella dello impedimento a sottoscrivere.

Nel primo caso può bastare un piccolo segno, una linea qualsiasi vergata dallo analfabeta testatore, per confermare la dichiarazione

verbale, che egli ha già fatto della sua ignoranza. La verbalità ha già avuto luogo senza uso di gesti o di atti. Mentre nel secondo caso invece la verbalità manca completamente; e vi ha pure da riflettere che essendo molteplici le cagioni della impossibilità fisica che impedisce di sottoscrivere, vi ha maggiore pericolo di errore e di inganno, anche involontario, nel ritrarre, nel menzionare esattamente questa specifica cagione enunciata a furia di gesti od atti, perchè diversa e molteplice può essere la indole di questi gesti od atti.

Il notaio non può essere legittimo interprete di questi atti e gesti. Egli non è giudice dello impedimento, della impossibilità del testatore a tottoscrivere. La dichiarazione di questa impossibilità, la manifestazione della causa, che la produce, deve partire dalla bocca del testatore. La menzione del notaio non deve versare sulla impossibilità e sulla causa, ma unicamente sul *quid dixit testator*. E non può eziandio dimenticarsi che le formalità prescritte dalla legge per i testamenti sono di ordine pubblico, ed è però d'uopo d'interpretare con rigore e restrittività le disposizioni della legge che le contemplano. *Testamenti factio non privati, sed publici iuris est.* La inosservanza di taluna di queste formalità porta la conseguenza gravissima che la successione si apra *ab intestato* e la volontà del testatore rimanga ineseguita.

Il solo dubbio sulla osservanza di una solennità, sulla regolarità dell'atto può menare alla stessa conseguenza, avvegnachè il testamento trae (Miraglia, *Le leggi civili del Regno delle Due Sicilie*) tutta la sua forza della sua solennità e tutta la sua solennità consiste nell'esatta osservanza delle forme prescritte dalla legge. Queste forme sono prescritte come solennità essenziali alla validità della disposizione testamentaria e come prova intrinseca della solennità stessa.

Le brevi considerazioni fin qui spese dal Supremo Collegio, le quali hanno avuto in mira anche di far emergere quale sia la intrinseca gravezza del quesito giuridico e la legale opportunità e convenienza che un'altra Corte d'appello si occupi, *libero et volenti animo*, della soluzione di essa valgono a far cassare la denunciata decisione senza bisogno di addentrarsi in ulteriore discussione.

Per questi motivi la Cassazione accogliendo il ricorso cassa e rinvia, ecc. ecc.

Nota — La Corte di merito con sentenza riportata nelle *Massime* al n. 11760 giudicava che la dichiarazione da parte del testatore della causa che gli impedisce di sottoscrivere può « essere data anche con cenni, sempre quando in modo indubbio e non equivoco consti per parte del testatore della causa impeditiva ».

Con quest'ultima condizione ci sembrò — e tuttora ci sembra — che la Corte di Bologna abbia fatto salve nel medesimo tempo la volontà del defunto manifestata in modo indubbio ed insospettabile e la disposizione della legge vivificata dall'intendimento del legislatore.

Nonostante le gravi e dotte osservazioni in contrario dell'e-

gregio notaio Savini, riportate al n. 11896, e della Suprema Corte di Roma, la nostra convinzione non è ancora disposta a cedere alla nuda e sterile parola della legge, ad ammettere senz'altro il rigido principio affermato dalla Corte, a riconoscere che una sibillina risposta di non poter sottoscrivere per il *tremolio della mano* o per altra consimile frequente causa, valga a dimostrare la impossibilità di apporre la firma più dell'espressivo gesto del monco che accenna ai miseri avanzi delle sue braccia o ad altri simiglianti e visibili difetti.

Quando un principio, rigorosamente inteso, conduce a conseguenze poco logiche e ripugnanti alla ragione, noi preferiamo quella interpretazione più larga e liberale della legge che valga a darle la elasticità occorrente per adattarsi ai singoli casi senza cadere in esagerazioni dannose che più che all'osservanza della legge si prestano al giuoco di maliziosi interessati.

N. 11987 — Consiglio notarile — Scioglimento — Deliberazione della Corte d'appello — Copia — Rifiuto al rilascio.

(Art. 913 cod. proc. civ.).

'E legittimo il rifiuto del Cancelliere a rilasciare copia delle deliberazioni delle Corti d'appello relative alle persone dei notari ed alla personalità dei Consigli notarili, avendo esse il carattere non di atti pubblici da cui emanano conseguenze giuridiche, ma di semplici e nudi pareri che il Governo può non seguire e di natura tutta personale ed intima.

(Decreto del Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli, 25 novembre 1899, su ricorso dei notari Salernitano, Zuccalà, Giusti, Merlino, Catalano, Palma e Baldanza).

Udito il Procuratore sig. Giuseppe Tozzi, il quale, nell' interesse dei suoi rappresentati, riportandosi alla sua istanza del 16 corrente mese, ha chiesto che sia ingiunto al Cancelliere di questa Corte di rilasciare copia della deliberazione, emessa in Camera di consiglio, della prima sezione di detta Corte d'appello, in data 9 agosto 1899, con la annessa istanza del 4 medesimo mese, riguardante lo scio-

glimento del Consiglio notarile provinciale di Napoli, copia che il detto Cancelliere si è rifiutato di rilasciare.

Udito il Cancelliere della cennata Corte d'appello, cav. Francesco Foschini, il quale, in sostegno del suo rifiuto al rilascio della suddetta copia, deduce:

Che l'art. 913 proc. civ. suppone che siasi richiesta copia di un atto pubblico, anche quando il richiedente *non sia stato parte nell'atto*. Con ciò non si è potuto alludere ad una deliberazione della Corte riguardante il personale od il consiglio notarile, essendo risaputo, che queste deliberazioni mirano ad illuminare il Governo sul provvedimento da prendere, e non possono rendersi di pubblica ragione.

Non potrebbero applicarsi per analogia i provvedimenti relativi ai giudizi disciplinari contro i notari, suscettibili di opposizione, perchè questi giudizi, essendo ragguagliati ai procedimenti penali, danno il diritto al notaro incolpato di aver le copie degli atti, per poter provvedere alla propria difesa, e produrre anche i gravami permessi dalla legge notarile; difesa e gravami che non sono ammessi contro le deliberazioni della Corte, contenenti semplici pareri informativi. Quali deliberazioni si possono assimilare alle proposte che si fanno dai capi dei collegi giudiziari sul dipendente personale, proposte che sono tutte di loro natura riservate.

Udito il P. M., rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale cav. Filippo M.ª Romano, il quale ha chiesto che sia respinto il ricorso proposto, negandosi la copia che si chiede:

Il Procuratore sig. Tozzi ha insistito nella sua domanda;

Il Primo Presidente: Considerato che l'art. 913 cod. proc. civ. e il primo titolo che ha per rubrica: *Del modo di ottenere le copie e la collazione degli atti pubblici* e la precisa sua dizione esprime chiaramente che ha esso riguardo agli atti pubblici da cui emanano conseguenze giuridiche, sia pure non immediate nè dirette, e che sono appunto quelli dei quali i depositari pubblici sono per legge autorizzati a spedir copie.

Che non possono essere ritenuti di tal novero e di simigliante natura le deliberazioni delle corti relative alle persone dei notari ed alla personalità dei consigli notarili, le quali consistono in semplici e nudi pareri che il Governo può non seguire, e per loro indole, hanno carattere tutto personale ed intimo, onde ne è condizione essenziale la segretezza.

Per tali motivi, dichiara legittimo il rifiuto del Cancelliere di questa Corte a rilasciare la richiesta copia, e, di conseguenza, respinge il ricorso proposto con l'atto del 16 corrente.

Nota — Ci sembra che il modo in cui é formulato l'art. 913

cod. proc. civ. non escluda assolutamente l'interpretazione datavi dai ricorrenti. A parte, infatti, se le deliberazioni delle Corti d'appello in materia notarile siano o no veri e proprii atti pubblici, si può osservare che il citato articolo non fa affatto menzione di *atti pubblici*, ma si riferisce unicamente a « qualunque *depositario pubblico* autorizzato a spedire copia degli atti che esso ritiene ». E ad ogni modo lo stesso fatto di avere esteso l'obbligo del rilascio di copie anche al caso che « il richiedente od i suoi autori non siano stati parte nell'atto » può far supporre nel legislatore l'intenzione di accordare a chiunque sia parte interessata il rilascio di copia autentica dell'atto, quando pure questo per la sua indole « abbia carattere personale ed intimo ».

Sono queste considerazioni che ci rendono titubanti ad accogliere la massima stabilita dal Primo Presidente della Corte d'appello di Napoli.

—

PARTE QUARTA

—

Sistema Ipotecario

——

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11988 — Iscrizione d'ipoteca — Atto pubblico non ancora registrato — Note — Mancanza di certificazione

(Art. 1943, 1991 cod. civ. — Art. 104 T. U., Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 21 Reg. 23 dicembre 1897, n. 549).

Nota del Ministero Finanze 20 maggio 1899 all'Intendenza di Milano.

« Eseguita l'iscrizione in base ad atto pubblico sul quale non siasi pagata la tassa di registro, il Conservatore non può trattenere la copia del titolo per il motivo che le note non sono certificate dal notaio, a condizione, però, che sia unita la terza nota e sia ottemperato al disposto dell'art. 21 del regolamento per la esecuzione della legge sulle tasse di registro ».

Nota — Non vi è da dubitare. La certificazione delle note è voluta dall'art. 1991 del cod. civ. per somministrare al Con

servatore garanzia di verità soltanto quando non si presenta anche la copia del titolo. Ma quando si presenta la copia viene a mancare la ragione della certificazione. E che si possa esibire la copia, sebbene l'atto non sia ancora registrato, lo permette espressamente l'art. 21 del Regolamento per la esecuzione del Testo unico di Registro 20 maggio 1897.

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni del Consiglio di Stato (IV Sezione)

N. 11989 — IMPIEGATI — IMPIEGATO IN SOPRANUMERO — COLLOCAMENTO IN PIANTA — CLASSIFICAZIONE — ECONOMATI DEI BENEFIZI VACANTI.

(RR. Decreti 25 agosto 1893, n. 502 — 26 maggio 1898, n. 175)

La posizione di sopranumero non può concepirsi e non ha ragione di essere se non in quanto siano già coperti i posti di grado o della classe cui il funzionario viene nominato in tale qualità.

'E quindi a ritenersi che il funzionario il quale viene nominato in sopranumero o venga ad entrare in pianta in un determinato grado e in una determinata classe debba sempre essere collocato dopo quelli che già si trovano in quel grado ed in quella classe.

Nella specie è nullo il regio decreto con cui nel personale dell'Economato generale di Torino venne data la precedenza al segretario che era in sopranumero in confronto di altro che era già effettivo.

(Massime desunte dalla decisione del Consiglio di Stato (IV Sezione) 3 febbraio 1900, sul ricorso Marchiandi c. Ballerini e Ministero di Grazia e Giustizia).

Decisioni della Corte dei Conti

N. 11990 — Impiegati governativi — Funzionari del ministero — Omissione di provvedimento — Risposta imperfetta — Doppio pagamento — Danni — Responsabilità.

(Art. 67 legge 17 febbraio 1884, n. 2016 sulla Contabilità generale).

Sono responsabili del danno per doppio pagamento l'impiegato del ramo che passò agli atti una prima lettera ed elaborò erroneamente la minuta di risposta ad una seconda richiesta ed il Capo-Sezione che approvò quella minuta.

(Sentenza della Corte dei Conti 24 gennaio 1900 in causa c. Taverni e Gremmo — Finali *Pres.* — Paternostro *Est.*

Considerato che il danno dell'erario dello Stato, di cui si chiede il risarcimento nel presente giudizio, risulta chiaramente provato dal fatto del doppio pagamento della somma di L. 2105,86 eseguito dalla prefettura di Massa da prima alla ditta Bucciarelli e poscia alla ditta Spada-Flamini, cessionaria dei crediti di quella.

Che la causa di tale doppio pagamento deve riconoscersi nel fatto che la Prefettura di Massa, ignorando il contenuto preciso dell'atto di cessione intervenuto tra la ditta Bucciarelli e la Spada-Flamini, perchè ad essa non comunicato, ritenne che il pagamento alla ditta Bucciarelli con quietanza della ditta Spada-Flamini dovesse limitarsi alla sola rata del quarto trimestre 1883 della contabilità carceraria. Ed a tale interpretazione ben si prestava il tenore stesso della nota ministeriale del 26 dicembre 1881, colla quale il Ministero, autorizzando il pagamento della detta rata, avvertiva la prefettura di Massa che la ditta Bucciarelli aveva fatto cessione dei suoi crediti alla suddetta ditta Spada-Flamini. e che perciò occorreva intestare *un vaglia del Tesoro* a favore di Giacomo Bucciarelli con quietanza della ditta Spada-Flamini. E che la Prefettura non conoscesse la sostanza della cessione predetta e perciò la necessità di introdurre la clausola con quietanza della Ditta Spada-Flamini anche ai successivi pagamenti dei rilievi del materiale mobile dovuti dalla nuova ditta Sindici alla antica Buggiarelli, si desume dal fatto che la detta Prefettura, per ben due volte(nel 29 dicembre 1884 e nel 19 gennaio 1885) chiese al al Ministero se poteva fare questi altri pagamenti alla ditta Bucciarelli.

Ed è notevole che la prima di dette richieste fu fatta nel 29 dicembre 1884, ossia dopo la notifica avuta della cessione alla ditta Flamini; il che dimostra che la Prefettura, malgrado tale notizia,

dubitava che fosse limitata la cessione, e però la condizione del pagamento al cessionario, ai soli crediti, derivanti dalla contabilità carceraria.

Che alla prima di tali richieste non fu data alcuna risposta, e la nota prefettizia fu passata agli atti, ed alla seconda fu risposto, senz'altro, così in data 21 gennaio 1885: *In relazione poi alla nota in margine segnata, si autorizza la S. V. a pagare la rata delle riconsegne dalla nuova alla cessata impresa carceraria.*

Dopo ciò, se la Prefettura di Massa è caduta in questo errore, questo errore é stato determinato dal modo incompleto col quale il ministero l'ha informata dell'avvenuta cessione di credito e più ancora dalla forma della lettera sopracitata del 21 gennaio 1885, colla quale si autorizzava il pagamento alla ditta Bucciarelli senza avvertire, come era suo obbligo, massime dopo il dubbio sollevato dalla Prefettura, che anche questi altri pagamenti dovevano farsi con quietanza della ditta cessionaria.

La Prefettura di Massa dunque è immune da responsabilità per il doppio pagamento, e la responsabilità va ricercata negli autori della lettera 21 gennaio 1885, che trasse in errore la Prefettura.

Chi é, o chi sono i responsabili di quella lettera? Nessun dubbio che chi scrive la minuta di una lettera ufficiale non fa che elaborare un progetto, il quale non diventa effettivo se non col visto del superiore che lo ha ordinato, che lo approva e che lo firma dopo copiato. Se non che il redigere un progetto di documento ufficiale di questo genere vuolsi considerare in modo sostanzialmente diverso da un'operazione materiale di scritturazione o di copiatura; imperocchè il minutante é un ufficiale pubblico che conosce la materia della cui trattazione è incaricato, egli deve esprimere concetti in armonia col regolare servizio di cui è incaricato, deve consultare i precedenti e dare al suo elaboralo forma e sostanza che risponda a quelle esigenze di servizio che le circostanze impongono. E nel caso concreto il sig. Taverni non avrebbe dovuto prima nel 28 dicembre 1884, porre, come fece di sua autorità, agli atti la lettera del prefetto di Massa che chiedeva norme circa il pagamento da fare delle rate della riconsegna, avrebbe dovuto invece rispondere che la cessione alla ditta Flamini riguardava tutti i crediti del Bucciarelli, cosa che la Prefettura ignorava, e che, quindi innanzi, tutti i pagamenti dovevano esser fatti alla ditta cessionaria.

Ma questa avvertenza neppure fu fatta, quando nel 19 gennaio 1895 la stessa Prefettura, reiterando la domanda, chiese se poteva pagare alla ditta Bucciarelli; che anzi questa volta lo stesso signor Taverni scrisse la minuta della risposta in modo da assicurare il Prefetto che veramente il pagamento doveva esser fatto *alla impresa cessata.*

Pare, adunque, che non possa revocarsi in dubbio che il signor Taverni sia incorso in responsabilità per il suo operato, in quanto quest'operato emanò da lui, ed è valso a trarre in errore altri ed a produrne il danno dell'erario dello Stato.

Ma vi ha pure responsabilità del Capo sezione. sotto gli ordini del quale operava il cav. Taverni, e che ha riveduto la minuta scritta da costui, l'ha approvata ed ha di poi firmata la lettera al Prefetto di Massa?

Un Capo sezione non è per vero collocato a tale distanza dal ragioniere suo dipendente da potere salvarsi all'ombra della responsabilità di costui, affermando di ignorare le particolarità del servizio commesso a quello in guisa da non potere esattamente vigilare e controllare la regolarità di tale servizio in tutte le sue parti; il cav. Gremmo non poteva ignorare la cessione dei crediti del Bucciarelli, e non la ignorava di fatto, avendo poco prima vistato e firmato altra corrispondenza che di tale cessione ragionava; e del resto, l'atto di cessione notificato dal cessionario alla Direzione generale delle carceri era, per ragioni di competenza, fra i docamentt del suo ufficio ed a sua disposizione; egli, dunque, risulta colpevole a sua volta « di negligenza, nel vegliare alla esattezza della corrispondenza che veniva preparata dal suo dipendente ed in suo nome spedita ».

E perciò la responsabilità di queste colpe e del conseguente danno arrecato deve ricadere tanto sul cav. Taverni, che elaborò la minuta della lettera del 21 gennaio 1885, che sul Capo sezione Gremmo, che a quella minuta diede approvazione e « conferì autorità di ordine ministeriale ».

Che però la Corte, applicando al caso l'art. 67 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, deve, in linea di equità, far uso del 2. alinea dello stesso articolo di legge e ridurre a minime proporzionali la somma da porre a carico dei convenuti.

Per questi motivi la Corte condanna il Taverni e Gremmo eredi a pagare solidamente L. 250, interessi, ecc. a favore del Ministero dell'Interno.

NOTA — La giustizia entra per davvero nell'Amministrazione. Il monito delle dodici tavole del *ruptias sarcito* tradotto in quel sommo vero che risponde al « *chi rompe paga* »; monito che pareva dovesse incombere soltanto sui contabili e specialmente sui Ricevitori del registro che spesse volte furono i capri espiatori anche delle colpe altrui, ora è entrato anche negli uffici direttivi e nelle aule ministeriali, ove la gerarchia pareva che significasse impunità — *Unicuique suum.*

« Quando un cittadino, insegna l'illustre Bonasi nella sua opera sulla *Responsabilità penale e civile dei Ministri e degli altri ufficiali pubblici*, ha patito danno, se era possibile a chi lo ha cagionato di risparmiarlo, se nel suo operato si riscontra imprudenza, negligenza o spensieratezza, giustizia vuole che sia condannato alla riparazione del male, sia egli un semplice cittadino o un pubblico funzionario ».

Di questo insegnamento la Corte ha fatto sapiente applicazione. E noi dando lode ne prendiamo volontieri atto e lo scolpiamo bene nella memoria per ricordarlo ed invocarlo, ove d'uopo, a difesa od attenuazione delle responsabilità che soventi lamentammo fossero attribuite ai contabili, lasciando immuni i funzionari che non hanno esercitato doveroso controllo o vigilante direzione.

Di un altro insegnamento rendiamo grazie alla Corte e prendiamo atto; di quello, cioè, dell'attenuazione della pena, che speriamo e confidiamo si vorrá a maggior ragione estendere ai Contabili gravati di soverchio lavoro, distratti da molteplici operazioni, pressati dalla urgenza, oppressi dall'affannoso avvicendarsi di sempre nuovi, incalzanti e crescenti bisogni ed esigenze di servizii, impotenti ad adoperare o portare la loro personale azione o vigilanza.

PARTE SESTA

Cose diverse

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11991 — **M.** Dr. **G.** n. 201 — *Tassa ipotecaria — Trascrizione — Riscatto* - (art. 3, 4 legge 8 agosto 1895) — La trascrizione viene richiesta in quanto si ritiene che l'atto contenga un trasferimento di proprietà. Seguendo questa stessa interpretazione della parte contraente riteniamo doversi applicare la tassa proporzionale, poichè il riferimento alla legge di registro è fatto al solo riguardo del valore imponibile.

Sig. **A. G.** n. 1561 — Per il libro cui accenna occorre ch'Ella si rivolga all'Autore in Milano.

G. Avetta *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Disposizioni legislative ed ufficiali

N. 11992 — Servizio d'ispezione — Compartimenti — Abolizione.

(Norm. 32 del 16 aprile 1900 del *Boll. Uff. Dem.*)

Col R. Decreto 11 marzo 1900, n. 122 che si riporta qui di seguito, è stata disposta l'abolizione dei Compartimenti d'ispezione demaniali, i quali erano stati istituiti col R. Decreto 14 Novembre 1894, n. 479.

Gli ispettori Compartimentali riprendono il titolo d'Ispettori Superiori; funzioneranno dal 1. giugno p. v. in Roma alla dipendenza della Dirèzione Generale del Demanio.

L'esperienza di oltre cinque anni, ha dimostrato che l'istituto dei Compartimenti non corrispondeva alle fatte previsioni. Privi d' indirizzo dal centro e senza alcun programma preordinato a conoscenza pratica delle località in cui fosse razionalmente ed efficacemente necessaria l'opera loro, gli Ispettori Compartimentali passavano da uno ad altro ufficio, per rifare in conclusione le stesse operazioni degli Ispettori di Circolo; e da questa assenza assoluta d'obbiettivi pratici e logicamente coordinati, scaturiva la poca utilità che dai loro rapporti periodici ritraeva l'autorità centrale.

D'altra parte la Direzione Generale del Demanio immobilizzando assai lungi da sè questi funzionari superiori senza alcuna giurisdizione territoriale, s'avea preclusa la via ad utilizzarli secondo le momentanee esigenze del servizio di vigilanza e secondo quelle permanenti, ed assai più elevate, dei lavori legislativi e d'alto interesse amministrativo.

Di qui la necessità di ripristinare la precedente istituzione degli Ispettori Superiori, per aver così modo di utilizzare la loro opera, sia presso la Direzione Generale nell' esame degli elaborati degli Ispettori di Circolo e nello studio di affari gravissimi per cui si ritenesse opportuno il loro parere, sia coll'affidare loro l'incarico di controverifiche e di inchieste là dove se ne appaleserá il bisogno.

Trattasi in sostanza, di valersi di questi impiegati superiori in funzioni di grande importanza e corrispondenti al loro grado, anziché nelle attuali attribuzioni, le quali, nella massima parte sono superflue.

Nell'ordinanza, che fa seguito al R. Decreto, si determinano le funzioni che gli Ispettori Superiori sono chiamati a disimpegnare presso questa Direzione Generale, negli uffici provinciali e nei Circoli d'ispezione.

Per effetto delle succitate disposizioni i Compartimenti cesseranno di esistere col 1. Giugno p. v.; e nello stesso giorno i titolari, ora Ispettori Superiori, dovranno presentarsi a questo Centrale Ufficio per assumere servizio.

R. D. 11 marzo 1900, n. 122.

Art. 1. — I compartimenti d'ispezione demaniali, istituiti col Nostro Decreto 14 novembre 1894, n. 479, sono aboliti.

Art. 2. — Gli ispettori compartimentali riprendono il titolo d'Ispettori Superiori del Demanio e delle Tasse sugli Affari, con sede abituale in Roma, alla immediata dipendenza del Direttore Generale del Demanio il quale con sua ordinanza, determinerà le loro attribuzioni.

Art. 3. — Gli Ispettori Superiori sono in numero di sei; dei quali tre di prima classe collo stipendio individuale di lire 6000, e tre di seconda classe collo stipendio individuale di lire 5000.

Art. 4. — Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 8 del Regio Decreto 5 luglio 1894, n. 312, riguardo agli Ispettori Superiori fuori ruolo.

Ordinanza 16 aprile 1900 del Direttore Generale del Demanio

Il Direttore Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari visto l'articolo 2 del Regio Decreto in data 11 marzo 1900, n. 122, col quale é stabilito che gli Ispettori Superiori del Demanio e delle Tasse sugli Affari, debbono avere la loro abituale sede in Roma, alla immediata dipendenza del Direttore Generale del Demanio che fisserà le loro attribuzioni:

Determina:

Gli Ispettori Superiori del Demanio e delle Tasse sugli affari sono assegnati alla Divisione prima della Direzione Generale del Demanio, con le seguenti ordinarie attribuzioni:

a) di rivedere i resoconti ed i verbali delle verifiche degli Ispettori di Circolo, e di promuovere le istruzioni ed i provvedimenti che si chiariscano opportuni a seguito della detta revisione;

b) di dare parere sugli affari di servizio deferiti al loro esame.

Oltre questi lavori, gli Ispettori Superiori potranno essere incaricati di verifiche negli uffici esecutivi demaniali e nei Circoli d'ispezione, d'inchieste in altri uffici, o di missioni analoghe.

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 11993 — TASSA DI REGISTRO — CESSIONE DI DIRITTI DI CALAR TONNARE E DI PESCA IN DETERMINATO SPAZIO — TRASFERIMENTO IMMOBILIARE.

(Art. 1 e 33, legge 13 settembre 1874, n. 2076
Art. 412, 427, 429 cod. civ.).

Il semplice diritto di pesca è un ius singulare, *un* ius sui generis, *nel quale si riscontra predominante, assorbente il carattere di mobiliare; ma il diritto di calar tonnare e di pescare in un determinato spazio di mare è un diritto immobiliare, la cui cessione costituisce trasferimento immobiliare, passibile della tassa proporzionale di L. 4 per cento.*

(Sentenza del Tribunale di Cagliari, 6 aprile 1900 in causa c. Ordine Mauriziano — SANNARICA *Est.*).

In diritto — Si osserva, che la quistione a decidere quale si presenta, per i fatti esposti, unica pare e semplice: forse non la è. — Certo il dibattito delle parti, e i molteplici richiami alla dottrina ed alla giurisprudenza l'hanno resa complessa. È chiaro; trattasi di decidere, se agli effetti della legge sulle tasse di registro nell'atto 1° aprile 1897, e nella vendita del diritto di calare tonnare e di pescare, ed in quella degli attrezzi ed utensili in Perdas Nieddas, si contenga alienazione, trasferimento di diritti mobiliari ed immobiliari.

... I diritti pigliano a prestanza dagli oggetti la mobilità ed immobilità di questi: ma il diritto di calar tonnare e di pescare, deve rapportarsi all'elemento in cui si svolge, cioè al mare, od al fine cui mira, per cui si esercita, cioè alla raccolta ed apprensione del pesce?

Il mare è la raccolta delle acque salse, che occupa quasi tre quarti del globo; ha confine coi confini della terra, e non pare possa tenersi mobile, perchè per quanto consti di un elemento mobile e che può trasportarsi, in piccole quantità, da un luogo ad un altro, pure deve considerarsi nel suo complesso, e come tale non potendo esistere all'infuori dell'immenso bacino in cui le acque stanno, deve reputarsi immobile.

La legge vigente (art. 412 cod. civ.) vuole immobili le sorgenti, serbatoi, i corpi di acqua; ed anche le leggi romane giudicavano immobile l'acqua — *portio enim agri videtur aqua viva*: Ulp. leg. 11 ff. *quod vi aut clam* — Perchè non dovrà reputarsi immobile i mare, che è il più grande, l'unico, il vero serbatoio di tutte le acque che circondano il nostro pianeta? Che non vale il dire che non potendo il mare essere proprietà di alcuno, deve, essendo comune a tutti, non essere suscettibile di diritti. Le massime dei sapienti di Roma antica non possono più applicarsi; il lido, le spiaggie, sono suscettibili di occupazione, di proprietà, e proprietà sono considerate (art. 427 cod. civ.)....

Come però si accennò, bisogna distinguere tra mare alto e mare territoriale: e già anche ai romani non parve insuscettibile di proprietà il lido, e concepirono l'appropriazione di esso, tanto è vero che al tit. 1. libro 2 § I delle istituzioni si legge: — *et quidem naturali jure communia sunt omnium haec: aer, aqua profluens et mare, et per hoc litora maris* — ossia non in sé ma per ragion del mare.

Che a voler quindi aver riguardo allo scopo, al fine della pesca, certo se di semplice diritto di pesca si trattasse, non si sarebbe stati esitanti a proclamare doversi trattare di diritto mobiliare. Si sa, il diritto di proprietà sulle acque, sia per le leggi romane che per le nostre, non si riduce in realtà che ad un diritto di uso e per quanto illimitata si possa concepire questa facoltà essa non è altro che la semplice facoltà di usare della acqua in tutta la sua estensione. Il diritto di pescare è poi, checchè si affermi da alcuni, un *jus singulare*, un *jus sui generis*, nel quale si riscontra predominante, assorbente il carattere di mobiliare, sia per i mezzi con cui si esercita, sia per l'oggetto che ne rappresenta il fine. Ma il diritto di calar tonnare e di pescare, quale sorge dall'atto 1. aprile 1897, si attacca, si rannoda a qualche cosa di materiale, di corporale; non trattasi più di pesca in mare comune, con un semplice battello, con piccole reti o con amo.

La tonnara, definisce il Rigutini Fanfani, é seno di mare ove son disposti gli attrezzi e le reti per pescare i tonni; la tonnara, meglio ne pare qualificarla, è costituita da uno specchio di acqua, e da quel complesso di costruzioni e opere mobili ed immobili, necessarie ad esercitare la pesca del tonno. Lo specchio d'acqua poi è riservato esclusivamente a colui che ne ottenne la concessione. Nella fattispecie, anche a non voler ritenere la tonnara un esercizio, e pur considerando il diritto astrattamente, in potenza, pare debba considerarsi immobiliare, perché a cose corporali e fisse si riferisce.

Nè in diverso avviso si può venire, ove all'origine della concessione del diritto di pescare si voglia risalire. Tale indagine davvero

non risolve la questione: ma sia pure che derivi dalla pura *regalìa* dell'epoca feudale, e si tratti di una delle regalie minori, che, si sa, si riferivano piuttosto a cose patrimoniali, perchè dicono i dottori — *potius consistunt in redditu ac fructu, quae proinde fiscalia ab aliquibus neminabantur, quasi ad Fisci, seu principis aerarium spectantia* — non può da tale origine presumersi se di diritto mobiliare o immobiliare debba trattarsi.

I concetti assai semplici precisi che in diritto romano regolavano la pesca come la caccia sono ben noti: gli animali selvatici ed i pesci come *res nullius* erano del primo occupante. Nel regime feudale il concetto della *res nullius* scomparve, perchè si ritenne non esservi cosa senza padrone e tutto ciò che non apparteneva ai privati spettava di diritto al principe, il quale aveva il dominio eminente di tutto il territorio. Da tali concetti derivò che il diritto di caccia e di pesca divenne una vera e propria regalia, della quale il sovrano poteva far partecipi i feudatari e i vassalli. La rivoluzione del 1789 fece cadere anche questi privilegi senza però dichiarare a chi appartenga il diritto di pesca, e per le leggi che furono in processo promulgate continuarono ad avere vigore le concessioni già verificatesi all'epoca feudale e nel caso concreto, come vedesi dall'atto 1. aprile 1897, sussiste ancora il privilegio dell'Ordine Mauriziano pel quale viene limitato ai terzi il diritto di pesca nello specchio di acqua tra lo scoglio di Mangiabarca e il Capo Sperone. Sono questi ricordi storici, che, come si osservò, non valgono a dirimere il quesito. Fu venduto e ceduto il diritto di calar tonnare, di pescare, ed è ovvio che importa vedere, dichiarare, se tale diritto sia mobiliare od immobiiiare.

Che per quanto si é andato rilevando pare si possa ritenere essere il diritto di calar tonnare diritto *immobiliare*: ma per completare la dimostrazione si crede necessario far richiamo alle disposizioni del codice civile e ricordare che le acque furono considerate ora mobili, ora immobili, a seconda delle varie conseguenze giuridiche. Nel codice francese non si ha disposizione intorno a tale tema: dal codice Albertino erano considerate immobili e nel codice vigente sono pure ritenute immobili (art. 412 cod. civ.).

... Però se il lido del mare, le spiaggie, i seni ecc. fanno parte del demanio pubblico (art. 427 cod. civ.) possono cessare di essere destinati ad uso pubblico, e in tal caso passano dal Demanio al patrimonio dello Stato (art. 429): val quanto dire, cessa la ragione della loro inalienabilità e nessuno mette in dubbio che la destinazione all'uso pubblico può cessare per legge o per dichiarazione della pubblica amministrazione, e nel caso in esame per la concessione fatta dal sovrano. Se così è, non é a negare che lo specchio di acqua

posto fra lo scoglio di Mangiabarca e il Capo Sperone, sottratto dal principe all'uso pubblico, fu con lettere patenti del 1776 concesso in uso all'Ordine Mauriziano, il quale ne ha conservato il privilegio: e non può più parlarsi di Demanio pubblico, che si sa comprende tutte quelle cose necessarie a tutti, dichiarate dalla legge di uso pubblico, e messe fuori di commercio finchè dura questa destinazione. Che il dibattito insorto per l'applicabilità alle tonnare dell' imposta di ricchezza mobile avvece di quella fondiaria, stabilita per la Sardegna con la legge 15 aprile 1851, n. 1192, non ha portato alcuno contributo alla risoluzione della questione di cui trattasi. Neppure per incidente si è vagliato dalle supreme Corti, nelle sentenze dalle parti ricordate, od in quelle altre che si sono dal collegio esaminate (Cassaz. Roma e Palermo 17 dicembre 1879 e 7 luglio 1886, 7 aprile 1893 - *Legge* 1880 - II - 150; 1886 - II - 759; 1893 - II-1) la quistione se il diritto di pesca sia un diritto reale o personale, immobiliare o mobiliare.

Che se una illazione deve trarsi, è certo che le disposizioni della legge 15 aprile 1851 conducono a ritenere essere la *tonnara bene immobile*. E la giurisprudenza non ha portato mutamento, avendo ritenuto essere applicabile per la parte immobiliare la tassa fondiaria, o per l'industria della pesca la tassa di ricchezza mobile.

Che invece a confortare la tesi sostenuta da questo collegio concorrono le massime stabilite dalla giurisprudenza, che il diritto di pesca al pari di ogni altro diritto reale è tutelato dall'azione possessoria di reintegrazione. (Cassaz. Torino, 20 dicembre 1888 - *Legge* 1889 - 1 - 335) e che il diritto di pesca nelle acque pubbliche soggette a diritti privati di pesca è un vero diritto di proprietá, capace di ipoteca. (Appello Milano, 29 luglio 1896 - *Legge* 1896 - II - 446). Se il diritto di pesca é un diritto reale, lo si é dimostrato ad esuberanza, come tale può essere capace di ipoteca ai termini dell'art. 1967 codice civile. Gli stessi stipulanti l'atto 1. aprile 1897 hanno ció riconosciuto: l'Ordine Mauriziano a garantire il pagamento delle lire 90000 che residuano a pagare nel 31 agosto 1897, inscriverá l' ipoteca contro il Mirello, anche pel diritto di calar tonnara.

... Che per quanto si è andato rilevando, giustamente il Ricevitore del Registro in applicazione dell'art. 1 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, pretese il pagamento del 4 0[0 per le vendite di cui nell'atto 1 aprile 1897, e intimò l'ingiunzione 22 febbraio 1899, epperció devesi respingere la opposizione proposta dall'Ordine Mauriziano e signori Mirello e Larco...

Nota — Il quesito era già stato proposto a noi che rispondemmo in corrispondenza ai nn. 10915 e 10934, doversi attribuire al diritto di pesca il carattere mobiliare. In tesi anche

il Tribunale di Cagliari ci avrebbe dato ragione. Ma esso ebbe occasione e modo di considerare la questione sotto l'aspetto particolare e concreto presentato dal contratto nelle sue precise stipulazioni. E da codesto esame sapientemente il Tribunale dedusse che nella specialità la cessione del diritto di calar tonnare in un determinato spazio di mare costituisce un trasferimento di diritto immobiliare.

Volontieri, conosciuti i termini del contratto, ci associamo alla dotta ed elaborata sentenza del Tribunale i cui esaurienti argomenti ci risparmiano qualunque ulteriore parola.

Non era più un diritto astratto e sovrano di pesca, un diritto sull'acqua che veniva concesso, ma un diritto patrimoniale di spazio di mare che già costituiva proprietà privata e che non può essere che immobiliare, come rettamente ha giudicato il Tribunale di Cagliari.

—

N. 11994 — TASSA DEL TRENTA PER CENTO — PATRIMONIO MOBILIARE — SOGGEZIONE.

(Art. 18 legge 15 agosto 1867 n. 3848 — Art. 2, 3 legge 3 luglio 1870 n. 5723.)

La tassa straordinaria del trenta per cento sul patrimonio ecclesiastico degli enti non soppressi investe anche il patrimonio mobiliare.

(Sentenza della Corte di Appello di Brescia, 25 aprile 1899 in causa c. Congregazione di Carità di Isola Dovarese — RESTI-FERRARI *Pres.* — CAIO *Est.*

Dopo le sentenze del Tribunale di Cremona e di questa Corte che determinarono il carattere giuridico dell' Opera Oratorio di S. Giuseppe, pare che l' attuale controversia debba restringersi entro angusti confini, compendiandosi nella ricerca se, data la natura giuridica dell'ente suaccennato e stante la sua esclusione dalla categoria degli enti colpiti da soppressione giusta l' art. 1 della legge 15 agosto 1867 (esclusione dichiarata dalle ricordate sentenze passate in giudicato), sia o non sia il patrimonio destinato alla celebrazione della messa quotidiana in perpetuo nell'oratorio di S. Giuseppe soggetto alla tassa straordinaria del trenta per cento giusta l'art. 18 della richiamata legge 15 agosto 1867.

La risposta non sembra difficile pur che si consideri che il citato articolo di legge colpisce indistintamente tutto il patrimonio eccle-

siastico, salve le eccezioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 5 della stessa legge, di guisa che ove il patrimonio dell'Oratorio di S. Giuseppe non sia compreso nelle eccezioni contemplate dall' art. 5 la legge dovrebbe avere la sua esplicazione.

Sembra alla Corte intuitivo, che nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 5 può trovare applicazione nella specie, nella quale si tratta di ente conservato pel quale l'art. 18 della legge 15 agosto 1867 alla lettera *b*, dispone che, in sostituzione dei beni stabili passati al Demanio, il Demanio rimette all'ente una rendita del 5 p. 0[0 sul debito pubblico dello Stato eguale alla rendita dei beni medesimi, fatta deduzione del trenta per cento.

E qui ad avviso della Corte sta il nodo della questione, poichè la appellata Congregazione di Carità facendosi forte della proposizione avanzata dalla denunciata sentenza che disse non potersi parlare di tassa, per non esservi nella specie dotazione mobiliare convertibile, sostiene che, alla stregua dello art. 1 della legge 11 agosto 1870 alleg. P. e dell'art. 11 parag. II della legge 7 luglio 1866, non il patrimonio intero degli enti conservati, ma i soli beni immobiliari sono colpiti dalla tassa straordinaria del trenta per cento.

A questo riguardo non dissimula la Corte sussistere in fatto che dagli atti di causa sarebbe assodato che l'attuale patrimonio dell'opera oratorio S. Giuseppe, consta dell'oratorio di S. Giuseppe, della annessa casa per l'abitazione del custode e di un certificato del debito pubblico del valore nominale di lire 37400 della rendita di L. 1870. Ma non crede perciò possa la Congregazione di Carità di Isola Dovarese sottrarsi alla tassa straordinaria del trenta per cento sulla rendita anzi accennata nella parte destinata a provvedere alle opere di culto nell'oratorio di S. Giuseppe, essendo ovvia l'esclusione della tassa sull'oratorio ad uso di culto e sulla casa annessavi per abitazione del custode, che giusta l'art. 4 della legge 11 agosto 1870 alleg. P. sono esenti da conversione.

Senonchè erroneamente si è ritenuto, e dalla sentenza denunciata e dalla appellata, che ove non é luogo a conversione non possa parlarsi di tassa, come se questa fosse una necessaria conseguenza della conversione, dappoichè è mestieri non confondere il concetto che domina le disposizioni di devoluzione e di conversione, colla ragione della tassa del trenta per cento. La devoluzione trasferisce allo Stato tutti i beni degli enti soppressi ai quali succede: la conversione trasforma i beni degli enti conservati in rendita che viene rimessa agli enti medesimi; quelle ebbero per obbiettivo di sottrarre gli immobili alla mano morta per rimetterli nella libera circolazione, la tassa straordinaria del trenta per cento fu per converso determinata da necessità finanziarie per sopperire ad urgenti bisogni dello Stato. Non vi

sarebbe pertanto ragione di sottrarre alla tassa il patrimonio mobiliare degli enti conservati, così violando l'espressa disposizione dell'art. 18 della legge che indistintamente colpisce l'intero patrimonio ecclesiastico, e in onta alla equità.

Non si disconosce che la norma di esazione della tassa, tracciata dalla lettera *b* dell'art. 18 della legge, contempla i soli enti ecclesiastici non soppressi aventi il loro patrimonio costituito da beni stabili e non si adatta a quelli il cui patrimonio era già costituito da rendita anteriormente alla promulgazione della legge o da altri cespiti mobiliari, ma dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che l'essersi omesso nella legge di indicare il modo di riscossione della tassa sui patrimoni mobiliari non implica che siansi voluti esimere dalla tassa stessa, col menzionato art. 18 imposta senza distinzione al patrimonio ecclesiastico.

D'altronde a parte le sovraesposte considerazioni, la stessa legge alla lettera *a* dell'art. 18, contemplando il caso che il patrimonio dell'ente conservato fosse già stato convertito in rendita all' epoca della emanazione della legge per effetto di leggi precedenti, segna per analogia il modo di percezione da adottarsi, onde sarebbe illogico ed irrazionale che la stessa detrazione, imposta dalla lettera *a* dell'art. 18 del trenta per cento dalla rendita già intestata al fondo pel culto in esecuzione delle precedenti leggi di soppressione, non si possa fare dalla rendita costituente il patrimonio dell'opera oratorio di S. Giuseppe, che ha il suo patrimonio nelle stesse condizioni di quelle del fondo per il culto.

Per tutto ciò doveva ritenersi in diritto che anche il patrimonio mobiliare degli enti conservati é soggetto alla tassa straordinaria del trenta per cento, in quanto l'ommissione della legge riflette soltanto il modo di riscossione della tassa sul detto patrimonio, e perchè la esenzione pretesa dalla appellata, scuoterebbe le basi di una equa e giusta ripartizione della imposta.

Nota — La legge del 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico con l'art. 18 impone una tassa sul patrimonio ecclesiastico senza distinzione. E però siamo noi pure di avviso dovervisi assoggettare anche la parte mobiliare del patrimonio, come bene giudicò la Corte Bresciana.

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 11995 — Bollo — Copie — Documenti — Allegati — Unica autenticazione.

(Art. 33, 34 T. U. Bollo, 4 luglio 1897, n. 414).

Grati all'egregio associato che ce l'ha comunicata, pubblichiamo la risposta data dal Ministero delle Finanze ad un quesito sulla scritturazione dei documenti nelle copie di atti notarili, partecipata al notaio dottor Italo Donatelli con nota dell' Intendenza di Verona, 20 aprile 1900, n. 64; risposta che conferma autorevolmente quella che a consimile quesito noi demmo già al n. 9506:

« In risposta al quesito di V. S. il Ministero con dispaccio 12 corrente, n. 9646 - 1646, ha dichiarato che non costituisce contravvenzione alla legge sul Bollo la scritturazione sotto una stessa data ed in unico contesto di documenti diversi, l'uno di seguito all'altro, munita in fine di unica dichiarazione di conformità, purchè sia scritta in carta da L. 2, 40 il primo foglio e di L. 1,20 gli altri ».

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 11996 — NOTARO — VOLTURE CATASTALI — PRESENTAZIONE DI ATTI ORIGINALI — CONTRAVVENZIONE.

(Art. 7 testo unico 4 luglio 1897, n. 276 sul catasto — Art. 52, 55 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Non costituisce contravvenzione all'art. 55 della legge sul notariato l'esibizione che venga fatta dal notaro degli atti originali da esso ricevuti all'effetto di ottenere le volture in catasto.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma, *22* dicembre 1899 su ricorso P. M.)

NOTA — Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Imposte) accogliendo la tesi della Cassazione ne dette partecipazione — come apprendiamo dal *Bollettino Notarile* — il 3 marzo 1900 al Not. Rodomonte colla seguente nota:

« Il Ministero delle Finanze, con suo dispaccio 28 febbraio u. s., n. 920, Divisione 3., Direzione generale imposte, ha dichiarato di non aver mai avuto interesse di ostacolare la presentazione da parte dei notai degli atti originali da essi ricevuti, perchè mirò sempre a facilitare l'eseguimento delle volture, perchè l'art. 7 del testo unico di legge del 4 luglio 1897, conforme alle disposizioni del regolamento

del 1870, ammette la presentazione degli atti originali in appoggio alle richieste di voltura.

« Senonché le esplicite dichiarazioni fatte dal Ministero competente di grazia e giustizia, dopo anche sentito il Consiglio di Stato, che il divieto contenuto nell'art. 55 della legge sul notariato non poteva soffrire alcuna limitazione rispetto alle volture catastali, resero inevitabile l'obbligo della denunzia al Procuratore del Re.

« Intervenuta però la sentenza 2 giugno 1899 del Tribunale di Teramo che prosciolse il notaro Rodomonte per inesistenza dell'ascrittagli contravvenzione, quel Ministero ne prese argomento per intrattenere quello di grazia e giustizia sulla convenienza di non esporre il personale delle Agenzie all'odiosità di inutili denunzie.

« Quel Dicastero, sentito il parere di S. E. il Procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione, decise di promuovere, nell'interesse della legge, il giudizio della Corte stessa, e questa con sentenza 22 dicembre 1899 dichiarò che non costituisce contravvenzione all'art. 55 della legge sul notariato l'esibizione che venga fatta dal notaio degli atti oginali da esso ricevuti all'effetto di ottenere le volture in catasto.

« Risoluta così la dibattuta questione, si sono impartiti ordini agli agenti delle imposte che d'ora innanzi si astengano dal fare le denuncie al Procuratore del Re. »

Rimane così giudiziariamente ed ufficialmente definita la controversia che già in senso conforme era stata risolta dal Tribunale di Teramo colla citata sentenza riportata con nostra nota di plauso al n. 11741 delle *Massime*. Ci permetteremo solo far voti perchè si diano, sollecitamente ed a tutte le Agenzie, le promesse disposizioni, poiché - secondo quanto ci si scrive - in alcuni luoghi gli agenti non hanno avuto avvisi di sorta e continuano a respingere le volture sugli originali.

N. 11997 — TESTAMENTO PUBBLICO — DICHIARAZIONE DI VOLONTA' — SCRITTURAZIONE.

(Art. 778 cod. civ.)

Non è dichiarazione di volontà la manifestazione fatta per gesti o col rispondere ad interrogazioni con semplici monosillabi.

La frase usata dal notaro: « Volendo il testatore fare il suo testamento pubblico, ha dichiarato a me notaio la sua volontà », non esclude la presenza dei testimoni alla dichiarazione del testatore.

Non è richiesto che la scritturazione del testamento avvenga di mano del notaro, nè in presenza del testatore e dei testimoni, nè immediatamente dopo la dichiarazione di volontà; che anzi non è vie-

lato che il notaio, sentite precedentemente le disposizioni del testatore, predisponga lo scritto, bastando agli intenti della legge che il testatore ripeta a viva voce, presenti i testimoni ed il notaio, le sue volontà e che il notaio dia poscia lettura di dette volontà, già ridotte in iscritto, al testatore in presenza dei testimoni.

Per la validità del testamento pubblico la dichiarazione di volontà deve dal disponente essere fatta al notaro presenti i testimoni, non bastando la semplice lettura del testamento fatta alla presenza dei testimoni, quand'anche il testatore la confermi e l'approvi.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 24 agosto 1899 in causa Comune di Lemie c. Bajetto.

Attesochè il Comune di Lemie, coll'unico motivo del ricorso, sostiene che la Corte d'appello di Torino nella denunciata sentenza ha posta e risolta una questione che non era quella della causa, ha confuso la questione di falsità di una clausola del testamento, che sola era stata dibattuta, con quella ben differente e conseguenziale di nullità per inosservanza delle forme essenziali dei testamenti pubblici, ed ha poi risolto quest'ultima questione contro legge e ragione, affermando e ripetendo concetti che ripugnano alla lettera ed allo spirito del disposto dell'art. 778 codice civile.

Attesochè, fra le varie formalità essenziali, il citato articolo prescrive che il testatore debba dichiarare (e cioè esprimere a viva voce) la sua volontà al notaio in presenza dei testimoni, onde ben disse l'impugnata sentenza che non è dichiarazione di volontà la manifestazione fatta per gesti o col rispondere ad interrogazioni con semplici monosillabi.

La dichiarazione (dice la legge) deve essere fatta al notaio in presenza dei testi. E ne è chiara la ragione, e cioè, che, essendo il notaio quegli che, pubblico ufficiale, deve ricevere l'atto, a lui direttamente la dichiarazione vuol essere fatta, mentre i testimoni sono richiesti solo ad assistere alla dichiarazione.

Malamente quindi i magistrati del merito, confondendo la dichiarazione a farsi al notaio colla presenza dei testimoni, vollero trovare un argomento per escludere la presenza di detti testimoni alla dichiarazione nel brano che si legge in principio del testamento: Volendo il testatore fare il suo testamento pubblico, ha dichiarato *a me notaio* la sue volontá, che io riduco in iscritto ».

La dichiarazione di volontà deve per cura del notaio essere ridotta in iscritto. Con questa disposizione, diretta a formare la prova autentica ed imperitura della volontà del testatore, la legge non richiede menomamente che il testamento sia scritto di mano del notaio, ma solo che la scritturazione sia fatta per di lui cura, perchè egli, che l'ha ricevuta, deve curare la riproduzione in iscritto della volontá del disponente.

Non richiede neppure che alla scritturazione siano presenti il testatore ed i testimoni; ed infine non ingiunge che la scritturazione venga fatta immediatamente dopo la dichiarazione di volontà in presenza dei testi; e non é per niente vietato che il notaio, sentite precedentemente le disposizioni del testatore, predisponga lo scritto, bastando agli intenti della legge che il testatore ripeta a viva voce, presenti i testimoni ed il notaio, le sue volontà, e che il notaio dia

poscia lettura di dette volontà, già ridotte in iscritto, al testatore, in presenza dei testimoni.

Tutto ció risulta dalla lettera e dallo spirito del citato articolo 778 cod. civ. e dai precedenti legislativi al riguardo.

Ben a ragione quindi il ricorrente censura la denunziata sentenza, che, disconoscendo gli esposti principii, concordemente accettati in dottrina e giurisprudenza, afferma e più e più volte ripete che la dichiarazione di volontà deve essere fatta *alla presenza* dei testimoni prima della redazione in iscritto del testamento, e che alla redazione debbano essere presenti il testatore ed i testimoni.

Attesochè, se erronei debbonsi riconoscere i concetti di diritto censurati dal ricorrente ed or ora esaminati, non ne viene con ciò che la sentenza impugnata debba cadere, imperocchè essa si sostiene in base ad altre considerazioni legali e valide, a quelle anzi che riguardano la vera sostanza della controversia, e che al ricorrente piace lasciar da parte.

Nel giudizio d'appello avanti la Corte di Torino non si contrastava dal Comune di Lemie e dagli altri appellanti che, ove fosse vero e provato, contrariamente alle risultanze materiali del testamento, che il testatore Baietto non avesse mai dichiarato la sua volontà al notaio in presenza dei testimoni, il testamento fosse radicalmente, inesorabilmente nullo; dagli appellanti si sosteneva invece che non si dovesse prestar fede ai testi sentiti nell'interesse degli attori; che dalle deposizioni dei testi a prova contraria dovesse desumersi che il Baietto dichiarò la sua volontà al notaio alla presenza dei testimoni; e si conchiudeva che ad ogni modo gli attori non avevano fornita la prova recisa voluta dalla legge che il testatore non avesse dichiarata la sua volontà alla presenza dei testimoni.

Ora il magistrato del merito, chiamato su questo terreno dalla parte appellante, dopo aver affermato (a parte i quesiti di diritto di cui sopra si è detto) ciò su cui non vi era contestazione, e che é d'altronde strettamente vero e legale, che per la validità del testamento pubblico la dichiarazione di volontà deve dal disponente essere fatta al notaio presenti i testimoni, e che a questo precetto non si soddisfa colla semplice lettura del testamento fatta alla presenza dei detti testimoni, quand'anche il testatore la confermi e l'approvi, passa in esame le risultanze della causa e dell'inchiesta testimoniale, e, con apprezzamento non sindacabile, riconosce la giustizia della pronuncia del Tribunale e la conferma in tutto, e cioè tanto nella dichiarazione di falsità della parte di cui più volte si è fatto cenno, come nella conseguenziale nullità del testamento.

Con ciò quindi la Corte di merito non ha cambiata la questione, ma premesso il diritto, ad esso applicò il fatto, seguendo il sistema tenuto dagli appellanti nella loro conclusione, e del suo giudicato dava più che esauriente motivazione, ecc.

Per questi motivi ecc.

Nota — Nelle tre prime massime la giurisprudenza prevale nel senso accolto dalla Cassazione torinese (V. n. 8059 e Repertorio 1863-87 voc. *Testamento pubblico*), nè le faremo il viso dell'armi noi, più propensi a mantenere in vita i testamenti, che a distruggerli per ogni imperfezione o meno retta

osservanza di forme, che non infirma in modo alcuno la solennitá e la spontaneitá delle dichiarazioni del testatore.

Tuttavia non oseremmo consigliare i sigg. Notari a fare troppo affidamento su siffatto liberale indirizzo dei magistrati, chè *habent sua sidera lites* e potrebbero essi incorrere in gravi responsabilità se per avventura qualche Tribunale andasse in contrario avviso.

L'ultima massima risponde al rigoroso precetto della legge.

—

N. 11998. — Testamento olografo — Data — Rettificazione.
(Art. 775, 804 cod. civ.).

Il testamento olografo essendo solenne quanto il testamento autentico nel senso che basta a se stesso, fa piena fede di ciò che contiene e quindi anche della sua data regolare.

Una data erronea può essere considerata come regolare quando è evidente che il vizio che essa presenta è il risultamento dell'errore propriamente detto, ossia dell'oblìo, della semplice inavvertenza per parte del testatore, e che le circostanze o le enunciazioni attinte nel testamento medesimo, e non aliunde, *rettificano la data e la stabiliscono in modo certo e preciso.*

Laonde se l'errore nella data non proviene dalla inavvertenza del disponente, ma è invece volontario, ovvero anche se l'errore propriamente detto non può essere rettificato con prove tratte dal testamento stesso, la nullità dell'atto è irrecusabile.

(Sentenza della Corte d'appello di Genova, 18 novembre 1899 in causa Bacigalupo c. Pitto — Tommasi *Pres.* — Cocchiararo *Est.*)

Attesochè la questione. che sull'appello dell'Eugenia Bacigalupo vedova Pitto la Corte è chiamata a riesaminare, si è quella risolta dall'impugnata sentenza nel senso che il testamento di Antonio Pitto, avente la data del 1894, dovesse per ragion di tempo prevalere, nonostante che dalla vedova si assumesse che l'altro olografo del 1892 dello stesso testatore abbia una data erronea da rettificarsi in quella del 1895, previo lo esaurimento delle prove per interrogatori e per perizia calligrafica da lei all'uopo invocate.

Attesochè pel disposto degli art. 775 ed 804 cod. civ. il testamento non è valido se non è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.

La data, che deve indicare il giorno, il mese e l'anno, fa dunque parte integrante del testamento e concorre alla forma ed alla solennità del medesimo — *forma dat esse rei* — cosicchè se essa è falsa, od incerta, od erronea, il testamento è nullo.

Senonchè una data erronea può essere considerata come regolare, quando é evidente che il vizio che essa presenta è il risultamento dell'errore propriamente detto, ossia dell'oblio, della semplice inavvertenza per parte del testatore, e che le circostanze o le enunciazioni attinte nel testamento medesimo, e non *aliunde*, rettificano la data e la stabiliscono in modo certo e preciso.

Questo è l'unanime insegnamento della dottrina e della giurisprudenza.

Laonde è perfettamente vero che se l'errore nella data non proviene dalla inavvertenza del disponente, ma è invece volontario, ovvero anche se l'errore propriamente detto non può essere rettificato con prove tratte dal testamento stesso, la nullità dell'atto è irrecusabile.

D'altra parte, essendo il testamento olografo solenne quanto il testamento autentico nel senso che basta a sè stesso, esso fa piena fede di ciò che contiene e quindi anche della sua data regolare.

Attesochè pertanto è evidente che la Bacigalupo vedova Pitto, per poter seriamente sostenere che la data del testamento del 1892 è diversa da quella che appare, é materialmente erronea e da rettificarsi in altra del 1895, avrebbe anzitutto dovuto offrire od indicare le prove che il preteso errore fu l'effetto dell'inavvertenza del testatore. — Ora è bensì vero ch'ella ha affermato che l'errore sarebbe stato involontario, ma codesta affermazione rimane campata in aria, non trovando nessun riscontro neppure nelle dedotte prove per interrogatori e per perizia, sostanzialmente intese soltanto a stabilire che il testamento recante la data del 1892 fu invece scritto e firmato nel 1895.

Epperò supposto che codeste prove non incontrassero alcun divieto di legge, e supposto ancora che coi risultamenti delle medesime si riuscisse ad accertare che il testamento, avente la data del 1892 fu scritto e firmato dal testatore precisamente nel 1895, altro non conseguirebbe da ció se non che trattasi di una data falsa, ovvero di un'antidata, per effetto di che il testamento dovrebbe ritenersi nullo.

Troppo manifesta é dunque l'assoluta inconcludenza degl'invocati mezzi di prova; perocchè il fine cui mira la vedova Pitto si è non già la nullità di quel testamento, ma bensì di attribuire al medesimo una data posteriore a quella dell'altro olografo del 1894 onde il primo e non il secondo avesse a prevalere.

Altronde non occorre un lungo ragionamento per dimostrare che tali mezzi neanche potrebbero giuridicamente valere a rettificare la data che si pretende erronea.

Non gli interrogatori, perchè la confessione degli interpellati (da non confondersi colla esecuzione volontaria di un testamento nullo) sarebbe nella soggetta materia senza forza, non potendosi far ricorso a veruna prova estrinseca per rettificare il preteso errore della data, la quale concorre alla solennità del testamento, come pur dianzi si è detto.

Ed è a dirsi la stessa cosa della perizia calligrafica; giacchè, avuto riguardo al tenore in cui essa è stata dedotta (tenore già riferito in narrativa) bisognerebbe anzitutto che si facesse constare dell'asserta malattia del testatore nel 1895, eppoi che si tenessero anche presenti scritture di comparazione; i quali elementi non esistono davvero nel testamento, nè sono al medesimo collegati per modo da poter essere considerati come prove intrinseche.

Ond'è che ben fece il tribunale a ritenere che il primo testamento restar deve quale apparisce nel suo contesto, cioé un testamento scritto nel 9 novembre 1892, i cui effetti sarebbero stati annullati dal testamento posteriore del 15 novembre 1894; dichiarando senz'altro nei rapporti tra Nicolò Pitto (minorenne all'epoca degli atti di parziale divisione 14 aprile e 1° giugno 1898, eseguiti in base al testamento del 1892) le ancora minorenni Pollinia, Diana ed Ebe e la loro comune madre Eugenia Bacigalupo vedova Pitto, competere a quest'ultima, giusta il testamento del 1894, l'usufrutto soltanto di un ventesimo della eredità lasciata dall'Antonio Pitto.

Per questi motivi ecc.

NOTA — Alla prima massima diamo ben volentieri plauso noi che sempre sostenemmo che il testamento olografo fa pienamente fede del suo contenuto fino a prova contraria. Consultisi in argomento la ampia nota da noi apposta al n. 11338.

Facciamo pure adesione alle altre due massime stabilite dalla Corte genovese, e che, come osservammo da ultimo al n. 11696, formano ormai *jus receptum* così in giurisprudenza come in dottrina.

——

PARTE SESTA

COSE DIVERSE

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 11999 — Sig. **De M. G.** n. 1420 — 1. BOLLO — *Procure* (Articolo 19, n. 35 T. U. Bollo) — Quando la procura speciale, non destinata ad unico contesto, é perció soggetta a tassa di registro, può essere scritta su carta da lire 1,20, poichè il bollo da lire 2,40 per le procure semplici comprende già virtualmente e compensa in parte la tassa di registro.

2. BOLLO — *Atti esteri.* (Art. 24, T. U. Bollo) — Anche gli atti stipulati avanti i RR. Consoli all'estero devono essere considerati e trattati come atti esteri soggetti al bollo secondo la dimensione.

Sig. avv. **L. B.** n. 606 — NOTARIATO — *Incompatibilità* — (Art. 2 legge notarile - Art. 43 legge 8 giugno 1874, n. 1938) — Riteniamo che pel solo fatto di venir nominato notaio un procuratore legalmente esercente non cessa di diritto dall'esercizio di detta sua professione, poichè l'art. 2 della legge notarile parlando di ufficio di notaio allude certamente all'esercizio, e non alla pura nomina, la quale fino a che non viene assunto l'esercizio, rimane un puro titolo.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12000 — TASSE DI REGISTRO — DONAZIONE — NUDA PROPRIETA' — RIVERSIBILITA' — RITORNO DELLA PROPRIETA' — RIUNIONE ALL' USUFRUTTO.

(Art. 17, 79, 86 T. U. Registro, 20 maggio 1897, n. 217).

La tassa complementare di registro per l'usufrutto colpisce la consolidazione prodotta dal ritorno dell'usufrutto alla proprietà *e non la inversa maniera di consolidazione risultante dal* ritorno della proprietà all'usufrutto. *Nè può dar luogo alla tassa la riversibilità pattuita nell'atto di donazione della nuda proprietà.*

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 25 aprile 1900, in causa c. Coppola — CASELLI *Pres.* e *Rel.*).

Omissis — Il ragionamento della sentenza di appello si riduce a questo, che nelle donazioni « sottoposte a patto riversivo, cioè a « condiziono risolutiva, la Finanza acquista diritto alla tassa per « l'intero trasferimento, da pagarsi in parte al tempo della registra« zione dell'atto, e nel dippiù allorquando in *un modo qualunque* si « consolidi l'usufrutto e la proprietà — Questo dippiù costituisce un « *jus quesitum* per l'erario, del quale non può per le posteriori « evenienze, venir privata » — E la sentenza soggiunge che « que« sto concetto, il quale vien fuori lucidamente dalla genesi della « legge riordinata nel testo unico del 20 maggio 1897, comparata « con la precedente del 21 aprile 1862, è rifermato dall'art. 17 della « legge medesima ».

I ricorrenti. denunciano la violazione di cotesto articolo 17 nonchè degli articoli 79 ed 86 della cennata attuale legge di registro.

In diritto — ritiene, che la tassa complementare statuita dal primo capoverso del ridetto articolo 17, non colpisce che il trasferimento dell'usufrutto, il cui valore fu, nella prima parte dello stesso articolo (per la determinazione della tassa sulla nuda proprietà) detratto dal valore del pieno dominio.

La frase « *al cessare poi dell'usufrutto* » adoperata dalla legge, espri

me l'attuazione del cennato trasferimento, l'usufrutto cioè che effettivamente si distacca dal patrimonio dell'antico proprietario per ricongiungersi alla già avuta nuda proprietà — E che tale e non altro, sia il senso da attribuire allo articolo in discorso, si fa sempre più aperto col confronto dei successivi articoli 79 ed 86. — Il primo dei quali, nel fissare i termini per le « *denunzie della riunione dello usufrutto alla nuda proprietà, nei casi previsti dalla presente legge* » di quella *riunione*, in cui sola l'art. 86, n. 7, fa poi consistere la *consolidazione* tassata dalla legge, dispone che tali *denunzie* dovranno farsi da coloro « a cui favore l'usufrutto si *devolve* ».

In cotesta parola, chi non voglia negare l'evidenza, è scolpito il concetto del *trasferimento* di cui sopra, del passaggio cioè dell'usufrutto all'investito della nuda proprietà, *ad dominum proprietatis*, come dice la L. 10 ff. *de usufr. adcresc.*

Checchè sia dunque del modo con cui la vecchia legge di registro del 1862 tassava il trasferimento della nuda proprietà, è inoppugnabile che la legge vigente, la quale ha diviso dalla tassa pel semplice dominio la tassa complementare per l'usufrutto, non assoggetta a quest'ultima che la consolidazione prodotta dal ritorno dell'usufrutto alla proprietà, e non anche, come la denunziata sentenza ritiene, la inversa maniera di consolidazione, risultante dal *ritorno della proprietà all'usufrutto*, configurata nel § III: *Instit de usufr... si fructuarius proprietatem adquisierit.*

Ora nella specie in virtù del patto di riversibilità apposto alla donazione, e della riserva che i donanti fecero a proprio favore, vita loro naturale durante, dell'usufrutto, il trasferimento di questo fu subordinato alla condizione sospensiva della premorienza dei medesimi. Essendosi invece verificato l'evento contrario (della premorienza del donatario) il trasferimento in parola non ebbe mai esistenza, e non potè quindi mai fornir materia di tassa. Non all'atto della donazione, perchè doveva aspettarsi l'avveramento della condizione, da cui solo poteva esso trasferimento aver vita; non alla morte del donatario, perché questa fece anzi venir meno tal condizione generatrice del trasferimento.

Mancó dunque, per l'applicazione della tassa complementare, il subbietto tassabile.

Nè questo si può rinvenire nel ritorno della proprietà ai donanti per effetto del patto di riversione — Imperocché, costituendo tale patto una esplicita condizione risolutiva della donazione, la risoluzione operata dalla medesima è testualmente dall'art. 48 della legge, dichiarata esente dalla tassa proporzionale di trasferimento.

E sarebbe assurdo che nol fosse, e sarebbe altresì repugnante ad ogni onesta ragione tributaria; giacchè la risoluzione della conven-

zione per virtù di espressa condizione risolutiva, non è trasferimento, ma annientamento della stipulata, e già tassata alienazione, la quale, in tal caso, per regola di diritto comune (art. 1158 cod. civ.) deve considerarsi come non mai avvenuta. Il che è tanto vero, che la stessa legge di registro ha stimata necessaria una sua apposita statuizione (art. 10) per dire che la tassa pagata per la convenzione in cotesta guisa poi risoluta, non debba restituirsi.

Cosicchè è manifesto il mal governo, lamentato coi due mezzi del proposto ricorso, che la Corte di merito ha fatto della lettera e dello spirito della legge speciale, che ella ha creduto applicare.

Per q. m. ecc.

Nota — Questa chiara e stringente sentenza della suprema Corte dà piena ragione all'avviso che noi contrapponemmo alla sentenza di appello ora cassata, al n. 11883 cui ci riportiamo, lieti che la modesta nostra opinione costantemente propugnata abbia trionfato in omaggio alla parola ed allo spirito della legge.

——

N. 12001 — Tassa di manomorta — Privilegio dello stato — Creditore ipotecario.

(Art. 1 e 12 legge 13 settembre 1874 n. 2078 — Art. 1962 cod. civ.)

Compete allo Stato il privilegio pel credito di tassa di manomorta. Ma non è esperibile a danno di un creditore ipotecario del debitore della tassa.

(Sentenza della Corte d'Appello di Casale 26 ottobre 1899 in causa c. Costa - Fochesato *Pres.* -- Marchetti *Est.*)

Attesochè in ordine alla tassa di manomorta si ripropongonoo in questa sede le due questioni: se lo Stato abbia privilegio, e se questo privilegio sia esente da posposizione.

Veramente una tassa senza privilegio fiscale sarebbe assurdo supporre, non essendo immaginabile che in materia di tasse si faccia assegnamento sulla volonterosità o buona fede dei contribuenti. È più che altro il caso di vedere, in mancanza di particolare disposizione nella legge speciale, se il privilegio alla tassa di manomorta competa « come tassa fondiaria, o come tassa di successione » e per conseguenza se essa *sia o non* passibile di posposizione.

Che la tassa di manomorta sia un surrogato della tassa di successione, alla quale sfuggono i fondi di manomorta, non è conteso, nè dubbio; e che si debba riscuotere colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro per le trasmissioni a causa di morte, lo dice l'art. 52 del reg. 25 settembre 1874, posto in correlazione con l'art. 1 della legge 13 stesso settembre.

Il motivo di esitare può sorgere da che per determinare l'ammontare della tassa di manomorta si segue lo stesso criterio adottato per l'accertamento dell'imposta fondiaria, e cioè il reddito netto reale o presunto. Ma è ovvio l'osservare che il criterio per l'accertamento d'una tassa non vale a mutarne la natura e la ragione di essere, che per la tassa di manomorta, come si accennò, consiste nel giusto proposito del legislatore di far contribuire tutti i fondi in eguale misura alle esigenze del pubblico erario. Sarebbe stato forse più semplice assoggettare senz'altro i fondi di manomorta ad una sovrimposta fondiaria. Non fu fatto: e forse vi contribuì il riflesso che sarebbe stato meno equo che la tassa surrogante riescisse più gravosa nelle condizioni di esigibilità della tassa surrogata.

Dunque la tassa di manomorta è da considerarsi come una tassa di successione frazionata: e se la legge stabilisce che l'Erario rinunci a percepire la tassa a causa di morte quando il fondo è oberato, giustizia vuole che esso rinunzi del pari, e ciò in forza del secondo e non del primo capoverso dell'art. 1962 c. c., all'ultima particella della tassa di manomorta quando non sull'erede dell'ultimo investito, ma su di un suo creditore ipotecario essa verrebbe in definitiva a gravare.

In questa parte è quindi da approvarsi il concetto che dettò la pronuncia dei primi giudici.

Per questi motivi — In parziale riparazione, ecc.

Nota - Nel silenzio della legge la ragione del privilegio é d'uopo ricercarla nella natura della tassa che è già per se stessa privilegiata sia perchè compresa nella generica espressione di tributo indiretto essendo la tassa di manomorta un surrogato della tassa di successione, sia perchè la legge stessa nel suo articolo primo ne fa espresso riferimento.

Sempre che il creditore ipotecario del debitore della tassa si trovi nella condizione voluta dalla seconda parte dell'art. 1962 del cod. civ., non si può esercitare a suo danno il privilegio, poichè se la tassa di manomorta è considerata come tassa di successione é di conseguenza che si abbia a trattare completamente come questa.

—

N. 12002 — Quota di concorso — Termine a prescrivere.

(Art. 31 legge 7 luglio 1866 n. 3036 — Art. 14 legge 13 settembre 1874 n. 2078).

La tassa di concorso afficiente il patrimonio ecclesiastico in favore esclusivo del culto cattolico non può assumere il carat-

tere di tassa, mancando l'elemento della generalità, essenziale al concetto economico e politico d'imposta.

Per ripeterne la restituzione non è quindi applicabile la prescrizione biennale portata dalla legge sulla tassa di manomorta.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 10 aprile 1900 in causa Fondo pel Culto c. Capitolo della Cattedrale di Piacenza — GHIGLIERI *Pres.* — SIOTTO *Rel.*)

Omissis — In diritto. Quando la legge del 7 luglio 1866 volle coll'articolo 31 che la quota di concorso fosse liquidata, stabilita, riscossa sulle stesse basi, con gli stessi modi, colle stesse norme della tassa di manomorta, si riferiva alla legge 21 aprile 1862, n. 587 che allora regolava quella tassa governata oggi dal Decreto legge 13 settembre 1874 testo unico. E basta riandare la legge del 1862 per convincersi come le basi della liquidazione, si trovino nei primi quattro articoli, i modi dello stabilimento nello undecimo e duodecimo, le norme di riscossione nel tredicesimo, basi, modi, norme, le quali non devono confondersi col termine fissato dall'art. 14 al contribuente ed al fisco per far valere utilmente le proprie rispettive ragioni.

Ma il ricorso, con soverchio ardimento arriva ad affermare « allora soltanto potersi dire riscossa una somma per imposta, tassa o contributo, quando sulla pertinenza della somma stessa non sarà più luogo a contestazione, cioè quando saranno stati esauriti i mezzi, o sarà spirato il termine per costringere chi la esige alla restituzione. »

Per verità anche considerando l'atto materiale in relazione al diritto di riscuotere, non è possibile allargarne il significato fino a comprendere l' abuso che dello stesso diritto si fa o col riscuotere l'indebito al fine d'inferirne che il legislatore parlando di riscossione parlò pure della prescrizione introdotta tanto a favore del contribuente, come dello Stato. Il senso logico e grammaticale si ribella a cotesta interpretazione, con cui verrebbe inoltre ad estendersi il mezzo speciale dell'articolo 14 delle due leggi 21 aprile 1862, 13 settembre 1874, contro il divieto dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Epperò il maggiore ardimento si manifesta nel supposto che la quota di concorso, sia una tassa al pari della manomorta per poter conchiudere che gli stessi motivi di pubblico interesse concorrono a renderne definita ed inoppugnabile la riscossione.

Fu già riconosciuto dal supremo Collegio che la quota di concorso afficiente il patrimonio ecclesiastico, in favore esclusivo del culto cattolico, non può assumere il carattere di tassa, solo perché è do-

vuta ad una pubblica amministrazione, e viene esatta coi privilegi fiscali. Ciascuno vede che nel cespite colpito, e nella erogazione circoscritta manca l'elemento della generalità, essenziale al concetto economico e politico d'imposta.

Eliminato quest' ultimo appiglio, la tesi del ricorso si rivela insostenibile di fronte alle regole più elementari sancite per l' interpretazione ed applicazione delle leggi.

P. q. m. rigetta il ricorso contro la sentenza suddetta ecc.

NOTA — Lo stesso principio fu già proclamato dalla stessa Corte suprema con la sentenza 26 marzo 1896 riportata nelle « Massime » al n. 10622, per escludere il privilegio del *solve et repete*.

Noi, pur accettando il principio, opinammo che il privilegio potesse derivare dall'art. 31 della legge 7 luglio 1866 che impose la quota di concorso, da liquidarsi, stabilirsi e riscuotersi secondo le *basi*, i *modi* e le *norme* delle leggi e regolamenti relativi alla tassa di manomorta. Ma a spingere questa accomunanza fino ad applicare lo stesso termine di prescrizione alla quota di concorso non ci sentiamo nemmeno noi il coraggio, tanta è la distanza e diversità del rapporto di diritto, come giustamente dimostra la sovra riportata sentenza.

—

N. 12003 — CONCESSIONI GOVERNATIVE — PORTO D'ARMI — CONTRAVVENZIONE — PENALITÀ — QUINTUPLO DELLA TASSA INCONVERTIBILITÀ IN ARRESTO.

(Art. 1. 2 legge 13 settembre 1874 n. 2086 — N. 50 Tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536 — Art. 19, 24, 78, 464 c. p.).

La pena del quintuplo della tassa di concessione governativa er porto d'armi senza licenza non è convertibile in arresto.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 12 gennaio 1900, in causa c. Pierattini — DE CESARE *Pres.* — BENEDETTI *Rel.*).

Osserva che il pretore urbano di Firenze, con sentenza del 30 ottobre 1899, condannò Pierattini Massimiliano all'ammenda di lire 20 per porto di fucile senza licenza ed al pagamento della tassa in lire 72. Che il Pubblico Ministero presso la suddetta Pretura ricorre per cassazione contro la suddetta sentenza e deduce la violazione degli art. 1, n. 50 e 2 della legge del 19 luglio 1880 sulle concessioni governative, perchè il pretore dichiarò non commutabile in arresto la pena del quintuplo della tassa nel caso di non pagamento.

Osserva che in tema di reato di porto d'armi senza licenza il contravventore è tenuto nel caso che non sia provata la reità alla pena sancita nell'articolo 468 cod. pen. ed al pagamento del quintuplo della tassa che sarebbe dovuta pel permesso di porto d'armi a norma dell'art. 1, n. 50 della legge 19 luglio 1880, sulle concessioni governative. Che il quintuplo della tassa quantunque sia dovuto per effetto dell'anzidetta contravvenzione non é pena, e si è detto poi più volte nel senso giuridico, secondo il codice penale, sicché possa convertirsi in arresto come se fosse ammenda nel caso di non fatto pagamento, ma conserva, se ben si consideri, la sua natura fiscale di tassa aggravata però sino al quintuplo. E che sia così, pare di leggieri sia che si guardi all'art. 11 del cod. pen. che designa quali sono le pene dovute per le contravvenzioni, e trova una riconferma nell'art. 20 del decreto 20 dicembre 1889, sia che si guardi all'art. 78 suddetto codice, il quale stabilisce che colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito, secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave, e non giá con le pene sancite nelle disposizioni violate.

In conseguenza il quintuplo della tassa alla quale è condannato il contravventore per porto abusivo di armi, non potendo aver natura, carattere e qualità di pena, come la pena dell'arresto o dell'ammenda, di cui nell'art. 468, non può convertirsi in arresto nel caso di non eseguito pagamento e d'insolvibilità del condannato a norma degli art. 24 e 19 cod. penale.

Per questi motivi, rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

Nota — Quando al n. 9221 confutammo la contraria sentenza della stessa Corte eravamo intimamente convinti che la Corte regolatrice sarebbe tornata alle sue precedenti decisioni, riferite ai nn. 8551, 8611, 8612, 8743 delle « *Massime* ». Ed ecco che la nostra convinzione ha avuto piena conferma.

Di che ci rallegriamo non tanto per la vittoria della nostra modesta opinione, quanto per il trionfo di un principio che risponde allo spirito della legge e rispetta il maggior bene della civile società, quello della libertà personale.

PARTE TERZA

Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 12004 — Testamento — Legato di annua pensione — Legatario separato dal coniuge — Riunione — Cessazione della pensione.

(Art. 849, 850 cod. civ.).

La disposizione colla quale il testatore dopo avere legato a determinata persona un'annua pensione aggiunga che l'obbligo di corrispondere la pensione stessa cesserà quando per avventura il legatario andasse a convivere col coniuge dal quale vive separato, non può dirsi vincolata a condizione contraria alla legge ed al buon costume, quando dal letterale tenore delle tavole testamentarie risulti che intenzione del testatore fu non di coartare la volontà del legatario, ma di venirgli in soccorso per il tempo in cui vivesse separato dal coniuge.

(Sentenza della Corte d'appello di Milano, 24 gennaio 1899 in causa utrinque Massazza — LADO-MANCA *Pres.* — NICOLINI *Est.).*

L'art. 848 c. c. dice che le disposizioni tanto a titolo universale, quanto a titolo particolare possono farsi anche sotto condizione, però, soggiunge il successivo articolo 849, si hanno per non apposte nei testamenti le condizioni impossibili e quelle contrarie alle leggi ed al buon costume.

Non vi ha dubbio che il testatore Secondo Massazza dispose sotto condizione a beneficio della propria figlia Giuseppina, moglie di Pietro Manzoni ed a carico dei suoi figli maschi, quali eredi della disponibile, la pensione vitalizia di lire 2000 annue per il tempo in cui essa vivesse separata dal marito, come lo era nelle epoche in cui il testatore scrisse l'atto di ultima volontà 15 febbraio 1892, e dettò quello del 13 dicembre 1893, inquantochè ordinava che la corresponsione della pensione stessa dovesse cessare quando la legataria andasse a convivere col marito Manzoni Pietro, circostanza che si verificò pochi mesi or sono.

Data questa posizione di fatto, sembra alla Corte che l'unica indagine da farsi sia quella di vedere se la condizione sotto la quale il defunto Secondo Massazza ha beneficata la figlia Giuseppina, sia una condizione contraria o no alla legge ed al buon costume.

L'indagine sull'indole di detta condizione, vale a dire se la stessa sia piuttosto sospensiva che risolutiva, è affatto inutile oggidì, imperocchè l'art. 849 sopra citato, come già osservo il tribunale, non fa distinzione fra le diverse specie di condizioni, esige soltanto che le condizioni apposte nei testamenti non sieno nè impossibili nè contrarie alla legge e al buon costume.

E procedendo all'esame della condizione apposta dal Secondo Massazza nell'atto di sua ultima volontà, la Corte osserva innanzi tutto che l'art. 850 c. c. proscrive la condizione che impedisce tanto le prime nozze che le ulteriori, ma autorizza l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la pensione e le altre prestazioni periodiche, per il caso e per

il tempo del celibato, o della vedovanza, e permette che abbia effetto la condizione di vedovanza apposta nel testamento da un coniuge a favore dell'altra.

Per analogia a queste disposizioni di legge la Corte non crede che sia contraria alla legge ed al buon costume quella disposizione colla quale si viene in soccorso d'un coniuge per il tempo che vive separato dall'altro.

La Giuseppina Massazza sostiene invece che versandosi in tema d'eccezione alla regola generale, non si può estendere per analogia l'applicazione dell'art. 850 suddetto neppure al caso di un legato disposto per il tempo della separazione personale della legataria dal marito.

Il collegio però non è di questo avviso, imperocchè, nulla di più naturale, nulla di più umano e pietoso di quello che dispose il Secondo Massazza a vantaggio di sua figlia per il caso e per il tempo che vivesse separata dal marito, del quale non godeva più nè l'aiuto, né il conforto, nè le risorse per quanto le stesse potessero esser meschine. In ogni modo, osserva l'appellata, quando pure si ritenesse che il capoverso dell'art. 850 sia applicabile ad un legato di prestazione periodica per il caso e per il tempo della separazione personale dei coniugi, non si potrebbe fare una simile applicazione nel caso concreto, imperocchè il Secondo Massazza disponendo nel suo testamento a prò di essa il legato in contestazione, non intese già di soccorrerla, ma fece del suo meglio per coartare la volontà di lei e costringerla a non riconciliarsi col marito.

A parte la triste impressione che fa un simile ragionamento nella bocca di una figlia a carico del defunto suo padre, le tavole testamentarie, volta che non si dia loro una interpretazione suggerita soltanto dall'interesse, suonano, a parere della Corte, in modo ben diverso da quello preteso dalla attrice. Essa va al di là del pensiero del padre suo e vuol far dire alle tavole testamentarie ciò che il letterale tenore delle medesime in via assoluta esclude.

Il Secondo Massazza nel suo testamento non usò alcuna frase dalla quale si possa arguire che favorì la figlia sua sotto condizione che non dovesse mai più conciliarsi col Manzoni Pietro e riunirsi a lui.

Il Massazza Secondo si espresse puramente e semplicemente così: l'obbligo di corrispondere alla sorella Giuseppina la pensione delle annue lire 2000 cesserà quando per avventura andasse a convivere con suo marito. Queste espressioni respingono il proposito odioso ed immorale dalla Giuseppina Massazza attribuito al padre suo.

Egli nulla impose. La lasciò pienamente libera.

Dall'entitá della pensione la Giuseppina Massazza vuol pure dedurre un argomento per conchiudere alla inibizione da lei propu-

gnata, ma secondo la Corte, quest'argomento non ha solida base ove si rifletta che il testatore disponeva di un lauto patrimonio, e la Giuseppina, oltrechè provvedere ai proprii bisogni e cioé ai bisogni di persona avvezza a vivere agiatamente, doveva provvedere eziandio al mantenimento ed all'educazione di tre figli, dimodochè le lire 2000 annue da aggiungersi ai frutti della dote, erano ben poca cosa, e la loro perdita non poteva certamente trattenere una donna di mente equilibrata e di sentimenti retti e delicati dal togliersi dalla triste posizione del coniuge che vive separato dall'altro.

Va poi da sè che in massima non é giusto nè logico l'arguire il divieto della conciliazione dalla generosità di chi soccorre; per essere immorale la condizione intorno alla quale si contende, il divieto della riunione dei coniugi separati deve essere esplicito ed assoluto.

... Ma qualunque sia stato il contegno del Secondo Massazza durante la sua vita nei riguardi dei coniugi Pietro Manzoni e Massazza Giuseppina, non potrebbe influire sulla efficacia delle condizioni da lui apposte nel suo testamento, in quanto che la nullità della condizione apposta dovrebbe avere la sua ragione di essere nel testamento stesso, e non in fatti al medesimo estranei.

Il Massazza Secondo legando alla propria figlia la pensione vitalizia di L. 2000 per il tempo che vivesse separata dal marito, non le proibì di riconciliarsi collo stesso, e conseguentemente trattandosi di condizione che non é in urto nè colle leggi nè col buon costume, la condizione stessa è efficace, e dal momento che la Giuseppina Massazza andò a convivere col marito essa non ha il diritto di pretendere il sussidio che il padre le assegnò per il caso e per il tempo che sussistesse la di lei separazione personale dal marito.

L'indole della causa ed i rapporti di strettissima parentela che corrono fra le parti consigliano di compensare fra le stesse tutte le spese del litigio.

Per questi motivi ecc.

Nota — Abbiamo più volte sostenuto doversi lasciare al prudente arbitrio del giudice l'apprezzare caso per caso se nel concorso di speciali circostanze la condizione apposta dal testatore non sia talora nel suo fine conforme ai più sani principii della morale ed al più scrupoloso sentimento del retto (V. nn. 11688, 10866, 10451); e sotto questo aspetto non possiamo non concordare colla Corte milanese nella conclusione cui dessa pervenne attraverso una serie di sagaci ed oneste riflessioni.

Nel caso specifico tuttavia a noi sembra che la questione potesse di molto semplificarsi esaminandola con diverso criterio.

Non si trattava invero — a nostro modesto avviso — di una

condizione apposta al legato, ma di un legato *a termine* e temporaneo. La pensione doveva essere corrisposta fino a che la legataria non fosse tornata a convivere col marito, e nulla vieta al testatore di apporre alle sue disposizioni a titolo particolare un termine qualsiasi.

Così si giunge alla stessa conclusione, ma per una via che a noi sembra più diritta, più piana e sopratutto più giuridica.

——

N. 12005 — Testamento — Revoca.

(Art. 920 cod. civ.)

Un testamento, col quale siano disposti dei legati senza che sia istituito un erede, non deve ritenersi senz'altro revocato per incompatibilità dal testamento posteriore, col quale, dopo essersi disposti altri legati, si istituisca un erede universale pel resto della sostanza senza farsi cenno dei legati disposti col primo testamento.

Ed è quindi ammissibile una prova testimoniale su circostanze di fatto le quali servano a dimostrare che l'intenzione del testatore nello scrivere il secondo testamento era di aggiungere al primo e non di revocarlo.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia, 18 maggio 1899 in causa *utrinque* Carminati — dalla *Corte Bresciana*, 1899, 135).

Nota — Nulla di più giusto di fronte al disposto dall'art. 920 c. c. della prima massima.

Però a noi sembra che coll'ammissione della prova per testi la Corte di Brescia abbia infirmato il sano principio da essa stabilito e sia caduta in contraddizione.

La revoca di un testamento deve, di regola, essere fatta *espressamente* (art. 917 c. c.) Solo per eccezione si ammette la revoca tacita quando le disposizioni del nuovo testamento siano contrarie od incompatibili con quelle del testamento anteriore (art. 920) — Da ciò consegue che quando non siasi espressamente dichiarato di revocare le precedenti disposizioni o queste non siano incompatibili con le nuove, i due o più testamenti debbono essere tutti eseguiti.

Ammettere la prova per testi per accertare l'intenzione del testatore sia di lasciar sussistere il primo testamento sia di revocarlo è andar contro la volontà che la legge ritiene chiaramente manifestata dal defunto e che non può interpretarsi in

modo diverso da quello voluto dal legislatore; è insorgere contro le certe risultanze di un atto solenne; è infirmare la disposizione della legge; è aggiungere un nuovo motivo di annullamento ai già tanti che per legge o per troppo rigorosa interpretazione del Magistrato insidiano, per un verso o per l'altro, la efficacia dei testamenti.

—

N. 12006 — NOTARO — REDAZIONE DI TESTAMENTO — VIOLENZA.

(Art. 187 e 190 cod. pen.)

Chi, al fine di impedire la compilazione dell'atto, toglie con violenza dalle mani dello scrivano il foglio di carta bollata sul quale, a cura del notaro, stavasi redigendo un testamento, commette il reato di violenza previsto e punito dall'art. 190 cod. pen., e non quello di cui al precedente art. 187.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 27 ottobre 1899 su ricorso Palermo — DE-CESARE *Pres.* — FIOCCA *Est.*)

Atteso, in fatto, che la ricorrente Palermo il 23 febbraio 1898 recatasi in casa del proprio suocero, Sabato Masucci, e visto quindi il notaio Luigi Jorio che riceveva il testamento del detto Masucci dettandolo allo scrivano Fasulo, prese con violenza il foglio di carta bollata, su cui si era cominciato a scrivere il testamento, ne fece una pallottola, impedendo così la compilazione dell'atto. Per questo fatto dichiarata colpevole del reato previsto dall'art. 187 cod. penale, e condannata dal Tribunale di Salerno a mesi 2 e giorni 15 di reclusione, appellò, ma la sentenza venne confermata dalla Corte di appello.

Ricorre ora per cassazione, e a sostegno della domanda allega: 1. Violazione dell'art. 187 codice penale, perchè nel fatto manca l'estremo della violenza verso il pubblico ufficiale ossia il notaio. La violenza cadde bensì sulla cosa, ossia sulla carta bollata. 2. Violazione dell'art. 45 perchè la ricorrente non intese usare violenza contro un pubblico ufficiale, ma sì di protestare contro i suoi parenti, che volevano defraudarla nei suoi interessi. 3. Ad ogni modo la sentenza è motivata erroneamente sugli estremi del reato, di cui l'art. 187; epperò si è violato l'art. 323 cod. proc. penale. 4. Dato e non concesso sia stata usata violenza ad un pubblico ufficiale, era applicabile l'art. 190 mai l'articolo 187 codice penale.

Atteso, in ordine al primo e quarto motivo, che la nota differenziale tra il reato previsto dall'art. 187 e quello previsto dall'art. 190

cod. pen. sta in ciò, che nel primo la violenza o minaccia mirando a costringere il pubblico ufficiale a fare, o a non fare un atto del suo ufficio, devono naturalmente precedere l'esplicamento della funzione, mentre nel secondo sono contemporanee a codesto esplicamento, come quelle che devono « opporsi al pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del suo ufficio ». Che nella fattispecie ricorrano gli estremi del reato previsto dall'art. 190, anzi che dall'art. 187, non può revocarsi in dubbio, giacchè le vie di fatto o violenza furono usate dalla ricorrente per impedire al notaio di ricevere il testamento del Masucci, e furono usate mentre il notaio adempiva i doveri del suo ufficio. Erronea è dunque la definizione giuridica del reato contenuta nella sentenza impugnata. E poichè la pena stabilita dall'art. 187 è più grave di quella dell'art. 190, la sentenza deve essere annullata.

NOTA — Nella analogia e simiglianza dei casi preveduti dagli art. 187 e 190 del codice penale, ben fece, a nostro avviso, la suprema Corte ad applicare il meno rigoroso di essi, qualunque possa essere nel campo astratto della teoria la soluzione del quesito che si propone di ricercare e fissare i caratteri differenziali dei due reati e la interpretazione a darsi alle due disposizioni della legge.

N. 12007 — IPOTECA — INCERTEZZA SULL'IDENTITA' DEI BENI GRAVATI.

(Art. 1979, 1987, 1998 cod. civile)

L'incertezza sull'identità dei beni gravati dall'ipoteca, derivante dalla mancanza d'indicazione del Comune e della regione, la nessuna corrispondenza fra le indicazioni dell'iscrizione e dei documenti del giudizio, non è sufficiente per produrre la nullità dell'iscrizione, ma può mandarsi alle parti di stabilire l'identità coi mezzi probatori più acconci.

(Sentenza del Tribunale Civile d'Asti, 21 novembre 1899 causa Toso c. Corino: DAGNA *ff. di P.* — RICOLFI *Est.*)

Considerato che l'ipoteca a favore della Bo Regina fu il 30 marzo 1895 inscritta genericamente « sopra una pezza di campo e prato di « are 88 cent. 77 (tavole 242) con casa entrostante di diversi membri, « stalla, fenile e portici, consorti gli eredi del Conte Visone, lo stesso « Corino Domenico e lo stradale Provinciale tendente a Savona « nonchè Mondino Giuseppe ignorati i numeri di mappa e del catasto. »

Che la mancanza dall'indicazione del Comune e della regione in cui si vorrebbe siano situati i beni ipotecati già di per sè dà luogo

ad incertezza sull'identità dei beni gravati (art. 1979, 1987 e 1998 cod. civ.)

Che tale incertezza cresce di molto quando invano si cerca nel certificato di catasto od in quello ipotecario, o nel tipo del perito Vacca, o nel bando d'incanto se vi sieno indicati altri beni che almeno per quantitativo e coerenze corrispondano a quelli in cui si volle inscrivere l'ipoteca a favore della Bo Regina e valgano a dissipare la predetta incertezza. Ma ciò che non è riuscito il Tribunale ad appurare colla scorta degli atti, può essere posto in luce da perizia, da esami di testi, da produzioni nuove ecc. eppercio si ritiene prudente non accogliere l'instanza perchè la collocazione ipotecaria della Bo Regina venga radiata senz'altro — *Omissis*.

P. q. m. — Sospesa ogni decisione quanto alla collocazione della Bo Regina, manda alle parti di appurare coi mezzi probatorii che ravviseranno più acconci se tra gli stabili subastati vi sia pur quello colpito dall'ipoteca 30 marzo 1895, dichiarando fin d'ora che, in difetto di tale accertamento in senso favorevole alla Bo Regina, costei s'intenderá collocata semplicemente in via chirografaria.

NOTA — Non crediamo accettabile la soluzione adottata dal Tribunale. Se di fronte alla mancanza di indicazione del Comune e della regione, ove sono posti i beni, alla nessuna corrispondenza coi documenti del giudizio (certificato di catasto, perizie di stima, tipo relativo, bando ecc.) nè per la superficie nè per la coltivazione, non v' è *l'incertezza* assoluta dell'art. 1998 cod. civ., non sapremmo davvero quando l'applicazione della sanzione di nullità possa aver luogo.

—

PARTE SESTA

—

Cose diverse

—

N. 12008 — Gli avvocati o procuratori e l'ufficio di vice-pretore.

Dalla ottima « *Cassazione unica* » del 25 aprile scorso togliamo il seguente brano di cronaca.

« Il collegio degli avvocati presso il Tribunale di Pavia ha espresso il voto che sia dichiarato incompatibile l'ufficio di vice-pretore con quello di avvocato o procuratore inscritto in un albo del Regno. Fra le ragioni della incompatibilità si accenna alla possibilità che la

detta carica venga talora e comunque rivolta a profitto diretto od indiretto della professione con danno della giustizia.

« Plaudiamo a questo voto, e vorremmo che potesse tradursi ben presto in effetto per garantire maggiormente i responsi della Magistratura di fronte al pubblico.

« Non avverrà mai che influisca nella pronuncia di una sentenza l'essere il difensore di una delle parti a Vicepretore nel Mandamento presso il quale si tratta la causa, ma si tolga di mezzo questo fatto che potrebbe essere un fomite di dubbii da parte di chi non conosce i Magistrati ».

Le *Massime* sono ben disposte a condividere il nobile ottimismo della « *Cassazione unica* »; ma appunto perché la promiscuità e confusione della professione di avvocato o procuratore con l'ufficio di Vice-pretore, potrebbe far sorgere dubbi, specialmente ove per l'esiguo numero dei magistrati il vice-pretore é spesso assunto a fungere da giudice in Tribunale, esse, gelose quant'altri mai del decoro e della integrità della Magistratura che, come la moglie di Cesare, non deve neppure essere sospettata, uniscono ben volentieri il loro voto perchè il desiderato del collegio degli avvocati di Pavia non rimanga una *vox clamantis in deserto*, e trovi esaudimento e sanzione, non in semplici circolari che già esistono e purtroppo in molti luoghi rimangono lettera morta, ma anche in chiare ed esplicite disposizioni di legge.

Sarà tanto di guadagnato per la giustizia e per la stima di cui devono essere circondati i Magistrati.

NECROLOGIA

N. 12009 — *Morte fura i migliori!...* E questa fu la volta del

Notaio VITTORIO CINQUINI

Cancelliere del Monte dei Paschi in Siena

Nel lungo esercizio del Notariato e delle sue funzioni di Cancelliere del Monte dei Paschi ha portato e mostrato, in mezzo ad una modestia rara, tale rettitudine, diligenza e coscienza da potersi veramente additare ad imitabile esempio.

Conservatosi celibe fu un secondo padre di amore verso la famiglia dell'amato fratello ingegnere, in seno alla quale in Firenze volle chiudere, ahi troppo presto! i suoi ultimi giorni.

All'antico associato ed ammiratore delle « Massime » ed amico personale carissimo, mandiamo dolenti l'ultimo nostro vale: al fratello ed alla sua desolata famiglia la nostra sincera parola di cordoglio e di conforto.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12010 — Sig. Dr. **G. G.** n. 332 — Registro — *Locazione — Fornace* — (art. 1 Tariffa di Reg.) — Le decisioni alle quali si vorrebbe appoggiare l'applicabilità della tassa massima di trasferimento immobiliare, (V. nn. 7578, 7631, 9959) riguardavano contratti di locazione o concessione di fornaci, nei quali il carattere sostanziale era intieramente quello di concessione di diritto di escavazione di terreno per alimentare la fornace. D'onde era giustificabile la tassa del 4 0[0. Ma ora siamo in presenza di un contratto in cui la sostanza predominante é quella di godimento a titolo di locazione di una rilevante estensione di terra in cui, come un accessorio, havvi una fornace con parte di terreno argilloso.

Considerare questo accessorio come il vero elemento imponibile per tutto il contratto é snaturare il contratto medesimo nella sua essenza e nelle sue parole, nelle intenzioni delle parti; è un volere che la convenzione sia diversa da quella che è, a solo arbitrio della finanza ed a benefizio della tassa. Ciò che non è permesso nemmeno dalla legge di registro, come abbiamo procurato di dimostrare nel nostro Trattato - commento della seconda parte dell'art. 7 della legge di registro — Tutt'al più si potrebbe far dichiarare, ed, ove d'uopo, stimare la parte che è destinata alla escavazione per colpirla della tassa di trasferimento immobiliare, ciò che, secondo noi, sarebbe il massimo delle concessioni.

Sig. **A. F. P.** n. 1608 — Registro — *Locazione di usufrutto — Deposito insufficiente — Rifiuto di registrazione — Sopratassa* — (Art. 6, 85, 88, 93, 125, 138, T. U. Reg. - Art. 1 Tariffa) — 1° La denominazione di *locazione* data al contratto non basta per pretendere l'applicazione della tassa di cent. 25 p. 0[0, quando i termini, le espressioni e gli effetti dell'atto portano a riconoscervi una cessione di usufrutto, come nel proposto caso in cui la concessione dell'usufrutto é contemporanea alla donazione della nuda proprietà ed è espressamente risolvibile per la morte del concedente, avvenendo allora la consolidazione.

2° Secondo tutta la economia della legge il notaio non può pretendere la registrazione se non deposita la intiera somma liquidata dal Ricevitore, il quale ha diritto di rifiutare la registrazione.

3° Comunque venisse poi deciso sulla tassa, la responsabilità della sopratassa per tardiva registrazione incombe al notaio, salvo a lui il regresso verso le parti.

Lo stesso — Registro — *Locazione — Competenza del Conciliatore — Esenzioni* — (Art. 148 n. 29, 155 T. U. Reg.). La esenzione continua anche facendone uso avanti al Conciliatore per effetto dell'art. 148 n. 29 che accennando in genere agli atti, scritti e documenti di competenza dei Conciliatori comprende anche le locazioni.

Sig. Dr. **R. R.** n. 185 — Ipoteche — *Trascrizione — Note* — (1937, 1939, 1987 cod. civ.) — Non è permesso scrivere la nota di trascrizione di seguito al titolo, come per le iscrizioni, primieramente perchè non lo permettono nè il codice, nè la legge di bollo, poi perchè il titolo deve rimanere in ufficio in volume distinto da quello della nota.

G. Avezza *Direttore*

PARTE SECONDA

Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12011 — Tassa di successione — Cespite di misura incerta — Passività — Pagamento forzato della tassa — Riduzione del cespite — Restituzione della tassa — Prescrizione.

(Art. 21, 53, 54, 58, 126, T. U. Registro 20 maggio 1897, n. 217.)

Per eredità non si può giuridicamente intendere se non quello che in realtà passa nel dominio dell'erede, scevro di quanto spetti all'estraneo, aere alieno deducto.

Denunziata una rendita pubblica vincolata per cauzione di appalto e quindi soggetta a diminuzione, e pagatasi coattivamente la tassa sull'intiero capitale di detta rendita, è dovuta la restituzione per quella parte che in seguito a collaudo ed a liquidazione accettata venne distratta a favore della ditta appaltante.

Trattandosi di attività incerta o di dubbia esigibilità il modo di giustificazione più che dagli art. 54 e 58 della legge speciale è determinato dal diritto comune, ai cui principii governanti l'istituto della restituzione di qualunque indebito non può presumersi abbia la stessa legge speciale voluto contraddire.

Domandata in via amministrativa la restituzione prima di due anni dall'eseguito pagamento, non può dirsi decorso il biennio utile a prescrivere.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 3 maggio 1900 in causa c. Formato — Caselli *Pres.* — Pugliese *Rel.*).

Omissis — Ha osservato, in diritto, che le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza denunziata si appalesano sfornite di fondamento.

Non sa, di vero, intendersi, in che consista e si avveri precisamente la traccia di vaghezza, incertezza, contradittorietà ed insufficienza apposta dal primo motivo al ragionamento della decisione. L'analisi, soltanto letterale, delle considerazioni è sufficiente per dimostrare insussistente siffatta accusa.

Con quelle considerazioni infatti la Corte di appello delle Puglie dopo di aver premesso un principio fondamentale, che non è solo di puro diritto tributario, ma è anche di ragione e di equità quello cioé che la tassa di successione non possa colpire l'attività ereditaria *nisi deducto aere alieno* e che da essa non deggia venire investito se non tutto quello che costituisce la ricchezza trasmessa dal defunto allo erede, e che di conseguenza un cespite la cui provenienza alla eredità non può avvenire se non dietro eventi incerti e futuri, deve reputarsi di valore indeterminato e non tassabile prima che in tutto od in parte esso realmente diventi parte del retaggio ereditato: e dopo avere ammesso che questo cespite (siccome aveva opinato il giudice di prima sede) dovesse reputarsi di dubbia esigibilità giusta l'art. 53 della legge sul registro, pose per fondamento di ogni ulteriore discussione un fatto materiale, lo avvenuto incameramento, dopo denunziata la successione di una quota di quella cauzione da parte della provincia, la quale, per effetto di accertate mancanze, in danno del defunto appaltatore era addivenuta legittima e liquida ereditrice della rata medesima.

E, dopo avere questo fatto materiale premesso, e dopo avere affermato, altresì, che non essendo dovuta tassa su la rata di cauzione, che avea cessato di far parte della eredità fosse giocoforza, fosse conseguenza logico-giuridica, il restituire quella che anche su tale parte la vedova Del Duca, costretta dal *solve et repete*, aveva anticipatamente pagato, rivolse la sua attenzione sugli obietti che l'appellante Finanza sollevava contro il pronunziato impugnato.

E questi obietti respingendo, dopo averne analiticamente trattato, si fermava sulla quistione vera e propria della causa, la eccezione, cioè della prescrizione alla cui ombra erasi rifugiata la pubblica Amministrazione per sostenere di non avere obbligo di restituire ciò che aveva indebitamente introitato. E nella ricerca dei principii di legge relativi alla quistione in parola o, per essere più esatti, nello indagare da qual tempo dovesse pure decorrere il termine utile a prescrivere il diritto del privato in ottenere la restituzione della tassa di successione pagata, mentre non era dovuta, la Corte di Appello fu categorica, fu esatta nel suo ragionare che si appalesa più che sufficiente alla dimostrazione dello assunto propostosi.

La stessa diligente difesa del ricorso mostra di non essere sicura della precisione e della concretezza delle accuse formulate nel primo motivo, avvegnachè nello industrioso e sottile svolgimento dato a questo ultimo si affatica a porre ogni ingegno nel rilevare una pretesa contraddizione tra quanto la denunciata sentenza ha potuto dire in ordine al fatto dello incameramento parziale della cauzione e quello, che essa ha detto relativamente alla giustificazione delle

passività della quale si occupa l'art. 54 della legge speciale, o meglio intorno alla necessità di distinguere passività, già preesistenti e liquidate prima della apertura di successione, e passività, che per la loro essenza dovessero reputarsi attività apparenti e dipendenti dal futuro evento verificatosi dopo l'apertura della suceessione medesima. Cotesta contraddizione però non sussiste: la circostanza dello incameramento parziale, ricordata e messa in evidenza dalla Corte di appello come constatazione di un fatto influente, decisivo, per la restituzione della tassa già percepita, aveva per iscopo di far rimarcare, in fatto, come essendosi le mancanze dello appaltatore appurate *post mortem,* lo evento incerto dal quale dipendeva la risultanza pratica, la conseguenza, dello essere cioé passata una sola rata di cauzione residuale a far parte del patrimonio ereditario, era avvenuto dopo la denunzia della eredità e non poteva materialmente essere prima che il *de cuius* morisse.

E bene a ragione, quindi, doveva ritenersi che la intera cauzione, *ab origine* destinata a pagare i debiti dell'appaltatore verso la provincia appaltatrice fosse da reputare cespite apparente e sospeso nel momento della rivelazione della eredità. Fu soltanto dopo questa denuncia che il debito si poté conoscere ridotto a lire 63,989,02 le quali vennero detratte dalla cauzione e fu dopo questa deliberazione che la parte residuale della cauzione medesima in sole lire 58,911,03 poté passare in proprietà della eredità.

La distinzione poi fatta fra i debiti preesistenti della eredità alla cui giustificazione la sentenza dice destinato l'articolo 54 della legge, e quelli, che possono essere acclarati dopo la denunzia della eredità stessa (imperocchè la loro liquidazione, lo accertamento del loro *tanti quanti,* era tuttora dipendente da evento futuro ed incerto al momento della denunzia) non ha creato né poteva veramente creare una contraddizione, una antitesi qualsiasi con ciò che si era prima constatato, cioè delle mancanze ed il conseguenziale incameramento parziale della cauzione avvenuta *post mortem.* Questa affermazione era il sostrato legittimo di fatto per l'applicazione della distinzione in parola che costituiva e racchiudeva in se il principio di diritto bene o male ammesso dal giudice di merito. Il ricordo della circostanza di essersi in fatto avverate la liquidazione delle mancanze e quindi l'aggiudicazione che parte dalla cauzione a pro della provincia dopo la rivelazione della successione e non prima di essa costituiva una premessa in fatto: la distinzione fra le passività preesistenti e quelle acclarate dopo la denunzia costituiva una premessa in diritto: sovra l'una e l'altra premessa poggiava la conseguenza, l'obbligo, cioè, di doversi restituire quanto erasi pagato come rata di tributo successorio per una somma, per un credito, che avea fi-

nito col non far parte del compendio ereditario pervenuto alla signora Formato. Premesse e conseguenza, che non possono davvero venire censurate da questo Supremo Collegio, vuoi perchè la prima è riposta sulla estimazione di fatto che è insindacabile, e la seconda (la distinzione fra passività certe e liquide esistenti *ante mortem* e quelle liquidate e divenute certe dopo l'apertura della successione) risponde alle disposizioni della legge tributaria ed ai principii dello stesso codice civile. E finalmente la conseguenza ricavatane dalla sentenza é perfettamente omogenea, naturale, alle premesse dianzi ricordate.

Sarebbe oltremodo grave infatti e costituirebbe quindi anche un fatto antilegale e quindi non giustificabile, il costringimento dello erede a pagare parte di tributo su ciò che non gli è pervenuto della eredità: su quanto di questa eredità è toccato ad altri.

Può per effetto del *solve et repete* essere stato obbligato a pagarlo mentre era tuttora sospesa, la sorte sulla totalità o quantità di un credito apparente, non liquidato, e quindi di dubbia esigibilitá. Ma allorquando questa apparenza, questo dubbio di esigibilità, son cessate ed è diventato noto quello che era ignoto, la quantità vera del diritto del defunto (e per esso del suo erede) sovra quel dato cespite, cessa la ragione speciale del pagamento integrale provvisorio della tassa imposto dal *solve et repete*. Il tributo deve essere ridotto a quel tanto che corrisponde alla quantità vera e propria di ciò che l'erede è venuto a percepire sul cespite stesso, di quello col quale si è arricchito come erede. Se egli lo percepisce per intero nella sua totalità deve pagare la intera tassa. Se egli invece ne percepisce una parte la tassa deve essere corrispondente a questa parte. E in questo caso, come nell'altro della nessuna percezione dello erede il tributo pagato deve in tutto o in parte essere restituito entro i termini fissati dalla legge. E qui cade acconcio rilevare come la impugnata decisione abbia ritenuto, ed esattamente, che trattandosi di un credito di dubbia esigibilità il quale venga in tutto od in parte a sfuggire alla attività ereditaria, il modo di giustificazione più che dagli articoli 54 e 58 della legge speciale é determinato dal diritto comune. Può farsi in qualunque maniera che non sia da questo condannata. E la ragione della ammissibilità di qualunque mezzo giustificativo comune, consiste nel fatto che trattandosi di restituzione di tassa non dovuta, la stessa legge speciale non può presumersi abbia voluto contraddire ai principii del diritto comune che governano l'istituto della restituzione di qualunque indebito. Principii che la sentenza stessa ha opportunamente invocato, quando, tolto ad esame l'art. 126 della legge sul registro ha fatto rimarcare ciò che il legislatore ha prescritto nel fissare il termine entro il quale

le parti possono utilmente chiedere la restituzione della tassa. Il ragionamento, speso al riguardo dalla denunciata sentenza, non è erroneo e lo stesso ricorso non lo ha direttamente investito.

Ha osservato che le premesse brevi riflessioni tendono a dimostrare come sufficiente e coerente nelle sue diverse parti, sia da reputare il ragionamento della denunciata decisione, nei rapporti col concetto principale da essa accolto, obbligo cioè di restituire sempre nel tempo determinato dalla legge, quella rata di tassa pagata su ciò che mentre apparentemente si presentava come un attività ereditaria di dubbia esigibilità al momento della denuncia di successione in sostanza non era stato che un debito del defunto, le cui varie proporzioni ebbero ad essere accertate dopo la denunzia medesima. In modo che dopo la detrazione di queste proporzioni della quantità vera e propria del *deberi*, nella eredità non era entrato che il residuo come arricchimento dello erede debitore della tassa.

Né per sostenere la accura di insufficiente e contradittoria motivazione e di violazione degli art. 53, 54 e 58 della legge di registro, può tornar utile la sottile distinzione che fa il ricorso nei rapporti con i diversi modi di prova per debiti certi e liquidi delle eredità e crediti più o meno apparenti; avvegnaché (siccome è opportunamente osservato nel ricorso) le disposizioni della legge costituendo un tutto organico e complesso non possono interpretarsi isolatamente e come indipendenti l'una dall'altra.

Ed esaminandole con questo criterio di dipendenza sarà facile rilevare che i modi di prova dettati per la dimostrazione di passività possono essere applicabile fin quando vi ha identità di ragione alla dimostrazione delle attività. Le conseguenze pratiche sono identiche; lo accertamento del vero compendio ereditario, schietto e sincero, senza concorso di frode ai fini del pagamento della tassa di successione.

Se per l'art. 58 testo unico del 1897 (che corrisponde al 57 della legge sul registro, 13 settembre 1874, n. 2076) è consentita in genere la deduzione di passività anche dopo la liquidazione. della tassa di successione è evidente che il legislatore con questa disposizione di favore non abbia inteso precludere al cittadino il diritto di riavere, anche mercé una giustificazione postuma di debito quello che aveva primo pagato.

Nel caso concreto il titolo alla cui base la signora vedova Del Duca veniva giustificando la quantità del debito pagato alla Provincia era più che legittimo nei rapporti della speciale indole del debito. Trattavasi di cauzione di un appaltatore, vincolata sino all'esito della liquidazione, dello appuramento delle mancanze. Non era possibile e nemmeno più legale, qualsiasi altro titolo oltre quello

di collaudo di queste mancanze compiuto da parte dell'Amministrazione provinciale ed accettato dallo appaltatore o da chi lo rappresentava. E poiché si trattava in origine di un debito, la cui esistenza era documentata dal preesistente titolo di rendita, vincolato mentre era vivo il defunto, e la dimostrazione della cui quantità, vera ed effettiva veniva offerta dal verbale di collaudo, la esazione della tassa di successione avrebbe dovuto rimanere sospesa pel principio generale racchiuso nell'art. 53 della citata legge del 1897.

E non essendosi fatto luogo a siffatta sospensione, costringendosi invece la Formato a pagare la tassa su l'intera cifra di lire 7920, come se questa rendita già vincolata fosse faciente effettiva parte del compendio ereditario, mentre in conseguenza non era che un debito, un' apparente, effimera attività incerta almeno in parte, non può farsi rimprovero alla sentenza di averla considerata come *aes alienum* anche in parte, (era infatti la Provincia di Capitanata che n'era arricchita col di più e non la Formato) e di averla ritenuta ritraibile dalla massa ereditaria sottoposta al tributo.

Il principio che guidò in sostanza la Corte di merito, è legale ed equo, imperocchè è noto che per eredità non possa giuridicamente intendersi se non quello, che in realtà passa nel dominio dello erede, scevro di quanto spetti allo estraneo (*aere alieno deducto*) ed é anche noto che nella interpretazione di taluni precetti di legge speciale, coercitiva, il giudice che tenga presente opportunamente il principio di equità, non offende la legge stessa. *In omnibus rebus praecipuam esse justitiae et aequitatis placuit quam stricti juris rationem.*

Essendosi dalla sentenza affermato in fatto di essere stata domandata la restituzione della tassa (che era stata pagata nel 28 settembre 1896 in via amministrativa nel 29 settembre 1897, e di non essere quindi decorso il biennio utile a prescrivere, che è determinata dal primo alinea del n. 1 dello art. 126 della legge applicabile al caso), era logica conseguenza dichiarar tenuta la Finanza alla restituzione delle lire 2490, per la semplice ragione che non si era avverata quella prescrizione che era stata eccepita ai danni della odierna resistente signora Formato.

P. q. m.: — La Corte rigetta il ricorso ecc.

NOTA — Questa sentenza è un inno al sentimento di onestà, di equità e di puritanismo che ben difficilmente trova corrispondenza in una legge d'imposta e tanto meno in quella di registro in cui il legislatore ha dovuto spesso soffocare l'impulso del cuore per rafforzare il bilancio e difendere la finanza dalle insidie e dalle frodi.

La suprema Corte vuole che la tassa abbia a colpire puramente e solamente quel tanto che l'erede è venuto a percepire e di cui si é arricchito, esclusa qualunque passività, qualunque *aes alienum*; in altri termini « le attività ereditarie *deducto aere alieno* » ossia « la *ricchezza* trasmessa dal defunto all'erede ».

Questa teoria in senso assoluto, già accarezzata dalla stessa Corte, rovinerebbe tutto l'edifizio della tassa di registro, la quale intende colpire le devoluzioni, le trasmissioni dei singoli beni, e nelle successioni ammette in deduzione non tutte le passività, l'*aes alienum*, ma quelle soltanto che sono rigorosamente giustificate con titoli pubblici o scritture private registrate prima dall'aperta successione, art. 54, ed esclude non tutti gli spogli ed evizioni, ma quelle soltanto che si verifichino in forza di sentenza e per una causa preesistente, art. 11 n. 3 — come abbiamo sostenuto e dimostrato nella terza regola fondamentale del nostro Commento trattato della legge di registro e come ha poi ammesso anche la suprema Corte con la sentenza 15 novembre 1898 riportata al n. 11526 delle « *Massime* ».

Non di meno alla stessa conclusione cui giunse la Corte vogliamo noi pure arrivare, non col sentimento e pel campo del diritto civile, ma con le stesse e sole disposizioni della legge di registro.

Quando un atto di evidente ed elementare giustizia si presenta, deve essere istintivo il pensiero ed il desiderio di vederlo conseguito. Ora quale maggiore giustizia che quella di non far pagare, come nel caso concreto, la tassa su ciò che non esiste e che non si acquista? Con un po' di buona volontà ci pare vi si potesse riuscire. All'incontro la finanza aguzzò l'ingegno per trovare argomento ad opporre la prescrizione alla domanda di restituzione di una tassa pagata forzatamente sulla parte di rendita pubblica che già esposta a pericoli venne poi realmente distratta.

La questione vera consisteva nel decidere se la somma stata distratta a pro della Provincia per mancanze constatate nello appalto, cui la rendita era vincolata a garanzia, dovesse considerarsi come debito o passività da ammettersi in deduzione, ovvero quale cespite di dubbia esigibilità per cui dovesse sospendersi il pagamento della tassa.

Considerata nel primo aspetto, come deve aver sostenuto la

finanza, ne conseguiva che dall'apertura della successione, 23 gennaio 1894, al 29 settembre 1897, data della domanda di restituzione e della giustificazione del debito, essendo trascorsi più di due anni, l'azione di rimborso trovavasi arrestata dal compimento della prescrizione, di che all' art. 126 n. 1 e 58 della legge di registro. Non potevasi tener conto della data dell'accertamento delle mancanze e della conseguente distrazione, perchè lo spoglio non si verificò per sentenza, come richiede l'art. 11 n. 3, ma per virtù della liquidazione accettata.

Tribunale, Corte di appello e Corte di cassazione preferirono il secondo aspetto e vi ragionarono sopra con tale ampiezza di argomenti da lasciarci ben poco da aggiungere.

Che esistesse incertezza sulla rendita vincolata non può mettersi in dubbio poichè la sua finale appartenenza alla eredità in tutto od in parte dipendeva dalla consumazione dell'appalto e dalla sua definitiva liquidazione, come infatti avvenne, con verificazione di mancanze e di distrazione di parte della rendita. E che questa incertezza, questa condizione di dubbia esigibilità fosse stata dichiarata a fine di sospendere il pagamento della tassa lo ammette la sentenza. Onde resta soltanto a vedersi se era applicabile la disposizione dell'art. 53 che ammette la sospensione che la finanza ebbe a ricusare, sì che si dovette pagare la tassa in forza del privilegio del *solve et repete*.

La Corte, quasi paurosa di non raggiungere l' onesto suo intento, vide un *cespite* di dubbia esigibilità e gli accordò la sospensione, senza curarsi di sapere e risolvere se il *cespite* era compreso nella disposizione dell'art. 53 che contempla non qualunque cespite della eredità ma soltanto « *i crediti scaduti o non scaduti* ». Colmeremo noi la lacuna. Le rendite sul Debito pubblico sono obbligazioni dello Stato cui fanno *debito* e costituiscono perciò un *credito* a favore dei possessori. Da questo punto di vista, adunque, si presenterebbe applicabile la disposizione dell'art. 53. Ma la legge di registro va più innanzi nella sua qualificazione degli elementi imponibili; e nell'art. 21 fra le disposizioni generali e comuni considera per suo uso e consumo come crediti anche « i diritti, le *obbligazioni* e le azioni che hanno esclusivamente per oggetto somme di danaro ». Tali sono le obbligazioni di Stato, ossia le rendite sul debito

pubblico. Ammessa in tesi l'applicabilità della disposizione dell'art. 53, ci pare che nella fattispecie non possa dirsi sia mancata la giustificazione dello stato di incertezza dal momento che questo stato di pericolosa pertinenza era insito nel vincolo cauzionale impresso nella obbligazione e dichiarato dal contribuente. È vero che la finanza non volle accordare la sospensione e che la tassa venne per intiero pagata, ma né il rifiuto della finanza nè il forzato pagamento valgono a distruggere il diritto di richiamo; diritto che la Corte ammise ed accolse con favore.

Ed ecco che anche noi siamo giusti alla medesima conclusione.

N. 12012 — Tassa di registro — Appalto — Liquidazione — Restituzione — Nuovo accertamento — Prescrizione — Decorrenza — Procedimento — Ingiunzione.

(Art. 123 n. 1, 131 legge 13 settembre 1874 n. 2076 — Art. 126 n. 1 e 134, T. U. 20 maggio 1897, n. 207 — Art. 1110 e 1300 c. c.)

Restituita la tassa corrispondente al minore importo accertato di un appalto, venendo riconosciuto errato il primo accertamento con nuova verifica, ha diritto la finanza di ripetere la tassa sul corrispondente aumento, col mezzo dell'ingiunzione.

La prescrizione decorre dal secondo accertamento.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 17 maggio 1900 in causa c. Almagià - Ghiglieri *Pres.* - Siotto *Rel.*)

Diritto — In tema di appalto di fornitura attesa la impossibilità di fissare a priori la vera importanza per necessità di cose, il valore presunto dai contraenti che serve di base alla registrazione del contratto non può essere definitivo, e per diventar tale, occorre che la prescrizione venga tradotta in realtà con la verifica dei foraggi effettivamente somministrati. Onde consegue che il termine per la prescrizione della tassa di registro deve decorrere per il fornitore dalla verifica se per avventura il valore presunto risultasse inferiore, e viceversa a favore dell'Erario.

Nella specie che due verifiche furono fatte, una dal Commissariato militare in data 21 aprile 1895, l'altra dal Ministero della Guerra in data 15 marzo 1897, il termine della prescrizione da quale ha cominciato a decorrere?

La Corte di merito rispose dalla seconda, perchè la prima fu errata, e ciò ritenne, perché la seconda nella comparsa conclusionale non fu impugnata dall'Almagià; il quale solamente in una memoria a stampa ne pose in dubbio l'esattezza. Contro questo apprezzamento incensurabile si spuntano i due primi mezzi del ricorso.

Non fu violato l'articolo 123 n. 1 della legge di registro 13 settembre 1874, perchè posto l'errore della prima verifica, l'importo presunto dell'appalto diventa reale e definitivo, nei rapporti della Finanza, come dell'Almagià nel 15 marzo 1897 e da questa data unicamente poteva decorrere il termine della prescrizione.

Non sussiste la mancanza di motivazione oggetto del secondo mezzo, perchè la Corte di merito ebbe ad affermare, e le conclusioni riportate nella sentenza ne fanno fede, che l'Almagià non impugnò specificamente l'esattezza del secondo certificato.

Bastava adunque al riguardo il dire che lo stesso Almagià colla sua condotta dimostrava l'inutilità di ulteriore revisione dei conti.

In ordine al terzo ed ultimo mezzo, non sussiste la supposta violazione dell'art. 131 della legge di registro.

Il fatto d'essere restituita all'Almagià in base al certificato del 1895 una parte della tassa pagata al momento della registrazione del contratto non toglie alla somma restituita il carattere di tassa, perchè al ricevitore fosse vietato di ridomandarla col mezzo della ingiunzione, come avrebbe potuto chiederla se il valore dell'appalto, essendo stato presunto in somma inferiore all'effettiva, fosse stata resa impossibile l'accidentalità della restituzione.

La sentenza impugnata pertanto non merita le censure alle quali fu fatta segno neppure sotto l'aspetto d'aver applicate le norme di diritto comune alla prescrizione stabilita dalla legge speciale del 1874 *sic et in quantum* dalla stessa legge non vengono derogate o modificate.

Il ricorrente invece di assumere in via generale l'inapplicabilità di quelle norme, avrebbe fatto, potendolo, opera migliore col dimostrare come nella specie i principî richiamati dalla Corte fossero senz'effetto nella orbita della legge speciale, per disposizione della stessa legge speciale.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Giova riassumere il fatto e gli argomenti della sentenza 17 febbraio 1897, ora confermata, della Corte di appello di Napoli per apprezzare meglio l'importanza e la esattezza della decisione.

Con certificato 21 aprile 1895 venne accertato un minore importo dello appalto, e la finanza ne restituì la corrispondente tassa. Proceduto si ad una nuova verifica l'importo venne con certificato 15 marzo 1897 riconosciuto in somma maggiore di quella stata prima ed erroneamente accertata. E però il ricevitore del registro nel 13 luglio 1897 spiccò ingiunzione per

ricuperare la tassa corrispondente all'aumento risultante tra il primo ed il secondo accertamento.

Il contribuente oppose la prescrizione e la nullità dell'ingiunzione — Il Tribunale dette ragione al contribuente, e la Corte d'appello alla finanza.

La Corte d'appello disse che il vero ammontare risultava dal certificato 15 marzo 1897 e non da quello del 21 aprile 1895 che « non era attendibile perchè a base di errore di fatto, che a norma dell'art. 110 cod. civ. produce nullità » che « si attaglia inoltre alla specie l'art. 1300 c. c., secondo cui nel caso di errore la prescrizione quinquennale per le azioni di nullità decorre dal giorno in cui lo stesso errore venne scoperto, precetto questo di onestà naturale che tiene anche nella materia, benchè la legge speciale del registro non vi si richiami espressamente; » che « è pure degna di accoglimento la eccezione della finanza « *contra non valentem agere non currit praescriptio* » attesa l'impossibilità morale di agire contro ciò che si crede verità »; che « in sostanza la restituzione fatta all'Almagià in base al certificato del 21 aprile 1895 involge una vera *solutio indebiti* sempre ripetibile » che « non sta il dire che il Ministero poteva rivedere in tempo i conti; a prescindere che tali revisioni non possono eseguirsi *pede sub uno*, non può giovarsi dell'assunto l'Almagià che, avendo somministrato i foraggi, ne doveva sapere la consistenza e poteva all'atto del rimborso far rilevare l'errore; » e che « per ultimo non regge la nullità dell'ingiunzione; trattandosi di restituzione di tassa il Ricevitore non doveva servirsi di altro mezzo ».

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 12013 — Tasse di registro — Testamenti olografi — Sopratassa di tardiva registrazione.

La Direzione Generale del Demanio e delle Tasse ha ripreso in esame i criteri ai quali si informano le risoluzioni altre volte adottate circa il termine utile per la regolarizzazione dei testamenti olografi, non depositati presso notaio, vivente il testatore.

Come è noto, era stato risoluto dall'Amministrazione Centrale che per l'art. 76 della legge sulle tasse di registro, fosse obbligatoria la

registrazione di *qualsiasi* atto di ultima volontà nel termine stabilito dal successivo art. 79. Tale interpretazione conduceva a ritenere applicabile la sopratassa di tardiva registrazione, dopo trascorso il termine assegnato per la denunzia ereditaria, anche agli olografi depositati dagli eredi dopo l'apertura della successione, nonostante il notaio, come di regola per tutti gli atti da lui ricevuti o autenticati, avesse prodotto all'ufficio del registro nei venti giorni dalla data il processo verbale di deposito e l'annessovi testamento.

Il testo dell'art. 76 della legge (del quale il *capoverso primo* sembro atto a chiarire il concetto della *prima parte*. nel senso che questa riguardi esclusivamente i testamenti per atto di notaio, pubblici e segreti, e gli olografi depositati dallo stesso testatore), e la considerazione che colla prevalsa interpretazione spesso s'imponeva la sopratassa per testamenti olografi di cui gli eredi ignoravano l'esistenza, o che solo più anni dopo l'apertura della successione eransi potuti rinvenire, hanno però persuaso il Ministero della necessità di riesaminare la questione (1). E il riesame è sembrato tanto più giustificato, in quanto che riuscendo talvolta impossibile, talvolta gravosa la prova dell'ignoranza che il testamento olografo esistesse, o quella del tardivo rinvenimento, la sopratassa era generalmente applicata.

Il Ministero ha quindi risolto, e sarà affermato e chiarito ampiamente con apposita normale nel Bollettino ufficiale del Demanio, che i testamenti olografi non depositati dal titolare ma da altri dopo l'apertura della successione, se presentati col relativo processo verbale di deposito nei venti giorni dalla data di questo, sono da registrarsi senza applicazione di sopratassa, quando anche trovisi scaduto il termine per la denunzia di successione.

In tal modo le disposizioni della legge di registro restano pienamente coordinate a quelle del codice civile (art. 912 e 914).

PARTE TERZA

Decisioni giudiziarie

N. 12014 — Donna minore maritata — Atto di mutuo e consenso ad ipoteca — Autorizzazione del solo marito — Nullita' — Notaro — Accertamento della capacita'

(1) Vedasi al n. 11985 delle « Massime »

DELLE PARTI — INCARICO — ERRORE — RESPONSABILITA' — DANNI — ONORARIO.

(Art. 315, 319, 1151, 1746, 1753 cod. civ. — Art. 41, 43 n. 4, 70 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 43 regolamento relativo 23 novembre 1879, n. 5170).

È nullo l'atto di mutuo e di consenso ad iscrizione di ipoteca stipulato dalla donna maritata in età minore colla semplice autorizzazione del marito.

Il notaro rogante l'atto che, incaricato da una delle parti di accertarsi della capacità giuridica dell'altro contraente, conosciutane l'età minore omette di richiedere l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela e l'omologazione del Tribunale, ritenendo erroneamente che trattandosi di donna maritata basti il solo consenso del marito, è responsabile dei danni derivanti dalla nullità dell'atto, in base agli art. 1151, 1746 codice civile, 41 e 43 della legge notarile e 43 del relativo regolamento.

La misura del danno risarcibile deve ragguagliarsi all'ammontare del mutuo e degli accessori, e non desumersi dal valore dell'immobile dato in ipoteca.

Dall'importo dei danni non può detrarsi compenso alcuno per l'esecuzione del mandato.

Il notaro deve rimborsare le spese dell'atto dichiarato nullo.

(Sentenza della Corte d'appello di Milano, 5 dicembre 1899 in causa Bolgiani c. Gadina — LADO MANCA *Pres.* — DESENZANI *Est.*)

Osserva quindi la Corte sul gravame:

I. Che l'appellante, sollevando l'eccezione concretata in questo primo motivo di appello, evidentemente scordò che il Gadina, promuovendo l'azione di danno colla citazione di garanzia 3 agosto 1896, si limitò a chiedere, che nel caso fosse dichiarato nullo l'atto di mutuo ipotecario 20 dicembre 1894, dovesse il notaio Bolgiani, che quell'atto redasse, rifondergli il danno che ad esso Gadina fosse per derivare. È regola elementare di ermeneutica legale, che l'indole dell'azione spiegata da una parte, devesi desumere dalla domanda introduttiva del giudizio e dall'istruzione proposta dalla parte stessa per giustificarla; ed è appunto seguendo tale principio, che conviene anzitutto ricordare, come in citazione e nelle comparse conclusionali, prodotte nel corso delle svariate fasi di questo giudizio, il Gadina dimostrò di

fondare le sue pretese sul fatto, ch'egli subir deve i danni derivati dall'essersi dichiarato nullo il mutuo ipotecario, stipulato coll'Ada Bellani, unicamente per colpa del notaio Bolgiani. Ora, che questa responsabilità scaturisca cumulativamente o singolarmente da incuria od imperizia nell'esercizio delle sue mansioni di notaio, ovvero da colpa contrattuale nell'esecuzione d'uno speciale mandato (art. 1746 c. c.), od invece da colpa aquiliana a sensi dell'art. 1151 c. c., poco importa agli scopi dell'*actio damni* dal Gadina promossa, dacchè esso non limitò mai l'esercizio della sua azione, nel senso di fondarla piuttosto sopra uno, che sovra l'altro dei predetti fatti colposi. E che non siasi in alcun modo vincolato, lo si evince dai termini generici con cui formulò i capitoli di prova orale ammessi colla sentenza 26 febbraio 1898 di questa Corte. Ne può essere d'ostacolo al Gadina, e molto meno ai giudici di merito, di rintracciare la colpa del dott. Bolgiani in qualsiasi campo, pel motivo che questa Corte colla predetta sentenza 26 febbraio 1898, più che nella violazione dei precetti della legge sul notariato ravvisò la colpa del Bolgiani nell'esecuzione del mandato, e perchè la Corte suprema di Torino colla sentenza 22 novembre 1898 a sua volta reputò meglio raffigurata la responsabilità del notaio Bolgiani nel quasi delitto. Il ricorrente ciò sostenendo oltre dimostrare d'avere un concetto erroneo dei legami, che ponno subire le coscienze e gli apprezzamenti dei magistrati nel *ius dicere*, male interpretò il tenore delle mentovate sentenze, dappoichè basterà ricordare le precise espressioni di quei giudicati, per convincersi come abbiano una portata tutt'altro che ingulatoria e restrittiva. Questa Corte infatti dice che il dott. Bolgiani « dovrà rispondere del fatto proprio, *non tanto* nei rispetti dell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, *quanto* e più propriamente dell'esercizio del conferitogli incarico a senso degli art. 1745 e 1746 c. c.» E la Corte di cassazione dopo avere enunciato il tenore dei capitoli probatori così si esprime: « Da tali circostanze di fatto più che l'idea del mandato, sorge quella del quasi delitto di cui all'art. 1151 c. c. ». In sostanza adunque quei giudicati non fanno che esprimere delle preferenze per una determinata figura giuridica di responsabilità senza escludere però che la responsabilità civile del notaio Bolgiani si possa far riposare piuttosto sulla legge notarile, che dall'*actio ex contractu, aut ex delicto,* o meglio sovra tutti tre questi titoli dell'azione di danno.

Ben fece adunque il Tribunale, colla sentenza del cui appello si tratta, a ritenere per nulla affatto ristretta la sfera delle sue indagini per accertare quella colpa, che infatti proclamò a carico del dott. Bolgiani, desumendola dalla legge e dal regolamento in vigore sul notariato e dall'art. 1151 c. c. Anzi ad avviso di questa Corte, l'obbligo nell'odierno appellante di rifondere l'azionato danno sussi-

sterebbe anche alla stregua del disposto dell'art. 1746 c. c., come si dimostrerà in appresso.

II. Che per porre in forse la scienza nel notaio Bolgiani, anteriormente alla stipulazione dell'atto 20 dicembre 1894, dell'età minorenne dell'Ada Bellani, converrebbe impugnare di falso le concordi e disinteressate attestazioni di Roverselli Giuseppe, Aliprandi rag. Carlo, e Vercesi Antonio, dappoichè dalle stesse risulta, che in adempimento d'incarico diretto od indiretto del Gadina, il Vercesi informò il detto notaio dello stato coniugale e dell'età minorile dell'Ada Bellani, e che il notaio medesimo alla presenza dell'Aliprandi scartò l'obbiezione ed il dubbio del Roverselli, che non bastasse l'autorizzazione maritale, assicurando che non occorreva quella del consiglio di famiglia e l'omologazione del tribunale per rendere valido il mutuo ipotecario nei riguardi della minorenne Ada Bellani. Contro si chiare ed esplicite risultanze della prova testimoniale il Bolgiani contrappose una riprova diretta, che per nulla infirma le risultanze medesime, come evincesi dalla lettura degli esami subiti dai testi Cattaneo, Sala Silvio e Canella Pietro. É ben vero che si vorrebbe elevare qualche sospetto sull'attendibità delle deposizioni fatte dal Vercesi, perchè vive delle mercedi di mediatore che ritrae dal Gadina e da quanti altri hanno somme da mutuare; ma per capire come siasi per sola opportunità di difesa tardivamente in comparsa conclusionale sollevata questa ipotetica suspicione, sottaciuta all'atto dell'esame, necessita appena rammentare che fra il Vercesi ed il Gadina erano sorti dissapori, come attesta il Roverselli nel verbale di confronto 25 maggio 1898, e ciò persuade come il Vercesi non potesse sentirsi inclinato a favorire il Gadina.

Pertanto, ammesso come incontrastabilmente accertato che il notaio Bolgiani sapeva esser la mutuataria Ada Bellani minore d'etá, ne consegue, che esclusivamente a di lui colpa debbasi attribuire il danno risentito dal Gadina per l'avvenuta dichiarazione di nullitá dell'atto di mutuo, dacché il Gadina si era abbandonato ciecamente alla fede ed alle garanzie professionali di esso notaio per ottenere che l'erigendo istrumento di mutuo ipotecario fosse rivestito di tutte le formalità intrinseche ed estrinseche dalla legge statuite pella sua piena validità, giusta quanto affermano i testi Roverselli, Aliprandi e Vercesi. E la colpa del dott. Bolgiani vieppiù s' aggrava allorquando si rifletta, che, ad onta degli avvertimenti del Roverselli, persistette nell'erroneo proposito di ritenere, che una minorenne coniugata potesse col solo consenso del marito contrarre un'obbligazione di mutuo, e concedere una garanzia ipotecaria, sebbene la semplice lettura del chiaro disposto dell'art. 319 c. c. dovesse bastare a toglierlo dalla grossolana eresia giuridica che aveva abbracciata.

Ora, non bisogna dimenticare, che il notaio, nella sua qualità di pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra i vivi e di ultima volontà, non può essere considerato come un istrumento passivo di redazione, od uno sterile narratore delle dichiarazioni delle parti, ma sibbene quale un funzionario obbligato ad operare in modo che l'atto a cui dà vita abbia piena efficacia giuridica. E si tenga ancora presente (come ritenne la Suprema Corte romana colla sentenza 23 febbraio 1898 in causa Venuti c. Lami) che se non è lecito ampliare ed aggravare per via d'interpretazione estensiva la responsabilità di un notaio, al punto di ritenerlo contabile dei danni in caso d'annullamento di un atto da esso rogato, perché oltre accertare l'identità personale delle parti, non ne appurò la incapacità giuridica, giusta gli art 41 e 43 della legge e 43 del regolamento sul notariato in vigore, non può essere dubbia, in base all'art. 70 della predetta legge notarile, la colpa, e così l'obbligazione del rifacimento dei danni, ove consti che esso notaio nel giorno della redazione dell'atto, dappoi annullato, conosceva lo stato d'incapacità d'uno dei contraenti. E nel caso in esame devesi a supina ignoranza del notaio se pur sapendo che la mutuataria Ada Bellani non era maggiorenne, la dichiarò espressamente nell'atto, e la ritenne capace di assumere l'obbligazione d'un mutuo ipotecario colla sola autorizzazione maritale, escludendo la necessità *ex lege* dell'approvazione da parte del consiglio di famiglia e del tribunale. Tutto ciò concorre manifestamente a costituire in grave colpa il notaio, sia a sensi degli art. 19, 41, 43 e 70 della vigente legge 25 maggio 1879, sia per madornale incuria ed imperizia nell'eseguire il mandato avuto dal Gadina a termini dell'art. 1746 c. c., sia infine coll'aver tratto in errore il Gadina medesimo, coll'assicurarlo che tutto si trovava in regola, inducendolo a stipulare quel contratto che altrimenti non avrebbe conchiuso, e rendendosi così imputabile di quella colpa che è ipotizzata dall'art. 1151 c. c.

Sotto qualunque aspetto si esamini adunque il colposo operato del notaio Bolgiani, è d'uopo concludere per la responsabilità del medesimo, reggendo essa tanto sotto quello della colpa grave preveduta dalla legge notarile, come ritenne il Tribunale, quanto sotto la figura dell'infedele esecuzione del mandato, come reputò questa Corte, quanto alla stregua dell'art. 1151 dalla Suprema Corte suggerito, epperò devonsi licenziare le censure mosse dal ricorrente.

III. Palesasi evidentemente erroneo il concetto che la misura del danno risarcibile dal Notaro Bolgiani debba desumersi dal valore dell'immobile dato in ipoteca a garanzia del mutuo dall'Ada Bellani; e l'errore dell'appellante scaturisce dal semplice riflesso che colla sentenza divenuta irrevocabile 7 giugno 1896 del tribunale di Milano,

si dichiarò la nullità non solo della ipoteca, ma dell'obbligazione di mutuo personalmente contratta dall'Ada Bellani, il che importa la privazione e soppressione della di costei solvibilità presente e futura non certo trascurabile di fronte alle eventualità che ponno schiudersi per una donna che non ha per anco raggiunto il quinto lustro di età, sia per donazioni, sia per eredità, sia per lucri in vantaggiose speculazioni industriali e commerciali. Non é quindi il caso di far periziare il fondo ipotecato, molto più che la responsabilità del notaio per l'atto annullato, ragguagliata dall'importo del mutuo e degli accessori, per nulla scemerebbe se non si fosse data ipoteca od altra qualsiasi garanzia reale o personale.

IV. Non può avere miglior sorte la speciosa eccezione, che dall'importo dei danni debbasi detrarre il compenso ad esso appellante dovuto per l'esecuzione del mandato avuto dal Gadina, dappoichè per l'art. 1739 c. c., il mandato é gratuito, se, come nel caso in disputa, non vi é patto in contrario. D'altronde dal successivo art. 1753, chiaramente si apprende che nessuna mercede è dovuta al mandatario imputabile di colpa nell'eseguire il mandato. Così pure devonsi respingere le querimonie del notaio Bolgiani riguardanti la condanna al rimborso delle spese dell'atto annullato, ed al pagamento degli interessi e della imposta di R. M., dappoichè non risulta menomamente che il Gadina siasi rifatto di dette spese nel somministrare minore quantità di merce alle mutuatarie, e perchè la mancata esazione degli interessi dal dì del mutuo, e la non conseguita rifazione dell'imposta sul reddito, rappresentano pel Gadina quel danno che gli si deve dal notaio Bolgiani risarcire, al pari dell'importo del mutuo capitale, ridotto delle somme giustamente dal tribunale difalcate. P. q. m. ecc.

Nota — Esitiamo ad accogliere la decisione della Corte milanese in quanto pronunzia la responsabilità del notaro per la nullità derivante da incapacità di una parte contraente, o meglio, per difetto di formalità intrinseche dell'atto, ed in quanto lo condanna a restituire l'ammontare degli onorari e delle spese percepiti sull'atto stesso.

Se il notaro — come dice la Corte — « non può essere considerato come un istrumento passivo di redazione, od uno sterile narratore delle dichiarazioni delle parti, ma sibbene quale un funzionario obbligato ad operare in modo che l'atto a cui dà vita, abbia piena efficacia giuridica », noi però pensiamo che tale obbligo debba limitarsi alla osservanza delle formalità estrinseche richieste dalla legge a garantire la veridicità

delle dichiarazioni contenute nell'atto, ad attribuire a questo la pubblica fede

Secondo noi, nel caso in esame, da nessuna delle disposizioni invocate dalla sentenza scaturisce la responsabilità del notaro — Non dalla legge notarile, la quale, come più volte fu affermato in giurisprudenza e noi sempre sostenemmo (v. nn. 11179, 11246, 12349), non impone al notaro di accertare la capacità giuridica delle parti contraenti e solo si limita ad inibirgli di ricevere l'atto quando vi intervengano persone incapaci; la trasgressione al qual divieto può rendere il notaro passibile di pene disciplinari, non di risarcimento di danni derivanti dalla nullità intrinseca dell'atto, poichè *quod nullum est nullum producit effectum*; non dalla generica sanzione dell' art. 1151 del codice perchè, come più sopra dicemmo, alla parte interessata piuttosto che al notaro incombeva di tutelarsi contro il difetto di capacità nell' altro contraente, richiedendo gli atti e le autorizzazioni necessarie ad integrarla; non infine — a nostro debole avviso — dalle disposizioni del codice relative al mandato, poichè se questo fu — come sembra — di accertarsi puramente e semplicemente della capacità o meno dell' altro contraente si può ritenere sia stato dal notaro adempiuto dal momento che ne constató la minore età; il parere dato da quest'ultimo — sia pure con biasimevole leggerezza e con evidente ignoranza della legge — ci pare non rientri nei limiti del mandato ricevuto, nè tampoco delle attribuzioni del notaro; costituisce un semplice apprezzamento, un puro consiglio, come di qualunque uomo di legge, più o meno attendibile, che le parti non erano tenute ad accettare come Vangelo e che quindi devono imputare a sè stesse d'avere seguito.

Per queste ragioni medesime riteniamo non sia al caso applicabile la disposizione dell'art. 70 della legge notarile per la quale il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate per un atto nullo per causa imputabile al notaro stesso, perché al notaro — lo ripetiamo — non può imputarsi che la nullità derivante dalla inosservanza delle formalità estrinseche imposte dalle leggi.

Ci sentiamo però in dovere di raccomandare nuovamente ai signori Notari oculatezza, prudenza e ponderazione.

—

Disposizioni ufficiali

N. 12015 — Notari — Atti traslativi di immobili — Dati catastali — Indicazione.

(Art. 3, 4, regolamento sulla conservazione dei catasti, 4 luglio 1897, n. 277 — Art. 43 n. 6 - 110 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Nota della Procura Generale presso la Corte d'appello di Aquila, comunicata il 20 febbraio 1900 al Presidente del Consiglio notarile di Teramo.

Essendo stato rilevato il considerevole numero dei trasferimenti immobiliari dei quali non si può prendere nota nei catasti, vorrà la S. V., a mio nome, richiamare i Signori Notari alla esatta osservanza di quanto loro incombe per l'esecuzione di ciò che che dispone l'art. 3 del regolamento catastale, 4 luglio 1897, n. 277, nello intento di agevolare agli agenti delle imposte le operazioni che sono reclamate dai passaggi di proprietà, le quali riescono assai difficili, quando negli atti manchino le indicazioni dalla sopracitata disposizione prescritte.

Vorranno pure far conoscere ai predetti Signori Notai, che il regolamento stesso, all' art. 4, sancisce, che le mancanze ed imperfezioni che, da parte di essi, si verificassero, darebbero luogo ai provvedimenti di cui all'art. 110 della legge 25 maggio 1879, n. 4900. Ed all'uopo i Signori Procuratori del Re interesseranno i Signori Presidenti degli archivi notarili, facendo pur riconoscere, che essi Procuratori del Re, e questa Procura Generale, invigileranno sulla osservanza onde promuovere i provvedimenti disciplinari qualora non si ottemperasse.

Nota — Vedansi in argomento i nn. 11949 e quelli ivi richiamati.

PARTE SESTA

Cose diverse

NECROLOGIA

N. 12016 — Una gravissima ed incomparabile perdita dobbiamo ancora registrare; quella dell'

Avvocato GUGLIELMO LEVI

vera illustrazione del Foro, giureconsulto pregiato, uomo studiosissimo e dotto per singolare coltura ed erudizione, mente acutissima e memoria portentosa, prodigo del suo sapere, oratore ordinato e convincente, onore della curia veneta, figlio prediletto della sua amatissima Rovigo, che al caro estinto ha dato solenni ed indimenticabili attestazioni di giusto rimpianto, di profonda stima e di verace affetto.

Noi che del suo generoso ed efficace consiglio ci siamo costantemente giovati e della sua più che fraterna amicizia abbiamo avuto indimenticabili prove, sentiamo di avere con Lui perduto una parte di noi stessi.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12017 — Sig. avv. **A. N.** n. 1489 — Registro — *Locazioni verbali* — (Art. 74, 95, 155. T. U. Reg.) L'obbligo della registrazione in termine fisso, e non solamente quando se ne voglia far uso, dei contratti verbali di locazione, oltre i limiti della esenzione, e delle loro rinnovazioni o tacite riconduzioni è chiaramente scritto nell'art. 74 nel Testo unico di registro; e la penalità di omessa o tardiva registrazione è comminata tassativamente dall'art. 95.

Sig. **M. P.** n. 1615 — Bollo — *Fallimento* — *Ricevute* — Se non furono emesse altre regolari ricevute e quelle corrispondenti ai vaglia emessi a favore dei creditori portino il segno di saldo ed equivalgono a discarico, riteniamo che vadano soggette a registrazione ed al bollo come ricevute non ordinarie e derivanti da obbligazioni scritte, come fu deciso dalla Cassazione di Roma con la sentenza 8 novembre 1886 riportata nel Bollettino demaniale al n. 5 del 1887 e 79 del 1888.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 12018 — Esenzioni e privilegi — Danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899.

(*Estratto dalla legge 1 aprile 1900, n. 121*).

Art. 3. — Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati urbani o rustici o di opere di difesa di proprietà privata, danneggiati o distrutti dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli istituti di credito fondiario, dagli istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 25 anni, e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse comprendenti l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

Per le operazioni da compiersi dagli istituti di credito fondiario in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.

Art. 6. — I contratti di mutuo, previsti dalla presente legge, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore del fabbricati o fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffizi.

PARTE SECONDA

Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12019 — Tassa di registro — Convenzioni matrimoniali — Cessione di ragioni ereditarie da figlia a madre — Donazione da madre a figlia — Connessione — Nullita' — Cosa giudicata — Restituzione di tassa — Irretrattabilita' della cosa giudicata — Interessi — Decorrenza.

(Art. 9, 10, 11 nn. 2 e 4 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 1223, 1231, 1457 cod. civ.)

Dichiaratosi radicalmente ed insanabilmente nullo un atto con sentenza passata in giudicato, non é più legalmente possibile qualsiaai contestazione, ai fini della dovuta o non dovuta restituzione della tassa, la quale abbia per oggetto la discussione delle nullità che sono state vagliate dal giudicato, e la finanza non puó esimersi dall'obbligo di restituire la tassa.

Gli interessi decorrono, non dalla domanda amministrativa, ma da quella giudiziale.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 maggio 1900 in causa c. Rossignani — GHIGLIERI *Pres.* — PUGLIESE *Est.*)

Omissis — Ha considerato in diritto, che prive di sufficiente fondamento legale siano da riputare le legnanze racchiuse nel primo motivo di ricorso.

E di vero, la disposizione speciale della legge di registro (n. 2 e 4 dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1897, n. 217) intanto autorizza, in via eccezionale, la restituzione della tassa percepita per determinati atti al momento della loro registrazione, in quanto questi atti siano stati posteriormente dichiarati nulli. Ed esige che la nullità di essi abbia da dipendere da vizio radicale, che indipendentemente dal volere e dal consenso delle parti, induca la nullità dell'atto fin dall'origine, e che cotesta nullità abbia dovuto essere stata dichiarata da sentenza pronunziata in contradditorio fra i contraenti e passata in giudicato. Il solo esame letterale della legislativa disposizione in parola è bastevole per indurre la convinzione che l'obbligo di restituire detta tassa intanto può sussistere ed avverarsi, in quanto l'atto sia dichiarato radicalmente ed insanabilmente nullo, e tale nullità dichiarata dal giudice in sentenza resa in contraddizione tra le parti interessate, abbia acquistato *vim atque veritatem rei iudicatae.*

E se questi sono gli estremi sostanziali, sul concorso dei quali la lettera della legge fa riposare il diritto di chiedere e l'obbligo di eseguire la restituzione, non può essere dubbio che la nullità, quella determinata nullità *sui generis*, richiesta dal legislatore, debba naturalmente aver creato l'oggetto di contesa, che si é svolto nella lite giudiziaria fra i contraenti. Lite che ha dato luogo nella formazione di quella tale regiudicata dichiarativa della esistenza della nullità medesima. E che cosl e non altrimenti debba intendersi questo processo logico giuridico per arrivare, come legittima conseguenza

finale alla intrattabilità di dichiarazioni della esistenza della speciale nullità, contemplata dal citato art. 11, chiaramente il dimostra, a conforto della lettera, anche lo spirito della disposizione.

L'atto dichiarato, sotto determinato aspetto, irrevocabilmente nullo dal magistrato nella contraddizione delle parti interessate, non esiste più dopo la formazione del giudicato. Esso si deve considerare come se non avesse avuto *ab origine* la sua legale esistenza, *tamquam nonfuisset*. E perciò cessata la ragione per considerarlo come registrabile, è venuta meno quella presunzione di legalità che, al momento della creazione dell'atto, imponeva l'obbligo di sottoporlo a registro con determinate proporzioni graduali di tassa.

Cotesta virtù retroattiva del giudicato, quella, cioè, di negare all'atto nullo, fin dalla sua stipulazione, ogni efficacia, ogni produttività di effetto legale, ogni possibile sanabilità anche per forza di volontà e di consentimento delle parti, che contrattarono, produce la conseguenza naturale di originare in quest'ultime il diritto di richiedere e nella finanza e nel fisco l'obbligo di restituire la tassa. Lo Stato tutore della propria moralità e integerrimità, davanti al giudicato (a quel determinato giudicato che ha preveduto e preteso nel citato articolo 11 della legge) sente il dovere di non appropriarsi del danaro dei consociati, quando sia stato irrevocabilmente dichiarata, da chi ne aveva la potestà, la inesistenza dell'atto contrattuale che era servito di titolo alla riscossione. E se pretende che cotesta dichiarazione della potestà competente sia divenuta irrevocabile, abbia posto fine alla controversia fra i contraenti interessati nell'atto, abbia ricevuto il battesimo di verità opportunamente il pretende, perchè non vuole essere esposto al pericolo di pagare male, di restituire o intempestivamente o poco legalmente. E ciò lodevolmente, pretendendo lo Stato, mostra di voler rendere ossequio alla cosa giudicata, e di volerne rispettata la formazione e la verità.

Da queste fugaci riflessioni premesse intorno alla lettera e allo spirito della legge (art. 11, n. 2 e 4.) nasce una incontestabile illazione di natura tutta giuridica ed è la seguente:

Costituito il giudicato su quella tale nullità, così esplicitamente designata dalla legge tributaria, non è più legalmente possibile qualsiasi contestazione, ai fini della dovuta o non dovata restituzione della tassa, la quale (contestazione) abbia per oggetto la discussione in caratteri specifici delle nullità che sono state vagliate dal giudicato. Non è in altri termini possibile di ritornare a discutere *ex integro* su quella determinata materia che ha formato l' oggetto del contendere decisa dal giudicato. Si offenderebbero la essenza e le prerogative di questo ultimo e si correrebbe il rischio della contraddizione. E ciò è tanto più vero in quanto, trattandosi

di un giudicato sia la determinata qualità dell'atto, sia la ordinaria inesistenza, e sia la insanabilità di esso, ogni discussione verrebbe a manomettere il requisito di efficacia del giudicato stesso *erga omnes*, in quanto alla nullità assoluta dell'atto. Si potrà leggere il *quid dixit* del giudicato, si potrà interpretare il *quid dicere voluit* intorno alla natura della nullità irrevocabilmente sanzionata da esso, nei rapporti dell'atto contrattuale che fu dichiarato nulto, al fine di vedere, mercè cotesto esame letterale e spirituale, se la nullità dichiarata dal giudicato sia precisamente quella contemplata dall'articolo 11 della legge di registro, o meno. Ma ogni riesame *ex integro* su la qualità della nullità e su la insanabilità di questa che contraddica al giudicato, che lo sovverta, non è possibile, perchè la precipua caratteristica della cosa giudicata è di inibire qualsiasi revisione su la verità del suo contenuto, massime in tema di giudicato qualificativo.

Che applicando questi principii al caso concreto sia evidente come la impugnata decisione, la quale si è implicitamente fondata nel ritenere la nullità su quanto era stato discusso e deciso precedentemente dalla Corte di Appello di Catanzaro e dalla Cassazione di Napoli, non meriti censura.

La sentenza, invero, della Corte di Appello di Catanzaro 29 maggio - 2 giugno 1896, passata in cosa giudicata per effetto della reiezione dei ricorsi decretata dalla Cassazione di Napoli e la stessa sentenza 9 luglio -- 19 agosto 1897 di questa ultima, hanno inteso di parlare, ed hanno parlato di nullità radicale *ab origine* indipendente dalla volontà e dal consenso delle parti. Nulla, cioè, per vizio radicale esistente dall'origine dell'atto e insanabile per opera di volontà e di consenso. Basterà leggere materialmente i due pronunciati, per convincersi di questa verità. E di fatti il pensiero della Corte d'appello, poscia illustrato e ribadito dalla Corte suprema, si fa palese sol che si legga il punto nel quale, interpretando l'articolo 1457 del codice civile, ritiene che il divieto, da esso fulminato, al fine di impedire l'abuso della patria potestà, porta la nullità assoluta dell'atto anche senza bisogno dello esame sul se questo fosse stato o no pregiudizievole al minore. E questa nullità è così assoluta, secondo la Corte, che non consente nemmeno l'acquisto all'asta pubblica la quale offre considerevoli guarentigie. E nemmeno la osservanza dell'art. 224 cod. civ. può venire invocato come sanatoria della nullità, perchè le disposizioni da tale articolo sancite sono affatto estranee al divieto stabilito dall'art. 1457. E stante ciò (continua a dire la Corie) il provvedimento del Tribunale civile, che riconosceva utile e vantaggiosa per la minore la cessione e nominava il curatore per assisterla nel relativo contratto, non può in alcuna

guisa (sono parole testuali della decisione dianzi accennata) sanare la radicale assoluta nullità da cui la cessione è affetta (Art. 12 delle disposizioni generali sulla interpretazione delle leggi).

È cotesta assoluta nullità non potrebbe neanco essere sanata invocandosi l'art. 1385 o il 1458 del cod. civ., perchè non sono applicabili al caso. L'assoluta nullità fulminata dall'art. 1457 rimane sempre in vita. La cassazione di Napoli, poi. con maggiore autorità di linguaggio non ha fatto che approvare e ribadire, dietro opportuno analitico esame, gli argomenti ed il concetto giuridico del giudice di merito in ordine all'assoluta nullità della cessione. E ha pure approvato e ribadito, muovendo dal principio della insindacabilitá, il concetto manifestato intorno alla nullitá della donazione fatta dalla madre alla figlia, non senza passare a minuziosa rassegna le obbiezioni che venivano sollevate allo scopo di sostenere la validità degli atti contrattuali, contro la nullitá dei due contratti dichiarata dal magistrato di appello.

Se questa é la intelligenza da darsi alle due sentenze dianzi ricordate, e se in conformità dei principii e delle considerazioni che l'una e l'altra racchiudono, la decisione investita dall'odierno ricorso, ha proceduto nel convincersi che la nullità dei due contratti fosse precisamente quella ipotizzata dall' art. 11 nn. 2 e 4 della legge di registro del maggio 1897, torna evidente che le doglianze contenute nel primo motivo non abbiano sufficiente fondamento. E qui non è superfluo il rimarcare per mera abbondanza, come col detto motivo si rimproveri soltanto alla sentenza denunciata la violazione degli articoli 1457 e 1119 (quelli che insieme ad altri formarono precisamente materia di esame per la stessa Corte di cassazione di Napoli nel 1897) senza punto accennare ad alcuna violazione o falsa intelligenza del giudicato. Accusa cotesta, che avrebbe potuto forse essere la più opportuna dal momento che il suddetto primo motivo, dottamente redatto e sviluppato, era inteso a sostenere che la nullitá ammessa dal giudicato non fosse quella preveduta dal citato articolo 11 della legge tributaria.

Ha considerato che lo stesso non possa dirsi del secondo motivo di ricorso, avvegnachè sia vero che la denunziata sentenza, col fissare il decorrimento degli interessi dal giorno del reclamo amministrativo, anzichè dal giorno della domanda giudiziale, abbia contravvenuto alle norme delle leggi fiscali, e comune relative alla mora nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, e alle regole della giurisprudenza. Il reclamo amministrativo non è *stricto iure* che un avviso, un amichevole diffidamento, che vale a richiamare sopra di sè l'attenzione della pubblica amministrazione allo scopo di vedere se le convenga restituire, senza litigio, tutto o parte che in via non con-

tenziosa le è stato domandato. La lite comincia con la citazione ed è questa che *recte et legaliter* mette in mora l'amministrazione, perchè con esse mette in movimento il diritto del privato secondo le forme procedurali. É questa domanda giudiziale che fa risalire la responsabilità possibile di ritardo all'amministrazione convenuta, la quale é eccitata ad adempiere.

Quantunque questa violazione di legge praticamente e finanziariamente valutata, offra materia di poca entità, con ciò sia che il reclamo amministrativo fu fatto in data 4 ottobre 1897 e la citazione venne notificata in data 13 gennaio 1898 (sarebbero in tutto tre mesi e qualche giorno d'interessi non dovuti alla signora Rossignani contessa di Pontalto) pure per la rigida osservazione della legge e per tutela dei canoni di giurisprudenza, la sentenza deve in questa sola parte venire annullata.

Che le spese del giudizio di Cassazione per tre quarti deggiano essere messe a carico della ricorrente che soccombe, e l'altra quarta possa venir lasciata al giudizio in grado di rinvio nei rapporti con la parte della sentenza che è cassata.

Per tali motivi, ecc.

NOTA — Nel contratto di convenzioni matrimoniali tra la contéssa Maria lo Schiavo ed il barone Francesco Cordopatri la Maria cedette alla madre Benilde Rossignani tutti i diritti sulla eredità paterna per L. 68,981 53 e questa, a dimostrazione del suo compiacimento alle auspicate nozze, e corrispettività della cessione, donava alla figlia la somma di L. 122,518,42, quali due somme la sposa costituivasi in dote e passava allo sposo che ne dava garanzia ipotecaria.

Seguito il matrimonio, la Maria Lo Schiavo impugnò di nullità la cessione, come chè fatta in onta all'art. 1457 del cod. civ., e la madre nel caso e per conseguenza chiedeva che pure si annullasse la donazione. E difatti cessione e donazione vennero dichiarate in tutti gli stadi di giurisdizione radicalmente nullê.

Dopo la cosa giudicata la Rossignani chiese la restituzione della tassa, stata accolta con la sentenza sovra riportata.

Sotto tre aspetti potevansi sostenere le ragioni del contribuente per la restituzione; o perché furono annullate convenzioni matrimoniali giusta l'art. 11 n. 4; o perché le disposizioni annullate erano affetto da vizio radicale a sensi del n. 2 di detto articolo; o perchè passata in giudicato la sentenza che dichiarava la nullità radicale contro di esse non si potesse più insorgere.

Di queste tre strade che conducevano alla stessa conclusione si è seguita la più difficile e discutibile. Sotto il primo aspetto la questione era stata agitata innanzi al Tribunale cui piacque invece di portarla e risolverla sotto il secondo aspetto.

Pare invece a noi che considerata dal punto di vista dello annullamento di convenzioni matrimoniali la questione era più semplice e presto risoluta, perocchè non può mettersi in dubbio che cessione e donazione non fossero in quell'atto convenzioni matrimoniali, formando esse la costituzione della dote, o quanto meno un rapporto con l'atto matrimoniale. La legge di registro per un riguardo alle costituzioni dotali confermato anche nell'art. 46, si contenta al n. 4 dell' art. 11 dello annullamento delle convenzioni senza esigere nè vizi radicali nè sentenze e non limita il suo favore alla pura costituzione, ma vi comprende tutte le convenzioni che o per *causa* o soltanto in occasione di matrimonio siansi stipulate, secondo la defiizione di Paolo: *spontio appellatur non solum quae per sponsus interrogationem fit, sed omnis stipulatio promissioque* « e l'insegnamento dei celebri Championnière et Rigaud che les contrats de mariage sont les actes qui réglent la dot de la femme et *tout* ce qù'y rapporte ».

Che nel caso deciso la sessione e la donazione fossero stipulazioni, non accessorie o soltanto relative, ma sostanziali, si comprende di leggieri, dappoiché senza di esse sarebbe mancata le dote a costituirsi.

E Tribunale e Corte di merito preferirono il secondo aspetto della questione portandola al n. 2 di detto art. 11 e facilmente riconobbero nella cessione il vizio radicale ed insanabile di fronte all'assoluto divieto che l'art. 1457 del cod. civ., vizio che si ripercuoteva e trascinava seco anche la donazione che ne era il corrispettivo. Ed in veritá non sapremmo dove trovare una nullità più radicale, un vizio più induttivo della nullità che in un atto che non si poteva e non si doveva fare, perchè la legge a dirittura lo proibisce. *Nullum enim pactum*, comandarono gli imperatori Teodosio e Valentiniano, *nullum contractum inter eos videri volumus subsecutum qui contrahunt, lege contrahere proibente.* Altro che vizio, difetto od imperfezione, è a dirittura la inesistenza voluta dalla legge per fini di alta morale!

La suprema Corte riconobbe essa pure questa radicale ed insanabile nullità, ma si fermò più di proposito sulla cosa giudicata che s'impone alla finanza e non lascia più discutere sulla stessa materia.

Era questa una grave questione che ci permetemmo già di sollevare commentando nel nostro commento-trattato il n. 2 dell'art. 11 della legge di registro.

Se la sentenza fa stato fra i contendenti, perchè non dovrà essere riconosciuta dalla finanza? É forse lecito a questa di foggiare ad uso della tassa gli atti diversamente da quanto hanno stipulato le parti e giudicato i magistrati; di volere per se una nuova giurisdizione per far rigiudicare dagli stessi magistrati la stessa causa fra le stesse parti?

« Generalmente, così al § 268 del Commento, la sentenza che pronunzia la nullitá dichiara e motiva il vizio da cui deriva la nullità. Ma questa dichiarazione obbliga la finanza a riconoscervi lo stesso vizio radicale come l'ha giudicato la sentenza, Noi siamo per la risposta affermativa, perocché la sentenza formando stato fra le parti e distruggendo l'atto, distrugge ancora l'elemento della imposta, e la finanza non potrebbe opporsi senza rinnovare un giudizio fatalmente esaurito, senza recare dispregio all'autorità della cosa giudicata. »

Siamo lieti d'aver colpito nel segno.

—

N. 12020 — Tassa di successione — Cespite evitto — Restituzione — Domande successive — Oggetto diverso — Prescrizione.

(Art. 11 n. 3 e 5, 123 n. 1, 127-128, legge 13 settembre 1874 n. 2076.)

La domanda in via amministrativa per restituzione di tassa di successione percetta per un cespite stato evitto interrompe la prescrizione in riguardo al solo oggetto determinato della domanda, ma non per altri oggetti di successive domande presentate oltre il biennio.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 2 maggio 1900 in causa c. Burt, Stasio e Tagliatela — Caselli *Pres.* — Penserini *Rel.*)

Fatto — Nel 28 gennaio 1892 venne denunziata la successione di Vaniale Giuseppe per i suoi eredi testamentari con beneficio di inventario, William Burt, Pietro Tagliatela ed Edoardo Stasio, com-

prendendovi il fondo Scambio ed il contiguo fabbricato che il Vaniale aveva nei capitoli matrimoniali 20 settembre 1866, donato alla moglie Clementina De Martino, la quale uniformandosi al testamento del marito che le aveva lasciato un legato sotto condizione di rinuncia alla donazione vi aveva rinunziato; rinunzia però che di poi venne giudizialmente dichiarata nulla, e comprendendo altresì nella denunzia pel valore dichiarato di L. 13130, la cappella gentilizia nel cimitero di Soccavo: liquidata la tassa, fu pagato nel 23 aprile 1892.

Per effetto dell'annullamento della suddetta rinunzia e degli articoli 9, 10 e 11, legge sul regisrro, gli eredi nel 5 marzo 1894 chiesero in via amministrativa la restituzione della tassa relativa in lire 5598, ma vennero rimborsati di L. 3216,20; ed essi nel 25 giugno 1895 protestarono, anche per avere erroneamente denunziato cespiti che non facevano parte dell'eredità, ed ottennero altro rimborso di lire 273 in seguito di altre istanze 14 ottobre detto anno, e 7 marzo 1896, nelle quali pure accennarono a pagamento di tassa per la cappella gentilizia che dicevano non soggetta a tassa. Finalmente nel 14 novembre 1896 chiesero esplicitamente in via amministrativa la restituzione della tassa pagata per detta cappella; la dimanda fu respinta per la decorsa prescrizione biennale;

Nel 25 ottobre 1897 gli eredi stessi adirono la via giudiziale per ottenere detta restituzione; ma anche il Tribunale civile di Napoli ritenne decorsa la prescrizione, con sentenza 20 - 25 maggio 1898 che venne confermata da quella Corte di appello con altra del 20 - 24 marzo 1899, sulle considerazioni che dal 23 aprile al 14 novembre 1896 era decorsa la prescrizione biennale: che le deduzioni degli appellanti per escluderla non sono fondate in fatto nè in diritto; poichè non ha base in fatto l'assertiva che nel reclamo 5 marzo 1894 si fosse accennato ad alcun rimborso di tassa oltre quello per la annullata denunzia alla donazione, ed invece se ne enunciò una lontana allusione nell'atto protestativo 5 giugno 1895, e più davvicino nella istanza 14 ottobre detto anno e 7 marzo 1896, ma la formale istanza di restituzione trovasi soltanto nel reclamo 14 novembre 1896; ed essendo codesti reclami tutti posteriori al biennio, non possono ritenersi continuativi ed esplicativi dell'altro presentato in tempo utile li 5 marzo 1894 meno per quanto riguarda la dimanda di rimborso maggiore dell'ottenuto per i beni rivendicati dalla De-Martino: ed in diritto è inesatta l'affermazione degli appellanti che, sia qualunque la causa di restituzione di tassa espressa in un reclamo in tempo utile, valga ad interrompere la prescrizione, non soltanto per dedurre in tempo successivo una causale diversa a conseguire l'oggetto medesimo, ma anche per conseguire un rimborso di altro genere; perocchè ciò è contrario al diritto comune pel quale l'interruzione si ha quando una parte costituisce l'altra in mora di adempiere l'obbligazione (art. 2125 codice civile), cioè a dire un'obbligazione determinata; nè può ammettersi che il legislatore volesse derogarvi in danno della finanza nella legge di registro, siccome gli appellanti vorrebbero dimostrare con argomenti induttivi, applicando alla tassa di successione la discutibile giurisprudenza che ritiene prorogato il termine dei due anni quando sotto un aspetto si è impugnata la tassa percepita su di un contratto contenente diverse convenzioni; applicazione da escludersi per la differenza d'indole propria alle due tasse; essendo unica quella relativa ad unico contratto, quantunque per calcolarla si tengano presenti le varie dispo-

sizioni contenutevi; mentre « la tassa di successione si svolge sui singoli cespiti lasciati dal defunto, e si ha la singolarità, e non la unità; questa differenza si desume dai veri criteri che la legge sul registro detta sia pel calcolo della tassa sui vari elementi che la massa della successione compongono, e sia per i disgravi da fare; e sopratutto risulta dalla disposizione dell'art. 56 nel quale la penalità per la infedele dichiarazione è commisurata al solo valore dei cespiti omessi; se vi fosse unicità di tassa, quella penalità si sarebbe dovuta sancire in rapporto all'intero ».

Che neppure ha fondamento quanto da ultimo adducono gli appellanti, che cioè avendo la Intendenza di finanza col decreto 19 febbraio 1895 disposto la rettificazione della liquidazione s'intende avere protratto il decorrimento del biennio; poichè « codesto decreto essendo relativa alla restituzione della tassa percepita per gl'immobili evitti, cioé alla domanda 5 marzo 1894, non può essere invocato per un oggetto diverso, e molto meno valutato come generale ordine di revisione ».

Ricorre il procuratore generale dei soccombenti e deduce:

1. violazione degli art. 11 n. 3 e 5, 52, 54, 55, 123 n. 1, 127 e 128 (testo unico 11, 54, 55, 56, 126, 130, 131) della legge sul registro, in quanto la sentenza ritenne:

a) che la restituzione di tassa accordata si fondasse sugli articoli 9, 11 e 15 detta legge, come se si trattasse di evizione e spoglio di beni compresi nella successione, mentre provenivano da una rinunzia posteriore, di poi annullata.

b) che nella liquidazione delle tasse di successione si ha singolaritá di esse, non la unità, svolgendosi la tassa sui singoli cespiti lasciati dal defunto.

2. difetto di motivazione sulla deduzione che l'Intendenza col decreto 19 febbraio 1895 dispose la rettificazione aumentando quasi tutti i cespiti portati nella primitiva liquidazione, dando luogo così a novella liquidazione che fece decorrere un nuovo termine per impugnarla, essendo certo che detto decreto ed il successivo 7 novembre 1896 non riflettevano la restituzione della tassa sugli immobili evitti, come dice la Corte, ma importavano un rimaneggiamento della intera liquidazione.

3. nuova violazione dell'articolo 126 n. 1, testo unico legge sul registro, in quanto che dai documenti prodotti risultava che l'Intendenza nel 21 gennaio 1895 notificò novella ingiunzione di tassa per alcuni altri cespiti non denunziati, tassa che fu di poi pagata, e codesta nuova ingiunzione di tassa per sua natura principale riapriva nuovo termine biennale.

Resiste la Finanza e sul terzo mezzo deduce essere questione nuova non proposta innanzi ai giudici di merito.

La Corte osserva che la prima parte del primo mezzo non é da prendersi in considerazione, perché la prima questione è meramente accademica non riguardando affatto la materia controversa, ma soltanto la dimanda già accolta in linea amministrativa e non dedotta affatto in giudizio, per lo che la censurata affermazione della sentenza impugnata non fa parte delle considerazioni della medesima ed altro non è che un accenno nella esposizione del fatto.

Che la seconda parte dello stesso primo mezzo non ha fondamento in diritto. Perocché è fuori di ogni dubbio che la tassa di succes-

sione costituisca unico debito a carico degli obbligati a soddisfarli e correlativamente unico credito a favore dell'erario; essa nella liquidazione é complessa e riguarda i vari capitali costituenti l'asse ereditario, non meno che la diversa misura della tassa secondo la diversità delle persone più o meno prossime per vincoli di sangue e di famiglia al defunto, ed estranee al medesimo, istituite o gratificate nelle successioni testamentarie. Onde nella specifica controversia assoggettata al giudizio della Corte d'appello non errava essa in diritto affermando che la tassa si svolge sui singoli cespiti, e si ha la singolarità e non l'unità della tassa; affermazione che intesa in senso assoluto sarebbe inesatta, ma che corrisponde al vero in subbietta materia; e rettamente quindi riteneva incorsa la prescrizione biennale per la tassa liquidata e non pagata anteriormente al biennio sui cespiti intorno ai quali non fu elevato reclamo in termine utile.

Che il secondo mezzo sotto apparenze del difetto di motivazione attacca l'apprezzamento incensurabile dei giudici di merito, i quali presero in esame le deduzioni del ricorrente sul decreto 19 febbraio 1895, ma esclusero che potesse valutarsi come generale ordine di revisione, e lo ritennero invece limitato alla concessa restituzione di tassa.

Che il terzo mezzo non puó essere preso in considerazione perchè eleva una controversia non proposta ai giudici del merito e che inoltre per essere risoluta richiederebbe affermazione ed apprezzamento dell'atto d'ingiunzione accennato nel detto mezzo, lo che è interdetto alla Corte di cassazione.

Per questi motivi ecc.

Nota — Conforme al principio ora confermato dalla Suprema Corte le « *Massime* » avevano già espresso avviso ai nn. 5322, 5337, 4823 e si erano pur pronunziate la Corte di Appello di Torino con sentenza 1 maggio 1866 (*Massime* n. 1441) e la stessa Corte regolatrice di Roma con decisione 6 settembre 1879 (*Mass.* n. 5286).

Questa però se ne era alquanto allontanata con la sentenza 2 aprile 1894 nella quale ammetteva la estensione della interruzione ad ulteriori restituzioni, quando nella domanda ne fosse stata espressa generica riserva e l'amministrazione l'avesse anche in modo generico ammessa — Riportando al n. 9803 la sentenza noi ci permettemmo di confutarla con argomenti che ora la stessa Corte ripete e conferma. Onde noi, per non ripeterci, vi ci riportiamo intieramente e con nostra somma sodisfazione.

——

N. 12021 — Notaro cessato dall'esercizio — Nuova nomina — Tassa di concessione governativa.

(Art. 30 legge 13 settembre 1874, n. 2086 — Art. 34 regolamento notarile 23 novembre 1879, n. 5170).

Nota dell'Intendenza di Siracusa, 3 gennaio 1900 d'accordo colla Avvocatura Erariale.

« La S. V. non è tenuta a pagare altra tassa di concessione governativa per la nomina a notaro in Chiaramonte, anche sull'avviso concorde dell'avvocatura erariale, debitamente interpellata.

« Per l'art. 30 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle concessioni governative, é sottoposta alla tassa di lire 50, col doppio decimo, l'autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali. Da ciò si rileva, che volendosi una garanzia per l'esercizio di determinate professioni, fra le altre il notariato, interviene la pubblica autorità ad autorizzare colui che comprova di avere i richiesti requisiti a compiere le funzioni relative ad una determinata professione.

« La tassa colpisce l' autorizzazione in genere all' esercizio, non ogni singolo esercizio, e conseguentemente è escluso che si debba pagare più di una volta.

« Questo concetto è espresso in lettera nell'art. 34 del regolamento sul notariato, nel quale è scritto: *« nei casi di prima nomina il richiedente dovrà provare di avere soddisfatto anche la tassa di cui al n. 30 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874 »*; il che esclude che, in caso di decadenza, la tassa sia dovuta per le nomine successive ».

—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Pareri di Corti d'Appello

N. 12022 — NOTARO — VACANZA DI POSTO NOTARILE — CONCORSO — NOMINE — ANZIANITA' D'ESAME — CONDOTTA — NOTAIO ESERCENTE — CONCORRENTE NON ESERCENTE.

(Art. 11 legge 25 maggio 1879 n. 4900)

Per condotta successiva all'approvazione, di cui all'art. 11 della legge notarile, s'intende non tanto la condotta morale e politica, quanto quella in ordine alla professione del notariato ed in relazione al rispettivo grado di merito.

E però fra chi esercitò lodevolmente e per molti anni il ministero notarile e chi ha bensì maggiore anzianità di esame ma non abbia mai esercitato é da preferirsi l'esercente.

(Parere della Corte d'Appello di Roma 16 dicembre 1899).

Attesochè già più volte, anco recentemente, questa Corte ebbe occasione di osservare, interpretando l'art. 11 della legge pel notariato che se il legislatore nella prima parte di detto articolo dice: « nella proposta per la nomina si deve principalmente tener conto dell'anzianità di esame degli aspiranti » si affretta però con sapiente limitazione a soggiungere: « quando la loro condotta successiva all'approvazione riportata nell'esame d'idoneità, non consigli diversamente. » E sembra evidente alla Corte la mente, la intenzione che mosse il legislatore a concepire in siffatti termini la sua disposizione. Infatti per condotta successiva all'approvazione, non s'intende e non si può intendere soltanto la condotta morale politica, mentre è necessità preoccuparsi altresì fra più concorrenti, del loro rispettivo grado di merito in relazione a quello che sommamente interessa, e vale a dire in relazione alla loro rispettiva condotta in ordine alla professione che sono chiamati ad esercitare.

La professione notarile richiede eminentemente pel suo retto e commendevole esercizio una lunga pratica dei tanti e svariati negozi della vita civile in mezzo ai quali si travaglia e si svolge continuamente la vita del notaro. Ed é forza riconoscere la veritá e la esattezza di ciò che osserva il Consiglio Notarile esponendo i motivi della sua odierna proposta e cioé che l'anzianità di esame, quantunque *caeteris paribus* vada presa in principale considerazione, è tuttavia titolo da tenersi in un conto relativo e di fronte ad una lunga carriera percorsa nell'esercizio del Notariato.

Attesochè nel caso in esame, a fronte del cav. Gaglier che tuttoché più anziano in ordine di esame, non ha alla età sua di 62 anni esercitato mai il Notariato, si presenta l'avv. Gaetano Emiliani Pescetelli che invece esercita da trentun anni in quella lodevolissima maniera che è accertata dalla posizione prodotta, ed il quale inoltre sino dal 1891 è membro dello stesso Consiglio Notarile, in seno al quale ha reso per lo passato e continua a rendere importanti servizi.

Data pertanto codesta rispettiva condizione dei due concorrenti, e poiché l'art. 11 della legge deve essere interpellata ed applicata nella pienezza della sua formola intera e nel suo spirito, sembra per verità che non si possa nel caso esitare nella scelta e quindi la Corte approvando la proposta del Consiglio, deve necessariamente emettere avviso conforme.

Per questi motivi ecc.

Esprime parere favorevole alla nomina dell'avv. Gaetano Emiliani Pescetelli, al posto notarile vacante in Roma.

Nota — Così come fu posta dalla Corte di Roma, la risoluzione della questione pecca nell'eccesso contrario, andando in contraddizione con la legge. La quale ammette a concorso ai posti vacanti tutti quanti hanno conseguito l'esame di idoneità siano dessi già esercenti o siano soltanto candidati misurando il diritto di preferenza dall'anzianità di esami e nel caso di pari anzianità dai punti di merito dell'esame.

Pone una sola eccezione, quella della *condotta successiva all'approvazione*. Questa condotta non ha limitazioni come vorrebbe la Corte, ma abbraccia in eguale misura tutti quanti hanno conseguito l'approvazione; e fu dettata saggiamente allo scopo che si possa escludere chi se ne fosse reso indegno.

Ma quando la condotta sia irreprensibile per l'uno e per l'altro dei concorrenti, noi crediamo che si possa derogare dall'anzianità di esame senza offendere la legge.

Comprendiamo la ragione di opportunità, di convenienza ed anche di giustizia di far largo ai notari esercenti, di aprire loro la via alle promozioni in benemerenza dei lodevoli servizi nell'esercizio del notariato; promozioni che talora possono essere arrestate da chi essendosi astenuto dall'esercizio non ha acquistato titoli di speciale benemerenza e non ha dato nemmeno prove pratiche del suo valore dopo l'esame di idoneità. Ma se queste buone considerazioni potrebbero e dovrebbero giovare *in lege ferenda*, non servono ora a mutare la legge *condita*.

La quale non fa distinzioni e sarebbe alla sua volta ingiusta verso coloro che avesse allettato a concorrere alla carriera del notariato mettendo quasi in seconda linea i notari esercenti e poi li respingesse perchè anzi che andar raminghi togliendo il posto ad altri, preferirono, spesso per ineluttabili motivi, di attendere un posto che fosse la meta delle loro aspirazioni. Se il legislatore avesse avuto questa intenzione l'avrebbe manifestata e spiegata.

Ma che non l'abbia avuta e non sia stata tradotta nella legge lo si apprende, oltre che dalle letterali parole della disposizione dell'art. 11 avvalorate anche più energicamente da quelle dell'art. 26 del regolamento, dalle discussioni avvenute in seno alla Commissione senatoriale. « Bastava, così si esprime, che gli aspi-

ranti fossero stati approvati all'esame per aver diritto ad ottenere l'ufficio in ragione di anzianità. A che infatti disastrare tante famiglie, e porre tante persone nell'incertezza continua della loro sorte dopo avere adempiuto alle condizioni volute dalla legge per ottenere un ufficio notarile? L'aristocrazia dell'ingegno e del sapere in questa materia non ha nulla che vedere, né le giuste aspettative debbono defraudarsi per questo, perchè un aspirante più giovane presenta un certificato di esame più splendido dell'aspirante più anziano. *L'unica limitazione all'anzianità* che abbiamo creduto di apporre si é stata quella della condotta successiva all'esame ». D'onde si comprende che l'anzianità di esame debba essere il caposaldo della elezione, quando non vi siano motivi di indegnità ed a parità di condotta morale e politica fra i concorrenti.

Questo fu già il parere che « *le Massime* » espressero al n. 7094; nè abbiamo ora motivo di mutare. S'intende bene che ragioniamo del principio e della interpretazione, che si vorrebbe dare alla disposizione della legge, ma non discutiamo il provvedimento nella sua applicazione, perchè non vogliamo nè possiamo entrare negli apprezzamenti particolari che hanno potuto guidare il consiglio della Corte.

N. 12023 — Testamento — Cadavere — Sepolcro — Scelta — Prova testimoniale.

(Art. 759, 1341 c. c.)

Il testamento o la disposizione testamentaria abbraccia tutti gli oggetti, tutti i fini, tutti i rapporti che interessano, muovono, determinano il desiderio e la volontà dell'uomo per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Se secondo l'art. 759 cod. civ. il testamento parrebbe restringersi solo alla disposizione delle sostanze o di parte di esse, secondo altri articoli dello stesso codice (181, 193, 235, 341) esso allarga la sua sfera sino a comprendere disposizioni di carattere principalmente morale, per modo che esso rispecchi veramente e fedelmente l'anima, la personalità umana in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, così come è richiesto dalla sua complessività.

Il testamento nel sistema delle nostre leggi civili è la forma, è il mezzo costante, generale, normale per esprimere la volontà che deve dominare la vita al di là della tomba, che deve assicurare l'esecuzione di questa volontà per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.

Se il cadavere non è oggetto di proprietà nel senso più rigoroso e più materiale della parola, egli è sempre però nel dominio, nella sfera della volontà, della personalità dell'estinto, egli è sempre una cosa intorno alla quale si raccoglie, si svolge un' insieme di sentimenti, di affetti, di ricordi che ne perpetuano in maggiore o minor ambito, secondo la condizione e i meriti del defunto, la sua memoria, come una vita che moralmente ha subito nessuna soluzione di continuità.

La volontà del defunto sulla sorte del proprio cadavere e sulla scelta del sepolcro deve pure esprimersi per testamento ed è inammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare una diversa volontà verbalmente espressa dal defunto su tale oggetto.

(Massime trascritte dalla sentenza del Tribunale di Milano, 15 dicembre 1899 in causa Mezzanotte c. Villa e Cavallotti — MAGNO *Pres.* — CAVAGNARI *Est.*

NOTA — L'art. 759 c. c. considera il testamento unicamente in riguardo ai beni, perchè questi formano più direttamente e specialmente oggetto di diritti e di obbligazioni a regolare le quali appunto provvede in modo precipuo la legge; ma non può certo contrastarsi che il significato ed il valore morale del testamento, quale gli viene attribuito dalla comune opinione e dal sentimento, non siano quelli dal Tribunale posti in evidenza con osservazioni profonde ed acute e con principii di ordine morale nobilissimi.

—

N. 12024 — CONTRATTO DI VITALIZIO — PATTO COMMISSORIO — AMMESSIBILITÀ.

(Art. 1165, 1797 cod. civ.)

'E valido il patto commissorio stipulato in un contratto di rendita vitalizia per il caso di mancanza di pagamento della pensione.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte d' appello di Genova, 27 marzo 1900, in causa utrinque Ughetto).

NOTA — Nello stesso senso vedasi la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, riportata con nostra nota di plauso al n. 11960.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12025 — TASSA DI SUCCESSIONE — CORPO MORALE — DENUNZIA PRIMA DELLA CONFEZIONE DELL'INVENTARIO — CESPITI OMESSI ED IGNORATI — SOPRATASSA — APPLICABILITÀ — INTERESSI — DECORRENZA.

(Art. 79, 92, 96, 98, 99, 131, 137 — T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 1147 cod. civ.).

La scadenza dei prescritti termini senza che siasi ottemperato alle prescrizioni della legge rende senz'altro applicabile la comminata penalità di omissione di cespiti in denunzia di successione, senza che possa giovare al contribuente, Corpo morale, l'addurre l'angustia dei termini e l'impossibilità di conoscere tutti i cespiti prima che fosse compiuto l'inventario.

Non è censurabile nè può formare oggetto di disquisizione in sede di Cassazione la statuizione della sentenza di merito che commette ad un perito la liquidazione della tassa su partite ommesse in denunzia.

Gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 30 aprile 1900 in causa c. Istituto agrario Valdisavoia — CASELLI *Pres.* — IANIGRO *Rel.)*

Attesochè la sentenza denunziata pur riconoscendo che si versava nel caso di una successione aperta fin dal 9 agosto 1889 e che i nuovi cespiti riconosciuti tassabili erano stati ommessi nella denunzia fatta dagli amministratori nel 26 giugno 1890, ebbe nondimeno a giudicare che su tali cespiti non fosse dovuta la sopratassa di cui all'art. 25 delle leggi sulle tasse di registro, in quanto che essendo la sopratassa null'altro che una penalità non la si possa applicare se non quando sia possibile l'adempimento della legge, e tale possibilità si doveva ritenere esclusa nella specie giacchè trattandosi di una eredità di grande importanza devoluta ad un corpo morale, gli amministratori, non potevano altrimenti venire a cognizione di tutti i cespiti se non quando si fosse esaurito l'inventario, e questo, al tempo della liquidazione suppletiva fatta dal Ricevitore, era tuttora in corso. Ma a cotesto giudizio non si può plaudire. Se la sentenza avesse considerato che per l'art. 92 delle predette leggi sulle tasse di registro anche i corpi morali cui è necessaria un'au-

torizzazione per l'accettazione della eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'art. 79, e che cotesto articolo in quello che statuisce che per gli eredi o legatari che fanno esplicita dichiarazione di assumere tale qualità col beneficio dell' inventario, e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell' inventario, e quando questa fosse prima compilata, dalla data della sua chiusura, soggiunge che in ogni caso la denunzia delle eredità accettate col beneficio dell'inventario, ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dall'aperta successione, di leggeri avrebbe visto che essendosi aperta la successione nel 9 agosto 1889, senza che nella denunzia fatta nel 21 giugno 1890 si fossero compresi gli altri cespiti di cui nella liquidazione suppletiva del Ricevitore da esso ritenuti tassabili, tanto bastava per doverli considerare omessi, e quindi soggetti alla sopratassa. Se la denuncia deve farsi entro un termine designato, e comprendere tutti i cespiti ereditari e se a riguardo dei cespiti che non vi siano stati compresi la legge dichiara che sarà dovuta una sopratassa uguale all'ammontare della tassa dovuta sugli oggetti omessi, ci vuol poco ad intendere che per sottrarsi al pagamento della sopratassa non possa il contribuente venir parlando di angustia di termini, e d'impossibilità ad ottemperare al disposto della legge, ogni concetto d'impossibilità riuscendo inammessibile quando trattasi di termini stabiliti dallo stesso legislatore per l'adempimento di una data sua disposizione ed al cui trascorrimento senza che questa venga adempiuta esso abbia annessa decadenza, o penalità: in cotesti casi per applicare la decadenza o la penalità l'unica indagine che è permessa al giudice si restringe nel vedere se siasi adempiuto alla prescrizione della legge nel termine da essa designato, ma accertato lo inadempimento, deve pronunziare senz'altro la decadenza o penalità stabilita per siffatto evento, l'una e l'altra essendo conseguenza di non essersi ottemperato alla prescrizione della legge nel termine che questa ha nella sua saggezza ritenuto all'uopo sufficiente.

Essendo quella sulle tasse di registro una legge di eminente interesse finanziario, il legislatore non poteva stabilire che i termini di rigore per l' adempimento delle sue prescrizioni, e dettata con siffatto intendimento anche quella di cui all'art. 95, qualsiasi restrizione vi si volesse introdurre ne sovvertirebbe addirittura tutta la economia, ed aprirebbe l' adito ad investigazioni di fatti e circostanze che nella infinita varietà dei casi la pubblica amministrazione non avrebbe come accertare e controllare.

Attesochè, se per le considerazioni sin qui svolte, fondata riesce la censura che la Finanza è venuta rivolgendo contro questo capo della sentenza denunziata, altrettanto non può dirsi di quella parte del ricorso che impugna la sentenza stessa per aver commesso ad un perito la liquidazione dell'ammontare della tassa dovuta per le partite ommesse, nessuna speciale disposizione delle leggi sulle tasse di registro opponendosi a siffatta statuizione della Corte di merito, e nessuna per verità ha saputo designarne il ricorso.

Sta bene quello che osserva la ricorrente, e cioè che spetta ai Ricevitori degli Uffici di registro la liquidazione della tassa di successione, ma nella specie trattavasi di determinare a qual somma dovesse ridursi la liquidazione fatta dal Ricevitore e riconosciuta ec-

cessiva, e così stando le cose, riesce facile lo scorgere che se in nessuna violazione sarebbe incorsa la sentenza se avesse essa stessa provveduto in proposito, rettificando ad *normam iuris* la liquidazione del Ricevitore, la sua statuizione non diventa illegale per aver tale rettificazione commessa ad un perito; quant'altro poi si viene osservando dalla ricorrente sulla opportunità della disposta perizia, non può formare oggetto di disquisizione in sede di Cassazione, essendochè della opportunità o meno di un mezzo d'istruzione, quando questa non è in genere vietata dalla legge, è incensurabile il giudizio che ne abbiano fatto i giudici del merito.

Attesochè anche respinto vuol essere il ricorso dello Istituto Agrario. L'accusa di mancanza di motivazione che esso rivolge alla sentenza quanto alla statuizione riguardante la decorrenza degli interessi sulle somme indebitamente percette dalla finanza, non é punto fondata; imperocchè la Corte di merito dopo di aver rilevato che detti interessi si venivano domandando dal dì del pagamento delle somme, o quanto meno da quello del reclamo amministrativo, osservò che a tale domanda non si poteva far diritto e gl'interessi si dovevano invece accordare dal dì della domanda giudiziale perché soltanto *lite contestata usurae currunt*, e così dicendo adempì più che sufficientemente all'obbligo della motivazione quale era stata intesa dallo stesso legislatore nell'articolo 265 del regolamento generale giudiziario, nel prescrivere che i giudici nella compilazione delle sentenze debbono fare un cenno conciso dei principii generali di diritto che avranno influito sulla decisione senza estendersi a confutare tutti gli argomenti addotti in contrario dai patrocinatori delle parti.

Nè per mettere in forse la esattezza del giudizio cui pervenne la Corte di merito si fa opportunamente richiamo allo articolo 1147 del codice civile. È ben vero che in tema di ripetizione d'indebito si é per detto articolo obbligati a restituire gl'interessi e i frutti dal giorno del pagamento, ma lo stesso articolo dichiara che gl' interessi sono dovuti da tal giorno, quando colui che ricevette il pagamento fu in mala fede.

Ora in fatto di percezione di tasse di registro è assurdo parlare di malafede, avvegnachè i ricevitori degli uffici di registro in quanto liquidano e riscuotono le tasse anzidette non sono persone che contrattano per conto dello Stato o che facciano valere diritti di natura patrimoniale: essi agiscono *ministerio legis*, ed in rappresentanza dello Stato come ente politico, tale essendo la costui figura in tutto ciò che si attiene alla materia tributaria, e conseguentemente nell'esplicamento delle loro funzioni non si può ravvisare altro intendimento che non sia quello di dare esecuzione alla legge.

Quanto poi alla efficacia che il ricorso vorrebbe attribuire al reclamo amministrativo, per far dalla data di esso decorrere gl' interessi sulle somme indebitamente riscosse dalla Finanza, basta osservare, per rimanere persuasi della infondatezza dell' assunto, che il reclamo amministrativo altro non è in sostanza che un preavviso della azione giudiziale che il contribuente sarà per promuovere pel caso che non si dia ascolto alle sue deduzioni, ed essendo stato introdotto principalmente per dare agio alla Finanza di riflettere sulle ragioni che egli potrebbe far valere in giudizio, e questo scongiurare ove essa le ravvisasse fondate, non può, per la sua finalità stessa, venir riguardato come atto di vera e propria costituzione in mora

si da far decorrere dalla sua data gli interessi sulle somme che si verranno poi richiedendo in giudizio.

Attesochè tenuto conto dei risultamenti di questo giudizio di cassazione si ravvisa giusto compensare le spese.

P. q. m. la Corte rigetta il ricorso dell'Istituto Siciliano e la seconda parte del mezzo dell' altro ricorso dell' Amministrazione del Demanio, ed accogliendo la prima parte del ricorso stesso, cassa in relazione alla parte accolta il corrispondente capo della denunciata sentenza. Rinvia ecc.

Nota — É principio oramai indiscutibile che in tema d'imposta non sono ammesse attenuanti. Basta il fatto o l'evento in opposizione alle disposizioni della legge perchè la contravvenzione subisca la pena comminata — Vedasi nel Repertorio generale alla voce *Contravvenzione.*

Alla seconda massima non possiamo associarci. La esecuzione della legge di registro nell'applicazione della tassa è funzione politica che si esplica nel suo particolare ambito di azione, e che non può demandarsi ad elementi estranei. La liquidazione della tassa di registro in qualunque siasi caso è operazione propria del Ricevitore. Così vogliono la legge espressamente, la ragione politica, l'indole dell'imposta, la competenza giurisdizionale, la economia della procedura — Speriamo che la teoria della Corte non abbia altro seguito.

La terza massima è oramai, giustamente, prevalente in giurisprudenza — Vedasi nel Repertorio generale e negli Indici annuali alle voci *Cause per tasse, Restituzione.*

N. 12026 — Tassa di manomorta — Comune — Rendita imponibile — Detrazioni — Imposta fondiaria e di ricchezza mobile — Ammortamento di mutui — Spese di miglioramento dei fondi, di manutenzione, di locazione di magazzino, e di custodia del grano — Liquidazione suppletiva — Penalita' — Denunzia infedele — Pagamento tardivo — Inapplicabilita'

(Art. 2, 10, 13 legge 13 settembre 1874 n. 2078)

È proponibile in sede di revocazione e non di cassazione la censura di mancata detrazione in base a fatto che non esiste e ad atti inconcludenti, e di contraddizione.

La penalità di omessa od infedele denunzia è applicabile alle rendite e non alle detrazioni.

Essendo suppletiva la tassa in contestazione, non è applicabile la penalità di tardivo pagamento.

Non è detraibile del compendio imponibile la quota di ammortamento dei mutui passivi.

Sono detraibili le spese per il miglioramento dei fondi rustici, per riscossione e manutenzione del grano, per fitto dei magazzini e per salario di guardia campestre.

Omissis — Considerato in diritto sul primo mezzo del ricorso (lettera *a*) che la Corte respinse la doglianza del Comune relativa alla mancata detrazione delle imposte in base alla modificazione fatta dal Ricevitore con la proposta definitiva (notificatagli il 3 luglio 1894) ai dati rilevati dall'Ispettore nel verbale 29 giugno precedente per l'elevazione della tassa suppletiva.

Vanamente si oppone che la Corte affermò in tal modo un fatto gratuitamente, invocò un atto che non esiste, citò una cifra di diffalco che non trova riscontro negli atti della causa, mancò al dovere di motivare la sua asserzione e di giudicare *secundum acta et probata.*

Ed a persuadersi dell' inanità di tale censura è sufficiente riflettere che la stessa sarebbe stata proponibile in sede di revocazione, ma non lo è in sede di cassazione, dove i giudizi di fatto dei magistrati di merito sono insindacabili.

Nè importa che la Corte a maggiore giustificazione della sua pronuncia abbia accennato eziandio alla nota intendentizia, 30 gennaio 1895, imperocchè ciò fece a mera abbondanza dopo avere invocata la prova di per se decisiva risultante dal verbale del ricevitore del Registro notificato al Comune nel 3 luglio 1894.

Non regge del pari la censura di cui alla lettera *b*), non essendo dato di comprendere in qual modo la Corte possa essere caduta in contraddizione allorché, dopo aver riconosciuta in genere esatta la liquidazione suppletiva del Ricevitore, fece salvo al Comune di ottenere le detrazioni di quelle ulteriori somme che potesse dimostrare colle analoghe bollette di aver pagato in più di quelle segnate nella detta liquidazione.

Ed egualmente infondata si appalesa l' accusa formulata alla lettera *c*), una volta che dalla Corte venne affermato doversi la detrazione dell'imposta praticare appunto sulla media del triennio precedente, come era stata praticata dal Ricevitore di conformità al disposto dell'articolo 2 della legge di manomorta.

Di fronte a tale affermazione di fatto, insindacabile dinanzi al supremo Collegio, inutilmente il Comune di Canino sostiene che l'estratto dei consuntivi del detto triennio da esso prodotto dava risultamenti diversi, e censura la base per non averne tenuto conto.

Devesi pertanto respingere il mezzo in esame.

Considerato sul secondo che l'art. 10 della legge di manomorta punisce: 1° le omissioni di denunzie nel termine stabilito; 2° le denunzie fatte bensì nel termine, ma al disotto del vero valore.

E poichè le leggi penali non si estendono oltre i casi in esse espressi, ne deriva non potersi applicare le disposizioni del citato articolo, allorquando si tratti soltanto di esagerazione nella indicazione delle detrazioni da apportarsi alle rendite integralmente denunziate.

La Corte di merito adunque violò la disposizione del predetto articolo 10 estendendone l'applicazione al Comune di Canino, il quale, lungi dall'omettere la denunzia delle sue rendite nel termine stabilito o dal denunziare rendite inferiori al vero, esagerò unicamente le detrazioni da apportarsi alle medesime.

E la stessa Corte violò in altro modo eziandio l'articolo in parola allorquando, dopo aver riconosciuto che le contestazioni riguardavano le detrazioni e non l'ammontare delle rendite, disse che tuttavia si versava in materia di omessa denuncia, equiparando così, con erroneo criterio giuridico, la mancanza della denuncia delle rendite con la esagerazione nella denunzia delle detrazioni.

Donde la conseguenza doversi accogliere il secondo mezzo e con esso anche il terzo.

Difatti egli è indiscutibile che nella specie si trattava di tassa suppletiva e contestata, non di tassa principale.

Ora è massima di diritto, altre volte proclamata da questo Supremo Collegio, che l'ente assoggettato a tassa, richiestagli suppletivamente e da esso contraddetta, finchè sulla pretenzione, accampata da una parte, e sulla negativa apposta dall'altra, non sia stata definitivamente pronunziata dall'autorità competente, non può essere considerato come ritardatario nel pagamento, nè quindi soggetto alla sopratassa contemplata dall'art. 13 della legge di manomorta, quando abbia soddisfatta la tassa principale.

Considerato sul 4° mezzo, che a buon diritto la Corte escluse dalle passività da detrarsi la quota di ammortamento dei mutui passivi.

Imperocchè, tenuto conto della legge speciale, è certo che le passività deducibili delle rendite soggtte alla tassa di manomorta, sono quelle che colpiscono e diminuiscono le fonti delle rendite, ossia la sostanza patrimoniale effettiva dei corpi morali. Quindi se non può dubitarsi che debbano dedursi gl'interessi passivi dei capitali avuti a prestito, perchè gl' interessi diminuiscono la consistenza patrimoniale degli enti, non così è a dirsi della quota di ammortamento di mutui, la quale serve alla riproduzione del reddito, importa aumento di capitale.

Sotto tale aspetto pertanto devesi respingere il quarto mezzo del ricorso.

É accoglibile, per lo contrario, il mezzo stesso in quanto censura la denunziata sentenza per avere esclusa la detrazione delle spese per miglioramento dei fondi rustici, per riscossione e manutenzione del grano, fitto dei magazzini e salario di una guardia campestre; essendo state tali spese indispensabili per conseguire le rendite, il cui fondo ebbe a diminuire di altrettanto.

Non puossi da ultimo interloquire sul quinto mezzo, perché assorbito negli altri come sopra accolto.

Per le accennate considerazioni la Corte cassa ecc.

Nota — Sulla prima massima non occorre fermarci.

Alla seconda facciamo pieno plauso, anche perché vediamo con piacere radicarsi il principio che noi abbiamo costantemente sostenuto e con tutte le nostre forze e con la quarta regola del Commento Trattato della legge di registro e nelle « Massime » che, cioé, le leggi d'imposta non ammettono interpretazione *estensiva*.

Nella terza conveniamo pure, perchè in realtà trattavasi di tassa suppletiva in rettificazione di elementi giá dichiarati.

Con la quarta massima la suprema Corte ha modificato il suo avviso ed ha dato ragione alla nostra opinione che ci permettemmo di contrapporre, al n. 11581, alla sentenza del 19 gennaio 1899 che ammetteva in deduzione le rate annue di ammortamento.

L'ultima risponde allo spirito della imposta di manomorta, la quale, colpendo le rendite, deve escludere le spese che sono inerenti e direttamente diminuiscono le sostanze patrimoniali ed influiscono sulle rendite stesse, giusta l'insegnamento che ne ha dato l'Amministrazione con la normale del primo febbraio 1871, riportata al n. 2757 delle « Massime ».

Risoluzioni ufficiali

N. 12027 — Bollo — Istituzioni pubbliche di beneficenza — Decisioni delle Giunte provinciali — Cause di responsabilita' — Copie — Notificazioni — Esenzioni.

(Art. 22, n. 2. T. U., Bollo 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 134 Reg. 5 febbraio 1891, n. 99).

« É stato fatto il quesito, a quale trattamento debbano essere assoggettate, nei rapporti del Bollo, le copie delle decisioni della Giunta provinciali amministrative, nelle cause di responsabilità sui conti

delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, quando tali copie siano da notificarsi, a mezzo d'usciere giudiziario, agli amministratori delle istituzioni stesse.

« Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale Demanio e Tasse), d'accordo con quello di Grazia e Giustizia, ha riconosciuto, che le copie in parola, e la pedissequa relazione di notificazione appostavi dall'usciere, devono andare esenti da tasse di Bollo, a mente del combinato disposto dagli art. 63 e 131 del Regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, ed in analogia al contenuto della normale n. 74 del Bollettino Demaniale 1895, riguardante gli estratti autentici delle decisioni delle Giunte predette, da notificarsi ai contabili delle medesime pure a mezzo di usciere giudiziario ».

Da nota del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Demanio e delle Tasse)... *Maggio 1900, n. 92130 alla Prefettura di Novara*).

—

N. 12028 — Tassa di registro — Enti morali — Mandati — Quietanze in fogli separati — Esenzione.

(Art. 148 N. 3 T. U. Reg. 20 maggio 1897, N. 217.)

La Direzione generale del Demanio ha dovuto preoccuparsi delle condizioni gravi che si facevano ai Corpi Morali, applicando rigidamente anche per le quietanze da essi emesse, staccandole dai rispettivi bollettari, in relazione a mandati o ad ordini di pagamento a favor loro emessi da altri enti morali, la massima generale che le quietanze non apposte sui detti mandati ed ordini ma rilasciate su fogli separati non possano godere della esenzione concessa dall'art. 148 n. 3 del testo unico sulle tasse di registro, argomentando dalla sentenza della Corte di Cassazione 5 novembre 1898 riportata al n. 11514.

La questione è stata oggetto di studio da parte della Direzione Generale, e sappiamo che è in corso di pubblicazione una normale con la quale si dichiara, dimostrandone ampiamente la ragionevolezza, che l'esenzione deve essere estesa anche a tali quietanze.

—

PARTE TERZA

Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 12029 — Notaro — Copia di atto notarile — Falsa menzione di registrazione — Falso in attestato.

(Art. 277 cod. pen.).

Il notaro che nella copia di un atto pubblico appone l'annotazione della registrazione, che in realtà mancava all'atto e

non era seguita, commette il reato di falsità in un attestato concernente il contenuto di un atto, previsto e punito dal capoverso dell'art. 277 cod. pen.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 24 gennaio 1900 su ricorso Not. R. — CANONICO *Pres.* — SMILARI *Est.*).

Con pubblico istrumento del 19 gennaio 1899 stipulato in Napoli dal notaio F. R., la signora Raffaella Aicuzzo divenne cessionaria di un dominio utile, pagando col relativo prezzo le opere occorrenti per la registrazione. Nell'agosto dello stesso anno, avendo il R. dovuto rilasciare copia esecutiva dell'enunciato istrumento, si fece ad attestare nella fine di essa di essere stato l'originale registrato a norma di legge.

Verificata la mancanza dell'asserta registrazione, vi fu querela contro il notaro, tanto per la falsa attestazione della registrazione che per l'appropriazione indebita della somma versata per la registrazione ed appropriata. Rinviati gli atti al procuratore generale, si fece istanza per il suo rinvio al tribunale, ritenendosi il caso di una aggiunzione apocrifa nella copia dell'atto, senza alterazione del contenuto e della sostanza di esso, come mezzo per l'appropriazione delle spese di registrazione.

La Sezione d'accusa di Napoli, con sentenza 5 agosto 1899, rinviava alla Corte di Assise il R. per avere, nella sua qualità, rilasciato una copia di atto pubblico diversa dall'originale, senza che questo fosse stato alterato o soppresso e per essersi appropriata la somma di lire 60 ricevuta per i diritti di registro.

Contro questa sentenza ha prodotto ricorso il R. presentando i seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 277 cod. pen. Giusta la requisitoria del procuratore generale si tratta di falsità in attestato e non in atto pubblico.

Omissis. Considerato sul primo motivo che non si tratta di falsitá in atto pubblico, né in copia di atto pubblico che fanno fede sino ad iscrizione in falso. Nessuna alterazione vi è stata nell'uno o nell'altra.

Non vi è che un' aggiunzione apocrifa nella copia che attesta di essersi eseguito il pagamento della registrazione, aggiunzione che costituisce il reato di cui al 2° comma dell'art. 277 cod. pen., punibile con la reclusione di 1 a 5 anni, di competenza del Tribunale. « Se la falsitá sia commessa in un attestato concernente il contenuto di atti »; si legge in questo 2° comma. Ed un attestato contro il contenuto dello istrumento stipulato da R. è quello di avere il R. attestato che la registrazione era stata eseguita, mentre così non era. Non sia quindi la competenza della Corte di Assise, ritenuta dalla Sezione d'accusa.

Per q. m., dichiara la incompetenza della Corte di Assise e rinvia la causa al Tribunale penale di Napoli.

NOTA — La Cassazione, in identico caso, giudicò con eccessivo rigore, reo il notaro di simulazione di copia di atto pub-

blico (V. n. 11218); ora invece, con forse troppa indulgenza, lo dichiara colpevole di semplice falsità in attestato.

Noi insistiamo all' incontro nell'avviso già espresso al citato numero, che cioè nel caso raffigurato si riscontrino gli estremi del rilascio di copia di atto pubblico diversa dall'originale, pur esso previsto dall'art. 277 cod. pen.

Invece altro è una copia, altro è un attestato. Quella è la riproduzione esatta e, diremmo, passiva e materiale, di uno scritto, frase per frase, parola per parola; questo è una dichiarazione personale dell'uffiziale pubblico, che con parole proprie fa testimonianza di quanto l'atto contiene non nella sua forma estrinseca e nella sua letterale dizione, ma nel suo oggetto, nel suo contenuto intrinseco.

Nella fattispecie risolta dalla Cassazione niun dubbio può sorgere che l'atto rilasciato dal notaro fosse una copia letterale, ciò che necessariamente esclude si trattasse di un attestato e rende quindi inapplicabile il capoverso dell' art. 277 cod. pen.

Dopo tutto, se un dubbio qualsiasi può sorgere, bene avrebbe giudicato la Corte applicando la pena minore.

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 12030 — NOTAIO-COADIUTORE — DIRITTI DI ARCHIVIO — PARTECIPAZIONE.

(Art. 29, 98 legge 25 maggio 1879, n. 4900)

Risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia, 23 aprile 1900

Sulla questione sollevata dal candidato Notaro P. R. se, cioè, il coadiutore abbia diritto di partecipare ai proventi, che l'archivio riscuote sugli atti da lui ricevuti per il notaro impedito, il Ministero non può non esprimere parere negativo.

Anzitutto il coadiutore esercita le funzioni notarili in nome e nello interesse del notaro impedito, e la legge notarile, ammettendolo a partecipare alla metà degli onorarii, stabilisce chiaramente quale sia il compenso che gli sia dovuto, compenso che, in sostanza, si commisura in ragione della entità dell'opera che presta il coadiutore.

É a dubitare pertanto che il coadiutore, oltre di quel compenso che la legge gli assegna, possa usufruire per l'opera sua di altri compensi; ed il dubbio trova maggior consistenza in rapporto alle

quote di partecipazione, che la legge espressamente riserva al notaro od ai suoi eredi.

A sostegno della tesi in favore del coadiutore non si adduce che un unico argomento, e cioè, che avendo la legge ammesso il coadiutore a partecipare alla metà degli onorarii, senza alcuna limitazione, abbia egli il diritto di parteciparvi anche quando gli atti siano stati depositati in archivio.

Ma questo argomento non ha alcun valore, poichè si basa sopra una premessa non esatta, vale a dire, che anche le quote di partecipazione rappresentino per il notaro od i suoi eredi un onorario.

Basta invece risalire alla ragione che determinò il legislatore a stabilire che il notaio od i suoi eredi partecipassero alle tasse e ai diritti di archivio, per convincersi che non vi partecipano a titolo di onorario, ma bensì per una speciale concessione, che si credette di fare soltanto per un riguardo equitativo. come appunto si espresse l'on. Villa-Pernice nella relazione sul progetto di legge pel riordinamento del notariato, presentato alla camera dei Deputati nella seduta del 22 aprile 1875.

Trattandosi perciò di un diritto speciale *sui generis*, che la legge accorda esclusivamente ai notari ed ai loro eredi, il Ministero ritiene che non possano usufruirne anche i coadiutori, tanto più che, quando si è voluto che il coadiutore usufruisse di un diritto, quello ad esempio di far parte del collegio e di intervenire alle adunanze collegiali, lo si é espressamente detto (vedi art. 75 del regolamento notarile).

Per queste ragioni, il Ministero non crede di accogliere la istanza fatta dal candidato Notaio R. Qualora egli non credesse di acquietarsi a questa risoluzione, non gli rimarrebbe che rivolgersi all'autorità giudiziaria, potendo questa soltanto risolvere definitivamente la quistione da lui sollevata, che riguarda diritti patrimoniali.

Nota — Concordiamo col Ministero di grazia e giustizia nel ritenere che non spetti al notaro-coadiutore alcuna partecipazione sui diritti di archivio per le copie di atti da lui ricevuti, sia perchè sembra a noi pure che la disposizione dell'art. 98 della legge notarile abbia un'indole puramente personale, abbia unicamente avuto di mira di beneficare la persona del notaro per il tempo in cui avrà cessato dalle funzioni od i suoi eredi, costituendo loro una specie di pensione, mentre il coadiutore devesi ritenere compensato della momentanea opera da lui prestata colla partecipazione alla metá degli onorari degli atti da lui ricevuti a nome del coadiuvato; sia perchè essendo chiaramente spiccata nella legge notarile la distinzione tra onorari

veri e proprii e diritti di archivio, ci pare per lo meno ardito il sostenere che anche questi ultimi siano compresi fra i primi agli effetti dell'art. 98 ed allo scopo di estendere anche ad essi una disposizione che per il suo carattere speciale deve tenersi nei più stretti limiti.

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni del Consiglio di Stato (IV Sezione)

N. 12031 — Impiegati — Facoltà del governo — Promozioni — Merito ed anzianità — Spese di lite.

(Art. 2 legge 23 ottobre 1853, n. 1483 — R. D. 27 novembre 1898, n. 478 — Art. 2 legge 25 dicembre 1898, n. 500 — Art. 12 R. D. 26 gennaio 1899, n. 43 — Art. 370 c. p. c.).

Il governo degli uffici dell'amministrazione non può farsi senza una positiva regola obbiettiva, la quale, almeno formalmente, implica sempre una qualche garanzia per gli impiegati e, per lo manco indirettamente, anche del pubblico interesse.

I supremi moderatori delle forze burocratiche non possono liberarsi dall'osservanza delle regole organiche vigenti con soltanto l'annunzio di una futura modificazione di queste.

I sommi principii del diritto amministrativo e le precise disposizioni di legge escludono che i pubblici servizi e le forze che ad essi intendono possano mai dipendere da altro ordine che quello scaturente da un regolamento.

Viola siffatto dettato legislativo il Ministro, quando pretende di sostituire il voler suo a qualunque norma obbiettiva di nomina e di promozione sospendendo le vecchie regole senza la contemporanea sostituzione di regole nuove.

Quando per regolamento sia stabilito che le promozioni degli impiegati per tre quarti debbano seguire per anzianità congiunta al merito e per un quarto possano essere fatte per merito esclusivo, dai relativi decreti deve apparire quali e quanti impiegati conseguirono l'avanzamento in virtù di merito esclusivo, e quali e quanti per anzianità in concorso di merito.

Merito esclusivo *si dice il maggior merito relativo in così spiccata affermazione da parer degno di considerazione di per sè solo, fino al punto da farlo prevalere sovra altri titoli di carriera; è il merito proprio di zelantissimo e capacissimo impiegato, un merito* straordinario, *che suggerisce all'amministrazione di non lasciare più oltre chi lo possiede in funzioni meno elevate di quelle che ha mostrato di bastare a compiere egregiamente; e ciò per la triplice ragione dell'interesse del pubblico servizio, di un premio ben dovuto, e di un acconcio stimolo all'operosità e diligenza degli impiegati.*

Il merito, invece, che vuolsi concorrente laddove l'anzianità sia titolo a promozione, è merito assoluto *nella sua quantità di sufficiente a coprire il posto più elevato.*

Nei giudizi innanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato la condanna dell'Amministrazione al rimborso delle spese rimane esclusa dalla veste e qualità nella quale partecipa alla causa.

(Decisione della IV sezione del Consiglio di Stato, 23 febbraio 1900 in causa Nanni ed altri c. Ministero Poste e Telegrafi, Radano ed altri — GIORGI *Pres.* — VANNI *Est.*).

Attesochè, scendendo al merito, sia innanzi tutto da ben determinare quale relazione interceda fra il primo e secondo capoverso dell'art. 12 del regio decreto 26 gennaio 1899, così concepiti: « Un « regolamento da approvarsi con nostro decreto stabilirà l'ordina« mento dell'amministrazione centrale e degli uffici provinciali non« ché le norme per l'ammissione in servizio, la progressione nelle « classi e nei gradi, per i passaggi di categoria e per il conferimento « delle attribuzioni e delle funzioni, per i premi e le punizioni, per « le indennità di missione e per i servizi straordinari e per l'obbligo « e misura delle cauzioni. Fino a quando non andrà in vigore il « detto regolamento per l'immediata applicazione del nuovo organico, « si potrà derogare alle disposizioni che regolano le nomine, le pro« mozioni e i passaggi ».

Dal qual testo scaturisce evidente che la deroga alle regole di carriera in vigore per il personale delle poste e dei telegrafi, veniva annunciata come anticipazione delle regole future, in quanto queste, nella figura ed efficacia che il pensiero del Ministro vagheggiava di dare ad esse, avrebbero rinvenuto ostacolo o turbamento dalle ammissioni, promozioni, passaggi, determinazioni di funzioni, indennità, premi, castighi e guarentie *medio tempore* decretate secondo le regole antiche. Il trapasso dal vecchio al nuovo sistema non consentiva la osservanza del primo: e il Ministro, che talune provvidenze non credeva differirle al giorno non prossimo del nuovo regolamento (questo giorno non è ancora venuto), intendeva aver libere le mani per apparecchiare al regolamento stesso il più acconcio terreno di attuazione.

Adunque, la nuova regola, tuttora riposta nella mente del Ministro, fu la causa del secondo capoverso dell'art. 12, locchè rinviene conferma nelle risultanze delle tabelle organiche annesse al regio decreto del 26 gennaio 1899, le quali, nei denominatori dei gradi e

delle classi e nelle espressioni numeriche nulla contengono, per quanto almeno riflette la categoria dei capi sezione, dei direttori provinciali e degli ispettori delle poste e dei telegrafi, che valga a presentare come verosimile e probabile una ragione d'abbandono delle vigenti regole di carriera, in relazione soltanto alle risultanze medesime. E l'esposto concetto rimane altresì suffragato da taluni brani della relazione a S. M. il Re sullo schema del decreto sovraspecificato; ad esempio, dove, discorrendosi delle *Sezioni*, si manifesta il proposito di costituirle in tale stato di attribuzioni da farle capaci di rappresentare « qualche cosa, con una necessaria funzione direttiva di respon« sabilità e di lavoro. »

Attesochè pervenuta a siffatta conclusione la prima disamina, debbasi, senz'altro, porre quesito: « se un Ministro segretario di Stato abbia in Italia potestà di governo — sia pure per un solo istante — del corpo d'impiegati addetti alla sua azienda indipendentemente da qualsiasi regolamento e secondo in tutto la volontà sua o se ciò non sia presso di noi illegittimo ». Si avverta che qui non trattasi di contestare la facoltà ministeriale di riforme organiche, ma trattasi di decidere se quel tanto delle antiche aspettative che può ricevere soddisfazione non ostante la riforma organica, abbia titolo a farsi valere. E l'ipotesi non é neppure di contrarie nuove regole *sopravvenute*, ma di abbandono o sospensione delle antiche, in grazia di regole di *futura pubblicazione ed attuazione*. Ognun vede la profonda differenza tra i due presupposti. Una facoltà transitoria, nel sorgere di certe regole nuove, si afferma come necessaria condizione di attuazione di queste; e giudice del rapporto altri non può essere che il Ministro; le antiche regole, inoltre, non dalla disposizione transitoria, ma piuttosto dalle disposizioni stabili del nuovo regolamento rimangono revocate. Quando, invece, si abbia l'attribuzione di eccezionali facoltá transitorie al Ministro, anteriormente alle nuove disposizioni, altro non può dirsi se non che esse mirano a non lasciare, nei rapporti fra impiegati ed Amministrazione, se non la sola volontá ministeriale, il suo « *merum arbitrium* ». Ed esula in modo assoluto che ciò sia imposto da *necessità attuale* del pubblico servizio, posciachè tuttora manchi l'ordinamento in relazione a cui argomentarla. Anzi, siffatto precorrere di facoltà eccezionali all'ordinanza definitiva, può, fin anche essere concepito non espediente agevolatore, ma ostacolo alla futura ordinanza, se il ministero che la viene studiando rinvenga nel tempo e nella meditazione stromenti a modificare l'idea, o se al Ministro del giorno della regola transitoria altri succeda prima della emanazione della regola definitiva.

Attesochè il concetto che i supremi moderatori delle forze burocratiche in Italia possano liberarsi dall'osservanza delle regole organiche vigenti con soltanto «l'annuncio» di una futura modificazione di queste, non meriti nome di giuridico, né alla stregua dei sommi principii del diritto amministrativo, nè alla stregua di precise disposizioni di legge. Non con riferimento ai principii, perocchè gli impiegati sieno dello Stato e non dei ministri, nè questi possano aversi come arbitri della sorte di quelli; non con riferimento alla legge, perocché l'art. 2 della legge 23 ottobre 1853 n. 1483 prescrive che le basi di organizzazione degli uffizi ministeriali debbono risultare da regolamento, approvato nelle forme e con le solennità ivi espresse; ed aggiunge che nello stesso modo quelle basi possono essere *variate*

escludendo, quindi che i pubblici servizi e le forze che ad essi intendono possano mai pendere da altro ordine che quello scaturente da un regolamento. E viola siffatto dettato legislativo il Ministro quando pretende di sostituire il voler suo a qualunque norma obbiettiva di nomina e di promozione; nel che si risolve la sospensione delle vecchie regole senza la contemporanea sostituzione ad esse di regole nuove; nella cui qualità e sostanza non può essere inclusa, del resto, la necessità od opportunità di disposizioni transitorie, ad agevolare il succedersi di uno od altro sistema. Di più non é dato consentire al Ministro, senza offesa della *continuitá* di regolamenti organici, dalla legge voluta in corrispondenza alla *continuitá* delle aziende.

Attesochè sia innegabile che, per la categoria a cui appartengono i ricorrenti, nessun articolo del regio decreto del 26 gennaio 1899 contenga disposizione organica qualsiasi; tanto meno l'art. 12 di quel decreto basta a costituire di per sè, come si è veduto, un nuovo legittimo metodo di promozione; esso, anzi, andando oltre i termini d'ogni altra formula delle solite, non limita la deroga in relazione a requisito o condizione qualsiasi, ma nella generalitá ed assolutezza del suo dettato rimuove e dissipa ogni freno alla volontá del nominatore. E di qui appunto, peraltro, la giuridica conseguenza che, in realtà, il secondo capoverso di quell'articolo non aveva per i ricorrenti campo legittimo di applicazione, dovendo aversi non vergato per essi, posciachè da solo era inabile a modificare lo stato, il quale, dunque, persisteva sotto le anteriori regole di promozione. E ne consegue pure che, non nel senso assoluto e pel ragionamento manifestamente esagerato dei ricorrenti, ma in senso del tutto relativo ad essi è da ammettere l'erroneità dell'opinione riponente il fondamento della straordinaria facoltà ministeriale nell'art. 2 della legge del 25 dicembre 1898, n. 500; imperocchè, sotto questo punto di vista l'articolo anzidetto nulla ha innovato, nulla disposto. Qui non importa di risolvere se la legge del 26 dicembre 1898 facesse obbligo al Ministro di simultaneamente pubblicare ed attuare i nuovi ruoli del personale ed il nuovo regolamento organico (nel quale caso in verità, sarebbe esso stato restrittivo dell'ordinaria potestà ministeriale). E di vero, quand'anche quella legge, secondo sostengono i resistenti, non avesse avuto efficacia restrittiva (come sembra anche a questo Collegio) ciò menomamente non significa avesse agito in senso tanto esorbitante ed ampliativo dei poteri medesimi da includersi che fosse lecito in conseguenza della emanazione delle sole tabelle. interdire il precostituito ordine di promozioni a quei posti a cui il nuovo ruolo dava adito non meno dell'antico.

La legge pertanto del 1898 non poteva e non può esser tolta a giustificazione dell'atto ministeriale, senza fraintenderne parole e spirito, ed essa eliminata non rimane che quella del 1833, la quale, trattando di *variazioni* di regolamenti organici, *hoc ipso* esclude che il governo degli uffizi possa farzi senza una positiva regola obbiettiva, la quale, almeno formalmente implica sempre una qualche garanzia per gl'impiegati e, per lo manco indirettamente, anche del pubblico interesse. Se, perciò che riflette i ricorrenti, nessuna traccia di regola organica si conteneva (come già è stato avvertito) nel regio decreto del 26 gennaio 1899, seguita che applicare senza attesa della regola nuova ad essi loro il secondo capoverso dell'art. 12 di quel decreto, mirante a far luogo a promozioni *extra ordinem,* im-

plicava a sua volta un innegabile eccesso di potere. In tale moderato senso le doglianze dei ricorrenti sono fondate. E non va, infine trascurato che trattavasi di promozioni di *classe* e non di *grado*. Anche intorno a ciò, senza seguire i ricorrenti nel troppo assoluto loro ragionamento e senza plaudire a distinzioni di parole troppo sottili per essere influenti, deesi, peraltro, ammettere che trattandosi di promozioni di classe, se ancor dubbio vi fosse, sarebbe a maggior forza che nelle promozioni di grado da decidere pel rispetto e non per la manomissione delle legittime aspettative degli impiegati.

Attesochè, stabilito che il secondo capoverso dell'art. 12 del regio decreto 31 gennaio 1899 contro i ricorrenti non conta, basta a questo Collegio accennare che nessuna delle mende formali da loro denunciate come causa di nullità dello stesso regio decreto, avrebbe potuto indurre alla pronuncia della nullità stessa, quando pure qualcuna, almeno, di tali mende avesse giuridicamente consistenza. E si passa, senz'altro, alla disamina, se per avventura le impugnate promozioni in tutto o in parte si reggano alla stregua del regio decreto 27 novembre 1898, n. 478, che è quello che conta. Appena occorre aggiungere che indifferente è la ricerca della intenzione del Ministro di riferirsi, oppure no, a promuovere, a quel decreto, perchè se in fatto osservanza vi fu, la contraria intenzione del nominatore non potrebbe nuocere ai nominati, e se, invece, non vi fu la intenzione che ci fosse, non gioverebbe menomamente ad essi. Anzi è pur certo che tranne (e non più che di fuga) il patrocinio della amministrazione non è stato dagli altri resistenti sostenuto che la volontà del Ministro fosse di conformarsi al precetto decreto. Altra è invece, la tesi sì dell'amministrazione e sì degli altri resistenti di tutto proposito assunta e sviluppata. Dicono che la conformità degli atti al decreto non può non essere dal giudice ritenuta e ciò, perchè — non potendo, secondo il decreto del 1898 aver luogo promozioni senza il concorso del requisito del merito, nè ad altri che al Ministro spettando il riconoscimento o l'esclusione del merito la presunzione che sorge dallo scorgere non promossi taluni impiegati più anziani, e promossi, invece, taluni meno anziani, consiste tutto in questo: che l'autorità competente non constatò nei primi il merito occorrente alla promozione. Essi, insomma, si trincerano dietro l'assoluta insindacabilità del giudizio del Ministro sul merito.

Attesochè, dopo vicende diverse di criterii e di modi nelle promozioni degli impiegati postali e telegrafici, si venne alla regola consacrata nell'articolo unico del regio decreto 27 novembre 1898, n. 478, per la quale le promozioni da classe a classe nella categoria di personale che in questa causa viene in considerazione, dovevano *per tre quarti seguire per anzianità congiunta al merito*, *e potevano per un quarto* essere fatte *per merito esclusivo*. Or non si contrasta che il giudizio sul merito appartenga al Ministro, ma si contrasta che la formola — *anzianità congiunta al merito* — equivalga all'altra — merito esclusivo —; e che l'atto ministeriale con cui provvisto alla totalità delle vacanze in una classe superiore non debba espressamente distinguere tra promossi per merito esclusivo e promossi per anzianità congiunta al merito, sì da lasciare del tutto incerto quali e quanti gli impiegati promossi abbiano conseguito l'avanzamento per l'un titolo, quali e quanti per l'altro.

E' agevole, in primo luogo, derivare la necessità giuridica di una *formale distinzione* da ciò, che altrimenti di nessuna garanzia per

gl'impiegati riuscirebbe il duplice criterio di promozione prescritto dal regolamento non rimanendo di constabile se non se il fatto di un certo numero di promozioni e dovendo, senz'altro ammettersi che che quelle che non valessero per l'uno, varrebbero per l'altro titolo. In verità spediente troppo facile ad eludere una norma ed a varcare limiti, la cui osservanza è di stretto obbligo per l'amministrazione finché quella norma e quei limiti continuino a circoscrivere la sua libertà di determinazione.

Deesi, in secondo luogo, ben stabilire la diversità intrinseca del contenuto dei due criterii. Altro è il merito *esclusivo*, altro é il merito che in concorso con l'anzianità dee sussistere nell'impiegato per essere promosso. « *Merito esclusivo* si dice il *maggior merito* relativo in « così spiccata affermazione, da parer degno di considerazione di per « sé solo, fino al punto da farlo prevalere sovra altri titoli di carriera; « è insomma, il merito proprio di zelantissimo e capacissimo impie- « gato; un merito *straordinario*, che suggerisce all' amministrazione « di non lasciare più oltre chi lo possiede in funzioni meno elevate « di quelle che ha mostrato di bastare a compiere egregiamente; e « ciò per la triplice ragione dell'interesse del pubblico servizio, di « un premio ben dovuto, e di un acconcio stimolo all'operosità e di- « ligenza degli impiegati. Il merito, invece, che vuolsi concorrente « laddove *l'anzianità* sia titolo a promozione è merito *assoluto* nella « sua quantità di *sufficiente a coprire il posto più elevato*. »

Che non possa entrare in considerazione un qualunque « maggior merito » é fatto palese da ciò che, in tale ipotesi, l' anzianità non solo dovrebbe cedere al *merito straordinario*, ma eziandio al predetto maggior merito. Ed in tal caso non le dizioni adoperate, ma le altre « che le promozioni abbiano tutte luogo per merito » o che, almeno, soltanto « a parità di merito » l'anzianità debba vincere » si troverebbero usate nel regolamento. Questo dispone, invece, che l'anzianità non ceda se non di fronte al merito straordinario. E la sufficienza del merito perchè l'anzianità produca i suoi effetti, costituisce una delle condizioni naturali della promovibilità, come, appunto quella del perdurare della buona condotta nelle nomine a vita. Appare non meno assurdo che per sola e nuda virtù di tempo l'impiegato acquisti diritto a fungere un compito pubblico che non potrà ben fungere, dell'assurdità che la nomina a vita non cada di fronte ad una condotta scorretta e indecorosa. Onde, allorquando per influenza di stile esotico, si cominciò nei regolamenti italiani ad espressamente aggiungere all'anzianità la clausola del « concorso del merito » nulla, in sostanza si fece, se non enunciare una condizione di quelle che nella disposizione principale *tacite ex rei natura insunt*, la cui espressione dee aversi per *supervacua*, niente altro costituendo che inutile ripetizione di una clausola sottintesa. Ma se tutto ciò è vero e preciso — come questo Collegio proclama — la stessa dichiarazione formale della giusta causa di preterizione di qualche impiegato, necessaria a giustificare le promozioni *extra ordinem*, nei casi in cui il regolamento espressamente le sottoponga al solo requisito dell'anzianità, dovrà aversi per necessaria al pari nei casi in cui il regolamento adoperi la formula di anzianità congiunta al merito, equivalendo questa, in sostanza, alla menzione dell'anzianità senz'altra aggiunta in quanto il merito vi rimane medesimamente considerato sebbene in modo implicito.

Ora, il Ministero delle poste e dei telegrafi non si è punto dato

cura di chiarire al magistrato quali e quanti dei promossi a capi di sezione, a direttori provinciali e ad ispettori di prima classe con i regolamenti impugnati conseguirono tale avanzamento in virtù di merito esclusivo, e quali e quanti lo conseguirono per anzianità divenuta, in concorso di merito, prevalente a quella di altri in quanto questi ultimi furono giudicati sforniti del merito sufficiente ad essere promossi; onde da un canto s'ignora se fra le promozioni ve ne fossero di quelle per merito esclusivo, od il numero dei promossi per merito esclusivo fosse contenuto nella proporzione regolamentaria, dall'altro s'ignora del pari se i più anziani non promossi fossero lasciati nella classe inferiore a causa di altrui merito esclusivo od in conseguenza di loro demerito. Nessuna traccia in atto di un giudizio del Ministro d'incapacità od indegnità dei preteriti. E se non compete certo a questo collegio vagliare i titoli di questi ultimi e sostituirsi o sindacare la convinzione ministeriale; ben gli compete l'osservare che il silenzio non basta a legittimare l'esclusione, ed anche qui la doppia regola di promuovibilità per anzianità congiunta al merito, e per merito esclusivo, si paleserebbe sfornita di ogni efficacia, lo che non può ammettersi, se è vero il monito della L. 1., *quibus* in I const. Cod. M. *nihil in legibus superfluum invenitur*. Anche è da aggiungere come la incapacità e la indegnità non si presumono neanche nei rapporti fra amministrazione governativa e suoi impiegati; ma abbiano, per lo manco, d'uopo, d'una dichiarazione diretta dell'autorità competente. Or quando non risulta del giudizio ministeriale, nè tanto meno a carico di quale fra i non promossi fu pronunciato, le promozioni compiute con offesa, non fosse che apparente, del requisito dell'anzianità violano nella lettera e nello spirito l'articolo unico del R. Decreto 17 novembre 1898.

Attesochè non possa ammettersi che, per non essere stato interpellato il Consiglio d'Amministrazione sui promovibili, la totalità delle promozione investite dai ricorrenti debba cadere. Su tale proposito non si ha che da richiamare la giurisprudenza di questo collegio, che cioè nella funzione loro consultiva i predetti Consigli non rappresentano che una garanzia stabilita nell'interesse esclusivo dell'amministrazione, tale, cioè che può essere dal ministro pretermessa senza che perciò sorga, in qualunqne controinteressato un diritto di ricorso alla giustizia amministrativa. Lo che essendo, manifesto è doversi rispettare entro il limite di un quarto della totalità delle promozioni, quelle competenti per *merito esclusivo*, a nessuno essendo dato di presumersi ad altro superiore e l'operato del Ministro non avendo, su questo punto, mestieri di riposare altro che sullo stesso suo fatto. Or con i regi decreti del 30 aprile e del 4 maggio 1899 furono promossi 19 impiegati a capi di sezione, direttori provinciali ed ispettori di prima classe; può e deve, dunque, ritenersi che la facoltà ministeriale di nomina per merito esclusivo fosse esercitabile fino al numero di cinque dei predetti 19 impiegati.

Attesochè neppure deve la pronunzia di questo Collegio tutte investire le altre 14 promozioni effettuate per titolo diverso dal *merito esclusivo* od in eccedenza, almeno dei promovibili pel solo merito. Vanno primieramente, rispettate, per ragione propria, quelle compiute in persone d'impiegati più dei ricorrenti anziani; vanno secondariamente rispettate quelle che gli stessi ricorrenti mostrarono di voler rispettare, sebbene si trattasse di promossi meno anziani, non riguardo a tutti, ma riguardo a taluno dei ricorrenti medesimi.

I ricorsi, invero, come risulta dai riferiti degli uscieri, non furono notificati che ai 12 promossi meno anziani del meno anziano dei ricorrenti; onde si scorge che ogni altra diretta impugnativa, anche da parte di chi avrebbe potuto spiegarla non ebbe luogo probabilmente perchè considerata superflua. E fra le 12 promozioni impugnate, oltre a quelle che tra esse ripetessero il loro fondamento legittimo *dal merito esclusivo*, debbono, infine, essere rispettate quelle in persona dei più anziani fra i 12 promossi, in quanto eccedono il numero dei ricorrenti.

Versa, invero, la causa sovra altrettanti personali ed indipendenti interessi; laonde non concorrono le condizioni obiettive, per cui gli effetti della decisione potrebbero giovare anche ad impiegati estranei alla causa; impiegati, di fronte a cui, i RR. DD. del 30 aprile e 4 maggio 1899 hanno, invece, acquistato da lungo tempo efficacia inoppugnabile. Inoltre i motivi della decisione non investono necessariamente gli anzidetti RR. DD. oltre i confini dell'interesse particolare dei ricorrenti; sono motivi infatti di mera annullabilità in relazione alle persone che hanno denunciato leso un loro interesse; e la reintegra dello stato di diritto andrebbe oltre i suoi confini se la pronunzia del magistrato revocasse un numero di promozioni maggiore di quanto occorra, proporzionalmente al numero di coloro che dalle promozioni stesse sono rimasti pregiudicati, le aspirazioni di ciascuno essendo circoscritte ad un sol posto della classe superiore a quello che occupa nella pubblica amministrazione. E ciò è consono alle stesse conclusioni dei ricorrenti, i quali hanno chiesto che « siano dichiarate nulle per violazione di legge ed eccesso di potere, le nomine *a loro danno* fatte ». Or fra 12 promozioni non potendosene, *per merito esclusivo*, presumere degne di rispetto che cinque al massimo, e cinque soltanto delle altre dovendo cadere, ovvio, è che la revoca percuota, fra le rimanenti, le promozioni avveratesi in persona dei meno anziani fra tutti e lasci immuni da ogni e qualsiasi scossa le altre.

Attesochè, circa alle spese, non sia il caso di parlar di ristori a carico dell'amministrazione, stante che ogni condanna rimanga esclusa dalla veste e qualità nella quale ha partecipato alla causa, e sia fra le altre parti manifesta la giustizia di una piena compensazione per le difficoltà e per le particolarità della controversia, che troppo incerta rendevano da qual canto preponderasse la ragione sul torto.

Per questi motivi, la Sezione, accogliendo, per quanto di ragione il ricorso, *revoca* cinque delle 12 promozioni con esso impugnate e, più precisamente, quelle degli impiegati meno anziani, anche rispetto agli altri promossi eccettuati soltanto coloro che abbiano conseguito l'avanzamento per titolo di *merito esclusivo*; non oltre il massimo di cinque su la totalità delle promozioni effettuate dalla 2. alla 1. classe dei capi di sezione, dei direttori provinciali e degli ispettori delle poste e dei telegrafi con i RR. DD. del 30 aprile e 4 maggio 1899.

A cuoprire le conseguenti vacanze si provvederà sotto la stretta osservanza della regola dell'*anzianità congiunta al merito*, stabilita dall'articolo unico del regio decreto 27 novembre 1898 n. 478.

Nota — Rinnoviamo il nostro plauso alla IV Sezione, perchè alla giustizia nell'amministrazione, che finora era rimasta quasi sempre una platonica affermazione nel campo astratto della teoria, dà, da qualche tempo, forma concreta e pratica,

a tutela degli interessi e dei diritti acquisiti degli impiegati, troppo di frequente preteriti e violati, e richiama l'Amministrazione al rispetto ed alla fedele osservanza di quelle norme regolamentari, che, qualunque possa essere scientificamente il rapporto fra gli impiegati e lo Stato, costituiscono pur sempre un rapporto giuridico che deve vincolare e gli uni e l'altro.

Ci duole soltanto di non poter estendere il plauso anche alla parte che riguarda le spese, come già lamentammo al n. 11103.

Qualunque sia la veste che l'Amministrazione assume nel giudizio, non si può a meno di vedere una parte litigante non privilegiata nella procedura, come non la è dinnanzi ai Tribunali e Corti giudiziarie, ove soccombendo, non è risparmiata nella condanna delle spese, sebbene piatisca in *iure imperi*, come in tema di imposte.

Tanto più questa regola di giustizia dovrebbe seguirsi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato istituita a difesa dei diritti degli impiegati, difesa che non vuole essere inceppata ed impedita dall'aggravio della spesa anche nella vittoria, arrivando alla giustizia con una ingiustizia!

—

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12032 - On. Cons. Not. n. 463 — NOTARIATO — *Inventario misto — Deposito* (Art. 55 leg. not. — Art. 282 cod. civ.) Intorno all'obbligo del deposito dell'inventario in originale alla Pretura veggasi la risoluzione affermativa del Ministero di G. e G. al n. 11787 delle « Massime »

Ammesso, come noi abbiamo sempre sostenuto, quest'obbligo, consegue che esso permane anche quando l'inventario sia misto o duplice, contenga cioè i beni di una eredità in genere e quelli di un minore, poichè basta questa inclusione del minore per rendere necessario il deposito.

Sig. dott. cav. **P. M.** n. 701 — NOTARIATO — *Notaio-Consigliere della Cassa di risparmio — Stipulazione* — (art. 24 leg. not.) — Che il notaio Consigliere della Cassa di risparmio possa ricevere un atto di garanzia ipotecaria a favore dell'Istituto lo crediamo fermamente, perchè essendovi altri rappresentanti non può il notaio dirsi parte, fungendo egli semplicemente da notaio. Ciò si argomenta anche dalla risoluzione del Ministero di G. e G., riportata al n 4923 delle *Massime*, dal parere al n. 10955, e dalla sentenza della Cassazione di Torino 9 luglio 1889 al n. 8261, riguardanti il Notaio Consigliere comunale ed a maggior ragione applicabili al Consigliere di una Cassa di risparmio.

Sig. dott. **G. F.** n. 12 — NOTARIATO — *Procura — Utilisti convenuti* — (art. 1756 c. c. - art. 82 tarif. reg.) — Tutti gli utilisti stati convenuti dal direttario possono fare opposizione in giudizio con un solo mandato. Argomento dall'art. 1756 cod. civ., e dall'art. 82 della tariffa di registro.

G. AVETTA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

N. 12033 — La parola del Re.

Nell'ora presente non era da attendersi dalla augusta parola del Re inaugurante la XXI Legislatura novità di programma nei lavori parlamentari, stati troncati troppo presto da avvenimenti che non sono mai abbastanza deplorati.

Piacque però alla M. S. di ricordare il compito che ancora incombe di « curare ogni miglioramento possibile delle classi lavoratrici; dare la necessaria tutela ai nostri prodotti industriali ed agricoli; proteggere efficacemente i nostri emigranti; attenuare nella misura consentita dal bilancio le asprezze del sistema tributario; adattare meglio ai bisogni della vita moderna l'educazione e l'istruzione della gioventù; tenere alto il prestigio della giustizia e dei giudici; assicurare al Paese un'amministrazione corretta e previdente ».

Nell'Amministrazione demaniale furono già fatti i primi passi in questa via tracciata dalla sovrana raccomandazione, sia col progetto di modificazioni nelle tasse di registro che ora in seguito alle vivaci discussioni suscitate ed ai lavori della Commissione parlamentare potrà essere ritoccato e migliorato, sia con la ripristinazione degli Ispettori superiori, foriera di altre maggiori riforme, sia col chiamare alla direzione uomini di ingegno e di buona volontà che sono la migliore garanzia verso una « più corretta e previdente » amministrazione.

N. 12034 — Le riforme nell'Amministrazione demaniale — Lo stipendio fisso ai Ricevitori.

Come era da attendersi, le riforme nell' Amministrazione demaniale ora stanno per entrare nel periodo di attuazione. Siamo in grado di darne assicurazione. Anzi, senza i deplorevoli avvenimenti parlamentari, il disegno per la sostituzione dello stipendio all'aggio dei Ricevitori sarebbe stata già a quest'ora portata alla pubblica discussione, poichè coi nuovissimi criteri per siffatte riforme occorre

una legge speciale. Se niun altro ostacolo si frapporrà, verrà sicuramente il disegno presentato alla Camera entro quest'anno, sì che è a sperarsi che col nuovo anno funzionerà il nuovo sistema tanto reclamato e desiderato per il bene dei Ricevitori e per l'interesse dell'Amministrazione.

Ben altre riforme dovranno poi farsi in seguito nei rapporti delle Intendenze e della Corte dei Conti, nel servizio di ispezione, nel sistema contabile, nel personale e via dicendo secondo un concetto armonico che intenda ad un prudente discentramento, a rendere più autorevole, più spedita e più efficace l'azione direttiva, di controllo ed esecutiva.

É venuto, adunque, per noi, per i Ricevitori, per gli Ispettori, per tutto il personale demaniale, per non pentirsene poi, il momento di manifestare le proprie idee ispirate ad attuabili idealità, attinte alla pratica esperienza, di aprire una seria ed elevata discussione, dalla quale abbia a scaturire luce e guida a proposte concrete, utili, pratiche e benevise, chè tale sappiamo essere pure il desiderio della Direzione generale.

Dal canto nostro, sebbene più volte siano state esposte le nostre idee di riforma, anche in senso più lato, nelle « *Massime* », (1) imprenderemo col prossimo fascicolo a trattare tecnicamente delle riforme nell' Amministrazione demaniale, incominciando da quella che si presenta più urgente, più attesa e che è giá concretata negli studi della Direzione generale, cioè dalla retribuzione dei Ricevitori con lo stipendio fisso. Verrá poi il turno del personale, nel suo reclutamento, nella sua istruzione, nel tirocinio e cioé dei volontari, dei commessi gerenti e degli altri commessi; del servizio di ispezione in un concetto di migliore distribuzione, di più estesa facoltá ed autorità, di un radicale e più razionale riordinamento; del sistema di contabilità e di responsabilità; della semplificazione dei servizii; e di quanti altri miglioramenti siano consigliabili nell'interesse degli impiegati e della finanza. In questi studi procureremo di portare la nota pratica, di concretarne le idee in attuabili proposte, di preparare insomma il terreno a riforme ragionate, discusse e mature.

Ci siano collaboratori e di ausilio in questa rassegna i Ricevitori ed Ispettori di buona volontà, solleciti del loro bene, amanti del prestigio della loro carriera.

—

(1) Vedansi gli indici alle voci: *Ricevitori*, *Riforme*, *Amministrazione*, *Impiegati* — e di recente i nn. 11871, 11722, 11700, 11542, 11285, 11240, 11210, 11190, 11174.

PARTE SECONDA

Tasse sugli affari

Comunicazioni ufficiali

N. 12035 — Tassa di successione — Legato di cosa dell'erede.

(Art. 51, 54 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 838 cod. civ.)

« Una recente sentenza della Corte Suprema (29 marzo 1900 in causa Iona Cav. Marco e Finanze) (1) ci dà motivo di ragionare sulla questione dibattuta da tempo, dei criteri con i quali debba essere liquidata la *tassa di successione sul legato di cosa appartenente all'erede* (art. 838 cod. civ.)

« Attualmente la disputa è ristretta a questo solo punto, se il valore della cosa legata debba essere detratto dal patrimonio particolare del testatore devoluto all'erede, chè, quanto alle altre questioni, sono concordi la giurisprudenza e la pratica dell'Amministrazione nell'applicare al legato la tassa di successione secondo il grado di parentela esistente fra il testatore ed il legatario e nell'assoggettare la tradizione alla tassa fissa propria agli atti di consegna delle cose legate.

« Vi ha chi sostiene che il valore della cosa legata debba essere sottratto dal patrimonio particolare del testatore al pari dei legati di cose esistenti nel patrimonio stesso; altri invece ritiene che la cosa propria dell'erede debba essere aggiunta al patrimonio del testatore e, formata così una massa unica, la tassa di successione debba liquidarsi in confronto del legatario sul valore della cosa legata, dell'erede su quello del patrimonio residuo.

« Il secondo sistema, che è pur quello seguito dall'Intendenza, era stato ammesso dalla Corte di appello di Torino con la sentenza 10 aprile 1899 nella causa Iona cav. Marco e Finanze; il primo sistema ebbe invece nella causa stessa il suffragio della Corte Suprema, con la sentenza della quale discorriamo.

« La Corte suprema aveva ammesso che il legato di cosa appartenente all'erede è valido indistintamente come se la cosa appartenesse al testatore, e tostochè dal momento in cui l'erede abbia accettata la eredità, i due patrimoni (art. 925 e 968 Codice Civile) si confon-

(1) riportata al n. 11984 delle « *Massime* »

dono, e ciò per trarne la conseguenza che sul trasferimento della cosa legata deve applicarsi la tassa di successione secondo il grado di parentela esistente fra il testatore ed il legatario e non la tassa proporzionale che colpisce i trasferimenti per atti tra vivi.

« Ma scendendo poi alla questione sul modo di applicare la tassa di successione ha dimenticato il punto di partenza, per ispirarsi ad un ordine, assolutamente diverso, di considerazioni, e venire alla conclusione che dal compendio ereditario debba essere tolta, e sottratta dalla tassa di successione a carico dell'erede, quella parte che nel suo valore corrispondeva a quella quota di beni dell'erede dei quali il testatore aveva disposto a favore dei legatarii.

« Sono evidenti, dalla lettura della sentenza, gli sforzi sostenuti per combattere, non diciamo per superare, le difficoltà della tesi.

« Per giungere alla conclusione la Corte ha parificato i legati ai debiti ereditarii giustificati a mente dell'art. 54 della legge del registro, e formulato questo assioma, ne ha dedotto, che se dall'un canto il patrimonio del *de cuius* si è aumentato della quota dei cespiti già spettanti all'erede, dall'altro e contemporaneamente sorgeva a carico di esso un onere di passività eguale al valore dei cespiti medesimi e l'una cosa veniva a compensare l'altra.

« Ora è chiaro come luce meridiana che la parificazione dei legati ai debiti, per gli effetti che la Corte ne ha dedotti, non ha fondamento nella legge tributaria: i debiti rappresentano l'*aes alienum* in confronto all'eredità, ossia un onere gravante tanto l'erede quanto il legatario: il legato rappresenta la parte dell'eredità distratta a favore del legatario: i primi si deducono dall'intiero patrimonio, per formare quindi la massa imponibile; i legati si deducono da questa massa per stabilire la parte tassabile in confronto dell'erede.

« E certo se ne é avveduta la Corte che si è affrettata ad abbandonare il concetto degli oneri o passività deducibili, per dichiarare che si tratta *piuttosto* (sic) nel caso di consistenza patrimoniale da dovere ricercare e definire, e che il valore del compendio ereditario trasferito all'erede sia quello di beni proprii del testatore, meno il valore dei beni proprii dell'erede, i quali per effetto del testamento si erano trasferiti al testatore e da questa ai legatari, sotto il quale rispetto, dice la Corte, trova applicazione la teoria dei legati compensativi.

« Questo argomento non ci sembra più felice del primo; nè poteva essere diversamente una volta « che la diritta via era smarrita »

« Mettiamo da parte la teoria dei legati compensativi che, come é impostata dalla Corte, ha tutta l'apparenza di un cuneo incastrato a viva forza: la compensazione non si comprende se non fra un beneficio e l'obbligo del beneficato verso il beneficante.

« Siamo d'accordo invece con la Corte che si tratti (e « *veramente* » e non « *piuttosto* » si tratti) di consistenza patrimoniale da dover ricercare e definire. Ma questa consistenza patrimoniale quale è? Lo aveva detto la Corte nel suo primo ragionamento: è il patrimonio particolare del testatore con l'aggiunta della cosa propria dell'erede, perché, e qui ragionava benissimo la Corte, il legato della cosa dell'erede è valido comechè la cosa si ritiene appartenesse al testatore ed i due patrimoni si confondono, ed immediatamente, col fatto dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede.

« Ma se il trasferimento per causa di successione ha per oggetto il patrimonio così formato, ne segue, a filo di logica, ed a sensi di legge che, tassata la cosa dell'erede a carico del legatario tutto l'asse particolare del testatore deve essere imposto a carico dell' erede al quale si devolve per intiero.

« Questa a noi sembra la soluzione più piana e razionale, quale scaturisce dall'ordine giuridico dei fatti posti in armonia con le disposizioni della legge tributaria, senza divagare in altri campi affatto separati da quelli della questione presente.

« E se per un momento vogliamo ammettere che il legato della cosa dell'erede rappresenti per questo un'onere deducibile dal patrimonio a lui devoluto, parificandolo al legato di somma non esistente nell'eredità, ne consegue che il trasferimento della cosa deve intendersi avvenire dall'erede alla persona del legatario, e sull' atto di consegna della cosa al legatario deve applicarsi la tassa di trasferimento senza di che si avrebbe un movimento dei beni appartenenti all'erede senza l'applicazione della tassa proporzionale stabilita dall'art. 4 della legge del registro. Si verrebbe cioè a risultati affatto opposti ai principii che la stessa Corte suprema nella sentenza esaminata ha ritenuto sulla natura delle tasse da applicarsi in questi casi e che noi accettiamo pienamente.

« Concludiamo, facendo voti che in altro momento la Corte suprema abbia a rinvenire sul suo recente responso, e l'augurio non ci sembra irreverenza verso il sommo Magistrato. « *Sapientis est mutare consilium* ».

NOTA — Su questa interessante e grave questione abbiamo già detto la nostra modesta parola riportando la sentenza al n. 11984. Amanti della libera discussione abbiamo di buon grado dato posto al *comunicato*, che rispecchia il pensiero della Direzione Generale, la quale sappiamo, intende percorrere la sede di rinvio avanti la Corte d'appello di Casale per provocare una decisione a sezioni unite della suprema Corte. Di che le diamo lode, ansiosi di far conoscere l'ultimo autorevole responso.

N. 12036 — Tasse di registro — Società anonime — Amministratori — Cassieri — Fattorini — Cauzioni — Depositi.

(Art. 28, 34, 35, 53, Tariffa annessa al T. U. di reg. 20 maggio 1897, n. 217. — Art. 123 cod. comm.)

« Il quesito formulato al N. 2345 della Rivista Tributaria, concerne la tassa di registro da applicarsi agli atti di deposito a condizione, che si fanno dagli amministratori delle società anonime in osservanza dell'art. 123 del Codice di Commercio. Concerne pure gli atti di deposito per le cauzioni che i cassieri e fattorini delle primarie Banche devono prestare in osservanza di regolamenti interni di questi Istituti.

« La Direzione del periodico, quanto alla tassa sui depositi fatti da amministratori di Società anonime a garanzia della loro gestione, ricorda recenti risoluzioni della Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, secondo le quali agli atti che fanno constare di tali depositi è applicabile l'art. 53 della tariffa di registro, ossia la tassa fissa di lire 3.60. E dichiara di convenire in tali risoluzioni. L'art. 53 della tariffa contempla tassativamente gli atti di cauzione imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di una gestione, e a garanzia di una gestione sono dal Codice di Commercio imposte le cauzioni degli amministratori delle Società anonime. Ora nell'esistenza di una disposizione così speciale e tassativa, non sarebbe conforme alle buone regole d'interpretazione il far ricorso all'art. 34 della tariffa che contempla nel suo primo capoverso « i depositi gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso privati, a titolo di cauzione, e ripetibili e risolubili in un termine non più lungo di anni tre » e li assoggetta a tassa graduale.

« Aggiungasi che l'applicabilità dell'art. 34 capoverso primo ai casi in cui il deposito è ripetibile o risolubile in un termine non più lungo di anni tre, condurrebbe logicamente e necessariamente all'applicazione dell'art. 28 della tariffa (che comprende in genere tutti gli atti contenenti obbligo di somme e valori) e della tassa proporzionale, quando il deposito deve essere restituito in un termine maggiore di tre anni.

« Di accordo dunque sull'applicabilità dell'art. 53 della tariffa alle cauzioni dipendenti dall'art. 123 del Codice di Commercio; quanto poi alla seconda parte del quesito, anche alle cauzioni dei cassieri e fattorini della Banca d'Italia il Ministero ha ritenuto applicabile la tassa fissa di lire 3.60, per quanto sul fondamento di altre considerazioni. Non essendo queste cauzioni imposte da leggi civili o commerciali, ma dagli ordinamenti propri della Banca d'Italia, non si è potuto più invocare l'art. 53 della tariffa, ma si è d'altra parte considerato che il primo capoverso dell'art. 34 contempla « i depositi « gratuiti di somme e valori di qualunque genere presso privati »,

mentre i depositi presso *pubblici ufficiali* sono contemplati dal successivo art. 35. E posto il quesito se i cassieri della Banca d'Italia si avessero a considerare come pubblici ufficiali, o semplicemente come privati, si é dovuto concludere che la nostra legislazione e la giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma offrono validi argomenti per ritenerli *ufficiali pubblici*. Donde la illazione che ai depositi cauzionali fatti, a termini di speciali ordinamenti, dagli impiegati in genere della Banca d' Italia presso lo stesso Istituto, è da applicarsi la prima parte dell' art. 35 della tariffa e così il diritto fisso di lire 3.60.

« La risoluzione adottata dal Ministero in confronto della Banca d'Italia e dei suoi impiegati, è indubbiamente da estendersi ai congeneri depositi cauzionali fatti presso gli altri due Istituti di emissione, Banco di Napoli e Banco di Sicilia, pubblici stabilimenti di credito, sia per la funzione dell'emissione dei biglietti di Banca da essi esercitata, che per la loro speciale organizzazione.

« Ma gli atti di deposito presso gli altri Istituti bancari, che non possono considerarsi come pubblici stabilimenti di credito coll'effetto di dare ai loro impiegati la qualità di pubblici funzionari, restano soggetti alla disposizione dell' art. 34, capoverso primo, della tariffa di registro, non ricorrendo le condizioni volute dagli art. 35 e 53 per l'applicazione della tassa fissa di lire 3.60.

« Quali che possano essere i voti e gli apprezzamenti più giustificati *de lege ferenda*, sembra che queste che abbiamo enunciate, siano le conclusioni cui è necessità pervenire allo stato della nostra legge positiva. »

—

Decisioni giudiziarie

—

N. 12037 — TASSA DI SVINCOLO — CAPPELLANIA — DOTAZIONE — PRESA DI POSSESSO — TASSA DI SVINCOLO — INGIUNZIONE OPPOSIZIONE — *Solve et repete* — AFFRANCAMENTO — PRESCRIZIONE.

(Art. 138 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 21 decreto Valerio 3 gennaio 1861).

Chiesta la tassa di svincolo, avvenendo nelle more del giudizio l'affrancamento del censo costituente la dotazione dell'ente in controversia, non è più applicabile la eccezione del solve et repete *all'azione per far dichiarare l'ente non soggetto a soppressione.*

All'esperimento però di quest'azione osta la prescrizione quinquennale compiutasi dal giorno della presa di possesso a quello della domanda giudiziale a termini dell'art. 21 del decreto 3 gennaio 1861 il quale contiene una regola generale applicabile sia agli enti compresi rettamente negli art. 1 e 2 di detto decreto, sia a quelli che erroneamente creduti tali siano stati appresi dal demanio ed abbiano dato luogo alla formazione dell'inventario, impedendo così il giudizio sulla natura dell'ente.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 11 giugno 1900 in causa c. Porcelli.)

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12038 — TESTAMENTO — INTERPRETAZIONE — ESPRESSIONI NON EQUIVOCHE — INAMMISSIBILITÀ.

Quando una disposizione testamentaria è chiaramente espressa e coincide perfettamente colla ipotesi dalla legge contemplata, non può il magistrato darle una diversa significazione senza falsarne il senso e sostituirsi arbitrariamente alla volontà manifestata dal testatore e dichiarata dalla legge, che si presume essere a tutti nota.

Non si può pertanto non riconoscere essersi il diritto di accrescimento avverato secondo le parole adoperate dal testatore che trovano pieno riscontro nelle disposizioni della legge.

Quando l'apprezzamento dei fatti è viziato da erronei concetti di diritto, il giudizio che ne deriva rimane inquinato, nè può servire di base alla sentenza, e quindi non può sfuggire alla censura del supremo Collegio.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 8 febbraio 1900 in causa Nicoli c. Machelli).

Considerato che manifestamente fondati si presentino i due motivi del ricorso relativi al primo capo della sentenza denunciata; dap-

poichè, avendo il legislatore statuito, che il diritto di accrescimento ha luogo fra i coeredi, quando in uno stesso testamento, e con una sola e stessa disposizione, siano stati congiuntamente chiamati senza che il testatore abbia fatto fra essi distribuzione di parti; e che siffatta distribuzione di parti s'intenda fatta nel caso che egli abbia espressamente indicata una quota per ciascuno; senza che possa escludere il diritto di accrescimento la semplice espressione: *per eguali parti od in eguali porzioni*; ed avendo poi più specialmente stabilito per l'usufrutto lasciato a più persone, in modo che secondo le regole suddette, vi sia tra loro il diritto di accrescimento, che la porzione del mancante debba sempre accrescere ai superstiti, non avrebbe potuto la corte d'appello di Bologna nel legato fatto dalla Sorbi ai nipoti Angelo ed Agapito Nicoli non riconoscere il diritto di accrescimento essersi avverato nell'Angelo, avvenuta la morte di Agapito; imperocchè la tesi della causa che le era sottoposta coincideva perfettamente nella legge alla ipotesi dalla legge contemplata, siccome correttamente era stato giudicato dal Tribunale.

Che non può certamente porsi in dubbio che, allora quando si tratti di una disposizione testamentaria, la quale possa prestarsi a diversa interpretazione, debba il magistrato fare delle indagini per chiarire la volontà del testatore; ma non quando essa fu limpidamente espressa; *quando in verbis nulla est ambiguitas, non debet admitti voluntatis quaestio* (Leg. 25 §. 1 Dig. De legatis, 3); *quando verba sunt clara, non admittitur mentis interpretatio* (Leg. ult. Dig. De verb. oblig.). È inoltre canone inconcusso di giurisprudenza: *non aliter a significatione verborum recedi oportet, quam cum manifestum est aliud sensisse testatorem* (L. 69 De legibus, 3). Or nella specie la disposizione testamentaria della Sorbi era chiarissima, nè avrebbero potuto darle significazione diversa da quella che le aveva dato il Tribunale le argomentazioni della Corte d'appello, desunte dal tenore della disposizione stessa, senza falsarne il senso e sostituirsi arbitrariamente alla volontà manifestata dalla testatrice, e dichiarata dalla legge, che si presume essere a tutti nota.

A Tuberone che opinava: *nam quorsus nomina nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis;* fu giustamente risposto: *etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur;* e veramente nascerebbe grandissima confusione, se ciascuno per capriccio o per ignoranza potesse impiegare le parole in altro senso da quello che ad esse attribuisce la legge.

Che da tutto il contesto del testamento della Sorbi non sorgeva alcun indizio che potesse rivelare una volontà opposta a quella che nelle parole da essa adoperate trovava pieno riscontro nelle disposizioni della legge; e le argomentazioni che la sentenza impugnata

credette di addurre a sostegno del suo assunto, non soltanto non erano gravi, precise e concordanti da distruggere la volontà legalmente presunta, ma potevano anche servire a dimostrare il contrario sentimento della testatrice.

Che neppure puó sostenersi che l' apprezzamento dei fatti e delle circostanze della causa fatto dai giudici di merito non possa formare obbietto di esame in Cassazione, dappoichè, quando l'apprezzamento dei fatti è viziato da erronei concetti di diritto, il giudizio che ne deriva rimane inquinato, nè può servire di base alla sentenza, e quindi non può sfuggire alla censura del supremo Collegio.

Che parimenti fondati sono gli altri mezzi, che si riferiscono al secondo capo della sentenza denunziata, dappoichè avendo essa dalla risoluzione della prima questione unicamente inferto che la testatrice avesse voluto serbare la stessa misura della metà dell'usufrutto, che aveva dichiarato spettare ad Agapito ed Angelo, e lasciare quindi anche per metà la proprietà ai figli dell'uno e dell'altro; e, venuto meno per le ragioni suespresse tale presupposto, viene naturalmente a mancare la base della sua decisione correlativa; d'altronde nella seconda questione impegnatasi davanti la Corte d'appéllo, non trattavasi più di discutere sul diritto di accrescimento, ma di esaminare se i figli di Angelo e di Agapito dovessero succedere per capi o per stirpi; e su tale argomento null'altro ha detto la sentenza denunziata, mancando manifestamente al debito della motivazione.

Per questi motivi la Corte cassa e rinvia, ecc.

Nota — Alla saggia e dotta sentenza non possiamo che plaudire.

—

N. 12039 — Conservatore d'archivio — Consigliere comunale — Eleggibilità — Distinzioni.

(Art. 23 legge comunale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164).

Il Conservatore di un archivio notarile mandamentale è eleggibile a consigliere comunale; non è invece eleggibile il Conservatore di un archivio comunale.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 28 maggio 1900, in causa Malaguti ed altri c. Govi — Ghiglieri *Pres.* — Basile *Est.*).

Che questo Supremo Collegio ha già più volte ritenuto che gli Archivi notarili mandamentali sieno istituti governativi, e sotto ogni rapporto regolati dal Governo, il quale provvede anche alla nomina del titolare, a cui è affidato il compito di riscuotere le tasse ed i di

ritti e di renderne conto ogni anno al Collegio notarile della provincia; e che perciò il conservatore non sia da ritenere un impiegato alla dipendenza del Comune; giacchè usufruisce dell'assegno, che é diviso *pro rata* fra i Comuni del mandamento, ed il Governo è tenuto a corrispondere ai comuni stessi quelle somme, che eventualmente non potessero sopportare, nel caso che l'esazione delle tasse, e dei dritti fosse insufficiente a soddisfare tutte le spese di scrittura e degli stipendi; e quindi non esistono quei rapporti di superiorità e dipendenza od interesse, da cui é determinata la ineleggibilità sancita dall'art. 23 della legge comunale e provinciale.

Che, se è vero, che questo Supremo Collegio colla sentenza del 23 agosto 1894 (1) ritenne essere ineleggibile a consigliere comunale il conservatore dell'Archivio notarile *comunale*, è vero altresì, che con le precedenti sentenze del 5 novembre 1885 e 5 luglio 1890 (2) dichiarò invece essere eleggibile il conservatore dell'Archivio notarile *mandamentale*; e ragionevolmente, dappoiché quest'ultimo funzionario, secondo il disposto dell'art. 88 della legge sul notariato, è nominato, e può essere rimosso per decreto reale; il suo stipendio è fissato senza l'intervento dei Comuni interessati; e nell'esercizio delle sue funzioni egli dipende direttamente ed esclusivamente dal conservatore dell'Archivio distrettuale, a cui, per l'art. 76 della legge stessa, deve, a fine d'anno, rendere conto della sua gestione innanzi al Collegio notarile; sicchè è molto diversa la condizione del conservatore dell'Archivio notarile *comunale*, da quella del conservatore dell'Archivio notarile *mandamentale*, trovandosi quello, assai più di questo, sottoposto alla stretta dipendenza del Comune, sia per la nomina, sia per la determinazione e pagamento dell'onorario.

Che applicando questi principii al caso del Dr. Onesto Govi, correttamente la Corte di appello di Bologna respinse la eccezione della sua ineleggibilità; epperò il ricorso, per quanto si riferisce al medesimo, deve essere respinto.

NOTA — Oltre le sentenze citate nel testo della decisione, vedansi quelle riportate nei nostri due *Repertori* 1863-87 e 1888-96 alla voce ARCHIVIO NOTARILE.

—

N. 12040 — TESTAMENTO SEGRETO — CHIUSURA — ESTRAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA.

(Art. 783, 804 cod. civ.)

Per potersi ritenere nullo un testamento segreto per chiusura

(1) *Massime*, n. 9814

(2) *Massime*, n. 8538, sotto la data della pubblicazione 25 agosto 1890.

e sigillamento difettoso non solo la scheda non deve potere estrarre senza rottura od alterazione, ma è necessario pure che non siasi potuto, dopo l'estrazione di quella esistente, introdurne altra, senza verificarsi quell' inconveniente, stante che l'impossibilità dell'introduzione diventa argomento di impossibilità dell'estrazione, ossia la possibilità dell'estrazione senza rottura od alterazione si dilegua di fronte all'impossibilità dell'introduzione di altra scheda senza quegli effetti.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte d'appello di Trani, 24 novembre 1899 in causa Roselli c. Festinese).

Nota — Non riportiamo per esteso la sentenza della Corte di Trani perché si basa quasi esclusivamente sulle risultanze delle perizie eseguite per accertare se o no era possibile l' estrazione e sostituzione della scheda senza rottura od alterazione. Da esse si rileva che non si sarebbe potuto neppure togliere la scheda dall'involto senza rompere i sigilli, ciò che basterebbe di per sè solo ad escludere nel modò più assoluto la nullità del testamento. Tuttavia il principio di diritto affermato dalla Corte è quello fissato nella massima che abbiamo letteralmente trascritto dalla sentenza, e che già era stato stabilito dalle Sezioni Unite con decisione 28 ottobre 1896 pronunziata nella stessa causa, e da noi accolta al n. 10817 « poichè — come allora scrivevamo ed oggi ripetiamo — quando vi sia l'assoluta certezza, la manifesta evidenza che, pur essendo possibile l'estrazione, non è possibile l'introduzione e sostituzione del testamento, non può esservi dubbio che lo scritto racchiuso nell'involto chiuso e sigillato non può essere che quello che il testatore consegnò al notaro, dichiarando che in esso erano contenute le sue ultime volontá, si che cade ogni presunzione o timore di frode, e la ragione della legge che vuole tutelata la volontà dei defunti trova il suo pieno fondamento ».

Disposizioni ufficiali

N. 12041 — Archivi notarili — Consegna di atti — Indennita'.

(Art. 18 tariffa annessa alla legge 25 maggio 1879, n. 4900)

Nota del Ministero di G. G., 26 aprile 1900

Esaminando le parcelle delle spese occorse per le operazioni d'in-

ventario e ritiro delle schede dei notai... il Ministero ha rilevato che ai procedenti alle dette operazioni, oltrechè vennero liquidate le spese vive di trasporti in ferrovia e le indennità di accesso dalle rispettive residenze alla stazione di partenza, e dalla stazione di arrivo al luogo ove si trovavano le schede, vennero nel giorno successivo al detto arrivo liquidate in loro favore anche le indennità di accesso dall'albergo allo studio notarile ove si trovavano le dette schede.

Non occorre nemmeno dimostrare come queste ultime indennità non fossero affatto dovute, poichè, giusta le istruzioni contenute nella circolare del 29 gennaio 1889, n. 1224, l' art. 18 della tariffa notarile, oltre l'indennità d'accesso al luogo ove si trovano le schede, e quella di soggiorno, non ne ammette altra.

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni della Corte dei Conti

N. 12042 — Ricevitore del Registro — Fondo per il Culto — Prestazioni in generi — Commutazione — Annualità prescritte — Anteriori alla commutazione — Posteriori — Addebiti ai Contabili — Campioni — Liste di carico — Colpa dell'Amministrazione — Assoluzione dei Ricevitori.

(Art. 217 Regol. sulla Contabilità gen. 4 maggio 1885, n. 3074 — Art. 1151, 1153. cod. civ. — Art. 1 e 21 legge 8 giugno 1873 n. 1389 — Art. 1, 2 Regol. 18 dicembre 1869 n. 5397).

Il danno della perdita delle prestazioni, per prescrizione, dalla scadenza del termine fissato dalla legge 8 giugno 1873 per la cessazione delle prestazioni in natura al giorno della domanda giudiziale di commutazione, nella specie dal 1876 al 1888, è da attribuirsi al ritardo dell'Amministrazione nello adempiere alle prescrizioni della legge, più che alla negligenza dei contabili, ai quali mancavano i mezzi di procedere alle legali intimazioni. Nemmeno delle annualità anteriori debbono rispondere i Ricevitori e per mancanza di carico determinato e per il lungo lasso di tempo lasciato dall'Amministrazione decorrere a liquidare gli addebiti.

(Decisione della Corte dei Conti, 13 marzo 1900 c. Ven-

turini, De Salvo, Fanelli e La Rotonda — BACCELLI *Pres.* — PETRECCA *Rel.*)

Ha ritenuto in fatto quanto segue:

Fra i vari beni pervenuti all'Amministrazione del Fondo Culto dalla soppressa chiesa di Alianello eravi alcune annualità di prestazioni terratiche che furono sin dal 1868 iscritte agli articoli 1666, 1682, 1683, 1687 del campione di 2ª categoria dell'Ufficio del registro di Stigliano a carico di diversi reddenti.

In seguito alla legge 8 giugno 1873, n. 1389 ebbe luogo avanti al Tribunale di Matera nell'anno 1888 il giudizio di commutazione in denaro delle dette prestazioni, giudizio che finì con una sentenza 29-31 agosto 1892, la quale, mentre determinava l'equivalente in denaro delle singole prestazioni e condannava i vari reddenti al pagamento delle annualità dal dì della domanda di commutazione cioè dal marzo 1888, lasciava d'altra parte salvo all'Amministrazione del Fondo Culto il diritto di esigere anche quelle annualità anteriori non pagate.

Però l'Amministrazione riconobbe che per tali annualità dal 1868 al 1888 non si sarebbe potuto procedere alla riscossione diretta dai vari debitori essendo intervenuta la prescrizione. Ne ritenne quindi responsabili i contabili che tennero la gestione dal 1868 al 1892.

E che in quanto all'accertamento dell'ammontare delle annualità non riscosse e non prescritte l'Amministrazione in mancanza di compassi annuali che si sarebbero dovuti fare dai predetti contabili sui fondi soggetti alla prestazione terratica, lo determinò in base al canone stabilito con la riferita sentenza del Tribunale di Matera. Onde la perdita subita dall'Amministrazione fu accertata in L. 1718,45 ripartita fra i vari contabili nel modo seguente:

1) Venturini Alessandro L. 41,50 (dal 1 settembre, al 17 giugno 1871)
2) De Salvo Giuseppe » 702,08 (dal 18 giugno '71, al 2 aprile '80)
» » » 811,99 (dal 3 settem. '80, al 20 luglio '89)
3) Fanelli Angelo » 38,70 (dal 3 aprile '80, al 2 settembre '80)
4) La Rotonda Carlo » 119,17 (dal 21 luglio '89, al 31 agosto '92)

I contabili dedussero a loro discolpa varie giustificazioni, come la mancanza della lista di carico, le lunghe pratiche bonarie pendenti per la commutazione in denaro delle prestazioni terratiche, il non breve tempo trascorso dalla fine della loro gestione sino al giorno in cui si determinò l'accertamento dell'addebito, da porli in condizione di non potersi rammentare di nulla, l'obbligo di compiere i compassi annuali non spettare ai contabili, ma ai periti agrimensori dietro invito degli uffici direttivi.

Però l'Amministrazione ritenne poco attendibili tutte le dedotte

giustificazioni pel fatto che avendo essi regolare carico sul campione delle somme perdute avrebbero dovuto darsi carico di interrompere la prescrizione senza preoccuparsi delle pratiche vertenti per la commutazione.

La Procura Generale, ritenute ben giustificate le ragioni addotte dall'Amministrazione del Fondo Culto, e ritenuto esatto il reparto fatto fra i vari contabili dell'intero ammontare del danno patito dall'Amministrazione in proporzione della durata delle varie gestioni, con atto del 27 ottobre 1898 li citò a comparire nella qualità di ex Ricevitori dell'Ufficio del registro di Stigliano avanti questa Sezione della Corte per sentirsi condannare.

In diritto ha considerato:

Che la legge sull'affrancamento delle decime feudali dell'8 giugno 1873, avendo prescritto in modo assoluto all'art. 21, che, scorsi tre anni dalla sua promulgazione, sarebbero cessate le prestazioni in natura nonostante qualunque patto o convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenere l'equivalente in denaro in seguito alla eseguita commutazione; l'azione dei contabili per la riscossione delle prestazioni dal 1876 al 1888 avrebbe incontrato un ostacolo insuperabile nella legge, se diretta ad ottenere le quantità dovute in generi, ed un ostacolo temporaneo nella mancata condizione della eseguita commutazione imposta dalla legge stessa, se diretta ad ottenere l'equivalente in denaro.

Questo ostacolo fu rimosso soltanto nel 1888 con la tardiva domanda di commutazione, e da quell'anno furono concesse in contanti le annate arretrate, dalla sentenza 31 agosto 1892, che liquidò le somme dovute in surrogazione di ciascuna prestazione in grano. E perciò deve ritenersi che il danno della perdita delle prestazioni per dodici anni decorsi dal 1876, termine fissato dalla legge per la cessazione delle prestazioni in natura, al 1888, data della tardiva domanda di commutazione, sia da attribuirsi al ritardo dell'Amministrazione nello adempiere alle prescrizioni della legge, più che alla negligenza dei contabili, ai quali mancavano i mezzi di procedere alle legali intimazioni per la riscossione delle somme dovute;

Che pel periodo anteriore al termine fissato dalla legge per le prestazioni in natura cioè dal 1868 al 1875, la responsabilità dei contabili potrebbe avere maggiore fondamento se fosse provato che ad essi spettava l'obbligo di procedere ai compassi annuali per determinare il carico effettivo della prestazione dovuta nella proporzione di mezzo tomolo per ogni tomolo di semina netto di quinto. L'articolo di campione stabiliva questa prestazione generica, ma dichiarava che il carico debba essere accertato di anno in anno mediante il compasso, e perciò se l'incarico al perito geometra doveva essere dato dagli uffizi direttivi, avrebbero ragione i contabili di dire che

ad essi mancava la lista di carico esecutiva per procedere alla riscossione.

L'Amministrazione dice che incombeva ai contabili l'obbligo di provocare dalla Intendenza la nomina dei periti, e questi sostengono che l'obbligo spettava agli Uffizi direttivi; ma né l'una nè gli altri hanno fornita la prova di questa asserzione.

Che in questa incertezza deve aversi riguardo allo stato di fatto dei campioni, i quali per una prestazione variabile dovuta anno per anno non contenevano un carico determinato, ed anche alle dichiarazioni dell'Amministrazione, la quale ha convenuto nelle sue note, che la erronea iscrizione dei campioni originali aveva dato luogo a differenze di somme nella liquidazione e nell'accertamento delle somme dovute.

Che del pari merita di essere presa in considerazione a favore dei contabili, la circostanza della notevole negligenza dell'Amministrazione nel liquidare gli addebiti, che furono iscritti a campione nel giugno 1896, 25 anni poi, quando cioè i contabili non potevano più far valere i loro diritti verso i debitori diretti e forse avevano anche perduta la memoria dei fatti.

P. q. m., la Corte rigetta la istanza del Procuratore Generale e dichiara compensate le spese.

Nota — Di bene in meglio! La Corte dei Conti si è messa proprio sul serio a fare della buona giustizia nell'Amministrazione, vivificando i voti che abbiamo costantemente espressi e le speranze che le recenti sue decisioni applaudite ai nn. 11990, 11720, 11601 ci fecero giustamente concepire. Era tempo; perocchè alla carriera demaniale contabile oramai si concorreva a stento e con giustificata ripugnanza. Da una parte l'Amministrazione direttiva e di controllo che addossa anche la parte sua ai Contabili, che invece di dirigerli a tempo ne raccoglie troppo tardi ogni menomo appunto, e senza riguardi di sorta, nè commiserazione, senza esaminare se vi sia o di chi sia la colpa, addebita loro ogni più disgraziato accidente; dall'altra la Corte dei Conti, che si teneva quasi obbligata a condannare sempre e con criteri proprii. Ecco la prospettiva della carriera contabile demaniale! Dei non pochi mali che affliggono questa carriera abbiamo troppe volte discorso perchè siavi bisogno di enumerarli e ripeterli. Basta vedere negli indici del « *Ricevitore del registro* » e nelle « *Massime* » alla voce *Ricevitori* e *Responsabilità*.

La Corte dei Conti finalmente, avvedutasi del soverchio e talora ingiusto rigorismo dell'Amministrazione, ha incominciato

essa a dare l'esempio di riparatrice giustizia, ristabilendo le colpabilità, tenendo conto delle circostanze attenuanti, assolvendo e ritorcendo financo, con parola rovente, la colpa alla Amministrazione, che della sua negligenza voleva capri espiatori i poveri contabili.

Ma anche questa volta l'assoluzione non fu completa, chè dopo i disturbi e le ansie di un inaspettato giudizio, dalla Corte stigmatizzato, tocca ai vittoriosi Ricevitori sopportare la loro parte di spese, delle quali la stessa Corte avrebbe benissimo e con ragione potuto e dovuto liberarli, solo che avesse pensato e considerato che, come giudicò delle legali intimazioni, anche la nomina dei periti agrimensori per l'accertamento annuale dei carichi incombeva indubbiamente all'ufficio direttivo, senza bisogno nei contabili di somministrarne la prova, poichè deriva dallo stesso ordinamento delle Direzioni demaniali e poscia delle Intendenze di finanze per gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato col R. D. 18 dicembre 1869 che affidano alle Intendenze l'amministrazione dei beni, diritti e rendite del Demanio e del Fondo pel culto, entrando indubbiamente in questa cerchia lo accertamento dei carichi a riscuotersi dei Ricevitori.

Provvedendo il Ricevitore alla nomina dei periti avrebbe usurpato facoltà che non gli spettano e si sarebbe reso responsabile di qualunque danno potesse derivare e di sanzioni disciplinari; avvertendo l'Intendenza di tale adempimento poteva essere accusato di lesa gerarchia; chè non tutti i superiori tollerano di essere richiamati dagli inferiori.

Queste dure lezioni della Corte dei Conti ammoniscono che il sistema dell'Amministrazione demaniale va mutato in guisa da non portare al giudizio della Corte che i veri conflitti, quando cioè l'Amministrazione dopo maturo esame e prudenti consigli non avrà trovato motivi per assolvere i contabili e questi muovano opposizione. È questa un'antica nostra opinione e fu un costante nostro voto che ora fiduciosi rinnoviamo all'attuale Direttore generale che ha tutta la buona intensione e volontà di recare utili riforme, capacità e forza per attuarle.

Si schiuda un'era novella di giustizia e di paterne cure, e la carriera demaniale risorgerà al suo antico prestigio!

N. 12043 — RICEVITORE DEL REGISTRO — CONTO DI DIRITTO — IMPOSTAZIONE ERRATA — CORREZIONE IN DIMINUZIONE — ADDEBITO AL CONTABILE — CONDANNA — RICORSO PER RIVOCAZIONE — NUOVI DOCUMENTI — ASSOLUZIONE.

(Art. 650, Regol. sulla Contabilità gen. 4. maggio 1885 n. 3074 — Art. 50 R. Decreto 5 ottobre 1862 n. 884.)

É ammessibile il ricorso per rivocazione innanzi alla Corte dei Conti, sebbene presentato oltre il prescritto termine, quando siano sorti nuovi documenti.

È insussistente l'addebito fatto al Ricevitore del Registro della somma che senza autorizzazione ha portato in discarico nel conto di diritto a correzione di competenze ed a solo scopo di pareggio di conto. E perciò deve essere revocata la sentenza di condanna ed assolto il contabile.

(Decisione della Corte dei Conti, 13 febbraio 1900 sul ricorso Burla — BACCELLI *Pres.* — PETRECCA *Rel.)*

In via pregiudiziale:

Che il ricorso del Signor Burla era stato originariamente proposto fuori termine, perchè dalla notifica della decisione di condanna al Contabile (17 gennaio 1893) al deposito del ricorso in Segreteria (24 febbraio 1896) erano chiusi più di tre anni; ma che tuttavia il ricorso fu ammesso in rito, per rinvenimento di nuovi documenti, in seguito ad una nota documentata dell'Intendenza di Chieti del 17 gennaio 1896 nella quale si dimostrò che lo indebito annullamento, del tutto innocuo, fu fatto dal Contabile a scopo di rettificare un errore di posizione nel conto.

II. Che il decreto di ammissione in rito del ricorso fu notificato al contabile il 27 aprile 1897; e questi notificò alla Procura Generale tanto il ricorso quanto il decreto predetto con atto depositato il 9 novembre 1899; che quindi non fu osservato il termine prescritto dall'art. 50 del R. Decreto 5 ottobre 1862, N. 884;

Che non di meno la Corte avendo in altri casi simili ritenuto non essere perentorio il termine predetto. (Vedi decisione 7 gennaio 1896 in causa Minoja) si può ritenere non decaduto il ricorso;

e nel merito:

Che la Corte nel giudicare il conto di cui si tratta, avendo rilevato, nel conto di diritto, al Cap. 5 Successioni, discaricate senza autorizzazione superiore L. 141,16 della quale somma venivano giustificate solo L. 17,22, condannava il contabile, con la decisione impugnata, al pagamento della differenza in L. 123,94, per indebito abusivo discarico;

Che con la più volte citata nota della Intendenza di Chieti del 17 gennaio 1896 N. 22704-1046 e relativi allegati, si addimostra che differenze notevoli furono riscontrate nelle cifre del detto conto di diritto (Cap. 5. successioni) in confronto degli elementi desunti dalle scritture esistenti presso l'Ufficio di Bomba, e si riproduce il conto stesso riformato;

Che dal confronto di questo conto con quello giudicato dalla Corte risulta che il contabile, per correggere un errore di maggior carico addossatosi in competenza per L. 151,54 diminuì di una ugual somma quanto aveva riscosso in conto residuo, ed aumentò di altrettanto le riscossioni di competenza, e quindi operò similmente nei residui onde riuscire al pareggio della predetta maggiore riscossione, la qual cosa ottenne:

1. diminuendo il carico dei residui ripresi dal conto precedente di . . . . L. 23,64
più di . . . . « 3,96
2. ed elevando le somme diminuite senza autorizzazione da L. 17, 22 a L. 141,16, cioè di . . . . L. 123,94

Totale « 151,54

Attesochè dai nuovi documenti prodotti, e precisamente dalla citata lettera dalla Intendenza di Chieti del 17 gennaio 1896, e dal prospetto dimostrativo annessovi, dove sono esposte le singole differenze in più ed in meno fra il conto giudicato dalla Corte e quello riformato dalla Intendenza (allegato A) risulta chiarita la insussistenza dell'addebito.

Attesochè di questi nuovi documenti il ricorrente non ha potuto avere il possesso prima della data sopracennata.

Che perciò, concorrendo nella specie gli estremi voluti dall'art. 44. C. dalla legge 14 Agosto 1862 N, 800 deve essere revocata la decisione di questa sezione del 21 luglio 1892 in quella parte che contiene la condanna del signor Burla nella somma di L. 123,94, discaricando il detto Contabile della somma medesima e confermando in tutto il resto la decisione impugnata.

Attesochè l'errore contabile che die' causa al presente giudizio, sebbene senza alcuna conseguenza di danno per lo Erario, trae origine dall'opera del contabile stesso; e perciò sembra opportuno dichiarare compensate le spese.

Per questi motivi ecc, pronunciando definitivamente:

Revoca la propria decisione del 21 luglio 1892 N. 4135 nella parte che condannò il Contabile Signor Burla, e dichiara questi assolto dallo addebito di L. 123,94 ecc.

Nota — *Oportet ut eveniant scandala!* Non mancava che una sentenza di condanna su un conto di diritto per colmare la

misura degli improbi malanni che incombono sui poveri Ricevitori del Registro.

Che una innocua correzione su un conto puramente dimostrativo foggiato dallo stesso contabile, operata all'unico scopo di fare apparire la corrispondenza fra i diversi fattori, potesse dar luogo ad una condanna, e far gratuitamente locupletare la finanza, non si crederebbe se non si avesse dinanzi agli occhi la fatale sentenza.

Noi che abbiamo sempre gridato la croce contro le famose liste di carico, formate per lo più dagli stessi contabili che ne assumevano la riscossione, che si andavano per via accomodando fino a farle riuscire per la Corte dei Conti all'apparente pareggio, a null'altro destinate che a far perdere tempo, a portare la confusione nei conti e ad oscurare o coprire le responsabilità, e contro le complicazioni del conto giudiziale e più specialmente del conto di diritto sul quale gli uffici direttivi e la Corte dei Conti non possono esercitare che un controllo effimero, poichè il vero ed efficace controllo viene eseguito soltanto dagli ispettori in base ai campioni ed ai registiri di riscossione, noi, se non vi fosse di mezzo il danno del Ricevitore, dovremmo rallegrarci che a questi estremi si sia giunti, perchè s'imponga una radicale riforma da noi costantemente reclamata, nel sistema contabile di controllo e di sindacato della Corte dei Conti.

Bastava che il troppo scrupoloso, veritiero ed ingenuo Ricevitore avesse portato la correzione nelle competenze, sulle quali è impossibile il controllo della Corte, per ottenere da essa la solenne approvazione del conto con un giudizio formale degno di miglior causa.

È ben vero che pur di giungere a riparare il male, non tanto di essa quanto della ibrida istituzione, la Corte non ha guardato pel sottile sulla tardiva presentazione del ricorso e sui nuovi documenti che nulla avevano di novità. Ha fatto bene e noi le rendiamo lode.

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12044 — Sig. **G. P.** N. 1295 — Catasto — *Notizie* — È questione di apparenza e di nessuna importanza, perchè deve essere indifferente per l'agente delle imposte di dare le notizie o gli estratti sui mod. 18 bis od in altra forma, pur che si raggiunga lo scopo di avere le necessarie notizie, secondo gli insegnamenti della normale 26 del corrente anno (*Mass.* N. 11978.)

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N: 12045 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

I.

Lo stipendio fisso ai Ricevitori

Non ci indugieremo a mostrare ancora una volta tutti i benefizii che deriveranno dalla sostituzione dello stipendio all'aggio con cui sono ora retribuiti i Ricevitori del registro.

E poichè ora questa riforma è entrata nei seri e fermi propositi del Governo, così anche noi entreremo nel campo pratico delle ripartizioni, delle classificazioni e delle cifre, con quella approssimazione che ci consentono i dati dei bilanci e degli ordinamenti, non essendo noti quelli dei singoli uffizi. Così sarà più facile la critica e saranno più apprezzabili i suggerimenti delle correzioni e delle mende da apportarsi.

Se avessimo davanti agli occhi uno specchio dimostrativo dei proventi, degli aggi e delle spese legali ed effettive dei singoli uffizi; se sapessimo quanto della somma bilanciata in L. 5.600.000 nello stato di precisione per l'esercizio 1899-900 va attribuita all'aggio e quanto alle spese d'uffizio, avremmo una guida nel nostro cammino attraverso le cifre. Procedendo nel buio procureremo di attenerci a calcoli approssimativi ed in limiti piuttosto ristretti per non cadere in esagerazioni che inquinerebbero e farebbero subito perdere ogni credito alle nostre proposte.

Per stare in relazione col trattamento dei Conservatori delle Ipoteche, che pure fanno parte dell'Amministrazione demaniale delle assegnazioni e classificazioni fatte col R. Decreto 10 agosto 1893 n. 492 e dei lucri effettivi a cui ora giungono i Ricevitori del Registro dovremmo elevare le classi degli stipendi fino a L. 7,000 almeno per discendere alle 6,000 e gradatamente fino al minimo di L. 2000.

Ma pensando alle maggiori e gravissime responsabilità civili dei Conservatori ed alle ragioni speciali che consigliarono il loro trattamento, per i più inferiore a quello che prima godevano, alle suscettività che si desterebbero fra gli altri impiegati anche di carriera e di grado superiore, alle condizioni del bilancio, ed alla poca probabilità

di favorevole accoglienza da parte del Governo e del Parlamento preoccupandoci pure del concetto che l'opera delle funzioni di governo deve essere adeguatamente e senza gravi sproporzioni rimunerata, salvo ad indennizzare le maggiori responsabilità e la esposizione delle malleverie, noi ci atterremo alle assegnazioni e classificazioni che vigono per gli altri impiegati finanziari della carriera esecutiva pur facendo voti che il Governo voglia e possa ottenere una maggiore elevazione degli stipendi.

Vorremmo pure assegnare alle classi più elevate maggior numero di personale per far progredire meno stentatamente le classi infime ma le stesse considerazioni ci consigliano e con gli stessi voti a mantenerci in limiti ristretti e non discordanti da quelli che già sono negli organici.

Ond'è che noi, giusta le premesse considerazioni, mettiamo avanti una tabella di classificazione ed assegnazione come segue:

Classe	Stipendio	Num. dei Ricevitori	Importo complessivo della spesa
1	5000 »	50	250,000 »
2	4500 »	80	360,000 »
3	4000 »	120	480,000 »
4	3500 »	200	700,000 »
5	3000 »	250	750,000 »
6	2500 »	200	500,000 »
7	2000. »	125	250,000 »
	Totali	1025	3,290,000 »

Questa classificazione di stipendi non toglie, anzi importa che transitoriamente per quei Ricevitori che, secondo una media di tre o di 5 anni, venissero a risentire un danno, venga stabilito un suppletivo assegno *ad personam*, ponendo in bilancio un congruo fondo, e sia provveduto egualmente per la pensione.

Dovendo cessare qualsiasi retribuzione per altre aziende e principalmente per quella del fondo per il culto, poichè lo stipendio fisso compendia la retribuzione di tutta l'opera del Ricevitore, così gli aggi ed i compensi che ora corrispondono le altre Amministrazioni dovranno essere versati alle finanze salvo sempre a rimunerare i lavori straordinari che si addossassero ai Ricevitori.

Per tal modo all'ammontare dell'aggio previsto nel bilancio del Ministero delle Finanze in L. 5,600,000

dobbiamo aggiungere l'aggio del Fondo Culto calcolato nello stato di previsioni in » 470,000

più per rimborso delle quote di pensioni che incomberebbero al fondo per il culto e che invece sarebbero liquidate e corrisposte comprensivamente dalle finanze, salvo miglior conto in base ai conti ed alle scritture di contabilità per le pensioni, a calcolo » 30,000

e per l'aggio sulle marche pei fiammiferi previsto in complesso in L. 90,000, a calcolo per la parte che compete ai Ricevitori » 50,000

Avremmo una spesa nel sistema attuale di » 6.150,000
Gli stipendi ascendendo a » 3,290,000

Rimane per le spese d'ufficio e per i premi per la cauzione e responsabilità di cui diremo in seguito, un avanzo di » 2,860,000

(*continua*)

PARTE SECONDA

Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12046 — Tassa di successione — Decesso all'estero — Erede legittimo apparente — Denunzia — Pagamento della tassa — Scoperta di testamento — Rinunzia dell'erede legittimo — Restituzione — Liquidazione contro l'erede testamentario — Opposizione — Prescrizione.

(Art. 79, 80, 83, 123 n. 4, T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217)

Avvenendo all'estero il decesso di cittadino italiano che aveva il suo domicilio in Italia, la sua successione si apre non all'estero ove è avvenuta la morte, ma in Italia.

Per conseguenza i termini della prescrizione si misurano dal giorno del decesso; e perciò, trascorsi i cinque anni, devesi restituire la tassa coattivamente pagata dall'erede testamentario in base a denun-

zia presentata dall'erede legittimario apparente che dopo la scoperta del testamento ha rinunziato alla eredità alla quale non era chiamato.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 24 aprile 1900, in causa c. Mancini — CASELLI *Pres.* — PUGLIESE *Rel.*)

Omissis — Ha considerato in merito essere sufficientemente fondate le accuse che il ricorrente muove contro la impugnata pronunzia, imperocchè sia evidente come questa nella risoluzione della questione, vera e propria di diritto, sollevata dal gravame del demanio, non abbia inteso ed applicato rettamente le disposizioni della legge speciale, che era chiamata ad applicare, ed i principii generali del codice civile, che alla retta intelligenza di cotali disposizioni prestavano il loro ausilio.

La Corte di appello, invero, intanto ha opinato che l'apertura della successione all'estero del suddito italiano, deceduto fuori del regno, dovesse sempre intendersi avverata, sia nel caso in cui il nazionale morto si trovasse domiciliato ed abbia avuto sede principale dei proprii affari ed interessi in terra straniera al momento della sua morte, sia nel caso, in cui questo suddito italiano si trovasse solamente di passaggio all' estero, quando la morte lo ha incolto, in quanto ha creduto che nessuna distinzione esista fra le due ipotesi nella legge speciale del registro e molto meno nelle disposizioni del codice civile, che erano state invocate nella sentenza del Tribunale civile rivocata dalla suddetta Corte di appello di Catanzaro, ed alle quali faceva pure ricorso la difesa dei ricorrenti, avanti il giudice di merito in ambo le sedi. E da cotesto principio guidata la denunziata sentenza, s' indusse (allo scopo di fissare il termine di decorrenza utile alla prescrittibilità della tassa di successione, che potesse, per avventura non essere dovuta ed essere quindi restituibile al privato) fino ad affermare che, in rapporto alla decorrenza di questo termine l'apertura della successione e la morte della persona, in senso giuridico, siano perfettamente la stessa cosa e costituiscano due momenti eguali e contemporanei; ma che non siano da reputare lo stesso in quanto al fatto dello accertamento della morte all'effetto della tassa, accertamento, al quale non può bastare la semplice notizia del decesso del *de cuius*, avvenuto in terra straniera, ma occorrono documenti, che siano pervenuti all'ufficio del registro. E premesso ciò, ritenne corollario legittimo quello del non poter cominciare a decorrere prescrizione ai danni del demanio fino a quando questi sia stato nella impossibilità di accertare in modo documentale, la morte, per la massima di diritto che *contra non valentem agere etc. etc.* e perchè esso demanio sia da considerare compreso nell'art. 2120 cod. civ.

Ora ben si appone il ricorso nel dire che le sovrariassunte proposizioni si appoggiano su lo assurdo e su la contraddizione.

E di vero: é un assurdo giuridico il ritenere la identità di condizione, in occasione dell'apertura di successione all'estero, mentre vi ha colá la sede principale dei proprii affari e degli interessi proprii, vi ha il regolare domicilio, e colui, che, trovandosi semplicemente di passaggio, vi deceda, pur avendo sempre in Italia il suo domicilio e il centro, la sede precipua dei suoi affari. La morte é la ragione materiale comune per l'uno e per l'altro caso, che produce l'apertura della successione, ma siccome questa, nel suo vero significato giuridico, non può avverarsi se non nel luogo, nel quale il

defunto ha il suo ultimo domicilio (art. 923 cod. civ.,) la sede principale, cioè, dei suoi affari e de' suoi interessi (art. 16 dello stesso cod. civ.), così è certo che pel regnicolo, che ha trasferito il domicilio in estero territorio, la successione non si apra se non nel luogo, dove egli é domiciliato, e pel regnicolo, che tuttora è domiciliato nel regno e si trova di passaggio in terra straniera quando muore, la successione si apre soltanto nel regno.

La ragione di siffatta diversità (qualora non si volesse rimanere nella chiara, esplicita e non ambigua parola della legge) bisogna ricercarla nel considerare che la succesione altro non é se non la eredità, la trasmissione cioè, dei beni e delle obbligazioni di una persona defunta ad una o più persone vive, le quali, nei diversi modi preveduti dalla legge, subentrano in sua vece e si chiamano eredi. *Nihil aliud est hereditas quam successio in universum jus quod defunctum habuit.* — L. 24 framm.: *de V. S.* e L. 62 framm.: *de reg.: jur.* — Oltre al fatto fisico della morte della persona (*viventis hereditas non datur*) il concetto di successione, la parola giuridica successione, suppongono un patrimonio di questa persona defunta, e la sopravvivenza di altre persone, che questo patrimonio, o per volontá del proprietario defunto o per precetto di legge, sono chiamate a raccogliere — *Heres eiusdem potestatis jurisque est cuius fuit defunctus* — ULPIANO.

É sopra queste basi, così fugacemente accennate, che riposano i dettami contenuti nell' art. 8 delle disposizioni preliminari del cod. civ. La legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, è quella che governa l'ordine successorio, la misura dei diritti successori, e la validità delle disposizioni riflettenti cotesto ordine e cotesta misura.

La successione si apre e si deferisce nel luogo dell'ultimo domicilio della persona defunta, alla quale appartiene, stante la stretta relazione che esiste fra la successione (*hereditas*) con la persona medesima. La disposizione racchiusa nell'articolo 923, al quale fan riscontro e complemento quelle contenute nell'art. 94 della procedura civile, intese a stabilire il *forum hereditatis*, è d'ordine assoluto e generale comprensivo di ambo le ipotesi: apertura di successione nel regno ed apertura di successione all'estero, avvegnachè identica è la ragione per l'una e per l'altra. Non è inutile ricordare qui come le leggi civili dell'ex reame di Napoli collocavano il loro articolo 115 (così concepito: « *Il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione* ») la cui disposizione è riprodotta nel 923 codice civile italiano, fra gli articoli dettati in ordine al domicilio e ciò per mostrare, con maggiore e più categorica opportunitá, la *mens legis* di tal disposizione; quella, cioè, che nel luogo ove il defunto avesse il principale stabilimento dei proprii affari ed interessi, debba riputarsi avverata l'apertura della successione. Non è nemmeno da lasciar passare inosservato come nel caso concreto sia in verità poco spiegabile il fatto che la denunciata decisione dopo aver consacrato nella narrativa che la signora Olimpia Procida fosse morta in Bourges, mentre conviveva col coniuge in Nocera Torinese e lasciava in questo suo natio paese dei beni, sicchè ivi aprivasi la sua successione; dopo aver consacrato che il 15 maggio 1882, giorno della morte in Bourges, giuridicamente si apriva la di lei successione nel domicilio coniugale in Nocera Torinese; dopo avere riconosciuto esatto che la successione della Procida non essendo legalmente se-

parata dal marito, si fosse aperta nel suo domicilio in Italia, abbia potuto (la decisione) fuorviare da queste premesse, le quali naturalmente involvevano affermazioni giuridiche nella loro sostanza e nei loro effetti, e dar luogo ad una diversa soluzione del quesito principale contraddicendo se medesima e le precedenti ammissioni. Nè può, davvero, salvare la sentenza dalle censure, formulate col ricorso, il modesto argomento che non essendovi nell' art. 123 della legge 13 settembre 1874 sul registro (art. 126 del testo unico del 1897) distinzione intorno alle successioni aperte all' estero, non potesse il giudice essere autorizzato a crearne alcuna, massime perchè si tratta di legge fiscale.

Appunto perché si tratta di legge fiscale, era obbligo della Corte di appello per la intelligenza della disposizione in detta legge racchiusa, per la corretta interpretazione del *nomen juris*, della volontà del legislatore intorno al *quid dicere voluit* ed al *quid dicere sensit* per apertura di successione all'estero, il ricorrere ai precetti del codice civile dal quale é *ex professo* disciplinata la materia successoria per intiero, a quel codice, che é scritto per l' universalità dei cittadini e dei casi, e che è la fonte legittima alla quale il legislatore stesso ha sempre inteso di riferirsi quando ha dettato le disposizioni concernenti materie speciali, siano queste anco di indole fiscale. I diritti non si costituiscono per ciascuna persona, ma per la generalità, e non vi ha legge speciale che derogar possa alla legge generale, quando il legislatore espressamente ció non ha disposto e quando non vi sia antitesi fra le disposizioni dell'una e quelle dell'altra legge, anche in ordine a semplici definizioni e qualificazioni giuridiche.

Ha considerato essere inutile, dopo le brevi riflessioni premessè, le quali concernono la erroneità del principio giuridico fondamentale sul quale riposa la vera *ratio decidendi* della sentenza, venir discorrendo di quanto possa essere stato detto da questa ultima circa la impossibilità legale del demanio ad agire.

L'errore di questa seconda proposizione della sentenza è conseguenza di quello dal quale è signoreggiata la proposizione principale.

Ammesso che l'apertura della successione di Olimpia Procida si debba *jure* reputare avvenuta nel regno è naturale che dal momento della morte di questa signora debbasi ritenere avverata l'apertura medesima. Cade, di conseguenza, ogni opportunitá di disamina sul se, sul quando, al demanio sia stato possibile avere i documenti dall'estero, che lo avessero collocato in grado di accertarsi della morte della Procida, e di ritenere avvenuta in Francia l'apertura della successione.

Questa indagine diventa oziosa, sebbene anche in ordine a questo punto di disputa il ricorso contenga osservazioni e citazioni di disposizioni legislative, che il supremo Collegio non può non ravvisare opportune e convenienti.

Per q. m. — La Cassazione accogliendo il ricorso cassa la denunziata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame ecc. ecc.

Nota — Giova riassumere le circostanze di fatto, perchè apparisca come, abbandonato il punto più sostanziale, siasi portata,

difesa, discussa e decisa la questione fuori del proprio campo da cui si sarebbe dedotta ben diversa conclusione.

« Il 13 maggio 1882 moriva in Bourges (Francia) la signora Olimpia Mancini nata Procida maritata a Lorenzo Mancini, dal quale non era legalmente separata, lasciando beni nel suo paese natio (Nocera Torinese) ed ivi aprivasi la sua successione.

« Supponendo che erede di lei fosse il marito, il ricevitore del registro di Martirano liquidava contro costui la tassa di successione in lire 4966 che dal Mancini venivano pagate. Scopertasi in prosieguo che era stata istituita erede testamentaria la signora Margherita Mercy, il signor Mancini rinunziava all'eredità ed otteneva la restituzione della tassa. Lo stesso ricevitore nel 16 luglio 1890 faceva notificare ingiunzione alla Mercy pel pagamento della tassa liquidata a suo carico » e poi nelle more del giudizio di espropriazione promosso dal Ricevitore resisi cessionari della Mercy i fratelli Francesco, Federico e Giuseppe Mancini, questi, forzati dal privilegio fiscale del *solve et repete*, pagarono la richiesta somma con offerta reale e con protesta di restituzione, che infatti reclamarono opponendo la prescrizione quinquennale, poichè il primo atto contro di essi era stata la ingiunzione del 5 febbraio 1889, dopo quasi sette anni dall'apertura della successione.

E sotto questo solo punto di vista della decorrenza della prescrizione fu la questione posta, discussa e giudicata.

La difesa erariale sosteneva che la prescrizione non avesse a decorrere che dal giorno in cui l'ufficio di registro era venuto in cognizione dell'apertura della successione, ossia del decesso all'estero, in applicazione del capoverso dell'art. 126 n. 4 della legge di registro; il contribuente all'incontro ricusava ogni distinzione di luogo e poiché il domicilio della defunta erasi conservato in Italia ed ivi era avvenuta perciò la apertura della successione, il termine doveva incominciare a decorrere dal giorno del decesso come per tutti i cittadini italiani la cui successione si apra in Italia.

In sostanza tutta la questione si riduceva al significato ed alla portata da darsi all'*apertura della successione* nella legge di registro e precisamente nel capoverso dell'art. 126 n. 4.

La difesa erariale sostenne in questa stessa causa che morte ed apertura di successione hanno lo stesso significato e la me-

desima portata, e ne abbiamo già riportati i più essenziali argomenti al n. 11869, e la corte di appello giudicò alla stessa guisa, come alla sentenza riportata al n. 11793.

Non vi ha dubbio che la legge di registro adopera la locuzione di apertura di successione sia per fissare il momento della morte, sia per stabilire il luogo in cui si apre la successione (art. 53, 54, 56, 80, 83, 92, 126 n. 4). L'art. 923, infatti, del cod. civ. dice che « la successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. » Il momento é sempre quello della morte, ma il domicilio è quello che stabilisce il luogo in cui si apre la successione, in cui, cioè, si debbono esercitare e sperimentare i diritti successori.

Alla regola generale del codice civile, sempre applicabile alle successioni di cittadini italiani morti in Italia, ovunque fosse in Italia l'ultimo loro domicilio, la legge di registro ha portato due distinzioni od eccezioni nell'applicazione dei termini nei riguardi delle morti avvenute fuori d'Italia ed alle successioni apertesi all'estero. La prima è nell'art. 79 ove per le morti avvenute all'estero concede un maggior termine alla denunzia. E qui per chiarir bene il suo pensiero, il legislatore parla di *morti* per comprendere quanti abbiano lasciato beni da denunziare per la tassa di successione senza distinzione di patria o domicilio, siano, cioè, italiani o stranieri, nella considerazione che morendo all'estero occorre o può occorrere un po' più di tempo a raccogliere le necessarie notizie. L'altra è nel capoverso del n. 4 dell'art. 126, ove, in omaggio al principio che *contra non valentem agere non currit praescriptio*, per le successioni degli *stranieri* fa decorrere la prescrizione non dalla morte, ma dal giorno in cui l'ufficio competente ne abbia potuto avere documentata notizia. E qui il legislatore ha adoperato le parole *successioni aperte all'estero*, per alludere non al momento della morte, ma al luogo, ossia al domicilio all'estero, come subito appresso disse delle *sedi fuori dello Stato* per i benefizi e le cappellanie, per applicare loro non i termini normali, ma lo stesso trattamento degli stranieri.

Il legislatore, adunque, intese di parlare e di occuparsi non di *morti* materialmente all'estero, ma di successioni che si *aprono all'estero*, perché i deceduti non avevano domicilio in Italia.

In questo concetto viene in soccorso anche la *ratio legis*, solo che si pensi che la impossibilità di agire se si verifica per gli stranieri della cui morte non si hanno mezzi ufficiali per avere notizia, non ricorre certamente per riguardo ai cittadini italiani che muoiano all'estero, poichè le loro morti vengono, anche sollecitamente, dai Consoli d'Italia all'estero denunziate al nostro Governo, cui incombe la cura di far pervenire la notizia ai rispettivi Sindaci e per mezzo di questi ai competenti uffici di registro. Peggio per lui, con cinque ed ora dieci anni di tempo, se non provvede o provvede male a questa bisogna! *Imputet sibi.*

Per un'altra via peró ci pare che la finanza potesse avere facile vittoria.

Si è sempre ed unicamente discusso di prescrizione propria delle successioni non denunziate, perché l'erede testamentario per conto suo non ha mai presentato alcuna denunzia. Si poteva perciò dire che la successione non era stata denunziata, quando l'erede legittimo aveva regolarmente presentato la denuncia e pagata la relativa tassa, che poi per la scoperta del testamento e la sua rinunzia alla eredità gli venne restituita? Quando dopo la scoperta del testamento lo stesso erede testamentario ne pagò, sia pure coattivamente, tassa e sopratassa la cui restituzione, per pretesa prescrizione, fu oggetto della contesa ora definita dalla Corte?

A parte qualunque considerazione su questo punto che non vantaggierebbe la questione della prescrizione, la questione vera doveva restringersi al punto di partenza della prescrizione. La Corte segnò questo termine dal giorno della morte, 13 marzo 1882, a quello della notificazione della ingiunzione all'erede testamentario, 5 febbraio 1889; e così ne cavò la prescrizione quinquennale secondo l'allora vigente testo unico del 13 settembre 1874. Ma non era quello il punto di partenza, perocchè fino a che si ignorava la esistenza del testamento la finanza conosceva l'erede legittimo che era in possesso della eredità, e ne aveva fatta la denunzia e pagata la tassa, che forse la finanza avrà poi fatto male a restituire, e non poteva certamente immaginare ed agire contro un futuro erede testamentario scopertosi posteriormente. Nei riguardi, adunque, di questo nuovo erede la prescrizione non poteva decorrere che dal

giorno in cui la finanza ha potuto sapere la esistenza di un testamento ed essere in grado di agire contro l'erede testamentario, come se una nuova successione si fosse aperta sostituendosi la testamentaria a quella legittima.

Perché non si è seguita questa via?

—

N. 12047 — Tassa di registro — Società — Conferimento — Interpretazione del contratto — Insindacabilità in cassazione.

(Art. 77 tariffa annessa al T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217).

É insindacabile il giudizio del magistrato di merito che siasi versato nella mera interpretazione di contratto.

Mantenuta in comunione fra coeredi una fabbrica ed azienda commerciale, addivenendosi poscia fra i medesimi ad un contratto di società in nome collettivo per la stessa fabbricazione ed azienda commerciale oltre al capitale conferito, nella specie di L. 20,000, s' intende, agli effetti della tassa di registro, essersi conferiti pure la fabbrica, merci, crediti e tutto quanto apparteneva alla comunione.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma 21 giugno 1900 in causa c. Genna — Caselli *Pres.* — Pugliesi *Rel.*)

Omissis — Ha considerato in diritto che le doglianze del ricorrente non abbiano sussistenza; e principalmente, perchè ad esse si oppone, anzitutto, una ragione di ordine pregiudiziale; la natura, cioè delle considerazioni, su le quali la Corte di appello giudicatrice ha fondato la emessa disposizione di rigetto del gravame, che era sottoposto al suo esame.

Quelle considerazioni, letteralmente e spiritualmente intese, lungi dal rivelarsi preoccupate dal bisogno di esaminare e decidere alcun vero e puro principio di diritto, un vero e proprio *aliquid stricti juris*, sono palesemente indirizzate a rispecchiare la convinzione del giudice in tema di puro fatto, desunta *ex tabulis* quella convinzione, cioè, che egli si è potuto formare, ed ha espresso in ordine alla intelligenza dello istromento del 27 aprile 1896. Intelligenza ricavata da ciò che la volontà delle parti stipulanti intese di convenire quando stabiliva la continuazione della fabbricazione e del commercio del cuoiame, già esercitati dal dante causa dei coeredi che contrattavano. Intelligenza di volontà, la quale, messa a riscontro con le modalità stabilite e lumeggiata dalle regole di naturale verosomiglianza, di naturale criterio, fu la guida e la unica base delle considerazioni in parola.

Ora è chiarissimo, come trattandosi di mera interpretazione di contratto, così analiticamente esaurita, non sia possibile pretendere che la decisione della Corte venga assoggettata a censura in questo estremo grado di giudizio.

Il giudizio del magistrato di merito é sovrano e la cassazione mal potrebbe prestarsi a rifare essa, che ha funzione organica esclusiva-

mente tutelatrice della esatta osservanza della legge, quello esame, che ha servito di esclusivo fondamento al giudizio medesimo. *Facti quidem quaestio in arbitrio est judicantis*, e ciò massime quando la estimazione, l'intelligenza del fatto, non é impugnata per inesattezza di criterio giuridico, che totalmente o parzialmente, abbia potuto, per avventura, viziarla.

E nel caso concreto non è da omettere che il giudizio della Corte di merito, oltre allo essersi fondato su ciò che le parti intesero di volere con lo stipulato del 27 aprile 1896, desumendo questa volontà dalla parola e dallo spirito dei patti in questo titolo racchiusi, si è anche avvalso dello esame del precedente istromento del primo gennaio di quello stesso anno come un fatto delle parti, dal quale emergeva sempre più lo intendimento di ciò che intesero di fare realmente nel tempo posteriore le parti medesime.

Se dunque la sola ragione di decidere che una vera e propria società si fosse creata fra gli eredi Genna, e che alla vita di questo ente sociale si fosse inteso conferire non solo il capitale delle 20000 lire, menzionato nello istromento del 27 aprile, ma tutto ciò che ai soci era pervenuto dalla eredità del padre loro in materia di fabbricazione e di azienda commerciale di cuoiame è fondata esclusivamente sulla interpretazione degli atti contrattuali, opportunamente sussidiata dalle norme e dalle regole ordinarie relative alla possibilità di creare una società, ed alla serietà del commercio, è evidente come non trovano menoma ragione di applicabilità le disposizioni di legge, che coi due motivi del ricorso si dicono violate dalla sentenza.

La invocazione di queste prescrizioni di legge comune e di legge speciale è stata fatta dal ricorso muovendo dal supposto che il capitale conferito dovesse ritenersi limitato alle lire ventimila. Ma dal momento che cotesta supposizione è venuta meno, è totalmente bandita dallo insindacabile, giuridicamente corretto, convincimento in contrario, espresso dalla Corte d'appello giudicatrice, ogni disquisizione rimane perfettamente oziosa ed inopportuna.

Per questi motivi ecc.

Nota — Ciò che prima era una semplice comunione di azienda commerciale, poscia per l'atto del 27 aprile 1896 divenrò una vera e propria società in nome collettivo. Ed oramai è assodato e costante che questa trasformazione induce conferimento nel nuovo ente sociale di tutto quanto costituiva e comprendeva l'azienda che si vuole continuare sotto forma di società collettiva, oltre a qualsiasi nuovo capitale che si immetta nella società. Vedasi alla voce Societa' nel *Repertorio generale* e negli Indici annuali.

—

PARTE TERZA

—

Decisioni giudiziarie

—

N. 12048 — Notaro — Segretario comunale in comune diverso — Compatibilita'.

(Art. 2 legge 25 maggio 1879, n. 4900)

Non è incompatibile l'ufficio di notaro con la carica di segretario comunale in comune diverso da quello di residenza notarile, quando nè questo, nè quella abbiano una popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 21 aprile 1900, in causa P. M. c. Testa — NUNZIANTE *Pres.* — ABATEMARCO *Est.*)

Il cav. Federico Testa era già segretario del comune di Frigento, quando fu nominato notaio in Luogosano or sono 10 anni. L'uno e l'altro comune non raggiunge la popolazione di cinquemila abitanti.

Nell'anno decorso il r. procuratore di S. Angelo dei Lombardi, ritenendo che i due uffici fossero incompatibili, invitò il Testa a dichiarare quale dei due preferisse conservare.

Il Testa presentò le dimissioni da segretario comunale, ma il consiglio non le accettò.

Il r. procuratore convenne allora il Testa innanzi al Tribunale per farlo dichiarare decaduto dall'uffizio di notaio. Il tribunale non trovò luogo a deliberare. Il r. procuratore se ne appellò alla Corte, e questa rigettò l'appello.

Dissero i giudici del merito con concorde criterio, che la rilevata incompatibilità si avveri soltanto in quei comuni i quali abbiano una popolazione superiore a cinquemila abitanti; che codesta cifra non raggiungendo il comune di Frigento nè quello di Luogosano, il Testa, segretario nel primo, e notaio nel secondo, si trovi nel caso dell'eccezione; che non possa ammettersi che codesta eccezione riguardi il concorso dei due uffizi nella stessa persona soltanto allorchè sieno esercitati nel medesimo comune che abbia meno di cinquemila abitanti, e non quando quegli uffici sieno tenuti in due comuni diversi e d'ugual condizione, perchè così dicendo si aggiungerebbe alla disposizione proibitiva della legge quello che in essa non trovasi scritto, e si farebbe una interpretazione estensiva in materia odiosa; che non potendosi ritenere l'incompatibilità di funzioni per giungere a pronunziare la decadenza, sarebbe unicamente possibile un' incompatibilità d'esercizio. Or ciò non è stato rilevato dall'autorità amministrativa in quanto all'uffizio di segretario comunale; nè dall'autorità giudiziaria in quanto all'ufficio di notaio, non avendo il p. m. colpito il Testa di qualsiasi procedimento contravvenzionale per inosservanza dell'obbligo della residenza.

Contro tal sentenza della Corte d'appello di Napoli ha portato ricorso il procuratore generale dicendo violi gli articoli 2, 27, 30 e 31 della legge sul notariato 25 maggio 1879.

All'uopo col ricorso si sostiene, che l'eccezione relativa al cumulo di uffici dichiarati incompatibili con quello di notaio sia stata scritta in vantaggio del pubblico, e non per favore delle persone, cioè per rendere possibile nei piccoli centri di popolazione il trovare chi sia in condizione d'esercitare l'ufficio di notaro e quello di segretario comunale; la quale ragione svanisce allora che quelle funzioni si tengono in comune diversi, e riesce non agevole attendere esattamente ad entrambe.

Sul ricorso il collegio supremo osserva:

Che esso trae il suo principale argomento indagando sulla ragione della legge, ma si diparte dal testo di essa. L'art. 2 della legge sul notariato, che si dice violato, dichiara incompatibile l'uffizio di notaio con qualunque impiego stipendiato nei comuni aventi una popolazione agglomerata superiore ai cinquemila abitanti. Cosicchè pei comuni d'inferior numero d'abitanti sparisce l'incompatibilità e si cade nell'eccezione.

Che se nella mente del legislatore fosse entrata la ragione che il proc. gen. ha creduto di scorgervi, cioé che il cumulo dei due uffizi fosse consentito soltanto nello stesso comune, sarebbe tornato ovvio nella disposizione medesima dichiararlo. Invece codesta limitazione non vi si trova scritta, e forse con meditato silenzio, dettato da quella medesima necessità di pubblico vantaggio che il proc. generale riconosce nell'esclusione della incompatibilità dei due uffici nei piccoli centri di popolazione. Imperocchè la difficoltà di avere un notaio ed un segretario comunale, che deve avere speciali requisiti può verificarsi così in un piccolo comune, che in due piccoli e non lontani comuni, ai quali l'agevolazione della legge si appresta opportuna nello stesso modo che ad un comune solo.

Che nel silenzio della legge una disposizione proibitiva non può estendersi oltre il caso espresso.

Che non potendo ammettersi la pretesa incompatibilità, quanto altro si sostiene, riducesi ad una questione di fatto sulla difficoltà di attendere convenevolmente all'adempimento del doppio uffizio in due diversi comuni.

Che non essendo vietato ad un segretario comunale prestar l'opera sua in due distinti comuni, né avendo per questa parte l'autorità amministrativa fatta osservazione per l'uffizio di notaio che il Testa tiene in Luogosano: sarà compito della vigilanza al r. procuratore rilevare l'inosservanza nella quale il Testa potrebbe cadere all'obbligo della residenza.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Nota — Conveniamo pienamente colla Corte. Di incompatibilità di diritto non si può parlare perchè *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*. Potrà forse esservi una inconciliabilità di fatto, che si manifesterebbe in contravvenzioni all'obbligo della residenza notarile. Sarà allora il caso di procedere contro il notaro trasgressore, ma unicamente in base all'art. 27 della legge notarile, non mai all'art. 2 che non ha e non può avere la portata che con eccessivo, persistente e malinteso rigore vollero attribuirgli i vari rappresentanti del P. M.

Vedasi quanto scrivemmo su analoghe questioni ai nn. 11786, 11749 e 11707.

—

Rivista della stampa

N. 12049 — Testamenti — Loro conservazione e sicurezza.

Riproduciamo, ben volentieri e con piena adesione, dal simpatico e coraggioso giornale *La Toga* la seguente ed interessante lettera dell'egregio notaio **O. Tommasini**, intorno al grave argomento di più sicura conservazione dei testamenti.

« Nessuno (che io sappia) ha mai pensato di segnalare all'on. Ministro di grazia e giustizia il pericolo che si corre di perdita o distruzione di testamenti e i danni gravi ed irreparabili che ne seguirebbero.

« Mi si concedano poche parole sull'importante argomento, e la presentazione di una proposta.

« Il notaio riceve un testamento, pubblico o segreto che sia, e lo custodisce in un fascicolo distinto, giusta l'art. 52 della legge sul riordinamento del notariato.

« Ora può accadere che un incendio distrugga il testamento, o che questo sia trafugato o vada smarrito.

« In uno di cotesti tre casi — remoti per quanto si voglia, ma possibili — se nel frattempo il testatore ha cessato di vivere, o se è divenuto incapace, o se per qualsiasi impedimento non abbia rinnovato il suo atto di ultima volontà, possono risentirne molto ed irrimediabile danno quanti erano beneficati dalle disposizioni testamentarie, qualora (come accade il più delle volte) il testatore non siasi curato di ritirare dal notaio copia autentica del suo atto.

« L'eventualità di tale sconcio si può rimuovere con una disposizione facile ad attuarsi.

« Sia, cioè, imposto obbligo al notaio ricevente un testamento pubblico di farne copia autentica su carta semplice, includerla in una busta da lui sigillata e trasmetterla entro tre giorni dalla data dell'atto all'Archivio notarile, affinchè sia aperta alla morte del testatore, quando per qualunque causa riuscisse impossibile avere il testamento originale.

« Rispetto al testamento segreto, sia obbligato il testatore di presentarne due originali : uno per il notaio che lo riceve in deposito secondo le norme tracciate nel Codice civile ; un altro per l'Archivio notarile, da aprirsi nel caso fosse stato distrutto, o non fosse reperibile il primo originale.

« Con siffatta disposizione si allontanerebbe la possibilità ed il pericolo che l'esercizio di uno dei più importanti e sacri diritti, quale è quello di testare, riducasi a nulla per qualsivoglia cagione fortuita o dolosa ».

PARTE QUARTA

Sistema Ipotecario

Decisioni giudiziarie

N. 12050 — Ipoteca legale — Iscrizione d'ufficio — Divisione — Conguagli.

(Art. 1969 n. 1 e 1985 cod. civ.)

L'obbligo del Conservatore delle ipoteche di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale a favore dell'alienante é limitato alle alienazioni previste dal n. 1 dell'art. 1969 e non si estende pure alle divisioni con conguagli di cui al successivo n. 2 dell'articolo stesso.

(Sentenza della Corte di appello di Venezia, 19 settembre 1899 in causa utrinque Sartorelli.)

Omissis — Indipendentemente dalla considerazione che il rogito 7 febbraio 1896, atti Castagna, non offre materia per l'ipoteca legale, dacchè non comprende conguagli o rifacimenti aventi per sostrato la vendita od alienazione, capace in tali sensi soltanto di garanzia ipotecaria; a parte che molestia qualsiasi non poteva attendersi a danno della fraterna Sartorelli, per le passività accollate al fratello appellante; a parte finalmente che tutte quelle passività furono estinte, come risulta dai documenti versati in causa e richiamati nelle ragioni storiche suespresse, compresa la dichiarazione di tutta la fraterna Sartorelli, meno l'appellante autorizzante la cancellazione di amendue le suddette ipoteche; a parte, si ripete, tutto ciò, quell'ipoteca, per una ragione generale, e per un errore di apprezzamento incorso dal Conservatore, che, di propria autorità, credette di accenderla, doveva e deve senz'altro essere cancellata. A torto il Conservatore di Treviso evocò il n. 2 dell'art. 1969 cod. civ., dimenticando anzitutto il principio di rito dominante, e cioè che in massima non si accendono ipoteche indipendentemente dalla richiesta della parte interessata, ed in presenza di un titolo che la giustifichi. E di vero, la sola eccezione che deroghi, nei rapporti col conservatore, tale canone di rito si riscontra nell'art. 1985, dal quale è fatto obbligo allo stesso che nel trascrivere un atto di *alienazione* debba d'ufficio iscrivere, sotto pena dei danni, la ipoteca legale spettante all'alienante in forza

dell'art. 1969, n. 1, disposizione questa che per nulla risponde alla soggetta tesi, essendo risaputo in dottrina e giurisprudenza, che le divisioni non sono atti traslativi di proprietà, ma soltanto dichiarativi.

E siccome la disposizione dell'art. 1985 è eccezionale, perchè derogativa d'un principio di massima, e cicè che il conservatore non può nè deve prestarsi che direttamente richiesto, così é di stretta logica che quell'inciso di eccezione non poteva essere passivo di una interpretazione estensiva, e per analogia quindi applicabile a casi sia pure ritenuti analoghi. Quell'articolo si riferisce tassativamente al n. 1 dell'art. 1969, e perciò di suo arbitrio non poteva il Conservatore estenderlo a successive ipotesi.

Siccome, per ciò tutto, risulta irregolarmente accesa quell'ipoteca, la medesima doveva essere cancellata, e quindi confermarsi in ogni sua parte la denunciata sentenza — *Omissis*.

P. q. m., conferma ecc.

Nota — Conveniamo perfettamente colla Corte. L'obbligo fatto al Conservatore di iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale é eccezionalmente grave e non tollera di essere esteso a casi non espressamente dichiarati. L'art. 1985 in modo chiaro e preciso limita tale obbligo all'ipoteca legale spettante all'alienante in forza del n. 1 dell'art. 1969; ció che esclude, per la nota regola *inclusio unius est exclusio alterius*, in modo indubbio l'intromissione del Conservatore a tutela dei condividenti, i quali dovranno provvedere in proprio a rendere pubblica l'ipoteca ad essi concessa dal successivo num. 2 del citato articolo.

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni della Corte dei Conti

N. 12051 — Ricevitore del registro — Provincie napoletane e siciliane — Pensione — Periodo non sottoposto a ritenuta sull'aggio — Computo del servizio.

(Art. 6 legge 14 aprile 1864 n. 1731 — Art. 30 R. D. 17 luglio 1862 n. 760).

Non è computabile agli effetti della pensione il servizio prestato nella qualità di Ricevitore del registro senza ritenuta sull'aggio.

(Decisione della Corte dei conti, 20 gennaio 1899 sul ricorso Rossi — FINALI, *Pres.* — PANI, *Rel.*).

Attesochè col R. D. 17 luglio 1862 (760), in relazione alle nuove tasse di registro e sul bollo del 21 aprile 1862 n. 585 e 586 si provvedesse alla definitiva organizzazione delle direzioni demaniali e degli uffici incaricati della esazione delle tasse in tutte le provincie dello Stato.

I ricevitori, formando la base precipua dell'Amministrazione demaniale, si comprende facilmente come nel nuovo ordinamento, fosse indispensabile avere impiegati abili e capaci, per coprire quei posti.

Ma come si ha dalla relazione della Direzione generale del demanio e delle tasse per l'anno 1883, se questa era cosa difficile a conseguirsi in tutte le provincie del Regno, tanto più lo era nelle provincie meridionali, nelle quali l'antica legge sul registro non richiedeva alcuno studio speciale di applicazione, e portando invece un obbligo molto esteso di registrazione esigeva un numero grande di uffici per modo che non si aveva avuto cura alcuna di trovare ricevitori forniti di studi, di dottrina legale, e, per averne molti erano tutti malamente retribuiti. Si aveva infatti un ufficio di registro in ogni mandamento. I ricevitori avevano una retribuzione graduata sulle riscossioni con un minimum di lire 425 all'anno e pochi erano quelli che avessero una retribuzione superiore al minimum.

Egli è perciò che, mentre nelle altre provincie, potè bastare una epurazione del personale dei ricevitori, nelle meridionali convenne adottare un rimedio assai più radicale, e la epurazione dovette essere preceduta da una diminuzione degli uffici; onde fosse possibile di accrescere in modo conveniente la retribuzione per quelli conservati.

Attesochè, se si ponga mente alle suesposte condizioni di studi, di ammissione allo impiego, di servizio e di retribuzione di quel personale sotto il cessato governo borbonico in confronto delle più gravi e delicate mansioni che le nuove leggi gli attribuiscono e della notevole riduzione degli uffici e quindi del personale portate dal nuovo ordinamento, sarà molto facile persuadersi; come la Direzione Generale del demanio, dovendo tener conto di quelle condizioni, non potesse applicare a quel personale le ritenute di cui all'art. 30 della legge 17 luglio 1862 che gradatamente, cioè man mano che quei funzionari fossero stati riconosciuti all'altezza dei bisogni dell'Amministrazione, e perciò meritevoli di entrare a far parte del nuovo ruolo. Ond'è che il Ministero delle finanze con circolare del 16 lu-

glio 1863, diramata alle Direzioni Demaniali dalle provincie Meridionali ebbe à dichiarare che stante la posizione eccezionale degli attuali ricevitori del registro e bollo in quelle provincie, non dovesse neppure per l'anno 1863 essere ai loro aggi e proventi applicate la ritenuta e sopratasse fissate dalla legge 28 maggio 1862 ed estese alle provincie stesse e con l'art. 30 del R. D. 17 luglio 1862. E con successiva circolare del 4 novembre 1863, avvicinandosi l'epoca prescritta per le definitive liquidazioni dell'aggio del 1863, il Ministero stesso, affine di togliere ogni dubbiezza al riguardo, confermando le precitate disposizioni, avvertiva ancora per massima generale, che tutti indistintamente gli attuali ricevitori non provvisti del Decreto reale di nomina posteriore al R. D. 17 luglio 1862, dovessero percepire l'integralità dell'aggio d'esazione di cui risultasse produttivo l'ufficio. E tutto ciò era in perfetta analogia colla legge del 13 maggio 1862 (613) la quale, con l'ultimo paragrafo dell'art. 8 dispose che i funzionari ed impiegati degli uffici generali soppressi che non ricevessero altra destinazione, conserveranno sino a nuova disposizione gli attuali loro stipendi effettivi.

Attesochè, tutto ciò ritenuto e considerato, poichè sugli aggi percetti del cav. Rossi quale ricevitore dell'ufficio di Gallipoli, durante il tempo dal 1 gennaio 1863 al 23 aprile 1864, in cui conseguì il R. D. di nomina a ricevitore non fu operata la ritenuta in conto pensione di cui all'art. 30 del R. D. 17 luglio 1862 e art. 6 della legge 14 luglio 1864; la sezione II. fece giusta applicazione delle vigenti disposizioni escludendo dal computo degli anni utili a pensione quello relativo al periodo in questione dal 1 gennaio 1863 al 23 aprile 1864 anteriore al R. D. che nominò ricevitore il cav. Rossi.

È soltanto dalla data di questo R. Decreto che il Rossi entrò a far parte del personale della Amministrazione e che come tale potè essere assoggettato alle ritenute in conto pensione e che il suo servizio divenne a questo effetto valutabile. Imperciocchè, a chi ben consideri, l'art. 30 del R. D. 17 luglio 1862 non poteva riferirsi a tutti indistintamente i ricevitori, quelli compresi delle provincie meridionali, ma a quelli soltanto che già avessero qualità di impiegati pensionabili o la avessero conseguita con un Decreto Reale di nomina posteriore al nuovo ordinamento.

Per questi motivi, rigetta il ricorso del cav. Rossi Angelo e lo condanna alle spese del giudizio.

Nota — Consimile decisione fu già dalla Corte emessa a sezioni unite in data 1 aprile 1898 e da noi riportata al n. n. 11540 con nota di confutazione.

Credevamo e crediamo ancora che la pensione che lo Stato

accorda ai suoi impiegati non avesse nulla di contrattuale o speculativo; fosse invece una testimonianza dei buoni e lunghi servizii, la espressione di un sentimento di difesa contro la miseria. La Corte dei conti all'incontro la vuole abbassare quasi fino al livello di un corrispettivo della ritenuta, di un premio d'assicurazione.

Qualunque fossero le funzioni, più o meno intellettuali, prestate senza ritenuta sull'aggio, qualunque fosse la ragione, e la intenzione della dispensa dalla ritenuta e la considerazione del Governo verso i Ricevitori delle provincie meridionali, sta pur sempre che essi erano impiegati dello Stato con nomina governativa, con giuramento e con malleveria; che disimpegnavano funzioni demandate al loro ministerio e come avevano tutti gli obblighi, se non maggiori in quei momenti, dei funzionari del Governo, così dovevano pure averne tutti i diritti.

Ciò è tanto vero che il periodo del volontariato od alunnato gratuito si computa nel servizio utile alla pensione, e quel che più è notevole, che appunto nello stesso giorno 20 gennaio 1899 la stessa Corte pronunziava altra decisione che ammetteva nel computo il servizio rimunerato con stipendio non soggetto a ritenuta, decisione che abbiamo riassunta in massima al n. 11651 con nota di plauso.

—

PARTE SESTA

Cose diverse

N. 12052 — Biglietti di banca privi di corso legale — Cambio.

Circolare del Ministero del Tesoro 26 maggio 1900

« Essendo stato determinato, che a partire dal 1 luglio p. v. i biglietti delle cessate Banca Nazionale del Regno, Banca Nazionale Toscana di credito, nonchè quelli di vecchio tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di qualunque valore, compresi quelli da L. 25 passati a debito dello Stato, non debbono essere più ricevuti nelle casse pubbliche per esserne cessato il corso legale, si avvertono i contabili ed i cassieri pubblici del regno che i detti biglietti dal giorno suindicato non potranno essere accettati nei versamenti.

Si avverte peraltro che i biglietti medesimi saranno ammessi al

cambio a tutto il 30 giugno 1904, se di valore da L. 50 in più contro biglietti di nuovo tipo, emessi in conformità alla legge 10 agosto 1893 n. 449, presso tutti gli stabilimenti dei rispettivi Istituti o presso le loro legali Rappresentanze, e se del valore di L. 25 presso la Tesoreria Centrale del Regno e presso tutte le Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale.

Si avverte poi che tanto gli uni quanto gli altri, a termini dello art. 4 della legge 2 luglio 1896 n. 253, cadranno in prescrizione col primo luglio 1904.

Circolare dello stesso Ministero 21 giugno 1900.

Con la circolare a stampa in data 26 maggio ultimo scorso, num. 37656-5025, è stato determinato che, a partire dal primo luglio p. v., i biglietti di banca di antico tipo, privi di corso legale, non debbano più essere accettati nei versamenti.

Ora per agevolare ai contabili ed agli agenti della riscossione nonchè agli uffici postali, che sono fuori dei capoluoghi di provincia, il versamento nelle Sezioni di R. Tesoreria provinciale dei biglietti della specie, che eventualmente essi possono ricevere a tutto il 30 giugno corrente, si dispone che i biglietti stessi debbano essere ricevuti dalle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale medesime a tutto il 5 luglio p. v., sempre quando siano presentati dai detti contabili ed agenti e dagli ufficiali delle poste e telegrafi.

——

N. 12053 — **I nuovi Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze** — S. M. il Re con decreto 21 giugno 1900 ha nominato Ministri, Segretari di Stato per la *Grazia, Giustizia e Culti* l'on. avv. prof. **Emanuele Gianturco** e per le *finanze* l'on. avv. **Bruno Chimirri**, deputati al Parlamento.

Mandiamo alle LL. EE. l'augurio che siano lungamente conservati in carica perchè si compia il programma delle riforme da tanto tempo promesse e desiderate.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12054 — Sig. Dr. **M. G.** n. 201 — Ipoteche — *Locazione — Proroga — Ipoteca* — La iscrizione d'ipoteca giova per il contratto di locazione che essa garantisce — Avvenendo un nuovo contratto sia pure fra le stesse parti e a titolo di proroga occorre nuovo compenso e nuova iscrizione, potendo averne pregiudizio i terzi che nel tempo intermedio avessero iscritto ipoteca. Così avvisarono già le *Massime* al n. 11565 e giudicarono la Cassazione di Napoli con sentenza 19 gingno 1892 — V. *Repert. gen. suppl.* a pag. 601 — e la Corte di appello di Palermo, 9 aprile 1895 — *Massime* n. 10087.

Sig. **E. M.** n. 1415 — Notariato — *Divisione giudiziale — Gratuito patrocinio* — Solo l'atto finale della divisione è soggetto alla registrazione formale. Tutti gli atti preparatori sono atti giudiziali non soggetti a formale registrazione. Trattandosi di divisione col benefizio del gratuito patrocinio le tasse saranno annotate a debito nel campione della Cancelleria alla quale incomberà il ricupero nei modi di legge (V. nel *Repertorio generale suppl.* a pag. 374, 375). In corrispondenza non si può rispondere a troppi punti di interpellanza perchè mancherebbero lo spazio e l'interesse degli altri associati. In tali casi si unisca il francobollo per avere le risposte con lettera.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12055 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.
(Continuaz. V. n. 12045)

Estote parati! Questo savio consiglio ci ricorre alla mente da che il mutamento di Ministro per le finanze ha sollevato trepidazioni e timori che le riforme nell'Amministrazione demaniale abbiano a fare sosta. Non dividiamo coteste apprensioni. Se ne dava sicuro affidamento la presenza dell'on. *Carmine*, il quale, ministro, non poteva smentire i sentimenti espressi da deputato, non ci può dare minore assicurazione l'alta intelligenza e la lunga esperienza di governo dell'on. *Chimirri*, cui non si può fare ingiuria di supporlo meno animato e propenso a riforme che s' impongono inesorabilmente, che sono sorrette dai ripetuti voti del parlamento e dalle conformi promesse del governo e che da lungo tempo sono reclamate dal pubblico consentimento. Non é più possibile indietreggiare. Ed in questa ragionevole convinzione aiutiamo tutti coi consigli di lunghi studi e pratica esperienza il governo nell'opera riformatrice e riparatrice e sopratutto teniamo le polveri asciutte.

Continuando dal canto nostro lo studio sulle riforme dobbiamo anzitutto correggere un gravissimo errore in cui siamo incorsi nel precedente articolo al n. 12045 ove, togliendo la cifra come è indicata per aggio d'esazione ai contabili del bilancio di previsione riportato nella Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia la riproducemmo nella somma di . . . . L. 5,600,000
mentre dal Bollettino demaniale, giuntoci posteriormente, rilevammo che quella cifra si scompone e che per puro aggio al Ricevitore del registro è prevista la somma di . . . . » 4,457,000

d'onde un errore in più nel nostro calcolo di . L. 1,143,000
sì che l'avanzo che noi ritenemmo in L. 2,860,000 si residua a . . . . » 1,717,000
da concorrere e servire alle spese d'uffizio ed ai premi, come verremo esponendo.

II.

Premi o compensi di responsabilità e carriera.

Rimunerando l'opera dei Ricevitori del Registro al pari di quella degli altri funzionari della carriera esecutiva delle finanze, giustizia vuole che si aggiunga un equo compenso per i gravissimi pericoli di responsabilità e per gli oneri della malleveria, pericoli ed oneri che agli altri funzionari non incombono.

Se si volesse adeguare il compenso alla facilità ed alla frequenza dei pericoli derivanti da una miriade intricata di leggi, di regolamenti, di istruzioni, di normali, di svariate incombenze ed ingerenze, di contabilità di varia specie, di molteplici gestioni che da semplice fattore di campagna, passan .o per tutti gli stadi dell'operosità, arrivano fino a fare del Ricevitore un magistrato, e da un sistema creato, ribadito ed inferocito apposta per coprirlo di responsabilità ad ogni passo, ad ogni movimento, per trascinarlo ogni giorno a costo di disturbargli il sonno della tomba alla Corte dei Conti, e farne il capro espiatorio persino delle colpe altrui, dovremmo salire ad una cifra che l'ora presente non consente. Oltre a ciò sarebbe pur doveroso, e non solamente per i Ricevitori, ma per tutti gli impiegati dello Stato, un compenso di residenza, come è nell'ordinamento germanico, poichè il costo della vita non è dappertutto uguale.

Ci terremo pertanto nei più ristretti limiti, pur facendo voti che nell'incremento sperabile dei prodotti e nelle economie possibilissime in altre parti si trovi nel bilancio il modo di allargarne la misura.

Questo compenso dovendosi misurare non più dalle persone, ma dalla importanza degli uffici ci atterremo alle vigenti classificazioni, come dal seguente prospetto:

Categorie	Num. per Categoria	Unità di premio	Ammont.e complessivo
1	48	2000	96,000
2	96	1500	144,000
3	168	1000	168,000
4	356	600	213,600
5	357	300	107,100
Totale n.	1025		728,700

(*Continua*)

—o—

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12056 — TASSA DI REGISTRO — APPALTO — DELIBERAMENTO IN NOME PROPRIO E SINGOLARE — FIDEIUSSORE — SOCIETA' — DISINTERESSAMENTO DELL'AGGIUDICATARIO — CESSIONE DELL'APPALTO.

(Art. 6, 43 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 49, 50 Tariffa annessa.)

Assunto un appalto in nome proprio con la fideiussione di altra persona, l'atto con cui il concessionario viene disinteressato verso il fideiussore, che ne assume tutti gli utili ed i rischi, contiene non una anticipata liquidazione di utili, ma una vera cessione dello intiero appalto.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 luglio 1900 in causa c. Migliaccio — CASELLI *Pres.* — MARZELLA *Rel.*)

Considerato che il vizio che travaglia i primi tre mezzi del ricorso sta nel ritenere che senz'altro, per l'istrumento 27 dicembre 1894 il Migliaccio acquistato aveva le due terze parti dello appalto, senza porre mente che l'aggiudicazione avvenne poi e che dall'istrumento di società all'aggiudicazione nuove convenzioni potevano intervenire tra Dini e Migliaccio, e, quello che è più rilevante, che il Dini poteva agire dimenticando quanto aveva convenuto col detto istrumento, e che senza speciali nuove pattuizioni, potevano i contraenti disvolere quello che vollero.

Certa cosa si é, che non ostante il contratto di societá, il Dini, presente il Migliaccio che niente osservò in contrario, si presentò in nome proprio alla licitazione ed in nome proprio si aggiudicò l'appalto per la costruzione del Manicomio Provinciale di Napoli senza accennare neppure alla società col Migliaccio, che assunse la veste di fideiussore, e senza riservarsi il diritto di dichiarare nei tre giorni successivi all'aggiudicazione che lo appalto assumeva per persona di dichiarare. E così stando le cose, senza bisogno di indagare lo

scopo della legge, quantunque certo sia che si vollero evitare possibili frodi e lunghi giudizi, la chiara parola dell'art. 45 della legge sul registro giustifica pienamente la sentenza denunziata, la quale resiste a tutti gli attacchi del ricorrente.

Non si contraddissse la Corte di merito quando osservò essere inutile ricorrere all'istrumento 27 dicembre 1894, giacchè detto istrumento niente diceva che valesse a decidere se lo intero appalto era del Dini, ovvero di costui e del Migliaccio. Per decidere siffatta questione occorreva tener presente, come fu tenuto presente, il verbale di aggiudicazione ed esaminarlo in tutte le sue parti per applicare poi l'art. 43 del testo unico della legge di registro.

E quando da detto verbale risultava che Dini si aggiudicò in nome proprio lo appalto senza qualsiasi riserva, ogni altro esame era ozioso per la ragione semplicissima, che quali che siano le contrattazioni anteriori o posteriori all'aggiudicazione, l'aggiudicatario è sempre colui che dal verbale di aggiudicazione risulta.

Unico modo per ottenere che l'aggiudicazione sia intestata ad una persona diversa è quello indicato dall'art. 43. Poteva il Dini dichiarare che licitava nello interesse ed in nome della Società Dini-Migliaccio, o riservavasi dichiarare fra tre giorni la persona per la quale licitava, ma quando niente di ciò risulta dal verbale di aggiudicazione, negare che il Dini fu il solo aggiudicatario dello appalto importa negare quello che la legge ha voluto e chiaramente espresso. E se il Dini fu il solo aggiudicatario è necessità conchiudere come conchiuse la sentenza denunziata, che non solo l' istrumento del 7 gennaio, sotto le parvenze di una liquidazione di utili, conteneva una vera cessione, ma che questa rifletteva lo intero appalto una volta che pel detto istrumento tutto passava al Migliaccio. S'invoca quindi dal ricorrente fuori proposito il principio *nemo plus iuris* ecc., giacchè Dini tutto lo appalto aveva e perciò tutto poteva cederlo al Migliaccio. E pel principio di diritto innanzi stabilito, la Corte di merito non doveva esaminare altri documenti per effettuare la cessione ed escludere la liquidazione di utili, la quale, in tanto era possibile tra Dini e Migliaccio, in quanto che costui aveva parte nello appalto, cosa esclusa ai fini della tassa di registro dalle considerazioni anzi esposte. Onde che il vizio di motivazione denunciato col terzo mezzo sia del tutto infondato, insussistente, come insussistente è il difetto di motivazione lamentato col quarto mezzo.

Invero con questo mezzo si accenna al ricorso del Migliaccio accolto dalla Finanza, ma non si dice che detto ricorso rifletteva la tassa sullo strumento di società. La finanza riconobbe di non poter pretendere la tassa di trasferimento dell'appalto per l'istrumento 27 dicembre 1894 perchè Dini si rese poi aggiudicatario in nome proprio e nei

tre giorni non dichiarò che all'aggiudicazione era interessato anche il Migliaccio. Con ciò non fece che ribadire il principio affermato esattamente dalla Corte di merito la quale perciò poteva prendere in esame il ricorso accolto se aveva bisogno di altro argomento per confermare e non per modificare la sua decisione.

E poichè le ragioni svolte erano tali da costituire una motivazione completa, ben fece a non occuparsi del ricorso accolto.

Infine a convincere il Migliaccio che anche il quinto mezzo non abbia serietà, gioverà ricordare che la Corte di merito disse che la dimanda del Migliaccio contro Dini diretta a ritenere dalle somme a costui dovute quelle che per tassa doveva pagare, non era stata regolarmente proposta. Questa grave affermazione non solo col ricorso non viene impugnata, ma viene ad essere confermata dichiarandosi che detta dimanda venne proposta colla comparsa conclusionale in prima istanza. Ora é risaputo che le istanze si propongono con citazione. la quale non cessava di essere necessaria perchè Dini spiegò intervento in causa.

Il Dini intervenne sì, ma per difendersi contro le domande *rite et recte* proposte, e non contro quelle che si presentavano soltanto colla comparsa conclusionale conoscendo bene che sopra dimande così proposte non poteva il magistrato giudicare. Epperò non dalla Corte di merito, ma dal ricorrente venne violato il principio della economia dei giudizi, col non proporre con citazione la dimanda contro Dini.

È per queste ragioni che tutto il ricorso vada rigettato colle conseguenze di legge.

La corte rigetta il ricorso del Migliaccio ecc. ecc.

NOTA — Non abbiamo che da far plauso a questa sentenza, perché, confermando la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25 novembre 1898 riportata al n. 11758 delle « *Massime* », avvalora il nostro conforme avviso ivi espresso ed a cui rimandiamo il lettore.

——

N. 12057 — TASSA DI SENTENZA PENALE — REMISSIONE DI QUERELA.

(Art. 6 legge 10 aprile 1892 n. 191.)

È soggetto alla tassa tanto la sentenza di condanna emessa dal Pretore, quanto quella in grado d'appello di non luogo a procedere per remissione di querela.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni

unite, 7 maggio 1900 sul ricorso del P. M. c. Grassini — CANONICO *Pres.* — DE-CRECCHIO) *Rel.*).

Attesochè di due proposizioni non è lecito far questione, che cioè, debbasi profferire una sentenza tutte le volte che la parte privata in sede di giudizio rimette la querela e che su questa sentenza debbasi pagare una tassa. Ed in vero, questo supremo Collegio ha ripetutamente in parecchi riscontri sancito la massima che si cade in nullità per violazione degli articoli 281 e 323 codice di procedura penale quando dovendosi accertare le condizioni di fatto e di diritto per le quali si faccia luogo in giudizio a dichiarare l'estinzione dell'azione penale, a causa di remissione della parte lesa, il magistrato di merito abbia creduto di poter profferire un'ordinanza in camera di consiglio anzichè una vera propria sentenza in pubblica udienza con le forme e nei termini del giudizio, e nella specie in esame tanto il Tribunale di Tolmezzo, la sentenza del quale fu annullata, quanto il Tribunale di rinvio, hanno emesso una sentenza dietro la remissione della parte privata, sicchè non potevano disconoscere senza violare l'art. 6 della legge 10 aprile 1892, N. 191, riguardante gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria, che una tassa era dovuta sulla sentenza e rimaneva soltanto a vedersi da chi doveva esser pagata.

Ora, scomparso l'imputato per effetto della remissione, non restava che la parte lesa remittente tenuta in genere al rimborso delle spese. Le ragioni addotte in contrario dal Tribunale di rinvio non hanno alcuna importanza. Lasciando da parte il *desideratum* espresso nella sentenza sull'amministrazione di una giustizia gratuita, che è fuor di luogo e sulla natura della tassa imposta che non differisce da quella di tutte le altre tasse giudiziarie, egli è certo che in base all'art. 563 codice di procedura penale nelle cause per reati di azione privata le spese degli atti sono anticipate dalla persona offesa o danneggiata che si è costituita parte civile e, se questa costituzione non avvenga, le spese stesse sono anticipate dall'erario salvo ricorso contro la parte privata nella ipotesi di assolutoria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, tranne il caso di prescrizione verificatasi dopo che in tempo utile la parte abbia fatto l'istanza di punizione.

Egli é certo pure che al detto articolo si riporta l'art. 6 della ricordata legge del 1892, ed infine é fuor di dubbio che la remissione nei reati perseguibili ad istanza di parte estingue l'azione penale, estinzione che viene dichiarata con una sentenza di non luogo a procedimento a mente dell'articolo 393 codice di procedura penale. Se tutto questo è vero perchè fondato su testi precisi di legge non si comprende perchè la parte privata non dovrebbe la tassa della sen-

tenza se non nei soli casi che vi sia stato un giudizio sul merito dell'imputazione, e se ne sia venuta fuori una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, come se a questo ultimo e medesimo risultato non si venisse in seguito alla remissione.

L'articolo 563 comprende tutti i capi di dichiarazione di non luogo a procedere non escluso quello della remissione; come chiaramente risulta dagli articoli 395, 563 codice di proc. p. e 6 della legge 10 aprile 1892. Questo ha dichiarato questo supremo collegio con la precedente sua decisione del 16 aprile 1899 (1) e questo torna a dichiarare siccome conforme alla legge.

Attesochè importi notare le contraddizione in cui è caduto il Tribunale di rinvio, ammettendo che la parte privata sig. Gressani debba la tassa sulla sentenza di condanna del Pretore, per avere col fatto proprio della remissione privato l'erario della tassa cui aveva acquistato diritto contro l'imputato e negandola per la sentenza di non luogo in grado di appello provocata dallo stesso fatto della remissione. É chiaro che se questo fatto non poteva compromettere il diritto dell'erario all'esazione della tassa sulla sentenza di primo giudizio, non poteva poi distruggere il diritto stesso che sorgeva a favore del medesimo erario per effetto della sentenza in secondo grado provocata dalla stessa querelante.

Per questi motivi la Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

Accoglie il ricorso del Pubblico Ministero.

Annulla l'impugnata sentenza del Tribunale di Udine e rinvia ecc.

NOTA — Questa sentenza a sezioni unite sarà l'ultima parola della Suprema Corte intorno al dibattuto argomento della tassa per desistenza di querela? Vedasi al n. 11902 ed a quelli ivi indicati. Lo speriamo sebbene non riesca ancora distruggere il nostro contrario convincimente che ripetutamente esprimemmo ai nn. 10383, 11176, 11571, 11717.

—

Disposizioni ufficiali

—

N. 12058 — CONCESSIONI GOVERNATIVE — ATTI ESTERI — LEGALIZZAZIONE — CONTRAVVENZIONE — REGOLARIZZAZIONE.

(Art. 2 legge 19 luglio 1880 n. 5536 — N. 44 tariffa — Art. 11 Regol. 25 settembre 1874, n. 2132).

Normale 31 marzo 1900 n. 31 del Bollettino demaniale.

Questa Direzione generale ha avuto occasione di constatare che nei casi di atti provenienti dall'Estero, in contravvenzione alla legge

(1) riportata nelle « Massime » al n. 11902 con la data della pubblicazione 24 maggio 1899.

sulle concessioni governative, perchè mancanti della prescritta legalizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri, qualche Ricevitore del Registro ha creduto di regolarizzare, nei rapporti tributari, l'atto in contravvenzione, portando in entrata sul bollettario, mod. 72, lo importo riscosso per la tassa di legalizzazione, e rilasciando così alla parte la corrispondente bolletta, previa iscrizione di articolo nel relativo campione.

Tale sistema è assolutamente irregolare perchè a termini delle vigenti disposizioni, la tassa di cui trattasi dev'essere soddisfatta mediante la prescritta marca da applicarsi e da annullarsi dal Ministero degli affari Esteri, che deve eseguire la legalizzazione.

Nei casi della specie quindi, il contravventore dovrà presentare un vaglia postale, per l'importo della tassa di legalizzazione, intestato all'Economo del detto Dicastero, e tale vaglia, assieme ai documenti in trasgressione, dovrà essere direttamente spedito dalle Intendenze di finanza al prefato Ministero degli Affari Esteri, pei provvedimenti di sua competenza.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12059 — TESTAMENTO — LEGATO DI ANNUA PENSIONE — LEGATARIO SEPARATO DAL CONIUGE — RIUNIONE — CESSAZIONE DELLA PENSIONE.

(Art. 849, 850 cod. civ.)

La disposizione colla quale il testatore dopo avere legato a determinata persona un'annua pensione aggiunga che l'obbligo di corrispondere la pensione stessa cesserà quando per avventura il legatario andasse a convivere col coniuge dal quale vive separato, non può dirsi vincolata a condizione contraria alla legge ed al buon costume, quando dal letterale tenore delle tavole testamentarie risulti che intenzione del testatore fu non di coartare la volontà del legatario, ma di venirgli in soccorso per il tempo in cui vivesse separato dal coniuge.

In consimile disposizione, più che un legato condizionale, si

deve ravvisare un legato a termine, perchè il legato prendendo vita dal momento, in cui, per la morte del testatore, la sua volontà non può più essere mutata, cessa al verificarsi di quel caso che il testatore contempló nella sua disposizione.

(Sentenza della Corte di cassazione di Torino, 31 dicembre 1899 in causa *utrinque* Massazza — Cuneo *ff. Pres.* — Bellati *Est.*)

La ricorrente denunzia essenzialmente a questo Supremo Collegio, nei due mezzi da essa proposti, la violazione degli art. 848, 849 e 850 c. c., per avere la Corte di Milano ritenuto che immorale non fosse la condizione apposta al di lei genitore Massazza Secondo nel suo testamento 15 febbraio 1892, di dovere la pensione vitalizia di L. 2000 a lei legata, cessare quando ella si riunisse al proprio marito Pietro Manzoni da cui viveva legalmennte separata al tempo in cui venne fatto il testamento.

Però non sussistono per nulla le allegate violazioni.

Innanzi tutto il decidere se una condizione imposta in un testamento sia o non immorale è questione che deve essere intieramente rimessa ai giudici del merito, e su cui non può cadere il giudicio dei magistrati di cassazione.

In secondo luogo la Corte di Milano emise quel giudicio dietro maturo esame di tutte le circostanze che emergevano dagli atti, massime dal testamento del Secondo Massazza; e non errò nel suo apprezzamento. Ma si osserva dalla ricorrente che la Corte di Milano, nell'emettere il suo verdetto, prese per base unicamente l'intenzione del testatore, la quale in siffatti giudizi non può essere una norma sicura; mentre invece avrebbe dovuto tener presente la formola adoperata dal testatore nella sua disposizione, la quale, secondo lei, conduce ad una vera coartazione della sua volontà, perchè non le rende possibile la ritenzione della pensione se ella si riunisce al marito.

Questo é un errore della ricorrente da qualificarsi in doppio modo.

Errore di fatto, perchè non é vero che la Corte di Milano siasi fondata unicamente sull'intenzione del testatore, avendo invece bene considerata la formola del testamento e dichiarato che l'intenzione del testatore doveva essenzialmente spiegarsi in base alle parole da lui adoperate. Errore poi di diritto, perchè é falso che una formola del genere di quella adoperata dal Secondo Massazza contenga una vera condizione coartante della volontà della persona beneficata, e sia in urto colla disposizione dell'art. 849 c. c. Il testatore disse che la pensione lasciata alla sua figlia Giuseppina cesserà « quando la stessa andasse per avventura a convivere con suo marito Pietro Manzoni, da cui trovavasi separata ». Ora siffatta disposizione, rimessa intieramente all'arbitrio della Giuseppina, la quale all'evenienza del caso di una migliore disposizione di animo verso il marito, avrebbe potuto decidere se più le convenisse di riunirsi addirittura con lui, oppure di continuare a viverne separata, seguitando a percepire la pensione, non era certamente coartativa della sua volontà, perché, nel suo caso sopratutto, eranvi circostanze che dovevano essere da lei ben ponderare prima di risolversi a riunirsi al marito. Ella in-

fatti aveva ottenuta la sua separazione da costui per causa delle sue sregolatezze. Era stata obbligata anche a promuovere la di lui inabilitazione perchè aveva sciupato tutto il suo patrimonio, e perfino la somma di L. 45.000, che, per titolo di dote, era stata versata a sue mani dal Secondo Massazza; quindi, in tale condizione di cose, ella doveva seriamente pensare se le sarebbe convenuto di riunirsi al marito, tanto più che, avendolo tentato qualche tempo dopo la sua prima separazione (poichè allora le sembrava che il marito si fosse ravveduto) dovette poi separarsene di nuovo, per aver riconosciuto che ella erasi ingannata.

Come si scorge adunque, la sua volontà non ha potuto essere coartata per la disposizione di cui si parla.

In massima poi simili disposizioni non possono avere per effetto di coartare la volontà dei beneficiati. Non si tratta di disposizioni che abbiano annessa una condizione tale che mentre dall'un canto fa conoscere la ferma intenzione del testatore di volerla puntualmente eseguita, dall'altro non presenta ai beneficiati che la nuda scelta o di rinunziare al vantaggio della disposizione o di ubbidire ciecamente alla volontà del testatore; come sarebbe se questi dicesse « lascio la tale cosa a condizione o purchè il legatario faccia o non faccia la tale altra »; nel che si dovrebbe ravvisare quella forma imperativa che, in relazione a materia contraria alla legge od ai buoni costumi, dovrebbe produrre la nullità della condizione; come ne dà l'esempio l'art. 850 c. c. nella sua prima parte, ove dice che è contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze, che le ulteriori.

Ma si tratta invece di disposizioni che rimettono le cose all'evento, e, più che all'evento, alla libera scelta dei beneficati, i quali, dalle particolari circostanze dei casi che li riflettono, possono decidere se più loro convenga di conseguire il legato, sottostando alla condizione imposta dal testatore, oppure di rinunziare al medesimo seguendo gli impulsi delle loro inclinazioni. Meglio ancora, in consimili disposizioni, più che un legato condizionale, si deve ravvisare un legato a termine, perchè il legato prendendo vita dal momento, in cui, per la morte del testatore la sua volontà non può più essere mutata, cessa al verificarsi di quel caso che il testatore contemplò nella sua disposizione. Sarebbe questo un legato *ad diem* o *in diem*, come nel loro tecnicismo dicevano i giureconsulti romani (L. 213 *de verb. signif.*).

E da tale figura di legato esula sempre più l'idea della coartazione. Per dir vero, la condizione non è neanche estranea a tali disposizioni, perchè, avverandosi il caso contemplato, esse si risolvono; ma tale risoluzione non ha luogo per effetto d'impero, bensì per la scelta dei beneficati; e si dice che sotto questo rapporto, le disposizioni sono anche condizionali, perchè la loro continuazione dipende dal verificarsi di quell'evento, perchè insomma esse trovano nell'evento medesimo una limitazione alla loro continuazione. Onde non è inesatto il dire che simili disposizioni partecipano della natura delle disposizioni a termine, e di quella delle disposizioni condizionali. E ciò risponde all'eccezione della ricorrente, che la Corte di Milano sia caduta in una grave contraddizione ritenendo, sul principio della sua motivazione, che la disposizione del Secondo Massazza sia stata fatta *sub conditione*, ed applicando poi alla medesima i principii delle disposizioni a termine, con l'invocare per analogia il disposto dell'art. 850 c. c., nel suo primo capoverso, il quale legittima il legato

di un usufrutto o di altra prestazione periodica fatta pel caso o pel tempo del celibato o della vedovanza. Imperocchè non è contraddirsi l'usare espressioni, o fare ragionamenti che s'addicono a tutti i casi contemplati.

E venendo poi all'invocazione fatta dalla Corte di Milano del su addotto argomento di analogia, questo Supremo Collegio trova che esso é perfettamente giusto, perchè il caso, di cui ora si discorre, non è punto dissimile da quello che è contemplato dal capoverso del citato art. 850, per quanto ha tratto alla sua moralità ed ai suoi rapporti colla legge; e, se il capoverso medesimo non indica che il caso del celibato o della vedovanza, questa indicazione la fa, non in modo tassativo, ma dimostrativo, riferendola come eccezione alla prima parte dello stesso articolo, che annovera soltanto come contraria alla legge la condizione che impedisce le prime e le ulteriori nozze, mentre molte altre condizioni vi sono pure che possono essere contrarie ai disposti legislativi.

Parlando quindi dell'intenzione del Secondo Massazza nel dettare la nota disposizione, essa non poteva essere diversa da quella che risultava dalle espressioni da lui usate. Egli conosceva tutte le cause per le quali sua figlia aveva dovuto separarsi dal marito e ne era sicuramente amareggiato. Volendo quindi provvedere ai di lei bisogni durante la separazione, egli le lasciò la pensione di cui si parla; ma previde il caso che sua figlia avesse potuto trovare la convenienza di riunirsi al marito, come previde anche quello, in cui, morto il marito, essa avrebbe potuto convolare ad altre nozze: ed in questi casi perchè essa avrebbe avuto l'appoggio di un marito, e forse anche il soccorso finanziario che in generale viene da tale unione, stabilì che la pensione dovesse cessare.

Nel dettare l'accennata disposizione il Secondo Massazza non potè partire da un concetto diverso da quello che gli suggerì il lascito a favore della sua domestica Maria Mazzelli.

Anche a questa egli legò un vitalizio in L. 550 da corrispondersi « quando lasciasse per qualsivoglia ragione il servizio presso i figli, e da cessare quande passasse a marito », ed anche riguardo a costei, non si può dire che volesse osteggiare il suo matrimonio facendole cessare in tal caso la pensione, perché dimostrò verso di lei la migliore disposizione d'animo legandole l'indicata pensione quando per qualsivoglia motivo, e così anche per suo torto, avesse lasciato il servizio dei suoi figli.

Solamente con quel lascito egli volle sovvenire ai bisogni, che per avventura, la sua domestica avesse potuto avere durante il suo stato nubile.

Le cose fin qui dette pertanto dimostrano come di immoralità non si possa assolutamente parlare nella disposizione del Secondo Massazza verso la figlia Giuseppina, e come per conseguenza non reggano tutte le violazioni di legge al riguardo dalla medesima denunziate (*omissis*).

Per questi motivi, ecc.

Nota — Con questa decisione viene in ogni sua parte confermata la morale sentenza della Corte di Milano da noi riportata al n. 12004. Del che siamo lieti avendo noi pure in nota a quest'ultima espresso conforme avviso; tanto più lieti

poi perchè la Suprema Corte di Torino ha accolto la idea da noi manifestata, che, cioè, trattavasi di un legato *a termine* piuttosto che *condizionale*.

—

N. 12060 — TESTAMENTO OLOGRAFO — DEPOSITO PRESSO NOTARO — ONERE DELLA PROVA.

(Art. 775, 912, 914 c. c.

Incombe all'erede scritto che lo produce l'onere di provare la verità del testamento olografo.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 11 gennaio 1900 in causa Armentano c. Alberti — NUNZIANTE *Pres.* — CERCHI *Est.*)

Attesochè tra le forme onde l'uomo, avente innanzi a sè il pensiero della morte, tramanda al successore, che si elige, le sue ultime volontà, occupa indubitabilmente un posto importante il testamento olografo, come quello scritto per intero, datato e sottoscritto dalla mano del testatore non può non ispirare una certa fede, e forse pure maggiore di quella di un atto pubblico; affidandone l'opera stessa del testatore, che calmo e sereno con la sola compagnia della propria coscienza ha potuto esprimere poi liberamente i proprii pensieri. Che coerentemente a ciò il testamento olografo, adempiute che siano certe formalità, debba avere la sua esecuzione come ogni altra disposizione di ultima volontà, l'é una verità intuitiva e costituisce una esplicita dichiarazione della legge, articolo 914 Codice civile. Malgrado ciò, nessuno oserà mai affermare che in ossequio a questa fede il testamento olografo, una volta depositato, sia da equiparare ad un atto pubblico: esso non essendo ricevuto da un pubblico ufficiale rimane sempre nella categoria degli atti privati; per lo che a colui che intenda impugnarlo non sia doveroso il procedimento di falso, ma possa semplicemente, come ogni altro atto privato, non riconoscerlo; donde il bisogno della verificazione. Da ciò la disputa che forma il tema della presente discussione, disputa oggi assai vessata e sollevata dapprima tra gli scrittori francesi in occasione di una decisione della Corte di Colmar del 12 luglio 1806, cui incomba in questo caso l'onere « della verificazione; allo erede « legittimo; od allo erede testamentario? »

Ora il principio innanzi annunciato pare renda manifesta la risoluzione a favore dell'erede legittimo; avvegnachè, se occorre la verificazione, potendosi un testamento olografo semplicemente non riconoscere, essa non può essere che a carico di colui che volendo avvalersi di quell'atto, volendo che la successione del *de cuius* sia regolata diversamente da quello che ne faccia la legge, assume la qualità di attore; e come tale, più che interesse, ha il dovere di provare la verità dell'atto stesso: *onus probandi incumbit ei qui dicit, non ad ei qui negat*. Leg. 4ª Cod. de eden., Leg. 2ª ff. *de probat.*

Impugnato che sia il testamento olografo, due figure stanno davanti al magistrato: l'una dell'erede legittimo, il quale negl'indi-

scutibili vincoli di sangue presenta giustificata la sua qualità, e con la qualità il dritto all'eredità; e col dritto all'eredità il possesso giuridico dei beni; l'altra dell'erede testamentario, il quale intanto può affacciare un dritto prevalente da elidere quello dell'erede legittimo, in quanto il testamento che da lui si produce sia indiscutibilmente vero. La verità adunque del testamento costituisce il fondamento giuridico e la condizione essenziale, perchè il dritto dell'erede scritto trionfi sopra quello dell'erede legittimo: essa però non assorge nè dalla natura dell'atto, ch'è sempre un atto privato, e si può semplicemente non riconoscerlo; nè dalle formalità che per esso la legge prescrive di doversi adempiere dopo la morte del testatore.

Il deposito presso un pubblico notaio, specialmente quando non sia fatto in vita dallo stesso testatore, assicura solo automaticamente lo stato materiale dell'atto e le forme estrinseche di esso; gli dá, se vuoi, l'impronta esteriore di un testamento; non gli imprime però una fede maggiore di quella che la natura sua come atto privato comporta; sicchè impugnato, deve fornirsi la prova della sua verità. Si potranno in base ad esso compiere certi atti; ma il possesso giuridico dei beni in omaggio al quale si vorrebbe addossare all'erede legittimo l'onere della verificazione sul principio *melior est causa possidentis*, il possesso giuridico non si può dire sia certo nell'erede che apparisce nominato col testamento impugnato; imperocchè cotesto effetto la legge lo attribuisce non mica a qualunque cartola avente le formi esteriori di un testamento; ma unicamente a quell'atto, che racchiude davvero le ultime volontà del defunto. Sarebbe enorme, sarebbe antigiuridico quello di ritenere che, malgrado il preteso testamento possibilmente non sia vero, *de hoc agitur*, l'erede scritto sia sempre a considerare possessore legittimo dell'eredità. Allora soltanto cotesto possesso lo si deve riconoscere già avvenuto di dritto, quando sia riconosciuto vero l'atto: sarebbe una petizione di principio quello di presupporlo avvenuto in base ad una asserta verità, ch'è impugnata e che è ancora da dimostrare.

Attesochè la quistione è stata finora disaminata alla stregua dei teoremi generali di dritto; ma la risoluzione non ne apparisce diversa, guardato lo elemento storico della legge.

È vero dai verbali della Commissione legislativa pel Codice civile italiano qualcuno ha creduto poter trarre argomenti *preziosi* a confortare una opposta interpretazione; ma invece la cosa ne sembra altrimenti. È vero la proposta del Commissario Miraglia che voleva si dichiarasse espressamente cui spettare il possesso dei beni nel concorso di eredi riservatarii e di eredi testamentarii, e si stabilisse inoltre doversi rilasciare dal Pretore l' ordinanza d' immissione in possesso dell'erede istituito con testamento olografo, è vero quella proposta, che sotto un certo aspetto fu in parte anche dell'altro commissario Niutta, ma non venne accettata sulla considerazione di Pisanelli che secondo quel codice il possesso dei beni passa di dritto dal defunto all'erede, fosse questi legittimo, o testamentario, e quale che fosse la forma del testamento. Cotesta considerazione non può avere però nella risoluzione della presente disputa una importanza maggiore di quella che possa avere la relativa disposizione dell'art. 925 Codice civile; e quanta sia davvero cotesta importanza lo si è già visto innanzi nel discutere lo argomento. Invece ha certamente molta importanza l'altra considerazione della detta Commissione legislativa sulla proposta del signor Mancini, il quale presentava un articolo aggiuntivo concepito così:

« Nei testamenti segreti e negli olografi depositati legalmente « presso uffiziali pubblici competenti la prova della loro falsità è a « carico di coloro che l'impugnano.

« Nei testamenti olografi non depositati la prova della verità della « scrittura è a carico di coloro che li producono. »

Questa proposta venne respinta, e principale considerazione si fu che non poteva il legislatore ordinare a priori che il carico della pruova ricadesse sopra colui che impugnava il testamento, e che era strano il far dipendere la soluzione di questo punto dal fatto del deposito. La quale considerazione già da sè sfalsa uno dei principali argomenti di coloro, che sostenendo la contraria opinione attribuiscono molto valore al fatto del deposito, come quello che conferisca alla disposizione testamentaria la virtù di *titolo legale*. Ma a tale considerazione la Commissione ne aggiunse pure un'altra: « che « cioè non bisognava preoccupare con una disposizione legislativa « la varietà dei giudizii, a cui potessero dar luogo le varie circo« stanze dei singoli casi, e quei provvedimenti tendenti a cautelare « gl'interessi di tutti. » Or quest'altra considerazione, che valse a far redigere il vigente art. 914 Codice civile, e che rivela la mente che tale articolo ha informato, quella cioè di non doversi sempre od in ogni caso gravare dell'onere della verificazione l'uno o l'altro erede, mette almeno in chiaro che le disposizioni legislative relative alle formalità da adempiere perchè un testamento olografo possa eseguirsi, quelle disposizioni non sono decisive per far risolvere la disputa a favore dell'erede testamentario; senza di che non si sarebbe potuto pensare che il magistrato potesse in certi casi mettere eziandio a carico di detto erede la verificazione del testamento, tenendo essa all'ordine delle prove.

Se adunque da quelle disposizioni nessun argomento è a favore dell'erede testamentario, conseguente logico si è che rimangono invece influenti e decisive a favore dell'erede legittimo le altre disposizioni legislative, per le quali, trattandosi di atto privato non riconosciuto, la prova della virtù di esso debba cedere a carico di colui che lo produce.

Nota — Al n. 11378 ampiamente ci occupammo della questione esaminandola in ogni sua parte e passando in rassegna minutamente gli argomenti a sostegno della tesi ora accolta dalla Corte di Napoli, alla quale ci dichiarammo assolutamente contrari (V. pure il n. 11403).

La stessa Corte di Cassazione di Napoli aveva abbracciata la teoria da noi propugnata affermando nella sentenza 27 febbraio 1899 (*Mass.* n. 11678) che « per il codice vigente il testamento olografo, che non ha un valore minore o diverso di ogni altra specie di testamento, *è presunto vero sino a che non ne venga dimostrata la falsità,* e devesi pertanto ritenere come *atto autentico destinato a far piena fede erga omnes del suo contenuto* »

La resipiscenza del supremo Collegio e gli argomenti, già noti da esso addotti, lungi dallo smoverci dal nostro convincimento, sempre più in questo ci confermano. Basta infatti osservare come la Corte per giungere alla affermazione della sua tesi abbia dovuto, non diciamo dimenticare, ma addirittura abro-

gare l'art. 720 cod. civ., per il quale « non si fa luogo alla successione legittima se non quando manchi in tutto o in parte la testamentaria », sovvertire il sistema della legge per cui il testamento è il vero, e principale titolo all'eredità, mentre la legge vi provvede solo in modo suppletivo, per comprendere su quali fragili basi poggi l'edificio di coloro che in omaggio alla distinzione degli atti in scritture private ed in atti pubblici, troppo letteralmente intesa, sostengono che basti la semplice dichiarazione di uno interessato di non riconoscere la scrittura del testatore per togliere al testamento olografo il valore e l'efficacia che incontestabilmente il legislatore volle attribuirgli.

—

PARTE QUINTA

Decisioni del Consiglio di Stato (IV Sezione)

—

N. 12061 — Impiegato — Insubordinazione — Scorrettezza di forma — Punizione — Sospensione per tre giorni dal soldo — Reclamo — Conferma del provvedimento — Ricorso alla IV sezione del Consiglio di stato — Decorrenza del termine — Inammissibilità.

(Art. 25 e 30 T. U., 2 giugno 1889, n. 6166 sul Consiglio di Stato)

Il termine per ricorrere alla quarta Sezione del Consiglio di Stato decorre dal giorno in cui il provvedimento disciplinare venne notificato all'impiegato od anche da quello in cui fu pubblicato nel Bollettino del personale, e non da quello della risposta ministeriale di conferma del provvedimento.

(Decisione della IV sezione del Consiglio di Stato, 13 ottobre 1899, sul ricorso Meleri — Giorgi *Pres.* — Vanni *Est.*)

Diritto — Attesochè, considerato nel testo suo, è innegabile che la risoluzione Ministeriale con con cui venne respinto il reclamo del sig. Meleri contro il provvedimento di sospensione per 3 giorni dallo stipendio non possa essere definita se non quale una mera conferma del provvedimento stesso. Ivi invero non fu detto, per quanto pertiene all'atto d'insubordinazione rimproverato allo Ispettore, se non che le spiegazioni da esso date ribadivano l'opportunità del Decreto (e meglio sarebbesi dovuto dire la legittimità e necessità disciplinare) e che non era conseguentemente il caso di modificarlo.

Attesochè la giurisprudenza di questa sezione sia costante nel riconoscere la qualità di atti *definitivi* a decretazioni ministeriali della sorte di quella impugnata, nè altrimenti sarebbero concepibili se, per la natura loro, rappresentano atti cui null'altro deve far seguito, per renderli abili di produrre tutti gli effetti divisati dall' Autorità che li emana, se trattasi di effetti finali e non pensati o preordinati ad alcunchè, con essi intieramente connesso, ma per avventura differito

e se l'autorità decretante è la suprema assolutamente o relativamente.

Attesochè nel concorso di questi due coefficienti: atto definitivo e nuda conferma di esso, il reclamo per revoca interposto contro il primo innanzi all'ufficio stesso dal quale scaturì, non abbia efficacia nè interruttiva nè sospensiva dei termini dalla legge prefissi per invocare la decisione della Magistratura amministrativa. Anche ciò costituisce un canone fondamentale, già da tempo proclamato dalla Giurisprudenza di questo Collegio; e basti qui avvertire che una diversa opinione annienterebbe del tutto la efficacia di termini dal legislatore prescritti per altre ragioni di tranquillo e regolare svolgimento di pubblici servizi, rimanendo in balìa di chi si duole dell'atto il rimando indefinito dell'esaurimento dei termini stessi, mediante insistenze e repliche ad ogni nuovo rifiuto oppostogli dalla Amministrazione e di far diritto alle sue querimonie.

Attesochè sia pacifico, e risulti innegabile che computando il termine utile a ricorrere a questa IV sezione del Consiglio di Stato dal giorno della notificazione del Decreto di sospensione od anche da quello in cui il decreto stesso fu pubblicato nel Bollettino del personale del Ministero delle Finanze, si riesce a ben più che a sessanta giorni prima di pervenire a quello della notificazione del ricorso giudiziario: del che lo stesso ricorrente dovè essere fin dapprincipio ben conscio se si studiò di sfuggire alla eccezione di tardività formulando l'impugnazione direttamente contro la risoluzione di conferma e soltanto indirettamente contro l'originario atto di sospensione.

P. q. m.: — Dichiara, applicando l'art. 30 della legge organica sul Consiglio di Stato, irricevibile il ricorso perchè tardivo e condanna il ricorrente alle spese.

Nota — Non abbiamo nulla da eccepire sul punto definito da questa decisione, sulla decorrenza, cioè del termine per ricorrere al Consiglio di Stato.

Sulla questione di merito l'alto Consesso non é punto entrato; nè noi abbiamo modo di esprimere alcun avviso non avendo sotto gli occhi la lettera incriminata dell'Ispettore.

Diciamo in tesi che la disciplina ed il rispetto alla gerarchia sono elementi troppo indispensabili, perché si possa permettere la infrazione. Ma non vorremmo che per disciplina si dovesse intendere una cieca sottomissione, e per gerarchia un autoritarismo offensivo della dignità personale.

Experientia docet!

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12062 — Sig. **G. N.**, n. 688 — Ipoteche — *Espropriazione — Decreti prefettizi — Trascrizione* (Art. 1315, 1936, cod. civ.) — I segretari delle Prefetture sono investiti, come i notari, della potestà di rendere pubblici e di attribuire la pubblica fede agli atti da essi ricevuti, e quindi basta per la trascrizione ipotecaria che si presentino le copie dei decreti d'espropriazione.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12063 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.
(Continuaz. V. n. 12055, 12045)

III.

Spese d'ufficio.

Qui la materia cresce e l'argomento si fa più discutibile.

Come si dovrebbero corrispondere le spese ed i premi o compensi di responsabilità e di cauzione? (1).

Diversi sistemi si presentano e si propugnano.

Quanto ai premi non vi sono che due modi; o con assegno fisso da corrispondersi mensilmente, o con un aggio proporzionale compensativo del premio e delle spese d'ufficio.

Le spese dovrebbero essere prestabilite per ciascun ufficio sulla guida delle attuali tabelle e mercé l'opera degli Ispettori, ed ove d'uopo di Ispettori superiori, non tanto in base delle attuali spese reali ed effettive, le quali potrebbero variare per molte circostanze personali, quanto in riguardo all'importanza dell' ufficio, al lavoro, ed alle condizioni locali; poichè se un Ricevitore bisognoso lavora straordinariamente od è aiutato da membri della sua famiglia non sarebbe giusto di ricusargli il compenso, dovendosi stabilire la spesa nella condizione normale degli uffici, sì da non doversi variare ad ogni mutamento di titolare.

Sul modo di far fronte alle spese d'ufficio si mettono innanzi tre diversi sistemi; l'uno, di rendere impiegati governativi, stipendiati dallo Stato, il personale sussidiario degli uffici, assegnando ai Ricevitori una equa indennità per le spese di cancelleria, riscaldamento ecc.; l'altro, di fissare, come per i premi, la indennità annuale per tutte le spese, comprese quelle per il personale, corrispondendola con mandati mensili; il terzo, di stabilire un aggio proporzionale sulle riscossioni con aliquote tali, e per gruppi o categorie che consentano la stessa misura, da corrispondere all'ammontare della effettiva spesa.

(1) A pag. 338 fu stampato e *carriera*. Deve dire *di cauzione*. Preghiamo correggere.

In teoria il primo metodo risponderebbe ad un concetto di ideale giustizia; ma in pratica recherebbe aumento sensibile di personale e di spesa, disturbi nell' amministrazione, inceppamenti nei servizi, affievollmento di responsabilità: aumento di personale, quando si studia ed urge di diminuire l'attuale numero degli impiegati dello Stato; aumento sensibile di spesa, perché fatto governativo non basterà più certamente il personale attuale sussidiario e vorrá anche essere ben pagato; disturbi nell'Amministrazione, la quale dovrá occuparsi di tanti nuovi impiegati forse più esigenti dei vecchi; inceppamenti nei servizi, perchè la disciplina e la obbedienza o non si potranno ottenere o si avranno frammezzo ad attriti disgustosi ed a dannose discordie; affievolimento di responsabilità, perchè i Ricevitori la riverseranno, forse non sempre a torto, sul personale impostogli dal Governo. — Scartiamo, adunque dal canto nostro, questo metodo degli impiegati governativi, pur facendo o meglio rinnovando i nostri voti perchè si tuteli meglio che sia possibile questo personale sussidiario, lo si faccia concorrere a qualche cassa di previdenza, e lo si accolga, quando abbia bene ed onestamente servito, nelle carriere d'ordine degli uffici direttivi.

Il secondo é più semplice e razionale e rende anche più completa soddisfazione al voto ed ai motivi che intendono all'abolizione di ogni sorta di aggio, quale incentivo, più o meno giustificato, ad un eccessivo fiscalismo.

Nondimeno, per ora, noi preferiremmo mantenere l'aggio in compenso dei premi c delle spese d'ufficio per non fare troppo repentinamente un salto nel buio.

Dinnanzi ai principii di scienza amministrativa altro è l'opera del Ricevitore e altro è l'opera del personale sussidiario; quella rappresenta il servizio verso lo Stato e come tale deve essere rimunerata al pari di qualunque altro funzionario dello Stato; questa invece è resa al Ricevitore e può benissimo rimunerarsi quale prestazione d'opera manuale in ragione del lavoro, ossia con l'aggio che rappresenta più razionalmente il prezzo dell'opera. Se suona male un appalto dell'opera del funzionario dello Stato, ben si giustica l'appalto del lavoro degli operai o del personale che il funzionario assume a suo carico per compiere il servizio a lui affidato. E ci pare anzi che con questo sistema anche l'azione del Governo sia più libera ed indipendente.

Non ammettiamo per regola che l'aggio, ancorchè ridotto ai limiti dell'opera manuale, sia un incentivo ai fiscalismo, ma non escludiamo di certo che non possa essere un incentivo ad un'azione più pronta e più efficace a conseguire e riscuotere quanto è dovuto ed imposto non da un eccesso di fiscalismo, ma dalla ragione della legge.

Non insistiamo per l'uno o per l'altro di questi due sistemi. Abbiamo esposto le ragioni che militano per l'uno e per l'altro. Il Governo saprà quale sia da preferirsi.

Qualunque dei due si addotti, la spesa tornerà non di molto diversa.

E poichè abbiamo gettato le cifre per gli stipendi ed i premi, ora esporremo anche le cifre delle spese, calcolandole approssimativamente per ciascuna categoria, con una media comune per tutti gli uffici da distribuirsi e compensarsi fra di essi secondo le singole loro condizioni.

Categorie	Num. per Categoria	Unità di spesa	Ammont.e complessivo
5	357	360	128,520
4	356	600	213,600
3	168	1800	302,400
2	96	3200	307,200
1	48	4000	192,000
		Totale L.	1,143,720

Riassumendo — Per stipendi come al n. 12045	L.	3,290,000 »
Premi e compensi come al n. 12055	»	728,700 »
Spese come sopra	»	1,143,720 »
	L.	5,162,420 »

Stanziate per aggio nel bilancio delle finanze in previsione per l'esercizio 1900-1901	L.	4,457.000	
Id. pel Fondo del Culto da rimborsarsi alla finanza	»	470,000	
Da compensarsi sul conto pensioni del Fondo per il Culto	»	30,000	
Aggio sulle marche pei fiammiferi	»	50,000	
Totale	L.	5,007,000	5,007,000 »

Vi sarebbe un disavanzo di . . . L. 152,420 »

Questo però è ben suscettibile di diminuzione o di aumento secondo che il riparto delle spesa in nuovi gruppi o categorie, che certamente

dovranno variare da quelle da noi tenute a calcolo, abbia a portare una minore o maggiore spesa complessiva.

Ma qualunque possa essere il risultato di fronte al bilancio, la riforma non dovrebbe più essere arrestata, e sicuramente trionferà, come ha di questi giorni trionfato quella per gli alunni di cancelleria, tanto più facilmente in quanto che in queste riforme della Amministrazione demaniale sono da sperarsi, con fondamento, maggiore incremento nei prodotti e considerevoli risparmi di spese in avvenire, come verremo dimostrando.

(Continua)

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12064 — TASSA DI MANOMORTA — ACQUISTI PER SUCCESSIONE — VARIAZIONE NEL PATRIMONIO — DENUNZIA — TERMINE.

(Art. 1, 6, 9 e 12 legge 13 settembre 1874 n. 2078 — Art. 26, 56 Regolamento 25 settembre 1874 n. 2129).

Prima che si verifichi l'accettazione della eredità, non può avverarsi variazione nel patrimonio dell'erede corpo morale.

Nella specie, apertasi la successione il 10 dicembre 1896 ed accettatasi la eredità il 6 febbraio 1897, non può ritenersi il corpo morale erede in contravvenzione alla legge sulla tassa di manomorta per non avere denunziato durante l'anno 1896 l'avvenuta variazione nel patrimonio.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma 11-25 giugno 1900 in causa c. Magistrato di Misericordia — CASELLI *Pres.* — BASILE *Rel.*).

Considerando che senza che occorra soffermarsi sulla eccezione della incostituzionalità dell'art. 56 del regolamento 25 settembre 1874, la quale, non essendo stata ventilata davanti ai giudici di merito, non potrebbe essere, per la prima volta, sollevata in questa sede; non possono non riconoscersi fondate le doglianze del ricorrente Magistrato di Misericordia; dappoichè senza mettere punto in dubbio l'esattezza dei principii giuridici, in materia di diritto successorio,

dai quali è partita la denunziata sentenza, è certo che, di essi, non venne fatta congrua applicazione alla causa, che vertiva unicamente in materia tributaria, dando alla parola *acquisto*, di cui all'art. 56 del regolamento, un significato troppo rigoroso, e non conforme allo spirito della legge di manomorta; che la renderebbe ingiusta, ed in certi casi inattuabile; ed avendo essa prescritto che debbano denunziarsi dentro il mese di dicembre, dell'anno, nel quale fossero avvenute le variazioni dell'asse del patrimonio soggetto a tassa; ha voluto significare che dovesse essere denunziata, non la devoluzione della eredità, ma le variazioni pel sopravvenire della medesima nel patrimonio soggetto a tassa; variazioni che non possono avverarsi prima che si verifichi l'accettazione della eredità stessa; la quale nalla specie avvenne il 6 febbraio 1897, dopo effettuatosi l'inventario, che fu poi compiuto il 19 preceduto gennaio, a prescindere anche dalla necessaria autorizzazione, che fu solo concessa il 10 maggio successivo.

In tale condizione di cose non avrebbe potuto certamente il Magistrato di Misericordia ritenersi in contravvenzione allo articolo 9 della legge di manomorta, per non aver denunziato durante l'anno 1896 le variazioni avvenute nell'asse del suo patrimonio per la eredità lasciatagli dal Tubino, non avendone avuto cognizione, come la sentenza impugnata rileva, prima del 19 dicembre 1896; né potendo, nei pochi giorni che rimanevano per compiere quell'anno raccogliere tutti gli elementi di fatto, che erano indispensabili a determinarlo alla accettazione, ovvero al rifiuto di quella eredità e metterlo in grado di fare la regolare denunzia della variazione avvenuta nel modo dettagliato, come è prescritto dalla legge speciale, nè a sorreggere l'assunto della impugnata sentenza potrebbe aver valore l'osservazione, che avesse dovuto almeno il ricorrente fare una denunzia qualunque nel dicembre 1896; e poscia completarla, dappoichè l'art. 26 del regolamento impone ai ricevitori del registro l'obbligo di accertarsi, all'atto della presentazione della denunzia, se la medesima sia conforme alle prescrizioni della legge, e l'art. 6 di questa dispone, che in mancanza di documenti prescritti, la denunzia debba aversi come non eseguita nella parte non documentata; sicchè la stessa legge esclude quella via di mezzo escogitata dalla Corte di appello, per la evidente ragione suaccennata, che non fu voluta una denunzia generica della devoluzione di una eredità, ma il passaggio di questa, realmente effettuatosi nel patrimonio dello ente, e della sua consistenza; ed a poter fare correttamente questa denunzia occorre accertare prima, se la eredità sia stata regolarmente accettata; e dimostrarne poscia l'importare; e per compiere questi atti è indispensabile un termine conveniente e ragionevole; non potendo la legge pretendere cose impossibili e molto meno sanzionare quell'assurdo opportunamente ricordato dal Magistrato di Misericordia nell'ultima parte del suo ricorso.

Per questi motivi, rigetta la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Casale ecc.

Nota — Anche questa volta la Suprema Corte ha creduto di trovare sancito nella legge scritta ciò che non era che un onesto sentimento, un lodevole desiderio. Che la legge sulla tassa di manomorta non sia stata abbastanza provvida nell'assegnare il

termine a denunziare le variazioni le quali possono avverarsi nel primo come nell'ultimo giorno dell'anno, lo ammettiamo e lo deploriamo anche noi. Ma, se possiamo far voti acciocchè la legge sia emendata, non ci sentiamo il coraggio, dopo il plauso dato alla sentenza della Corte di Genova, ora cassata, del 21 aprile 1899, al n. 11820, di associarci ad una interpretazione che non consente la chiara ed esplicita parola della legge.

La Corte si è impensierita della impossibilità in cui può trovarsi il corpo morale a denunziare un acquisto avveratosi per successione apertasi nell'ultimo giorno dell'anno. Dato il caso, noi crediamo che qualsiasi penalità verrebbe assolta di fronte alla causa di forza maggiore sempre eccepibile e degna di riguardo, sia nel diritto comune, sia nello stesso campo della legge di tassa di manomorta, la quale, essendo un surrogato alle tasse di registro, attinge le norme generali e fondamentali alla legge di registro, che all'art. 93 esclude la pena per causa di forza maggiore. Ond'è che se il Magistrato di Misericordia, invece di insistere sulla interpretazione della legge, avesse dimostrato e giustificato la impossibilità, avrebbe forse ottenuto l'assoluzione della penalità dalla stessa Amministrazione senza bisogno di ricorrere ai tribunali.

Ed è appunto per questa comunanza di origine, di intenti e di principii che, come nella legge di registro non si fanno distinzioni in quanto ai termini per presentare la denunzia di successione e si trattano i corpi morali al pari degli altri contribuenti, così anche per la tassa di manomorta non è alla accettazione della eredità od alla autorizzazione che si riporta il tempo per denunziare la variazione in aumento del patrimonio, ma alla devoluzione di diritto, vale a dire all'apertura della successione.

A questo concetto, a quest'ordine di intendimenti rispondono la precisa ed esplicita parola ed il sistema della legge di manomorta: La parola, perché la disposizione dell'art. 9 della legge è assoluta e poi spiegata nell'art. 56 del regolamento nel senso che la variazione s'intenda avvenuta nell'anno nel quale ha luogo l'acquisto, ed é confortata dal sistema di regolare la tassa non dal giorno o dall'anno in cui avviene l'aumento nel patrimonio e si incomincia a percepire le rendite, ma dall'anno *susseguente* in cui il reddito è completo; ciò che evidentemente

dimostra che, essendo la tassa dovuta sulla rendita, basta che siasi verificato l'acquisto di diritto, per cui le rendite spettino intanto al corpo morale, non potendo la proprietà rimanere nemmeno per un istante sospesa, senza vedere alcun ostacolo nelle formalità volute dalle leggi a tutela dei corpi morali, poichè il citato art. 56 del regolamento provvede perchè nel caso che l'acquisto non si perfezionasse per mancata autorizzazione, la tassa sia restituita. E questo dovrebbe essere « suggel che ogni uom sganni ».

La Suprema Corte col sistema della finanza troverebbe ingiusta ed inattuabile la legge. Abbiamo già dimostrato che non mancherebbe il modo di riparare ai supposti inconvenienti ed abbiamo pur fatto voti perchè la legge sia emendata; ma d'altro lato potremmo alla nostra volta, senza voler essere troppo fiscali, domandare se non sarebbe più ingiusta ed irrazionale la legge che permettesse al corpo morale di ritardare la sua accettazione e di promuovere l'autorizzazione per sottrarsi impunemente alla tassa rendendola irrisoria.

Si consideri la disposizione del regolamento in confronto col precetto e col sistema della legge e vedremo ben tosto scomparire ogni dubbio di incostituzionalità o di eccesso, e rifulgere invece la perfetta armonia delle disposizioni con l'intenzione e con la volontà del legislatore, cui la Corte regolatrice, ci pare voglia sostituirsi.

Risoluzioni ufficiali

N. 12065 — Tassa di bollo — Affitti — Industria d'affittare camere o appartamenti mobiliati — Denunzia di trasferimento — Esenzione.

(Art. 19, 20 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414)

Normale 4 maggio 1900, n. 39 del Bollettino demaniale.

« È stato proposto il quesito, se sia necessario il *visto* dell'Autorità di pubblica sicurezza sulle dichiarazioni di coloro che esercitano la industria di affittare camere, od appartamenti mobiliati, ogniqualvolta eglino trasferiscano il loro esercizio da una via all'altra della città; e se, nell'affermativa, tale *visto* sia soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50.

« Come da sua circolare litografata 11 marzo u., n. 12000-12-

120264, diretta ai signori Prefetti, il Ministero dell' interno (Direzione generale di pubblica sicurezza), sentito al riguardo questo delle finanze, ammise essere sufficiente, che dei trasferimenti in parola venga fatta denunzia, e che l' Autorità di pubblica sicurezza debba semplicemente prenderne nota sulla dichiarazione.

« Ciò posto, si riconosce, che tanto la denunzia quanto la nota suaccennate vanno immuni da bollo, siccome non contemplate, per una tassa qualsiasi, dagli articoli 19 e 20 della legge 4 luglio 1897, n. 414. »

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12066 — TESTAMENTO OLOGRAFO — DATA — CORREZIONE PER SOPRASCRIZIONE — VALIDITA'.

(Art. 775 cod. civ.)

Ogni qualvolta è impugnato un testamento olografo devesi mirare a tenerlo valido con ogni mezzo che non sia nè contro il diritto, nè contro la ragione.

L'errore di data non vizia l'atto che la contiene quando si trovano nell'atto stesso elementi materiali e fisici che la correggano, la verifichino o la fissino necessariamente.

La soprascrizione della data in un testamento olografo, anche fatta in tempo notevolmente diverso, non è motivo di nullità se sia stata fatta di mano dello stesso testatore.

(Sentenza della Corte di Appello di Genova, 30 maggio 1900 in causa utrinque Lomellini — TOMMASI *Pres.* — SCOTTI *Est.*)

Oggetto della prima e principale questione che si presenta nell'attuale controversia è la invalidità della data apposta al testamento olografo del marchese Francesco Lomellini, invalidità che si basa sulla asserita incertezza della medesima, potendosi ritenere per canone indiscutibile ed indiscusso di diritto, che incertezza di data equivale a mancanza di essa e quindi a conseguentl nullità del testamento.

Tale risoluzione però esige che si stabiliscano due distinte basi di partenza; l'una cioè, di diritto, l'altra di fatto; e siccome lo esame del fatto deve farsi secondo i criteri dettati dal diritto, gioverà anzitutto stabilire quali debbono essere questi ultimi secondo i dettati della dottrina e della più costante giurisprudenza in materia.

È a premettersi che tutti indistintamente gli autori che scrissero al riguardo ed unanimi i giudicati delle Corti concordano nell'affermare che ogni qualvolta è impugnato un testamento olografo, devesi mirare a tenerlo valido con ogni mezzo che non sia, nè contro il diritto, nè contro la ragione.

E questo principio fu principalmente applicato in materia di data, essendo costantemente stato ritenuto che l' errore di data non vizia l'atto che la contiene, quando si trovano nell'atto stesso elementi materiali e fisici che la correggano, la verifichino o la fissino necessariamente. (TOULLIER, vol. II, *Dei testamenti olografi*, n. 362).

Il TROPLONG pure sostiene che l'errore della data puó supplirsi mercè induzioni od in qualunque altra guisa, purché da esso testamento emerga la rettificazione (lib. III, tit. II, 1494) *Ex propriis aerbis testamenti*, dice MENOCCHIO, *ex verbis sciptis in testamento, non extrinsecus*.

Ed eguale opinione esprimono il BORSARI al § 1685, COIN-DELISLE e molti altri.

Bisogna bensì distinguere fra data errata e data falsa, ma la falsità deve allora essere provata.

Tutto ciò si disse per concludere come la disposizione contenuta nell'art. 775 cod. civ., per quanto riguarda l'apposizone della data deve essere interpretata nel senso che il legislatore non volle con con questo stabilire nn elemento di importanza soggettiva per il testatore medesimo, ma volle piuttosto, compiendosi questa formalità in ogni genere di scritti che portino ad una sottoscrizione, ottenere con essa una prova di più della serietà di propositi del testatore.

E passando ora ad esaminare lo scritto per cui si contende, convien rilevare come su due punti della data si convergano le dispute delle parti, e cioè sul giorno e sull'anno.

Dalla perizia RAVANO si rileva che la parola il *settembre* si trova collocata fra due segni, primo dei quali rappresenta la cifra 2 ed il secondo rappresenta la cifra 5, colla circostanza che potrebbe sostenersi con qualche fondamento che la seconda sia piuttosto una lettera *S*.

Da ciò il perito deduce che, mancando a lui gli elementi di confronto, specialmente per vedere come il testatore era solito scrivere il 5, e restando il fatto che possa leggersi *2 se'tembre 5*, vi sarebbe, incertezza di data.

Se non che la Corte, pur accettando il giudizio del perito in quanto concerne tutto ciò che è effetto delle sue speciali cognizioni tecniche, non può seguirlo nel suo apprezzamento finale, il quale anzichè giudizio di perito, sarebbe giudizio di magistrato, ed in opposizione alla massima premessa che debba sempre accogliersi l'ipotesi favorevole alla conservazione del testamento.

Basta infatti osservare il segno che a giudizio del perito potrebbe rappresentare tanto un 5, quanto una *S*, per convincersi che il medesimo é per l'andatura, per l'inclinazione e per la forma affatto simile alla *S* della parola *settembre* ed ancor più alla *s* della parola *universali* contenuta nel testamento stesso. Se a ciò si aggiunge che la consuetudine generale nello scrivere la data é quella di scrivere prima il giorno, poi il mese e per ultimo l'anno, ordine conservato anche nella prescrizione dell'art. 775 cod. civ., non sarà certo, né contro ragione, nè contro diritto l'ammettere l'ipotesi che col secondo segno il testatore non abbia che tracciato un *s* ripetendo distratta-

mente quella parola settembre che poi si accorse di aver già scritto e che perciò lasciò interminato.

E che il testatore, già poco abile nell'arte dello scrivere, fosse anche soggetto a questo genere di distrazioni, lo si può desumere dal testamento stesso, dove ha persino ommesso una lettera del suo nome, scrivendo *Franesco* invece di Francesco.

Non trova quindi la Corte che possa esserci incertezza nella indicazione del giorno, essendo questo stabilito nel giorno 2 settembre.

L'altra questione cade sull'incertezza dell'anno, dicendosi che ne esistono indicati due, e cioè il 1890 ed il 1889.

Qui però ravvisa la Corte essere stato completamente spostato il vero punto di controversia, non corrispondendo la questione di diritto svolta dall'appellato ed accolta dal Tribunale alla posizione di fatto.

Vi potrebbe essere incertezza di data nell'indicazione dell'anno se attualmente il testamento presentasse in tale indicazione due distinte cifre, cioè il 1890 e il 1889; ma questo non è in fatto, poichè lo stesso perito Ravano comincia la sua relazione al riguardo colle seguenti parole:

« L'indicazione dell'anno leggesi in oggi 1889; ma evidentemente « la seconda cifra 8 fu stesa sopra una cifra 9 preesistente, e la cifra « 9 dell'attuale 1889 fu ottenuta aggiungendo una gamba o coda « alla preesistente cifra *0*; in altri termini l'indicazione dell' anno « fu dapprima scritta 1890 e cambiata poscia in 1889, sostituendo le « ultime cifre 89 alle due preesistenti 90 ».

Si tratta dunque di una vera e propria soprascrizione, la quale non può altrimenti definirsi che « l'azione di sostituire in una scrit« tura una parola ad un'altra, senza però farne disparire tutte le traccie ».

La questione, adunque, si riduce in questo: se la soprascrizione della data in un testamento olografo, anche fatta in tempo notevolmente diverso, sia motivo di nullità.

La dottrina è unanime nel ritenere che non sono applicabili al testamento olografo i rigori prescritti per gli atti pubblici in materia di cancellazioni e correzioni.

« Il solo fatto che (le interlinee) son scritte dal testatore, le salva « da ogni critica, mentrechè sua opera è il testamento, egli ne è il « solo ministro, e poco rileva che le interlinee siano state aggiunte « posteriormente. Altrettanto si dica delle cancellature; nulla obbliga « ad approvarle; ciò che è cancellato è tolto via, perchè vi manca « l'ultima volontà; tutto il rimanente sussiste » (TROPLONG, *Donazione fra vivi e testamenti*. n. 1474).

Il solo TOULLIER però prende in esame specificamente le sovrascrizioni della data dove parla dei testamenti olografi. al n. 367 e dice:

« La soprascizione non approvata della data in un testamento olo« grafo non è un motivo di nullità, se i giudici possono riconoscerla « e l'abbiano riconosciuta.

Ed invero: se il testamento olografo fa da se piena fede della data che contiene, se la data apparente è quella soprascritta; se la soprarcrizione è fatta di mano dello stesso testatore, deve necessariamente presumersi che la data errata fosse la prima e che la vera sia la soprascritta, perchè altrimenti bisognerebbe supporre che il testatore stesso volle alterare la vera data del testamento sostituendone una

falsa, ed in questo caso, trattandosi di affermare falsa la data, la falsità dovrebbe essere provata.

Ma nel caso in esame non solo si versa nell'ipotesi ora accennata, ma si ha di più che il testatore volle anche approvare la sovrascrizione, aggiungendo, per togliere ogni dubbio, le parole « dico 1889 »; in nessun modo quindi potrebbe trovarsi nella data in esame elemento alcuno che possa inficiare di nullità il testamento. *Omissis*.

Per q. m., la Corte in riforma dell' appellata sentenza 27-30 dicembre 1899 del Tribunale di Genova, ecc.

Nota — Il principio generale premesso dalla Corte è quello stesso che noi siamo andati sempre propugnando ed invocando in materia di impugnazione di testamento e vorremmo che mai il giudice l'avesse a porre in oblio, come purtroppo assai spesso è accaduto.

Sulla seconda massima non è il caso di intrattenerci, poichè è ormai *jus receptum* in dottrina ed in giurisprudenza, e l'ultima, specie nelle circostanze di fatto riferite dalla Corte, è una esatta, logica e giuridica conseguenza del principio premosso.

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 12067 — Notari — Onorari — Iscrizione al repertorio fiscale.

(Art. 53 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 20 tariffa annessa — Art. 113 testo unico registro 20 maggio 1897, n. 217).

Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, 25 maggio 1900, al Consiglio Notarile di Teramo.

Le ragioni addotte nella deliberazione 8 gennaio del Consiglio notarile di Teramo non possono indurre questo Ministero a ritornare sulla sua nota 14 agosto 1889, nè sulle precedenti istruzioni del 14 dicembre 1881, relative al modo di interpretare l'art. 20 della tariffa notarile.

Questo articolo, per vero, non si riferisce che ai repertorii prescritti dalla legge notarile, ed il diritto di L. 0,50, non è dovuto come rimborso delle spese che il notaio sopporta per l'acquisto e bollo dei fogli repertoriali, poiché andrebbe eccessivamente oltre la spesa, ma come emolumento speciale per la materiale annotazione dell'atto ricevuto.

Nè toglie valore a questa interpretazione la circolare 22 aprile 1889 del Ministero delle finanze, disposta d'accordo colla R. Avvocatura erariale generale. Essa infatti si limita a chiarire l'art. 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2086, col disporre che per i segretarii delegati e capi di tutte le Amministrazioni e stabilimenti pubblici che stipu-

lano atti in forma pubblica, e ne spediscono copia autentica, la tassazione degli onorari e competenze debba farsi a tenore della tariffa notarile, dappoichè la pubblicazione di questa e della legge 25 luglio 1875, uniforme per tutto il Regno, ha abrogato il n. 46 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086. E siccome la tariffa notarile nell'art. 20 attribuisce al notaio il diritto di cent. 50 per ogni annotazione al repertorio, ugual diritto viene concesso ai funzionari amministrativi per gli atti stipulati in forma amministrativa,

Non si sa anzi comprendere come si voglia far ricorso a tale circolare per sostenere il diritto della doppia esazione, senza avvedersi che così si traccia un circolo vizioso. Infatti se l'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, e l'art, 6 della legge 13 settembre 1874, n. 2086, sentono il bisogno di richiamarsi alla tariffa notarile per estendere l'emolumento di annotazione degli atti al repertorio, non è poi lecito ritornare agli articoli 4 e 6, rispettivamente, delle suindicate leggi, per sostenere il diritto alla doppia esazione.

La circolare 22 aprile 1889 dimostra appunto che l'emolumento in questione non è dovuto a titolo di rimborso di spese, perchè nessun onere grava i funzionari amministrativi, essendo prescritto che i loro repertorii « *saranno tenuti in carta libera* » e veruna spesa è stabilita per la numerazione e vidimazione dei fogli.

L'art. 20 della tariffa nell'assegnare adunque il diritto di cent. 50, poté solo riguardare la iscrizione degli atti nei repertorii designati dall'art. 53 della legge notarile, ed ogni iscrizione prescritta da altra legge, che, in pari tempo ed in modo espresso, non disponga una indennitá speciale pel notaio, s'intende stabilita per un interesse pubblico e soggetta quindi all'obbligo della gratuità.

In ogni modo, se se i notai di Teramo credano, nel loro interesse, di fare in proposito analogo ricorso al Consiglio di Stato, questo Ministero non ha nulla da osservare.

Nota — La precedente risoluzione 14 agosto 1899 venne riportata nelle *Massime* al n. 11814.

Noi concordiamo nel principio sostenuto dal Ministero, non solo perché la tariffa non può aver contemplato che i repertori richiesti dalla legge notarile, ma anche perchè, in ogni caso, come già osservammo in nota al n. 11517, l'art. 20 della tariffa stessa letteralmente disponendo che « per la iscrizione degli atti *nei repertorii* è dovuto al notaro il diritto di cent. 50 *per ogni atto* » denota di avere avuto esclusivamente riguardo al numero degli atti e non a quello dei repertori.

Ci auguriamo pertanto che i signori notari cessino da questa agitazione che non ci sembra fondata in diritto e che per l'indole sua meschina e personale potrebbe offuscare il loro decoro e la loro dignitá, quando tanto gravi ed impellenti riforme si impongono nell'interesse comune del ceto notarile e del pubblico. *Excelsior! Excelsior!*

—o—

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni giudiziarie

N. 12068 — ASSE ECCLESIASTICO — PREZZI DI VENDITA — ESAZIONE — PROCEDIMENTO — PRIVILEGIO.

(Art. 15, 21 legge 15 agosto 1867 sull' Asse ecclesiastico — Art. 20, 22 legge 14 giugno 1866 sul Credito fondiario).

Rinunziando la finanza per la riscossione di prezzo di vendita di beni dell'Asse ecclesiastico al procedimento speciale stabilito per lo Istituto del Credito fondiario, non può far ricorso all'altro più eccezionale privilegio di mano regia: *ma deve seguire le norme del diritto comune.*

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma 14 luglio 1900 in causa c. Mizzoni — CASELLI *Pres.* - BASILE *Rel.*).

Considerando che manifestamente fondato è il primo mezzo del ricorso; dappoichè l'art. 15 della legge 15 agosto 1867, dispone, che gli articoli 20 e 22 della legge sul credito fondiario 14 giugno 1866 *saranno* applicabili contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo; e di fronte a cotesta formola imperativa non può dubitarsi che al pagamento di tutto o di parte del prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, debba applicarsi il procedimento stabilito per lo Istituto del Credito fondiario.

Che ben poteva l'Intendenzaa di finanza rinunziare a questo privilegio, essendo il medesimo facoltativo, come ebbe a riconoscere la sentenza impugnata, ma rinunziandovi, non doveva far ricorso all'altro più eccezionale privilegio di *mano regia*, che spiegando la sua azione sul principio del *solve et repete*, riusciva assai più gravosa ai debitori dell'Amministrazione finanziaria; ma doveva seguire le norme dei diritto comune.

Che il legislatore, conoscendo come nelle diverse provincie italiane esistessero svariati sistemi privilegiati per la riscossione dei crediti dello Stato, colla legge del 1867 volle provvedervi in modo speciale, con norme generali, dichiarando applicabili al demanio gli articoli 20 e 22 della legge sul Credito fondiario; ed accordando i privilegi fiscali determinati dalle leggi per la esazione delle imposte al Fondo Culto. Le suddette amministrazioni quindi volendo rinunziare a siffatti privilegi, a loro favore stabiliti, non possono certamente ricorrere ad altri privilegi specialmente non designati, senza contravvenire al principio: *generi per speciem derogatur.*

Che avendo la sentenza denunziata seguito opposto criterio, e dovendo perciò la medesima annullarsi pel primo mezzo, riesce inutile discendere allo esame degli altri mezzi del ricorso.

Per siffatte considerazioni, la Corte cassa la sentenza della Corte di appello di Roma 25 aprile 9 maggio 1899 e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia ecc.

Decisioni della Corte dei Conti

N. 12069 — Impiegato — Destituzione con perdita della pensione — Revoca — Ommessa consultazione della commissione — Diritto alla pensione.

Art. 32 legge 14 aprile 1864 n. 1731. Art. 22 legge 15 giugno 1893 n. 279 — Art. 183 lett. *d* testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1899 n. 70.)

La revoca del decreto di destituzione portante pure perdita della pensione giova a far riacquistare il diritto alla pensione, ancorchè per la revoca non sia stata consultata la speciale Commissione.

(Decisione della Corte dei Conti 27 gennaio 1899 sul ricorso Sacchi — Finali *Pres.* — Martuselli *Rel.* (conclusioni contrarie del Proc. gen.)

Attesochè, se per l'art. 32 della legge 14 aprile 1864 (corrisponde allo art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), perchè alla destituzione di un'impiegato sia congiunta la perdita del diritto a pensione deve essere sentita la speciale Commissione istituita con la indicata disposizione di legge, non ne segue che la destituzione non sia meno per sè stessa un provvedimento disciplinare, compreso nel potere discrezionale del Ministro, sicchè solo per l'aggravante della privazione del diritto a pensione richiedesi l'osservanza delle forme sopraindicate a garanzia dell'impiegato, rimanendo sempre al Ministro la facoltà di non uniformarsi al parere della Commissione, quando, dopo chiestolo, ravvisasse opportuno di destituire l'impiegato senza fargli perdere il diritto alla pensione.

Che da ciò non deriverebbe colla detta legge che fosse da sentire la stessa Commissione per potere revocare la destituzione inflitta; la revoca importando modificazione del precedente provvedimento disciplinare, che fa rientrare l'impiegato nel diritto comune rispetto alla pensione.

Che non pertanto l'art. 22 della legge 15 giugno 1893 prescrive che anche per la revoca della destituzione con perdita del diritto a pensione debba sentirsi dal Ministero l'accennata Commissione speciale. Su di che importa osservare che, il voto della Commissione essendo sempre consultivo, il Ministro ha l'obbligo di chiederlo e di uniformarsi solo quando intende che alla destituzione vada congiunta la perdita del diritto a pensione. Nel caso della revoca invece deve sentirla, perchè la legge lo vuole; ma non ha lo stesso scopo come nell'altro caso. Il non averla sentita prima di emanare il decreto di

revoca di precedente destituzione con perdita della pensione, è quindi da riguardare come un'irregolarità del procedimento amministrativo, senza conseguenze pel merito intrinseco dell'atto, che rimane quello di un provvedimento disciplinare; nè per la tutela dell'impiegato, il quale rientra per esso nell'esercizio del suo diritto ad ottenere la pensione.

Che, ove poi si tengano presenti i motivi delle suindicate disposizioni della legge del 1893 (quali si desumano dalla discussione che su di esse ebbe luogo nella Camera dei Deputati), si scorge che con quella disposizione s'intese dare un'ulteriore garanzia all'impiegato destituito con perdita della pensione, quasi che alla Commissione potesse questi, se inascoltato dall'Amministrazione, ricorrere direttamente per ottenere che sia riconosciuto d'essergli inflitta una indebita punizione.

Ma questo nella fattispecie non si verificava, dacché il riconoscimento dell'indebita punizione inflitta al Sacchi fu fatto dal Ministro, quando, avvalendosi del suo potere disciplinare, revocò la di lui destituzione, onde il parere della Commissione pel decreto di revoca non sarebbe stato che di pura forma, e privo intrinsecamente di qualunque contenuto efficace a dar valore al provvedimento.

Che ciò ad ogni modo induce a rincalsare l'osservazione precedente che si tratti di un errore di procedura amministrativa, incorso nella emanazione del decreto 1 dicembre 1895, non rilevato dalla Corte in sede di riscontro preventivo e che sarebbe ora assai malagevole riparare, mutata la persona del Ministro che l'ha emanato, e dopo tanto lasso di tempo trascorso,

Onde equità consiglia che abbiano il loro pieno effetto tanto il detto decreto primo dicembre 1895, quanto il successivo di rettifica del 2 gennaio 1896, con cui, revocato il precedente decreto di destituzione del Sacchi, venne questi dispensato invece dal servizio.

Questi ora si presenta alla Corte con la veste d'impiegato dispensato dal servizio per chiedere la pensione che per legge gli spetta, e non lo si può respingere, perchè, senza sua colpa, s'incorse nel decreto di revoca in un errore di procedura non rilevato nè corretto in tempo, e ad ogni modo non sostanziale né tale da poterne invalidare l'efficacia.

P. q. m.: — Accogliendo il ricorso di Sacchi Osvaldo, già Magazziniere di vendita di sali e tabacchi, annulla la deliberazione impugnata, e rinvia gli atti alla sezione 2ª per la liquidazione della pensione.

Nota — Ad aggravare il male anche con la perdita della pensione la legge volle porre un freno, sia pure soltanto morale, richiedendo il consiglio di apposita Commissione, il cui voto però non è mai imperativo, è tale da obbligare il Ministro ad uniformarvisi per aggiungere l'aggravante della perdita della pensione, che perciò il ministro, anche contro il parere della Commissione, può escludere.

Per quanto la legge prescriva la stessa procedura per la revoca del decreto di destituzione sarebbe un controsenso il ricusare il riacquisto del diritto alla pensione solo perchè si è

fatto a meno di un voto che nel suo fine non è certamente e sostanzialmente voluto per attenuare la pena.

La perdita della pensione è un'aggravante, un'aggiunta, un accessorio alla pena della destituzione; togliendo via la causa, principale, che è la destituzione, vien meno anche l'accessorio, chè sarebbe un controsenso lasciar sussistere un effetto accessorio, la perdita della pensione, quando non vi é più destituzione, non vi è più causa.

La Corte ridonando il diritto alla pensione per la revoca pura e semplice della destituzione ha fatto atto non solo di equitá, ma di elementare giustizia e di ragione naturale.

—

PARTE SESTA

—

BIBLIOGRAFIA

N. 12070 — **Precchia avv. Giovanni** - *Delle tasse di registro - Regole per l'applicazione e la liquidazione secondo la legge italiana* - Annunciando questa pubblicazione al n. 11775 la salutammo come utile guida all'applicazione della più ardua legge tributaria quale è quella di registro. Ora l'opera è condotta a termine e forma un volume di pagine 741 uscito dalla Tipografia Francesco Giannini e figli in Napoli.

L'egregio autore ha coordinato e condensato in particolari regole secondo i trasferimenti ed i contratti i portati del diritto civile, della dottrina e della giurisprudenza ed ha così completato gli studi sulla materia.

—

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12071 — Sig. avv. **N. A.** n. 1489 — Tassa di sentenza penale — *Cause riunite* — (art. 6, L. 10 aprile 1892 n. 191) — Una sola tassa è dovuta, sebbene la sentenza in grado d' appello abbia riunito e giudicato due cause che in primo grado furono distinte e provocarono due distinte sentenze; poichè la tassa colpisce la sentenza e non le cause, salvo a raddoppiarla se più siano i condannati.

Sig. **M. V.** n. 1498 — Bollo — *Notificazione al debitore pignorato* — (Art. 19 n. 31 - T. U. Bollo — É da adoperarsi la carta da L. 2,40 per l'atto di notificazione della seguita vendita al debitore pignorato non comparso, essendo di competenza pretoriale.

Sig. **G. R.** n. 688 — Ipoteche — *Espropriazioue — Decreti prefettizi — Trascrizione* — I decreti prefettizi di espropriazione sono atti amministrativi di ordine pubbblico e di autorità deferiti per legge ai prefetti e come tali sono atti pubblici che si conservano negli archivi della Prefettura. Le copie adunque che si autenticano dai Segretari hanno valore di atto pubblico e, come già dicemmo al n. 12062, servono benissimo per la trascrizione.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

La morte del Re.

N. 12072 - Una mano sacrilega troncò la vita del più amato, del più buono, del più generoso, del più leale dei Re, **Umberto primo**, mentre fra gli applausi e le acclamazioni dell'amatissimo popolo, faceva ritorno alla Reggia di Monza da una festa popolare allietata dalla sua augusta presenza.

Anche noi dal nostro umile posto alziamo un grido d' esecrazione contro l' infame regicida ed un fervido voto che la buona stella d'Italia continui a proteggere la cara patria.

Studi e riforme

N. 12073 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuaz. V. nn. 1.063, 12055, 12015)

IV.

Stipendi - Premi - Spese - Contioprogetti.

Amanti della discussione diamo volontieri posto a due controprogetti, ai quali faremo seguire brevi osservazioni critiche.

I. Col Decreto Ministeriale 17 gennaio 1897, mille e venticinque uffici del Registro furono ripartiti in cinqne classi. e volendo assegnare ai Titolari di essi lo stipendio fisso in luogo dell' aggio, si avrebbe la spesa, compresa quella pel personale sussidiario, ripartita come nel seguente prospetto:

Classi	Numero dei Ricevitori per ciascuna classe	Stipendio annuo	Ammontare dello stipendio per ogni classe		N. dei Commessi necessari alle Classi — Commessi	Capi Commessi	In complesso	Stipendio annuo per ognuno dei Commessi		Ammontare dello stipendio (col. 7 X 8)		Spesa complessiva annua (Col. 4 + 9)	
1	2	3	4		5	6	7	8		9		10	
V	357	2,000	714,000	»	1	»	357	600	»	214,200	»	928,200	»
IV	356	3,000	1,068,000	»	1	»	356	700	»	249,200	»	1,317,200	»
III	168	4,000	672,000	»	3	»	504	800	»	403,200	»	1.075,200	»
II	96	5,000	480,000	»	3	»	288	900	»	259,700	»	739,700	»
						1	96	1,500	»	144,000	»	144,000	»
I	48	6,000	288,000	»	4	»	192	1,000	»	192.000	»	480,000	»
						1	48	1,800	»	86,400	»	86,400	»
	1025		3,222,000	00						1,548,700		4,770,700	»

All'art. 35 del Bilancio della spesa per l'eserciziu 1898-99 del ministero delle Finanze risulta fissato alla lettera *A* la somma presuntiva per aggio ai Ricevitori del registro L. 4,286,250, e così evvi un'eccedenza di spesa secondo il prospetto nanti tracciato di lire 484,450, la quale non formerebbe un aggravio allo Stato, poichè sopprimendosi l'aggio sulle riscossioni delle tasse e rendite demaniali, si dovrebbe di conseguenza fare altrettanto per le Aziende speciali « Fondo per il culto e Tasse fabbricazione fiammiferi », e questo aggio, cioè L. 600,0000 per la prima, e L. 100,000 per la seconda, che in media annualmente si paga anche ai Ricevitori medesimi, incamerato dall'Amministrazione demaniale, sarebbe sufficiente anche per sopperire alle altre spese di scrittoio ecc., occorrenti agli uffici in parola.

Notevolissimo sarebbe il vantaggio che ne ritrarrebbe l' Amministrazione coll'assunzione del personale sussidiario di carriera, poichè nell'attualità spesso viene lamentato negli Uffici Registro in quanto la precarietà del posto ed il limitatissimo assegno mensile, trae seco la necessità in molti giovani di abbandonarlo per trovarne un altro rimunerato equamente ed almeno meno precario.

E dopo che quasi tutte le Amministrazioni governative studiarono il modo come togliere il personale straordinario, col riconoscerlo co-

me fisso, non è giusto che quella finanziaria, la quale può dirsi la più importante per gli affari che svolge e per le *Entrate* che da essa ne derivano all'Erario nazionale, debba poi avere alla sua dipendenza, e tanto più negli Uffici esecutivi, impiegati privati.

Riparare a questo inconveniente è un atto di giustizia distributiva, che invano si è fin qui reclamato al Governo dai Commessi degli Uffici Registro, e cioè: *Riconoscimento alla stabilità del posto.*

Ma ora che il bisogno si è reso più crescente, anche in rapporto alle esigenze dei pubblici servizi, è da sperare che l'attuale Ministero delle Finanze, a cui Capo vi è un alto ed integerrimo uomo, saprà provvedere alla sorte di una classe di giovani laboriosi al suo servizio, che non dovrebbe andare disgiunta dagli interessi dello Stato, che tanto gli sono a cuore.

Per l'assegnamento della Classe ad ogni Commesso, è certo che si dovrebbe tener conto dell'anzianità e dei meriti acquistati nel servizio.

Il prospetto nanti tracciato è presuntivo in quanto al numero dei Commessi che si sono ritenuti necessari; ma se si obbiettasse che qualche ufficio avesse il bisogno di un maggior numero di quello assegnatogli, non sposterebbe ciò la posizione della spesa, ed a questa esigenza si potrebbe supplire con quei Commessi che in altri Uffici sarebbero superflui, essendo risaputo che vi sono uffici di V classe il cui servizio può, come nell'attualità, essere disimpegnato dal solo Ricevitore.

In ogni caso però, anco quando si volesse continuare a pagare i Ricevitori con aggio, si può sempre venire in aiuto alla Classe sussidiaria nel modo come è detto nella petizione 20 gennaio 1899.

Osservazioni — Questo progetto mira sostanzialmente a rendere governativi i commessi degli uffici di registro. E noi non spenderemo più parole per scongiurare un tale malanno per l'Amministrazione, pur facendo o meglio rinnovando i nostri voti, perchè sia in qualche modo meglio tutelata la loro posizione e sia loro aperta la carriera d'ordine negli uffici direttivi.

Non saremmo noi che ci opporremmo a portare lo stipendio al limite massimo di L. 6000, ma questo sistema di procedere da migliaio a migliaio sarebbe nuovo e diverso da quello che vige per tutti gli altri funzionari. E noi che tendiamo ad unificare non daremmo il nostro voto per allontanarci dallo intento.

II. Per lo stipendio dei Ricevitori dell'aggio in sostituzione dell'aggio, propongo la seguente tabella di classificazione ed assegnazione, compilata in base all'esperienza di molti anni di carriera, ritenendolo meno lesivo degli interessi dei singoli contabili, cioè:

Classe	Stipendio	Premio e indennità spese	TOTALE	Numero dei Ricevitori	IMPORTO complessivo della spesa
I	6000	5000	11000	10	110.000
II	5500	5000	10500	20	210.000
III	5000	4000	9000	50	450.000
IV	4500	3500	8000	50	400.000
V	4000	2500	6500	100	650.000
VI	3500	1800	5300	270	1.431.000
VII	3000	1200	4200	225	945.000
VIII	2500	600	3100	200	620.000
IX	2000	210	2210	100	221.000
				1025	5.037.000

Da pagarsi colle somme previste nel Bilancio del Ministero delle Finanze, cioè:

Per aggio ai Ricevitori	L. 4.457.000
Aggio Fondo Culto calcolato in	» 470.000
Aggio fiammiferi	» 50.000
Dalla soppressione dello stipendio fisso ai Ricevitori Conservatori formando un ruolo unico	» 60.000
Totale come sopra	L. 5.037.000

Rimanendo tuttavia a disposizione del Ministero le seguenti somme:

1. Rimborso delle quote di pensioni da pagarsi dal Fondo Culto	L. 30.000
2. Spese d'ufficio di cui alla lettera F del capitolo 35 che resterebbero assorbite	» 13.000
Totale	L. 43.000

Oltre ben inteso le somme fissate in bilancio di cui alle lettere B, C, D, E e G, sulle quali potrà anche esservi qualche avanzo, e tra questi e le sudescritte L. 43.000 potrà provvedersi anche a qualche ufficio eccezionale il quale richiedesse una maggiore spesa di personale.

Ai Ricevitori-Conservatori poi sarà continuato il pagamento delle indennità sulle formalità e sulla carta bollata conservando loro anche le visure.

Osservazioni — Anche questo progetto eleva lo stipendio massimo a L. 6000, creando nove classi di Ricevitori. E qui non avremmo nulla da opporre. Ma temiamo che il benefizio dell'aumento negli stipendi abbia a trovarsi frustrato dal premio e dalle spese calcolate in una cifra evidentemente insufficiente e tale da rendere irrisorio quasi in tutte le classi il premio. Basti dire che nell'ultima classe la somma proposta in L, 210 non servirebbe nemmeno per il riscaldamento, senza dire di tutte le altre spese di versamento, di cancelleria e di qualche imprevista surrogazione per congedo, e di qualche aiuto straordinario, poichè sono rari o punti gli uffici nei quali può bastare l'opera sola del Ricevitore, ancorchè nelle più floride condizioni di salute.

Dopo tutto, ringraziamo gli egregi che hanno creduto bene di contrapporre i loro progetti, dai quali l'Amministrazione potrà stabilire opportuni confronti ed utilizzare quanto contengano di buono e di meglio.

(*Continua*)

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12074 — BOLLO — CARTOLINA POSTALE — ATTESTAZIONE DEL SINDACO — CONTRAVVENZIONE.

(Art. 2, n. 2, 19 n. 7, 48 n. 3, 56 n. 1 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414)

La dichiarazione che una determinata persona non ha nè domicilio nè residenza legale in un, comune scritta e firmata dal Sindaco con la sua qualifica e col timbro del Comune sovra una cartolina postale di risposta, costituisce contravvenzione alla legge sul bollo.

É pure responsabile della contravvenzione il procuratore legale che presenta la cartolina all'ufficio del Registro per essere registrata.

Ad infirmare la contravvenzione non giova l'addurre la intenzione di una semplice risposta nello scrivente, nè il fatto

che prima non siasi mai, in consimili casi, elevata contravvenzione.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 29 marzo 1900 sul ricorso Fangoli).

Il Sindaco del comune di Gubbio, Antonio Spernicchia, scrisse da quella città all'avv. Didio Fongoli in Roma una cartolina postale-risposta, così concepita:

Municipio di Gubbio — Il marchese Luciano di Roccagiovane non ha presentemente in Gubbio nè domicilio, nè residenza legale. Tanto in replica alla richiesta fattami. Gubbio, 16-12-98. Il Sindaco, A. Spernicchia. Sulla cartolina accanto alla firma v'era l'impronta del timbro officiale del Comune. Nel 20 marzo 1899 l'avv. Fongoli, volendo servirsi di quella cartolina per produrla in giudizio civile in sostegno delle ragioni di un suo cliente, la presentava per la registrazione al ricevitore del registro di Roma, il quale però ravvisandovi un certificato rilasciato senza il prescritto bollo, la sequestrava, redigendo analogo verbale di contravvenzione contro lo Spernicchia ed il Fongoli.

In conseguenza costoro, con sentenza del Tribunale penale di Roma 27 novembre successivo, furono condannati in solido alla pena pecuniaria di lire sessanta, oltre la tassa di bollo, come colpevoli di contravvenzione agli art. 19 n. 7, 48 n. 3, 2, n. 2 e 56 n. 1, della legge 4 luglio 1897 (testo unico) sulle tasse di bollo, per avere il primo, in qualità di Sindaco, rilasciato al secondo, che ne faceva uso col presentarlo all'ufficio del registro e per la registrzione, un certificato riflettente il domicilio o residenza del marchese anzidetto. (*Omissis.*)

La Corte osserva che per l'articolo 19, n. 7, della legge 4 luglio 1897 (testo unico) sulle tasse di bollo saranno scritte sulla carta ordinaria filigranata e bollala da cent. 50, i certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi, ed altri simili scritti, spediti dalle autorità, dalle Amministrazioni e dai funzionari ed uffizi pubblici, *qualunque sia lo scopo cui sieno diretti.*

La forma intrinseca di tali scritti perciò consiste nella qualità di pubblico uffiziale o funzionario in colui che li rilascia per un obbietto relativo alle sue funzioni, mentre la forma estrinseca si rivela dalla scritto stesso, contenente certificato, dichiarazione, attestazione, permesso, od altro simile, colla sottoscrizione di detto uffiziale o funzionario, assieme alla indicazione della sua qualità, autenticata mediante il timbro officiale, o altro simile segnacolo, all'uopo ammesso o riconosciuto dalla legge. Ora tali caratteri ricorrono tutti nello scritto in questione, intestato al Municipio di Gubbio, contenente at-

testazione di domicilio di una determinata persona, avente la sottoscrizione dello Spernicchia nella sua spiegata qualità di Sindaco, autenticata col timbro officiale di quel Comune (stato civile), impresso accanto alla sottoscrizione medesima, L'essere stato lo scritto operato sopra una cartolina postale in forma di risposta alla richiesta dell'interessato non é che una circostanza accidentale, la quale non modifica la natura dell'atto in modo da trasformarlo in una corrispondenza di carattere privato. Esso rimane sempre quello che é, nella sua sostanza e nella sua estrinseca forma, un attestato, cioè, reso da un Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale a senso dell'articolo 149, n. 8, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 maggio 1898.

Che inutilmente il ricorrente combatte l'esistenza generica della contravvenzione sotto il punto di vista della intenzione del Sindaco desunta dalla risposta ad una cartolina privata, nonchè del difetto di concorso nello scritto controverso degli estremi necessari a qualificarlo un certificato.

In ordine alla prima obbiezione basterà il rilievo che l'indagine sull'elemento morale offriva materia ad una questione di fatto riservata al sovrano giudizio del giudice di merito, e nella specie sottratta per un altro verso all'esame di questo Supremo Collegio per essere estranea al subbietto del presente ricorso, avendo lo Spernicchia accettato la sentenza di condanna. Sulla seconda obbiezione invece giova ricordare che, quantunque il certificato differisca dall'attestato nel senso che il primo sia una dichiarazione del pubblico funzionario od uffiziale, che un dato fatto risulti dagli atti e registri, di cui questi sia il custode o il depositario, mentre il secondo può soltanto riferirsi ad un fatto comunque noto alla persona dell'attestante, é sempre vero che la semplice attestazione contenuta nella cartolina del Sindaco di Gubbio intorno al domicilio e residenza del marchese di Roccagiovane, è assimilato al certificato ed a qualsiasi dichiarazione di simil genere dal ricordato art. 9 n. 7, il quale non si preoccupa, agli effetti del bollo, nè del fine cui mira lo scritto, né dalla forza probante di esso. Dunque il primo mezzo non è fondato.

Osserva che le sopra esposte considerazioni valgono ad ismentire il secondo mezzo. La sentenza impugnata disse abbastanza coll'affermare che lo scritto controverso era uno di quelli contemplati dal ripetuto art. 19, n. 7, della legge dimostrando come ne presentasse tutti i preindicati caratteri. Non era tenuto il Tribunale a ragionare sulla natura speciale dei certificati una volta che la legge li equiparava, agli effetti del bollo, alle attestazioni e alle dichiarazioni, pure affermando che in una di queste tre specie ricadeva lo scritto medesimo. Dato che quell'atto non potea scriversi sopra una cartolina

postale senza violare la legge sul bollo, era inutile altresì la sentenza denunziata s'intrattenesse ad esaminare se l'attestazione del Sindaco facesse prova delle risultanze dei registri e se facesse fede o no del suo contenuto, le quali ricerche non avrebbero avuto alcun rapporto col subbietto della contravvenzione. Non sussiste perciò il lamentato difetto di motivazione.

Osserva che non meno privo di fondamento è il terzo mezzo. In base dell'art. 48, n. 3, della legge sopraindicata sono solidalmente obbligati per le contravvenzioni tutti coloro che fanno uso nel senso di essa di un documento, o di uno scritto, senza prima farlo munire di bollo competente. Per l'art. 2 n. 2, poi si fa uso di atti e scritti quando si presentano all'ufficio di registro per essere registrati. Ora la sentenza ritiene in fatto, e il ricorrente non l'impugna, che egli, nella qualità di procuratore legale, presentò appunto per la registrazione al ricevitore del registro la cartolina in parola. Esattamente quindi il Tribunale dichiarava colpevole l'avv. Fongoli della contravvenzione, e giustamente lo condannava nella pena comminata dal successivo articolo 56, n. 1. Nè gli giova il fatto, se pur vero, che anteriormente in casi consimili lo stesso ufficio del registro non abbia elevato verbale di contravvenzione, imperocchè la legge non cessa di avere il suo impero o per la volontà o per l'errore di coloro che hanno l'incarico di farla osservare.

Pe q. m., rigetta.

NOTA — Certamente fa impressione che una doverosa risposta per cartolina postale possa dar luogo ad una contravvenzione al bollo, e non si potrebbe mai abbastanza raccomandare una certa ed equanime larghezza d'interpretazione. Ma quando, come nella fattispecie, il Sindaco, si veste di tutta la sua autorità ufficiale, intesta la sua risposta dal Comune, la firma con la sua qualificazione di Sindaco e vi appone persino il timbro officiale del Comune, non è più permessa una benigna interpretazione e s'impone la rigorosa applicazione della legge sotto la cui sanzione cade la formale attestazione dell'autorità, dell'ufficiale della pubblica amministrazione (art. 19 n. 7 della legge di bollo).

Data la contravvenzione, la corresponsabilità di colui che fa uso del documento, presentandolo alla registrazione, ne è una necessaria ed ineluttabile conseguenza, per l'art. 48 n. 3.

Che nelle contravvenzioni al bollo non siano ammessibili le attenuanti é oramai un *ius receptum*.

La Suprema Corte, adunque, non poteva giudicare diversamente.

Decisioni del Consiglio di Stato

N. 12075 — Concessioni governative — Trasporto e tumulazione di cadaveri — Sepolcreti privati — Provincie diverse — Doppia concessione.

(Art. 40 della tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 - serie 2.).

Oltre l'autorizzazione del Prefetto dove il decesso è avvenuto, occorre anche l'autorizzazione del Prefetto dove esiste il sepolcreto privato, in cui il cadavere deve essere trasferito — La tassa è dovuta per ogni singola autorizzazione.

(Parere del Consiglio di Stato, Sez. Int., 19 gennaio 1900)

La Sezione ha considerato: che l'art. 40 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874 per le tasse sulle concessioni governative, evidentemente sottopone a tassa ogni singola autorizzazione relativa a trasporti e inumazioni ed esumazioni di cadaveri richiesta da privati.

Che adunque è da vedere se pel trasporto di cadavere dalla Provincia dove è avvenuto il decesso, ad altra Provincia del Regno per essere tumulato, non nel cimitero pubblico, ma in un sepolcreto privato, occorre, oltre l'autorizzazione del Prefetto dove il decesso è avvenuto, anche l'autorizzazione del Prefetto dove esiste il sepolcreto privato in cui il cadavere deve essere trasferito.

Che, posta così la questione, pare che la si trovi così risoluta dagli articoli 110, 111 e 112 del regolamento di polizia mortuaria, 25 luglio 1892, imperocchè, sebbene la costruzione di sepolcri particolari debba essere autorizzata dal Prefetto, onde parrebbe che dopo tale autorizzazione debbano essere libere le tumulazioni in esso: però dovendo tali sepolcri essere conservati nelle condizioni prescritte dall'art. 110, ne segue che una tumulazione non vi possa effettuarsi senza l'autorizzazione del Prefetto, riconosciuta la permanenza delle condizioni per l'esistenza delle quali la costruzione fu concessa.

Che a questa conclusione si é anche condotti dal riflesso che l'autorizzazione alla costruzione non fu sottoposta ad alcuna tassa, appunto perchè la tassa si deve riscuotere all'atto di ogni singola tumulazione.

Che inoltre, se per poter seppellire un cadavere in una cappella gentilizia posta nello stesso Comune dove è avvenuta la morte, occorre l'autorizzazione del Prefetto, e quindi il pagamento della tassa

(cosa che fu già risolta fin dal 1869, come risulta dalla circolare Gerra, 28 novembre di quell'anno), non sarebbe razionale che le stesse condizioni non si richiedessero per tumulare in cappella gentilizia un cadavere che viene da altra provincia.

Che però quest'autorizzazione e questa tassa non deve essere richiesta quando si tratti di tumulazione nei cimiteri, di cui si occupano gli articoli 107 e 108 del citato regolamento, imperocchè dessi non sono sepolcreti privati (*Omissis*).

—

Risoluzioni ufficiali

N. 12076 — Tasse di registro e bollo — Esattorie — Cauzione — Sostituzione — Svincolo.

(Art. 22 n. 2 T. U Bollo 4 luglio 1897 n. 414
Art. 149 n. 9 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217).

Normale 2 maggio 1900 del Boll. dem.

« È stato proposto il quesito se gli atti coi quali a termini dello art. 2 dei capitoli normali per l'esercizio delle Ricevitorie ed Esattorie delle Imposte dirette, approvati col decreto Ministeriale 24 giugno 1897, si fa constare della sostituzione delle cauzioni originariamente prestate da Ricevitori provinciali o da Esattori debbano ritenersi esenti dalle tasse di Bollo e di Registro, al pari degli originari atti di cauzione.

« In pratica, per gli atti di sostituzione di cauzione ai quali il quesito si riferisce non è stato costantemente seguito lo stesso criterio e applicato lo stesso trattamento; ma nella maggior parte dei casi, muovendo dal concetto che le sostituzioni di cauzione avvengano nell'esclusivo interesse privato del Ricevitore o dell'Esattore, è stata ritenuta l'inapplicabilità della disposizione di favore contenuta nella prima parte dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, riportata negli articoli 145 n. 9 del Testo Unico 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di Registro, e 22 n. 2 del Testo unico 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo.

« Riesaminata però la questione, si è dovuto riconoscere, di accordo con la Direzione Generale delle Imposte dirette e con la R. Avvocatura Erariale Generale, che anche agli atti predetti è applicabile il privilegio dell'art. 99 della Legge 20 aprile 1871, 192 (serie 2ª), riportato nei citati articoli dei testi unici ora in vigore. L'articolo 99 infatti contempla in genere gli atti costitutivi delle cauzioni che debbono prestare gli Esattori comunali e consorziali ed i

Ricevitori provinciali, e concessa in via di regola, coi capitali normali, la facoltà della sostituzione di una ad altra cauzione, non v'è ragione di diverso trattamento per l'atto di costituzione della cauzione che viene sostituita. La diversità di trattamento non è giustificata dal testo dell'art. 99, che non apparisce punto limitato alle primordiali costituzioni; e nemmeno è esatto che le sostituzioni siano di solo interesse degli agenti di riscossione. La facoltà di sostituire la cauzione è concessa per agevolare gli appalti, poiché accade sovente che i concorrenti, non disponendo nel periodo dell' appalto di una propria cauzione idonea, ne costituiscano una a condizioni per loro onerose, salvo a sostituirla a miglior tempo con altra che arrechi oneri minori. La facoltà della sostituzione dipende dunque anche dall'interesse dello Stato, e questo interesse non puó dirsi estraneo agli atti coi quali la facoltá si esplica.

« A norma degli art. 22 n. 2 della legge di Bollo 4 luglio 1897, n. 414, e 145 n. 9 del Testo Unico di quella di Registro, 20 maggio 1897, n. 217, gli atti in esame sono perciò da ritenersi esenti da tassa; bene inteso che in quanto al Registro sono soggetti alla formalità gratuita entro 20 giorni dalla data, perchè l'art. 145 n. 9 esenta bensi dalla tassa, ma non anche dalla registrazione, gli atti in esso centemplati.

« Nulla è innovat in quanto ai Decreti di svincolo delle cauzioni, che sono soggetti alle tasse di Bollo e Registro, come fu dichiarato con la normale n. 144, riportata a pag. 894 del *Bollettino demaniale* 1897. (*Mass.* n. 11176).

N. 12077 — Tassa di registro — Verbali d'udienza — Conciliazione.

(Art. 132 Tariffa annessa al T. U. di Reg. 20 maggio 1897 n. 217 Art. 9 e 10 legge 16 giugno 1892 n. 261)

Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, Div. II. seg. II, 5 marzo 1899, n. 521-405 al Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio e Tasse.

Per il disposto dell'art. 9 della Legge 16 giugno 1892 n. 261, il tentativo della conciliazione è *obbligatorio* nelle controversie portate alla conoscenza del Conciliatore, e se ne *deve* fare menzione nel verbale di udienza o nella sentenza, a seconda del valore della causa.

Da ciò consegue che, quante volte la conciliazione avvenga alla udienza, non occorre, a darle validità, la sottoscrizione delle Parti; sia perchè il verbale redatto dal Cancelliere fa fede sino alla impugnativa di falso; e sia perchè è un atto compilato dalla autorità giudiziarià, ma in concorso ed in contradditorio delle Parti o dei loro rappresentanti, ai quali in coerenza di ciò, è fatto obbligo dall'articole 13 del Regolamento 26 dicembre 1892 n. 728 per la esenzione

di detta Legge e dall'art. 1 della Legge 28 luglio 1895 n. 455, di avere la espressa facoltà di poter *transigere* e *conciliare*.

Ora è evidente che, qualora la conciliazione dovesse risultare unicamente dal relativo verbale di conciliazione, non avrebbe ragione di essere il primo § dell'art. 9 — E, d'altra parte, sarebbe strano supporre che tale menzione si dovesse intendere limitativamente ai casi di non seguita conciliazione, e, negli altri casi in cui le Parti cosentono a trattare, si dovesse redigere un separato verbale che, in definitiva, sarebbe un duplicato ed una ripetizione di quello di udienza.

Dunque, quante volte dei verbali di udienza risulti dello avvenuto componimento tra le Parti, i verbali in parola devono essere soggetti a registrazione.

———

N. 12078 — Tasse di registro e bollo — Conciliazioni — Processi verbali — Verbali d'udienza.

(Art. 8 legge 28 luglio 1895 n. 455 — Art. 22 regol. 26 dicembre 1892 n. 728 — Art. 132 Tariffa annessa al T, U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217.

Nota del Ministero di Grazia e Giustizia, Div. II, 9 aprile 1900, n. 2683-405, al Ministero delle Finanze, Direzione Gen. del Demanio e Tasse ad al Procuratore Gen. della Corte di appello di Torino.

A termini dell'art. 22 nn. 1 e 4 del Regolamento 26 dicembre 1892, n. 728, è sempre necessaria la redazione dei processi verbali di conciliazione; e, nel caso in cui tali verbali non siansi compilati, e siasi invece fatto risultare della avvenuta conciliazione tra le Parti solamente nei verbali di udienza, questi devono essere sottoposti alla formalità della registrazione giusta il disposto dell'art. 8 della legga 28 luglio 1895 n. 455, qualora abbiano per oggetto un valare superiore alle lire trenta.

Tali verbali della avvenuta conciliazione si dovranno sempre redigere su carta da L 1,2` o da L. 0,10, a seconda che si tratti di conciliazione per somme eccedenti o non eccedenti le L. 50.

———

PARTE TERZA

Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 12079 — Testamento pubblico — Sottoscrizione — Firme marginali.

(Art. 779, 780 cod. civ. — Art. 43 n. 11, 49, 51 legge 25 maggio 1879, n. 4900).

Il codice civile prescrive che il testatore, i testimoni, il notaro debbano sottoscrivere il testamento pubblico, ma si tien pago che la firma di essi si apponga in calce all'atto, cioè in forma di chiusa, senza punto esigerne la ripetizione sul margine dei fogli internati.

Disponendo quindi il codice civile diversamente dalla legge notarile questa non trova applicazione, in tal parte, ai testamenti pubblici.

(Sentenza del Tribunale di Genova, 5 giugno 1900, in causa Congregazione di Carità di Genova c. Ospedale di Pammatone e Bianchi — PERRONI ff. *Pres.* — CERETI *Est.*)

Attesochè la legge sul notariato 25 giugno 1879 all'art. 43 n. 11 dispone che l'atto notarile, quando è composto di più fogli, deve contenere in ciascun foglio, eccettuato quello delle sottoscrizioni finali, la sottoscrizione delle parti, dei testimoni e del notaro.

Ed al successivo art. 49 commina la nullità dell'atto, fra gli altri casi, anche se non fu osservata codesta formalità.

All'art. 51 infine statuisce:

« Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti in quanto non sia diversamente disposto dal Codice civile o da altre leggi »,

Attesochè nella fattispecie è incontrastato appunto che il testamento originale 23 dicembre 1896 in atti del notaro Gambaro si compone di due fogli, e che il foglio intermedio è bensì sottoscritto dalla testatrice e dai testimoni, ma non dal notaio. Onde la quesione se la legge notarile abbia aggiunto come essenziale ai testamenti quella formalità delle sottoscrizioni emarginali che il Codice civile punto non richiedeva.

Ma porre la questione equivale a risolverla. Le disposizioni della nuova legge, secondo il suo stesso letterale tenore, si applicano ai testamenti se ed in quanto non sia diversamente disposto dal codice civile.

La legge parla di *disposizioni diverse*, non di disposizioni *contrarie*, il che appellerebbe a ben diverso concetto. *Contraria* sarebbe quella che direttamente contrastasse colla nuova prescrizione e con essa non potesse assolutamente conciliarsi; *diversa* invece è qualsiasi disposizione che, anche potendo con l'altra conciliarsi, tuttavia detti sulla stessa materia una regola anche semplicemente difforme da quella che la nuova legge sancisce. Se così è, niuno può contrastare che una disposizione diversa da quella contenuta nel citato art. 42 n. 11 della legge notarile si racchiuda appunto negli art. 770 e 780 Cod. civ., poichè anche questi si occupano dello stesso argomento, del modo cioè in cui il testatore, i testimoni, il notaio debbano sottoscrivere il testamento pubblico, e disciplinando completamente la materia, vuole, ma si tien paga, che la firma di tutti questi si apponga in calce all'atto, cioè in forma di chiusa, senza punto esigerne la ripetizione sul margine dei fogli internati.

Dunque la formalità è dal codice civile contemptata e regolata al-

trimenti che dalla nuova legge, dunque la *diversa disposizione* nel Codice civile realmente esiste, dunque la legge notarile in questa parte non si applica ai testamenti pubblici.

Attesoche l'argomento vieppiù si avvalora ove si rifletta che per altre specie di testamenti lo stesso codice civile espressamente esige determinate sottoscrizioni non soltanto in ciascun foglio intermedio, ma anzi in ciascun mezzo foglio. Così si verifica pel testamento segreto che, lorquando sia scritto in tutto od in parte da altri che dal testatore, deve, a termini dell'art. 782 Cod. civ., essere firmato anche in ciascun mezzo foglio. Così pel testamento olografo a proposito del quale l'art. 912 Cod. civ., prescrive che nell'atto in cui esso viene depositato presso il notaio, la carta in cui si contiene il testamento debba essere vidimata in ciascun mezzo foglio dai testimoni, dal pretore e dal notaio.

Tutto ciò mette in evidenza come questa formalità delle sottoscrizioni emarginali od in ciascun foglio fosse ben presente alla mente del legislàtore, quando dettò il codice civile. E se, ciò malgrado, esso per il testamento pubblico in particolare non la prescrisse, uopo è conclupere che non la prescrisse perchè non lo volle. Comunque la sua volontà si era già manifestata intera nel citato articolo del Cod. civ., a proposito di questa formalità, e la nuova legge ben lontana dall'avervi derogato l'ha invece esplicitamente confermata.

Per q. m., il Tribunale ecc.

Nota. — Sarebbe incivile ed iniquo il porre nel nulla un atto così sacro e solenne come un testamento, quando la nullità non sia espicitamente e chiaramente comminata della legge che pur ne regola minuziosamente la forma — E d'altra parte in caso di dubbio é canone inconcusso che si deve accogliere là interpretazione per la quale *res de qua agitur magis valeat quam pereat.*.

—

N. 12080 — Trascrizione — Cessione di fitti ultratriennali — Riduzione.

(Art. 1932 n. 7 cod. civ.).

La locazione, sebbene non eccedente i nove anni, se contiene cessione di fitti oltre il triennio deve essere trascritta a norma dell' articolo 1932 cod. civ.

In mancanza, la cessione non è inefficace per intiero, ma riducibile al triennio dalla data dell'atto.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte d'appello di Catania, 26 aprile 1900 in causa Troina c. Di Pietro — dalla *Giur. Cat.*, 1900, 92).

Nota - D'accordo sulla prima massima, dacchè il n. 7 dell'art. 1932 non fa distinzione tra atto e atto, ma tutti li assoggetta alla trascrizione in quanto contengano cessione di fitti

oltre il triennio, ci peritiamo ad accogliere la seconda massima stabilita dalla Corte, per ragioni analoghe a quelle da noi svolte al n. 11379, ove sostenemmo doversi ritenere totalmente inefficace la locazione d'immobili oltre il novennio, ragioni che trovarono autorevole eco presso la stessa Corte d'appello di Catania nella sentenza 25 luglio 1898 riportata al n. 11561.

—

N. 12081 — Opere pie — Rinvestimento di capitali — Modo di provvedere.

Circolare del Ministero dell'Interno, 15 maggio 1900.

In più casi è occorso di avvertire che le istituzioni di pubblica beneficenza, quando provvedono al rinvestimento di capitali in rendita pubblica dello Stato, si valgono, con l'approvazione dell' Autorità tutoria, di persone di loro fiducia, anzichè rivolgersi direttamente alla Direzione generale del tesoro, come con varie circolari si ebbe a disporre, fra le quali vanno ricordate per le Opere pie la circolare del Ministero dell' interno in data 10 settembre 1863, Div. 6ª, n. 137, e per gli enti ecclesiastici l' altra diramata dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con questo dell'interno in data 21 maggio 1879, n. 805-822.

Un tale sistema, oltre a non essere scevro da pericoli, é anche illegale perchè si vengono così ad ingerire nel maneggio dei capitali delle Opere pie persone che non hanno prestato idonea cauzione.

Per evitare possibili rischi ed assicurare la regolarità di queste operazioni, conviene che ogni qual volta le amministrazioni di Opere pie debbano investire i loro capitali in rendita dello Stato, versino la relativa somma nella cassa della tesoreria provinciale, che rilascierà un vaglia del tesoro da inviarsi poi in piego raccomandato alla Prefettura, unitamente alla scheda ed agli altri documenti prescritti, giusta il modulo contenuto nella circolare 10 settembre 1863 sopra ricordata. A sua volta la Prefettura farà pervenire, pure in piego raccomandato, il vaglia e gli allegati alla Direzione generale del Tesoro per le susseguenti pratiche. Parimenti quando le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono esigere, o da privati o da corpi morali, delle somme da rinvestirsi in rendita, converrá che le Giunte provinciali amministrative, allo scopo di limitare od impedire il passaggio del denaro da una ad altra mano, curino che le somme dovute siano soddisfatte mediante vaglia del tesoro emesso a favore della istituzione creditrice.

Ove ciò in speciali casi non torni possibile, converrà che l' amministrazione della istituzione e la Prefettura si accertino che, appena effettuato il pagamento, si provveda subito dal tesoriere dell'Opera pia per ottenere la emissione del relativo vaglia del tesoro, per l'acquisto della rendita pubblica.

—o—

Questioni proposte alla Direzione

N. 11082 — Coadiutore a notaro — Residenza.

(Art. 27 e 29 Testo unico 25 maggio 1879 n. 4900 sul Notariato).

Se al coadiutore del notaro incomba l'obbligo di residenza.

A questa domanda dell'egregio notaro P. V. diamo con tutto il convincimento risposta negativa, convenendo pienamente nello avviso dello stesso proponente.

Non abbiamo trovato risoluzioni giudiziarie od amministrative o pareri su questo argomento, forse perchè si è mai mosso il dubbio che senza una esplicita disposizione della legge si possa restringere la libertà personale, che al dire di Paolo *inaestimabilis res est.* Chè se anche un dubbio potesse sorgere bisognerebbe rispondere in favore della libertà che è il supremo dono del consorzio civile. *Quoties dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatis respondendum erit. Dig. 50, 20 de reg. iuris ant.*

L'obbligo della residenza è imposto al notaro per ragioni di pubblico interesse, ma non havvi parola nella legge che lo estenda o miri ad estenderlo al coadiutore. Nè giova ricorrere alla ragione logica, alla considerazione dell'ufficio che presta il coadiutore, il quale, essendo il braccio esecutivo che ubbidisce alla mente che é ancora nel notaio non potrebbe starne divisa nell'esercizio del ministero notarile; che senza il coadiutore è come non esistesse il notaro.

É un grave argomento per una legge condenda ma in *lege condita* quest'obbligo pei coadiutore non esiste ed è anzi virtualmente escluso dalla stessa contraddizione ed assurdità che ne deriverebbe per la ubiquità che dovrebbe possedere il notaio coadiutore quando, obbligato a conservare la propria residenza, fosse costretto a mantenere anche quella del notaio cui presta l'opera di coadiutore. E se l'obbligo della residenza presso il notaio coadiuvato non esiste e non può esistere pel notaio coadiutore, non può pretendersi per il coadiutore che ne abbia soltanto i requisiti ; perchè non è lecito, per restringere la libertà personale, introdurre distinzioni che non sono nella legge. *Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.*

PARTE SESTA.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12083 — Sig. **B. M.** n. 1415 — Successione — *Proprietà comune* — Se abbiamo ben compreso, si tratterebbe di tassa e sopratassa per omessa denunzia della eredità consistente nella proprietà di mezzo vano di casa di cui l'altra metà spetterebbe allo stesso erede — Certo é che il defunto possedeva una proprietá, sia pur piccola ed in comunione con altri; certo è che lo stesso comproprietario per diritto successorio venne ad acquistare la parte spettante al defunto ed a riunire in sè la intiera proprietà del vano — Dunque la eredità doveva denunziarsi e la tassa, e la penalità sono dovute.

Resta la rinunzia. E qui la questione va risoluta non solamente dalla occupazione del vano da parte dell'erede che ne era già comproprietario, ma da tutte quelle circostanze di fatto che possono dimostrare che il rinunziante ha fatto atti di erede o che è fatta in frode — Ammessa la rinunzia, la proprietà passerà ad altro erede, e questi pagherà la tassa e secondo i casi anche la sopratassa.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12084 - Le riforme nell' amministrazione demaniale.
(Continuazione v. nn. 12073, 12063, 12055, 12045).

V.

Classificazione del personale — Distribuzione delle indennità.

In generale, ai progetti da noi esposti viene fatta buona accoglienza, e niuno si è fatto innanzi a sostenere la conservazione della retribuzione ad aggio, oramai inesorabilmente condannata.

Era però naturale che si manifestassero osservazioni, apprensioni, desideri e proposte, spesso in un senso generale ed obbiettivo, ma talora sotto vedute personali e soggettive.

Di buon grado diamo luogo alle manifestazioni che concretino proposte utili e di pratica attuazione o ne riassumiamo la sostanza, ma dobbiamo escludere tutti i voti, le declamazioni, le lamentazioni, i desideri astratti che sono già troppo noti e che se prima potevano giovare a tener desta l'attenzione pubblica ed a incitare i poteri ad opportuni provvedimenti, ora non trovano più alcuna opportunità, dappoichè è venuto il momento di dar soddisfazione a tutti quei voti, di concretare pratiche proposte, di passare all'azione.

« Ben vengano, per esempio ci si scrive, le riforme, si decreti la retribuzione a stipendio fisso, ma per carità, si compia prima un atto di gistizia; si proceda alla classificazione dei Ricevitori del Registro con quei criteri che l'equità, il merito, e l'anzianità suggeriranno, ed assolutamente si cancelli quel malanno che un possibile sospetto di arbitrio ha pur troppo fin qui dominato la mente dei più.

« Siano nella pratica i funzionari demaniali veri magistrati e le loro funzioni dignitosamente adeguate al compito. Si bandisca l'indecorosa vendita dei valori bollati che il magistrato parifica ad un rivendugliolo qualsiasi; si deferisca la riscossione delle tasse agli esattori attuali... » e via di questo passo volendo « lo stipendio fisso assolutamente, ed a carico dell'amministrazione la spesa del personale sussidiario, come si pratica dall' Amministrazione affine delle imposte dirette » ... e la classificazione « dei Ricevitori del Registro con criteri attinti al merito ed all'anzianità ».. senza arrestarsi « alle

proteste di quei pochi eletti che, attribuiamolo alla fortuna, hanno il gaudio e l'utile di trovarsi in uffici di classe superiore a quellii diretti da molti colleghi anche più anziani e non meno onesti, capaci ed operosi... ».

Faremmo torto agli egregi valentuomini che ora reggono l'Amministrazione demaniale e che hanno il fermo proposito di migliorarne gli ordinamenti, i servizi e le condizioni del personale, se dubitassimo un istante che la giustizia, l'equità, il merito e l'anzianità non abbiano ad essere tenuti nel debito conto.

Accettiamo anche noi e raccomandiamo la proposta, già da noi ripetutamente messa innanzi, di affidare, non agli esattori, ma ai Magazzinieri delle privative la vendita dei valori bollati, che pure sono privativa dello Stato, ma non arriviamo fino al punto di fare del Ricevitore del Registro un magistrato e di liberarlo dalla riscossione. Per arrivare a questo passo ben altri ordinamenti e ben altro più semplice sistema tributario dovranno succedere, ai quali, per ora, pur preparandoli, è d'uopo rinunziare!...

È sopratutto il prestigio che si vuole innalzato è l'antico splendore che si vuole riconquistare, quasi che bastasse un aumento di stipendi, una supremazia scritta negli ordinamenti per raggiungere queste idealità. No; il prestigio, la supremazia si acquistano col sapere, col rendersi all'altezza del proprio compito, coll'imporre il rispetto, con lo studio. Ed è qui dove è la causa della decadenza, dovuta in parte al governo che non ha mai saputo decidersi ad istituire speciali insegnamenti per formare gli impiegati, a coltivare con paterna cura la loro istruzione ed educazione, ed in buona parte dallo scoramento ingiusiificabile, dalla inerzia dello spirito, dal difetto di volontà e di iniziativa di quelli impiegati, fortunatamente pochi, che alzano più di tutti la voce, senza avere la forza di incominciare a rispettare se stessi, se vogliono essere rispettati dagli altri.

Una buona istruzione e diligente preparazione del personale deve essere il principio e la base di ogni riforma. Pochi e buoni impiegati e ben retribuiti faranno assai meglio di molti inetti, o mediocri, o sconfortati, daranno alle leggi una interpretazione convincente, facendo così cessare od almeno diminuire un'avversione alla imposta, suscitata talvolta non dalla legge, ma dal modo di applicarla. E noi in questo studio delle riforme non mancheremo di occuparci di così precipuo argomento. Ed ora veniamo al concreto.

(*Continua*).

—

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12085 — TASSE DI REGISTRO — SOCIETÀ — COMUNIONE — CONFERIMENTO.

(Art. 77 Tariffa del T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217)

Mantenuta in comunione fra coeredi una fabbrica ed azienda commerciale, addivenandosi poscia fra i medesimi ad un contratto di società in nome collettivo per la stessa fabbricazione ed azienda commerciale, si intende essersi conferiti la fabbrica, le merci, i crediti e tutto quanto apparteneva alla comunione.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 21 giugno 1900 in causa c. Genna.

Ha considerato che morto al 1° maggio 1894 Raffaele Genna fabbricante e commerciante di cuoiami, i cinque figli di lui Giovanni, Alfredo, Riccardo, Valentino ed Ernesto con atti di divisione 1° gennaio 1896 per notaro Ferone, assegnarono alle loro quattro sorelle la parte dei beni ereditari loro spettanti e ritennero per sè in comunione la restante eredità consistente nella fabbrica e nell' azienda commerciale di cuoiame, cui essi erano dediti al pari del genitore.

A renderla più agevole, l'amministrazione dei beni comuni fu affidata al germano Giovanni con facoltà di liquidare le merci ed i crediti salvo regolare contratto di società fra essi per esercitare ulteriormente il commercio.

E con posteriore atto del 27 aprile dell'anno 1896, per notaro Ferone, i nominati fratelli Genna stipularono un contratto di società in nome collettivo avente a scopo la fabbricazione, lo smercio dei cuoi, tenuti dal padre sotto l'antica ditta Raffaele Genna e conferirono il capitale sociale di L. 20,000 nominando amministratore lo stesso Giovanni Genna.

Presentato tale contretto ecc. ...

NOTA — Per la pura verità. Al n. 12047, cui preghiamo fare cenno di richiamo, abbiamo riportato questa sentenza nella parte dispositiva con la nostra adesione.

La Rivista tributaria con una franchezza che é una sua specialità e con induzioni tutte sue proprie si é compiaciuta di averci trovato in contraddizione con quanto scrivemmo in nota al n. 8511 ed in prova ne ha riportato i brani più salienti.

Di questa accusa i lettori avranno fatto giustizia da sé stessi, perché certamente non è loro sfuggita la diversità dei casi e delle stipulazioni

Nel caso dei fratelli Vigliardi e nell'atto del 16 luglio 1888, con cui costituivasi fra di essi una società in nome collettivo, non vi ha una parola che accenni od alluda a preesistente azienda commerciale. Era una pura e semplice societá che si costituiva con un capitale di L. 300.000, nella quale era impossibile a mente umana trovarvi nemmeno l' idea di qualsiasi conferimento fuori del capitale in danaro.

La Corte d'Appello di Torino lo cercó e credette di trovarlo in un altro atto separato di poche ore prima. — E noi, pure persuasissimi dell'artifizio, ritenemmo che, come l'elemento imponibile era l'atto che si sottoponeva a registrazione, non fosse lecito, a rigore dei principii che governano la tassa di registro uscir fuori da quell' atto per dedurne un diverso elemento d'imposta.

Ma nel caso di Genna e nell'atto del 27 aprile 1896 il conferimento della fabbrica e dell'azienda già tenuta dal loro padre e mantenuta in comunione trasparisce e risulta dalle stesse parole dell'atto, senza che vi fosse alcun bisogno di ricorrere ed attingere al precedente atto del 1 gennaio 1896, invocato dalla Corte Suprema unicamente per rafforzare, con la storia dei precedenti, nelle parole e nelle stipulazioni dell' atto 27 aprile 1896 il concetto, il significato, la portata e la essenza vera ed inesorabile del conferimento.

La sentenza infatti dice che la Corte di merito *si è anche avvalso dello esame del precedente istrumento,* ma afferma che la volontà di formare la società per continuare l'azienda paterna e di conferirvi quanto erasi ereditato e tenuto in comunione e cioè fabbrica, merci, crediti ecc. giá esistenti fu desunta *dalla parola, e dallo spirito dei patti in questo titolo racchiusi.*

Questo bastava per fare facilmente comprendere che i due casi ed i due atti del Vagliardi e dei Genna erano ben diversi e che quindi anche diversa doveva essere l'applicazione della tassa. E se non fosse bastato, soccorreva la massima che noi abbiamo formulata, riportando la sentenza al n. 12047, non a nostro capriccio, ma sulla guida della sentenza si nelle pre-

messe che nella parte dispositiva. E poichè non ci parve nemmeno necessario di riportare le premesse, le abbiamo riferite ora, acciocchè anche più evidente riesca la dimostrazione. Giudichino i lettori.

Non pretendiamo all'infallibilità, discutiamo senza passioni e senza preconcetti di persone, rispettiamo le opinioni, degli altri e siamo sempre grati a chi ci fa ravvedere dei nostri errori, nè siamo disposti ad accettare polemiche, ma quando per cieca passione si fanno maligne ed ingiuriose insinuazioni, quando per difetto di acume, o per poca ponderazione, o per malizia, e non è la prima volta e con questi stessi risultati, si svisano i fatti, si sopprimono o si mutano le parole ed il loro significato per gettarci in faccia contraddizioni che non reggono ad alcuna critica, il rispetto di noi e dei nostri egregi lettori ci impone di far la luce, di rintuzzare e far ritorcere l' accusa a chi troppo spesso sarebbe bisogno di ricordare l'antico insegnamento « *nisi casti, saltem cauti* ».

—

N. 12086 — Tassa di registro — Società — Liquidazione di quota sociale — Beni ereditari — Acquisti in nome singolare — Dichiarazione di pertinenza sociale — Conferimento — Innovazione.

(Art. 6, 43 T, U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217).

L'atto con cui, tacitandosi una quota sociale, si viene ad elevare di gran lunga il primitivo capitale sociale in contante, *comprendendovi i beni della eredità paterna e gli acquisti fatti in nome singolare non induce innovazione od immutazione nei rapporti della società commerciale, nè importa nuova società, nè occultazione, nè conferimento di beni.*

(Sentenza della Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, 5 aprile 1900 in causa c. Scala).

« Considera in diritto che nell' interesse dell' amministrazione ora si sostiene di non doversi punto ricercare e definire la esistenza o meno della costituzione di una novella società e la esistenza o meno di occultazioni di cespiti relativi alla detta società, come si sostiene del pari che la questione della prescrizione, la quale affaticava tanto il Tribunale e la Corte d' Appello di Napoli e poi la Cassazione di Roma, non abbia nessuna ragione di essere dovendosi ritenere il supplemento di tassa, richiesto colla ingiunzione notificata nel 1895, dovuto interamente ed esclusivamente sul

rogito 3 febbraio 1894, messo in relazione con gli altri due sopracitati del 1893 e 1874. E la tassa supplementare si assume essersi giustamente richiesta per la innovazione col detto rogito apportata ai due rogiti precedenti; quale innovazione doveva essere tassata secondo la sua natura, riconoscendosi tassati esattamente secondo il loro contenuto i due altri testè ricordati del 1874 e del 1893. L'affermata innovazione, secondo la Finanza, consiste nell' essersi dichiarato che il capitale della società esistente fra i fratelli Scala non era solo delle lire 10,000 in contanti, con cui si era costituita, ma comprendeva anche tutto quanto era loro provenuto dall'eredità del comune genitore Giuseppe e comprendeva altresì gli acquisti fattisi durante la Società in nome proprio ora da questo ora da quell'altro fratello e socio.

« Donde l'amministrazione inferisce, che mentre prima dello stipulato del 1894 i beni ereditari di Giuseppe Scala non erano che in comunione tra i figli, da quell' atto in poi divenivano sociali; e mentre in precedenza gli acquisti stipulati erano di chi li aveva fatti, al seguito di quell'atto, con immutazione alle risultanze degli atti d'acquisto, rientravano nella Società.

« E per codesta condizione di cose, mentre la Finanza era disinteressata, acquistava poi per l'atto del 1894 il diritto a tassare in conformità dell' innovazione ed immutazione apportata agli atti anteriori.

« Considera che codeste ragioni espostesi nell'interesse dell'amministrazione, conducono ad esaminare in primo luogo se realmente il rogito del 1874, mercè cui costituivasi la Società, conteneva e contiene la indicazione della somma di lire 10,000 come quella che costituisse tutto il patrimonio sociale, o se invece conteneva e contiene tali dichiarazioni da non potersi menomamente dubitare che il patrimonio sociale era l' intero patrimonio ereditario paterno. La semplice lettura anche fuggevole del menzionato rogito basta a far rilevare come il capitale o meglio la parte in contanti non poteva limitarsi alle sole lire 10,000 indicate in modo approssimativo nel n. 3, trovandosi convenuto nel numero 5, di doversi fondere nella massa sociale tutti i crediti esistenti Inoltre non può non tenersi presente che nel n. 7 si stabiliva di dovere i soci strettamente rispettare le obbligazioni che risultavano dal testamento paterno a favore tanto della comune genitrice, quanto delle due sorelle Adelaide e Lucia, alle quali soltanto, giusta il ricordato testamento, e giusta la denuncia della successione fatta al Ricevitore demaniale, era dovuta la bella somma di lire 38,250 per ciascuna, ossia un totale di 76,500. Ora non v'ha chi non vegga come non era possibile che la società assumesse questa obbligazione, se pure fosse l'unica, quando tutto il suo attivo, secondo il concetto della finanza, limitavasi a quel contante approssimativamente determinato nella somma di lire 10,000.

« Ma non basta; la detta società doveva pagare eziandio la somma di lire 4520 dovuta alla vedova, come eziandio rispondere di *tutte le obbligazioni* esistenti sul negoziato, giusta il n. 5 della ripetuta scrittura, e doveva pure sopportare tutte le spese di giovani, lavorieri, commessi, e manutenzioni di vini. È vero che nella indicazione delle spese non si trovi motto della tassa fondiaria, ma è vero del pari che non si parli nemmanco della tassa di ricchezza mobile e conseguentemente il silenzio circa l'una e l'altra tassa,

non può condurre a ritenere che non vi erano, e che per ciò stesso non dovevano sopportarsi.

« A questi rilievi occorre aggiungere che scopo precipuo, se non unico della società, giusta la dichiarazione che la precede, era ed è quello di mantenerere il negoziato quale si ereditava dal defunto genitore, e se codesto negoziato veniva gerito in un grande stabilimento risulta non pure naturale, ma necessario il riconoscere che il detto stabilimento doveva formare, come formava, parte integrante ed essenzialissima della Società.

« E da ultimo i termini della dichiarazione che precede i singoli patti, e che per amore di brevità non si trascrive nella presente, sono tali da ingenerare la convinzione fermissima che i tre fratelli Scala, non paghi di rimanere in comunione nella eredità paterna, reputavano cosa indispensabile costituirsi in società nell' unico fine testè espresso di mantenere, cioè, e di continuare il commercio dei vini coll'istesso credito, e coll' istessa rinomanza con cui erasi ereditato dal loro genitore.

« Considera che determinata in questi sensi la vera estensione patrimoniale della società costituita dai fratelli Scala nel 1874, appare manifesto come luce meridiana che la innovazione ed immutazione la quale dalla Finanza si assume apportata col rogito del 1894, al precedente rogito del 1874, non esista nè punto, né poco.

« In effetti, col secondo rogito, nel procedere alla divisione per stabilire la quota dovuta agli eredi del defunto socio Raffaele, si è dichiarato che tutto era comune e sociale, cioè merci, stabilimento vinicolo in Resina, fondi in Torre del Greco, magazzino in via Paolo Emilio Imbriani, ecc., ma codesta dichiarazione corrisponde perfettamente al contenuto, giusta i fatti rilievi, del rogito del 1874; dunque non può contestarsi, che, in ordine a questa parte, l' atto del 1894 non racchiude innovazione od immutazione di sorta.

« Nè si avrebbe ragione di rilevare, che gli stessi fratelli Scala abbiano quasi riconosciuto che nell'atto del 1874 esistano delle occultazioni, riuscendo molte agevole rispondere che nell' interesse dei nominati fratelli Scala, solo in linea subordinata, anzi subordinatissima, siasi dedotto che anche nel caso di occultazioni, essi non sarebbero tenuti a veruna tassa. Il loro assunto principale l'é stato e l'è quello, di essersi compreso nell' atto sociale del 1874 tutto il patrimonio ereditatosi dal defunto Giuseppe Scala, e tale assunto viene pienamente ammesso e ritenuto da questa Corte.

« Considera che l'altra innovazione ed immutazione affermata dalla Finanza riguardi gli acquisti che i tre fratelli Scala facevano, senza dichiarare che venivano stipulati nell'interesse sociale.

« Intorno a che si osserva in primo luogo, che l'essersi fatti da tutti e tre i soci induce giustamente a ritenere che si eseguivano nell' interesse sociale, e non pare che potevano stipularsi diversamente, una volta ammesso e ritenuto, giusta quanto precede, che tra loro *tutto* era *comune* e *sociale*. A conferma di cotesta convinzione sta il fatto, che essendosi stipulato un altro acquisto da uno solo dei tre soci, costui dichiarava di stipulare nell' interesse della Società. Dunque, allorché si stipulava da uno solo, questi dichiarava di agire per la Società, quando invece si stipulava da tutti e tre, non si faceva tale dichiarazione, reputandosi al tutto superflua, perchè tra essi, ripetesi ancora una volta, tutto era *comune* e *sociale*.

« Ma volendo, anche prescindere per poco dalle svolte osservazioni,

gli è giocoforza riconoscere che l' Amministrazione demaniale afferma che in virtù del rogito del 1894 sia venuta in conoscenza di essere sociali gli acquisti stipulati dai tre soci nel 1837 e nel 1890.

« Ora nel detto rogito si legge che la società diveniva domina dei fondi fin dal momento dell'acquisto, perchè stipulavasi nel suo esclusivo interesse. E se ciò gli è vero, ed incontestabile, e basta leggere il ripetuto rogito per non dubitarne, devesi ammettere come del pari incontestabile che non vi esiste innovazione od immutazione di sorta. Gli è principio notissimo, che chi voglia valersi di un titolo, deve accertarlo per intero, e quindi non ha di di ammettere la parte favorevole, e di respingere la parte contraria.

« Nella specie presente l'Amministrazione demaniale, se intende giovarsi del rogito 1894 per quanto concerne gli acquisti fatti dai fratelli Scala, deve accettarlo tanto nella parte con cui si dichiara che i fondi comperati siano della Società, quanto nell'altra parte con cui si dichiara che era la Società che li acquistava. Tutto questo, in aggiunta, e come suggello, alla precedente considerazione, non può non determinare la Corte a ritenere e giudicare di essersi fin da principio stipulati nell'interesse sociale gli acquisti del 1887 e del 1890.

« Considera che a questo punto si ravvisi al tutto superfluo ricercare se la tassa suppletiva veniva imposta e richiedevasi sul rogito del 1893 ovvero sull'altro del 1894, quando si ritiene che dai fratelli Scala nulla sia dovuto.

« Parimenti non stimasi di dovere discorrere della prescrizione, dopo che la stessa Finanza ha dichiarato nel modo più esplicito che senza ragione si sieno affaticati a discuterla il Tribunale e la Corte d'appello di Napoli, e poi la Cassazione di Roma.

« Rimane a dire soltanto delle spese, le quali, giusta l'articolo 370 del rito civile, devono sopportarsi da chi soccombe, e nella presente controversia rimane soccombente l'Amministrazione.

Per tali motivi:

« La Corte provvedendo in grado di rinvio della Corte di cassazione di Roma sull'appello principale dell' Amministrazione delle Finanze dello Stato (Intendenza di finanza per il Ricevitore degli atti pubblici in Napoli) e sull' appello incidentale dei germani Giovanni e Vincenzo Scala avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 22 maggio 1896, dispone come appresso:

« Rigetta l'appello principale, accoglie l'appello incidentale; e per effetto riforma l' appellata sentenza, e facendo dritto alla opposizione dei fratelli Scala contro la ingiunzione loro notificata il 12 febbraio 1895 pel pagamento di lire 14,992. 80, dichiara nulla ed inefficace la opposta ingiunzione, e condanna l' Amministrazione alle spese dell'intero giudizio.

Nota — Giova premettere che con atto 19 maggio 1874 i fratelli Raffaele, Giovanni e Vincenzo Scala costituirono fra loro una società in nome collettivo per continuare la speculazione enologica già esercitata dal padre, con un capitale sociale in *contanti* di L. 10,000, approssimativamente, da accertarsi poi mediante inventario dello intiero stato attivo; che con posteriore atto 23 novembre 1892 la dètta società fu ratificata

da Vincenzo Scala, divenuto maggiorenne, prorogandosi la durata per altri 10 anni e con dichiarazione che la società avrebbe continuato ad essere *pienamente regolata in tutto il resto dallo stabilito con l'atto 19 maggio 1874*; che per l'avvenuta morte del socio Raffaele i figli di costui con privata scrittura 5 marzo 1893 si dichiararono sciolti dalla società, salvo a liquidare la quota a loro spettante; che con successivo atto 6 marzo 1893, rogato Cagnazzi, i superstiti Giovanni e Vincenzo Scala dichiararono dovere la preesistente società *continuare tra essi sotto la stessa ditta Giuseppe Scala e sotta la piena ed intiera osservanza dei patti e condizioni stabiliti nei surriportati due atti 19 maggio 1874 e 23 novembre 1892, che debbasi ritenere come intieramente copiati e trascritti in questo atto senza alcuna deroga o modifica.*

Fin qui, adunque, la società era sempre la primitiva ed originaria e col suo capitale approssimativo in contante di lire 10,000 ancora da accertarsi definitivamente.

Se non chè, a scioglimento della premeesa riserva, con atto 3 febbraio 1894 rog. Cagnazzi si addivenne alla liquidazione della quota spettante agli eredi del defunto socio Raffaele Scala, commisurandola sull'attivo sociale di L. 701,185,42, composto di contanti, mobili, attrezzi ed inoltre di immobili pel valore di L. 301,948,50, che rimasero nelle quote dei due soci continuatori della società, essendosi tacitata la quota degli eredi in contante esistente nell'attivo sociale; poiché per dichiarazione delle stesse parti *tutto era comune e* SOCIALE *tra i mentovati germani Scala, cioè, merci, stabilimento vinicolo in Resina, fondi in Torre del Greco, magazzino in via Paolo Emilio Imbriani ecc.;* immobili che provenivano dalla eredità di Giuseppe Scala e da acquisti fatti in proprio e singolare nome da taluno dei soci.

In quest'ultimo atto la finanza, abbandonata ogni idea di nuova società o di occultazione di beni, ha soltanto veduto il conferimento in societá dei beni immobili, i quali prima erano, od almeno apparivano dalle stesse risultanze degli atti, come pertinenti ai singoli soci od in comunione, e poi per l'atto del 1894 si dichiararono e divennero sociali, ossia di spettanza della società.

E queste risultanze, a chi non vuol chiudere gli occhi per

non vedere, mostrano evidentemente che il capitale sociale ha sempre consistito nel capitale primitivo in contante di L. 10,000 sia per l'atto costitutivo del 1874 e sia per gli altri atti del 1892 e 1893, nei quali esplicitamente si richiamavano i patti e le condizioni originarie del 1874 che si volevano immutati. Egli è, adunque, solamente per l'atto del 1894 che il capitale sociale si eleva alla cospicua cifra di L. 701,185,42, a comporre il quale concorrono non soltanto l'incremento dell'industria, ma anche immobili che erano proprii dei singoli soci e che perció vennero conferiti alla societá, determinando così un passaggio dai singoli individui all'ente sociale collettivo, a quel *nomen iuris* che dicesì societá.

Piuttosto che di coteste risultanze, la Corte di Appello di Roma ha voluto darsi pensiero delle intenzioni delle parti, e per via di supposizioni, di presunzioni e di induzioni riuscí a vedere gli immobili incorporati alla Società fin dalle sue origini, perrocchè essa esercitava la industria già avviata dal padre negli edifici a ciò destinati e vi aggiunse poi quelli che allo stesso scopo e con tale intenzione vennero di mano in mano acquistati dai singoli soci bensì in nome proprio, ma col proposito di metterli in societá.

Poteva la finanza indovinare e conoscere coteste intenzioni? Ed immaginandole poteva colpirle di tassa?

La risposta viene da se ed è antica quanto è antica la tassa di registro, la quale colpisce le intenzioni delle parti quando diventano fatti giuridici in quanto siano manifestate negli atti che servono di titolo e di documento, come insegnano tutti gli scrittori e come ben disse la suprema Corte con la sentenza 9 settembre 1880 in causa Fiorentino.

« Nella condizione in cui si erano messi i fratelli Scala, osserva l'egregio vice avv. Erariale G. Ricardi nella sua elaborata e stringente memoria a stampa, che ci duole lo spazio non consenta di riportare per intero, con l'atto di costituzione di societá del 19 marzo 1874 non erano legati alla società che per il solo capitale contante di lire 10,000 tutto il resto che non risultava da quell'atto conferito rimaneva nel singolo loro patrimonio con libera disposizione, senza che nessuno dei soci potesse rimproverare all'altro violazione dei patti sociali se lo impiegava nel suo proprio ed esclusivo interesse, come ne a-

veva diritto, o se lo alienava a terzi, e senza che ai loro creditori fosse opponnibile il disposto dell'articolo 85 relativamente ai beni che non si erano dichiarati conferiti.

« Invece la Corte di appello di Roma ha sconvolto tutto quest'ordine di cose a furia di presunzioni, che, corrispondessero o no alla verità, erano di sana pianta inammessibili tosto che essa stessa riconosceva che il capitale indicato era quello risultante dalla definizione del *contante* nello attivo dell'inventario, che si calcolava approssimativamente in lire 10,000. Il conferimento degli immobili ereditari la Corte non lo ha letto nell'atto di Società, ma lo ha presunto per considerazioni di utilità e di convenienza, con che la questione esce dai termini dell'apprezzamento dell'atto per rientrare in quello strettamente giuridico, se in via di presunzioni il capitale di una Società possa ritenersi diverso da quello indicato dagli stipulanti. »

I documenti dimostravano e provavano la proprietà degli immobili di pertinenza dei singoli eredi ed acquirenti in nome proprio. Soltanto l'atto del 1894 li rende comuni e sociali. Dunque è su questo atto che è dovuta la tassa pel conferimento, alla quale prima mancava ogni causa od occasione; perocché non è a dirsi che si potesse applicare l'art. 14 a presunzioni che non avevano serio fondamento né contraddicevano ai due distinti titoli di proprietà, i quali potevano andare di conserva e mantenersi fino a che per volere delle parti con l'atto del 1894 non vennero fusi nell'ente sociale.

Per la Corte di merito comunione e società sono una stessa cosa. Ma la Suprema Corte ha ben altre volte insegnato la doverosa distinzione in casi identici, come nella sentenza 30 novembre 1891 riportata col nostro plauso al n. 8926, nella quale riconobbe il trasferimento dalla comunione alla società.

N. 12087 — Testamento — Infermità di mente — Elementi di prova.

(Art. 753 cod. civ.).

La prova della incapacità di testare per infermità di mente si può rettamente desumere dal contenuto del testamento e degli altri scritti del testatore di epoca prossima a quella del testamento e da presunzioni giudiziali gravi, precise e concordanti, fra cui vanno annoverati gli atti notorii ed i pareri ragionati di persone tecniche, senza

uopo di altri mezzi istruttorii, quali la prova testimoniale e la perizia psichiatrica.

Non la diseredazione dell'unico figliuolo, per sè stante, ma la nessuna giustificazione di un fatto così grave, è indizio della infermità mentale del testatore.

Se l'odio è una passione umana, pure il nutrirlo contro il proprio figlio senza una ragione sufficiente è manifestazione o segno di pazzia.

La circostanza che non fu promossa la interdizione del testatore, non è argomento valevole ad escludere la insania mentale di lui, sopratutto quando non vi fu la necessità di provvedere alla cura della persona del testatore o d'impedire lo sperpero delle sostanze.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte d'appello di Aquila, 17 aprile 1900, in causa Congregazione di carità d'Isola del Gran Sasso c. Tattoni — Dalla *Giurispr. Ital.* 1900, 1, 2, 439).

NOTA — Facciamo pieno plauso a tutte le giuste ed oneste massime stabilite dalla Corte — In argomento vedansi gli indici delle *Massime* ed il *Repertorio generale* alla voce TESTAMENTO.

—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12088 — TESTAMENTO OLOGRAFO — IMPUGNAZIONE — ONERE DELLA PROVA.

(Art. 775, 912, 914 cod. civ.)

Il testamento olografo è una mera scrittura privata e non deve confondersi col verbale di deposito presso il notaro, che è atto pubblico e solenne.

Disconosciutasi dagli eredi legittimi l'autografia del testamento olografo, l'onere della verificazione incombe agli eredi scritti, e si può intanto ordinare il sequestro giudiziario dei beni ereditari.

(Sentenza del Tribunale di Palermo, 23 aprile 1900 in causa Ortolani c. Gulì — RANIERI *Pres.* — PICCOLO *Est.*)

Espressamente dichiarano Firpo e C. di non riconoscere la scrittura del preteso testamento della signora Ottaviani; onde fa mestieri procedersi alla verificazione. Ma a chi ne incombe l'onere? e puossi nel frattempo disporre il sequestro giuridico? ecco il tema dell'odierna sentenza.

Osserva il Collegio che il possesso dei beni del defunto passa di dritto nella persona dell'erede (art. 925 C. C.; e coerentemente, adempiute le solenni formalità di legge, anche il testamento olografo, sempre che riconosciuto e non impugnato, ha la sua piena esecuzione non altrimenti che il testamento per atto di notaio (articolo 914).

Ma in molte maggiori guise e con molti e più gravi effetti l'olografo può essere impugnato; per ogni impugnazione può l'autorità giudiziaria dare i provvedimenti conservativi opportuni (articolo 914 ult. parte); e quando si sconosce l'autografia bisogna procedersi alla verificazione (art. 1322).

Sta nei principii di dritto, in riguardo all'onere della prova, la distinzione tra le impugnazioni positive e il semplice non riconoscimento. Colui che dichiara di non riconoscere la scritta oppostagli, non allega alcun fatto, dice soltanto di non potere accettare il fatto affermato dall'avversario, mentre quegli che accusa un atto di falso, afferma un fatto positivo, cioè che è stata commessa una falsificazione; quindi nel primo caso la prova della verità della scrittura è a carico di chi la sostiene, e non mai di chi la disconosce, nel secondo caso la prova della falsificazione è a peso di chi la deduce (App. Parma, 25 seotembre 1875).

Or chi afferma che il foglio, rinvenuto dopo quasi trent'anni dalla morte della Ottaviano, tra vecchie carte, sia proprio di pugno di essa Ottaviano?

L'affermano gli Ortolani, che dicono d'averlo rinvenuto e lo producono: Firpo e C. si limitano a non riconoscerlo, e nulla aflermando, nulla han da provare. L'imporre la prova negativa agli eredi legittimi, contro cui il testamento producesi, sconvolge i principii giuridici. E li sconvolge per effetto di due gravi equivoci.

Confondesi infatti l'esecutorietà con l'autenticità dell'atto, e confondesi il documento olografo, che è mera scrittura privata, con il verbale di deposito presso il notaio che è atto pubblico e solenne.

Non è serio dedurre dall'art. 914 del Codice civile, che si riferisce all'esecutorietà del testamenro, l'autenticità della scrittura, come dall'art. 323 del ood. di Comm., che dá alle cambiali gli effetti di titolo esecutivo, non può dedursi che autentica ne sia la firma, né che allo apparente sottoscrittore incomba la prova negativa.

Ne può sofisticarsi sul concetto d'atto autentico. Il testamento olografo deve avere le condizioni esteriori e gli estrinseci requisiti di cui all'art. 775 C. C., come la polizza o promessa di pagamento deve avere le condizioni e specificazioni di cui all'art. 1325 dello stesso Codice, come la cambiale deve avere i requisiti essenziali, di cui all'art. 251 Cod. di Comm.; ma giammai cotesti requisiti esteriori potranno significare e provare l'autenticità della scrittura.

E per quanto gravi e solenni siano le formalità del deposito della scheda, che si presenta da aliena persona dopo la morte del testatore, non potrá mai per coteste formalità posteriori dirsi, a *priori* proclamarsi autentico e aver forza probatoria quella scheda, che per sé stessa, in sua realtá ed essenza, è semplice scrittura privata, senza la minima prova od assicurazione di sorta che sia veramente di pugno del testatore. Autentico, pubblico, solenne è tutto ciò che si constata e si consacra nell'atto di deposito, ma nell'atto di deposito non si constata, non si può constatare l'autografia del *de cuius*.

Non può farsi ricorso, in questa controversia, al Diritto Romano, che non ammetteva quello che è oggi il testamento olografo; né al dritto francese, si perchè in Francia si é discusso e discutesi non meno che da noi, e si perchè il legislatore italiano apportó importanti modifiche nella subbietta materia.

Negli stessi lavori preparatorii del nostro Codice si deve saper cercare ed intendere, tra poco chiare discussioni, la giusta tesi.

Anzitutto in quei verbali, in quelle relazioni non si ha già, come abusivamente suol dirsi, l'interpretazione autentica.

L'interpretazione autentica e per tutti obbligatoria non si ha che per legge (art. 73 Statuto). Le opinioni dei vari oratori, spesso tra loro difformi e non sempre bene verbalizzate, possono essere più o meno autorevoli, ma sono sempre opinioni.

E poco felice fu in verità la discussione che ebbe luogo in seno alla Commissione legislativa, per determinare a chi spetti l'onere della prova nei vari casi d'impugnazione dei testamenti olografi.

Il Commissario Niutta aveva proposto che la immissione dell'erede scritto nel possesso effettivo dell'eredità si ordinasse dal Pretore per «impedire che in forza di una scrittura privata, la quale non ha efficacia se non in quanto sia riconosciuto da coloro contro cui si produce, possa il preteso erede di autorità propria immettersi nel possesso dei beni». Il Mancini, appunto per impedire le questioni che potrebbero suscitarsi sull' *onus probandi*, propose statuirsi che nei testamenti segreti e negli olografi legalmente depositati presso uffiziali pubblici competenti, la prova della falsità sia a carico di coloro che li impugnano, e in quelli olografi non depositati *la prova della verità della scrittura* sia a carico di coloro che li producono.

« Il testamento olografo, diceva il proponente, non ha altro effetto fuor quello della scrittura privata; ora nelle private scritture non è egli vero che, quando vengono impugnate, non rimane più nulla? La proposta aggiunta impedirebbe ecc. ».

A quella proposta opponevasi Pisanelli. Non già che egli mettesse in forse quanto i preopinanti avevano detto sull'indole ed essenza del testamento olografo; ma reputava che la detta proposta, tornando sul cóncetto del deposito col dare distinti e diversi effetti al testamento depositato o non depositato, non fosse consentanea colla deliberata soppressione dell'art. 797 del Progetto, nel quale si ordinava la formalità del deposito obbligatorio. Osservava che non possa il legislatore determinare *a priori* che il carico della prova ricada sopra colui che impugna il testamento, e che sarebbe strano far dipendere la soluzione dal fatto deposito.

Con ciò poneva il Pisanelli che, per fino quando il testamento sia legalmente depositato, non sempre debba la prova della falsità gravarsi a chi l'impugna come proponeva Mancini, ed è quanto dire! Proseguiva ben vero il grande nomoteta enunciando il concetto generale che una volta depositato l'olografo abbia lo stesso valore di ogni altro testamento sino a che quegli che l'impugna non ne abbia dimostrata *la falsità*. E questo sta ben detto per l'impugnazione di falso, ma non si riferisce al semplice disconoscimento del carattere. Finiva il Pisanelli concludendo che non conveniva « preoccupare con una disposizione legislativa la varietà dei giudizii, a cui possono dar luogo le varie circostanze dei singoli casi e quei provvedimenti, che tendono a cautelare gl'interessi di tutti ». S'impegnò a questo punto una seria discussiene, e si finì lasciando la quistione insoluta, ed accettando la proposta suggerita dal Mancini, che poi, redatta dai Segretario Vaccarone, divenne appunto l'art. 914.

Or questo art. 914 non risolve, è vero, la quistione della scheda non riconosciuta e della sua verificazione, che non contempla; ma desso, suggerito dal Mancini, non distrugge per fermo il principio elementare, enunciato dal Niutta, ribadito dal Mancini medesimo, dal Pisanelli non cotradetto, che il testamento olografo sia in fondo una semplice scrittura privata.

Dalla discussione surriferita emerge che possa esservi varietà di giudizii, secondo le circostanze, e si volle che il giudizio procedesse libero, cautelando intanto gli interessi di tutti i contendenti.

Ebbene, il Tribunale nella presente lite dispone, a generale cautela, il sequestro giudiziario, e dispone nel contempo la verificazione dell'olografo secondo i principii di dritto, cui l'art. 914 (giova ripeterlo) non ha derogato.

La varietá dei casi, che diceva il Pisanelli, si riferisce al deposito

e alle dichiarazioni del testatore, al non riconoscimento della scrittura, alle possibili querele di falso alle svariate impugnazioni di merito.

Ogni caso va risoluto colle norme giuridiche corrispondenti. Se si trattasse di una scheda che la testatrice avesse presentato e depositato al Notaio, dichiarando che vi si contengono le autografe sue disposizioni, se si trattasse di una querela di falso, di una qualunque impugnazione positiva, il Collegio non avrebbe esitato ad imporne la specifica e correlativa prova allo impugnante.

Ma trattandosi invece di un foglio informe, di non meno informe scrittura, che dicesi rinvenuto a caso dopo quasi 30 anni, senza alcuna dichiarazione, senz' alcuno elemento di autenticità, incombe l'onere della prova a chi lo produce e ne sostiene l' autenticità: *semper ei qui dicit incumbit probatio.*

Legalmente pertanto Firpo e C. dichiarano non riconoscere la scrittura attribuita a Caterina Ottaviano, e giustamente Gulì Bonaventura chiede mettersi a carico di Giovanni e Caterina Ortolani la necessaria verificazione.

Nota — Questa sentenza, accurata e precisa nella sua redazione, sembra la confutazione, argomento per argomento, dello scritto da noi apposto in nota alla contraria sentenza della Corte d'appello di Potenza, 11 febbraio 1898, al n. 11338. Posteriormente a questa giudicarono in senso contrario alla nostra tesi la Corte di Catania (n. 11403) e la Cassazione di Napoli (n. 12060); in senso favorevole la stessa Cassazione di Napoli (n. 11678).

Il dissidio non accenna adunque a comporsi, e difficilmente si potrà giungere a risolverlo, dipendendo esso dalle premesse da cui i sostenitori dell'una o dell'altra opinione partono. Noi riteniamo che il testamento olografo sia un atto a sé, distinto così dalle scritture private come dagli atti pubblici, governato da regole proprie, tra le quali quella che essa debba avere piena esecuzione pel solo fatto della materiale sua esistenza; i nostri avversari, al contrario, sostengono che gli atti non possono essere che pubblici o privati; il testamento olografo non potendosi al certo annoverare fra i primi, rientra nella categoria dei secondi ed è quindi soggetto a tutte le norme che questi ultimi governano, tra le quali principalissima il diritto di disconoscere l'autografia e l'obbligo di procedere alla loro verificazione.

L'argomento è specioso ed attrae; ma desso è invece, secondo noi, troppo rigido ed assoluto e conduce necessariamente alla violazione della legge e — come oggi dimostra lo stesso Tribunale di Palermo — alla contraddizione.

Al n. 12060 vedemmo infatti come la Cassaziane di Napoli nello svolgere la sua tesi per giungere al propostosi fine di addossare la prova all'erede scritto, abbia dovuto dimenticare che la successione testamentaria è la regola, la legittima l'eccezione; che a questa non si fa luogo se non quando manchi in tutto ed in parte la prima (art. 720 c. c.). Ora notiamo come il Tribunale di Palermo sia dovuto incorrrere in una patente contraddizione, affermando che «se si trattasse di una scheda che la testatrice avesse presentato e depositato al notaro, non avebbe esitato ad imporne la specifica e correlativa prova all'impugnante».

Ma se il documento olografo è una scrittura privata, come afferma il Tribunale, se esso non perde questo suo carattere neppure per il patto del deposito, dovendo tenersi distinta la scheda testamentaria dal verbale notarile di deposito, se ciò rende necessario porre a carico dell'erede scritto l'onere della prova quando il testamento sia stato depositato dopo la morte del testatore, perchè non dovrà essere lo stesso quando il testatore stesso lo abbia in vita consegnato al notaro? Diventa forse per ciò solo la scheda olografa un atto notarile? Mai più; essa resta uno scritto privato; ce lo dice il Tiibunale di Palermo; dunque è soggetta anche in questo caso alla verificazione a carico dell'erede testamentario; non vi possono essere due pesi e due misure.

La distinzione che il Tribunale pone fra chi non riconosce la scrittura e chi accusa di falso è più di apparenza e di parole che di sostanza, perché colui che non vuole riconoscere lo scritto viene a dire che non é vero, che é falso, e che perciò non lo riconosce. Nemmeno questa speciosa distinzione, adunque, giova a suffragare la sentenza del Tribunale.

Da tutto ció appare come la tesi dei nostri oppositori sia erronea, perchè erronea è la premessa, troppo assoluto il principio da essi affermato, che si trovano poi costretti ad attenuare ed a rendere piú elastico a scapito della coerenza. Colla teoria da noi accolta ciò non avviene. Essa è consentanea in ogni sua parte, logica nelle premesse e nelle conseguenze, consona

al sistema ed all'intendimento della legge, rispettosa della volontà dei defunti, equa, giusta e morale, ed è destinata a trionfare per le stesse necessarie contraddizioni e violazioni patenti di legge dei suoi persistenti oppositori.

—

PARTE QUINTA

——

DIRITTO AMMINISTRATIVO

—

Disposizioni ufficiali

—

N. 12089 — LA DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO — RIPARTO ED ATTRIBUZIONI DE' SUOI UFFICI.

Normale 20 giugno 1900, n. 60 del Bollettino demaniale

Per norma dei signori Intendenti di finanza e dei signori Ispettori demaniali di Circolo, Sotto Ispettori, Conservatori delle Ipoteche e Ricevitori del Registro e Demanio, si pubblica il Decreto Ministeriale, in data 8 maggio 1900, col quale é stata disposta una nuova ripartizione degli uffici della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari, e delle rispettive attribuzioni.

Per agevolare la rapidità delle trattazioni, rivolgesi viva preghiera ai signori Intendenti di disporre perché della suddetta nuova ripartizione di servizi sia tenuto esatto conto nella corrispondenza ufficiale, indicando sempre nelle lettere e massime nei telegrammi l'oggetto degli affari, o quanto meno la Divisione o Riparto di questa Direzione generale che ne ha la trattazione, e sempre l'ultimo numero del protocollo ministeriale dell'interceduta corrispondenza.

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del Regolamento approvato col Regio Decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Determina:

La Direzione generale del Demanio è ripartita nei seguenti Uffici, con le rispettive attribuzioni qui appresso indicate:

Divisione prima — Statistica sulle tasse sugli affari del debito ipotecario, del Demanio ed Asse Ecclesiastico — Legislazione comparata — Massimario generale — Biblioteca — Pubblicazioni — Servizio degli Ispettori superiori — Inchieste e verifiche straordinarie — Revisione dei lavori periodici degli Ispettori — Personale della Direzione generale e degli uffici esterni demaniali e relativi organici — Cauzioni e debiti dei contabili — Economato e distribuzione delle stampe e dei valori di bollo — Gestione delle spese d'indole promiscua — Sorveglianza sulla compilazione dei documenti di contabilità e sulla gestione del bilancio.

Divisione seconda — Tasse di registro sugli atti civili e sulle successioni e passaggi d'usufrutto dei Benefici e relative sopratasse e multe — Scrutinio dei valori e procedimenti di stima.

Divisione terza - riparto *a* — Tasse di bollo sui documenti, sulle carte da giuoco e sui contratti di Borse — Tasse in surrogazione del registro e bollo, tasse di circolazione, tasse sul capitale delle società straniere, tasse di assicurazione — Tasse ipotecarie e servizio ipotecario; personale relativo e concorsi — Tasse, spese e diritti notati a debito — Gratuito patrocinio — Sovratasse e multe attinenti alle materie surriferite.

Divisione terza — riparto *b.* — Tassa di registro sugli atti giudiziari — Tasse di Manomorta — Diritti di Segreteria — Tasse sulle concessioni governative — Tasse sui velocipedi — Tasse sul pubblico insegnamento — Tariffe delle spese di giustizia penali e civili e relativi servizi — Sovratasse e multe attinenti alle materie surriferite.

Divisione quarta — Esecuzione dello leggi eversive dell'Asse Ecclesiastico e trattazione connesse — Amministrazione e vendita dei beni stabili di quella speciale provenienza.

Divisione quinta — Amministrazione e vendita dei beni stabili dell'antico Demanio — Dotazione della Corona — Eredità giacenti — Personale di custodia e sorveglianza pei beni predetti.

Divisione sesta — Gestione delle diverse categorie di beni di demanio pubblico — Tasse minerarie — Gestione del patrimonio livellare e mobiliare in genere — Stralcio delle gestioni speciali della Sila di Calabria, del Tavoliere di Puglia, dei soppressi ordini cavallereschi e dei RR. Teatri — Gestione degli stabilimenti termali — Miniere dell'Elba e stabilimento di Follonica — Canale Cavour ed antichi canali demaniali — Gestione dei beni della pubblica istruzione.

Il Direttore generale del Demanio è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 8 maggio 1900.

Il Ministro CARMINE.

——

N. 12090 — Diritti catastali — Annotamento a campione — Annullamento.

(Art. 20 legge 4 luglio 1897 n. 276 sul catasto)

Normale 3 maggio 1900 n. 38 del Bollettino demaniale.

E stato domandato a questo Ministero se l'annotamento dei diritti catastali che, a' sensi della normale 86 *Bollettino demaniale* del 1897 (pag. 468 e successive) viene fatto dai ricevitori del registro, nei previsti casi, sugli articoli di campione ove trovansi inscritte le tasse di registro o di successione cui i diritti stessi si riferiscono, debba considerarsi come un vero e proprio *carico* complementare delle tasse, o se rappresenti invece una semplice annotazione per memoria.

« L'articolo 20 del testo unico delle leggi sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati 4 luglio 1897, n. 276, dispone che la riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese previste dagli articoli 6, 16, 17 e 19 dello stesso testo unico, deve effettuarsi nei modi e colle norme stabilite dalla legge di registro.

« Ora, non potendosi mettere in dubbio che formino carico pei contabili le iscrizioni eseguite sui campioni certi atti civili o successioni a' sensi degli articoli 35 e 37 delle istruzioni di contabilità demaniale 7 aprile 1888, non vi è motivo a ritenere diversamente riguardo agli annotamenti che sui campioni stessi siano fatti per gli accennati diritti catastali. Anche questi diritti e le relative penalità costituiscono quindi *un vero e formale* carico agli effetti tutti delle citate istruzioni e della legge e regolamento di contabilità generale dello Stato con imputazione al cap. 43 « Tasse varie e proventi dei servizi pubblici » dell'esercizio corrente, ed ai capitoli che vi corrisponderanno negli esercizi futuri.

« Da ciò consegue, fra l'altro, che l'annullamento e la riduzione di siffatti crediti deve essere disposto colle norme e modalità tutte prescritte dalle citate istruzioni, comprendendoli nella stessa proposta relativa alla eliminazione del carico delle tasse di registro o di successione, e, quando ne sia il caso, facendone oggetto di apposita separata memoria.

—

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12091 — Sig. **L. B.** — Registro — *Mutuo* — *Anticresi* — Articolo 7, 8, T. U. Reg. — La cessione dei frutti di immobili in pagamento degli interessi non è stipulazione necessariamente derivante dal mutuo, e però crediamo debba andare soggetta per se stessa alla tassa di anticresi, indipendentemente dalla tassa pel mutuo, come fu già dalle *Massime* risoluto al n. 2566.

Sig. **A. A.**, n. 1652 — Successione — *Passività* — (Art. 54, 56 T. U. Reg.) — Se il calcolo del debito fu approssimativo, la obbligazione è però positiva e determinata. E poichè la scrittura fu registrata, sia pure di pochi giorni prima dell' apertura della successione, non può ricusarsi la deduzione.

Sig. **R. B.** — Bollo — *Quietanza* — (Art. 13 T. U.) — Ancor chè in forma generica la *ricevuta del suo avere* ha pur sempre il carattere di quietanza, che dovrà a nostro avviso considerarsi come ordinaria non alludendo ad alcun titolo scritto e da munirsi del bollo massimo di cent. 10 non essendo determinata la somma.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI, ECC.

Studi e riforme

N. 12092 — LE RIFORME NELL'AMMINISTRAZIONE DEMANIALE.

(Continuazione v. n. 12084 e precedenti)

VI.

Classificazione dei Ricevitori

Questo è il punto più scabroso delle riforme che andiamo svolgendo, perchè si tratta di persone, di interessi vitali, di spostamenti da correggere, di danni da riparare, di giustizia da rendere.

Ma in qual modo? Ecco la difficoltà, che le proposte, i voti, i consigli da ogni parte piovutici, lungi dall'eliminare hanno anzi accresciuto, tanto sono diversi ed opposti i desideri o le pretese.

Ed invero per un bel pezzo di tempo l'Amministrazione demaniale non pubblicava né ruoli, nè media degli aggi; cosicchè mancava ogni controllo alle promozioni ed alle traslocazioni. In questa maggiore libertá d'azione l'Amministrazione aveva più facile il mezzo di provvedere alle esigenze del servizio. Né noi mettiamo il menomo dubbio che non abbia del pari rispettati i legittimi diritti del personale e le sante ragioni della giustizia. Ma appunto per conciliare coteste esigenze con gli interessi, le condizioni ed i desideri del personale ha dovuto talvolta spostare il rigoroso ordine di anzianità, lasciando, per esempio, nel posto chi meritando la promozione vi rinunziava, e promuovendo chi, avendo meriti di attività e di capacità, si sobbarcava al sacrifizio di residenze disagiate e non ambite, e ad uffici disorganizzati e laboriosissimi.

In questo stato di cose sopraggiunse la classificazione degli uffici di registro, la quale non solamente consolidò il presente, ma ipotecò l'avvenire. Di qui le lamentele, le proteste, le recriminazioni di coloro che, carichi di anni di servizio, si trovarono nelle infime classi, in confronto di altri, meno anziani, che si viddero installati in classi più elevate formanti il capo saldo alle loro future promozioni, con grave offesa della giustizia.

Scattò pertanto naturale ed istintivo il voto, che giunga presto lo stipendio fisso, quale farmaco riparatore a tanti mali.

Se non che a dar retta a tutti non si arriverebbe ad alcun risultato. Chi vuole il rispetto all' anzianitá assoluta, ricacciando indietro coloro che goderono abbastanza vantaggi, altri darebbe la preferenza al merito, altri si contenterebbe di una partecipazione, altri intende che per rispetto ai diritti acquisiti la classificazione abbia ad adagiarsi in modo assoluto sulle situazioni attuali. Sono esagerazioni che si combattono da se stesse.

Certo é che se l'aggio è e sarebbe sempre causa di sperequazioni, di spostamenti frequenti, di disturbi e di lagnanze continue, lo stipendio fisso, se non distruggerebbe immediatamente il male dalla radice, equamente distribuito lo mitigherebbe assai ed in breve tempo recherebbe anche nella carriera dei Ricevitori del Registro quell'ordine che presiede in tutte le classi degli impiegati dello Stato retribuiti a stipendio fisso.

E per quanto la bisogna sia molto ardua, noi crediamo che con la pazienza, con la buona volontà, col pensiero guidato dai principii di giustizia e di equità si possano superare le difficoltà dell'impresa.

Prima di tutto ci troveremo dinnanzi a Ricevitori che ora hanno un aggio netto superiore al massimo stipendio che verrebbe stabilito nell' organico. Ebbene fino a che rimarranno in carica, o non siano altrimenti provveduti, abbiano dessi un soprassoldo *ad personam*.

Certamente l'anzianità assoluta deve essere il primo punto di partenza alle classificazioni e deve prevalere sempre quando non vi siano altri coeficienti da introdurre, come sono in parte il merito, qualche circostanza speciale e sopratutto le situazioni acquisite. Questi coeficienti serviranno, se non a collocare ciascuno a dirittura al posto che gli compete, a porlo almeno in condizione da raggiungerlo in breve ed assai più presto che con la retribuzione ad aggio. Chi non ha ben meritato dell'amministrazione non è giusto che riconquisti ora un posto a cui non sarebbe giunto con la retribuzione ad aggio; chi per le sue comodità ha rinunziato a mutamenti ed a promozioni non potrà pretendere di andare innanzi a quelli che per conquistare il posto han dovuto ramingare, spendere e molto lavorare. Vuol dire che colui il quale, per sua fortuna o per merito, si trova avanti agli altri egualmente anziani, capaci ed attivi, andrà in coda alla classe che compete e corrisponde all' aggio di cui godeva, e così quegli che rimmarrebbe indietro, andrebbe fra i primi nella competente classe, sì che in breve passerebbe alla classe immediatamente superiore; ché se anche non bastasse, si potrebbe, senza fargli saltare alcuna classe, collocarlo fra i primi della classe in guisa che fra non molto raggiungerebbe la classe che gli compete.

Dopo tutto se ancora rimanessero sperequazioni stridenti, dovrebbe l'Amministrazione accantonare in bilancio in via transitoria un fondo per colmare le deficienze e riservare sempre la facoltá di rivedere e ritoccare le classificazioni.

A tutto si rimedia, basta volere!

(*Continua*).

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12093 — TASSA DI REGISTRO — ACQUISTO DI NUDA PROPRIETÀ E DI USUFRUTTO — CONSOLIDAZIONE — TASSA DI RIUNIONE — ONERE.

(Art. 17, 79, 86 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217)

Come avente causa dal nudo proprietario l' acquirente contemporaneo dell'usufrutto e della nuda proprietà è bensì tenuto, nei rapporti della finanza, a pagare la tassa e sopratassa di consolidazione, ma, salvo patto in contrario, ha diritto di rivalersene verso il nudo proprietario che fece cessare e consolidare l'usufrutto alla nuda proprietà.

(Sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite, 27 gennaio 1900, in causa Malvezzi e Di Camporeale — GHIGLIERI *Pres.* — IANIGRO *Est.*).

Omissis. — Per l'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima va ritenuto eguale alla differenza tra il valore della piena proprietá e quello dell'usufrutto: al cessare poi dell'usufrutto o dell'uso è dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto e l'uso fu detratto, allorchè venne tassata la nuda proprietà. Dallo stesso letterale tenore di questa disposizione, e meglio ancora dal confronto di essa con quanto disponeva in argomento la legge sulle tasse di registro 21 aprile 1862, si raccoglie che il legislatore nel regolare nel modo anzidetto la tassazione dei trasferimenti della nuda proprietà a titolo gratuito e a causa di morte, fu mosso dalla considerazione di non esser giusto far pagare al nudo proprietario, appena avvenuto il trasferimento, quella parte della tassa che corrisponde

al valore dell'usufrutto, ed essere invece più equo e rispondente alla realtà delle cose differire il pagamento di questa parte della tassa all'epoca in cui cessa l'usufrutto. La tassa adunque di consolidazione, come parte della tassa di trasferimento, integra quella pagata per la nuda proprietà; ed è perciò che essa nei trasferimenti a causa di morte non solo si liquida al tempo dell'aperta successione, e come l'altra, che si paga immediatamente, va commisurata al grado di parentela fra il defunto e l'erede o legatario della nuda proprietà, ma come vera e propria tassa di successione va inscritta nel campione fin da che è avvenuto il trasferimento contro il possessore della nuda proprietà per essere riscossa quando questa si riunirà a l'usufrutto. Il legislatore però, pur rimandando per motivi di equità la riscossione di questa parte della tassa di trasferimento al tempo della cessazione dell' usufrutto, doveva circondarla di tutte quelle cautele che valessero ad assicurarne a suo tempo il pagamento; ed è perciò che con l'altra disposizione contenuta nel n. 7 dell'art. 86 delle predette leggi sulle tasse di registro venne stabilendo che verso l'amministrazione dello Stato ne rispondono solidalmente non solo coloro che consolidano l'usufrutto con la proprietà ed i loro eredi, ma anche gli aventi causa; come pel fine suddetto concesse allo Stato il privilegio sui mobili ed immobili colpiti dall' imposta. Ciò posto, riesce agevole il comprendere che, se nei rapporti della Finanza è tenuto a pagare la tassa di consolidazione anche colui che ha causa dal nudo proprietario che consolidò l'usufrutto, ciò non toglie che essa nei mutui rapporti di questi ultimi costituisca sempre un debito del consolidatario, e che di conseguenza, salvo patto in contrario, non possa questi farne risentire le conseguenze al suo avente causa, che sia stato costretto di pagarlo alla Finanza.

Ora nella specie la sentenza denunziata avendo ritenuto in fatto con apprezzamento incensurabile che il rogito Prati fu l'effetto di accordi intervenuti tra la usufruttuaria Donna Laura Minghetti ed il nuovo proprietario principe di Camporeale, e che in conseguenza appunto di detti accordi potè quest' ultimo ricavare dai beni di cui aveva la nuda proprietà vantaggi ed utili che, ove avesse dovuto ancora durare l'usufrutto della vedova Minghetti, non avrebbe potuto per niun verso conseguire, bene potè conchiudere senza incorrere nelle ascrittele violazioni di legge, che la tassa di consolidazione che la Finanza si fece a riscuotere dall' acquirente Malvezzi dovesse essere a costui rimborsata da esso Di Camporeale. Riconosciuto invero anche in costui confronto, che la convenzione di cui al rogito Prati, germinata dagli accordi intervenuti tra l'usufruttuaria ed il nudo proprietario, fece cessare l'usufrutto di Donna Laura Minghetti riguardo ai beni caduti in contratto, tale cessazione non si poteva ritenere avvenuta che in favore del nudo proprietario che ne ritrasse tutto il vantaggio, e non già dell' acquirente Malvezzi che, niente avendo prima del contratto che dovesse essere integrato, tutto invece consegul « *illico et immediate* » ed esclusivamente in forza della convenzione.

Nè sorte migliore può toccare al III mezzo. Assumesi con esso che la sentenza parlò da oracolo quando disse, che il ricorrente fosse tenuto a rimborsare al Malvezzi anche la multa; ma dopo le cose dinnanzi notate non ci vuol molto ad intendere che, se la tassa di consolidazione è un onere che sta a carico di colui che si avvantaggia del fatto che ne determina il pagamento, e coerentemente a

tale principio a lui soltanto la legge fa obbligo di denunziare nel termine da esso prefisso (art. 79 della suindicata legge sulla tassa di registro) la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, e se inoltre l'inosservanza di tale prescrizione è la causa generatrice della multa, ben disse la Corte di merito che anche della multa dovesse il Malvezzi essere rimborsato dal principe di Camporeale, una volta che la colpa di costui ne aveva occasionato il pagamento verso la Finanza.

P. q. m., rigetta ecc.

Nota — *Consummatum est.* La suprema Corte ha detto la sua ultima parola. Sarà proprio l'ultima? Chi lo sa? Non sarebbe la prima volta che anche dopo il consentimento delle sezioni unite la Corte muterebbe consiglio, chè *sapientis est mutare consilium;* e noi daremmo lode, poichè è segno di maggiore ponderazione, di nuovo esame, di più profondo e maturo studio, e garanzia di più retto giudizio.

La Corte regolatrice si è fitta in capo che la tassa di consolidazione nasce con la separazione dell'usufrutto ed é sempre ed assolutamente dovuta.

Qui, secondo noi, sta l'errore, che non ci siamo mai stancati e nel nostro commento dell'art. 17 e nelle *Massime* ed in altri periodici di combattere, come quello che sconvolge le basi fondamentali sulle quali s' imperna la tassa di registro, la quale colpisce il trasferimento se ed in quanto realmente ed effettivamente si verifichi.

Partendo dal concetto della legge del 21 aprile 1862 e, dato per vero ed assodato, contrariamente però ai pronunziati giudiziari, che quella legge facesse pagare anticipatamente la tassa per la riunione dell' usufrutto, ritiene che la successiva legge del 14 luglio 1866, tenendo fermo il concetto del debito originario della tassa di consolidazione, abbia soltanto rimandato il pagamento al momento della riunione.

Se tale fosse stata la intenzione del legislatore noi non oseremmo dire; ciò che crediamo e riteniamo per fermo è che la legge del 1866 ha inteso di correggere molte mende della precedente del 1862, di codificarla in armonia col nuovo codice civile italiano. Fra coteste mende eravi appunto e spiccava il sistema di percezione della tassa sulla nuda proprietà, la quale creava la ingiustizia di colpire un trasferimento di là da venire, se pure doveva venire, e che volevasi richiamare ai suoi principii fondamentali e renderla *dovuta* quando si verificherà il tra-

sferimento. *Sarà dovuta*, ha detto la legge, anzi che sarà *pagata* come avrebbe dovuto dire se la tassa fosse già dovuta fin dal momento e per effetto della separazione dell'usufrutto.

Se la parola è veramente data per esprimere il pensiero, noi, diciamo il vero, dobbiamo argomentare che l'intenzione del legislatore fu quella di star fermo ai principii, di non lasciare bensì sfuggire alla tassa i trasferimenti di usufrutto che avvengono per naturale riunione in virtù di titolo già sottoposto a tassa per la sola nuda proprietà a carico del nudo proprietario a cui profitto verrebbe a verificarsi la consolidazione; non mai quella di colpire trasferimenti immaginari, quando la riunione non potesse verificarsi, o di duplicare la tassa, quando il trasferimento avvenisse per nuovo titolo soggetto per sè stesso alla tassa di mutazione.

Non può concepirsi tassa di trasferimento se il trasferimento non avviene, la tassa deriva dal trasferimento come l'effetto deriva dalla causa. E nella tassa di riunione la causa occasionale ha insita la condizione che la riunione avvenga *ex causa primaeva* e produca quel trasferimento che non ha scontato la tassa e non la sconterebbe senza questa disposizione della legge.

Se un incendio od un terremoto, lo domandiamo per la centesima volta, distrugge un fabbricato su cui posava l'usufrutto, il disgraziato nudo proprietario dovrà anche, per dileggio alla sua sventura, pagare la tassa di riunione che la Corte vuole inesorabilmente dovuta, sia pure pel solo fatto della cessazione dell'usufrutto? Se il nudo proprietario affretta il momento e con atto contrattuale acquista l'usufrutto e paga la tassa di trasferimento ne dovrà pagare un'altra per una duplice immaginaria riunione?

La Corte suprema risponde di sì, e noi per impulso della coscienza e per ossequio allo spirito ben inteso della legge continueremo a dire di no, fino a che non avremo perduto la conoscenza dei principii fondamentali sui quali s'incardina la tassa di registro. La legge di registro é statuto reale, la Corte lo vuol trasformare in statuto ideale.

Pareva che a questa teoria, che non è nostra, ma della legge, fosse per avvicinarsi la Corte, quando con la sentenza del 25 aprile 1900, riportata al n. 12000, cassando quella di appello

da noi confutata al n. 11883, giudicava non essere dovuta tassa di riunione per l'acquisto dell'usufrutto da parte del nudo proprietario sebbene si avverasse per tal modo la cessazione dell'usufrutto e la sua consolidazione con la nuda proprietà. Ma come si vede si fermò a quel caso, e non volle spingere la stessa applicazione al caso dell'acquisto contemporaneo da parte di un terzo della nuda proprietà e dell'usufrutto, che ora ci occupa.

La questione, a chi, precisamente in questo caso, debba far carico la tassa di riunione, se cioè al nudo proprietario od all'acquirente, fu già agitata fra le parti senza l'intervento della finanza; e la Corte di Cassazione di Torino ne pose l'onere a carico dell'acquisitore con la sentenza riportata al numero 11535 con una nostra nota in cui escludevamo la tassa.

Ora la suprema Corte di Roma, in confronto con la finanza, inverte l'onere e lo pone a carico del nudo proprietario.

Nulla, per verità, di più difficile che di attribuire ad alcuno un onere che non ha sostrato, non ha fondamento, in una parola, non esiste.

La Corte di Torino fu logica. Data la tassa, che non si metteva in discussione, essa dovette considerarla, seguendo gli insegnamenti della stessa Corte unica, come insita alla nuda proprietà, come un peso che su questa gravasse e ne ha perciò attribuito l'onere all'acquirente, siccome quegli che consolidava in suo favore l'usufrutto alla nuda proprietà e che nel prezzo avrà tenuto o dovuto tenere conto del peso che gravava il suo acquisto. La Corte romana invece, perdendo di vista questo carattere originario della tassa, la pose a carico del nudo proprietario, siccome quegli che ne avrebbe risentito il vantaggio.

Ma quale vantaggio di grazia? Il principe di Camporeale ha venduto ciò che gli spettava, cioè la pura nuda proprietà e non ha certamente ricavato un soldo di più del suo prezzo, perchè per l'usufrutto l'acquirente Malvezzi ha pagato il prezzo alla usufruttuaria cedente donna Laura Minghetti, due prezzi che uniti danno il valore della intiera proprietà. Che importava al nudo proprietario, quale vantaggio poteva risentire Egli se l'usufrutto restava all'usufruttuaria o se passava ad altri? Egli vi era perfettamente estraneo, nè vendeva, nè consolidava l'usufrutto, in lui non si operava alcun trasferimento, dunque la tassa non lo riguardava.

D'altra parte nemmeno l'acquirente risente alcun maggiore vantaggio, poichè egli viene bensì a riunire in sè la piena proprietà, ma ne ha anche pagato il prezzo coi due titoli distinti dell'acquisto. Il suo rapporto con la finanza è quello soltanto del suo acquisto, qualunque altro non lo interessa e sarebbe veramente ingiusto fargli pagare una tassa di riunione come se egli per due volte consolidasse l'usufrutto alla nuda proprietá, l'una per la cessazione dell' usufrutto, l' altra pel suo acquisto, un bis in idem. — Ma avviene proprio cotesta consolidazione, codesta confusione? Questa domanda l'abbiamo già fatta altre volte ed abbiamo risposto, come rispondiamo ora, di no. Il Malvezzi possederá sempre a doppio titolo; finchè dura la vita della originaria usufruttuaria l'usufrutto sussiste ed è rappresentato dal prezzo; sussiste nel Malvezzi, come sussisterebbe in qualunque altro cui fosse stato ceduto. Sarebbe ancora riunito se il Malvezzi lo cedesse ad altri? E se domani venisse dichiarato nullo, per qualche vizio radicale, il contratto d'acquisto della nuda proprietá perderebbe anche l'usufrutto? Certo che no, perché lo possiede con titolo valido. Dunque nemmeno da questa parte può giustificarsi la tassa di riunione.

Tutte queste oscillanze, queste incongruenze, queste contraddizioni provano che la teoria della suprema Corte non ha serio fondamento né nel diritto comune, nè nella legge speciale, né nella logica dell'imposta, e che oramai s'impone un provvedimento che tronchi ogni incertezza e stabilisca l' obbligo del pagamento anticipato della tassa di riunione, ridotta a metà, come noi proponemmo anche per l'ultimo progetto di riforme, tendente appunto a smussare le angolosità ed a togliere od almeno a diminuire le asperità della legge, se pure l' asperità, chiamiamola così, in questo caso possa dirsi della legge e non piuttosto della suprema Corte.

—

N. 12094 — Tassa di sentenza penale — Remissione di querela.

(Art. 6 legge 10 aprile 1892 n. 191)

Oltre la tassa sulla sentenza di primo grado, è dovuta la tassa sulla sentenza in grado di appello che dichiara non farsi luogo a procedimento penale per remissione della querela.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 8 maggio 1900, sul ricorso del P. M. c. Tolù).

La questione sollevata dal P. M. è stata decisa affermativamente dal Supremo Collegio in sezione semplice, ed in sezioni unite. La tassa é dovuta, poiché il magistrato nel dare atto della avvenuta remissione e nel dichiarare il non farsi luogo ad ulteriore procedimento è tenuto esaminare innanzi tutto se la remissione sia ammessibile o pur no, se sia operativa di effetto giuridico, se la stessa comprende tutti i fattori giuridici necessari per la sua esistenza giuridica, se é esplicita e positiva, se si è fatta nelle forme prescritte dalla legge, se è efficace, se ha capacità giuridica il remittente. Insomma se la remissione è giuridica in quanto alla forma ed alla sostanza. Tali esami importano uno svolgimento giuridico, una motivazione, insomma una sentenza e conseguentemente la tassa.

« La desistenza arresta l'azione penale con l'obbligo in chi desiste di pagare le spese occorse » prescrive il capoverso dell'art. 117 proc. pen. Tanto nell'ordine economico-finanziario, che nell'ordine giuridico, la tassa è dovuta. È una spesa occorsa e quindi il tribunale non può non ordinare il pagamento al remittente. L'ultimo capoverso dell'art. 117 proc. pen. modificato non comprende nessuna eccezione al principio che informa pure la legge del 10 aprile 1892 n. 191, modificata dalla legge 8 agosto 1895 n. 556 sui proventi della cancelleria, e spese e tasse giudiziarie. Le osservazioni del tribunale non sono corrette in diritto, e quindi merita essere cassata quella sentenza.

NOTA — Già nel giorno precedente la stessa Corte a sezioni unite aveva nel medesimo senso giudicato come dalla sentenza riportata al n. 12057. Onde può dirsi che oramai siasi affermata la giurisprudenza, e buon consiglio sia quello di non insistervi più.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12095 — TESTAMENTO SEGRETO — SOTTOSCRIZIONE — LETTURA — IMPOSSIBILITA' DI ESEGUIRLA.

(Art. 782, 784, 785 cod. civ.)

Per la validità del testamento segreto la legge richiede il concorso di queste due condizioni : sapere e poter leggere, ed il concorso di esse deve verificarsi non in un tempo qualunque

della vita del testatore, ma propriamente in quello della confezione del testamento.

Ond'è che se per qualsivoglia circostanza nel tempo intercesso fra la scritturazione e la consegna della scheda il testatore siasi trovato nella impossibilità di leggerla, la condizione voluta dalla legge non è raggiunta, e il testamento non può dirsi valido, quand'anche il testatore abbia sottoscritto la scheda scritta da altri.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 14 maggio 1900 in causa *utrinque* Boni — MARANGONI ff. *Pres.* — INVREA *Est.*)

Le censure mosse alla denunziata sentenza in questo primo mezzo si concretano nel dire che le prove ammesse dalla Corte tendano a stabilire che il testatore non lesse e non volle leggere la scheda testamentaria, non già che fosse nell'impossibilità di leggeria; che anche l'indagine sulla possibilità che il testatore abbia letto la scheda sarebbe inconcludente, dacchè la legge richiede soltanto che il testatore sappia leggere; che quando la scheda è firmata non si richiede nè la dichiarazione, nè la condizione che il testatore l'abbia effettivamente letta, onde la Corte avrebbe violato le disposizioni degli articoli 782, 784 785, ammettendo le dedotte prove.

Tutte queste censure sono insussistenti.

La Corte di Brescia non disse che si dovesse indagare se il testatore Luigi Boni avesse letto la scheda testamentaria, ma bensì se siavi stata in lui la possibilità di leggerla, soggiungendo che tale possibilità doveva esistere nel tempo trascorso fra la compilazione della scheda e la sua consegna al notaio. Così dicendo, lungi dall'aver violato le invocate disposizioni di legge, ne fece anzi la più retta applicazione.

E per verità se l'art. 785 vieta di fare testamento segreto a coloro che non sanno o non possono leggere, evidentemente richiede il concorso di queste due condizioni: saper e poter leggere, e ragionevolmente il concorso di esse deve verificarsi non in un tempo qualunque della vita del testatore, ma propriamante in quello della confezione del testamento. Ond'è, che se per qualsivoglia circostanza nel tempo intercesso fra la scritturazione e la consegna della scheda il testatore siasi trovato nell'impossibilità di leggerla, la condizione voluta dalla legge non è raggiunta, ed il testamento non può dirsi valido.

Ora la Corte di Brescia, esaminando le fatte deduzioni disse, con apprezzamento incensurabile, che alcune di esse erano dirette a dimostrare che il Boni non aveva la necessaria facoltà di leggere e di verificare la scheda al momento della consegna, oltre a ricostruire le vere condizioni fisico-psichiche del medesimo al 12 dicembre, giorno del testamento; inducendone che date tali condizizioni e circostanze di fatto dedotte a prova, ne sarebbe scaturita la dimostrazione della allegata impossibilità.

Non disse che le prove dovessero valere a stabilire cho la scheda fu letta, ma che fu potuta leggere, che è appunto il *minimum* richiesto per la testamentifazione in forma mistica.

Ed è un errore l'affermare che la possibilità di leggere non sia richiesta allorquando il testatore abbia sottoscritto la scheda compilata da altri, perchè la legge richiede la dichiarazione del testatore di averla letta solo quando non sappia scrivere o non l' abbia potuto sottoscrivere. La possibilità della lettura è condizione imprendiscibile in tutti i casi, essendo regola generale stabilita nell' art. 785. La sottoscizione induce la presunzione che il testatore abbia letto la scheda, ed è per questo che la legge non richiede in tal caso la dichiarazione d'averla letta, ma cotal presunzione non esclude la prova dell'impossibilità della lettura. Nessuno può delegare ad altri la facoltà di testare; non può quindi ammettersi che basti un atto di fiducia nello scrittore, quando la possibilità della lettura sia esclusa. Altrimenti sarebbe inutile la disposizione dell'art. 785 ; anche chi non sa o non può leggere può aver fiducia nello scrittore, eppure la legge non se ne contenta, ma esige che il testatore sia in grado di verificare con oculare ispezione se la sua volontà fu esattamente trascritta, senza di che non ammette la forma mistica. — *Omissis.*

Per q. m., rigetta, ecc.

Nota — Riteniamo pur noi, colla Corte, che l'obbligo della sottoscrizione portato dall' art. 782 c. c., in relazione col successivo art. 784, non formi eccezione o deroga al principio generale stabilito dall'art. 785 che, cioè, « coloro che non sanno o non possono leggere, non possono fare testamento segreto ». Invero mentre gli art. 785 e seguenti trattano della capacità a testare, i precedenti 782 a 784 riguardano invece le forme da osservarsi nei singoli casi pel testamento segreto, e, come tutte le disposizioni che regolano le formalità degli atti, non possono avere menomamente influenza sulla capacità giuridica delle persone.

Più importante e più dubbia è invece l'altra questione: in quale momento debba nel testatore esistere la possibilità di leggere la scheda. In ciò la Corte non si esprime troppo chiaramente. Dessa afferma che « tale possibilità deve verificarsi nel tempo della confezione del testamento » talchè se nel tempo intercesso tra la scritturazione e la consegna della scheda » venne a mancare, il testamento sarebbe nullo.

Sembra adunque che per la Cassazione torinese il tempo della confezione del testamento segreto vada dal momento della redazione in iscritto delle ultime volontà a quello della consegna della scheda al notaro, e che per tutto questo lasso di tempo, che potrebbe essere lunghissimo, debba esistere e perdurare nel testatore la possibilità di leggere.

Noi, modestamente non siamo di tale avviso. Per noi il momento della confezione del testamento segreto è quello in cui

la scheda viene conssgnata al notaro colle formalità richieste dalla legge, in cui lo scritto — che non aveva alcun valore ed efficacia come atto di ultima volontà — acquista carattere e forza di testamento in forma solenne.

Chi potrebbe dubitare che la capacità generica a testare di cui all'art. 763 c. c. debba esistere precisamente al momento della consegna al notaro della scheda, poichè è solo da questo momento che il testamento prende vita e data? Prima non esiste testamento; si ha solo un progetto, un abbozzo, una minuta, che dir si voglia, che non ha alcuna forza obbligatoria, cui la legge non riconosce esecutorietà — Altrettanto deve dirsi per la capacità speciale degli art. 785 e segg.

Ciò appare dalla lettera e dal fine della legge, che non si occupa affatto della scritturazione della scheda e dei rapporti fra testatore e redattore, nè detta norma alcuna in proposito; ma vuole solo che il primo dichiari *al notaro* al momento dela consegna di aver letto lo scritto che egli vuole diventi il suo solenne testamento. Soccorre poi validamente la *mens legis*, il cui scopo è quello di assicurarsi che il testatore è edotto per sua propria scienza di quanto scrisse il suo incaricato, ha potuto controllare coi suoi proprii occhi che le disposizioni scritte nella scheda corrispondono fedelmente alla sua volontà — Ora se il testatore nel mentre appunto che sorge il testamento sapeva e poteva leggerlo, il fine della legge è raggiunto, la disposizione del codice osservata, senza che vi sia bisogno, proprio per giungere alla nullità del testamento, di andare a rinvangare nella vita del testatore avvenimenti anteriori che il legislatore non contemplò e che non possono e non debbono influire affatto sulla capacità sua a testare in quel preciso momento in cui il testamento ebbe vita ed acquistò efficacia.

Ma vi è di più — La data del testamento segreto, quand'anche fosse datata la scheda, non è e non può essere che quella dell'atto notarile di ricevimento; la data è dalla legge richiesta per conoscere se il testatore era in quell'istante capace di testare, o quale, nel concorso di più atti d'ultima volontà debba avere prevalenza; or dunque la possibilità di leggere lo scritto, vale a dire la capacità di testare in forma mistica deve esistere al momento in cui il notaro riceve la scheda e ne redige

l'atto di consegna, e non in altro momento qualsiasi che al testamento non può in modo alcuno riferirsi.

Questa almeno è la nostra modesta opinione che ci pare razionale e rispecchiante lo spirito della legge.

N. 12096 — NOTARO — DIVISIONE GIUDIZIALE — LEGGE DA OSSERVARSI — VERBALE — DEPOSITO IN CANCELLERIA.

(Art. 888 e segg. cod proc. civ. — Art. 55 maggio 1879 n. 4900).

Nel caso di notaro delegato ad una divisione giudiziale, la legge prevalente non è quellà sul notariato, ma la legge processuale civile che regola la materia.

Il notaro non ha diritto di tenere presso di sè il processo verbale originale, ma deve lasciarlo alla custodia della Cancelleria del tribunale delegante, unitamente agli allegati od inserti che col verbale stesso formano un tutto.

(Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 19 giugno 1900 in causa Varsi c. Carli ed altri — TOMMASI *Pres.* — MAGENTA *Est.*)

Omissis — La questione si circoscriva fra i soli Varsi e Carli nei seguenti termini: se cioè il primo abbia diritto di esigere dal secondo la consegna dei documenti allegati al verbale, o quanto meno, questi documenti insieme col verbale cui vanno annessi, debbano depositarsi alla cancelleria del Tribunale di San Remo, anzichè rimanere negli atti del notaio.

Sulla prima questione basta accennare che gli allegati al verbale non potrebbero restituirsi ad una delle parti senza il consenso degli altri interessati, e, nella specie, il consenso si ebbe soltanto, come risulta dal verbale medesimo, per i documenti catastali. Dunque pei noti aforismi: *ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit; qui dicit de uno, de altero negat*; e perchè la parola *allegato* significa uno scritto unito a una scrittura principale e che serve di documento ad essa, e ne è quindi per sè e di regola inseparabile, salvo legge o patto contrario, sarebbe inamissibile la domanda del Felice Varsi che i detti documenti siano avulsi dal verbale di cui debbono far parte integrante e a lui consegnati.

Ma sorge l'altra questione: se cioè il verbale e i suoi annessi possano conservarsi dal notaro nel proprio archivio o debbano invece depositarsi nella cancelleria del Tribunale che delegò il notaio alle operazioni della divisione.

Che la parte interessata nella divisione, quale il Felice Varsi, ab-

bia interesse e perciò azione a chiedere la risoluzione di questa controversia, non può dubitarsi, perchè ogni condividente ha diritto che gli atti e documenti relativi alla divisione siano custoditi nei luoghi a ciò destinati per legge, sia per le eventuali responsabilità di chi deve custodirli, sia per la sicurezza del deposito o per altre ragioni, come di spese, per copie, visura e simili.

Ora il notaio Carli, invocando gli art. 1, 52, 55 e 65 della vigente legge sul notariato, sostiene, colla sentenza appellata, che egli ha non solo il diritto, ma il dovere di conservare presso di sè il deposito del verbale di divisione coi relativi inserti, e di non rilasciarne ad alcuno gli originali, non versandosi nelle eccezioni ammesse dalla legge.

Senonchè il notaio Carli parte dal concetto che egli abbia, nella divisione giudiziale che gli era commessa, agito unicamente e propriamente come notaio, e non come ufficiale pubblico delegato dal Tribunale; e che pertanto per determinare i suoi diritti e doveri si debba far capo soltanto alla legge sul notariato.

Ma deve osservarsi che, a termini dello art. 990 cod. civ., l'autorità giudiziaria, per le operazioni della divisione, può rimettere le parti o avanti un giudice delegato o avanti un notaio; che il notaio delegato procede alle operazioni senza assistenza di testimoni (art. 888 proc. civ. in confronto coll'art. 40 della legge notarile); ch'egli deve avvisare le parti, ma non è necessario che queste intervengano alle operazioni (art. 889 proc. civ.), il che non sarebbe concepibile se egli fosse chiamato a rogare un vero atto notarile, cioé a redigere un atto secondo le dichiarazioni delle parti, la cui presenza è quindi necessaria; che per le operazioni relative alla divisione giudiziale commessagli il notaio è corrisposto a rata di vacazione come per le perizie (art. 378 della tariffa civile); che il notaio opera in virtù della delegazione avuta, e riveste perciò funzioni giudiziarie, come giudiziaria è la divisione, ed è in sostanza un funzionario *esecutore*, che non può certamente risolvere le controversie che sorgano fra i condividenti (art. 89), ma davanti cui le parti possono difendersi anche col mezzo di procuratori (arg. dall'articolo 888 ultimo capoverso).

Dunque non v'ha dubbio che, nel caso di notaio commesso a una divisione, la legge prevalente non è quella sul notariato, ma la legge processuale civile che regola la materia.

Ciò posto, all'art. 893 del codice di rito si premette che il notaro deve dare alle parti interessate gli estratti di tutto o di parte del processo verbale di divisione che gli siano richiesti; ma indi si soggiunge che il notaio deve trasmettere, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il processo verbale originale alla cancelleria dell'au-

torità giudiziaria per l'omologazione. E non si fa parola, nella legge, che dopo l'omologazione il verbale originale debba restituirsi al notaio, perchè lo custodisca nei suoi atti.

Ora, anzitutto, non può trarsi argomento in favore della tesi, che il Carli sostiene, dall'obbligo fatto al notaio di rilasciare alle parti gli estratti del verbale, poichè questo s'intende finché il verbale stesso si trovi a sue mani.

Ma poi, nell'interpretare la legge, le si deve attribuire lo stesso senso allorchè si serve di espressioni identiche, a meno che la ragione medesima della legge non dimostri il contrario.

Ora nel Codice di procedura civile, ogni qualvolta ha luogo una delegazione, all'infuori dei membri del Collegio, e così nello articolo 211 per le prove in genere, nell'art. 266 per la perizia, nell'articolo 276 per la relazione da annettersi al verbale d'accesso, si adoperano sempre le stesse parole, doversi cioè dal cancelliere della autorità delegata *trasmettere* immediatamente il processo verbale o la relazione *in originale* alla cancelleria dell'autorità giudiziaria delegante; e non si è mai dubitato che il processo verbale ivi debba rimanere ed essere custodito; tanto vero che l'art. 211 nell'ultimo capoverso dispone che il verbale è prodotto in causa per copia.

Dunque non vi sarebbe ragione per attribuire alle stesse parole adoperate nell'art. 893 un senso diverso da quello che hanno manifestamente negli articoli precedenti; mentre se si fosse trattato di una semplice esibizione per ottenere l'omologazione, poteva bastare una copia autentica del verbale, e la legge invece della parola *trasmettere*, si sarebbe, come in altri casi, servita delle parole *presentare*, *depositare* o simili, che rivestono un carattere di temporaneità.

E infine giova osservare che, per la legge notarile (art. 55) il notaio non può mai (fuori le poche eccezioni) spossessarsi degli originali degli atti che deve conservare; che se in dati casi può farlo, deve riporre in luogo dell'originale la copia dell'atto (previa una verifica analoga sostanzialmente a quella prescritta dall'art. 288 cod. proc. civ.), e tale copia affinchè vi resti fino alla restituzione dell'originale.

Ma nulla di tutto questo avviene nel caso dall'articlo 893; onde è lecito conchiudere che colla trasmissione del processo verbale originale alla cancelleria, come cessa la responsabilità del notaio delegato per la custodia di esso, così viene a mancargli il diritto di tenerlo presso di sè, ma ch'ei deve lasciarlo alla custodia della cancelleria del Tribunale delegante, unitamente agli allegati od inserti che col verbale stesso formano un tutto.

Quindi la Corte avvisa che in questa parte la domanda del Felice Varsi sia fondata.

Per questi motivi la Corte ecc.

Nota — Già altra volta avemmo occasione di esaminare diffusamente al n. 8399 la questione se il notaro incaricato di procedere alle operazioni in una divisione giudiziaria agisca puramente come notaro o non piuttosto come ufficiale delegato dal Tribunale e se agli atti da esso formati nel procedimento divisionale siano applicabili le disposizioni di legge (nella specie, leggi speciali) che riguardano gli atti notarili, oppure quelle che governano gli atti giudiziali. Il nostro avviso fu allora che debbasi distinguere lo studio della procedura o preparazione, per il quale funzionando il notaro con autorità delegata, devesi osservare il codice di rito, da quello della redazione del vero atto di divisione che lo stesso codice, all'art. 894, dispone debbasi fare nelle forme stabilite per gli atti ricevuti da notaro.

Di quest'ultimo forse non era questione nella causa decisa dalla Corte di Genova; e se così è, se, cioè, trattavasi unicamente degli atti e verbali preliminari della divisione, a noi non resta che far plauso alla riferita decisione ed a rallegrarci che la nostra modesta opinione abbia avuto così autorevole conferma. Chè se la sentenza intendesse di parlare del verbale di estrazione di quote, del vero atto di divisione, noi non saremmo più d'accordo con la Corte genovese, perchè il richiamo fatto all'art. 894 alle forme notarili significa che l'atto entra nella categoria di tutti gli atti notarili regolati dalla legge notarile.

PARTE SESTA

BIBLIOGRAFIA

N. 12097 — **Calamandrei** avv. prof. **Rodolfo** — Bollo e registro — *Manuale teorico-pratico* — In un solo volume. edito coi tipi dello stabilimento Civelli in Firenze, il prof. avv. Calamandrei ha sulla guida della legislazione, della dottrina, della giurisprudenza, delle risoluzioni e disposizioni ministeriali, delle circolari dell'Amministrazione finanziaria, dei pareri dell'Avvocatura erariale ecc. esposto, considerato e trattato i trasferimenti e gli atti nel duplice rapporto della legge del bollo e di quella del registro. È un lavoro coscienzioso, diligente, condotto con ordine e con veri criteri di scienza, che facilita lo studio contemporaneo e l'applicazione delle due più ardue di leggi d'imposta. Ha reso così un vero servizio a quanti debbono occuparsi di queste leggi.

—

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12098 — Sig. Dott. **G. C.** n. 1531 Bollo — *Testamento olografo — Deposito.* L'atto di deposito fatto dal testatore deve redigersi su carta da lire una, come è già stato deciso dal Ministero delle Finanze colla risoluzione pubblicata nella collezione demaniale del 1869 a pag. 471 e nelle *Massime* al n. 2407.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12099 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuazione v. n. 12092 e precedenti)

VII.

Spese d'ufficio - Indennità - Classificazione.

Anche qui gravi difficoltà non mancano — Al n. 12063 abbiamo già esposto idee generali e vi abbiamo tracciato una tabella di distribuzione delle spese non per regolare a quella stregua gli uffici, bensì per fare un calcolo della spesa, per vedere se e di quanto le riforme avrebbero superato la spesa accantonata in bilancio.

Per determinazione dell' indennitá per le spese d' ufficio, esclusa ben inteso la creazione di impiegati sussidiari, taluni vorrebbero si tenesse a base la media delle riscossioni, altri la somma delle operazioni, altri l' ammontare delle attuali spese legali, altri infine, quello delle spese effettive.

La media delle riscossioni con unica scala porterebbe una sperequazione che aggraverebbe ancora più il male cui si vuol porre riparo, poichè vi sono uffici che riscuotono molto spendendo poco, come gli uffici del Bollo straordinario, ed altri viceversa che spendono molto per riscuotere poco, come in genere gli uffici delle successioni e quelli degli atti privati — Sarebbe forse anche peggio prendere a base la somma delle operazioni, perché le mansioni dei Ricevitori sono troppo svariate e non si riuscirebbe a calcolarle ed a pareggiarle; che a riscuotere ad esempio le tasse scolastiche, le tasse di assicurazione e di società, i fitti ecc. ci vuole assai minor tempo e lavoro, di quanto ne occorra per accertare e riscuotere le tasse di successione e degli atti civili. Le spese legali, ora calcolate unicamente agli effetti dell'imposta e delle ritenute, e che con lo stipendio fisso non avrebbero più ragione di essere, non servirebbero mai a dare una equa ripartizione delle indennitá e non avrebbero più modo di essere controllate o modificate in avvenire, mancando l'aggio su cui misurarle. Sono adunque tre sistemi che debbono senza altro scartarsi.

Rimane quello, veramente giusto, delle spese effettive. Per effettive abbiamo già detto che non si devono ritenere in modo assoluto quelle che materialmente ora si verificano, ma che bisogna pure riflettere che le condizioni degli uffici possono variare o per circostanze speciali o per mutamento di titolare. Onde ci facemmo a consigliare di stabilire la indennità che corrisponda alle spese di competenza, ossia secondo il lavòro ed i bisogni dell'ufficio; che ove non si volesse tener conto del lavoro o straordinario del Ricevitore o fatto da membri della sua famiglia, questi avrebbe ben ragione di non fare di più del suo dovere e di liberare i suoi di famiglia, obbligando così l'Amministrazione ad aumentare l' indennità per metterlo in grado di provvedersi l'occorrente personale. Per contrario non sarebbe giusto che l'erario supplisse alle deficienze di attività del titolare sia per inerzia naturale, sia per fisica costituzione.

Raccolti questi dati, con la dovuta prudenza, si metterebbero insieme gli uffici che si trovano presso a poco nelle stesse condizioni e così si formerebbero tante categorie quante corrispondono alle varie gradazioni, poiché non consiglieremmo mai di seguire il sistema che si adopera per i Conservatori delle ipoteche di stabilire ogni anno per ogni singolo ufficio l'aliquota del compenso.

E qui bisogna distinguere — Se si vuole corrispondere il compenso con una indennità fissa, allora basterà che si conoscano e si stabiliscano le spese di competenza degli uffici col pericolo però che ben presto sorgeranno i reclami. Se lo si volesse soddisfare con un aggio, allora si dovrà tener anche conto delle medie delle riscossioni e classificare per categorie gli uffizi che corrispondono approssimativamente ai due fattori delle riscossioni e delle spese per applicare a ciascuna categoria quella scala che valga a produrre la somma dell'aggio che non sia inferiore alla spesa. Almeno allora a chi muovesse reclami, avendo i campioni pieni di articoli scaduti ed inesatti, l'amministrazione potrà rispondere con un ordine di sollecitare l'appuramento dei crediti.

Siccome in un mutamento così radicale di sistemi è naturale ed inevitabile che qualche inconveniente, qualche sperequazione avvenga, così, ove non si possa rimediare con le traslocazioni, si dovrà iscrivere in bilancio una conveniente somma per supplire alle emergenze, e s' intende bene, sarà d'uopo di esprimere nell' ordinamento la riserva, massime nei primi tempi, di ritoccare sia le classificazioni, sia le aliquote.

E anche qui dobbiamo ripetere: volere é potere!

(*Continua*).

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12100 — TASSA DI REGISTRO — PRIVILEGIO — CONTRAENTE — ORDINANZA PRETORIALE — NULLITA' — INDISCUTIBILITA' SUL MERITO DELLA TASSA.

(Art. 90 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217).

Il privilegio concesso dall'articolo 90 della legge di registro, dettato per favorire esclusivamente coloro che per un precetto legislativo sono obbligati a registrare l'atto che formano, ed a pagare la tassa, tuttochè in esso non interessati, non può estendersi agli altri, nella specie al contraente, ai quali è imposto tale dovere.

E però è nullo l'ordine di pagamento emesso dal Pretore.

Nè è ammessa alcuna disputa sul merito della tassa pagata.

(Sentenza della Corte di appello di Trani, 20 maggio 1900, in causa c. Cavaliere e Milena. — MAIONE, *Pres.* — TACCONE, *Est.*).

Sull'appello del Milena è a considerare che il Tribunale fece mal governo delle disposizioni comprese nell'articolo invocato, attribuendo ad esse una ragione di privilegio anco pel contraente, obbligato personalmente a soddisfare la tassa di registro dell'atto in cui è interessato, onde conseguire quanto ha pagato per l'altro contraente, valendosi di una procedura eccezionale, quando l'art. 90 espressamente la esclude. In esso si ammette che gli ufficiali pubblici, o gli altri a cui incombe il dovere della registrazione dell'atto, pagando la tassa per conto delle parti, dalle quali è dovuta, abbiano il diritto di ottenerne il rimborso immediatamente con ordine da rilasciarsi dal Pretore, perché si sostituiscono alle ragioni, azioni e privilegi che competono all'Amministrazione dello Stato, e se per legge sono obbligate le persone specificamente indicate nell'art. 73, fra le quali non si annoverano i contraenti, è evidente che ad essi non compete il privilegio accordato dall'art. 90, nè fa bisogno per escluderlo ricorrere ad interpretazioni restrittive o estensive per ammettere una conseguenza diversa. Dovrà chi di essi paga la tassa procurarsi con le regole del diritto comune il titolo per astringere la parte inadempiente a soddisfare ciò che deve, non profittare della sanzione legislativa su indicata per esplicare la sua azione, essendo essa dettata per favorire esclusivamente coloro che per un precetto legislativo

sono obbligati a registrare l'atto che formano, e di pagare la tassa, tuttochè in esso non interessati, escludendo così in modo non dubbio gli altri, ai quali è imposto tal dovere; ed era giusto aggiungere che il rimborso si ottenesse con una procedura abbreviata, senza potersi discutere sul se fosse o meno dovuta la tassa, appunto per ovviare a qualsiasi pregiudizio risultante da una opposizione talvolta proposta a fine diverso.

Dalle premesse considerazioni ne deriva che il titolo in forza del quale il Cavaliere procedé agli atti di esecuzione contro il condebitore Milena, essendo sfornito delle condizioni dalla legge prescritte e per difetto di potestà nel Pretore a rilasciare l'ordine di pagamento, non autorizzava iniziare una procedura esecutiva, e quindi è ritenersi nullo con gli atti che susseguirono. Inoltre è a considerare che niuna disputa è ammessibile allo stato della causa, sul se fosse o meno e da chi dovuta la tassa supplementare soddisfatta all'ufficio di Registro per l'atto stipulato nel rapporto dei signori Cavaliere e Milena, potendo tanto costituire una ragione di controversia quando in altro modo verrá istituito il giudizio relativo; sicché deve respingersi l'appello incidentale condizionato proposto dal Cavaliere nella comparsa.

Nota — Continua la oscillazione nella giurisprudenza. La Corte di Trani sull'esempio della Cassazione di Firenze (*Mass.* n. 5757) — e di Torino (n. 7033) — e delle Corti d'appello di Palermo e di Casale (nn. 7765, 9883) segue la interpretazione restrittiva. Noi preferimmo e preferiamo ancora la interpretazione estensiva, d'accordo con le Corti d'appello di Cagliari e di Venezia (nn. 9502, 9884) e con la Cassazione di Torino che si è ricreduta con la sentenza 24 luglio 1896 riportata al n. 10826, poichè é pur sempre per volere della legge che un contraente é tenuto a pagare la tassa anche per l'altro o gli altri contraenti.

Speriamo che la Suprema Corte di Roma, la sola e vera competente nella materia, sia chiamata a dare il suo responso.

—

N. 12101 — Tassa di manomorta — Cassa di risparmio — Rendite imponibili — Pesi detraibili — Fondo di riserva — Fabbricato in costruzione — Valutazione della rendita — Somme bilanciate Pensioni agli impiegati — Fondo di previdenza — Quote di concorso.

(Art. 1, 2, 17 legge 13 settembre 1874, n. 2078).

Per la tassa di manomorta la materia imponibile è la rendita reale o presunta, al pari dell'altra e distinta sulla ricchezza mobile e si liquida con deduzione soltanto di quei pesi che sono una effettiva attuale diminuzione del patrimonio consistenti cioè in un

rapporto di debito e credito fra due o più diverse persone, pesi o passività che rappresentano un vero e proprio aes aelienum.

'E soggetto alla tassa quella parte di rendita che viene accantonata nella parte passiva del bilancio come fondo per far fronte alle perdite ed alle oscillazioni di valore dei titoli posseduti dall'Istituto.

Compiuta la costruzione di un fabbricato devesi commisurare la tassa non più in base alle somme destinate alla costruzione, ma sul reddito del fabbricato ancorchè non sia ancora accertata la rendita fondiaria.

Devonsi dedurre le quote di concorso destinate a formare il fondo di previdenza per le pensioni agli impiegati dell'Istituto.

(Massime desunte dalla sentenza della Corte di appello di Bologna, 1 maggio 1900, in causa c. Cassa di Risparmio di Ravenna.

Nota — Non riportiamo la lunga sentenza, perché ci manca lo spazio e perchè l'abbiamo fedelmente riassunta nelle massime come sopra formulate.

La prima massima non é troppo esatta, essendo diverse le ragioni e lo scopo delle due imposte; quella di ricchezza mobile volendo colpire propriamente la rendita, e quella di manomorta mirando a colpire per mezzo del reddito i beni che per la loro indefellibilità sfuggono alla tassa di successione.

Alla seconda abbiamo già fatto plauso riportando al n. 8548 la conforme sentenza della Corte di Cassazione, 11 giugno 1890 in causa c. Banco di Sicilia.

Una volta trasformato il cespite in un fabbricato ed esausti i capitali destinati alla sua costruzione è evidente che anche la rendita imponibile segua la sorte del cespite da cui deriva, come giudicò la Corte di Bologna con la terza massima.

Se le quote di concorso per le pensioni sono statutarie e concorrono a formare una parte del corrispettivo a cui hanno diritto gli impiegati della Cassa di Risparmio di Ravenna é di conseguenza che debbano dedursi, trattandosi come dice la sentenza di un rapporto obbligatorio giuridico per ambedue le parti.

—

Risoluzioni ufficiali

N. 12102 — Registro e bollo e diritti di segreteria — Boschi demaniali — Contratti di vendite di prodotti, fitti, pascoli ecc.

(Art. 2 n. 3 — 19 n. 2 e 6 — 22 n. 2, 32 — 23 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 82 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 9 legge 13 settembre 1874 n. 2086 — Art. 93 reg. 4 maggio 1885 n. 3074 sulla contabilità generale.

Norm. n. 1070 del 30 settembre 1899 del Ministero di agricoltura. — Dalla *Rivista Amministrativa.*

Questo Ministero avendo avuto occasione di rilevare che l' applicazione delle tasse di registro e bollo, nonchè quelle di scritturazione e di segreteria sugli atti che vengono stipulati dai funzionari forestali, nell'interesse dei boschi inalienabili dello stato per i varii titoli suindicati, varia alcune volte a seconda della interpretazione che gli uffizi di registro. incaricati della registrazione degli atti stessi, danno alla materia che vige al riguardo, ha stimato opportuno di sottoporre all'esame e alla risoluzione del Ministero delle finanze i quesiti seguenti:

« I. In quale carta da bollo debbono scriversi le copie degli atti soggetti a registrazione, quando esse riflettano imprese allogate a pubblici incanti o mediante licitazioni private, oppure per trattative private?

« II. Quali sono gli atti soggetti alle tasse di scritturazione e di segreteria?

« III. Quale marca da bollo deve applicarsi agli avvisi d'asta, alle lettere d'invito alle licitazioni, ai quaderni d'oneri, alle stime ed agli altri atti dei progetti?

« IV. Sono soggetti al bollo il decreto ministeriale di approvazione dei contratti e la relativa copia?

« V. Quanti esemplari degli avvisi d'asta sono soggetti al bollo?

« VI. Se gli atti soggetti a registrazione si debbono assolutamente sottoporre per la registrazione all'ufficio del registro, nella cui giurisdizione trovasi la foresta nel cui interesse vennero stipulati gli atti medesimi, oppure possono presentarsi ad altro ufficio del registro, ciò che alcune volte riuscirebbe più comodo, come, ad esempio, per gli atti stipulati dall'ispettore del ripartimento, che generalmente ha sede fuori del territorio dell'ufficio del registro che comprende anche il bosco inalienabile?

« Ai premessi quesiti fu dal prelodato Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio e delle tasse, risposto come in appresso:

« Al quesito I. « Le copie degli atti soggetti a registrazione, da depositarsi all'ufficio del registro, agli effetti della formalità, devono essere scritte su carta da lire 0,30 se trattasi di atti in forma pubblica, e ciò ai sensi dell'art. 19, nn. 2 e 6, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 ». (1)

« Al quesito II. « Restano soggetti ai diritti di segreteria quei soli contratti che sono stipulati in forma pubblica amministrativa, in corrispondenza alle disposizioni del regolamento per l'amministrazione

(1) Deve esservi una omissione. Dovrebbe dire da Cent. 30 se trattasi di atti in forma privata e da Cent. 60 se di atti in forma pubblica. Così almeno crediamo debba correre la risoluzione.

del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato col R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

« Questi diritti di segreteria, originariamente regolati dall'art. 46 della tabella annessa alla legge sulle concessioni governative 13 settembre 1874, n. 2086, attualmente sono liquidati a norma della tariffa notarile annessa alla legge 25 maggio 1879, n. 4900, e ciò per il disposto dell'art. 6 della detta legge sulle concessioni governative 13 settembre 1474 ».

« Al quesito III. « Gli avvisi d'asta, i quaderni d'oneri, le stime, progetti, ecc... come atti delle autorità ed uffici governativi, predisposti per la stipulazione di contratti nell'interesse dello Stato, possono scriversi in carta libera per la disposizione di cui all'art. 22 n. 2, della legge di bollo precitata del 4 luglio 1897, salva l' applicazione del bollo straordinario, mediante marca da lire una, ai termini del combinato disposto degli articoli 2, n. 3 e 23, primo comma della legge medesima, sugli esemplari degli atti medesimi che debbono poscia essere inseriti ai contratti in forma pubblica, e ciò anche in coerenza alla risoluzione pubblicata a pag. 4, vol. IX, della collezione demaniale a stampa.

« Le lettere d'invito alle licitazioni redatte nei termini dell'art. 100, lettera *a*), del regolamento di amministrazione e contabilità generale dello Stato, sono esenti da bollo fino a che non se ne faccia uso in virtù dell'art. 22, n. 32, della legge sul bollo. »

Al quesito IV. « Il decreto ministeriale di approvazione dei contratti, e la relativa copia hanno il carattere di atti interni d'ufficio fatti nel solo interesse dello Stato, in base all'art. 110 del regolamento di amministrazione e contabilità generale succitato. Godono quindi dell'esenzione, salvo il caso di uso nei sensi previsti dai tre primi numeri dell'art. 2 della legge sul bollo ».

« Al quesito V. « Per quanto rignarda il numero degli avvisi d'asta soggetti al bollo, conviene riportarsi alla disposizione dell'art. 93, secondo comma, del regolamento di contabilità ed a quanto si è detto dianzi per la bollazione degli avvisi d'asta nel caso d'inserzione nei contratti in forma pubblica ».

« Al quesito VI. « Quanto infine alla competenza degli uffici a dare la formalità della registrazione, essa è regolata dall'art. 82 della legge del registro (testo unico 20 maggio 1897, n. 217) il quale stabilisce che i segretari, capi o delegati delle pubbliche amministrazioni dovranno fare registrare gli atti soggetti obbligatoriamente alla formalità della registrazione allo ufficio del distretto in cui i detti funzionari esercitano le loro funzioni od uffici. »

Si pregano i signori ispettori e i sotto ispettori, e specialmente quelli addetti ai boschi demaniali inalienabili di attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto precede, e di tenere altresì presente che i piedilista di martellata e le analisi dei prezzi unitari di macchiatico sono esenti da bollo, giusta le istruzioni impartite da questo Ministero in passato.

—

N. 12103 — Bollo — Svincolo delle cauzioni dei ricevitori provinciali — Domande — Documentazione.

(Testo unico Bollo 4 luglio 1897 n. 414)

Norm. 30 maggio 1900 n. 52 del Boll. dem. 1900.

Dalla circolare 25 aprile 1900 della Direzione Generale delle Imposte dirette riportata nel Bollettino demaniale al n. 52 riassumiamo le diverse norme sui documenti a prodursi a corredo delle domande di svincolo delle cauzioni dei Ricevitori provinciali:

1. Domanda diretta al Ministero delle Finanze, su carta da L. 1,20
2. Copie autentiche dei titoli della cauzione o le note ipotecarie se in beni stabili in carta da L. 1,20 per le copie di certificati di rendita e per le note ipotecarie, e da L. 2,40 per le copie delle polizze di deposito alla cassa depositi e prestiti.
3. Certificato di *nulla osta* dell'Intendenza di Finanza, comprensivo di tutti i rami di riscossione ed anche delle multe agli esattori.
4. Certificato di *nulla osta* del presidente della deputazione provinciale con accenno alla deliberazione e visto del Prefetto.
5. Certificato di *nulla osta* da parte degli Enti locali che hanno affidate le loro riscossioni ai Ricevitori provinciali.

Tali certificati devono essere stesi su carta bollata da cent. 60, o muniti di marca da L. 1,20 se stesi su carta semplice, tenuto presente per l'annullamento della marca il disposto dall'art. 16 quinto comma del Testo unico di bollo.

Ove in luogo del certificato del Presidente della Deputazione venisse prodotto la copia conforme del verbale della Deputazione questa copia dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2,40 pel primo foglio, e da 1,20 per gli altri.

6. Decisioni di discarico della Corte dei Conti per tutti i rami. Potranno prodursi le stesse copie di decisioni che, di regola, vengono ai ricevitori provinciali comunicati in carta libera appena intervenuto il giudicato. Quelle che venissero dagli interessati richieste posteriormente alla Corte, dovranno sottostare alla tassa di bollo.
7. Decisioni di discarico della Corte dei Conti relative al servizio di tesoreria, quando questo non sia affidato ad uno speciale tesoriere della provincia.

In casi speciali potranno occorrere altri documenti, ed allora il Ministero si riserva di farne richiesta.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12104 — NOTARI — CAUZIONE — SVINCOLO — IRREGOLARITA' DEGLI ATTI.

(Art. 38 legge 25 maggio 1879, n. 4900— Art. 53 regolamento relativo 23 novembre 1879, n. 5170).

Lo svincolo della cauzione notarile deve essere pronunziata

quando siano decorsi 6 mesi dall'ultima pubblicazione ed inserzione richieste dall'art. 38 della legge sul notariato senza che siasi fatta opposizione alcuna alla domanda di svincolo, quantunque siano state riscontrate irregolarità negli atti del notaro e questi non siano stati regolarizzati.

(Sentenza del Tribunale di Milano, 20 novembre 1899, su ricorso dott. Bignami — DASSI *Pres.* — ZAMBONI *Est.*)

Sul ricorso prodotto dal notaio sig. Bignami diretto ad ottenere lo svincolo della propria cauzione in causa della cessazione dall' esercizio della professione di notaio;

Visti gli atti e ritenuto che dal loro contenuto risulta come il ricorrente siasi uniformato al disposto dell'art. 88 della legge sul notariato in ordine a tutte le modalità ivi prescritte in ispecie per ciò che riguarda le affissioni e pubblicazioni da eseguirsi.

Dall'ultima inserzione e pubblicazione decorsero sei mesi, nel quale termine non venne fatta opposizione da alcuno circa il chiesto svincolo.

Di fronte a tali risultanze, e per quanto consti di certa irregolarità che il notaio ricorrente avrebbe commesso nell'esercizio del suo ministero, il tribunale è tenuto a pronunciare il chiesto svincolo.

Il tribunale non può accostarsi al parere di chi appoggiandosi ad una disposizione del regolamento per l'attuazione della legge sul notariato (art. 53), sostiene che non puossi far luogo allo svincolo ove a termini di detta disposizione non siasi provveduto al completamento e alla regolarizzazione degli atti.

Un tale avviso urta contro il chiaro disposto dell'art. 38 sopracennato. Rileva invero a questo proposito il Collegio come in tale articolo si legge fra altro che « decorsi sei mesi dall' ultima inserzione e pubblicazione della domanda di svincolo, senza che siano state fatte opposizioni il tribunale pronuncierà lo svincolo ecc. » Qui la legge adoperando la locuzione « pronuncierà lo svincolo » e non usandone un' altra che potesse eventualmente includere il concetto di un giudizio di cognizione nel merito per parte del tribunale, intese evidentemente di limitare le attribuzioni del tribunalee di stabilire cioé che compito esclusivo di esso non sia altro che quello di constatare se o meno siansi osservate le formalità che la legge prescrive allo scopo di rendere edotti gl' interessati dello svincolo che il notaio intende eseguire.

Non incombe in conseguenza di ciò al tribunale d'indagare quali e quante possano essere le irregolarità che il notaio può aver commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.

E per vero sarebbe assurdo che, posta la presunzione che gl' interessati devonsi ritenere edotti della richiesta di svincolo, e ciò in forza delle affissioni e pubblicazioni avvenute, sarebbe assurdo, ripetesi, che il tribunale, in mancanza di opposizioni, si sostituisse ai privati che non vogliono o trascurano di opporsi alla richiesta di svincolo; e sarebbe tanto più assurdo ove si consideri che l' art. 53 del regolamento parla in modo generico dell'obbligo di completare gli atti dal che ne verrebbe che il tribunale, non potendo scegliere fra le maggiori o le minori irregolarità riscontrate negli atti del no-

taio dovrebbe ordinare il completamento di tutti gli atti indistintamente, anche di quelli la cui regolarizzazione può presentarsi di poco conto e di nessuna importanza. Aggiungasi da ultimo che ove si ritenesse che il tribunale sia sempre, anche in mancanza d'opposizioni obbligato ad ordinare il completamento degli atti, non si saprebbe poi come spiegare il contenuto dell'art. 38 più volte citato, e il perchè di tutte le formalità ivi stabilite.

A che pro il legislatore avrebbe prescritto il termine di 6 mesi che ivi si legge, nonchè l'obbligo delle affissioni sovra cennate, quando poi, indipendentemente da queste e da ogni eventuale opposizione, avesse inteso di stabilire l'obbligo nel tribunale di conoscere in ogni caso dell'irregolarità degli atti?

Tanto valeva ehe il legislatore non si fosse curato di dettare tutte codeste modalità e che si fosse limitato a prescrivere non altro che l'obbligo in chi intende ottenere lo svincolo di farne domanda al tribunale, previo poi il richiamo alla disposizione regolamentare.

Senonché non può trascurarsi che, comunque, il disposto dell'articolo del regolamento vuol avere la sua applicazione perché evidentemente non può ritenersi sia stato dettato a caso.

A codesta disposizione dovrà uniformarsi il tribunale ogni qualvolta sorga un'opposizione da parte di un interessato. In questo caso il tribunale, presa cognizione dell'opposizione si farà ad esaminare gli atti cui l'opposizione si riferisca e non accorderà lo svincolo se non quando saranno completati e regolarizzati gli atti stessi.

Per q. m. ecc.

NOTA — Esitiamo ad accogliere la tesi del Tribunale di Milano, colla quale si giunge necessariamente alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 53 del regolamento notarile. La interpretazione che a questo vorrebbe dare il Tribunale non vale a salvarlo da tale taccia ed urta contro la sua letterale dizione. Invero in esso si parla non di irregolarità addotte come motivo di opposizione allo svincolo, ma di irregolarità risultanti dalla *ispezione notarile*, ed è per queste che dispone venga sospeso lo svincolo fino a che non siano resi completi e regolari gli atti.

A noi sembra invece che nessuna inconciliabilità esista fra la disposizione dell'art. 38 della legge e quella dell'art. 53 del regolamento.

La cauzione notarile non ha oggetti determinati, ma comprende tutto il funzionamento del ministero notarile e se allo art. 19 la legge nomina specifici oggetti, egli è allo scopo di fissare fra di essi, che sono i principali, l'ordine di classificazione, lasciando così nella condizione comune qualunque altro oggetto che pur derivasse dalle imperfezioni nelle funzioni notarili.

La regolarità degli atti notarili attiene all' interesse pubblico ed all'interesse privato. Al primo perchè é suprema necessità che l'atto redatto dal notaro goda pienamente la pubblica fede, la quale sarebbe al certo scossa da inesattezze che fossero in esso e che potrebbero invalidare la efficacia ed obbligatorietà delle convenzioni stipulate; al secondo perchè dalle stesse inesattezze potrebbe derivarne grave nocumento alle parti contraenti.

A ragione quindi e saggiamente il legislatore avrebbe disposto che la cauzione rimanga vincolata fino a che non sia tolta la causa di pubblico o privato danno.

E questo infatti dispone e vuole l'art. 38 della legge, spiegato ed illustrato dall' art. 53 del regolamento. A che prò, domandiamo a nostra volta al Tribunale, il legislatore avrebbe prescritto che lo svincolo non sia pronunziato se non dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile quando delle risultanze di questa non si avesse a tenere alcun conto ?

A che gioverebbe il sapiente intervento del pubblico ministero se bastasse un certificato del Cancelliere attestante l'assenza di opposizione, e la decorrenza fatale del tempo ?

D'altra parte l'art. 38 devesi riportare al successivo art. 56 che regola l' ispezione degli atti dei notari e che prescrive che solo nel caso che il protocollo degli atti stessi sia trovato in regola, il Consiglio vi apporrà la dichiarazione corrispondente e lo restituirá al notaro. Talchè può ben dirsi che se per l' irregolarità degli atti la dichiarazione e la restituzione viene sospesa l'ispezione non ha compiuto il suo corso, non è completa e perfetta.

Quando si ponga a mente a tutto ciò noi crediamo debba darsi preferenza all'avviso che noi esprimiamo, che, cioè, fra le due disposizioni della legge (art. 38) e del regolamento (art. 53) non vi è alcuna antinomia, e che il Tribunale non deve entrare nel merito delle irregolarità degli atti, nè tanto meno rilevarle egli stesso usurpando i poteri dalla legge delegati al Consiglio notarile, ma debba però sospendere, nell' interesse pubblico, lo svincolo della cauzione quando dall' ispezione risultino monchi od irregolari gli atti del notaro e finché questi non siano stati completati o regolarizzati, nonostante che non siasi, nell' interesse privato, fatta opposizione alcuna alla domanda di svincolo.

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni della Corte dei Conti

N. 12105 — RICEVITORE DEL DEMANIO — MALVERSAZIONI DEL COMMESSO — RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE — ISPETTORI — CONTROLLO — INGANNO — ARTI SUBDOLE — MANCANZA DI ELEMENTI — IRRESPONSABILITÀ — COLPOSITA' DELL' INTENDENZA.

(Art. 67 legge 17 febbraio 1884, n. 2016 — Art. 207, 219 Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ricevitore del Demanio é tenuto a rispondere del fatto del suo commesso, come del fatto proprio, quantunque risulti che nelle malversazioni perpetrate dal commesso Egli non abbia avuto la benchè minima parte.

Nè l'operato degli Ispettori, incaricati delle verificazioni e dei controlli, i quali agiscono nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione e non mai nell' interesse dei contabili, anche quando fossero riconosciuti redarguibili di colpa o negligenza, varrebbe a scemare la responsabilità del contabile, che è del tutto indipendente da quella degli Ispettori.

Non possono dirsi in colpa, nè responsabili gli Ispettori, quando non abbiano violate le istruzioni ed abbiano eseguito le ispezioni con tutta diligenza e soltanto siano, per le arti subdole adoperate, caduti nello inganno, come qualsiasi persona cauta vi sarebbe caduta, e quando siavi concorso il fatto gravissimo che l'Intendenza avrebbe colposamente fatto mancare agli Ispettori gli elementi necessari al controllo.

Gl interessi decorrono dalla data della nota con cui si denunciarono le malversazioni.

(Decisione della Corte dei conti 26 aprile 1900 c. Giorgieri — BACCELLI *Pres.* — DE VITO PISCICELLI *Rel.*)

In diritto:

I. *In ordine al Ricevitore Giorgieri Tommaso ed al commesso privato Cena Filippo Giovanni.*

Che in virtù del disposto coll'art. 208 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto 4 settembre 1870, corrispondente all'art. 219 del Regolamento 4 maggio 1885,

attualmente in vigore, il Ricevitore sig. Giorgieri è tenuto a rispondere del fatto del suo commesso privato, come del fatto proprio, onde, quantunque risulti che esso Giorgieri non abbia avuto parte nelle malversazioni commesse dal Cena, deve delle stesse rispondere, come di somme da lui stesso malversate.

Che del tutto destituito di fondamento si presenta quanto da esso Giorgieri si deduce in sua difesa che cioè la responsabilità debba ricadere sugli Ufficiali incaricati delle verificazioni e dei controlli, sugli Ispettori, poichè questi agiscono nell'interesse esclusivo della Amministrazione e non mai nell'interesse dei contabili sicchè, anche quando fossero riconosciuti redarguibili di colpa o negligenza, questo fatto non verrebbe a scemare la responsabilità del contabile che, è del tutto indipendente da quello degli Ispettori.

Che tale principio è sancito dall'ultimo comma dei citati articoli 208 del Regolamento 4 settembre 1870 e 219 del Regolamento 4 maggio 1885, ove è detto che la responsabilità degli Agenti contabili pel fatto dei cassieri impiegati o commessi di cui essi si valgono nel proprio ufficio non varia ne diminuisce per la vigilanza, il sindacato od il riscontro che venisse esercitato da altri ufficiali pubblici sulla gestione degli agenti medesimi.

Che, sebbene negli uffici del Demanio l'unica persona giuridica amministrativamente riconosciuta sia il Ricevitore, pure essendo comprovato che il Cena ebbe illecito maneggio di denaro dello Stato e se ne rese malversatore, è egli per l'art. 58 della legge 22 aprile 1869, n. 5026 e 202 del relativo regolamento rispettivamente corrispondenti agli articoli 64 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 e 207 del relativo Regolamento attualmente in vigore, sottoposto alla giurisdizione di questa Corte, e tenuto a rispondere civilmente col Ricevitore delle somme malversate, non però come impiegato dello Stato e molto meno quale agente contabile, ma sibbene quale semplice maneggiatore di pubblico danaro.

Che essendo escluso qualsiasi sospetto che il Ricevitore, sig. Giorgieri, abbia avuta la benchè minima parte nell' opera delittuosa del Cena, e dovendo egli d'altra parte come contabile rispondere del fatto del suo commesso con la propria cauzione come del fatto proprio, giustizia esige che gli sia riservato a norma di legge il diritto di rivalsa contro del Cena.

Che la figura giuridica del Giorgieri, del tutto diversa da quella del Cena, debba anche essere tenuta presente nel determinare la decorrenza degli interessi, poichè, mentre il primo è chiamato a rispondere per colpa, il secondo é chiamato a rispondere per dolo e conseguentemente se pel Giorgieri possa questa stabilirsi dalla data della messa in mora cioè dalla data della notificazione dei deconti

che ebbero luogo il 20 novembre 1888 per l'addebito di L. 121.831,73 ed il 23 febbraio 1899 per l'addebito di L. 2720,17 pel Cena andrebbe fissata dalla data delle singole malversazioni, e poichè questo in pratica riuscirebbe impossibile il poter determinare, così é giuocoforza stabilirla dal 3 novembre 1886, dalla data cioè della nota con la quale l'Ispettore Marra comunicava all'Amministrazione la scoperta delle malversazioni.

Che essendo l'ammontare della cauzione del Giorgieri e degli interessi sequestrati di molto inferiori alla somma di L. 124.551,90 occorre autorizzare l'incameramento della totalità della cauzione e degli interessi sequestrati.

II. *In ordine agli Ispettori Mars, Marra ed Alasia*:

Che la responsabilitá dei funzionari pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente di quelli cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzeni ha per base la comprovata colpa o negligenza dei funzionari stessi, giusta l'art. 67 della legge di Contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884.

Che nella specie non si tratta di Ispettori i quali abbiano mancato alle ispezioni, ma sibbene di Ispettori che furono ingannati nell'atto che eseguivano le ispezioni stesse ed occorre quindi vedere se caddero nell'inganno per qualche violazione delle istruzioni loro date dall'Amministrazione, ed in caso negativo, se l'inganno fu tale che chiunque altro per quanto cauto vi sarebbe caduto.

Che in qaanto alla violazione delle istruzioni non ve ne fu; imperocchè l'Ispettore Clavenna dichiarò che le ispezioni erano state eseguite con tutta diligenza, ed occorre osservare chė, se il Mars si fece sussidiare dal commesso Cena nello eseguire il controllo, egli vi era autorizzato dallo art. 171 delle Istruzioni 4 maggio 1863 per l'esecuzione del R. D. 17 luglio 1862, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse — Vedi art. 171.

Che d'altra parte non può dubitarsi che l'inganno di cui si parlò nella parte espositiva fu teso con astuzie imprevedibili, quando si rifletta che in esso cadde lo stesso Ricevitore il cui interesse era così gravemente offeso, e quando vi caddero successivamente 3 Ispettori (Mars, Marra, Alasia) e quando lo stesso Ispettore Clavenna, delegato dal Ministero ad accertare la responsabilità degli Ispettori, ritenne che le malversazioni erano state consumate con tali arti, e con mezzi così scaltri da non poter esssere rilevate coi riscontri degli Ispettori eseguiti con tutta diligenza.

Che quindi se si consideri che trattasi di Ispettori i quali restarono ingannati dall'arti subdole di un impiegato del ricevitore stesso, e che caddero nell'inganno come qualsiasi persona cauta vi sarebbe caduta, ciò non può costituire quella colpa prevista dall'articolo 67 della legge di Contabilità.

Che non potrebbero eccepirsi le conclusioni contrarie della ispezione Bocca, perchè questi, sebbene ammetta la responsabilità degli Ispettori, tuttavia accenna al fatto gravissimo che l'Intendenza di Torino avrebbe colposamente fatto mancare ai detti Ispettori gli elementi necessari al controllo, lo che varrebbe ad elidere la loro responsabilità.

Per q. m.:

Condanna il signor Giorgieri, già Ricevitore di Torino, al pagamento in favore del Demanio di Torino di L. 124.551,90 con gli interessi legali dal 20 novembre 1888.

Autorizza la Direzione Generale del Demanio e delle Tasse a procedere alla alienazione della cauzione.

Nota — La prima massima rispecchia tassative disposizioni della legge speciale di contabilità generale e di diritto comune. Art. 1153 del cod. civ.

Così come è posta, più per sovrabbondanza di motivazione che per bisogno, la seconda massima merita una parola di riserva e di spiegazione. Che la responsabilità del Ricevitore non trascini dietro anche quella degli Ispettori e ne sia indipendente non lo mettiamo in dubbio. Ma non poniamo del pari in dubbio che quando a cagionare il danno od a lasciarlo compiere sia concorso la colpa degli ispettori essi pure devono concorrere nella responsabilità e nel risarcimento in proporzione della loro cooperazione sia per principio di diritto comune sia perché così dispone l'art. 67 della legge 17 febbraio 1884 che li vuole risponsabili « dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato. A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrá porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto ». E poiché gli Ispettori non hanno maneggio di valori, la loro responsabilità non può generalmente essere isolata, ma deve compenetrarsi con quella del contabile, poichè lo Stato non potrebbe locupletare con un duplice risarcimento.

Si è detto che non occorreva questa motivazione della Corte perchè in questo caso è esclusa la benchè minima colpa degli ispettori.

La terza massima la vorremmo scolpita come un santo principio, a cui la Corte voglia e possa come siamo certi, sempre ispirarsi, poichè là dove non è colpa non vi è responsabilità.

Senonché ci pare alquanto incompleta la massima là dove rileva il fatto gravissimo e la colposità dell'Intendenza lasciandola poi immune da qualsiasi responsabilità, mentre assai probabilmente la cospicua malversazione deve essere stata l'opera di parecchi anni o di parecchi periodi, che non si sarebbero accumulati impunemente, se l'Intendenza non avesse colposamente, come osserva la Corte, fatto mancare non ad uno, ma

a tre successivi Ispettori gli elementi necessari di controllo, quasi si fosse la Corte pentita di avere toccato l' arca santa della gerarchia fin nelle aule ministeriali con la decisione del 24 gennaio 1900, riportata al 11990, la quale ci faceva credere che gerarchia non volesse significare impunità e che la giustizia volesse per davvero entrare nell'Amministrazione. Chè se voleva mandare tuttavia assolta l' Intendenza, doveva o poteva, non diciamo assolvere a dirittura il contabile, come ha lodevolmente fatto con la decisione 28 gennaio 1899 e 13 marzo 1900 (*Massime* nn. 11720, 12042), ma almeno ridurre a minori proporzioni il carico, come ha adoperato con la cennata decisione del 24 gennaio 1900 per la facoltá riconosciuta nell'articolo 67 della legge 17 febbraio 1884.

Quanto agli interessi avremmo preferito che avessero a decorrere dalla notificazione della decisione, come nella decisione 19 luglio 1898, (*Massime* n. 11729) e della notificazione del deconto amministrativo, come nell' altra decisione 7 giugno 1898 (*Mass.* n. 11730).

—

PARTE SESTA

—

Corrispondenza e risposte a quesiti

—

N. 12106 — Sig. E. G. n. 1555 — 1. Registro — *Contratti verbali — Camere mobiliate* — (Art. 155, T. U. Reg.) — Dichiarandosi dalle parti, che la pigione mensile di L. 25 va attribuita per L. 10 alla Camera e L. 15 ai mobili, non vi è obbligo di denunzia e tocca al Ricevitore di somministrare le prove in contrario.

2. Successione — *Decesso all'estero* — (Art. 126 T. U. Reg.) — La questione è stata ampiamente discussa al n. 12046. Non Le si potrebbe dire di più.

Sig. G. C. n. 1531 — Bollo — *Mandati* — La tassa di bollo è tassa di documento.

Uno essendo il documento, uno può e deve essere il bollo sul mandato sebbene contenga più mesate di stipendio per quanto non sia del tutto regolare il sistema di riunire in un solo mandato più mesate, come é già stato deciso con risoluzione riportata al n. 8951, ed al Repertorio I supplemento a pag. 688 cui ci raccomandiamo di ricorrere sempre prima di proporci questioni già risolute.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12107 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuazione v. n.° 12099 e precedenti)

VIII.

Reclutamento del personale — Volontari.

Prima base di una buona amministrazione è la buona scelta del personale, la quale dovrebbe procedere uniformemente per tutte le amministrazioni dello Stato; sì che la gioventù possa accorrervi in eque proporzioni e con tali requisiti da dare garanzia di buona riuscita. Intendiamo alludere non solamente ai necessari studi, ma anche alla condotta morale, civile e politica.

Abbiamo altre volte discorso sulla opportunità di istituire presso le Università ed altri Istituti cattedre speciali per l'insegnamento di tutte quelle materie che concorrono a formare l'impiegato di concetto, dopo conseguita la licenza liceale, come ad esempio elementi di diritto civile e di diritto costituzionale, nozioni di economia politica, di scienza dell'Amministrazione, di Statistica, ecc. Lo Stato che provvede per formare i professionisti dovrebbe pur pensare a formare l'impiegato che è tanta parte del governo.

L'ammissione non dovrebbe farsi che per severi esami di concòrso a determinati posti secondo le diverse Amministrazioni, e secondo i presumibili bisogni.

Alla superata prova degli esami dovrebbe seguire un volontariato od alunnato gratuito, guidato e diretto con paterna cura ed oculata vigilanza, per potere eliminare in tempo le male piante che inquinerebbero l'amministrazione.

O di seguito ai corsi generali o poscia nel principio del volontariato sarebbero da consigliarsi, come necessari, corsi speciali per l'insegnamento teorico-pratico delle materie pertinenti alle singole amministrazioni, acciocchè, poi con la pratica negli uffici si abbia la sicurezza della riuscita.

Tutto ciò in tesi generale e comune a tutte le Amministrazioni.

Nell'Amministrazione demaniale, della quale specialmente ci occupiamo, e delle imposte dirette, il volontariato dovrebbe essere unico

e gli esami abbracciare le materie proprie delle due amministrazioni, onde il personale sia preparato alla fusione delle due amministrazioni, almeno negli uffici esecutivi, fusione che oltre ad un risparmio di spesa, gioverebbe agli interessi della finanza ed a quelli dei cittadini.

I volontari dovrebbero essere affidati all'ufficio di ispezione, pure unico per le due amministrazioni, il quale ne dovrebbe curare la istruzione destinandoli agli uffici esecutivi sì del Demanio che delle Imposte, non nei maggiori ove mancherebbe il tempo, ma in quelli uffici nei quali e per la buona disposizione, e per l'abilità del titolare, si abbia garanzia d'una buona direzione intellettuale e completa istruzione pratica, ed adibendoli, ove d'uopo, nelle operazioni e nelle verifiche degli ispettori.

Dopo diciotto mesi od al più due anni tutti i volontari, stati riconosciuti idonei e classificati mediante esami tecnici, dovrebbero senz'altro essere retribuiti, ricevendo la nomina di Ricevitori aggiunti od aiuti agenti e tenuti a disposizione dell'Amministrazione per essere, fino a che non ottengano, secondo la classificazione, la nomina di titolari, destinati od a reggenze, od a sussidio di quegli uffici che ne avessero giustificato bisogno.

Certamente il numero dei volontari non dovrebbe essere esagerato, come si verifica ora, acciocché sia più sollecita la loro collocazione definitiva, risparmiando anche nella spesa.

Intanto necessiterebbe di provvedere al collocamento dei molti volontari demaniali che stanno ora invecchiando negli uffici, facendoli passare agli uffici direttivi, come vice segretari amministrativi, e dei numerosi commessi gerenti, ai quali da troppo tempo si fanno buone promesse, offrendo loro posti di vice segretari amministrativi o di ragioneria o d'ordine secondo le loro attitudini.

Quanto agli altri commessi i quali si vedrebbero tolta ogni speranza di carriera, alla quale molti si stavano preparando, si dovrebbe per sentimento di umanità e di giustizia provvedere conferendo loro posti di ufficiali d'ordine.

Sono momenti transitori nei quali occorrerà qualche maggiore spesa, che però non dovrebbe spaventare, poichè coi nuovi ordinamenti anche il bilancio ne risentirebbe sensibile vantaggio.

(*Continua*).

Disposizioni di Legge

N. 12108 — Tasse scolastiche —

Dal 1° luglio le tasse scolastiche sono stabilite secondo le seguenti tabelle:

(Legge 12 luglio 1900, n. 259)

TABELLA *E.*

Tasse scolastiche per le Scuole e gli Istituti Tecnici.

Scuole tecniche.

Ammissione con o senza esame . . . . L. 10 —
Iscrizione annua per ciascuna classe . . . . » 24 —
Esame di licenza . . . . » 20 —
Esame di licenza per gli esterni . . . . » 40 —
Diploma . . . . » 5 —

Istituti Tecnici

Esame di ammissione (per chi deve farlo) . . . . . . L. 40 —
Immatricolazione . . . . » 20 —
Iscrizione annua per ciascuna classe . . . . » 66 —
Esame di licenza . . . . » 75 —
Esame di licenza per gli esterni . . . . » 130 —
Diploma . . . . » 10 —

TABELLA *F.*

Tasse scolastiche per gli Istituti Nautici.

SEZIONI d'insegnamento	TASSE SCOLASTICHE				TASSA di patente Legge 23 luglio 1896, n. 318
	Ammissione con o senza esame	Inscrizione annua	Licenza per gli alunni interni (Legge 23 luglio 1896, n. 318	Licenza per gli esterni	
Capitani di gran cabotaggio.	10	24	20	30	40
Capitani di lungo corso . .	10	24	30	45	60
Macchinisti in primo . . .	10	24	20	30	40
Macchinisti in secondo . .	10	24	10	15	20
Costruttori di prima classe .	40	60	30	45	60
Costruttori di seconda classe	10	24	20	30	40

TABELLA *G.*

Tasse scolastiche per i Ginnasi e Licei

Ginnasi.

Ammissione con o senza esame . . . . L. 10 —

Immatricolazione	» 10 —
Iscrizione annua alle classi inferiori	» 30 —
Iscrizione annua alle classi superiori	» 45 —
Esame di licenza	» 50 —
Esame di licenza per gli esterni	» 100 —
Diploma	» 5 —

Licei

Esame di ammissione (per chi deve farlo)	L. 40 —
Immatricolazione	» 20 —
Iscrizione annua per ciascuna classe	» 66 —
Esame di licenza	» 75 —
Esame di licenza per gli esterni	» 150 —
Diploma	» 10 —

Avvertenza relativa alle tabelle, *E*, *F*, *G*.

Agli esaminatori per la licenza degli esterni spetterà complessivamente, per ciascun candidato, il terzo sopra trentacinque lire per le Scuole tecniche, sopra cento lire per gli Istituti tecnici e per i licei, sopra cinquantacinque per i ginnasi; e per gl' istituti nautici, sopra le singole somme indicate nella colonna quarta della tabella *F*.

In tutte le scuole pareggiate, le tasse scolastiche vanno a vantaggio dell'Ente cui la scuola appartiene, eccetto però la tassa di diploma, che deve sempre essere pagata all'Erario.

N. 12109 — Nuovo ufficio di registro.

Con R. Decreto 8 luglio 1900 venne istituito, col 1° gennaio 1901, un Ufficio del Registro di 5ª classe nel Comune di Gasperina (Catanzaro) con giurisdizione sul proprio Mandamento, il quale cesserà, per conseguenza, di far parte del Distretto dell'Ufficio del Registro di Chiaravalle Centrale, che dalla quarta passa alla quinta classe.

PARTE SECONDA

Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12110 - Tassa di registro — Stima — Decreto presidenziale — Notificazione al domicilio reale — Omessa.

INDICAZIONE DEL GIORNO ED ORA DELLE OPERAZIONI — NULLITA'.

(Art. 26, 27, T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 259 e 367 cod. proc. civ).

È nullo il decreto di nomina del perito per la stima agli effetti della tassa di registro, emesso dal Presidente del Tribunale, che oltre ad essere stato notificato, non nel domicilio eletto, ma in quello reale, non contiene la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui i periti avrebbero dovuto incominciare le loro operazioni.

In conseguenza sono nulle la stima e la ingiunzione per la corrispondente tassa sulla plusvalenza.

(Sentenza della Corte di appello di Napoli 8 giugno 1900 in causa c. Calabrese e Emma.)

Osserva in dritto che, come principale motivo di nullità del procedimento si deduce la mancanza d'indicazione nel decreto del presidente del Tribunale del giorno ed ora in cui i periti cominciar dovevano le loro operazioni.

Che l'articolo 259 del Codice di procedura civile richiede in modo assoluto che dall'autorità giudiziaria debba stabilirsi dopo la nomina dei periti il luogo, giorno e l'ora in cui i periti medesimi avessero a cominciare le loro operazioni.

Che è principio fondamentale di dritto che le disposizioni generali in ordine alle leggi di rito ricevono applicazione nei procedimenti speciali, ove non si fosse fatta speciale derogazione. Nè sa comprendersi come i primi giudici avessero riscontrata una impossibilità nel procedimento speciale di stima di indicarsi il giorno e l'ora del cominciamento delle operazioni, sol perchè il giuramento segue e non precede la perizia.

Dalla legge non è punto richiesto che alla determinazione del del giorno e dell'ora debba concorrere lo accordo delle parti. Scopo è che le parti avessero legale scienza del tempo in cui le operazioni hanno cominciamento, avendo interesse di presenziarvi e fare opportuni rilievi; e questo fine richiede la legge che sia raggiunto.

Questo principio che scaturisce spontaneo dalla disposizione della legge, la stessa amministrazione demaniale, ora appellata, non osa sconoscere, imperocché non si mancò dall'Amministrazione demaniale di far nota ai dipendenti funzionari la circolare del Ministero di grazia e giustizia del 25 luglio 1897 diretta ai Presidenti di Tribunale e provocata dalla lamentanza appunto del Ministero delle finanze, e con detta circolare si fa ricordo ai presidenti dei Tribunali perchè conformemente al desiderio espresso dal Ministero suddetto non si ommettesse nelle ordinanze di stima la indicazione del giorno, luogo ed ora in cui i periti comincierebbero le loro operazioni *onde non doversi poi provvedere con altro decreto;* tanto tale determinazione, giusta la legge, ritenevasi necessaria alla validità del provvedimento.

È poi altro errore il qualificare il perito prescelto da una delle parti come un suo rappresentante e mandatario, per escludere la

possibilità della ignoranza del tempo in cui si sarebbe proceduto alle operazioni.

Il perito dalle parti prescelto a far parte del collegio arbitrale, non è punto un mandatario, ma la persona nella quale si è manifestata fiducia; e basta il carattere di componente un collegio arbitrale, per escludere ogni concetto di mandatario. Nè poi in ogni caso la possibilità di fare indagini sana le violazioni della legge, non potendosi imporre e ritenere raggiunto il voto della legge per cognizioni che si avrebbero potuto raggiungere in modo diverso da quello che la legge richiede per ritenersi legale.

La eccepita nullità quindi sussiste ; nè a scongiurarla varrebbe ricorrere al principio che non è dato pronunziare la nullità per la nullità, ma che sia necessario che si riveli il danno risentito dalla incorsa nullità, perchè tale estremo ben si fa manifesto nel caso in esame, dal perché con la omissione della indicazione del giorno ed ora, e per dippiù coll'essersi notificato il decreto del domicilio reale, non in quello eletto ove le parti tenevano desta la loro attenzione per tutti gli atti relativi alla controversia (del che si eleva anche motivo di nullità, che resta però assorbito da quello relativo al decreto) non furono in grado di fare ai periti quegli opportuni rilievi ad evitare gli errori di fatto nei quali assumesi essere i periti incorsi, stimando valori che non furono al compratore trasmessi.

Che la nullità del decreto di nomina porta per conseguenza quella della perizia e che debbesi dichiarare nulla la ingiunzione fatta a base di un titolo annullato; è tanto a farsi in piena revoca della impugnata sentenza, anche per la condanna emessa alle spese del procedimento di stima, di cui gli opponenti non debbono risentire le conseguenze, e per quelle del giudizio.

P. q. m. ecc.

Nota — Questa grave questione l'avevamo giá preveduta nel nostro Commento della legge di registro, ai §§ 722 a 725, ove sulla guida degli insegnamenti dati dai Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze ammettevamo bensì che la ordinanza debba contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui dovranno i periti procedere alla operazioni di stima, ma dalla omissione non ne deducevamo la decadenza dall'azione.

La legge di registro regola il procedimento di stima con un sistema particolare e fino nei minimi dettagli. Tuttavia lá dove questa non provvedesse sarebbe d'uopo di ricorrere alla procedura civile.

Qui sta il punto interessantissimo della questione. La finanza sostiene che non è necessaria nell'ordinanza la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, perchè la legge di registro tace su questo punto. La Corte di Napoli invece la pretende, appunto perchè nel silenzio della legge speciale provvede la legge generale.

Ma si può veramente dire che siavi nella legge di registro una lacuna da doversi necessariamente colmare, ovvero che invece il suo sistema sia completo e che per i suoi fini di economia non abbia, pensatamente, voluto introdurre, siccome inutile, il precetto di tale indicazione? Cediamo la parola all'egregio Vice Avvocato Erariale cav. Riccardi, difensore delle finanze:

« Innanzi tutto il procedimento di stima, introdotto ed ordinato in tutta la sua intierezza dalla legge sul registro, è un istituto a sé che nulla ha che vedere con le ordinarie perizie del Codice di procedura civile. Mentre infatti le perizie non sono che un mezzo istruttorio, intese più che ad altro, ad illuminare il magistrato per nessuna guisa legato nel suo sovrano giudizio dalle risultanze delle stesse, la stima tributaria è il mezzo diretto di accertamento del valore venale degli immobili in trasferimento onde desumere quel capitale imponibile astratto sul quale, più che sul prezzo contrattuale, la legge vuole che sieno commisurate le tasse proporzionali e graduali.

« Da questa diversità intrinseca dei due istituti deriva, che quello che è essenzialmente ed esclusivamente tributario, non può essere regolato che essenzialmente ed esclusivamente dalla legge tributaria, che è quella che regola la intera materia.

« Non é neppure il caso di parlare in tema di un istituto esclusivamente tributario, di specialità rispetto a generalitá che sarebbe la legge comune, poichè allora soltanto si possono istituire di siffatti raffronti, quando la legge speciale modifica nel suo rapporto un istituto di diritto comune, per guisa che, ove non deroghi, risorga la legge generale; non già quando si tratti di istituto proprio di una legge speciale, che nella stessa e solo nella stessa trova e deve trovare le norme di suo svolgimento.

« Se perciò la legge sul registro, che ha ai suoi fini speciali introdotto ed ordinato il procedimento di stima, non solo non ha richiesto espressamente, ma neppure per il più lontano accenno, che nel decreto presidenziale con cui si dispone la stima sia indicato il luogo, il giorno e l'ora in cui debbasi dare cominciamento alla stima, è un aggiungere alla legge il pretendere siffatta formalità, e nientemeno che a pena di nullitá.

« E questa aggiunzione alla legge, oltre che infetta dal vi-

zio intrinseco della mancanza di potestà a sopperire all'opera del legislatore, di cui nessuno si deve reputare più sapiente, non solo non ha ragione di essere, ma perturba e sconvolge lo speciale procedimento introdotto dal legislatore tributario.

« Non ha ragione d'essere per una duplice serie di considerazioni.

« In primo luogo, intendendo il procedimento di stima allo accertamento obbiettivo del valore venale di un immobile, non è esame ed accertamento questo che richieda il contraddittorio delle parti, ciascuna delle quali ha già espresso quale sia il valore che attribuisce all'immobile, e i periti, per constatarlo, non han bisogno di rilievi che nelle ordinarie perizie pigliano quasi forma di una difesa delle loro posizioni nel momento della perizia onde poi fornire elementi al magistrato di potersi rendere il perito per eccellenza.

« In secondo luogo e più specialmente, per il modo come é ordinato il procedimento di stima, uno dei periti è nominato dalla parte ed é naturalmente allo stesso, come investito della sua fiducia, che la parte espone quei dettagli da poter far valere in suo vantaggio nel Collegio peritale. Se altrimenti fosse, non si comprenderebbe la nomina di fiducia. E come allo stesso ha rassegnato e rassegna gli elementi di fatto che crede di far valere in suo vantaggio, se e per quanto potesse occorrere, dallo stesso è informata dell'andamento del lavoro peritale e del luogo, giorno ed ora in cui comincia e finisce.

« E poichè tutto ciò che non è vero, non può non ingenerare in fatto delle incoerenze, così avverrebb se nel decreto con cui si ordina la stima si prescrivesse il luogo, giorno ed ora del cominciamento delle operazioni.

« Nelle perizie ordinarie ai termini del Codice di procedura civile, é nel giorno della prestazione del giuramento, che é determinato dalla istanza di una delle parti premessa la citazione dell'altra e dei periti, che il giudice delegato stabilisce il luogo, giorno ed ora in cui comincieranno le loro operazioni. Trovandosi tutti presenti, è possibile, consultata ognuno la rispettiva convenienza, di stabilire di accordo il luogo, il giorno e l'ora del cominciamento delle operazioni.

« Tutto ció non è possibile nel procedimento di stima in cui la prestazione del giuramento sussegue e non precede la peri-

zia, cosicchè la pretesa prefissione di luogo, giorno ed ora non potrebbe seguire che per esclusiva iniziativa del presidente con lo stesso decreto che ordina la stima. Or comprende ognuno a quanti inconvenienti si andrebbe incontro, poichè l'un perito potrebbe essere impossibilitato per quel giorno di attendere alla operazione, all'altro non è possibile di farsi trovare nel luogo prescritto, mentre tutti possono credere più opportuno ed utile cominciare la perizia da un luogo diverso. In tutte queste contingenze, o non dovrebbe attendersi la designazione fatta dal presidente, o bisognerebbe provocare delle modifiche, con citazione delle parti e con dritto a reclami, con che il procedimento di stima che il legislatore ha voluto sollecito e spedito, si trasformerebbe in una selva selvaggia di lungherie e di espedienti, in tutto detrimento della obbiettività della cosa e in tutto vantaggio dei procaccianti e peggio.

« Tanto più che mentre per le riavvicinate disposizioni degli art. 259 e 367 del Codice di procedura civile la ordinanza con cui il giudice delegato stabilisce il luogo, giorno ed ora del cominciamento della perizia deve essere notificata al procuratore non comparso nella prestazione del giuramento, l'articolo 27 in lettera stabilisce non essere necessario ministero di procuratore per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima, sebbene nella massima parte si svolgano innanzi al presidente del Tribunale ».

—

Risoluzioni ufficiali

—

N. 12111 — Concessioni governative — Legalizzazione degli atti che si presentano alle autorita' scolastiche.

(Art. 44, Tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536)

Normale 20 giugno 1900, n. 71 del Boll. Dem. *1900.*

Per notizia delle Intendenze di finanza e degli Agenti demaniali si riporta la circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica, 18 aprile 1900, n. 36 che è la seguente:

« Giusta le norme già adottate da questo Ministero, d'accordo con quello delle finanze, rispetto agli Istituti d'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, si invitano i signori Presidenti e Direttori delle RR. Accademie, Istituti e Scuole di belle arti e Conservatorii di musica, a voler curare l'osservanza delle seguenti dispo-

zioni relative alla legalizzazione degli atti di nascita e degli altri certificati che sieno presentati alle autorità scolastiche:

1. Conforme all'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, num. 2602, tutti i certificati dello stato civile debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova l'ufficiale dello stato civile che li rilascia, e ciò quando se ne voglia fare uso fuori della giurisdizione medesima;

2. I certificati rilasciati dalle autorità comunali debbono essere legalizzati dal Prefetto della provincia o dal presidente del tribunale, quando se ne faccia uso fuori del comune.

3. I certificati medici ed in genere qualsivoglia certificato di un privato professionista debbono essere legalizzati, in ogni caso dal sindaco e, quindi, o dal Prefetto della provincia o dal presidente del tribunale, quando se ne debba fare uso fuori del comune in cui risiede il sanitario che li ha rilasciati.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12112 — SUCCESSIONE — DIRITTO DI RAPPRESENTAZIONE — SOSTITUZIONE TACITA — DIRITTO DI ACCRESCIMENTO.

(Art. 879, 890 cod. civ.).

Il diritto di rappresentazione non solo non è ex necesse *escluso nei casi in cui quello di accrescere dovrebbe aver luogo, ma prevale anzi su questo, eccetto che il testatore abbia dimostrata una contraria volontà.*

La clausola espressa di diritto di accrescimento apposta ad una istituzione congiuntiva d'erede, non vale ad escludere la sostituzione tacita dei discendenti a senso dell'art. 890 c. c.

Deceduto il testatore, essendo in vigore il codice civile italiano, non può alla sua volontà espressa darsi un' interpretazione resistita dalle nuove leggi, sebbene conforme alle disposizioni delle leggi vigenti all'epoca della confezione del testamento.

(Sentenza della Corte di cassazione di Napoli, 22 gennaio 1900 in causa Aufieri c. De Caro — NUNZIANTE *Pres.* — CERCHI *Est.*).

A prima vista parrebbe che avendo la Corte d'appello assolta una indagine di puro fatto relativamente alla volontà o meno del testa-

tore di escludere la rappresentazione da parte dei discendenti degli eredi da lui istituiti, perché invece valesse il diritto di accrescimento a favore degli altri eredi sopravvissuti. il suo pronunziato non potesse andare soggetto a censura da parte del Collegio Supremo.

Riflettendo però, sebbene l'affermazione di quel magistrato si riferisca indubitabilmente ad una *quaestio facti*, pure essa non può dirsi esente da censura una volta che il convincimento intorno alla medesima si é venuto fondando sopra erronei criteri di diritto. E per verità è risaputo ch'essendo nella istituzione del Collegio Supremo il far trionfare l'impero della legge per avventura violata o falsamente applicata, cioè o che sia avvenuto come motivo determinante nel decidere una quistione di puro diritto, o che invece abbia servito di fondamento alla risoluzione di una quistione di fatto, vi ha sempre la medesima ragione perchè il magistrato supremo debba esercitare la sua alta censura.

Tanto premesso e leggendo ora la sentenza impugnata, è facile lo scorgere che la Corte d'appello si é ispirata nel suo giudizio ad una erronea interpretazione dell'articolo 890 c. c. messo con altri articoli a riscontro.

Non è a revocare in dubbio, e per verità le parti non ne hanno più controvertito, che applicabile alle disposizioni testamentarie del fu Salvatore Cherubino fosse il codice civile italiano, come quello che vigeva al tempo dell'aperta successione. Ora detto codice, discostandosi in ciò dalle leggi anteriori, venne a riconoscere il diritto di rappresentazione nelle successioni testamentarie nei casi in cui lo si sarebbe ammesso se si trattasse di successioni legittime. L'art. 890, dopo aver dichiarato senza effetto qualunque disposizione testamentaria se quegli in favore del quale si sia fatta non sia sopravvissuto al testatore o sia incapace, soggiunge:

« I discendenti però dell'erede, o del legatario premorto, od incapace sottentrano nella eredità, o nel legato nei casi in cui sarebbe ammessa a lor favore la rappresentazione, se si trattasse di successione intestata; eccetto che il testatore abbia altrimenti disposto, ecc. ». Il quale articolo messo a riscontro con l'altro dello stesso codice, 879, onde, pur stabilendosi il diritto di accrescimento a favore dei coeredi nei casi in cui alcuni degli istituiti sia premorto al testatore, o rinunzi, o sia incapace, si fa non pertanto salvo ciò che è stabilito dall'articolo 890, rendesi manifesto il concetto del legislatore che non solo il diritto di rappresentazione non sia *ex necesse* escluso nei casi in cui quello di accrescere dovrebbe aver luogo, ma eziandio che l'un diritto di regola prevalga sull'altro, eccetto la volontà manifestata in contrario del testatore; « dicat testator et erit lex ».

Ora se questo e non altro é l'intendimento del legislatore; se questo e non altro è il significato dell'art. 890 messo in relazione con l'altro art. 879, assorge manifesto che la Corte rivocando, come fece, dalla clausola relativa al diritto di accrescimento la volontà del testatore di escludere la rappresentazione, sia venuto a dare alla clausola medesima un significato che non risponde al concetto della legge; donde l'erroneo criterio di diritto, per quale l'interpretazione si è venuto fondando.

È vero la Corte aggiunge un altro ragionare, che cioè il testatore tanto volle l'attribuzione ai superstiti delle quote degli eredi premorti quanto che manifestó due altre volte nel testamento stesso codesta sua intenzione; l'una volta quando comandò che la quota di

Carmine Cherubino qualora questi pur sopravvivendogli morisse prima d'aver raggiunto l'anno 18º di età, si dovesse attribuire agli altri coeredi superstiti; l'altra volta quando pur comandò che le quote di coloro fra gli eredi, che in qualsiasi modo molestassero la moglie sua nel godimento dell'usufrutto, si attribuissero a quegli altri che rispettato avrebbero i suoi voleri.

Codesto altro ragionare però, che rivela due altre fonti di convincimento, non si fonda meno sopra criteri di diritto.

E valga il vero, la disposizione del testatore per la quale, nel caso che l'istituito Carmine Cherubino fosse morto prima del 18º anno di età, la quota di lui dovesse andare ai coeredi superstiti non può essere interpretata come una riconferma della volontà del testatore di escludere il subingresso per rappresentazione da parte dei discendenti di esso Carmine, senza presupporre l'erroneo concetto di ritenere giuridicamente possibile che a 18 anni di età si potessero avere discendenti, mentre per legge solamente dopo compiuto il 18. anno può l'uomo contrarre matrimonio. Che il testamento di Salvatore Cherubino fu dettato nel 1856; che se le leggi di quel tempo consentivano il matrimonio compiuto che avesse l'uomo il 14º anno di età, ciò non può costituire argomento contrario giacchè il testatore morì dopo parecchi anni da che era andato in vigore il codice civile italiano, e quella che era volontà di lui nel 1856 si deve intendere che fosse la medesima al tempo della sua morte, sicchè non è consentito dare ad essa una interpretazione resistita dalle nuove leggi che pur si presumono essere a conoscenza di lui. E tutto ciò va detto senza far motto della quistione che pur si combatte tra i dotti: se la sostituzione fatta dal testatore valga senz'altro ad escludere *ex se* quel subingresso nella eredità da parte dei discendenti dell'erede istituito, che è il portato dell'odierna legislazione.

P. q. m. ecc.

Nota — Sulla questione di diritto pensiamo anche noi che il diritto di accrescimento fra più eredi istituiti congiuntamente non possa avere efficacia se non quando non può aver luogo la sostituzione tacita di cui all'art. 890, cioè nel caso che manchino i discendenti dell'erede premorto, o che si tratti di diritti di natura personale od, infine, che il testatore abbia diversamente disposto.

Ma esitiamo ad accogliere il principio che questa diversa volontà non scaturisca dall'espressa dichiarazione di volere che tra gli eredi istituiti abbia luogo il diritto di accrescimento.

Volere che di due fatti che si eliminano a vicenda, uno abbia luogo, non equivale ad escludere l'altro? E d'altra parte, a quale scopo avrebbe il testatore espressamente stabilito l'accrescimento, quando questo non avesse dovuto aver luogo che nei casi in cui, prescindendo dalla sua volontà, la legge stessa vuole si avveri?

Diamo tuttavia lode alla Corte di avere ammesso un princi-

pio altamente giusto e morale affermando la censurabilità dell'apprezzamento dei giudici di merito fondato su erronei criteri di diritto. È supremo interesse della giustizia che non sussistano decisioni che facciano mal governo della legge; e comunque a tale violazione esse siano giunte è doveroso e necessario che vengano dal Supremo Collegio regolatore poste nel nulla.

—

N. 12113 — LEGATO DA PAGARSI ALLA MORTE DEL LEGATARIO — LEGATO A TERMINE — VALIDITÀ.

(Art. 853, 854 cod. civ)

Il legato da pagarsi alla morte del legatario, non è sottoposto a condizione, ma a termine, e quindi è valido.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 9 giugno 1900 in causa Gallo c. Morale — MAIELLI *Pres.* — PITINI *Est.*)

(*Omissis*) Che il giudice di merito venne al concetto che il legato fosse stato lasciato agli eredi della Curcio, e non a costei, sulla considerazione « dal che essa (la Curcio) non lo avrebbe potuto riscuotere che quando stava nel numero dei più, nella impossibilità così di farlo suo » Insomma non credette legalmente possibile un legato valido a favore di persona che avrebbe dovuto conseguirlo dopo la sua morte: ora in ciò sta appunto l'errore di diritto causato dal non aver tenuto presente la differenza giuridica tra la condizione ed il termine.

Apposta nel legato una condizione, si comprende di leggieri che il diritto al legato si acquista all'avverarsi della condizione medesima donde il legato diviene caduco se il legatario muoia prima che siasi verificata la condizione.

Invece, apposto nel legato un termine, il diritto al legato è quesito sin dall'apertura della successione, e conseguentemente si trasmette agli eredi del legatario, se il termine viene dopo il decesso di costui.

Questi sono principii elementari sui quali è superfluo immorare, trovando fondamento nel disposto degli articoli 853, 854, Cod. civ. invocati nel ricorso.

Nella specie di cui si tratta, il legato non fu sottoposto a veruna condizione, ma solamente ne fu sospeso il pagamento fino alla morte della legataria, la quale perciò avendone acquistato il diritto, lo ha trasmesso al continuatore della di lei persona.

Nè per la incertezza del termine venne meno il diritto della legataria, giusta la massima *dies incertus, conditionem in testamento*

facit; perciocchè questa equivalenza si avvera, quando nella incertezza del termine si connette l'incertezza dello avvenimento che bisogna attendere, o meglio il giorno incerto forma condizione solo quando evvi probabilità che il legato possa non esser dovuto.

Però nel caso di un legato fatto a Tizio quando egli cesserà di vivere, non vi é che una duplice dilazione, un termine per l'esecuzione non essendo mica possibile che si eterni la vita di Tizio, e quindi che il legato non sia dovuto.

Un responso di Papiniano con poche parole incisive assicura della esattezza dell'anzidetto: *Haeres meus, cum morietur Titius. centum ei dato, purum legatum est, quia non conditione sed mora suspenditur* L. 79 Dig. *De cond. et demonst.*

Che anche erronea è la proposizione secondaria della Corte di merito, cioè che se per non concessa ipotesi, restava un dubbio per la risoluzione della questione « essendo che i legati formano eccezione alla regola, il dubbio stesso dovrebbesi mai sempre risolvere in pro dell'erede, e, non mai altrimenti ».

Anche qui si oblia la distinzione tra il caso in cui si contende sulla esistenza e sulla validitá di una disposizione, perchè nulla o caduca, ed il caso nel quale si controverte sulla estensione maggiore e minore dell'effetto che deve produrre una disposizione.

Nel primo caso, ch'è quello della specie, il dubbio va risoluto in favore del legatario: *magis ut valeat, quam ut pereat;* all'opposto nel secondo caso il dubbio si rivolge in vantaggio dell'erede, perchè in *obscuris quod minimum est sequimur, et in dubio pro haerede respondendum* L. 3 Dig. *De reg. iuris.*

Concludendo, la sentenza impugnata merita la censura fattale dal ricorso Gallo, non già però sotto il primo aspetto, di avere cioè travisato la parola del testatore signora Morale, essendo ovvio, che il giudice di merito è libero, è insindacabile nel modo tenuto per intelligere un contratto od un testamento, ma più presto perchè il suo deciso é poggiato a concetti erronei in diritto.

P. q. m. la Corte ecc.

Nota — Crediamo pur noi fondata in diritto la tesi efficacemente svolta dal Supremo Collegio Palermitano.

PARTE SESTA

Cose diverse

N. 12114 — Volontari demaniali — Esami di concorso a posti di ricevitori del registro.

Decreto del Ministro delle Finanze, 20 agosto 1900 — pubblicato nel Bollettino del personale *del 1 settembre 1900.*

Art 1. — Sono aperti gli esami per la nomina dei Volontari demaniali ai posti di Ricevitori del Registro.

Art 2. — A tali esami potranno essere ammessi tutti gli attuali Volontari demaniali.

Art. 3. — Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 3 eseguenti del mese di dicembre prossimo presso le seguenti Intendenze di finanza.

Bari: per i candidati che si trovano nelle provincie di Bari, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza e Reggio Calabria;

Cagliari: per quelli che si trovano nelle provincie di Cagliari e Sassari;

Firenze: per quelli che si trovano nelle provincie di Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa, Modena, Parma, Piacenza, Pisa, Ravenna e Reggio Emilia;

Milano: per quelli che si trovano nelle provincie di Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Milano, Padova, Rovigo, Sondrio, Udine, Venezia, Verona, Vicenza;

Napoli: per quelli che si trovano nelle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Salerno e Teramo;

Palermo: per quelli che si trovano nelle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani;

Roma: per quelli che si trovano nelle provincie di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Roma e Siena;

Torino: per quelli che si trovano nelle provincie di Alessandria, Cuneo, Cremona, Genova, Mantova, Novara, Pavia, Porto Maurizio e Torino.

Art 4. Le prove scritte ed orali verseranno sulle materie comprese nelle prime tre parti del programma costituente la tabella VII allegata al Regolamento approvato col Regio Decreto 29 agosto 1897 n. 512, seguendosi le modalità stabilite dagli articoli 11 a 20 e 97 e 98 del Regolamento medesimo (V. *Massime*, n. 11181).

Art. 5. — Le domande per l'ammissione agli esami, in carta da bollo da lire una, dovranno essere indirizzate al Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio), e presentate all'Intendenza della provincia in cui ciascun aspirante risiede, non più tardi del giorno 1 ottobre 1900.

A corredo delle istanze devono essere posti i seguenti documenti:

1. il decreto di nomina a Volontario;

2. certificatò dell'Intendenza comprovante che nel periodo di tirocinio il candidato diede prova di attitudine alla carriera intrapresa, di buona condotta, operosità e diligenza;

3. prova della prestata malleveria in osservanza dell'art. 89, comma ultimo del citato Regolamento 29 agosto 1897, n. 512.

=

Resoconti ufficiali

N. 12115 — Tasse sugli affari — Incassi di luglio 1900.

Per assecondare il desiderio manifestatoci da qualche associato daremo ogni mese il cenno degli incassi operatisi nel mese precedente

in confronto con l'anno precedente per le tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze.

Incassi di luglio 1900	L. 23,245,716.59
» » 1899	» 22,289,471.18
In più nel 1900	L. 956,245.41

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12116 — Sig. B. Avv. L. n. 606 — Notariato — *Onorari e spese — Solidarietà delle parti* (Art. 72 legge not.) — Non crediamo che il semplice fatto di avere accettato da una delle parti contraenti in pagamento di spese ed onorari notarili una cambiale, che alla scadenza non fu pagata, valga a sciogliere la solidarietá rispetto agli altri contraenti stabílita dalla legge; a meno di una chiara ed esplicita dichiarazione in proposito.

Sig. V. M., n. 756 — Registro — *Rinunzia* — (Art. 7, T. U.) — Poichè, come Ella dice, non havvi solidarietá né interesse comune nella sentenza, la dispensa dalla notificazione con rinunzia a qualsiasi eccezione importa la tassa fissa per ciascun rinunziante, costituendo distinte disposizioni.

Sig. G. F. G. n. 270 — Registro — *Procura — Pluralità* — (Art. 82, Tariffa T. U.) — Il mandatario di diverse Ditte sostituendo diversi suoi agenti viene a costituire altrettanti procuratori. È adunque al numero di questi che vuolsi avere riguardo per applicare altrettante tasse e non agli originari mandanti, dei quali si sará tenuto conto nella relativa procura, essendo ora uno solo il costituente.

Sig. F. M. n. 1615 — 1. Registro — *Usufrutto congiuntivo* — (Art. 16, T. U.) — Se l'usufrutto é stato riservato *congiuntivamente* non vi è che da esigere, senz' altro, la tassa secondo l' età del più giovane; se fosse *successivo* sarebbe da seguirsi la stessa regola secondo la normale n. 82 del Bollettino del 1882, ma non secondo noi, come abbiamo dimostrato ai §§ 349 e 414 e seguenti del nostro *Commento Trattato.*

2. Successione — *Spese funerarie* — (Art. 54, 56, T. U.) — Nel silenzio della legge la documentazione delle spese funerarie è lasciata molto alla prudenza del Ricevitore, come anche si argomenta dalle istruzioni ministeriali a pag. 826, vol. II della Collezione e 8 ottobre 1873, riportate ai nn. 3430 e 3462 delle *Massime*

E però quando sia munita anche della dichiarazione dell'erede, noi crediamo possa ammettersi la nota complessiva delle spese quietanzata dallo incaricato dei funeri.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12117 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuazione v. n. 12107 e precedenti)

IX.

Servizio di ispezione.

Dei difetti del nostro sistema di controllo e di ispezione abbiamo troppe volte discorso, perchè sia ora d'uopo di intratrenerci di nuovo, ad incominciare da quella suprema istituzione che è la Corte dei conti, che controlla là dove vi é già un controllo negli elementi fissi e determinati preparati dagli stessi agenti sottoposti a sindacato, e le poche lire di valore, mentre non arriva e non può arrivare a controllare i valori più cospicui, quali sono le tasse; che giudica se e quando ne é richiesta, cosicchè talvolta uno stesso fatto subisce un diverso trattamento, dove è denunziato e dove è posto in oblio; che esercita il suo sindacato per mezzo e con gli elementi forniti dagli stessi Ricevitori ed Ispettori soggetti essi pure a controllo ed a giudizio della Corte.

Laonde da molto tempo ci si affacciò l'idea di una riforma che costituisse il servizio di ispezione e di controllo come una emanazione e parte della Corte dei conti, o mettesse almeno gli Ispettori in corrispondenza e relazione diretta con la stessa.

Noi ci immaginiamo il povero Ispettore nel bivio o di far mostra di non vedere, trascurando il suo dovere, o di rilevare fatti che potrebberò toccare ed urtare la suscettività dell'Intendenza, la quale farebbe di tutto o per mettere una pietra sulla rivelazione, o per gettare la colpa su altri, o per modificare il fatto, o per trovare motivi di scusa, prendendo però di mira l'ispettore per colpirlo.

Ed in conflitio fra l'ispettore e l'Intendenza è facile comprendere chi alla fine dei conti andrebbe di mezzo. Informi, fra tante, la recente sentenza della Corte dei conti, riportata al n. 12103, la quale condannò per tutta la somma malversata dal commesso il Ricevitore che ne aveva solo in parte la responsabilitá ed assolse per miracolo

gli ispettori che l'Amministrazione aveva trascinati in giudizio, prendendosi ben guardia di involgere nella responsabilità l'Intendenza che *colposamente* aveva fatto mancare gli elementi di controllo! Non diciamo nulla di nuovo.

L'ispettore demaniale, per tornare nel nostro campo, con la istituzione delle Intendenze è andato sempre perdendo di prestigio, di autorità, quando invece, con l'aggiungersi di nuove, disgustose e pericolose investigazioni negli istituti, nei municipi ed in moltissimi uffici estranei all'amministrazione, e col costituirsi le Intendenze di personale che niuna prova ha fatto negli uffici esecutivi e stette lontano dalle discussioni delle lotte che aguzzano l'ingegno, occorreva accordare agli ispettori maggiore autorità e considerazione. Si è fatto all'inverso, ed i risultati non furono troppo forunati.

Bisogna tornare indietro e rifare da capo.

(*Continua*).

Disposizioni ufficiali

N. 12118 — Il Bollettino ufficiale della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari nelle puntate VII, VIII, IX, X XI del 1900 contiene:

Personale — *Collocamento a riposo* del Direttore Generale e *nomina* del nuovo Direttore generale e Vice Direttore generale del Demanio V. in parte VI n. 11967.

Id. Partecipazione del Direttore generale — V. in parte VI. n, 11981.

Contabilità — *Spese di giustizia penale.* Imputazione nei conti. Istruzioni alle intendenze di Finanza — (n. 29).

Demanio — *Contratti* — *Licitazione privata.* Avverte essere sempre necessario l'intervento dell'ufficiale delegato per attribuire la pubblica fede per l'art. 104 Reg. gen. di contabilita — (n. 30).

Concessioni governative — *Atti esteri* — *Legalizzazione* — *Contravvenzione* — Istruzioni ai Ricevitori del Registro per la regolarizzione — V. in parte V. n. 12058 — (n. 31).

Servizio d'ispezione — Abolizione degli Ispettori compartimentali V. in parte I. n. 11992 — (n. 32)

Tasse di registro e bollo — *Fallimento* — *Giornale degli annunzi* — Risoluzione di quesiti — già riportata in parte II. al n. 11959 — (n. 33)

Elenco *dei prestiti* sulla cassa dei depositi e prestiti — (n. 34).

Elenco delle autorizzazioni ad enti morali — (n. 35).

Elenco *degli atti delle Società* — (n. 36).

Tasse di registro e bollo. *Esattorie — Cauzione — Sostituzione — Svincolo* — Risoluzione di quesiti — V. in parte II. n. 12076 — (n. 37).

Diritti catastali. *Annotamenti a campione — Annullamento* — Istruzioni — V. in parte V. n. 12090 — (n. 38).

Tassa di bollo — Affitti — Industria di affittare camere od appartamenti mobiliati — Denunzie di trasferimenti — Esenzione — V. in parte II. n. 12065 — (n. 39).

Tassa di registro — *Testamenti olografi — Registrazione — Termini — Soprattassa* — Risoluzione di quesito — V. pure in parte II. n. 12013 — (n. 40).

Elenco *delle autorizzazioni ad enti morali* — (n. 41).

Elenco *degli atti delle Società* — (n. 42).

Diritti catastali — Risoluzioni di quesiti — (n. 43). (Verranno riportati e riassunti nei successivi fascicoli delle *Massime*.

—

PARTE SECONDA

—

TASSE SUGLI AFFARI

—=—

Decisioni giudiziarie

—

N. 12119 — TASSA DI REGISTRO — TRAMVIE ELETTRICHE — CONDOTTURE — CONCESSIONI — APPALTO — LOCAZIONE.

(Art. 6, 41, T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 e 41, 49 Tariffa).

Nelle concessioni di impianto e di esercizio di tramvie e di condotture elettriche ricorre, se non l'assoluta identità, quella analogia con gli appalti che ne impone l'assimilazione agli effetti della legge di registro.

(Sentenza della Corte di appello di Torino 20 febbraio 1900 in causa c. Società Elettricità Alta Italia).

In diritto: La questione quale venne posta dall'Amministrazione delle Regie Finanze e risoluta dal Tribunale non è già se le due convenzioni di cui nei rogiti Giovanelli costituiscano appalti piuttostochè locazioni di cose, ma sibbene se quali contratti innominati non esplicitamente contemplati nella tariffa annessa alla legge di registro, si accostino per natura ed effetti piuttosto all'una che all'altra delle dette due forme di convenzione, per ricevere la tassazione corrispondente giusta l'art. 6 della legge medesima.

Ed in questi termini la tesi della Finanza, stata dai primi giudici accolta, merita una eguale adesione da parte della Corte.

Gli atti medesimi, infatti, nella loro giuridica consistenza eccedono evidentemente la figura di semplice permissione d'uso di suolo pubblico contro corrispettivo, ragguagliabile alle locazioni di cose, per raggiungere gli estremi di vere concessioni-cotratto in cui l'atto autoritario si combina coll'atto di gestione per dar vita ad obblighi contrattuali reciproci ed avvincere il concessionario a provvedere ad un pubblico servizio a vantaggio della collettività od a procurare somministrazioni di uso e d'interesse generale, concessioni-contratto che per la loro sostanziale obbiettività presentano ben maggiore analogia cogli appalti.

Vegganei a conferma così la definizione data dalle parti alle due convenzioni, come le principali pattuizioni che ne pongono in chiara luce la portata e la significazione.

Riflettono le medesime, giusta l'intestazione dei rogiti, non già la semplice autorizzazione ad occupare aree pubbliche, ma sibbene l'una la concessione per l'impianto e l'esercizio durante un triennio di varie linee tramviarie a trazione elettrica in determinati percorsi della città, e l'altra la concessione e l'esercizio per un identico periodo di trent'anni delle condotture elettriche necessarie pel trasporto ed utilizzazione nel territorio e nella città di Torino dell'energia ottenibile colla forza di 4000 cavalli vapore dalla Società ricavata da un salto della Stura in valle di Lanzo.

Col primo contratto relativo alle tramvie il Comune, arbitro delle strade, meglio che accordare alla Società contro un adeguato canone l'occupazione e l'uso del suolo pubblico con quelle modalità che reputi più convenienti all' interesse generale salva sempre quella revocabilità e insindacabilità che sarebbe propria dell'atto di impero ossia della concessione pura, preferisce invece assumere l'impegno contrattuale di garantire alla Società il monopolio dei trasporti in determinate vie e direzioni e la durata trentennale dell'esercizio; ma di riscontro se ne prevale per raggiungerere un duplice obbiettivo esorbitante dalla normale comprensività di una semplice autorizzazione; l'uno di avvincere la Società ad impiantare nell'interesse pubblico un servizio vantaggioso di trasporti nei modi e nei termini da esso voluti e secondo i progetti da esso approvati e collaudabili, e coll'osservanza di minute prescrizioni in ordine alla provvista di materiale, da commettersi di preferenza all'industria locale, all'impianto delle rotaie da conformarsi a determinati sistemi, agli orari, alle fermate, alla quantità, retribuzione ed assicurazione del personale, ai prezzi delle corse ed alla costituzione di un impianto capace di dare tutta l'energia necessaria a guisa di riserva per assi-

curare la continuità del servizio; l'altro di procurare a se medesimo al termine della concessione trentennale l'acquisizione gratuita di tutto il materiale fisso della Società collocato sul suolo pubblico in buono stato di conservazione e manutenzione, con diritto inoltre di rilevare a prezzo d'estimo per proprio conto o per i nuovi concessionari delle linee tutto il rimanente dell'installazione e cioè terreni, edifici, fabbricati e vetture per quanto siano necessari ed atti allo esercizio, preparandosi così, ove le convenienze lo portino, a quella municipalizzazione del servizio tramviario interno che è nella tendenza economica odierna.

Col secondo contratto il Comune meglio che consentire alla Società quel passaggio forzoso delle proprie condotture che la legge del 7 giugno 1894 impone anche sulle vie e piazze pubbliche, salve solo la osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali sulle strade e le prescrizioni delle autorità competenti, e che in analogia al disposto dell'art. 598 del codice civile, presuppone che il richiedente la servitù abbia permanentemente od anche solo temporaneamente il diritto di servirsi dell'energia per gli usi industriali ed in correlazione può essere così perpetua come temporaria, concede invece *nullo jure cogente* alla Società il diritto di predisporre nel territorio e nelle vie della città quel sistema di trasmissione e distribuzione delle correnti che valga a preparare e provocare la richiesta e lo smercio della energia od in altri termini ad impiantarvi l'industria, e ciò senza impegnarsi ad esclusività o privilegio, ma pur sempre accordando una precedenza in ordine di tempo che è di alto valore economico, e questa concessione delimita ad un solo trentennio e la dirige al duplice obbietto, di disciplinare non solo per una parte l'impianto nei riguardi della pubblica incolumità e del minor possibile ingombro o disturbo alla viabilità, ma di vincolare la Società a compiere i lavori in un termine prefisso, ad adottare speciali sistemi di impianto e preferire nella provvista del materiale l'industria nazionale, ad assicurare la continuità del servizio mediante una generatrice di riserva a vapore, e sopratutto a non eccedere nella concessione di forza ai privati il *maximum* di corrispettivo concordato in apposita tariffa onde sia alla collettività assicurata a condizioni vantaggiose la provvista di energia, e di riservare d'altra parte a se medesimo la somministrazione a prezzi di favore di mille cavalli vapore per servizi proprii e il diritto di rilevare ove lo creda conveniente a prezzo d'estimo al termine della concessione sulla base del valore commerciale e col ribasoo del 50 per cento tutti gli impianti esistenti nel territorio che altrimenti dovranno essere rimossi senza compenso.

In entrambi i contratti infine la Società non solo accetta tutte

queste restrizioni, ma si obbliga inoltre a pagamento di contributi, si sottomette alla prestazione di cauzione, con clausole di multe penali e decadenze e ad esecuzione di ufficio dei lavori, e si adatta per ultimo al richiamo delle norme e condizioni che regolano tutti gli appalti comunali di Torino.

Questa essendo l'obbiettività e la disciplina delle convenzioni in esame quali vennero determinate e volute d'accordo delle parti, ovvio è lo scorgere come frustranei siano i postumi sforzi della Società appellante per adattarvi agli scopi fiscali natura ed effetti analoghi, piuttosto alla locazione di cose che non ai pubblici appalti: indifferenti od inattendibili essendo i riflessi che la Società e non il Municipio abbia assunto l'iniziativa della speculazione e la costruzione e l'esercizio dell'industria per conto proprio e non del Comune, e questo siasi solo limitato a renderla possibile concedendo il mezzo idoneo cioè l'occupazione del suolo pubblico contro un adeguato compenso, imperocchè se sia vero che l' occupazione del suolo pubblico non entri in funzione che quale semplice mezzo e quindi non valga per sè ad esaurire il contenuto del contratto e tantomeno a caratterizzarlo, egli é pur costante che la finalitá sia quella che ne informi ed amplii la portata, l'indole e la compressione, e così presupposta la convenienza di entrambe la parti cioè un' utilitá convergente al contratto, assegni indipendentemente dall'averne l'una o l'altra assunto l'iniziativa, una spiccata e decisa prevalenza all'obbiettivo d'interesse generale di uno stabile impianto di un lodevole servizio pubblico di trasporti e di una somministrazione a buon mercato di energia per usi pubblici e privati, su quello di una semplice temporanea utilizzazione delle strade e del suolo pubblico o di una semplice adesione ad una transitoria speculazione privata, e nello stesso tempo conferisca allo sfruttamento lasciato per un trentennio alla Società del monopolio dei trasporti e della provvista e distribuzione di energia la caratteristica di un compenso concesso dal Municipio alla Società im corrispettivo di un impianto di un servizio e di una somministrazione temporanea di pubblica necessità e di una costruzione di opere stabili e permanenti destinate a cedere in parte a libito del Municipio ad una sua gratuita o vantaggiosa acquisizione, tantochè i canoni o prelievi posti a carico della Società rappresentino, meglio di un compenso di utilizzazione del suolo pubblico, un contributo di spese od una limitazione ai proventi del monopolio o dell'industria, cioè al corrispettivo delle opere.

Ricorre adunque in entrambe le concessioni, se non l'identità assoluta, quell'analogia almeno cogli appalti comunali, che ne impone l'assimilazione agli effetti della legge di registro, ed appena è il caso di soggiungere che tale corrispondenza di natura e di effetti

sarebbe pur sempre costante anche quando pel secondo contratto si volesse ritenere in diritto la Società di ottenere il passaggio forzoso delle proprie condotture ed estraneo alle funzioni del Comune lo agevolare alla cittadinanza la somministrazione di una energia d'uso generale che altrimenti non potrebbero i singoli provvedersi, dal momento che dal complesso delle pattuizioni surricordate emerge avere anche in tal parte i due contraenti dimostrato l'intenzione di considerare la concessione di impianto come una sistemazione di un pubblico servizio.

La denunciata sentenza adunque dev'essere confermata e l'appellante deve sottostare alle spese del giudizio.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Fin da quando sorse la questione sulla tassa da applicarsi a questa specie di contratti noi abbiamo propugnato l'assimilazione e la tassa degli appalti e la Corte Suprema dopo alcune oscillazioni finì per fermarsi in questa interpretazione, ancora una volta confermata con la suriportata sentenza. Vedasi ai nn. 11585, 11765, 11838 ed al Repertorio generale alla Voce *Ferrovia*.

——

Risoluzioni ufficiali

N. 12120 — Tasse di bollo — Volture catastali — Tipi di frazionamento.

(Art. 20 n. 40, 32 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414).

Normale n. 77 del Bollettino demaniale 1900.

È riportata la normale n. 29 del Bollettino uff. delle Imposte dirette del tenore seguente.

Da qualche Intendenza è stato rappresentato il dubbio se i tipi di frazionamento che debbono esibirsi a corredo delle domande di voltura nei casi contemplati dagli articoli 10 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276, 15 e seguenti del regolamento in data stessa n. 277, siano soggetti a tassa di bollo.

Il Ministero ha risposto affermativamente, osservando che la soggezione dei detti elaborati al bollo risulta chiaramente tanto dal disposto dell'art. 17 del citato regolamento catastale quanto dall'art. 10 del testo unico. L'art. 17 del regolamento infatti mentre dichiara che la dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato dalla domanda di voltura in carta libera, purchè in tale atto da rimanere presso l'agenzia sia fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato, tace del tutto intorno al tipo di frazionamento:

l'articolo 10 del testo unico disponendo al capoverso, che la dimostrazione e il tipo possano farsi in unico foglio, presuppone necessariamente che uno dei due atti sia soggetto alla tassa di bollo, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di siffatta concessione.

In due casi soltanto si ammette che i tipi di frazionamento di cui è questione non debbano scontare una particolare tassa di bollo; e cioè: 1. quando vengano tracciate sullo stesso foglio bollato della domanda di voltura, 2. quando vengano tracciati sullo stesso foglio sul quale sia stato rilasciato dall'ufficio del catasto l'estratto della mappa sottoposto al competente bollo.

In ogni altro caso i tipi di frazionamento redatti a cura dei privati, debbono soggiacere al bollo in ragione della dimensione della carta a sensi dell'art. 20, n. 40 della legge 4 luglio 1897. n. 414, e ciò sia che i tipi non si presentino firmati e non risulti nemmeno che siansi tracciati da un ingegnere o perito, sia che risultino sottoscritti dallo ingegnere o dal perito e sia infine che senza, od oltre la firma di questi, abbiano quella delle parti interessate.

Riguardo alle copie od estratti di mappa che vengono rilasciate dagli uffici del catasto alle parti per loro uso privato, e sono contemplati dal titolo III. della tariffa annessa alla legge catastale del 4 luglio 1897, n. 276, la regola da osservarsi, in rapporto alla tassa di bollo, è data dai n. 38 e 24 dell'art. 19 della legge 4 luglio 1897, n. 414, i quali prescrivono che si usi pel primo foglio la carta filigranata col bollo da lire due, e per i fogli intermedi, in quanto ne occorrano, la carta filigranata col bollo da lire una.

Ben difficilmente però si verifica l'ipotesi di fogli intercalari pel rilascio di copie od estratti di mappa, giacchè per la più facile e pronta intelligenza delle figure da parte degli interessati, vengono ordinariamente tracciate su di uno stesso piano. Ma a ciò talvolta non si presta lo spazio limitato offerto dai fogli di carta filigranatà di ordinaria dimensione, ed allora gli uffici esecutivi devono attenersi alla eccezione prevista dalla ricordata legge sul bollo, compilando cioè le copie e gli estratti, anzichè sulla carta filigranata, sopra carta libera da munirsi della prescritta marca da bollo da lire due, previa l'autorizzazione dell'Intendenza di Finanza a norma dell'art. 32 della legge stessa:

É poi da avvertire che l'anzidetta tassa di bollo di lire due torna sempre applicabile qualunque sia la dimensione della carta su cui venga stesa la copia o l'estratto di mappa, non facendo il ricordato art. 32 veruna limitazione o distinzione al riguardo, mentre la tassa di lire due è dovuta in relazione ad ogni singolo foglio munito di apposita dichiarazione di conformità da parte dell'ufficiale catastale competente.

Quanto all'autorizzazione di cui all'art. 32 della citata legge del 4 luglio 1897, n. 414 le Intendenze di Finanza potranno concederla per un determinato periodo di tempo in contemplazione di tutti gli estratti o copie di mappa che gli uffici catastali saranno per rilasciare durante il periodo stesso e per le cui dimensioni non sia sufficiente lo spazio della carta filigranata.

Queste dichiarazioni furono concordate colla Direzione generale del Demanio e delle Tasse.

N. 12121 — TASSE DI BOLLO — ESTRATTI CATASTALI.

(Art. 19 n. 7, 20 § 9, 34. 35, n. 18 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n, 414.

(*Norm. 77 del Bollettino Demaniale 1900*)

È riportata la normale n. 30 del Bollettino uff. delle Imposte dirette del tenore seguente.

L'art. 40 del regolamento 4 luglio 1897, identico nel primo comma all'art. 44 del regolamento 24 dicembre 1870, vieta di comprendere in un solo estratto catastale, eccetuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa persona o che si riferiscano a beni inscritti in catasti di comuni diversi.

Il divieto fatto dal predetto articolo concerne quindi unicamente gli estratti descrittivi, ma sulla interpretazione di quella eccezione fatta per gli estratti di mappa sorse discussione perchè, mentre non si negava che in detti estratti potessero comprendersi beni inscritti in catasti di comuni diversi, pareva che dovesse rimaner ferma la limitazione di cui all'art. 35, n. 18, del testo unico di legge sul bollo del 4 luglio 1897, ed in conseguenza che gli estratti dovessero sempre riferirsi ad un solo possessore od a più possessori coobbligati o cointeressati in un medesimo affare.

Fu però chiarito in che consista l'estratto di mappa osservandosi che nel foglio di carta bollata od in quello da assoggettarsi alla tassa in ragione della dimensione, viene riprodotta la configurazione, mediante semplici linee e nella stessa scala delle mappe, di uno o di quel maggior numero di appezzamenti compresi nel perimetro indicato dalla parte mentre poi nell'interno di ciascuna figura viene segnato soltanto il numero che contraddistingue i singoli appezzamenti. Tutto riducendosi a linee ed a a numeri senza che sia necessaria la indicazione di possessori o di superficie, o di colture, o di estimi, o di confini, o di numeri di partite, perchè ciò forma oggetto degli estratti descrittivi, sarebbe stato erroneo il considerare ogni figura di appezzamento disgiunta o congiunta con altri, come atto a sè, ma per tale devesi piuttosto definire il complesso dei tipi, richiesti dalla stessa persona per unico affare, disegnati in uno stesso foglio di carta, bollata previamente o dopo, e compresi nella medesima dichiarazione di conformità. L'art. 35, n. 18 della legge sul bollo pone come condizione che gli estratti riguardino una sola persona od anche più purchè cointeressate; ma una volta stabilito e definito in che consistano materialmente gli estratti di mappa, i quali non contengono generalmente indicazioni scritte, ma soltanto linee e numeri il precetto della legge deve estrinsecarsi in rapporto alla persona a cui viene, dietro richiesta, rilasciato l'estratto, e non a quello dei singoli possessori degli appezzamenti che non vengono specificatamente e necessariamente designati.

In questi apprezzamenti ha ora pienamente convenuto la Direzione generale del Demanio e delle tasse, e quindi rimane stabilito che nello spazio racchiuso fra le linee vert cali dei fogli di carta bollata da centesimi cinquanta, per i certificati contemplati dall'art. 19, n. 7 della legge sul bollo, o nell'intero foglio per gli atti soggetti alla tassa in ragione della dimensione a termine dell'art. 20, § 9 della stessa legge, si può senza contravvenire al disposto dagli art. 34 e 35, n. 18, comprendere quel numero di tipi, nella stessa scala delle

mappe di cui è capace il foglio, prescindendo, da ogni limitazione sia riguado il numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguità dei fondi od alla loro situazione in comuni diversi.

Risolta la questione nei riguardi della tassa di bollo, resta eliminata ogni controversia anche in rapporto all'applicazione del diritto fisso catastale portato dal n. 7 della tariffa annessa al testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276, perchè dal momento che per estratto di mappa deve intendersi quello richiesto da un' unica persona e rilasciato in unico foglio senza riguardo alle figure ed ai numeri di mappa in esso indicati, ne consegue che per ogni estratto non può riscuotersi che un solo diritto fisso.

—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12122 — TESTAMENTO — REVOCA.

(Art. 759, 917 cod. civ.)

È valida la revoca di un testamento fatta con atto avente la forma di téstemento olografo, sebbene non contenga disposizioni relative ai beni.

(Sentenza della Corte d'appello di Catania, 22 giugno 1900, in causa Ruggeri c. Garetti — PORQUEDDU *Pres.* — BOVERI *Est.).*

Ritenuto che il testamento è un atto essenzialmente revocabile, come mutabile é la volontà umana, appunto perchè esso deve essere la manifestazione dell'ultimo volere dell' uomo quando cessa di vivere; ed il legislatore in omaggio a tale principio, mentre vietò qualsiasi rinunzia alla libertà di revocare un testamento fatto (art. 916 cod. civ.) stabilì poi che la rinunzia espressa a precedenti testamenti, si potesse fare o con *un testamento posteriore*, o con un atto ricevuto da un notaro in presenza di quattro testimoni.

Ritenuto che dalla lettura di questa disposizione legislativa chiaro emerge il concetto del legislatore che cioè la revoca si potesse fare sotto forma di testamento.

Del resto *nihil tam naturale est quam eodem genere quidque disolvi quo colligatum est.* (Dig. L. 35 De reg. jur.). Il legislatore dicendo che i testamenti si possono in tutto od in parte revocare con

un testamento posteriore, dice in sostanza essere testamento quell'atto che revoca in tutto od in parte un testamento anteriore, purchè necessariamente abbia del testamento le formalità estrinseche. Considera insomma la revoca totale o parziale di precedenti testamenti come una disposizione testamentaria relativa ai beni del testatore e se questa è considerata disposizione testamentaria per essere quella atto qualificato testamento non ha bisogno che altre disposizioni contenga.

Il successivo art. 919 conferma questa interpretazione quando sancisce che le disposizioni revocate nel modo espresso dall' art. 917, non si possono far rivivere se non *con un nuovo testamento.* Nè si dirà che questo *nuovo testamento* debba contenere ripetute le disposizioni state rivocate, bastando che con esso si esprima in modo chiaro la volontà di richiamarle in vita, perchè del resto, quella disposizione sarebbe una superfluità.

La Romana sapienza ci ha tramandato la massima: *testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo quod quis post mortem fieri velit.* Dunque si ha un testamento, vuoi nel caso in cui una persona (serbate le formalità di cui debbono i testamenti venire rivestiti) dichiari di revocare il testamento già fatto in tutto od in parte, vuoi nel caso in cui dichiari di richiamare in vita un testamento da lui revocato; perchè e nell'uno e nell'altro caso sempre si manifesta la volontà, sempre si dispone relativamente ai beni per il tempo della morte.

Revocato un testamento, senza aggiungere altre speciali disposizioni relative al patrimonio, e sino a che il testatore non manifesta in altra guisa la sua volontà, rimane per volontà del testatore stabilito che non succedano più quelli che in precedenza aveva chiamato, ma succedano invece quelle persone che sono dalla legge indicati quali eredi legittimi.

Così interpretato l'art. 917 del cod. civ. trovasi in perfetta armonia con l'art. 759 dello stesso codice che il testamento definisce.

Ritenuto che questa opinione trova il suo riscontro anche in casi analoghi nel diritto Romano: ed è rafforzata dai precedenti storici dell'art. 917, il quale altro non è che la riproduzione dell'art. 1035 del codice francese.

Invero, se secondo le leggi romane, non era possibile un testamento semplicemente rivocatorio, perchè era di essenza allora nei testamenti la istituzione di un erede immediato; *quinque verbis potest facere testamentum ut dicat: Lucius mihi haeres esto.* (L. 1 *de haere*) altrimenti avveniva per i *codicilli*, atti pure di ultima volontà con cui si facevano disposizioni di beni per il caso di morte, perchè appunto a mezzo di codicilli aveva luogo l' *ademptio legati* come

veniva chiamata la revoca dei legati. Le discussioni poi che avvennero relativamente all'art. 1035 del codice francese, riportato nel nostro codice, rilevano che non si volle escludere la revocazione del testamento in forma olografa, perchè non pareva nè conveniente, nè giuridico al testatore questo mezzo di manifestare la sua ultima volontà.

Nè ha valore il dire che Sebastiana Ruggeri volesse morir testata, perchè dopo di aver dichiarato di annullare ogni suo testamento, soggiunse: *per esser libera di farne altri*. La libertà di farne altri, non esclude la libertà di non farne e non avendo essa in vita voluto fare altri testamenti rimase permanente in lei la volontà, che la sua eredità passásse ai chiamati della legge, e non volle certo far rivivere le disposizioni revocate per cui occorreva un nuovo testamento come dispone l'art. 919 su citato.

Che per le fatte considerazioni, non si possono accogliere i motivi di gravame addotti per far dichiarare inefficace l'olografo del 5 febbraio 1899 dovendosi il medesimo (salva la verifica del carattere stata ordinata dal Tribunale) ritenere come un testamento.

Per q. m. ecc.

NOTA — Tale è la teoria prevalente alla quale noi pure aderimmo in nota alle conformi sentenze riportate ai nn. 11822, 11510, 11206.

=

N. 12123 — CONSERVATORE D'ARCHIVIO MANDAMENTALE — CONSIGLIERE COMUNALE — ELEGGIBILITA'.

(Art. 23 legge comunale e provinciale, 4 maggio 1898, n. 164).

Il Conservatore di un Archivio notarile mandamentale è eleggibile a consigliere comunale.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 19 luglio 1900 in causa De Horatiis e D'Onofrio c. Bonavolta ed altri — CARDONA *Pres.* — NATALE *Est.*).

Attesochè pel signor Filippo Bonavolta, conservatore dell'Archivio notarile del mandamento, composto di cinque Comuni, la Corte di merito giustamente proclamò la eleggibilità di lui a consigliere del Comune di Agnone, capoluogo del mandamento. Infatti, istituito l'Archivio a domanda dei Comuni interessati, l'archivista mandamentale non è nominato, come l'archivista comunale, sulla proposta del Comune; e non può essere rimosso dal medesimo Comune, nemmeno per soppressione dello Archivio, deliberata dal Comune capoluogo; ma invece è nominato, e può essere rimosso, sol per decreto reale,

sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte di appello, ai sensi degli articoli 88-101 della legge notarile 25 maggio 1879, e 93 del relativo regolamento.

Egli non riceve lo stipendio dal Comune, che per legge speciale si è obbligato a contribnire allo spese dell'Archivio, ma lo riceve dallo stesso Archivio, a' sensi degli articoli 90 e 104 della detta legge. Egli non rende il conto ad alcun Comune, perchè non maneggia il denaro comunale, ma lo rende soltanto al Consiglio notarile, a' sensi del numero 7° dell'art. 84 della suddetta legge. Egli, infine, non ha alcuna dipendenza dall'Amministrazione comunale, ma è sottoposto alla vigilanza delle autorità indicate nell'art. 106 della ripetuta legge. Non sono, quindi, a lui applicabili le eccezioni previste dall'art. 29 della legge 10 febbraio 1889, corrispondente all'art. 23 della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898. (*Omiss.*).

NOTA — Vedasi da ultimo in senso conforme al n. 12039 altra recente sentenza della stessa Cassazione romana.

N. 12124 — NOTARO — CONCORSI — DOCUMENTI — PUBBLICAZIONE.

(Art. 10 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 25, 27 regolamento relativo, 23 novembre 1879, n. 5170).

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, 26 luglio 1900

Dall'esame degli atti dei concorsi a posti di notaro, il Ministero ha dovuto constatare che sono moltissimi i concosrenti che non presentano le loro istanze con i necessari documenti, o tutto al più si limitano a produrne alcuni, in base ai quali non é possibile emettere qualsiasi giudizio a loro riguardo.

Vero é che alle volte i documenti vengono prodotti o completati in prosieguo; ma accade anche, e non di rado, che ciò sia fatto dopo scaduto il termine di 40 giorni prescritto dall'art. 10 della legge notarile.

In passato un tale ritardo non aveva conseguenza alcuna, giacchè era massima costante che per aver diritto a concorrere bastasse la presentazione della domanda entro il termine di legge, e che nulla impedisse l'esame dei documenti esibiti tardivamente, in ispecie se la presentazione fosse seguita in tempo, talchè il Consiglio notarile e le altre autorità avessero potuto prenderne cognizione prima di emettere le loro deliberazioni circa il conferimento del posto da provvedersi.

Intervenuta però la decisione della IV Sessione del Consiglio di Stato, in data 28 maggio 1898, sul ricorso del candidato Pettinalli (1), colla quale venne invece ammesso il principio che non solo le domande, ma anche i documenti necessari dovessero essere presentati

(1) Riportata nelle *Massime* sotto la data della pubblicazione, 20 giugno 1898, al n. 11411 con nota d'adesione.

nel termine di cui al sucitato art. 10 della legge, sotto pena altrimenti di inammessibilità, le cose hanno necessariamente cambiato aspetto, ed il Ministero si è dovuto proporre il dubbio quali siano i documenti che non presentati in termine possano importare la decadenza dal concorso.

Pei candidati notari la questione può ritenersi risoluta implicitamente dalla stessa decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, nella quale è dichiarato che la legge, con la qualifica di documenti necessari, non esige che la prova delle condizioni tassativamente stabilite nell'art. 5 per la nomina all'ufficio di notaro.

La questione, di fronte a quella decisione, resta insoluta soltanto in rapporto ai notari esercenti.

Al riguardo può obbiettarsi che la detta decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, come quella che concerne esclusivamente un concorso al quale non avevano preso parte che semplici candidati notari, non possa ritenersi applicabile anche alle domande di traslocazione avanzate dai notari esercenti. La obbiezione non è priva di fondamento, ed infatti questo Ministero da parte sua, si è finora studiato di limitare l'applicazione del principio, ammesso con quella decisione, ai soli fra candidati notari. Ma, d'altra parte, non si può disconoscere che la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato interpretò la disposizione dell'art. 10 della legge notarile. E poichè questa riguarda in genere i concorsi ai quali possano partecipare tanto i candidati notari quanto i notari esercenti, dovrebbesi venire alla conseguenza, strettamente logica, che i notari non meno che i candidati notari, siano tenuti, e tenuti sotto pena di decadenza, a corredare le loro domande dei documenti occorrenti a provare di essere in possesso dei requisiti per la nomina a notaro, tanto più che può ben darsi alle volte che alcuni documenti pei notari esercenti affatto inutili (i certificati della pratica, ad esempio) per circostanze speciali, che il concorso soltanto può delineare, siano alle volte indispensabili per poter promuovere, a ragion veduta, una definitiva decisione. (Vedi della IV Sezione del consiglio di Stato, 3 febbraio 1894, sul ricorso Amico, pubblicata nel giornale *Il Notariato Italiano*, n. 9 del 1894, pagina 169) (1).

Pertanto allo stato della giurisprudenza, e cioè fino a che la IV Sezione del Consiglio di Stato non abbia modo di pronunciarsi sulla portata delle sua decisione, questo Ministero, malgrado il suo buon volere, non può dettar norme di massima per la documentazione delle domande, e si riserva quindi di risolvere con criteri di amministrazione, caso per caso, le questioni che potessero sollevarsi.

Riconoscendo però che le istanze regolarmente documentate, oltre che costituire un indizio quasi certo della serietà della domanda di concorso, agevolano il compito delle Autorità chiamate a pronunciarsi per il conferimento dei posti, ed evitano quindi perdite di tempo, che riescono dannose tanto ai concorrenti quanto al pubblico servizio; il sottoscritto prega la S. V. Ill. di raccomandare, in nome del Ministero ai Consigli notarili alla dipendenza di codesto distretto di Corte d'appello, che quindi innanzi, negli avvisi di concorso indichino specificatamente tutti i documenti che i concorrenti debbono presentare in termine utile, diffidandoli anche che non adempiendo

---

(1) *Repertorio delle Massime*, 1 suppl., p. 727.

a questa condizione potrebbero essere esposti al pericolo di non veder prese in considerazione le loro domande.

Inoltre sarà bene che la S. V. Ill. faccia pure intendere ai Consigli notarili come sia opportuno prescrivere espressamente che i certificati di moralità, di cui all'art. 5 n. 2 del a legge, vengano da tutti i concorrenti completati coi certificati penali e propriamente da quelli richiesti dall'art. 4 alinea del regolamento notarile.

I certificati anzidetti dovranno essere di data, se non corrente, almeno recente, ma in ogni caso non dovranno essere accettati i certificati che risultassero di data anteriore di tre mesi alla pubblicazione del concorso, e la presentazione dei certificati stessi sarà da ritenersi come non avvenuta con le conseguenze che potesse avere.

Infine, il sottoscritto ravvisa opportuno che la S. V. Ill.ma richiami l'attenzione dei Consigli notarili sopra un altro inconveniente a cui è da riparare, e cioè sul ritardo che in genere si frappone, tanto nelle pubblicazioni dei concorsi alle piazze notarili vacanti, quanto nelle proposte che i Consigli devono poi fare in merito ai concorsi stessi.

Molte volte la pubblicazione della vacanza di un posto viene ritardata per poterla eseguire insieme ad altre con unico avviso. Questo Ministero, con circolare del 27 agosto 1894, n. 25163—1330, ebbe già ad osservare che sarebbe sempre desiderabile che per ogni singolo posto venisse pubblicato speciale avviso, anche perché la pubblicazione cumulativa di più concorsi può ingenerare facilmente come infatti ha in più incontri ingenerato equivoci, pel computo della decorrenza dei termini. Anzi, con quella circolare si raccomandò ai Consigli, che qualora avessero creduto di addivenire alla pubblicazione di avvisi di concorso cumulativo, curassero che fra le diverse pubblicità prescritte dall'art. 25 del regolamento fosse sempre l'ultima quella della *Gazzetta Ufficiale* e del *Giornale degli annunzi giudiziari*. Ma anche se un tale rimedio in pratica non potesse essere attuato, per non far nascere equivoci, basterebbe che dagli avvisi affissi per le pubblicazioni speciali a ciascun posto, venissero omessi o cancellati i nomi degli altri posti pei quali la pubblicazione speciale non può riferirsi.

La S. V. Ill.ma vorrà pertanto rivolgere ai Consigli notarili opportuni uffici, perché curino senz'altro che anche quest'altro inconveniente non abbia più a lamentarsi, o attenendosi possibilmente alla circolare suddetta, che il sottoscritto conferma in ogni sua parte, o provvedendo nell'altro modo che sopra si è accennato.

—

PARTE QUINTA

——

Disposizioni ufficiali

N. 12125 — Servizio degli uffici — Spese giudiziali — Cause patrocinate dalle Avvocature erariali — Rimborso all'Erario.

Normale 7 giugno 1900 n. 47 del Boll. Dem. *1900*.

Con la normale n. 110 del 1887, fu avvertito che nelle cause, per

le quali la rappresentanza e difesa dell' Amministrazione sia stata assunta direttamente dalle Avvocature Erariali, quando le parti avversarie siano state condannate nelle spese, i Ricevitori demaniali devono astenersi, eccetto in casi speciali, dal procedere alla riscossione delle dette spese, che si riferiscono ai diritti di patrocinio e rappresentanza e che, a sensi dell'art. 15 del Regolamento 16 gennaio 1876, sono dovute alle dette Avvocature.

Ora avviene qualche volta, che gli uffici legali riscuotano, insieme con gli accennati diritti, loro spettanti, anche altre somme (spese di stampa od altro), da rimborsarsi all'Erario. Tali somme non devono versarsi alle Tesorerie provinciali, ma come ha giustamente osservato la Ragioneria generale dello Stato, nella cassa dei Ricevitori Demaniali, che le porteranno in introito, inscrivendo appositi articoli nel libro debitori di quarta categoria Demanio, o di seconda categoria Asse Ecclesiastico, a seconda che la riscossione venga fatta nell'interesse d'una o dell'altra delle predette aziende speciali.

Ciò valga di norma, onde i Ricevitori non rifiutino i versamenti della specie, da chi di diritto, come, in qualche caso, é avvenuto, e se ne diano carico nelle loro scritture con le imputazioni summenzionate.

—

N. 12126 — Demanio — Beni devoluti allo Stato per debiti d'imposta — Contratti di retrocessione o di vendita — Facolta' ai Ricevitori.

Normale 17 maggio 1900 n 49 del Boll. Dem. *1900.*

Giusta l'art. 7 del Testo Unico 4 luglio 1897, n. 276 sulle volture catastali, queste devono essere eseguite in base ad atti pubblici, od a scritture private autenticate dal notaio.

Nello scopo di rendere più agevole l'applicazione delle benefiche disposizioni della legge del 26 gennaio 1899, n. 35, sulla devoluzione allo Stato dei beni espropriati per debiti d'imposta, il Ministero, di accordo con la Corte dei Conti, acconsente, che il relativo atto di retrocessione o di vendita, quando si tratti di cosa di poco conto, e il pagamento del prezzo stabilito debba seguire in unica soluzione, possa venire stipulato dall'ufficio esecutivo demaniale di altro funzionario che riceva l'atto.

Tale agevolazione é acconsentita, in via assolutamente transitoria, qualora, per la poca entità della retrocessione o della vendita, la stipulazione non possa seguire regolarmente nell'Intendenza, e sino a quando non intervengano disposizioni legislative per la dispensa delle scritture private, relative ai detti trasferimenti, dalla formalità dell'autenticazione delle firme.

—

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12127 — Sig. **G. F. V.**, n. 1603 — Registro — *Vendita — Permuta nel biennio* — (Art. 15 tar.) — Per le ragioni già esposte al n. 4390 delle *Massime* crediamo che la permuta di un immobile entro il biennio da altro trasferimento goda della tassa di favore di lire 3.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12128 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.
(Continuazione v. n. 12117 e precedenti)

Le funzioni degli ispettori demaniali non sono semplicemente quelle di controllo, ma sono eminentemente direttive; perocchè danno ai Ricevitori norme, istruzioni, prescrizioni, ed, ove d'uopo, sostituiscono l'opera loro a quella difettosa del contabile. Ma questa loro azione alta ed estesa e poi praticamente inceppata ed umiliata da un'azione gerarchica illimitata che impedisce un più libero svolgimento dell'opera dell'ispettore ora non abbastanza ed ugualmente apprezzata, ora anche sconfessata. Un ispettore che rivede e sindaca tutte le percezioni con cognizioni attinte alle ragioni del diritto ad assidui studi ed a lunga ed efficace pratica esperienza, che supplisce alle difettose percezioni, che potrebbe lasciar passare inosservati errori di addizioni e di percezioni mentre invece sono diventati oramai proverbiali l'oculatezza, la diligenza, lo zelo, e persino il rigorismo nell'interesse della finanza, ebbene questo elevato funzionario non ha l'autorità di annullare una erronea impostazione od iscrizione della benchè menoma somma; le sue relazioni devono essere a base e sulla guida di domande stereotipate e di prescrizioni e limitazioni e formole regolamentari e sacramentali; i suoi rilievi subordinati e giudicati da chi non ha mai avuto pratica nella esecuzione delle leggi; i suoi consigli resi superflui, inutili i suoi pareri!

D'onde lo sconforto, il disgusto soffocato dentro l'anima, l'avvilimento snervante, la mancanza di autorità, di energia e di iniziativa, l'incertezza di indirizzo, una burocrazia, per usare il vocabolo di moda ma molto espressivo, minuziosa, sterile, soffocante che costa più di carta, d'inchiostro e di tempo di quanto valga l'oggetto da esaurirsi. D'onde ancora un personale direttivo ed una spesa che potrebbero essere di molto ridotti.

Noi, lo confessiamo, ci siamo sempre preoccupati più del personale esecutivo che di quello direttivo, non perchè abbiamo sempre appartenuto ed apparteniamo ancora a questa classe, ma perchè sap-

piamo bene che se gli uffici esecutivi funzionano bene, l'azione direttiva è facile e breve.

Unire nella istituzione degli ispettori alla parte di controllo una parte direttiva più viva, più autorevole, più autonoma e più efficace, ecco il rimedio che la esperienza a noi ha sempre suggerito e più che mai ci suggerisce ora che, speriamo sia davvero il periodo delle sospirate riforme. Ed il mezzo lo vediamo nella creazione delle ispezioni provinciali o compartimentali, con un ispettore capo e con ispettori di giro e sottoispettori o verificatori alla sua dipendenza.

Come sono troppe le provincie, così sono soverchie le Intendenze.

D'onde viene che in alcune minuscole provincie mancherebbero gli uffici da poter sostenere un centro d'ispezione. Ebbene; si potrebbe estendere la giurisdizione ispezionale a più provincie. Alle ispezioni così formate dovrebbero essere devolute entro un determinato limite le facoltà ora spettanti alle Intendenze, salvo il ricorso in appello a queste e la competenza oltre il limite stabilito per le ispezioni.

Così costituite le ispezioni potrebbero formare una specie di collegio, cui sarebbero deferiti consigli, e provvedimenti di massima o di qualche importanza. Ad esse dovrebbero spedirsi i conti dei contabili e tutti gli elementi di controllo. Così sarebbero in costante evidenza le situazioni degli uffici contabili, e nelle occasioni di verifiche basterebbe all'ispettore incaricato di desumere copia od i dati contabili di carico e di discarico a tutto l'ultimo mese. Ogni ufficio avrebbe in un apposito registro il suo conto di carico e di scarico. L'ispezione spedirebbe alle Intendenze un doppio delle situazioni di cassa e delle relazioni degli ispettori e i riassunti dei conti.

Le Intendenze sono già in gran parte liberate dal servizio direttivo nel ramo Gabelle, ove sono le Direzioni di dogana a dirigere direttamente gli uffici esecutivi e gli ispettori a governare il personale di esecuzione e di controllo, e nel ramo Imposte dirette ove le Commissioni provvedono ai reclami sulle imposizioni. O perché nel ramo Tasse e Demanio, che è la parte più tecnicamente ed intellettualmente molteplice, complicata e difficile non si dovrà avere una direzione più vicina, più viva, più pronta e più efficace in una istituzione staccata, composta di un personale sperimentato ed eletto, e che riunisca insieme la prima direzione ed il controllo negli uffici esecutivi? Non intendiamo di esautorare le Intendenze, le innalziamo anzi ad una più alta missione, quella di una direzione superiore che soprassieda al servizio con un'azione più complessa e più autorevole.

(*Continua*).

Disposizioni ufficiali

N. 12129 — Il Bollettino ufficiale della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari nelle puntate XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, del 1900 contiene:

Servizio degli uffici — *Biglietti di Stato da L. 25* — Dispone che non siano rimessi in corso i biglietti da L. 25 (N. 44).

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle Ipotecho a Bergamo (N. 45).

Id id. a Girgenti (N. 46).

Servizio degli uffici — *Spese giudiziali* — Cause patrocinate dalle Avvocature erariali — Ricuperi — Istruzioni — già riportata al n. 12125 — (N. 47).

Id. — *Cambio dei biglietti privi del corso legale* — Istruzioni già riportate al n. 12052 — (N. 48).

Demanio — *Beni devoluti allo Stato per debito d'imposta* — Forma dei contratti di retrocessione o di vendita — Facoltà ai Ricevitori — già riportata al n. 12126 — (N. 49).

Id. — *Diritti di pesca* — Riconoscimento — Competenza — Massima di giurisprudenza — (N. 50).

Tasse di bollo — *Quietanze* — *Bollettario* — *Corpi morali* — Risoluzione di questione — V. in parte seconda — (N. 51).

Id. — *Svincolo delle cauzioni dei Ricevitori provinciali* — Istruzioni per la documentazione delle domande — già riportata al n. 12103 — (N. 52).

Servizio degli uffici — *Volture catastali* — *Note dei passaggi* — (N. 53).

Bollo — **Registro** — **Ipoteche** — *Esenzioni e privilegi* — Danni delle alluvioni e frane — Mutui — Riporta la legge 1 aprile 1900, n. 121 già riportata per estratto al N. 12018 — (N. 54).

Concessioni governative — *Legalizzazione di firme* — Atti notarili già prodotti in prima istanza — Risoluzione di quesito — V. in parte seconda — (N. 55).

Rendita pubblica — Listini delle Borse del IV trimestre 1899 (N. 56).

Elenco dei prestiti sulla Cassa depositi e prestiti — (N. 57).

Elenco delle autorizzazioni ad Enti morali — (N. 58).

Elenco degli atti delle Società — (N. 59).

Ordinamento — Nuovo riparto degli uffici della Direzione generale del Demanio — già riportato al n. 12089 — (N. 60).

Contabilità — *Bilancio delle entrate* da riscuotersi dai Contabili demaniali -- (N. 61).

Id. — Bilancio delle spese riguardanti l' Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari — (N. 62).

Statistica — *Riordinamento* della statistica delle tasse sugli affari — (N. 63).

Servizio d'ispezione — *Verbali di verifica* — Raccomandasi che siano muniti della firma del Primo Ragioniere e del visto dell'Intendente — (N. 64).

Ipoteche — Rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie Venete e di Mantova — Istruzioni — (N. 65).

Servizio degli uffici — Biglietti bancari da L. 25 privi di corso legale — Istruzioni pel ricevimento — (N. 66)

Servizio d'ispezione — Decreto ministeriale 30 giugno 1900 che riordina la circoscrizione dei circoli in Napoli — (N. 67).

Contabilità — *Bilancio di previsione* dell'entrata e della spesa per Fondo culto — (N. 68).

Demanio — *Spiaggie marine* — Alienazioni — Raccomandazioni — (N. 69).

Id. — *Pesca marittima* — Istruzioni per la vigilanza — (N. 70).

Concessioni governative — *Legalizzazione* degli atti che si presentano alle autorità scolastiche — V. in parte seconda n. 12111 (N. 71).

Carte da giuoco — *Bollo* — Attestati — Rinnovazioni — Durata — Contravvenzioni — Istruzioni per gli agenti della polizia giudiziaria — (N. 72).

Tasse di registro — *Appalti* — *Corrispettivi indeterminati* — Pubblica la sentenza della Corte di Cassazione 3-17 maggio 1900, già riportata al n. 12012 — (N. 73).

Elenco dei prestiti sulla Cassa dei Depositi e prestiti. (N. 74).

Personale — *Cauzioni* — Valutazione della rendita pel 2. semestre 1900 — (N. 75).

Tasse scolastiche — Legge 12 luglio 1900 n. 259 — V: in parte I, n. 12108 (N. 76).

Tasse di bollo e Diritti catastali — *Tipi di frazionamento* — *Copie ed estratti di mappe* — Risoluzione di quesiti — già riportati al N. 12120 e 12121 — (N. 77)

Rendita pubblica — *Listini delle Borse* pel 1. trimestre 1900 (N. 78).

—

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12130 — SUCCESSIONE — DENUNZIA — COMPETENZA DELL'UFFICIO A RICEVERLA — DOMICILIO — CONTESTAZIONE — RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA — RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ECCEZIONE D'INCOMPETENZA — RINVIO ALLA CASSAZIONE — GIURISDIZIONE ORDINARIA.

(Art. 83 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217
Art. 16, 17, 923 cod. civ.)

Eccepita la incompetenza del Consiglio di Stato spetta alla Corte di cassazione di Roma il giudizio sulla competenza giurisdizionale.

Appartiene alla magistratura ordinaria il giudizio nella controversia sulla competenza dell'ufficio di registro a ricevere la denunzia di successione ed a far proprio il corrispondente aggio sulla riscossione della tassa.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, a sezioni unite, 14 settembre 1900, in causa Finanza c. Bocca — CASTELLI *Pres.* — PUGLIESE *Est.*).

La quarta sezione del Consiglio di Stato con decisione 6 maggio-9 giugno 1899, respinta una domanda d'irrecivibilità del ricorso Bocca, sospese ogni altra pronunzia e rinviò gli atti a questa Corte di cassazione per la decisione sulla eccezione d'incompetenza.

Ha considerato, in diritto, che la indole della questione sollevata dal ricorso é tale che non può consentire lo esorbitarsi dell'applicabilitá di disposizioni dettate dal Codice civile e della procedura civile, e quindi non può venir sottratta alla cognizione del magistrato ordinario — Trattasi invero, e solamente, d'indagare e decidere in quale parte abbiasi da ritenere aperta la successione del Giuseppe Accame — Questa indagine, questa decisione non possono essere esaurite se non col ricorrere alle disposizioni del diritto comune, alle norme di massima da esso prescritte, dalle quali non si allontana la stessa legge speciale del registro col suo articolo 83 — L'articolo 923 del codice civile ha in modo imperativo prescelto l' ultimo do.

micilio del defunto come luogo nel quale si apra la succesione al momento della morte. E quest'ultimo domicilio, come qualunque altro, non può essere se non quello designato dal fatto (art. 16 dello stesso codice) di avere la persona in quel determinato luogo la sede principale dei proprii affari ed interessi. È questa la circostanza (questa principalità della sede dei proprii interessi e dei proprii affari) che vale a far presumere la volontà di una perpetua dimora, a differenza di ogni altra più o meno temporanea e transitoria. E perchè questa presunzione possa dirsi eliminata, perchè la principalità di sede degli affari ed interessi possa cessare dal costituire il criterio legittimo del domicilio, perchè, in altri termini possa *jure* reputarsi avverato il cangiamento del domicilio medesimo, occorre un atto positivo della persona governato da forme tassativamente prescritte dalla legge (art. 17 cod. civ.) e delle quali *recte et legaliter* emerga il duplice concetto, la duplice intenzionalità: abbandono, cioè, della primitiva località ed elezione di un'altra.

Il legistatore non impone la immutabilità del domicilio (*Nihil est impedimento quominus quis ubi velit habeat domicilium*. Leg. 31 Dig. - ad municip.), ma vuole, ed esige, che la mutazione si compia in determinato e categorico modo — fino a quando ciò non avviene rimane sempre la primitiva elezione desunta dalla principalità di sede degli affari e degl' interessi.

Il citato art. 83 della legge di registro prevedendo il caso possibile di chi non abbia domicilio fisso, si riporta per la determinazione del luogo nel quale abbiasi a rivelare la successione, al criterio della esistenza della maggior parte dei beni che costituiscono il patrimonio ereditario, ed addita la località nella quale questa maggior parte di beni si trova come quella, nella quale, ai fini fiscali, possa aver corso la denuncia. Ed anche in questa eccezione il legislatore speciale non si diparte dalle norme della legge generale e precisamente da quelle, che in simiglianti casi determinavano la competenza del magistrato dinanti al quale debbono essere promosse le azioni derivanti da cagione ereditaria (art. 94 proc. civ.).

Nè a togliere alla odierna vertenza la essenzialità di vera e propria quistione giudiziaria può giovare il riflesso che, trattandosi di discordia, insorta fra due ricevitori allo scopo di vedere deciso a chi dei due spetti il diritto alla percezione dell'aggio, la contesa non esorbiti dalla natura e dai limiti di una contestazione amministrativa, di una questione, che lo stile burocratico qualificherebbe di ordine interno. e perciò sottratta alla competenza dell'autorità giudiziaria. Il diritto a percepire l'aggio viene dagli atti che il ricevitore compie *ex lege* a causa della denunzia di eredità.

Ora se questa denunzia non può aver luogo, se non in conformità

delle disposizioni del codice civile e della procedura civile, le quali regolano ciò, che riguarda l'apertura della successione è intuitivo come tutto quanto da questo fatto direttamente od indirettamente derivi, non può che reputarsi accessorio e costretto a soggiacere alle sorti del punto principale.

Ed oltre a ciò egli è pure da riflettere come, essendo l'aggio un diritto, un lucro, la cui percezione é dovuta al ricevitore, ogni controversia, che su tale percezione possa venire originandosi fra due o più concorrenti non può rivestire altri caratteri che quelli di una disputa sù determinato diritto patrimoniale, una contesa sul tuo e sul mio, e quindi devuluta al giudizio del magistrato ordinario. È questo soltanto chè può indagare da parte di quale fra i diversi concorrenti stia, secondo la logge, la ragione, il diritto a riscuotere quel dato emolumento.

Per questi motivi — La Cassazione, giudicando a sezioni riunite, dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria sul caso in esame.

Nota — Se è sempre per noi una soddisfazione il vedere il trionfo della regola sulla eccezione, è tanto maggiore quando si tratta dell'amministrazione della giustizia che dovrebbe essere comune a tutti i cittadini.

Al n. 9410 deplorando che la Corte di cassazione non abbia racolta ed attribuita alla Magistratura ordinaria la competenza che il Consiglio di Stato avèva declinato, noi ci domandavámo: come il povero impiegato poteva ottenere giustizia se nessun giudice voleva giudicarlo? e concludevamo: «La risposta non può formularsi che in un voto, quello che anche gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possano piatire allo stesso foro al pari di tutti gli altri cittadini dello Stato».

Ma finchè vi saranno magistrature speciali, vorremmo almeno che nel dubbio sulla competenza o nel caso di conflitto avesse sempre a prevalere quella dell'autorità giudiziaria comune.

—

Disposizioni ufficiali

—

N. 12131 — Concessioni governative — Legalizzazione di firme — Atti notarili e dello stato civile gia' prodotti in prima istanza.

(Art. 44, Tabella annessa alla legge 19 luglio 1880, n. 5536)

Normale 9 giugno 1900, n. 55 del Boll. Dem. 1900.

Venne sollevata la questione se gli atti dei notai, già esibiti in prima istanza al Tribunale funzionante nel territorio del distretto del rispettivo Consiglio notarile, e perciò senza bisogno della legalizzazione della firma del notaio, vadano soggetti a tale formalità quando sono prodotti, in grado di appello, avanti una Corte posta fuori del detto distretto.

D'accordo col Ministero di grazia e giustizia, e sul parere conforme del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, è stato ritenuto che non sia necessaria la formalità suaccennata, perchè l'atto prodotto regolarmente in prima istanza fu acquisito legittimamente al processo, e gli effetti giuridici da esso dipendenti non possono più annullarsi o menomarsi, subordinandoli ad altre condizioni sul corso ulteriore del giudizio, solo perchè l'estimazione dell'atto in secondo grado avvenga fuori del distretto del Consiglio notarile.

Ed il principio ammesso per gli atti dei notai, com'è stato pure riconosciuto d'accordo col prefato Ministero di grazia e giustizia, vale anche per gli atti degli ufficiali dello stato civile, non essendovi ragione di fare a questi ultimi atti un trattamento diverso. Onde anche gli atti degli ufficiali dello stato civile presentati al Tribunale del circondario nella cui giurisdizione furono rilasciati, non hanno bisogno di essere legalizzati quando vengano prodotti in appello fuori del circondario stesso.

N. 12132 — Tassa di bollo — Quietanze staccate da bollettari — Corpi morali.

Norm. 24 maggio 1900, n. 51 del Boll. Dem. *1900.*

A pag. 18 del *Bollettino ufficiale* di questa Direzione generale per l'anno 1899, in armonia con quanto aveva deciso la Corte di cassazione di Roma colla sentenza 11 ottobre 1898 in causa Ospedale civile di Venezia contro Finanze dello Stato, fu formulata la seguente massima:

L'esenzione concessa dall'art. 148, n. 3 del testo unico sulle tasse di registro approvato col R. Decreto 20 maggio 1897, n. 217, è applicabile alle quietanze apposte sui mandati od ordini di pagamento, e non a quelle rilasciate su fogli separati; le quali ultime, se importano liberazione da obbligazioni nascenti da atti scritti, sono soggette a registrazione obbligatoria entro venti giorni dalla data col pagamento della tassa di centesimi 25 per ogni cento lire, giusta gli articoli 4 e 44 dello stesso testo unico e 56 della tariffa.

Tale massima, conforme anche ad altra sentenza della Corte di

cassazione del 23 gennaio 1896 in causa Finanze contro Provincia di Bari, (v. pag. 303 del Boll. Dem. del 1896) non facendo alcuna eccezione per le quietanze staccate dai bollettari dei corpi morali, fu anche a queste applicata; e l'applicazione giustificavasi col ripetere la considerazione del Supremo Collegio circa il motivo dell'esenzione accordata coll'art. 148 n. 3, che non fu tanto quello di assicurare un vantaggio economico ai corpi morali, quanto di evitare gl' imbarazzi e la perdita di tempo cui sarebbero stati essi sottopesti se avessero dovuto sottoporre a registrazione i mandati, con possibilità di disguidi e smarrimenti.

Senonchè, ripresa in esame la questione, questa Direzione generale ha dovuto considerare che con l'adottata interpretazione venivasi a fare ai corpi morali, ai quali é inibito di rilasciare quietanze sui mandati di pagamento ed è imposto di rilasciarle invece mediante bolletta staccafa da bollettari a madre e figlia, una condizione più onerosa in confronto dei privati, e per causa che non è in loro facoltà di evitare. Infatti per l'art. 33 del R. Decreto 6 luglio 1890 n. 7036, i tesorieri e gli altri agenti di riscossione di comuni o di provincie non possono quietanzare i mandati tratti a favore delle rispettive Amministrazioni, ma debbono rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia e disposizioni imperative della specie esistono di regola per gli altri corpi morali, in analogia al disposto degli art. 277 del regolamento sulla Contabitità generale dello Stato e 214 delle istruzioni generali sul servizio del Tesoro del 23 gennaio 1895.

In vista di ciò, e poichè quelle complicazioni e possibilitá di disguidi e smarrimenti che si vollero evitare pei mandati non sono meno possibili per le bollette, il Ministero, udita anche la R. Avvocatura Erariale generale, è venuto nella determinazione di dichiarare che le quietanze staccate da bollettari a madre e figlia da corpi morali, ai quali è inibito di rilasciare le quietanze mediante la firma dei proprii agenti sui mandati di pagamento, devono considerarsi come scritte sui mandati, e in conseguenza a queste bollette è da applicarsi lo stesso trattamento tributario stabilito dalla legge per le quietanze apposte sui mandati.

Resta però inteso che è da esigersi la corrispondente tassa proporzionale qualora di tali quietanze occorra di fare uso ai termini dell'art. 74, penultimo capoverso, del testo unico delle leggi sul registre.

NOTA — È la normale che avevamo già annunziata al n. 12028.

=

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12133 — NOTARO — RESIDENZA — CONTRAVVENZIONE.
(Art. 27 legge 25 maggio 1879, n. 4900)

L'obbligo della residenza imposto al notaro devesi conciliare colle esigenze del servizio, ed un certo bisogno della libertà individuale, e, ciò che più monta, coll'esercizio di altri pubblici uffici, che con quello del notariato non sono incompatibili.

Non contravviene pertanto all'obbligo della residenza il notaro che tenendo dimora e studio aperto con deposito di atti rogiti e repertori nel comune di sua residenza si rechi pressochè consuetudinariamente in due giorni della settimana in altro Comune, ove ricorre il mercato.

(Sentenza della Corte di appello di Macerata, 16 settembre 1899 in causa not. Laudi — CUCCHI *Pres* — SANDRI *Est*).

Ritenuto essere stabilito che nel periodo da maggio a luglio di quest'anno, ed anche in precedenza, Il notaio Ugo Laudi di residenza in Colli del Tronto, pressochè consuetudinariamente, si é trasferito in Ascoli Piceno nei due giorni della settimana, mercoledi e sabato, nei quali ricorre il mercato in quella città. Egli sostanzialmente ciò ammette, adducendo a propria giustificazione che scopo delle temporanee sue assenze dalla propria residenza, quello fu di rogare in Ascoli Piceno atti del suo ministero, specialmente per conto della clientela del defunto notaio Cantalamessa, il cui studio egli frequentava quale coadiutore o praticante che fosse.

Ritenuto che in questa introduzione a difesa il Laudi non è in alcuna guisa smentito, anzi ora trova conferma, e nella accertata quantità di atti che in Ascoli egli rogò, e nel fatto che a questo, del pari che a precedente procedimento disciplinare contro di lui, avrebbero dato causa i reclami di alcuni suoi colleghi di detta città, i quali lamentavano la di lui concorrenza.

Osserva, ciò premesso, la Corte essere la giurisprudenza armonicamente ai suoi sani criteri di interpretazione della legge oramai

pacifica e costante nel riconoscere che l'obbligo di residenza del notaio devesi conciliare colle esigenze del servizio, ed un certo bisogno della libertà individuale, e, ciò che più monta, coll'esercizio di altri pubblici uffici, che con quello del notariato, non sono incompatibili. La legge esige bensì una dimora, vera, non fittizia, non mascherata, del notaro nel Comune assegnatogli, ma non spinge le sue esigenze al punto da relegarlo in cotesto Comune così come egli fosse a domicilio coatto, e da interdirgli l'esercizio di quelle facoltà che pur espressamente a lui concede.

Il notaro può rogare atti del suo ministero in tutto il territorio del Consiglio notarile; egli può assumere, in determinate contingenze, l'ufficio di Segretario municipale anche in Comune diverso da quello della sua residenza; può esser nominato Subeconomo dei Benefici Vacanti; può rappresentare le parti e patrocinare le ragioni in giudizio avanti i Pretori. Ora se vero é che per accudire a quelle bisogna gli è necessità assentarsi anche periodicamente dalla sua residenza, pare evidente che la legittimità degli atti a cui procede, porti seco la leggitimità delle sue assenze.

La Corte, ciò non ostante, non si avventura ad affermare in tesi astratta che quelle assenze, per quanto legittime possono essere sempre giustificate; è necessario che per esse non sia turbata nè compromessa la regolarità del servizio a cui deve principalmente attendersi dal notaio; nè sarebbe questi immune da responsabilità di infrazione alla legge, se per rogare atti fuori del suo Comune, o per attendere a quegli altri uffici, egli trascurasse di prestare l'opera propria a chi nella sua sede la richiede.

Laonde la necessità di considerare il fatto nei suoi rapporti colla maggiore o minore importanza della sede e coll'evento del danno al servizio accennato.

Ma nel concreto caso è provato che la sede notarile di Colli del Tronto è d'importanza così esigua che se dall'un canto i proventi dell'ufficio stentatamente basterebbero a sopperire alle prime bisogna dell'esistenza; d'altro canto la penuria del lavoro sarebbe ben lungi dall'incatenare anche la operosità ordinaria del pubblico funzionario. É poi escluso che reclami o lagnanze siano mai stati elevati contro il Laudi per trascuranza o negligenza nell'adempimento degli obblighi suoi, mentre è provato che nel Comune di sua residenza egli tiene dimora e studio aperto con deposito di atti, rogiti e repertori.

Per q. m. ecc.

——

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 1 giugno

1900, in causa not. Laudi — CASELLI *Pres.* — NIUTTA *Est.).*

Che infondato é il ricorso del Procuratare Generale, dappoiché giustamente ha notato la sentenza denunziata, che, autorizzando la legge notarile, il notaio ad esercitare il suo ufficio in tutto l'ambito del Consiglio notarile, cui è ascritto, e ad esercitare certe pubbliche funzioni al di là della sede asssegnatagli; non avrebbe potuto di poi, senza manifesta contradizione, impedirgli di allontanarsi dalla sua sede per esplicare queste funzioni; l'indagine essenziale che doveva fare la Corte d'appello era quella di vedere se dall'esercizio di queste altre funzioni al di fuori della sua sede, potesse derivare danno ai cittadini della medesima, nel cui esclusivo interesse fu stabilita la disposizione proibitiva dell' art. 27: e questa indagine ebbe cura di fare la sentenza denunziata, riconoscendo che nessun reclamo o lagnanze siano state mai fatti per trascuranza o negligenza contro il notaio Laudi nell'adempimento dei suoi doveri dai cittadini della sua residenza; é contro questo giudizio tutto di fatto è vano ricorrere in Cassasione.

Per q. m. ecc.

NOTA — Questa interpretazione più liberale dell'art. 27 della legge notarile, già accolta da ultimo dalla Corte d' appello di Casale colla sentenza riportata al n. 10794, va facendosi strada ed afforzandosi nella giurisprudenza. Ne siamo lieti, ma non vorremmo ch'essa avesse ad incoraggiare un sistema di concorrenza che mal si conviene alla dignità ed al decoro del ministerio notarile, e a dar causa ad attriti personali fra gli stessi depositari della pubblica fede.

—

N. 12134 — DONNA MARITATA — LOCAZIONE — AUTORIZZAZIONE MARITALE.

(Art. 134 c. c.)

Non è necessaria alla donna maritata la autorizzazione del marito per stipulare una locazione immobiliare.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 4 agosto 1899 in causa Tuttavilla c. Scoppa. — NUNZIANTE *Pres.* — ANTONUCCI *Est.*

L'art. 134 del cod. civ. enumera i casi nei quali è necessaria alla moglie l'autorizzazione del marito, donare cioè, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, costituire sicurtà, transigere, e stare in giudizio relativamente a tali atti. Questa speciale enumerazione è

assolutamente tassativa e non è lecito estenderla ad altri atti, poichè trattandosi di una disposizione eccezionale con cui vien ristretta la la capacità della donna maritata non può essere applicata che limitatamente a quegli atti pei quali vien richiesta. E che questo fu il pensiero del legislatore si desume dalla relazione ministeriale premessa al cod. civ., in cui si fa cenno della disputa sorta in seno della Commissione legislativa su la convenienza di mantenere o sopprimere l'autorizzazione maritale e di essere prevalso intanto il concetto di restringere la serie dei casi e degli atti in cui debba la medesima intervenire, ritenendosi quelli soltanto che per la estrinseca loro gravità richiedessero il concorso adesivo del marito, in ossequio non pure all'autorità morale del capo della famiglia che pel buon governo della famiglia stessa.

Trattandosi quindi nella specie di un semplice contratto di affitto, di leggieri si scorge che non essendo un tale atto annoverato tra quelli pei quali vien richiesta l'autorizzazione maritale, e non potendo per ragione di analogia assimilarsi ad alcuno di essi, essendo ciò vietato dalla retta intelligenza dell'art. 134, che non ammette un'interpretazione estensiva, deve senz'altro ritenersi che pel contratto di affitto come sopra interceduto tra la signora de Jorio e la baronessa Scoppa non occorreva l'autrizzazione del marito di essa de Jorio. Né vale far ricorso alla modalità di una tale contrattazione per cui l'ammontare della pigione risultava in parte giustificata dalla cambiale, mentre la pigione convenuta fu di gran lunga maggiore giusta il deferito giuramento, giacchè una tale circostanza non altera punto la natura del contratto, che fu sempre di locazione, per nulla indicato nel ripetuto art. 134. Come invano si è pur dedotto l' eccesso del mandato, e ciò per effetto di un voluto dolo, quando risulta dagli atti che l'affitto fu conchiuso in proprio nome dalla signora de Jorio e contro la medesima fu spinta l'azione giudiziaria.

Epperò essendo del tutto infondato il prodotto ricorso deve rigettarsi.

P. q. m., rigetta, ecc.

Nota — La locazione immobiliare, per qualunque tempo convenuta, non rientrando in alcuno dei casi e dei contratti in modo tassativo enunciati dall'art. 134 cod. civ., ne deriva in modo inconfutabile che la donna maritata può addivenirvi senza d'uopo di autorizzazione alcuna, poiché si tratta di limitazione della libertà personale che non ammette interpretazione estensiva.

—

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Disposizioni ufficiali

—o—

N. 12135 — ESATTORI — ATTI D'USCIERE — DIRITTI -- REPETIBILITÀ — CAUSA — DEPOSITO — INTERVENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE.

(Art. 4, 54, 70, 99. T. U. sulla riscossione dell'imposte dirette, 23 giugno 1897, n. 236 — Art. 31 regol. 9 febbraio 1896, n. 25 — Art. 193, 521 cod. proc. civ.

I privilegi accordati agli esattori dalla legge sulla riscossione delle imposte non possono estendersi per analogia alle competenze degli uscieri giudiziari.

Obbiettivo della Esattoria nella causa essendo, non la trascurabile somma dei diritti in contesa, ma l'ammessione in franchigia per i diritti degli uscieri, nell'interesse del pubblico servizio, non è necessario il deposito per ricorrere in cassazione.

É bensì obbligo dell'Esattore di richiedere l' intervento in causa dell'Amministrazione, ma la finanza è giudice unico ed assoluto della convenienza o meno di presenziare la lite.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 5 settembre 1900, in causa Esattoria di Roma c. Tamagno — CASTELLI *Pre.* — D' ALOISIO *Rel.*

Omissis — Destituito di fondamento è l'anzidetto fine di non ricevere.

Obbiettivo dell'Esattoria nella causa attuale, non è già la trascurabile somma di L. 4,85 chiesta, contro di lei, dall' usciere Tamagno, come un diritto spettantegli in base alla tariffa per l'eseguito notificazione dell'atto di cui sopra è parola, ma bensì la franchigia che essa intende di far dichiarare nell' interesse del pubblico servizio a lei affidato. Quindi é applicabile al ricorso, per tale oggetto da lei prodotto, la esenzione dal deposito, statuita con l' art. 521 n. 1 della procedura.

Né a ciò fa ostacolo il secondo mezzo, con cui l'Esattore ricorrente si duole della messa fuori causa della Pubblica Amministrazione —

Imperocchè, quale che sia il valore di cotesta doglianza, essa ben lungi dallo indurre alcun conflitto con i diritti della stessa amministrazione, si fonda anzi sul concetto che quest'ultima debba rimanere presente al giudizio precisamente per la tutela dei proprii diritti.

Affatto insussistente è però nel merito, il ricorso in disamina.

Incominciando dal primo momento, non é da porre in dubbio e, lo riconosce lo stesso ricorrente che in tutta la congerie di leggi e regolamenti da lui citati, non esiste alcuna disposizione la quale contempli, nei rapporti degli esattori e delle imposte gli onorari dovuti agli uscieri, per gli atti che quelli a costoro commettono..

Tutto ció che può addursi in appoggio della tesi propugnata col presente gravame é una ragione di *analogia* desunta dal previlegio di cui godono gli esattori, di far annotare a debito, per gli atti di procedura ordinaria, i diritti dovuti ai *Cancellieri*.

Ed é infatti cotesto l'unico argomento che trovasi enunciato nel dispaccio ministeriale riferito a pagine 6 ad 8 del ricorso ove è detto: « del resto, le dubbiezze che pel passato potevano sorgere a tale riguardo, vennero omai eliminati dall'articolo 31 del regolamento 9 febbraio 1896 n. 25 secondo cui anche i diritti di copia e di autenticazione, spettanti alle cancellerie, per gli atti di cui si tratta, devono prestarsi a debito, insieme alle tasse di bollo, quando le spese non sono poste a carico dell'esattore; giacchè *una volta ammessa la prenotazione dei diritti spettanti ai funzionari di cancelleria, non vi sarebbe motivo di usare agli uscieri un trattamento diverso?*

Ma è agevole ed ovvio rispondere che una disposizione di privilegio quale indubbiamente è quella dell'anzidetto art. 31 (scritta per l'esonero dell'Esattore dalle competenze dei *cancellieri*) non è suscettibile che di ristretta interpretazione; e non può quindi estendersi, per virtù di analogia, *ad altro oggetto* (competenze degli *uscieri*) da quello che essa contempla.

Nè la franchigia che l'esattoria di Roma, oggi reclama di fronte agli *uscieri*, si può desumere dal pubblico servizio che ella esercita, e per il quale é assimilata dalla legge sulla riscossione delle imposte, alla pubblica amministrazione. Imperocchè cotesta assimilazione ha scopo e valore unicamente nei rapporti dello esattore col contribuente, non già in quelli dell'esattore con coloro che sono estranei al debito dell' imposta, come sono i funzionari alla cui opera egli debba ricorrere per l'esercizio dell'esazione.

Alle spese, che per l'opera anzidetta siano a carico dell'esattore, fan riscontro i compensi derivanti, a di lui vantaggio, e dalla stessa legge di riscossione, e dai capitoli normali, e dalle speciali condizioni del contratto di appalto.

E che l'assimilazione di cui sopra, non basti a francare l'esattore dall'obbligazione di pagare ai cennati funzionari i diritti loro assegnati dalla tariffa, lo prova il fatto che malgrado la medesima, è occorsa una legge per stabilire in di lui favore il privilegio della prenotazione (per la sola *metà* nei procedimenti speciali, per l'*intero* nei procedimenti *ordinari*) rispetto ai diritti dei *cancellieri*.

Non ha miglior fondamento il secondo motivo del ricorso.

Per l'articolo 17 dei capitoli normali, l'esattore ha, non già il diritto, ma l'*obbligo*, « *di richiedere l'intervento dell' amministrazione*, ed ove ometta di far ciò, è responsabile di tutti i danni che possono derivare all'amministrazione medesima, in conseguenza della lite promossa contro di lui ».

É dunque la Finanza giudice unico ed assoluto della convenienza o meno, per il proprio interesse, di presenziare la lite denunziatagli dall'esattore. Giustamente adunque osservò la Corte di merito, che nella specie, essendosi l' Intendenza completamente disinteressata della questione vertente tra le due parti principali, e da nessuna di queste chiedendosi cosa alcuna contro di lei *non occorreva spender parola* per confutare la pretesa dell'appellante esattore, di trattenerla in giudizio.

P. q. m. la Corte respinta l'eccezione d' inammissibilità del proposto ricorso, rigetta questo nel merito e condanna la ricorrente alle spese.

Nota — La sentenza di appello che col nostro pieno plauso vediamo ora confermata fu riassunta in massima al n. 11880.

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12136 — Sig. E. G. n. 667 I. Registro — *Delegazione — Pagamento* (Art. 7 T. U. Reg.) — L'atto con cui un debitore paga per effetto di delegazione non accettata non può dar luogo alla tassa di accettazione dell'obbligazione, o novazione, perché l'accettazione sorge e si estingue nell'atto stesso del pagamento, ma soltanto alla tassa di quietanza.

II. Registro — *Locazione — Garanzia* (Art. 7 T. U. Reg.) La garanzia è disposizione connessa con la locazione di cui è un accessorio ed un complemento. Prestata dallo stesso locatore nell' atto di locazione non può dar luogo a tassa particolare, oltre quella di locazione.

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12137 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuazione v. n. 12128 e precedenti)

Concentrandosi le attribuzioni direttive e di controllo negli uffici di ispezione, oltre a rendere più pronta, più viva e più efficace l'azione dell'amministrazione si risparmierebbero tempo e personale; tempo, perchè diminuirebbero i lavori di corrispondenza di esami, di controlli, e di relazioni, personale perchè le Intendenze potrebbero essere liberate di parecchi impiegati amministrativi, di ragioneria e d'ordine, mentre alle Ispezioni basterebbe minor numero di impiegati fissi, potendosi valere dell'opera, oltre che dell' Ispettore capo, degli ispettori, sotto-ispettori o verificatori di mano in mano che non siano impegnati in verifiche e dei volontari che possano venire chiamati alla ispezione a completare e perfezionare la loro pratica ed istruzione a coadiuvare, ove d'uopo, gli ispettori nelle loro operazioni ed a tenersi a disposizione per eventuali reggenze.

Abbiamo veduto come funzionavano bene e regolarmente con pochissimo personale e le antiche Direzioni demaniali e gli uffici d'ispezione istituiti nelle Marche e nell'Umbria per l'allora Cassa Ecclesiastica.

Le ispezioni che ora proponiamo completerebbero il sistema, e riunirebbero tutti i vantaggi di quelle due istituzioni. E ne avvantaggierebbe sopratutto la finanza con una azione più diretta e vigilante ed il personale esecutivo che avrebbe più costante l' impulso, più sollecita la correzione degli errori, più intima la corrispondenza, più frequenti le istruzioni e le direzioni e maggiore garanzia e sicurezza nell'opera sua.

E da un pezzo che si sentono questi bisogni, e la Corte dei Conti con le sue condanne di poveri Ricevitori o mal diretti o non diretti a tempo, od onerati di incarichi non di sua spettanza sono li per farne miseranda testimonianza. Ora che é venuto il momento dell'operare l'inerzia sarebbe delitto.

(*Continua*).

PARTE SECONDA

Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12138 — Tassa di registro — Stima — Vendita — Fitti anticipati — Valutazione dei periti — Incensurabilità.

(Art. 26, 28 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217)

I criteri seguiti dai periti agli effetti della tassa di registro, nella stima dei beni nella stessa condizione in cui furono venduti, e cioè dell'anticipato pagamento dei fitti al venditore fino al 1907, sono incensurabili e non possono perciò essere contradetti dalla finanza nè sindacati dall'autorità giudiziaria.

(Sentenza della Corte di Appello di Torino 27 aprile 1900 in causa c. Cerruti — Pacifico *Pres.* — Taglietti *Est.*

Considerato in diritto che colla prima conclusione la quale in riparazione della appellata sentenza vorrebbe l' Amministrazione delle Finanze dello stato accolta questa tende a far dalla Corte dichiarare a lei dovuta quella tassa di trasferimento immobiliare e la relativa penale, che risulterebbero applicabili sulla differenza, a suo dire, di lire 301,500 tra il corrispettivo convenuto per la vendita di stabili di cui nell'atto Costa 27 giugno 1898 (lire 506.000) ed il valore venale degli stabili stessi, quale riesci tale valore accertato dai periti in loro relazione 12 dicembre 1898, valore che essa fa ascendere a lire 807.500.

Se adunque la stessa amministrazione appellante fonda la sua prima conclusione ed il suo assunto relativo sul valore venale degli stabili venduti con detto atto quale venne accertato dalla perizia da lei promossa e questa perizia viene quindi da essa accettata, ne consegue che la principale questione dell'attuale giudizio di appello consiste nell'investigare e nel decidere quale sia stato il valore venale attribuito a quegli stabili dai periti secondo l'incarico stato loro affidato.

Ma prima di prendere a questo scopo in esame la relazione di perizia suaccennata, conviene richiamare la natura speciale che riveste la perizia a cui si fa luogo ai termini degli art. 24 e seguenti della legge sulle tasse di registro (testo unico 20 maggio 1897 n. 217). Secondo gli art. 26 e 28 di questa legge i tre periti devono espri-

mere un solo giudizio a maggioranza di voti, con relazione unica sommaria, l'estimazione così fatta a maggioranza di voti sarà definitiva e non si farà altrimenti luogo a nuova stima, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto o le perizie dovranno essere fatte con metodo sommario.

Da queste disposizioni derivano chiaramente come giuridiche conseguenze, che non si possono vagliare nè dalle parti nè dal giudice i criteri razionali, che i periti abbiano nella relazione premesso come guida del loro giudizio; che si deve aver riguardo soltanto alla estimazione che essi abbiano fatto nel conchiudere la loro relazione, e che questa estimazione essendo definitiva e non ammettendosi più nuova stima, salvo ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto, deve obbligatoriamente essere accettata dalle parti e non può nemmeno essere sindacata dal magistrato, che pure deve accoglierla quale venne pronunziata dai periti nella conclusione della loro relazione, a differenza di quanto avviene per le altre perizie riguardo alle quali l'avviso dei periti non vincola l'autorità giudiziaria, giusta il disposto dell'articolo 270 del cod. proc. civ.

Di fronte pertanto alle accennate disposizioni di legge, non si potrà a meno, anche nel caso in esame, di accettare come definitiva l'estimazione che i tre periti ebbero a fare col dichiarare a maggioranza in risposta all'incarico stato loro affidato, che il valore venale dei beni, come furono indicati e comperati dall'avv. Cerrutti coll' atto 27 giugno 1898, per i quali egli convenne il prezzo di lire 506.000 era, al momento della vendita, precisamente di lire 501.000.

E la Corte apprezzando la seguita perizia, senza sindacarne i criteri, ciò che non potrebbe fare a senso dei sopra richiamati disposti di legge ritiene che il valore venale stato attribuito dai periti predetti agli stabili acquistati col surrifferito atto dall'avv. Cerruti e che deve unicamente servire di base per la determinazione della tassa di trasferimento di cui si tratta, sia precisamente quello di lire 501.000 come ebbero quei periti ad estimare nella conclusione della loro relazione, e che non si possa accogliere la pretesa della amministrazione delle finanze appellante, secondo cui i periti avrebbero invece determinato il valore in questione nella somma di lire 807.500.

E invero i periti ebbero bensì a premettere nella loro relazione che facevano una prima indagine per determinare quale sarebbe stato il valore venale dei beni, se con essi fosse stato trasmesso all'avv. Cerrutti anche il diritto di esigerne i fitti, ma dichiararono pur tosto che questa prima indagine veniva fatta non perché essa desse il valore dei beni venduti all'avv. Cerrutti, sfruttati giá fino all'anno 1907, ma soltanto come mezzo ed operazione per riconoscere il valore dei beni così e come essi furono venduti ed acquistati coll'atto Costa, e questa dichiarazione facevano affinchè rimanesse subito chiarito, come dissero nella relazione, che la risposta all'incarico loro commesso col decreto presidenziale sarebbe risultata dalla seconda indagine. La stessa avvertenza essi ribadirono poi prima di addivenire alla loro conclusione dichiarando nel procedere alla seconda indagine che questa era la vera che loro veniva commessa e da cui doveva risultare il prezzo venale dei beni comperati dall'avv. Cerrutti ed affermando al riguardo che avevano a maggioranza conchiuso che il valore venale di quei beni così e come erano stati venduti dal marchese Fossati e dall'avv. Cerrutti, comperati coll'atto 27 giugno 1898 era di lire 501.000.

Come si scorge dal richiamo ora fatto delle parti più essenziali della relazione, i periti non potevano in modo più chiaro esprimersi per dichiarare e conchiudere che il valore venale era di lire 501.000.

Il pretendere di riporre l'estimazione di cui si tratta non nella conclusione definitiva dei periti, ma nel risultato della prima indagine fatta ove i fitti dei beni fossero ancora dovuti o fosse stato trasmesso nel compratore il diritto di esigerli, sarebbe lo stesso come fare consistere la pronuncia di una sentenza dell'autorità giudiziaria in un qualche motivo che la precede e che più convenga ad una parte nel suo interesse di invocare, anziche nel dispostivo, il quale soltanto forma il vero giudizio del magistrato.

E vano e lo sforzo che fanno le finanze per fare accettare la loro pretesa coll'osservare che i periti nel rispondere al loro mandato non potevano a meno di riferirsi alla legge sulle tasse di registro, richiamata nell'ordinanza presidenziale, che quel mandato loro conferiva, che solo alla legge devesi ricorrere per fissare tale mandato, il quale secondo essa, era la determinazione del valore venale comune, e cioè del valore astratto ed obbiettivo degli stabili venduti senza che i periti dovessero occuparsi del come gli stabili vennero acquistati; e che quindi devesi ritenere che al mandato i periti abbiano risposto, dove descritti i beni e calcolatone il reddito loro al netto dei pesi, ne determinarono il valore venale in lire 807.500; mentre col giudicare tale valore in sole 501.000 avrebbero travisato il mandato che dalla legge avevano, non calcolando il valore obbiettivo dei beni; ed avrebbero ad ogni modo esorbitato da quel mandato prendendo in fine della loro relazione, a base della stima, la vendita come fu fatta. Imperocchè con queste osservazioni e colle conseguenze che se ne ritraggono, si viene a fare censura ai periti di avere male interpretato la legge, di aver seguito criteri erronei negli apprezzamenti che servirono di fondamento alla definitiva loro estimazione, di avere sconfinato dal mandato ricevuto; e queste censure non possono essere opposte dalle Finanze appellanti, di fronte al disposto dai succitati articoli 26 e 28 della legge sulle tasse di registro, secondo cui esse ora non avrebbero più che salvo il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto; errore che non si seppe nemmeno addurre, senza che sia loro dato ancora di discutere i criteri addottati dai periti per giungere a quell'estimazione superiormente dimostrata essere la vera da essi fatta in adempimento del mandato ricevuto, e che come definitiva deve essere obbligatoriamente accettata.

Invano parimenti nell'interesse dell'amministrazione appellante si richiamarono le disposizioni degli art. 23 e seguenti fino al 30 della legge succitata, e si ragionò sulla interpretazione che dovrebbesi dare ad esse e sullo scopo che in applicazione loro doveva avere il decreto ordinante la stima in questione, poichè quanto si disse in quei ragionamenti potrà anche essere vero e si sarebbe anche potuto far valere prima del giudizio di stima, ma non può più allo stato delle cose essere preso in considerazione dopo che quel giudizio fu provocato dall'amministrazione stessa delle finanze e dopo che la seguita perizia di stima fu da lei accettata, dovendo essa ora sottomettersi alla conclusione a cui addivennero i periti nella loro relazione, in cui, come già si è dimostrato, si contiene la vera estimazione loro demandata.

Per questa stessa ragione l'amministrazione appellante non può più ora addebitare ai periti che abbiano illegalmente fatto detrazione

nel determinare il valore venale dei beni in questione del valore di circa lire 300.000, importo dei fitti di quei beni per 9 anni circa già esatti dai venditori e non stati trasmessi nell'acquisitore, come non può pretendere che la Corte riconosca e dichiari la illegalità della detta detrazione, imperocchè se quell'addebito si risolve in un erroneo apprezzamento giuridico, non più è imputabile ai periti per non costituire un semplice errore materiale, e la corte poi non è autorizzata dalla legge a sindacare i criteri seguiti nella perizia speciale in esame, ed a rilevarne la illegalità pretesa come già si osservò, e quindi non può nemmeno modificare quello che i periti conclusero essere la vera estimazione del valore venale in questione.

Del resto, nel caso in esame, i periti nel determinare la loro estimazione, ebbero a considerare il valore dei beni come appartenevano ai venditori quando furono venduti all'avv. Cerrutti, cioè quali beni infruttiferi per nove anni ed in tali condizione quei beni già sfruttati per un sì lungo periodo di tempo, non potevano certo avere quel valore venale che avrebbero avuto se all'epoca del contratto di vendita i fitti fossero tosto passati nelle mani dell' acquisitore. Questi fitti per ben anni 9, e il diritto di riscuoterli non essendo stato ceduto e trasmesso nell'avv. Cerrutti, non sarebbe giusto che questi dovesse pagare anche una tassa di trasferimento corrispondente al loro valore.

E che si debba aver riguardo, nella stima di cui si tratta, al valore in comune commercio che hanno i beni al tempo della vendita cioé nelle condizioni in cui si presentano rispetto all' aquisitore del tempo stesso, si ricava dalla medesima legge sulle tasse di registro che dall'art. 24 si riferisce appunto al valore che in comune commercio ha l'immobile al giorno del trasferimento.

Nè si può obbiettare che l'avv. Cerrutti sia venuto ad acquistare beni di un valore di lire 807.500, valore che risulterebbe aggiungendosi al prezzo convenuto anche l'importo dei fitti di nove anni mentre avrebbe pagato la tassa di trasferimento soltanto sopra quel prezzo di lire 506.000, imperocché a dimostrare infondato l' obbietto accennato, basterebbe osservare che ove i marchesi Fossati avessero venduti ad un tempo i fitti fino al 1. luglio 1907 per lire 306.500, e all'avv. Cerruti i beni senza quei fitti fino alla detta epoca per lire 506.000 certamente l' amministrazione delle Finanze richiedendo il giudizio di stima non avrebbe potuto pretendere che si determinasse anche il valore venale dei fitti fino al 1. luglio 1907 per farne poi pagare la corrispondente tassa di trasferimento anche dall'avv. Cerruti, a cui quel valore non venne trasmesso dovendosi invece quella tassa soddisfarsi dal terzo per le lire 306.500, rappresentanti il valore dei fitti che a lui solo vennero ceduti.

Parimenti in favore dell'assunto dell' amministrazione appellante non si può argomentare dall'art. 17 della legge di registro relativo alla tassa di trasferimento della nuda proprietà con riserva di usufrutto, poichè dalla disposizione di quell'articolo non ne conseguirebbe in ogni caso che l'avv. Cerruti che avrebbe acquistato intanto la sola proprietà dei beni di cui si tratta, ossia la proprietà senza nove anni di fitto, debba pagare fin d'ora una tassa di trasferimento anche pel valore ragguardevole rappresentato da quei fitti, valore che non essendo stato a lui trasmesso, diminuisce certamente quello venale dei beni vendutigli.

Per q. m., conferma ecc.

Nota — Eravi un errore materiale di calcolo o di fatto nella stima eseguita dai periti? Siamo d'accordo con la Corte Torinese a rispondere di no. I fondi venduti erano e sono affittati ed il venditore ne aveva riscosso anticipatamente i fitti fino al 1907. Di questa privazione di godimento pel compratore i periti vollero tener conto, perchè era causa di diminuzione di prezzo e quindi di valore venale. 'E questo un criterio, un apprezzamento dei periti che la legge non permette di censurare ed oppugnare, poiché il loro giudizio è definitivo ed inappellabile. « Del sistema a seguirsi, dicemmo già nel commento dell'art. 27 della legge di registro al § 770, sono unicamente giudici i periti e le loro conclusioni sono inoppugnabili ed insindacabili ». Così ha anche giudicato la Corte suprema di Roma, in caso quasi identico con sentenze 31 agosto 1892, riportate ai nn. 9256, 10093 delle *Massime*.

Appunto per questo carattere imperioso del giudizio dei periti la questione presenta un particolare interesse.

Di regola i periti dovrebbero valutare gli immobili quali si presentano al loro esame scientificamente oggettivo, e secondo i puri criteri della scienza e della pratica, indipendentemente da qualsiasi circostanza particolare e transitoria, o da qualunque gravame, come ad esempio del canone enfiteutico, che spetta non ai periti, ma al Ricevitore di valutare e detrarre dal valore peritale.

Certo é però che un fondo privato per parecchi anni del suo godimento, come quando si sono anticipatamente riscossi i fitti, ha minor pregio e posto in vendita ottiene tanto minor prezzo quanta é la somma dei fitti anticipati. Se i periti non ne tenessero conto, essi darebbero al fondo un valore superiore a quello venale, al prezzo cioé che si otterrebbe dalla vendita, e la stima essendo inoppugnabile, il contribuente sopporterebbe un maggiore aggravio, poichè la finanza giustamente ricuserebbe di apportarvi alcuna detrazione al valore, come fu giudicato con la accennata sentenza della Cassazione romana del 31 agosto 1892.

Anche una ragione di giustizia e di equitá concorre, adunque, ad approvare l'operato dei periti ed a far plauso alla suriportata sentenza della Corte Torinese.

—

N. 12139 — Tassa di registro — Riunione dell'usufrutto — Successione — Beneficio dell'inventario — Denunzia della riunione — Termine.

Art. 70 e 79, Testo Un. Reg. 20 maggio 1897 n. 217

Il maggior termine per le denunzie di successioni col beneficio d'inventario è applicabile anche alle denunzie di riunione dell'usufrutto con la nuda proprietà:

(Sentenza del Tribunale di Milano, 29 maggio 1900 in causa c. Poulin — Bassi *Pres.* — Antonioli *Est.*).

Omissis — La controversia che il Collegio è chiamato a risolvere è tutta d'interpretazione di tale articolo (79), e propriamente se il maggior termine per le denuncie col beneficio d'inventario sia applicabile anche alle riunioni dell'usufrutto colla nuda proprietà. Sostiene la negativa la convenuta Finanza per la ragione che la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà non può formare materia di una denuncia di successione, che tale riunione si opera non pel titolo che dà luogo all'ultima successione, ma per quello anteriore che originariamente dalla proprietà lo aveva disgiunto, e però non può venire compreso nell'inventario della successione nè partecipare agli effetti della dichiarazione di accettazione con beneficio d' inventario.

Sostiene all'incontro l'affermativa l'attore perché l'usufrutto è una vera e propria utilità che passa dall'usufruttuario nel proprietario e come tale deve essere, come lo fu nella fattispecie dal notaio Bolgeri, inventariata; perché la successione non è altro che la sostituzione dell' erede nello stato economico già occupato dal defunto, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà entra a far parte del complesso ente successione.

Ora sembra al Collegio che le ragioni sulle quali la convenuta Finanza fonda la sua opposizione alle domande attrici, abbiano un valore più teorico che pratico e come tale potrebbero sostenersi in tema *de lege condenda* ma non *de lege condita.*

Esse urtano contro la chiara e materiale disposizione della legge, la quale, dopo avere accennato ai vari termini e benefici a seconda dei vari casi previsti in quell' articolo, soggiunge per ultimo: « I termini stabiliti dal presente articolo per la denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà ». Questo capoverso è concepito in forma così generale che ogni distinzione sarebbe arbitraria; perciò è il caso di invocare il precetto di diritto pel quale « *cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio* »; anche la notevole disposizione dell'articolo, come si disse, conforta nella tesi sostenuta dall'attore, perchè diversamente questo capoverso

anzichè essere posto subito dopo quello dei termini per le successioni beneficiate, avrebbe potuto essere posto subito prima, senza che nessun' altra disposizione ne soffrisse. Ma non meno arbitraria appare l'interpretazione della convenuta Finanza di fronte allo spirito della legge che certo anch'esso conforta la tesi dell'attore.

La stessa convenuta Finanza riconosce che il termine per la denunzia della riunione dell'usufrutto alla proprietà che figurava prima all'art. 75, e non era che di 20 giorni, venne poi trasportato nell'art. 79 per mera ragione di opportunità onde devesi argomentare che appunto per criteri di opportunità e non per ragione della natura giuridica dell' usufrutto i maggiori termini senza distinzione dal nuovo articolo furono estesi alla riunione di esso usufrutto alla proprietà compreso quindi quello dei dodici mesi che solo figura per le denuncie beneficiate. — La contraria interpretazione della Finanza porterebbe all' inconveniente che mentre il primo capoverso dello stesso articolo 79 prescrive «che la denunzia deve estendersi all' intero asse ereditario», si dovrebbe fare due denunzie, una nel termine di 4 mesi dalla morte per la riunione dell'usufrutto alla proprietà, l'altra entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'inventario per gli altri beni della successione urtando contro quei criteri di opportunità cui il legislatore a detta della stessa convenuta volle attenersi (*omissis*).

P. q. m. condanna la Finanza, ecc.

NOTA — Se invece di fermarsi alle parole letterali il Tribunale ne avesse considerato il nesso ed il loro rapporto, e si fosse addentrato nello spirito e nello esame delle ragioni della disposizione, non solamente non vi avrebbe trovato l'assenza di ogni ambiguità, ma non avrebbe tardato a vedere l'inapplicabilità dell'eccezionale termine alla denunzia di riunione dell'usufrutto.

Il maggiore ed eccezionale termine a denunziare la eredità accettata con beneficio d'inventario, è accordata agli *eredi* e *legatari*. Dunque ai soli eredi e legatari sarebbe pure accordato il maggior termine per la denunzia della riunione, ammessa la sua applicabilità.

In questa ipotesi erano veramente eredi o legatarii nella successione beneficiata i Poulin e Tarcy che riunirono l' usufrutto alla nuda proprietà?

Per sfuggire a questa domanda alla quale avrebbe dovuto rispondere negativamente, il Tribunale si pose in un altro ordine di idee, e considerò l'usufrutto che consolidavasi come

parte della eredità abbandonata dalla vedova usufruttuaria ed accettata col benefizio d'inventario.

Qui è l'errore. I Poulin e la Tarcy furono bensì eredi della vedova Grosjeau, ma l'usufrutto è loro derivato dalla successione di Simone Modesto Grosjeau che, avendoli istituiti eredi della nuda proprietà li investiva necessariamente del diritto di consolidarne l'usufrutto in loro favore. In questa parte essi sono estranei alla successione della vedova Grosjeau, la cui apertura non fu che la occasione e non fece altro che determinare il momento della esplicazione del diritto già acquisito dell'usufrutto — Essi non sono che nudi proprietari che riuniscono l'usufrutto, come lo consoliderebbe qualunque nudo proprietario estraneo.

La materiale collocazione della disposizione, di seguito, non alla regola ma alla eccezione, non basta a far mutare od estendere la natura e la portata della disposizione stessa. Nè la ragione assiste per estendere alla denunzia di riunione di usufrutto già certo, noto ed acquisito in diritto, il benefizio del maggior termine accordato ad una eredità che si sta accertando mediante l'inventario.

Confutando la sentenza del Tribunale di Milano, noi contraddiciamo al parere giá emesso dalle *Massime* al n. 3895; ma vi siamo costretti dal nuovo studio della questione, pensando che é da saggio mutare consiglio.

=

PARTE TERZA

—

NOTARIATO

——

Decisioni giudiziarie

——

N. 12140 — PRATICANTE-NOTARO — AMMISSIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ — RICORSO DEL P. M. — DECISIONE DEL TRIBUNALE — APPELLO.

(Art. 5 p. 5, 6, 106 legge 25 maggio 1879, n. 4900)

Il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere contro la deli-

berazione del Consiglio Notarile colla quale si ammette un praticante notaro agli esami di idoneità.

La deliberazione del Consiglio notarile non ha virtù giurisdizionale e sul reclamo contro di essa il Tribnnale conosce in primo esame.

Dalla sentenza del Tribunale relativamente all'ammissione agli esami d'idoneità all'esercizio del notariato, non puó ricorrersi che in appello alla Corte superiore.

(Sentenza della Corte di cassazione di Napoli, 10 luglio 1900, in causa Beccia c. P. M. — LOFFREDO *Est.*).

Ha considerato che il ricorrente non si appone al vero quando al pubblico ministero vuole preclusa la facoltà di reclamare contro l'ammissione del praticante all' esame d' idoneità per l' esercizio del notariato; come quando crede esaurito il giudizio su cosifatti reclami con la sentenza del Tribunale. L'art. 6 della legge vigente sul notariato, é vero, dando al consiglio notarile di deliberare sull'ammissione all'esame d'idoneità come sulla iscrizione fra i praticanti, non guarda che il caso di rigetto della domanda, e dà quindi all'aspirante di reclamare al tribunale civile; di reclamo del pubblico ministero avverso alla deliberazione d'ammissione invece non dice parola. Ma da ciò mal si argomenta per niegare la facoltà di reclamo al pubblico ministero. Che come nel caso di rigetto, la legge può patire offesa in contrario nel caso di ammissione; e se all'aspirante è riconosciuta facoltà di reclamo nell'un caso, per la ragione istessa non può essere tal facoltà niegata al pubblico ministero nell'altro caso, essendo il pubblico ministero quegli che vegliar deve all'osservanza delle leggi in genere per l'art. 139 della legge sullo ordinamento giudiziario, e per la legge speciale sul notariato, articolo 106, esercita al pari del ministero di grazia e giustizia, e delle Corti d'appello l'alta vigilanza su tutti i notari, consigli e gli archivi notarili. Ed a cotesto debito della sorveglianza, ch' esso ha non che sui notari, anche su i consigli notarili, ch'é insito il dovere di reclamare avverso le deliberazioni consiliari di ammissione sempre che per difetto di requisiti negli aspiranti la legge ne risulti violata.

D'altra parte con non miglior ragione vorrebbesi esaurito lo stadio giudiziale della cognizione col pronunziato del tribunale, attribuendosi virtù giurisdizionale alle deliberazione del consiglio notarile in disamina, e dandosi al reclamo valore di appello. Non vi ha appello se non avverso sentenze pronunziate in prima istanza; nè vi ha sentenza se non pronunziata da chi abbia la necessaria giurisdizione. Ora è indarno ricercare la disposizione di legge che al consiglio no-

tarile deliberante sulle domande d'iscrizione tra i praticanti o di ammissione allo esame d'idoneitá attribuisca giurisdizione. La contesa giudiziaria non sorge che col reclamo dell'aspirante o del pubblico ministero; e del reclamo dovendo il tribunale civile conoscere in primo esame in quanto vedesi dettato nell'art. 6 della legge enunciata, l'appello non é proponibile che alla corte superiore. E però competentemente adita col gravame del procuratore generale suindicato è a reputare la corte di appello suddetta come incensurabile è il criterio adottato dalla medesima in quanto ad ammissibilità del reclamo del pubblico ministero nel rapporto dianzi esaminato.

NOTA — Le ragioni accampate dalla Cassazione napoletana non riescono a dileguare il dubbio giá da noi manifestato in nota al n. 11583, che cioè a mente dell'art. 6 contro la deliberazione del Consiglio notarile non sia dato ricorrere se non nel caso che con essa *si rigetti* la domanda d'ammissione agli esami.

Della esattezza delle altre due massime stabilite dalla Corte non puó dubitarsi, e noi vi diamo volentieri plauso.

—

N. 12141 — LEGATO — CASA CON QUANTO VI SI TROVA — ECCEZIONI — INTERPRETAZIONE.

(Art. 421 a 424 cod. civ.).

Gli articoli 421 a 424 del codice civile, riguardante il significato delle espressioni: « beni mobili », « mobilia », « casa mobiliata », « casa con tutto quello che vi si trova », laddove si tratti di interpretare la mente del testatore che siasi servito di tali espressioni, non contengono che semplici norme direttive di interpretazione, ma non escludono una contraria interpretazione quando questa sia fondata sulla volontà manifestata dal testatore.

Nella specie, la espressa eccezione di alcuni mobili e di una somma di denaro da un legato di quattro stanze con quanto in esse si potrà trovare il giorno del decesso, sta a dimostrare nel modo più evidente che la volontà del testatore fu quella di comprendere nel legato ogni e qualunque cosa si fosse trovata in quelle quattro stanze, e quindi anche danaro, cambiali, libretti postali e carte di credito, salvo soltanto ció che fu espressamente eccettuato.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte di appello di Cagliari, 6 marzo 1900 in causa utrinque Luciano).

NOTA — Nel principio ammesso dalla Corte di Cagliari è concorde la giurisprudenza, e l'applicazione da essa fattane ci sembra concilii egregiamente il rispetto dovuto alla volontà dei defunti, colla stretta osservanza della legge nel fine cui si ispira — Vedansi in argomento i nostri REPERTORI alla voce *Legato*.

N. 12142 — DONNA MARITATA COMMERCIANTE — OPPOSIZIONE D'INTERESSI COL MARITO — AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE — OBBLIGAZIONE SOLIDALE — NULLITA'

(Art. 13, 14 cod. comm. — Art. 136 cod. civ.)

La donna maritata commerciante ha bisogno dell'autorizzazione del tribunale per compiere atti singoli del suo commercio in opposizione di interesse col marito.

Vi è opposizione d'interesse nell'obbligazione cambiaria solidale assunta assieme dai coniugi, e l'obbligazione é nulla per l'intiero.

(Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 12 marzo 1900 in causa Bava c. Dodero — TOMMASI *Pres.* — OTTONE *Est.*)

La Corte ritiene che la donna maritata ancorchè commerciante non possa validamente compiere senza autorizzazione del tribunale quegli atti singoli del suo commercio nei quali siavi opposizione di interessi col marito; perchè l'autorizzazione del tribunale richiesta per simili atti non può essere compresa in quella genericamente data dal marito alla donna per l'esercizio della mercatura, se anzi era al tutto sottratta al potere di lui e doveva essere impartita da un' autorità diversa; in altri termini il marito non può col fatto proprio dispensare la donna dall'autorizzazione del tribunale richiesta dalla legge nell'interesse della famiglia.

Tanto si evince dagli art. 13, 14 cod. comm. e 134, 135 136 c. c., che devono essere razionalmente intesi e coordinati per farne retta applicazione.

Se si ritenesse che la donna maritata commerciante non avesse bisogno dell'autorizzazione del Tribunale per compiere atti singoli del suo commercio in opposizione di interesse col marito, si scuote-

rebbe dalla base e in moltissimi casi sarebbe reso vano l'istituto della giudiziale autorizzazione; la generica autorizzazione data dal marito alla donna per l'esercizio della mercatura gli sarebbe un facile mezzo di sottrarsi per gli atti in cui trovisi in opposizione d'interessi colla moglie, alla necessità, che può essergli incomoda, dell'autorizzazione del tribunale.

Ora nell'obbligazione cambiaria, solidale assunta assieme dai coniugi, è attuale tra essi l'opposizione d'interessi, l'obbligazione è per l'intero nullamente contratta; imperocchè anche a volervi ritenere parzialmente interessato il marito, si dovrebbe sempre riconoscere quella contrarietà di rapporti, per cui si richiede l'intervento del giudice a garanzia della donna, la quale sarebbe spinta per l'utilità propria del marito a contrarre una obbligazione, che potrebbe essere non giustificata e forse anche ruinosa.

E se nulla sarebbe l'obbligazione assieme assunta dai coniugi A. Sciaccaluga e Lisetta Dodero con le tre cambiali anzidette, che pure fossero state firmate dalla Dodero, non se ne doveva, né se ne deve inutilmente ordinare la verificazione.

Per q. m. la Corte in parziale riforma, ecc.

Nota — Facciamo plauso alla prima massima, che trova pieno fondamento nella disposizione dell'art. 136, che solo governa l'istituto della autorizzazione giudiziale e non fa alcuna eccezione a favore della moglie commerciante, e nell'art. 13 del codice di commercio che in tal parte espressamente richiama e fa salve le norme stabilite dalla legge civile.

Sulla seconda massima, una delle più controverse, vedansi i nostri repertori, ove abbiamo largamente riassunta la giurisprudenza e la dottrina in proposito.

—

Risoluzioni ufficiali

N. 12143 — Notaro — Segretario comunale — Patente.

(Art. 39 regolamento 19 settembre 1899, n. 394 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale — Art. 2 legge 25 maggio 1879, n. 4900).

Se a termini dell'art. 2 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, non esiste incompatibilità fra l'ufficio di notaio e quello di segretario di un Comune, la cui popolazione agglomerata non sia superiore ai 5000 abitanti, non ne segue che il notaio possa senz'altro essere nominato segretario comunale, occorrendo per esso, come per ogni altro la patente; perchè il regolamento at-

tuale non ammette che una eccezione pei Comuni aventi meno di 1000 abitanti, a favore dei maestri elementari.

(Nota del Ministero dell'Interno, 27 dicembre 1899 — dalla *Riv. Amm.*, 1900, 651).

NOTA — Per quanto si riferisce alla compatibilità dei due uffici vedasi la recente sentenza della Cassazione di Napoli, riportata al n. 12048.

—

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni della Corte dei Conti

N. 12144 — RICEVITORE DEL DEMANIO — RESPONSABILITA'.

(Art. 67 legge 17 febbraio 1884 n. 2016 — Art. 217 regol. sulla Contabilità generale 4 maggio 1885 n. 3074 — Art. 1151, 1152, 1153, cod. civ. — Art. 1, 2 regol. 18 dicembre 1869 n. 5397).

'E responsabile il Ricevitore del Registro della differenza in meno liquidata e riscossa nella commutazione di una prestazione in genere, male interpretando i patti del contratto di affitto.

Trattandosi non più di fitto, ma di prezzo, ossia non di affitto ma di vendita non poteva l'Amministrazione richiedere nelle vie legali dallo affittuario, diventato acquisitore il supplemento di prezzo, o la riscussione della vendita per lesione.

Nè puó lo addebito ripartirsi con altri gestori.

(Decisione della Corte dei conti, 3 luglio 1900 sul ricorso Granozzi — BACCELLI *Pres.* — MARTUSCELLI *Rel.*

Considerato in diritto che pel contratto d'affitto 23 ottobre 1878 delle miniere di zolfo, l'Amministrazione Demaniale aveva diritto alla corrisposta di determinate quantità delle varie qualità prodotte a scelta del proprio rappresentante, eseguita dopo la fusione dello zolfo.

Che il genere di spettanza del Demanio, l'affittuario o gabellotto era pel detto contratto tenuto ad acquistarlo, commutandolo in da-

naro al prezzo della mercuriale del porto d'imbarco nel giorno della vendita, fissato a volontà dell' Amministrazione, sotto deduzione di tutte le spese di trasporto sino a bordo della nave che lo avrebbe esportato, spese, concordate poi in una somma fissa cioè in lire 3,06 per quintale metrico.

Che questo sistema fu seguito negli anni 1882 e 1883 dal Ricevitore per la commutazione del genere prodotto nel 1881, 1882 come era stato seguito senza contestazione precedentemente.

Senonchè, in quegli anni commutando il genere in danaro il contabile Granozzi pur prendendo a base dei calcoli il prezzo delle mercuriali al porto d' imbarco nel giorno della vendita errò determinando per alcune partite una somma inferiore alla vera, e per altre una superiore. Il calcolo desunto dall'Ispettore dalle mercuriali fu esatto giacchè venne confermato dalla prova stessa formata dagli opponenti.

Che, oltre a non trovare fondamento nel contratto la deduzione degli opponenti che il prezzo della commutazione dovesse essere quello della mercuriale del giorno della fusione degli zolfi, coincidente a quello della consegna virtuale del genere al Demanio, sia da osservare che partendo da questo stato ipotetico si avrebbe che il pagamento della commutazione sarebbe avvenuto molti mesi dopo, mentre il contratto stabilisce che debba farsi *immediatamente*.

Che quando l'Amministrazione rilevò l'errore col verbale 24 settembre 1883 non avrebbe potuto ripetere dall'affittuario la somma, perchè l'affittuario doveva dar la corrisposta della locazione in natura, e poi diventava acquisitore dello zolfo che gli vendeva l' Amministrazione, la quale, trattandosi di cosa mobile, non poteva richiedere nelle vie legali il supplemento di prezzo, o la rescissione della vendita per lesione.

Che senza fondamento i ricorrenti sostengono che la somma perduta avrebbe dovuto addebitarsi ai vari Ricevitori in proporzione del tempo della rispettiva gestione perchè non si trattava di credito iscritto nei campioni demaniali e perduto per effetto della prescrizione a causa di negligenza del Granozzi, ma di errore suo, errore che non era legalmente rimediabile da altri contabili.

P. q. m. = Respinge il ricorso degli eredi di Granozzi e condanna i ricorrenti alle spese in L. 100.

Nota — Ahi quanto presto caddero le nostre illusioni, le nostre speranze di una buona giustizia amministrativa; e quanto presto abbiamo avuto una nuova prova che il nostro sistema di amministrazione e di controllo è difettoso! (1).

Dell'ultima massima non ci occupiamo.

---

(1) V. ai nn. 12042, 11990, 11720, 11601 e quelli in essi indicati, e nel Repertorio e negli indici alle voci *Ricevitore* e *Responsabilità*.

La seconda ci desta una sensazione di timore che vorremmo dissipata. Non vorremmo che con troppa leggerezza si addensassero sui poveri Ricevitori le responsabilità, e se ne facessero i capri espiatori, senza perdersi per via, senza darsi pensiero dei mezzi per ripararvi, senza ricercare se altri responsabili esistano.

Comprendiamo la teoria della Corte se si trattasse di una vendita al mercato, senza precedenti patti; ma quando la vendita, se pure può dirsi vendita la commutazione, é già governata da precise convenzioni e sottoposta a condizioni tassative la teoria della Corte non ci persuade più e legittima anzi il nostro timore.

Noi siamo convinti che trattandosi non di prezzo istantaneamente contrattato, ma di errore nel prezzo già stabilito con contratto di affitto toccava all'acquisitore che aveva locupletato di rifondere l'indebito. Ma l'Amministrazione, che aveva fra le mani il capro espiatorio nel suo agente, lasciò volontieri in disparte il vero debitore, e la Corte trovò che ha fatto bene. 'E buona giustizia codesta?

Ma ben maggiore sconforto ci reca la condanna del Ricevitore per un fatto che non era di sua gestione. Funzione del Ricevitore è quella di riscuotere le somme consegnate nelle liste di carico, che dovrebbero essere opera dell' Intendenza. L'amministrazione dei beni spetta esclusivamente alla Intendenza, per il regolamento sulle Intendenze, la quale puó delegare altri funzionari. Ora la commutazione dei generi in danaro eccede i limiti segnati dalle liste le quali facevano carico della riscossione del genere.

Se l'Intendenza ha trascurato di fare essa la commutazione e ne ha lasciato l'incarico al Ricevitore, avrebbe almeno dovuto se non approvare, almeno rivedere il contratto ed esaminarne la regolaritá e la esattezza. Nulla di ció ha fatto onde la duplice sua responsabilità, prima come delegante, secondo per la omessa diligenza.

All'incontro ha riversato la sua responsabilità sul povero Ricevitore, che sarebbe il meno colpevole.

Poveri Ricevitori del Registro!

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12145 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.
(Continuazione v. n. 12137 e precedenti)

Senza voler entrare nei particolari, che dovranno formare oggetto di buono e chiaro regolamento, ci pare utile di tracciare per sommi capi la distribuzione delle funzioni di questi nuovi uffici di direzione, di ispezione e di controllo.

Al servizio in genere presiederà l'**Ispettore Capo**, il quale assegnerà alternativamente la verificazione degli uffici agli ispettori di giro, in guisa che si abbiano ad alternare in ogni singolo ufficio, e le ispezioni e visite da eseguirsi dai sott'ispettori o verificatori, facendo, ove d'uopo, coadiuvare gli uni e gli altri da volontari demaniali; dirigerà i lavori, riceverà, esaminerà e farà le sue osservazioni sulle relazioni e rapporti degli ispettori e verificatori, mandandone copie annotate all'Intendenza; risolverà sulle proposte di restituzioni, di supplementi, di annullamento di articoli e sui rilievi di qualunque sorta; esaminerà ed apporrà il visto alle situazioni di cassa ed ai conti; provvederà alle prese di possesso, all'amministrazione, alla devoluzione dei beni, veglierà alla pronta riscossione delle rendite e dei crediti; eserciterà, in una parola, le facoltà e le attribuzioni ora demandate alle Intendenze, nei limiti che verranno determinati. Visiterà almeno una volta ogni due anni, e sempre quando ve ne sia bisogno, gli uffici contabili facendone relazione all'Intendenza ed al ministero, ed ove siano occorsi rilievi di contabilità anche alla Corte dei conti. Avrà autorità gerarchica immediata sugli ispettori, verificatori, contabili e volontari e sul personale addetto; ma le punizioni dovrà proporle all'Intendenza la quale pronunzierà, sentiti gli interessati.

Al posto di Ispettore Capo concorreranno gli Ispettori di giro di I classe; due terzi per merito ed un terzo per anzianità.

Gli *Ispettori* eseguiranno, coi metodi e con le norme ora vigenti, le operazioni loro assegnate dall'Ispettore Capo, cui invieranno o consegneranno volta per volta la relazione. Di regola le loro funzioni saranno esercitate negli ufficii dell'Amministrazione demaniale,

ma, quando ne vengano incaricati, dovranno pure procedere alle verificazioni in uffici estranei, massime se di importanza, od assistere e coadiuvare i sott'ispettori o verificatori. Nell'ufficio di ispezione coadiuveranno l'ispettore capo, disimpegneranno i servizi e gli incarichi che verranno assegnati; formeranno con la presidenza dell'Ispettore capo Consiglio nelle questioni, casi o circostanze gravi del cui risultato sarà fatto verbale da spedirsi in copia all'Intendenza.

Gli ispettori saranno scelti fra i sott'ispettori o verificatori di prima classe, metà per merito e metà per anzianità. I passaggi di classe saranno fatti per anzianità.

I **Sott'ispettori** o **verificatori**, scelti fra i più idonei ricevitori che abbiano non meno di due anni di servizio nella qualità di ricevitore, procederanno, di regola, alle verificazioni negli uffici estranei alla Amministrazione demaniale, eseguiranno gl'incarichi che loro saranno dati dall'Ispettore Capo, così nell'ufficio d'ispezione che fuori.

Non si potrà passare dall'una all'altra carriera senza il consenso dell'impiegato.

I volontari, dapprima destinati dall'Ispettore capo agli uffici contabili per la loro pratica, potranno poi essere chiamati all'ufficio d'ispezione per disimpegnare i servizi ed i lavori che saranno loro affidati ed a coadiuvare gli ispettori e sotto ispettori nelle loro verificazioni, semprechè dal Ministero o dall'Intendenza, o nei casi d'urgenza dall'Ispettore capo, non siano destinati a reggenze di uffici contabili od a surrogare momentaneamente qualche verificatore.

Questa innovazione, questa nuova istituzione delle ispezioni demaniali, come noi da lungo tempo stiamo consigliando, sarebbe incompleta e non approderebbe ad alcun utile e stabile risultato se la si lasciasse come ora monca e senza uscita; se cioè non le si aprisse l'adito a più elevati posti nella carriera direttiva e nella Corte dei Conti.

Delle benemerenze degli splendidi risultati, dei copiosi ed abbondanti profitti per la finanza, dell'abnegazione, dello zelo, e degli importanti servizi resi mai sempre dagli ispettori demaniali hanno fatto solenne testimonianza la splendida relazione della Commissione presieduta nel 1886 dall'on. *Saracco,* ove pure si fecero voti perchè le Intendenze si fortificassero di questo sangue vivificatore e tutte le relazioni della Direzione generale del demanio, fra le quali quella del 1887 affermava francamente che malgrado le maggiori cure dell'Amministrazione centrale, i servizi del demanio e delle tasse, in generale non possono dirsi migliorati. Ne potrebbe essere altrimenti; imperocchè il male, come è a tutti noto, sta anzitutto nella « *mancanza di impiegati che riuniscano le indispensabili cognizioni teoriche*

e *pratiche della materia*. E ciò che è peggio, questo male, che nessuna ispezione potrà mai guarire, va sempre più aggravandosi, *via via che dalle Intendenze scampariscono i pochi funzionari che ancora conoscono praticamente* i servizi anzidetti » Ora pur troppo del tutto scomparsi.

Naturalmente ciò che si dice delle Intendenze può dirsi pure del Ministero. A quali affermazioni e voti fecero sempre eco la stampa e sopratutto le riviste tecniche come « l'Amministrazione italiana » « il Ricevitore del Registro » e « le Massime » Vedansi agli indici alle voci *Ammistrazione* — *Ispettori* — *Riforme.*

Vorrà ora l'on. Saracco presidente del Consiglio abbandonare le ottime idee che professava come deputato?

E qui conviene distinguere ogni amministrazione può e dovrebbe avere i suoi ispettori, quali occhi vigili, per assicurare il buono e retto funzionamento dei servizi; ma quando si tratta di controlli contabili delle riscossioni, degli accertamenti degli elementi dell'imposta dei conti e delle responsabilità, allora occorrono ispettori indipendenti dalle Amministrazioni, e tali che abbiamo competenza ed autorità proprie della grande istituzione di supremo controllo, quale é la Corte dei conti.

Non è ora soltanto che in noi e sorta questa idea, questa convinzione come finge di credere la rivista tributaria cui piacerebbe di attribuire la paternità all'egregio ispettore Dessy nel 1894, ma l'abbiamo sempre celtivata, suggerendola nel 1883 ad un ispettore d'Intendenza che ne fece oggettto in una sua relazione al Ministero, esponendola esplicitamente nel 1886 a pag. 81 nel « Ricevitore del Registro », ciò che la rivista tributaria non dovrebbe ignorare è nelle massime del 1894 al n. 8509.

(*Continua*).

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12146 — TASSA DI REGISTRO — TASSA SUPPLETIVA — INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO *solve et repete* — DECORRENZA DEI TERMINI — INGIUNZIONE — RICORSO AMMINISTRATIVO —

DEPOSITO DELLA COPIA DELL' ATTO — DEPOSITO DELLA QUIETANZA — CESSIONE DI GODIMENTO — LOCAZIONE.

(Art. 131, 135, 137, 138. T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217
Art. 1, 41, 82, Tariffa).

É tassa suppletiva quella che la finanza richiede in seguito ad una seconda liquidazione di tassa, dopo che fu soddisfatto la tassa primamente liquidata e dall'Amministrazione riconosciuta insufficiente.

Non è motivo d'inamissibilità dell'azione la mancanza del deposito della copia dell'atto tassato e della quietanza di pagamento, quando il deposito della copia venne già fatto all'atto stesso che si presentava il ricorso all'Intendente di Finanza, ed in quanto alla quietanza, perchè trattasi di suppletiva tassa.

L'atto con cui si concede l'amministrazione di quota di beni fino alla divisione mediante un determinato annuo prezzo ed il pagamento dei pesi ad anno racchiude non un mandato, nè cessione di usufrutto o di godimento, ma una locazione di beni immobili.

(Sentenza della Corte di appello di Palermo, 18 maggio 1900, in causa c. Velardi).

Col primo motivo di appello si censura la sentenza, perchè illegalmente il Tribunale ammise l'opposizione contro il principio del *solve et repete*, e a fronte del mancato deposito della copia dell' atto tassato colla giustificazione del pagamento della tassa richiesta, che dovea eseguirsi nella Cancelleria del Tribunale nel termine di giorni tre dalla data dell'opposizione.

Osserva la Corte che, per la legge sulle tasse di registro non sono ammessi ricorsi, opposizioni, o reclami, contro le ingiunzioni di pagamento o contro la liquidazione delle tasse, quando la opposizione non sia corredata della relativa quietanza di pagamento. Però la stessa legge disponendo che l'atto di opposizione non sospende l' obbligo di pagare, soggiunge nel II. capoverso dell'art. 132: si eccettua il caso in cui si tratti di supplemento di tassa, qualora l'atto di opposizione sia notificato all'ufficio di registro prima della scadenza dei quindici giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo.

Ora supplemento di tassa si verifica quando la Finanza procede ad una seconda liquidazione dopo la prima già soddisfatta, che in seguito l'amministrazione riconosce insufficiente, il che avviene appunto nel caso in esame.

Il Ricevitore sostiene che, decorso il termine di giorni 15 dianzi indicato, il *solve et repete* si applichi anche nel caso di supplemento di tassa: ciò é conforme alla legge, perchè, mancando uno degli estremi dell'eccezione non può questa invocarsi; ma nel caso in esame

ritiene la Corte, come ritenne il Tribunale, di essere stata presentata l'opposizione entro il termine prefisso per i seguenti riflessi.

La legge e il regolamento sulle tasse di registro al contribuente, che si crede gravato nell'applicazione della tassa, offrono il rimedio del ricorso allo Intendente di Finanza, o al Ministero, a seconda del valore, attribuendo a quelle autorità la risoluzione delle questioni, ma prima dell'introduzione della domanda giudiziale.

Concedesi pure il ricorso al Ministero contro le decisioni emanate dall'Intendente (art. 35 reg. 25 settembre 1874, art. 26 reg. 23 dicembre 1897), e, per quanto riguarda le spese del giudizio, si dispone non potere l'Amministrazione esser condannata nelle spese, quando l'azione sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano decorsi 40 giorni dalla presentazione (art. 134 legge 13 settembre 1874, art. 137 legge 20 maggio 1897). — Tali disposizioni dimostrano lo scopo di favorire la via amministrativa, da ritenersi più breve e vantaggiosa ad evitare litige se le leggi devono formare un tutto armonico e le disposizioni devono collegarsi fra loro, è logico dedurne che, se il ricorso in via amministrativa, deve precedere l'istanza giudiziale, il termine di 15 giorni non può decorrere che dalla intimazione della decisione amministrativa che respinge il ricorso del contribuente; altrimenti ne seguirebbe che il beneficio concesso al contribuente nel caso d supplemento di tassa giammai sarebbe applicabile, ove la istanza giudiziale seguisse dopo il ricorso all'autorità amministrativa, e questa giammai potrebbe sottostare alle spese a norma del codice di procedura civile, a cui si richiama l'art. 134 della legge del 1874, riportata nel testo unico del 1897 nell'articolo 137.

Sostiensi dall'Amministrazione, che ove si ammettesse l'effetto sospensivo pel reclamo in via amministrativa, non potrebbe durare la sospensiva che fino al giorno in cui fu notificato agl'interessati il rigetto del reclamo stesso, il che non si verifica nel caso.

Ma anche se ciò pare logico come una volta che al contribuente è concesso di ricorrere al Ministero contro la deliberazione dell' Intendente, il reclamo non può dirsi definitivo che colla risoluzione superiore, e la controversia in via amministrativa resta sempre pendente.

Né vale, come sostiene l'Amministrazione, affermare l'inconveniente che la sospensione, col ripetersi dei ricorsi, protrarrebbe indefinitivamente i termini, giacchè uno può essere il ricorso, come unica è l'opposizione, di cui il primo è sottoposto all'esame in primo grado dell'Intendente e in secondo del Ministero, come la seconda passa dal Tribunale al Giudice di appello.

Il ritardo non è opera del contribuente, che attende la decisione superiore, ma a questa spetta di provvedere quanto prima, onde il contribuente possa acquietarsi od esprimere l'azione giudiziale.

Se pertanto é da ritenersi che il reclamo in via amministrativa nel caso di cui trattasi, sospese l'obbligo del *solve et repete* e del termine della opposizione fino alla significazione ai ricorrenti del rigetto del ricorso provveduto dal Ministero, l'opposizione 28 gennaio 1898 fu entro il termine di 15 giorni: poichè la decisione fu intimata il 14 stesso mese come il termine del ricorso all'Intendente fu in pari tempo.

Non può accogliersi l'altro motivo di inamissibilità, pel mancato deposito della copia dell'atto tassato nella Cancelleria del Tribunale entro tre giorni della data dell'opposizione e della quietanza di paga-

mento della tassa a norma dell'art. 135 legge del 1874, giacchè esso deposito venne fatto coll'atto stesso, che si presentava il ricorso all'Intendente nell'8 agosto 1897, e la disposizione dell'art. succitato (che ha lo scopo di avere l'amministrazione pronta conoscenza dell' atto male s'invoca nel caso, in cui all'Amministrazione sia stato depositato, consegnandolo al suo rappresentante. Tale decadenza mancherebbe di scopo. In senso conforme decise la Cassazione di Roma con sentenza 30 aprile 1890. (Finanze Giammona) Vedi Corte Suprema p. 25.

In quanto al deposito della quietanza, versandosi, come sovra si disse in caso di supplemento di tassa e di opposizione in termine, vige l'eccezione, di cui all'art. 132 della legge sul registro, e per le considerazioni svolte, non essendo applicabile il principio del *solve et repete*, non può richiedersene la produzione.

Eliminate le eccezioni d'inammessibilità dell'opposizione, la quistione della causa si restringe alla interpretazione della stipulazione contenuta nell'atto 21 novembre 1896, ritenuta in primo dal Ricevitore del Registro come locazione ed esatta la tassa relativa, posteriormente come cessione di usufrutto e godimento di beni immobili mediante il corrispettivo dell'annua rendita, mentre il Tribunale la ritenne un semplice mandato temporaneo ad amministrare e gli appellati su tale qualificazione insistono, deducendo bensì subordinatamente, anche in via di appello incidentale, contenersi una locazione.

Osserva questa Corte che, per l'articolo 6 della legge del 1874 riprodotto nel testo unico del 20 maggio 1897, le tasse devono applicarsi secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti o trasferimenti quando risulta che non vi corrisponde il titolo o la formola apparente. Questa disposizione applica alla legge speciale i principi generali del codice civile sull'interpretazione dei contratti, fra i quali principi vi è quello dell'art 1131, che detta la norma di doversi nei contratti indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti anzichè stare al senso letterale delle parole. Esaminando l'atto 21 novembre per la convenzione in disputa, con ragione affermò l'Intendente di Finanza e la Direzione Generale di non trattarsi di un semplice mandato ad amministrare. Se è vero che gli sposi davano incarico di amministrare la quota indivisa costituita in dote, ed i coeredi accettavano, è pur vero che nell'atto racchiudesi anche un altra convenzione, che esorbita dai limiti del mandato, e perciò soggetta a tassa maggiore di quella del semplice mandato (art. 7 legge del 1874).

Ma questa convenzione racchiude una vera e propria cessione di usufrutto di immobili? Cio non si può desumere dalla parola *usufrutto* usata dal notaio, che dall'atto stesso risulta l'abbia confuso colla fruttificazione, adoperandola anche quando, volendo indicare la provenienza delle cose mobili e costituitesi in dote pel valore di L. 3172,50, scrisse che L. 2772,50 sono state acquistate dalla sposa coll'*usufrutto* della sua quota ereditaria, mentre non poteva ignorarsi che i frutti a lei spettavano per diritto d'accessione (art. 444 cod. civ.), e non può sussistere usufrutto sulla cosa propria.

Qual fosse l'intenzione dei contraenti, apparisce dal contesto dell'atto. Gli sposi intesero liberarsi dall' amministrare la quota spettante alla sposa durante l'indivisione e diedero l'incarico ai coeredi di amministrarla.

Vollero fare godere agli amministratori la quota d' immobili sino

alla divisione, ma per periodo annuale, mediante un determinato prezzo compreso in esso il pagamento dei pesi ad anno.

In questa convenzione racchiudonsi i caratteri della locazione (art. 1569 cod. civ.) e l'intenzione delle parti era di fare uno *strasatto*, così detto, che non é altro che una specie di locazione.

Ora se tra l'usufrutto a titolo oneroso e la locazione esiste grande analogia, col primo la proprietà è spezzata e si costituisce con esso un dritto reale, quando ricade su immobili, e dalla convenzione non rilevasi che gli sposi volessero accordare alcun diritto reale sulla porzione della sposa, scorgendosi invece l'obbligazione personale propria del contratto di locazione, ed accennata la facoltà di risoluzione nel caso di non fatto pagamento delle annualità.

Certamente, le parti non intesero sottoporsi alle regole dell' usufrutto di cui agli art. 479 e seguenti del cod. civ., poco consentanee alla convenzione, la cui risoluzione poteva avere effetto in breve preriodo di tempo, per cui si stabilì per anno, che è il termine minore per la coltivazione e raccolta dei frutti che è conciliabile colla locazione di fondi rustici.

E pertanto, non ravvisandosi nella convenzione in disputa un trasferimento dell'usufrutto di immobili, ma bensì una locazione, legittima si fa l'opposizione all'ingiunzione 25 luglio 1897, e deve restar ferma la prima liquidazione, nella quale applicavasi la tassa per le locazioni, e l'ingiunzione pel supplemento di tassa deve essere posta nel nulla.

Per tali motivi, ecc.

Nota — Sulla prima massima non rimane più dubbio, poichè la nuova richiesta di tassa dipende da un preteso errore di liquidazione che la finanza vorrebbe correggere.

Per ciò che riguarda il deposito della copia dell' atto dobbiamo fare le nostre riserve. La Corte confonde la procedura amministrativa con quella giudiziale, sì che per essa il deposito fatto col ricorso amministrativo vale anche per il giudizio contenzioso avanti al Tribunale. Pare invece a noi che non soltanto il rito comune, ma anche la legge di registro non autorizzi questa confusione. Chi si fa attore in giudizio deve addurre le prove e tutti gli elementi sui quali si basa la domanda; e la legge di registro coerente a questo principio, richiede bensì coll'art. 131 la produzione della copia dell' atto col ricorso, ma vuole che dessa venga restituita ai ricorrenti, appunto per non aggravarli di una nuova spesa. Pretende forse la Corte palermitana che la finanza avesse essa a depositare la copia dell'atto, che non é sua e che se non fosse ancora restituita potrebbe essere reclamata ?

E quando ci si opporrà, l'azione giudiziaria venisse promossa prima della decisione amministrativa ? Allora, rispondiamo noi,

il ricorrente sopporti la spesa cagionata dalla sua eccessiva fretta.

Nel merito della questione, di che alla terza massima, non siamo alieni dal convenirvi, sempre che nell'atto non vi siano indeterminatezze di cosa, di tempo o di prezzo, potendosi supporre nella fattispecie che tutti questi estremi della locazione concorrono e nella determinazione dei beni nella quota indivisa, e nel prezzo convenuto e nella durata ad anno. Vedansi a proposito le osservazioni e distinzioni apposte al n. 9925.

Con ció non crediamo punto, come insinua, secondo suo costume la *Rivista tributaria*, di contraddirci con quanto scrivemmo al n. 10283 in confutazione della sentenza della Corte di appello di Catania, 7 agosto 1895, perché ivi era, se non altro, evidente la indeterminatezza del tempo potendo il godimento cessare anche per la morte della concessionaria — *Et tantum sufficit*!

—

Questioni proposte alla Direzione

—

N. 12147 — Tassa di sentenza penale — Remissione di querela.

(Art. 6 legge 10 aprile 1892 n. 191)

La breve nota che apponemmo al n. 12094 alla sentenza della suprema Corte, 8 maggio 1900, ha provocato al nostro indirizzo una gentile ed assennata letterina alla quale diamo volontieri posto, sia per i buoni argomenti esposti, sia per protestare alla nostra volta che non abbiamo mai accettato od inteso di accettare la teoria della Corte che vuole la tassa nella rimessione di querela, contro cui abbiamo sempre combattuto. (Vedansi i nn. 10388, 11276, 11717, 11092, 12057).

Se in ultimo abbiamo consigliato di non insistere, fu perché, convinti oramai che la Corte non avrebbe più indietreggiato sui suoi passi ed avrebbe anzi persistentemente perseverato nel suo sistema, non volevamo lontanamente concorrere col nostro consiglio ad incitare i contribuenti a nuovi dispendiosi litigi e ad una nuova sconfitta.

Ecco la lettera:

« Leggo, nel fascicolo XXIV del periodico da lei diretto, la decisione n. 12093, circa la tassa di riunione d'usufrutto, e i giusti ap-

prezzamenti di codesta Direzione, i quali sono così chiari, che veramente non si arriva a comprendere come la Corte ritenga che la tassa sia sospesa per principio di equità, anzichè per insita condizione essenzialmente sospensiva, qual'è quella che dipende dal caso o dalle forze naturali. Sarebbe ozioso dilungarmi ancora su questo tema.

Ma leggo poi la decisione n. 12094 sulla tassa di sentenza penale, e vedo che il Giornale accetta la massima della Corte, che é dovuta la tassa anche in caso di desistenza da querela. Non è da me confutare una teoria di Corte suprema, accettata da valenti giuristi e specialisti: tuttavia vorrei fare due osservazioni, cioè accennare a due inconvenienti, salvo poi ai maggiori di risolvere l'argomento. — Innanzi tutto, le considerazioni di merito della Corte, *mutatis mutandis*, si attagliano anche al caso di assoluzione: d'onde la conclusione che anche in questo caso sarebbe dovuta la tassa. — In secondo luogo, data l'esattezza della teoria di diritto, qual'é la tassa da applicarsi in fatto? Non quella al n. 1 dell'articolo 6 della legge istitutiva, perchè questa letteralmente ed esplicitamente, anzi tanto esplicitamente da non permettere alcun dubbio, colpisce quelle sentenze che portano condanna agli arresti o all'ammenda: e questa ipotesi non ricorre nel previsto caso. La gradazione stabillita dalla stessa legge importa che le pene di cui al n. 2 debbono essere più gravi di quelle al n. 1; onde sarebbe inconcepibile l'applicazione del n. 2. Non mi soffermo nemmeno al n. 3, che riflette il rigetto di ricorso per cassazione.

Dunque, non il n. 1, non il 2, non il 3: e allora quale? — Alcuno potrebbe dubitare sull'applicabilità del n. 2. Ammettendo ciò, ne verrebbe di conseguenza che il condannato pagherebbe una tassa minore, il non condannato la maggiore. Questa conclusione e quell'altra precedente sono assurde; ed è noto che l'interpretazione della legge non può spingersi fino all'assurdo.

Del resto a me pare che la lettera e lo spirito della legge siano abbastanza evidenti, per convincere che ivi può esser tassa, dove siano condanna e pena: dove queste non sono, non può nemmeno esser quella. Onde mi sembra, che giustamente era stato deciso nei primordii della legge, e malamente fu poi disdetta, che nei casi di remissione non è applicabile la tassa, se non quando in sentenza la imponga il Giudice a titolo di condanna: anzi aggiungerei che dovrebbe il Giudice stabilirne pure la quantità, dal momento che la legge non l'ha preveduta.

Mi sono permesso di muovere il quesito, nella lusinga che codesta Direzione vorrà prenderlo in considerazione nell' interesse della giustizia, se non della giurisprudenza.

PARTE TERZA

Decisioni giudiziarie

N. 12148 — Testamento olografo — Data in parte stampata.

(Art. 775 od. civ.)

Non è nullo il testamento olografo in cui la data non sia per intero scritta di mano del testatore, essendo le prime tre cifre dell'anno predisposte a stampa.

(Sentenza della Corte d'appello di Torino, 1 giugno 1900 in causa utrinque Remonda - TAGLIETTI *Pres.* - BERIA *Est.*).

Che nel testamento del Carlo Antonio Remonda la data sia espressa nei termini voluti dall'art. 775 c. c. non si potrebbe contestare, perchè, dopo le parole 8 giugno, che si ammette, siano di pugno del testatore, vengono le quattro cifre destinate all'indicazione dell'anno, di cui le tre prime stampate, la quarta parimenti scritta dal testatore; il testamento è quindi datato secondo la forma obbietiva dalla legge prescritta e così solo si può discutere se per la circostanza di essersi il testatore servito delle tre cifre predisposte sul foglio aggiungendovi solo di suo pugno la quarta cifra, si debba conchiudere che il testamento non è stato datato per mano sua. Però la ragione di dubitare vien meno se si considera che il significato grammaticale e logico della locuzione usata dal legistatore: datato per mano del testatore si risolve sostanzialmente in questo concetto, che cioè l'estrinsecazione delle singole indicazioni nelle quali si riassume e si compendia ciò che costituisce la data dell'atto sia opera diretta ed esclusiva del testatore; nella specie, mentre è indubitato che l'indicazione del giorno e del mese, ossia le parole 8 *giugno* sono scritte di pugno del Carlo Antonio Remonda, anche l'indicazione dell'anno che colle due precedenti del giorno e del mese vale a completare ed integrare in modo perfetto ciò che secondo la prescrizione testuale del codice costituiva la data, è certamente opera diretta ed esclusiva del testatore; è emanazione sicura e non equivoca del suo pensiero e della sua volontà.

Il Carlo Remonda infatti per la compilazione del suo testamento ha adibito un foglio di carta intestata ad uso d'ufficio, che nella parte superiore e dopo la parola *Carignano* a stampa, contiene tre cifre parimente stampate che rappresentano, come sono disposte, il n. *189;* siffatta disposizione di cifre, la loro posizione, lo spazio in bianco esistente tra di esse e la parola *Carignano* che lo precede, chiaramente dinota che esse erano destinate alla designazione dell'anno, non avendo colui il quale intendeva servirsi di quella carta altro compito che quello di aggiungere la quarta cifra per determinare in quale dei dieci anni, che compongono il periodo di tempo che corre tra il 1890 ed il 1900, l'atto steso su quella carta era stato compilato. Lo stesso Remonda dopo di avere scritto per intero di mano sua la cifra *8* e la parola *giugno*, e così indicato il giorno ed il mese, scrisse la cifra *5* di seguito a quelle stampate *1. 8* e *9* e con questo atto da esso pensato e voluto, e di mano sua eseguito venne a creare e porre in essere la data anche nella parte destinata alla designazione dell'anno; imperocchè a quelle tre cifre stampate che per sè sole non avevano significazione qualsiasi, l'aggiunta della quarta cifra, ossia del *5* di pugno del testatore, fu ciò che valse ad imprimere il carattere e l'espressione di vera data quanto all'indicazione dell'anno; in altri termini non vi può essere diferenza ai fini della legge tra il caso in cui il testatore scriva le quattro cifre che servono all'indicazione dell'anno, e quello in cui a tale scopo si serva

di due o tre cifre già apparenti sul foglio adoperato, aggiungendovi di sua mano quella o quelle che mancano, perocchè anche in questa seconda ipotesi la datazione dell'atto é opera del testatore, il quale collo scrivere uno o più cifre di seguito a quelle preesistenti forma e pone in essere con un fatto suo proprio, che è emanazione diretta ed esclusiva della sua intelligenza e della sua volontà; ciò che nella sua significazione obbiettiva rappresenta la data dell'atto.

NOTA — Si era nel giudizio di prima istanza sollevata anche la questione se essendo il testamento stato scritto su foglio intestato alla Esattoria di Carignano potesse ritenersi valido. Tale impugnativa fu però abbandonata, e fu bene perchè non èra serio dubitare della validitá del testamento per un fatto che non si riferiva alle disposizioni testamentarie, che non ne infirmava l'autenticità, anzi piuttosto ne offriva nuova garanzia dimostrando maggiormente come quella scheda olografa fosse il testamento di quel Carlo Antonio Remonda che vi appariva sottoscritto e che era appunto da trent' anni esattore di Carignano; talché la stessa intestazione forniva una prova della idèntità del testatore.

Sull'altra questione relativa alla data di buon grado ci sottoscriviamo alle giuste e sane osservazioni della Corte d'appello. Aggiungiamo anzi che dallo stesso letterale disposto dell' articolo 775 potrebbe ricavarsi un argomento a favore della tesi accolta dalla sentenza, in quanto in esso la scritturazione *per intiero* di mano del testatore é richiesta solo per la parte dei testamento in cui si contengono le disposizioni di ultima volontà; di modo che per ciò che concerne la data è ammissibile, se non doverosa, una certa larghezza di apprezzamento, quando, come nel caso, appaia che a quelle cifre destinate a far fede del tempo della confezione del testamento, sia stata data comunque *di mano* del testatore quella entità e forza di vera e completa data, che prima di per sè non avevano.

——

Scritti originali

——

N. 12149 — NOTARI — CAUZIONE — SVINCOLO — IRREGOLARITA' DEGLI ATTI.

(Art. 38 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 53 regolamento relativo, 23 novembre 1879, n. 5170).

A confutazione della sentenza del Tribunale di Milano da noi ri-

portata al n. 12104, abbiamo ricevuto da un nostro egregio abbonato un assennato scritto che svolge largamente uno degli argomenti da noi accennati in nota al numero citato.

Di buon grado gli diamo luogo nella nostra Rivista, associandoci pienamente ai voti espressi dal cortese interlocutore.

« Ho letto al n. 12104 del fasc. XXV di codesto pregiato giornale la sentenza 20 novembre 1899 del Tribunale di Milano, riguardante svincolo di cauzione notarile, e la relativa nota di commento.

Io convengo nel parere espresso in detta nota; parmi per altro che, a sostegno dello stesso, importa anzitutto considerare che le prescrizioni dell'art. 38 della legge notarile riguardanti le pubblicazioni della domanda di svincolo e le opposizioni relative trovano la loro ragione in ciò, che il notaio può cagionare gravi danni nell'esercizio della sua professione, senza che le cause degli stessi appariscano dai suoi atti e quindi possano risultare dall'ispezione notarile. Per convincersi di ciò basta considerare che le parti devono affidare al notaio depositi di somme talvolta ingenti, e che fra i motivi di nullità degli atti notarili, annoverati nell'articolo 49 della legge, ve ne sono parecchi che dallo esame degli atti stessi non si possono rilevare.

« Ma la presunzione che non vi siano motivi di opposizione se questi non siano stati presentati alla Cancelleria del Tribunale entro sei mesi dalle pubblicazioni della domanda di svincolo, non può applicarsi ai difetti apparenti che possono rilevarsi dall'ispezione notarile, né può valere contro la prova in contrario che dalla ispezione medesima fosse risultata; è perciò che la legge ed il regolamento sul notariato hanno ordinato che il Tribunale non possa accordare lo svincolo della cauzione, se non dopo che sia stata riconosciuta la regolarizzazione degli atti, che dall'ispezione notarile fossero risultati incompleti od irregolari.

« E ben a ragione la legge stessa, che ha conferito al notaio la qualità di pubblico ufficiale, che ha attribuito ai suoi atti la pubblica fede, ed ha imposto ai privati di valersi in molti casi del ministero notarile, ha pure cercato di garantire gli interessati contro i danni che loro potrebbero derivare dall'imperizia o dalla colpa del notaro. Perciò credo che invece d'interpretare il silenzio delle parti come una rinuncia al diritto di fare opposizione per difetti emersi dall'ispezione notarile, sia ragionevole supporre che i privati, per tutto quanto può essere oggetto di tale ispezione, si affidino pienamente alle disposizioni che la legge e il regolamento hanno dato a tutela del loro interesse.

« Ma, ove pure si ammettesse la supposta rinuncia dei privati, essa non potrebbe assolvere il notaio ed i suoi eredi dalla responsabilità derivante da mancanze ed irregolarità riscontrate nei suoi atti, nè autorizzare il Tribunale ed il Pubblico Ministero a non tener calcolo di tali difetti, se non in seguito ad opposizione di un interessato, come vorrebbe il Tribunale di Milano; e ciò perché la conservazione e la regolaritá degli atti notarili é d'interesse pubblico. È per questa ragione che le parti non potrebbero nè distruggere nè ritirare dal notaio un atto da questi ricevuto nel loro interesse, e che vennero istituiti gli archivi per la perpetua conservazione degli atti notarili.

« Se il Tribunale non dovesse occuparsi delle irregolarità riscontrate nell'ispezione notarile, se non dietro istanza delle parti, queste dovrebbero ispezionare gli atti ricevuti dal notaio nel loro interesse dopo che gli stessi fossero stati depositati nell'archivio, oppure si dovrebbe pubblicare l'esito delle ispezioni praticate dal Consiglio notarile, perchè esse parti ne potessero prendere notizia; ora importa avvertire che, sì nell'uno che nell'altro modo, si metterebbe in pericolo la piena fiducia di cui deve godere il ministero notarile, e si potrebbe anche offrire occasione a contraenti di mala fede d'infrangere, per difetto di forma, delle stipulazioni seriamente conchiuse.

« Io credo che il Tribunale di Milano abbia ragione di ritenere che l'applicazione dell'art. 53 del regolamento importa l'impossibilità dello svincolo della cauzione notarile fino a che sussista qualsiasi anche lieve irregolarità negli atti, e che tale disposizione sia eccessivamente rigorosa, perchè in molti casi può impedire lo svincolo della cauzione in causa d'irregolarità da cui non potrebbe derivare alcun danno; ma questo inconveniente non può autorizzare a negare efficacia alla disposizione contenuta in quell'articolo, il quale non é meno esplicito ed imperativo dell'art. 38 della legge, e non potrebbe neppure essere tacciato d'incostituzionalitá, perchè quella disposizione leggevasi anche nell'art. 53 del regolamento notarile 19 dicembre 1875, e venne ripetuta in quello attuale in base alla facoltà concessa al Governo dall'art. 156 della legge 6 aprile 1879, n. 4817 serie II. É lecito però far voti perchè siano modificate le disposizioni vigenti in argomento, e poichè è compito dei giornali competenti di studiare e di promuovere quei miglioramenti che sembrano opportuni alle leggi che riguardano le materie da essi trattate, é perciò che mi permetto di raccomandare alla meritata autorità di codesto giornale le esposte considerazioni; in conformitá alle quali io sono d'avviso che, tenuto fermo l'obbligo di avere riguardo per lo svincolo delle cauzioni dei notai, tanto alle opposizioni presentate nel termine di legge quanto all'esito delle ispezioni notarili, si dovrebbe modificare la disposizione dell'art. 53 del regolamento nel senso di lasciare al Tribunale l' apprezzamento delle mancanze e delle irregolarità risultanti dal certificato del Consiglio notarile, da cui dovrebbe essere corredata la domanda di svincolo, e crederei pure opportuno che nel certificato stesso il Consiglio notarile, al quale sono dalla legge affidate le ispezioni, avesse ad esprimere il suo parere riguardo allo svincolo domandato ».

=

PARTE QUARTA

Questioni proposte alla Direzione

N. 12150 — Ipoteche — Annotamenti — Titoli già depositati — Ricerca — Emolumenti.

(Art. 1994, 1995, 2033, 2066 cod. civ. — Art. 10, 11 tariffa annessa alla legge 13 settembre 1874 n. 2079).

Quesito — Presentandosi al Conservatore delle Ipoteche le note o la domanda per una formalità ipotecaria, nelle quali sia indicato che un documento necessario per la formalità trovasi già depositato nell'ufficio ipotecario a corredo di precedente formalità della quale nelle note o domanda si citano data e numero, si chiede se siano dovuti al Conservatore diritti di ricerca o d'ispezione. (*Dal sig. Dott. P, V.* n. 321).

Risposta — L'egregio proponente sta per la negativa, « perchè essendo indicati la data ed il numero dove trovasi il documento, il Conservatore non ha più da fare ricerche di sorta, ma sa già dove trovasi il documento ».

Egli ha considerato la questione non dal lato del diritto, ma unicamento sotto l'aspetto della prestazione materiale dell'opera del Conservatore.

Completeremo noi l'argomentazione in tutti due i punti della questione.

È cardine del nostro sistema ipotecaria che ogni formalità abbia per fondamento e per sussidio un titolo legale e giuridico da cui emani il consenso o l'ordine della formalità, e che debba rimanere depositato nell'ufficio ipotecario non solamente a corredo, giustificazione e documentazione della operazione, ma anche come deposito in pubblico archivio per essere custodito e conservato per prenderne visione, lettura o copia. — Art. 1936, 1994, 1995, 2033, 2066 cod. civ.

A rigore di diritto, adunque, potrebbe il Conservatore non accontentarsi delle sole indicazioni, ma pretendere, come parecchi in Francia, la presentazione, consegna e deposito di copie del titolo, poichè il documento altra volta presentato, fu acquisito e per così dire esaurito con la relativa formalità. Così per risparmiare un meschino emolumento si spenderà assai più in una copia autentica.

Posto questo diritto sanzionato dal codice civile, ne deriva che non sarebbe giusto ricusare al Conservatore la mercede di un lavoro procacciatosi dalla sua accondiscendenza, fin qui sempre non imposta ma tollerata in pratica, la quale risparmia tempo e spesa ai cittadini. E come sono pagate le altre ispezioni e ricerche, così non deve essere privata questa dei documenti implicitamente richiesta e voluta dal richiedente la formalità.

L'egregio preopinante è veramente in errore dicendo che

in questa ricerca giá indicata non havvi lavoro pel Conservatore. Se egli volesse addentrarsi nei servizi interni dell'ufficio ipotecario si persuaderebbe che la mancanza di presentazione e deposito di nuova copia del documento cagiona al Conservatore assai maggiore lavoro che qualunque altra richiesta di ispezione o di ricerca nelle tavole e nei repertori, dato pure che le indicazioni siano esatte; perocchè occorre cercare in mezzo a tanti il volume, poi trovarvi il documento e per ottenere ciò bene spesso è d' uopo di ricorrere al registro generale od al repertorio — Nè basta, poichè eseguendosi l'operazione, che non di rado bisogna rifiutare, é necessario prenderne nota con tutte le opportune indicazioni in un foglio di carta bianca per inserirla nel volume delle formalitá per mantenere il numero progressivo in relazione alla formalità, ed averne il richiamo e per tornare da capo in ogni altra futura circostanza in cui da una si rimanda ad altra formalità.

Ed ora domandiamo all' egregio proponente se proprio questo doppio lavoro presente ed eventuale gratuito lavoro in avvenire non meritano almeno quel meschino compenso che si corrisponde ad una facilissima e pronta ispezione o ricerca?

PARTE QUINTA

Disposizioni di Legge

N. 12151 — Servizio degli uffici — Volture catastali — Note dei passaggi.

Normale 30 maggio 1900 n. 53 del Bollett. Dem. 1900.

Riporta due circolari della Direzione generale delle Imposte dirette; l'una del 9 maggio 1900 alle Intendenze di Finanza escluse quelle del Compartimento Ligure-Piemontese, come segue:

« Nel richiamare l'attenzione delle Intendenze sulle risoluzioni di massima in materia catastale pubblicate nella puntata V del *Bollettino ufficiale* dell'anno in corso, occorre fare uno speciale avvertimento per quella n. 42 riguardante la conservazione del catasto dei terreni nel Compartimento Ligure-Piemontese.

Perchè abbiano a funzionare con regolarità i catasti conservati dai comuni, fu riconosciuto indispensabile, di concerto colla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse, di far compilare trimestralmente dai ricevitori del registro le note dei ¡pasaggi. Questa prescrizione riguarda principalmente gli uffici esistenti nelle sette provincie del

predetto compartimento, ma potendo verificarsi il caso in qualsiasi distretto del regno che si aprano successioni o si stipulino atti di trasferimento per beni rustici esistenti in Piemonte od in Liguria, gioverà che tutte le Intendenze raccomandino ai dipendenti ricevitori di non trascurare, nelle ipotesi contemplate, la compilazione e lo invio delle note di passaggio, nella stessa guisa che devono astenersi dal liquidare e riscuotere i diritti di voltura. »

L'altra del 9 maggio 1900 alle Intendenze di Torino, Cuneo, Genova, Porto Maurizio, Alessandria, Novara e Pavia.

« Parecchie Intendenze del compartimento Ligure-Piemontese si sono con lodevole interessamento preoccupate del danno che sarebbe derivato alla conservazione dei catasti comunali dal fatto che i notai e gli altri pubblici ufficiali furono sollevati dall'obbligo di spedire le note dei passaggi di proprietà risultanti dagli atti da essi ricevuti.

Ad evitare codesto danno, d'accordo colla Direzione generale del Demanio e delle Tasse, si è stabilito che gli Uffici di registro compilino ad ogni trimestre, cominciando da quello che va a scadere col 30 giugno prossimo, le note dei passaggi tanto se risultanti da atti tra vivi quanto se dipendenti da causa di morte, in conformità dell'art. 5 del R. editto 14 dicembre 1818.

Le modalità trovansi già concretate nella risoluzione n. 42 inserta nella puntata V del *Bollettino ufficiale*, ed ora nel richiamare su di esse l'attenzione delle Intendenze del compartimento, si fa loro viva raccomandazione anzitutto di vigilare perchè i dipendenti Uffici di registro ottemperino d'ora innanzi rigorosamente all'obbligo ad essi fatto, e poi anche di provvedersi di una scorta sufficiente dello stampato mod. 100 101, nota dei passaggi, per corrispondere sollecitamente alle richieste dei ricevitori.

Prendesi occasione da questo avvertimento per far conoscere che dall'esame delle relazioni di visita degli ispettori è risultato come si riscuotano indebitamente molti diritti di voltura per fabbricati rurali iscritti nei catasti conservati dai comuni. Da questo fatto derivano non pochi inconvenienti e fra gli altri anche quello di vedere ingombrati da inutili registrazioni i modelli 102-103; perciò le Intendenze vorranno raccomandare agli Uffici di registro di attenersi nella liquidazione dei diritti di voltura, al criterio stabilito colla risoluzione n. 51 della normale 59 del 1898 e prescriveranno poi agli agenti di prendere nota nei registri mod. 102-103 delle indebite percezioni per semplificare il lavoro delle volture di ufficio e considerarle come volture eseguite agli effetti dei prospetti statistici. »

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12152 - Sig. **B. M.** N. 1408 - Bollo - *Tipi di frazionamento* — Non abbiamo fatto commenti alla normale 77 del Bollettino demaniale riportata al n. 12120 primieramente perchè la Direzione generale é giudice competente ed autorevole in via amministrativa a risolvere questioni di tasse, secondariamente perché non si tratta di tipi originali firmati da ingegneri o periti, ma di copie formate dagli uffici del catasto.

G. Auezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Emanazioni ufficiali

N. 12153 — Consigli agli agenti della finanza — Una buona circolare.

Chiamiamo così anche noi la circolare del Ministro delle Finanze onor. **Chimirri**, diretta alle autorità finanziarie, cui diamo il posto d'onore tanto più volentieri in quanto che rispecchia idee, voti e speranze che noi da 46 anni siamo andati propugnando e mettendo in pratica con più dolori che soddisfazioni.

Prenderemo anzi argomento per rivolgere alla nostra volta voti e consigli, per suggerire i mezzi, senza dei quali anche questa ottima circolare e le buone intenzioni rimarranno lettera morta.

« É comune e fondata opinione, che a diminuire le cause del pubblico malcontento giovi sopra tutto risparmiare ai contribuenti inutili fastidi, molestie e perditempo.

« Bisogna che gli agenti della finanza si comportino in guisa da guadagnarsi la fiducia dei cittadini, sovvenendo di consiglio i meno esperti, avvisando i negligenti a completare in tempo utile le manchevoli denuncie, facilitando a tutti l'adempimento dei doveri imposti da un complesso di leggi tributarie, che si succedono e si moltiplicano senza posa, non sempre chiare, ed interpretate da normali che la maggior parte ignora.

« Bisogna che col contegno cortese, equanime ed imparziale, i preposti agli uffizi finanziari affidino i contribuenti, abituandoli a vedere in ciascuno di essi un amico, un magistrato amministrativo, disposto a tutelare con lo stesso zelo i diritti dell'erario e le ragioni dei privati.

« Per trasfondere codesta fiducia nel pubblico occorre spogliare il sistema tributario delle inutili asprezze, e purgarlo di alcune mende, che impressionano sfavorevolmente senza vantaggio della finanza.

« Mentre il Governo prepara opportuni provvedimenti legislativi per incoraggiare le nuove industrie, dare impulso ai progressi agricoli, agevolare il trapasso delle piccole proprietà, recar sollievo ai più umili contribuenti, e rendere meno complicate e costose le procedure di accertamento e di esecuzione, è mio intendimento di rimuovere in via amministrativa, gli inconvenienti, le complicazioni e gl'indugi

che si possono agevolmente eliminare interpretando ed applicando con una certa larghezza, e con criteri di illuminata equità le leggi vigenti.

« La quistione delle quote minime, da tanti anni agitata e mai risolta, assume una vera importanza sociale di fronte al fatto della devoluzione dello stabile per mancato pagamento dell'imposta prediale e dei fabbricati.

« Non può infatti non dar luogo a severi apprezzamenti un sistema esecutivo, il quale, pel ricupero dell'imposta, giunge a privare i contribuenti più poveri del misero tugurio o dell'unico lembo di terra, che l'assiduo lavoro non riesce a rendere fecondo tanto che basti a pagare l'onere, ond'è gravato.

« A togliere di mezzo questo spettacolo miserando sarà necessario un provvedimento legislativo, che ho già preparato. Fino a quando questo non venga, i signori Intendenti hanno modo di rendere assai rare le devoluzioni, usando largamente della facoltà ad essi consentita dall'articolo 54, testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di vietare all'esattore di procedere al terzo incanto specialmente nei casi in cui l' imposta complessiva gravante gli immobili, compresi i decimi, non superi le lire venticinque.

« L'esperimento dell'asta suppone che il procedimento mobiliare sia riuscito infruttuoso; per cui provata così a luce meridiana l'impotenza del contribuente a pagare l'imposta, è inutile e dannoso spingere gli atti esecutivi sino alla devoluzione che in fin dei conti si risolve in un impaccio ed in un aggravio per il Demanio.

« É frequente cagione di attriti e di contrasti l' accertamento del valore degli stabili, che formano oggetto di contratto o di trapasso per causa di morte. Il giudizio di stima, a cui è forza ricorrere nei casi, nei quali non si raggiunge l' accordo, è lungo, molesto e dispendioso.

« Non mancano autorevoli pareri per il ritorno all'antico sistema del multiplo; ma codesta é questione de lege condenda, non scevra di difficoltà.

« Ciò che può e deve farsi è una più corretta e razionale applicazione dell'art. 23 della legge sulle tasse di registro. Secondo la lettera e lo spirito di codesto articolo le tasse proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate sul valore venale dei beni in comune commercio. desunto principalmente dalle alienazioni divisioni o stime giudiziarie degl'immobili medesimi, anteriori di non oltre un quinquennio e dalle vendite o locazioni di altri immobili posti nelle stesse località ed in analoghe condizioni.

« Ciò posto, se gli stabili ricadenti nella successione o nel contratto subirono nel quinquennio altri simili passaggi non deve essere le-

cito agli agenti della finanza, come talvolta avviene, di rimetterne in dubbio il valore risultante dal titolo riconosciuto sincero e inoppugnabile, a meno che non siano sopravvenuti notevoli mutamenti.

« Sovratutto occorre che durante la procedura d'accertamento dei valori, i signori Ricevitori del Registro riducano al minimo indispensabile le richieste di notizie e documenti ai contribuenti, mettendoli sull'avviso su quanto loro incombe di fare e sui termini alla cui scadenza è collegato il pericolo di una multa.

« Giungono spesso a questo Ministero numerosi e insistenti reclami coi quali si lamenta la lentezza nella esecuzione degli sgravi e dei rimborsi in caso di tassa non dovuta od esatta oltre il dovere e le lunghe pratiche occorrenti per conseguirli.

« Ciò che più punge ed offende non è tanto la gravezza del tributo quanto il dover pagare un imposta indebita, e pagatala, non poterla sollecitamente riavere.

« Il principio del *solve et repete*, dettato da imperiose necessità, è giusto e tollerabile a patto che la restituzione dell'indebito riscosso segua senza ritardo. Ciò non è sempre agevole; ma nella maggior parte dei casi l'indugio sarà evitato se gli uffizi finanziari da una parte cureranno, com'è loro dovere, il sollecito e regolare svolgimento dei reclami dei contribuenti, e dall'altra considereranno come un obbligo la facoltà ad essi concessa di promuovere d'ufficio, ove occorra, gli sgravi, ed in tutti i casi la restituzione o il rimborso dell'indebito pagato senza aspettare la domanda degl'interessati, spesso ignoranti, quasi sempre costretti a ricorrere all'opera, certo non gratuita, degli intermediari.

« Ad affrettare gli sgravi ed i rimborsi non occorrono speciali norme od istruzioni.

« Per le imposte dirette infatti è già ammesso e stabilito che per gli sgravi indiscutibilmente dovuti non occorrono decisioni o provvedimenti preventivi, bastando che gli agenti delle imposte, a giustificazione e corredo della relativa liquidazione che devono subito compilare e trasmettere all'Intendenza, uniscano la loro proposta motivata.

« Se gli agenti terranno normalmente un tal procedimento saranno senza dubbio evitate complicazioni e ritardi.

« Lo stesso procedimento rapido vuolsi adoperare non solo per gli sgravi indiscutibilmente dovuti a seconda della causa, onde ha origine l'indebito ma anche per quelli pei quali, qualunque ne sia la causa, l'agente, esaminati gli atti, porti parere favorevole.

« L'opera degli agenti non deve limitarsi soltanto a dar corso ai reclami dei contribuenti e ai relativi rimborsi per indebito, ma, fa d'uopo che essi concorrano, come ho detto, ad integrarne l'azione manchevole o deficiente promuovendo di ufficio lo sgravio o il rim-

borso cui possano aver diritto. Nè per ciò fare mancano agli agenti agio ed occasione nell'esercizio della loro opera investigatrice.

« Nello spoglio dei contratti registrati, fatto per scovrire i redditi che sfuggono, essi hanno modo di scovrire non solo le tassazioni duplicate, ma la cessazione di alcuni redditi certi e definiti, come ad esempio quelli di Categ. *A*. e taluni di Categ. *C* (i vitalizi). Quando ciò avvenga, vuolsi senz' altro promuovere la cancellazione del reddito e lo sgravio della corrispondente imposta.

« Così pure allorchè gli Agenti ricevono dagli esattori le dichiarazioni negative dei terzi pignorati e non cada dubbio sulla effettiva liberazione del debitore, senza attendere il giudizio sulla domanda per inesigibilità, devono procedere all'immediata cancellazione del reddito dai registri dei possessori affinchè la iscrizione indebita non sia ripetuta con danno e molestie per i contribuenti e per gli esattori, nei ruoli del futuro esercizio.

« Nulla impedisce poi che gli esattori, i quali per le vigenti disposizioni possono denunziare all'agenzia delle imposte gli errori materiali occorsi nei ruoli, denunzino altresì le cessazioni di cespiti e redditi, venute a loro conoscenza, affinchè l'agente, previo accertamento provveda pel relativo sgravio. Certamente tale denunzia non autorizza l'esattore a soprassedere dagli atti esecutivi nei modi e termini stabiliti, ma non è men vero che essa può affrettare, se non altro l'eliminazione dell'indebito; il che non è poco, sia pei contribuenti, sia per l'esattore.

« Per le tasse sugli affari le restituzione d'indebito dovranno promuoversi ugualmente d'ufficio a proposta dei ricevitori e principalmente degli ispettori, quando nelle verifiche abbiano occasione di rilevare indebite od eccessive tassazioni.

« So bene che le numerose incombenze e il miticoloso formalismo gravano gli uffizi finanziari di soverchio e complicato lavoro e lasciano poco tempo a coloro, che li reggono, di vacare in servizio del pubblico che paga.

« Mentre mi propongo come dissi sopra, di facilitare e semplificare la macchinosa gestione delle finanze, sceverandola del troppo e del vano, invoco il sapiente e premuroso concorso dei signori Intendenti, e dei funzionari tutti dipendenti da questo Ministero, e non dubito che essi seconderanno l'azione provvida del Governo, intesa a rendere più sopportabile e meno increscioso il fardello delle pubbliche gravezze e a disacerbare la lotta fra il fisco e il contribuente con un indirizzo finanziario, ispirato a criteri economici, il quale faccia assegnamento per le necessità del Tesoro sulla crescente ricchezza e sulla prosperità del paese.

Il Ministro: **Chimirri** ».

Disposizioni di Legge

N. 12154 — ESENZIONI E PRIVILEGI — DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI E FRANE DELL'ULTIMO TRIMESTRE 1899.

(Estratto dal regolamento 16 agosto 1900, n. 309 per l'esecuzione della legge 1 aprile 1900, n. 121 — già riportata per estratto al n. 12018).

Art. 12. Le spese che per perizie, esame legale, stipulazioni di contratti ed altre accessorie, dovessero farsi dall'istituto o dagli istituti mutuanti, saranno a carico dei sovvenuti e verranno prelevate dall'ammontare del mutuo.

Art. 18. Per essere ammessi alla gratuità degli atti di cui all'art. 6 della legge, ultimo capoverso, gl'interessati dovranno produrre un certificato in carta semplice del sindaco del comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899. Una eguale dichiarazione relativa allo scopo cui l'atto serve, dovrà inoltre dagli uffici pubblici, inserirsi, mediante accertamento, in ciascun atto che essi rilasciano, con riferimento all'art. 6 della legge stessa.

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12155 — TASSE E DIRITTI A DEBITO — CAUSA PER DIVISIONE — RECUPERO — OPPOSIZIONE — APPELLO — TERMINE — GIUDIZIO DI ESECUZIONE O DI COGNIZIONE — SENTENZA — TRANSAZIONE — DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO.

(Art. 379, 485, 655, 656, 657 cod. proc. civ. — Art. 1764 cod. civ. — Art. 28 legge 6 dicembre 1865 e art. 5, 8 legge 19 luglio 1880 sul gratuito patrocinio).

Il termine per appellare dalle sentenze che nei giudizi di esecuzione risolvono questioni non di forma, ma di merito, é quello ordinario stabilito dall'art. 485 del cod. di proc. civ. e non quello contemplato dall'art. 656 di detto codice.

Pronunziata e passata in giudicato nel giudizio di divisione la sentenza che ordina la divisione, è in diritto il Cancelliere del Tribunale di procedere per il ricupero delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, sebbene non vi siano intervenuti nè sentenza di assegnazione, nè alcun atto di divisione, di transazione o composizione.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 27 settembre 1900, in causa c. Giampuzzi — PETRELLA *Pres.* — SCIOTTO *Rel*).

In diritto — Non è nuova la questione che viene sollevata col primo mezzo del ricorso ed oramai può dirsi fermata la giurisprudenza sull'interpretazione da darsi all'articolo 655 - 656 proc. civ.

Se non può dubitarsi che le sentenze dichiarate inappellabili dall'art. 655 si riferiscono esclusivamente alla procedura, le altre sentenze di cui parla l'articolo 656 debbono riferirsi allo stesso oggetto, perchè la ragione della inappellabilità per le prime e del termine abbreviato per appellare le seconde sta appunto nell'oggetto comune ad entrambe — La legge presume che le sentenze pronunziate nei giudizi d'esecuzione risolvono semplici questioni di forma, e fattene due categorie secondo la maggiore o minore importanza ora tolse l'appello, ora ne ridusse il termine a quindici giorni.

Il successivo articolo 657, ne da la più completa dimostrazione.

Le domande in separazione dei mobili pignorati e le controversie intorno alle dichiarazioni fatte dal terzo pignorato che necessariamente hanno luogo nel giudizio di esecuzione dovevano essere e furono le sole specificate, ma per riportarle alla regola generale stabilita dall'art. 485 in quanto non si attengono più alla forma, ma riguardano il merito.

La qual cosa mette in evidenza che tutte le questioni di merito sorte per avventura e risolute nel giudizio di esecuzione seguono la regola, e seguendo la regola dell'art. 489 non possono comprendersi nella frase generica, « ogni altra sentenza » dell' articolo 656. Nella specie essendo pacifico fra le parti che le questioni decise non riguardavano la forma, non può censurarsi la sentenza denunziata se ha ritenuto competere per l'appello il termine ordinario.

Nè miglior fondamento ha il secondo mezzo del ricorso col quale Giuseppe Giampuzzi impugna l'obbligo solidario sancito dall' articole 8 della legge 19 luglio 1880 allegato *D* di pagare le *tasse, diritti e spese* prenotate a debito nel giudizio promosso da Clementina Giampuzzi per ottenere la divisione dell'eredità di Lorenzo Giampuzzi, in quanto la sentenza che ordinava la decisione non definì la

causa, e non ebbe luogo fra le parti una vera transazione a norma dell'articolo 1764 del cod. civile.

Il Tribunale di Lanciano avrebbe vittoriosamente risposto osservando che pronunzia definitiva ci fu sul diritto dell'attrice a conseguire la divisione e che riguardo alle spese non fu fatta opposizione all'ordinanza rilasciata ai sensi dell'art. 379, cod. di proc. civ. Ma nella dannata ipotesi che questa prima risposta non reggesse alla critica, ciò che il ricorrente non assume, rimarrebbe incrollabile la interpretazione data all'art. 5 - 8 della legge 19 luglio 1880 sulle disposizioni relative al gratuito patrocinio, già regolato da altra legge 6 dicembre 1865. Nell'articolo 28 di questa prima legge era detto che la composizione della lite, la quale avesse messo la parte povera in condizioni di poter restituire le spese, bastava per indurre l'obbligo della rivalsa a favore dello Stato.

Nell'articolo 5 della seconda legge, per determinare quando la parte povera fosse in grado di rimborsare lo Stato, si distinse fra tasse, diritti ripetibili, e spese anticipate, disponendo che per dover rivalere le une occorreva che per transazione si fosse conseguito un valore eccedente il sestuplo, e per il rimborso delle altre, bastava qualunque somma o valore consegnato. Coll'art. 8 poi nelle cause definite collo stesso mezzo della transazione, si rendeva più gravoso l'obbligo del rimborso rendendolo solidario per tutte le parti intervenute nel giudizio. Ciascuno vede che la seconda legge fu diretta a circondare l'erario di maggiori garanzie e sarebbe assurdo il supporre che la parola transazione sostituita a quella di composizione adoperata nell'articolo 28 della prima legge dovesse intendersi nel senso datole dall'articolo 1764 del cod. civ. — Assurdo perchè così le garanzie invece d'accrescersi sarebbero state diminuite, assurdo perchè si sarebbe dato facile modo alle parti di eludere la legge, astenendosi sempre dalla transazione, e componendo amichevolmente la lite.

P. q. m. rigetta ecc.

N. 12156 — Tassa di registro — Transazione — Riunione d'usufrutto — Novazione — Difetto di motivazione.

(Art. 45 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 515, 1764 cod. civ. — Art. 360 cod. proc. civ.)

Per applicare correttamente la legge non basta che sia affermata e proclamata una conseguenza senza stabilire e dichiarare la premessa dalla quale si ritiene che essa conseguenza debba scaturire, ma bisogna riconoscere che il fatto di cui si tratta è compreso nelle disposizioni della legge, non potendo le

semplici affermazioni, per quanto autorevoli, sostituire e tener luogo di ragioni.

Nella fattispecie, essendo per diritto comune la transazione dichiarativa o ricognitiva dei diritti sui quali ferve o si teme sorga la lite, era mestieri di indagare se lo articolo 45 della legge di registro presentasse nella seconda parte, nei rispetti della finanza, un concetto della transazione alquanto più largo di quello che è proprio dello istituto secondo il diritto comune.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 24 settembre 1900, in causa c. Crogau — PETRELLA *Pres.* e *Est.*).

Omissis — Considerato che il secondo assai lungo motivo del ricorso e che attacca tutto il ragionamento della Corte di appello relativo al merito della contesa, denunzia la violazione degli articoli 360, 361, 517 procedura civile, 45 legge di registro, 60 analoga tariffa, 1764, 515 cod. civ., esso contiene parecchie censure mosse alla sentenza, la prima delle quali è stata dai ricorrenti riassunta con queste parole: « La Corte di appello deviò dai dettami del supremo magistrato romano ».

Considerato che per non intrattenersi su questa deduzione sarebbe sufficiente avvertire, che, avendo i ricorrenti omesso di produrre in atti la sentenza di questa Corte di cassazione hanno con ció fatto venir meno la possibilitá di esaminare la esattezza del loro assunto (argomento articolo 523, penultimo capoverso proc. civ.). Ma ove pure volesse l'attenzione portarsi su quel breve tratto della sentenza della cassazione che apparisce trascritto nel ricorso, neppure potrebbe farsi buon viso alla osservazione dei ricorrenti; imperocchè, in fondo, in quel brano, è detto che il decidere delle sorti delle due opposizioni dipendeva dal determinare se la transazione contenesse novazione dei diritti delle parti risultanti da titoli anteriori; ora la Corte di appello considerò essere necessario esaminare prima la questione relativa alla ingiunzione del ricevitore di Santa Anastasia, e siccome questa questione è precisamente quella che riflette la transazione, così segue che la Corte di appello lungi dal mettersi in disaccordo col Collegio di cassazione seguì la via da questo accennata — Ma ovesse pure la Corte di merito tenuto un ordine diverso nell'esame della controversia non sarebbe con ciò solo violata alcuna legge (salvo ben s'intende ad esaminare poi se il cammino percorso fu legale e corretto) e quindi gli articoli 517 n. 8 procedura civile, 1351 codice civile che in questo punto del motivo del ricorso sono citati, evidentemente si trovano fuor di luogo invocati.

Considerato che il seguito di questo secondo mezzo contiene molti e svariati appunti rivolti alla impugnata sentenza, contenuti in due distinti paragrafi, dei quali i ricorrenti medesimi fanno la sintetica enunciazione in questa guisa « Manco di vero esame della transazione dell'art. 45 della legge di registro e del pronunziato della Corte di appello (di Trani) in relazione al detto convenio. Conseguente falso giudizio profferito dalla Corte di appello intorno al piato giudiziario: portata della transazione. Il preteso *jus quaesitum* dell'esame cui ricorre la Corte di Appello, fa difetto ed in ogni modo dovevasi farlo restare nelle medesime condizioni in cui era quando ebbe origine ».

Considerato apparire dalle trascritte proposizioni che la vera sostanza di esse si riduca a censurare la Corte di merito per non aver fatto il debito esame della questione assorbente della causa, considerato tutto ciò che avevano fatto e convenuto le parti con la transazione in relazione allo articolo 45 del testo unico della legge di registro.

Considerato che la Corte di appello riconosce essere nell'ordine logico (potea ben soggiungere anche giuridico) preliminare lo esame della opposizione alla ingiunzione per pagamento di tassa suppletiva sulla transazione, e dichiara che la sorte di essa dipende *dalla interpretazione esegetica* dell'art. 45 della legge di registro » che letteralmente trascrive.

Con tale dichiarazione la Corte fa chiaramente intendere che essa riputava necessaria la interpretazione dell'articolo 45 Il motivo di tale necessità non fu detto, ma lo si può agevolmente ricavare da ciò che essendo per diritto comune la transazione dichiarativa o ricognitiva dei diritti sui quali ferve o si teme sorga la lite, eccetto ben s'intende il caso che nella transazione i paciscenti faccian convenzione anche su di un diritto non dubbio, che si trasferiva dall'una all'altra parte, credeva la Corte di appello facesse mestieri indagare se lo art. 45 della legge di registro presentasse nella seconda parte, nei rispetti della Finanza e per la percezione della tassa un concetto della transazione alquanto più largo di quello che è proprio dell'istituto, secondo il diritto comune, avuto riguardo che nello articolo non soltanto parlasi di cessione di mobili, immobili, obbligazioni di somma ecc., ma altresì di novazione *qualunque alle ragioni ed ai diritti rispettivamente alle competenti parti risultanti da titoli anteriori*. Però dopo la mentovata dichiarazione fatta nella sentenza impugnata, indarno si cerca in essa sia pure una sola parola che si riferisca alla interpretazione dell'art. 45. Ma dato si possa supporre che per un semplice errore grafico si scrissero le parole « *interpretazione esegetica* », e che in luogo di esse volevasi dire

« *semplice applicazione dello articolo* » non per questo svanirebbe il lamentato vizio, perocchè di fronte alle deduzioni che fatte avevano i d'Aquino e la Crogau sia volendo *interpretare* lo articolo sia volendolo semplicemente applicare, doveva la Corte di merito procedere a quello esame che ha trasandato, essendo manifesto che per applicare correttamente la legge bisogna riconoscere che il fatto di cui trattasi é compreso nella disposizione di quella. Per la notata omissione della sentenza si verifica nella specie essersi affermata e proclamata una conseguenza senza stabilire e dichiarare la premessa dalla quale si riteneva che essa conseguenza dovesse scaturire, il che costituisce violazione dello articolo 360 n. 6 proc. civ.

Ma non è soltanto nella pria dichiarata necessaria e poscia omessa interpretazione dello articolo 45, legge di registro, che si riscontra la violazione dell'articolo 360 proc. civ., perocchè essa si ripete rispetto alla transazione. Di fatti con una delle parecchie conclusionali dei ricorrenti, quella del 25 maggio 1898 si richiamava specialmente l'attenzione del magistrato su taluni fatti della transazione dai quali si sosteneva emergere lucida la indole giuridica; ma la Corte di appello che avrebbe potuto respingere le deduzioni delle parti con un qualsiasi breve ragionamento non fece della deduzione neppure un menomo cenno; il che tanto più grave nella specie si presenta, in quanto la Corte emetteva un giudizio perfettamente opposto a quello del Collegio di primo grado. Vero è bene che l'articolo 265 del regolamento generale assegna i confini, entro i quali debbe contenersi la motivazione delle sentenze per non degenerare in oziosa anzi nocevole polemica, ma sarebbe un esagerare il concetto legislativo ritenendo che la motivazione delle sentenze, vada ridotta ad una semplice dommatica affermazione che prescinda del tutto dalle deduzioni delle parti. Le semplici affermazioni per quanto autorevole sia chi le emetta non possono sostituire e tener luogo di ragioni.

Considerato sulla parte di questo mezzo di ricorso che si riferisce a quella della impugnata sentenza relativa alla tassa di consolidamento dell'usufrutto alla proprietà che la Corte di merito dopo di avere dichiarato non consistenti gli appunti mossi alla ingiunzione del ricevitore di Santa Anastasia, passò all'esame di quella del Ricevitore di Torremaggiore e disse « essere d'intuitiva evidenza che per cinque dodicesimi, pei condividenti, che fecero la transazione si consolidò la proprietà con l'usufrutto, e per cinque dodicesimi avvenne il somigliante per la Crogau », nè può sostenersi « che il consolidamento non venne operato in favore degli eredi del sangue, poichè nei rapporti della finanza basta che il consolidamento abbia luogo a vantaggio di qualunque persona per attuarsi ciò che è un *ius quae-*

situm per l'erario, le ragioni del quale non possono essere turbate da convenzioni strette dalle parti »; ora senza qui fermarsi ad indagare se il riferito brevissimo brano della sentenza possa avere preso in considerazione anche l'ultima subordinata conclusionale del 25 maggio 1898, relativa alla misura nella quale si diceva avvenuto il consolidamento, nonchè l'ultimo motivo della opposizione della Crogau col quale si deduceva che, se mai il ricevitore avesse dritto a trar partito dalle convenzioni dei paciscenti siccome la transazione « aveva ricostituito l'intero dritto ereditario sarebbe stato mestieri, che tenendosi ragione delle tasse pagate, l'intera liquidazione si fosse ricostituita », certo egli è che non si comprende che cosa voglia la Corte di merito intendere pel *jus quesitum* della finanza in grazia del quale respinse le deduzioni dei d'Acquino: nè le nozioni di fatto esposte nella sentenza e le quali precedono la motivazione in diritto, forniscono alcun elemento per ispiegare il *jus quaesitum* di cui si parla.

Nè la desiderata luce sarebbe oggi stata fatta neppure da ciò che gli stessi ricorrenti scrivono nel ricorso per cercare di spiegare, come essi asseriscono, la proposizione della sentenza che qualificano *nebulosa*, erronea « perché in ogni caso con nomi sbagliati l'erario ha percepito *ad amussim* la somma che gli si doveva secondo la transazione » perocchè quando pure in questa sede si potesse attendere a ciò che ora le parti dicono, non vi hanno negli atti elementi per verificarne la esattezza.

Essendo dunque manifesto il vizio del difetto di motivazione la sentenza denunciata deve essere cassata.

Per tali motivi la Corte cassa ecc.

NOTA — Per quanto la Suprema Corte non sia entrata nel merito sostanziale della questione, tuttavia dice abbastanza per affermare che, agli effetti della tassa di registro, la transazione non può definirsi nè considerarsi alla pura stregua del diritto comune, mostrando così di essersi formato un più preciso concetto della parola e dello spirito della legge di registro, più indipendente dal diritto comune di quanto la stessa Corte abbia ritenuto con la sentenza del 10 gennaio 1899 riportata al numero 11580, come noi abbiamo sempre procurato di dimostrare e svolgere al cennato n. 11580 ed ai precedenti nn. 11435, 11287, ed altri come al Repertorio generale ed Indici alla voce *Transazione*.

—

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12157 — NOTARO — RISCOSSIONE DI SOMME — INVESTIMENTO IN RENDITA NOMINATIVA — CONVERSIONE A PROPRIO PROFITTO — APPROPRIAZIONE INDEBITA.

(Art. 417, 419 cod. pen.).

Commette appropriazione indebita qualificata e non peculato il notaro, scelto dalle parti, che ritira e converte a proprio profitto una somma dotale che, giusta autorizzazione del Tribunale, avrebbe dovuto essere rinvestita in rendita pubblica con vincolo dotale a cura del notaro richiesto per ricevere il relativo atto di quietanza.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 14 agosto 1900, su ricorso Not. F. — CROCE *Pres.* — BENEDETTI *Rel.*).

Osserva in fatto che i coniugi Alessandroni Teresa e Cardinali Gerolamo con Decreto 16 maggio 1889 del Tribunale di Roma furono autorizzati a ritirare la somma già data a mutuo, di L. 42050, per essere rinvestita in rendita pubblica dello Stato con vincolo dotale a cura e sotto la responsabilità del Notaio che sarebbe stato richiesto per il relativo atto di quietanza.

I coniugi prescelsero all'uopo il notaio F., il quale, dopo aver ritirato la somma nel 25 giugno dello stesso anno, la distrasse sin da quel giorno in suo profitto per non aver più curato di farne, benchè richiesto, il prescritto rinvestimento.

Questo fatto, definito per peculato a tenore della sentenza impugnata, costituisce se ben si consideri, quello di appropriazione indebita qualificata per ragione di ufficio ai sensi degli art. 417, 419 cod. pen. E di vero esiste il peculato, quando il pubblico ufficiale sottragga o distragga danaro od altra cosa mobile di cui abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione, o la custodia. Queste condizioni non si attagliano al fatto imputato.

Il F. nella specie non solo non rivestiva per l'operazione affidatagli la qualità di pubblico Ufficiale, ma, anche a ritenerlo tale per la qualità di Notaio, avrebbe distratto una somma di cui non aveva per ragione del suo ufficio notarile l'amministrazione, l'esazione, o la

custodia, come pare di leggieri dalla legge sul notariato approvata con Decreto 25 maggio 1879 che non annovera tra le funzioni del notaio quella di esigere delle somme dotali per farne rinvestimenti o reimpiego col relativo vincolo a norma del cod. civ.

Esiste, e non vi ha dubbio, la delegazione del Tribunale. Ma questa delegazione, ammesso per poco che siasi fatta al notaio per la sua qualità, non poteva con ciò solo investirlo legalmente di un pubblico Ufficio, trattandosi di un rinvestimento di somma dotale pel quale non occorre l'esercizio di una pubblica funzione — D'altronde la delegazione al notaio, fatta per un atto, che non tiene alle sue funzioni, come a renderne certa l'esecuzione, se imponeva l'obbligo ai coniugi di servirsi di un notaio, non toglieva loro il diritto di affidarsi all'uno piuttosto che all'altro, ed al notaio che ispirasse maggior fiducia. E perciò se l'affidamento avvenne non per necessità dell'ufficio, ma per spontanea fiducia degli interessati, la delegazione del Tribunale non basta per attribuire al colpevole una responsabilità più grave di quella cui possa essere tenuto ai termini di legge per la distrazione della somma affidatagli, la quale non è certo un delitto che importi offesa alla pubblica Amministrazione.

Dovendo in conseguenza eliminarsi la figura del peculato, per difetto di un elemento che ne costituisce l'essenza, come è quello di essersi distratta dal notaio una somma di cui non aveva per ragione del proprio ufficio l'amministrazione, l'esazione, o la custodia, bisogna dar luogo alla minore incriminazione di cui negli art. 417 e 419 cod. penale, atteso l'affidamento spontaneo, che è l'uno degli elementi che distingue l'appropriazione indebita dal peculato.

Che trattandosi di appropriazione qualificata per ragione di ufficio, la quale è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni (117, 119 cod. penale) non può dubitarsi che debba dichiararsi prescritta l'azione penale, ai sensi dell'art. 91 n. 4 cod. penale; perchè nel 20 aprile 1899, quando i coniugi Cardinali si querelarono del reato commesso in loro danno sin dal 25 giugno 1889 era già decorso il termine di 5 anni stabilito per la prescrizione.

Nota — Non appare chiaro dalla riportata sentenza il concetto da cui muove la Suprema Corte per distinguere il peculato dalla appropriazione indebita, e su questo punto rimandiamo il cortese lettore a quanto scrivemmo in nota al n. 11930.

Nel caso speciale peró non riusciamo a comprendere come la Corte di merito abbia saputo scoprire nel fatto doloso del notaro gli estremi del peculato, di un reato cioè contro la pubblica amministrazione, mentre questa non vi era in alcun modo interessata, nè poteva risentirne danno alcuno.

Laonde sottoscriviamo volentieri alla decisione riparatrice.

N. 12158 — LOCAZIONE ULTRANOVENNALE — TRASCRIZIONE — MANCANZA — RIDUZIONE AL NOVENNIO — DECORRENZA.

(Art. 1571, 1932 n. 5 - 1942 c. c.)

La locazione ultranovennale non trascritta è valida ed efficace entro i limiti del novennio di fronte al terzo acquisitore.

Il novennio incomincia a decorrere dalla data del contratto di locazione e non dalla data della trascrizione del titolo del terzo.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 18 agosto 1900, in causa Panzera c. Scaduto Lo Verde — ADRAGNA ff. *Pres.* ed *Est.*)

Osserva il Supremo Collegio che la causa attuale va limitata a conoscere se, ridotta una locazione al termine di nove anni rimpetto al terzo aggiudicatario del fondo espropriato, perchè il locatario non curò trascrivere il suo atto di locazione, il periodo di nove anni deve decorrere dalla data del contratto di locazione o dalla data della trascrizione del titolo del terzo.

La Corte del merito ritenne che la data deve contare dal giorno del contratto, e disse bene ad onta delle osservazioni contrarie del ricorso.

E vaglia il vero; quale si è la ragione per cui le locazioni di lunga durata che non trasferiscono proprietà debbono andare trascritte, ad onta che portino data certa? E la risposta non è dubbia, quello di garentire l' interesse dei terzi esclusivamente i quali possono acquistare un immobile nella ferma credenza d'immettersi subito in possesso del fondo, e si troverebbero presto ingannati per una locazione preesistente, e che debbono rispettare.

Egli è perciò che il legislatore a contemperare il diritto del locatario con quello del terzo acquirente, ha sancito che se il contratto di locazione deve venire rispettato dal compratore perchè porta data certa, tale rispetto è limitato a soli nove anni ove l'atto di locazione non sia stato trascritto. Ciò sorge dal combinato disposto degli art. 1597 e 1932 N. 5 del Cod. civile.

Una locazione quindi di anni 29 come nella specie, quantunque non trascritta, se non è nulla come da taluni si sostiene, é riducibile e per tutto il periodo dei nove anni per cui la trascrizione non è obbligatoria.

Ció premesso, egli é facile sapere da quando possa cominciare il periodo dei nove anni.

Or una volta che la locazione non é stata trascritta per potersi opporre all'acquirente bisogna che gli si opponga il titolo con data certa

il quale se non potrá avere il vantaggio di vedere rispettato tutto il periodo da lui stabilito nella convenzione, che per manco di pubblicità dev'essere ridotto a nove anni, importa come se il titolo istesso portasse una contrattazione di anni nove, che sarà finita o dovrà rispettarsi per maggior o minor tempo cominciando dal giorno in cui ebbe principio.

Egli è vero che non evvi una disposizione di legge tassativa sul proposito, ma puossi secondo le regole di ermeneutica legale ricorrere a casi simili, quali sono appunto quelli contemplati nella dizione dell'art. 493 del Cod. civ., per cui per la riduzione dell'usufrutto fu prescritto che le locazioni fatte dall'usufruttuario per un tempo eccedente i cinque anni si riducono a cinque anni nel caso di cessazione dell'usufrutto, contando il quinquennio dal giorno in cui ebbe principio la locazione.

Da tale disposizione di legge si raccoglie la norma che il legislatore sanzionò per conoscere il *dies a quo*; deve contarsi il periodo in cui possa venire in conflitto il diritto del locatario con quello dello erede dell'usufruttuario o con quello del terzo come nella specie.

P. q. m. ecc.

NOTA — Abbiamo più volte espresso avviso contrario alla prima massima (V. nn. 12080, 11561, 11379), nè abbiamo motivo di rimuoverci ora dal nostro convincimento.

Ma ammesso — e non concesso — che la locazione oltre il novennio non trascritta debba ritenersi valida ed efficace di fronte ai terzi per il periodo di tempo per il quale non è richiesta la trascrizione, ci sembra siavi confusione e contraddizione tra l'affermazione astratta del principio e la sua applicazione pratica di far decorrere il novennio dalla data della locazione.

Se la questione si agita unicamente nei rapporti tra conduttore e terzo acquirente, se la locazione per nove anni non ha d'uopo di essere resa pubblica per essere rispettata anche dai terzi, se questi debbono — diremo così — presupporre un affitto di tale durata e vi debbono sottostare per tutto il periodo di tempo per il quale fu stipulato e che non ecceda quello dalla legge permesso, ci sembra che ne dovrebbe derivare come conseguenza logica che il novennio dovrebbe decorrere dalla data dell'atto di acquisto da parte del terzo, poichè é da tale momento che quest'ultimo, divenuto proprietario, è tenuto a rispettare le locazioni in corso ed ha diritto di percepire il fitto.

Perchè farlo decorrere dalla data del contratto di locazione,

stipulato unicamente fra il locatore originario ed il conduttore, mentre sono cessati i rapporti fra di essi e quegli non vi ha più alcun diritto né interesse!

Perché prendere per punto di partenza per regolare una locazione la data della trascrizione del titolo di acquisto, mentre la trascrizione non é prescritta nè avrebbe alcuna attinenza coi rapporti fra il locatore originario o succeduto ed il conduttore relativamente al contratto di locazione, ma unicamente nei rapporti fra venditore e compratore e nell'interesse esclusivo di quest'ultimo e dei terzi?

Perchè mettere gli acquirenti in una diversa condizione, più o meno vantaggiosa, secondo che il loro acquisto sia più o meno prossimo il compimento del novennio?

Queste incongruenze e diremo anche ingiustizie ci confermano sempre più nella persuasione che sia errato il principio da cui si parte e che ci auguriamo di vedere ripudiato dalla giurisprudenza sull'esempio della Corte di Appello di Catania (sentenza 25 luglio 1898 — *Massime* n. 11561).

—

PARTE SESTA

Rivista della stampa

—

N. 12159 — LE INDENNITÀ DI RESIDENZA.

Apprendiamo dai giornali politici la buona accoglienza e la sollecitudine dimostrata dal Presidente del Consiglio dei Ministri onorev. *Saracco* e dagli altri Ministri alla Commissione presentatasi per ottenere il ristabilimento della indennità di residenza agli impiegati residenti in Roma che ora ne sono privi.

È di somma giustizia che alle retribuzioni normali degli impiegati sia aggiunta una indennità di residenza, là dove il costo della vita falcidia troppo sensibilmente gli stipendi. È una giustizia che si pratica in Germania, come dalla tabella che esponemmo a pagina 143, anno 1886 del « Ricevitore del Registro », che propugnammo sempre e che credemmo doveroso di suggerire nelle nostre proposte di riforme coi *premi o compensi di responsabilità e carriera* al n. 12955.

Auguriamo che le ragionevoli istanze degli impiegati di Roma vengano esaudite; ma ci permettiamo per ragione di moralità e di equità, di chiedere che la stessa giustizia sia resa agli impiegati di altre residenze ove il costo della vita non é al di sotto di quello di Roma.

Non più privilegi! Giustizia uguale per tutti!

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12160 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.
(Continuazione v. n. 12145 e precedenti)

Non è soltanto dal lato di un più razionale funzionamento che si raccomanda e si impone una radicale riforma nella istituzione e nell'ordinamento delle ispezioni, ma ancora dal lato della sana giustizia verso una classe di funzionari, dei quali furono sempre riconosciuti e commendati gli eminenti e proficui servizi e proclamate le benemerenze nella stampa e nelle relazioni ufficiali, e che in compenso si videro non solamente chiusa la carriera, ma anche sempre più circoscritta, sì da immobilizzare nelle classi i poveri ispettori senza speranza di promozione. Ed i sessenni, dei quali una gran parte sono beneficati, ne sono la più eloquente prova.

Senza uscita e con le riduzioni crescenti come si possono verificare le promozioni? Ne lasciamo la risposta alle cifre che riassumiamo dai diversi organici succedutesi dal 1881 in poi.

Con gli organici del 6 marzo 1881 e le modificazioni ed aggiunte introdotte coi decreti 5 luglio 1882 e 29 marzo 1883, si avevano:

GRADO	NUMERO delle classi	NUMERO dei posti	SPESA complessiva
Ispettori superiori . .	2	8	44,000
Id. di controverifica . .	1	10	45,000
Id. di circolo . . .	4	238	750,000
Verificatori del Banco . .	2	2	5,500
Controllori demaniali . .	6	92	259,000
Id. supplenti . .	1	8	16,000
Totali		358	1,119,500

Con gli organici del 15 giugno 1884:

GRADO	NUMERO delle classi	NUMERO dei posti	SPESA complessiva
Ispettori superiori . . .	2	8	44,000
Id. di controverifica .	1	12	54,200

Id. di circolo . . .	3	227	761,000
Verificatori del Banco . .	2	2	5,500
Controllori demaniali . .	5	110	342,000
Id. supplenti . . .	1	10	60,000
Totali		389	1,266,500

Al leggiero aumento tennero dietro ben maggiori riduzioni con gli organici del 14 aprile 1892, che abolirono gli Ispettori di controverifica e portarono:

Ispettori superiori . . .	2	12	65,000
Id. di circolo . . .	4	246	839,000
Verificatori del Banco . .	2	2	5,500
Controllori demaniali . .	5	20	65,009
Id. supplenti . . .	1	5	10,000
		285	984,500

e con gli organici del 5 luglio 1894 e le modificazioni pel decreto 11 marzo 1900:

Ispettori superiori . . .	2	6	33,000
Id. di circolo . . .	4	242	860,000
Sotto-Ispettori . . .	2	20	44,000
		268	937,000

Ed ecco che in confronto con gli organici del 1884 si ha una diminuzione di 121 posti e di L. 329,500 di spesa. Aggiungasi che per effetto della nuova legge bancaria da 40 a 50 ispettori dovranno essere impegnati nelle verificazioni agli Istituti di emissione.

Se si riflette che gli Ispettori demaniali hanno sempre prodotto e producono parecchi milioni all'anno col loro lavoro generoso, indefesso, intelligente e zelante e che perciò ogni ispettore rende assai più di quanto è rimunerato, è forza conchiudere che diminuzione di posti vuol dire diminuzione di vigilanza, di garanzia e di produzione e che il miglioramento di questa istituzione indiscutibilmente fra le più benemerite è non solo di grande utilità ma di somma giustizia.

(*Continua*).

Disposizioni di Legge

N. 12161 — TASSE DI REGISTRO ED IPOTECHE — CONSORZI DI BONIFICAMENTO.

Estratto dal testo unico 22 marzo 1900, sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.

Art. 56 — Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificamento sono registrati col *diritto fisso di una lira.*

Sono soggette parimenti al *diritto fisso di una lira* tutte le operazioni ipotecarie fatte nell' interesse dei consorzi.

Disposizioni ufficiali

N. 12162 — Il Bollettino ufficiale della Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari nelle puntate XVIII, XIX, XX e XXI, del 1900 contiene:

Personale — *Volontari demaniali* — Esami per l'abilitazione ai posti di Ricevitori del registro — Decreto ministeriale 20 agosto 1900 — già riportato al n. 12114 — (N. 79).

Servizio degli uffici — *Prevenzione degli infortuni nelle costruzioni* — Regolamento 27 maggio 1900 n. 205, per la esecuzione della legge 17 marzo 1898 n. 80 — (N. 80).

Personale — Concorso al posto di Conservatore delle Ipoteche in Alba — (N. 81).

Id. — Concorso al posto di Conservatore delle Ipoteche a Forlì - (N. 82)

Demanio — *Incanti* — Norme per la restituzione dei depositi — (N. 83).

Servizio degli uffici — *Contratti a licitazioni private* — Forme — Vedasi in parte V — (N. 84).

Tassa di svincolo — *Prescrizione* — Sentenza 22 gennaio - 3 febbraio 1898 della Corte di Cassazione di Roma — già riportata al num. 11215 — (N. 85).

Demanio — Prospetto delle vendite di beni immobili del Demanio antico nel 2° semestre dell'anno finanziario 1899-900 — (N. 86).

Id. — Prospetto delle vendite — Asse ecclesiastico — id. — (N. 87)

Id. — *Derivazione di acque pubbliche* — Competenza nelle concessioni e nelle controversie — Sentenza della Corte di cassazione di Roma, a sezioni unite, 10 febbraio 1900 — (N. 88).

Multe e spese di giustizia — Contravvenzioni al Regolamento sulla polizia stradale — Norme — (N. 89).

Servizio degli uffici — *Depositi per ricorsi in Cassazione* — Controllo delle somme riscosse — (N. 90).

Tasse di bollo, registro, ipoteche e simili — *Credito fondiario in liquidazione* — Privilegi — V. in parte seconda — (N. 91).

Tasse di registro e di successione — *Valutazione* — Uffici tecnici — Limitazioni — (N. 92).

Tasse di bollo - *Cassa pensione pei medici condotti* - Esenzione - (N. 93).

Elenco dei prestiti sulla Cassa depositi e prestiti — (N. 94).

Elenco delle autorizzazioni ad Enti morali — (N. 95).

Elenco degli atti delle Società — (N. 96).

Affari generali — Officina carte valori — Riordinamento e controllo — R. Decreto 19 agosto 1900 — (N. 97).

Demanio — *Acque pubbliche* — R. Decreto 7 maggio 1899 che approva l'elenco per la provincia di Napoli — (N. 98).

Id. — *Acque pubbliche* — R. Decreto 7 maggio 1899 che approva l'elenco per la provincia di Siena — (N. 99).

Tasse scolastiche — Norme per l'applicazione — V. in parte seconda — (N. 100).

Pene pecuniarie — Contravvenzioni alla legge 17 marzo 1898 per gli infortuni sul lavoro — Istruzioni per la riscossione, allibramento e distribuzione — (N. 101).

Tassa di registro — *Società* — *Appalto* — *Aggiudicazione in nome proprio* — *Fideiussione* — *Disinteressamento* — *Cessione dell'appalto* — Sentenza della Corte di cassazione 11 giugno - 5 luglio 1900 in causa c. Migliaccio — già riportata al n. 12056 — (N. 102).

Tassa di successione — *Cespite evitto* — *Restituzione* — *Domande successive* — *Prescrizione* — Sentenza della Corte di cassazione 18 aprile - 2 maggio 1900 in causa c. Burt, Taglialatela ed altri — già riportata al n. 12020 — (N. 103).

Tasse di registro e successione - *Riunione dell'usufrutto* - Appuramento degli articoli del Campione — Istruzioni e raccomandazioni - (N. 104).

Elenco dei prestiti sulla Cassa depositi e prestiti (N. 105).

Personale — Norme per la migliore applicazione delle leggi tributarie — Raccomandazioni di S. E. il Ministro delle finanze — Circolare 5 ottobre 1900 — già riportata al n. 12153 — (N. 106).

Tasse di passaggio d'usufrutto e di manomorta — *Congrue parrocchiali* — Risoluzione di questioni — V. in parte seconda — (N. 107).

Tasse scolastiche — Scuola d'applicazione per gli ingegneri — Dispensa dal pagamento — Istruzioni — (N. 108).

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12163 — TASSA DI SUCCESSIONE — EREDITA' DI COMMERCIANTE DICHIARAZIONE POSTERIORE AL DECESSO — CURATORE — LIQUIDATORE — OBBLIGO DELLA DENUNZIA — PASSIVITA' — DEDUZIONE.

(Art. 54, 79 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 198, 203, 713, 748 e seg. Cod. Comm.)

Legalmente la finanza procede per la denunzia e per il pagamento della tassa di successione di un commerciante fallito contro il curatore e liquidatore del fallimento che è di diritto amministratore dei beni del fallito anche nel caso che il fallimento sia dichiarato dopo la sua morte, senza che possa fare ostacolo il concordato.

Le passività a dedursi devono essere giustificate secondo le norme precise della legge di registro non essendo sufficienti a tale giustificazione la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento e quella di omologazione del concordato.

(Sentenza della Corte di appello di Genova, 8 giugno 1900 in causa c. Forno — TOMMASI *Pres.* — ARDUINI *Est.*)

La Corte, ecc. (*Omissis*).

Attesochè sulla eccepita improcedibilità dell'azione mantenuta anche in questo giudizio, la Corte osserva che se è vero che la tassa di successione deve essere pagata dagli eredi, è vero altresì che essa colpisce il patrimonio ereditario ed è sulla consistenza del medesimo che la tassa è liquidata. Infatti l'art. 5 della vigente legge sulle tasse di registro stabilisce che le tasse di successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte, mentre poi nell'art. 79 fra coloro che sono obbligati alla denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono indicati anche gli amministratori dell'eredità. Ora, il curatore del fallimento è di diritto amministratore dei beni del fallito anche nel caso che il fallimento sia dichiarato dopo la sua morte, e solo i di lui eredi possono presentarsi per supplire il defunto nella formazione del

bilancio, nell'esame dei libri e nella procedura del fallimento, come é detto all'art. 712 Codice comm.

Eppertanto alla stregua di questi principii, l'amministrazione delle finanze legalmente procedeva citando il curatore del fallimento Forno, ora liquidatore e stralciario, per avere il pagamento della tassa di successione della quale dovrà dare conto agli eredi ed ai creditori.

Nè a ciò può fare ostacolo che esiste un concordato, che fu omologato dal tribunale con la sentenza del 18 maggio 1899, mentre l'azione pel pagamento della tassa di successione venne promossa con atto 4 novembre dell'anno stesso posteriore al concordato: poichè per l'art. 770 del citato Cod. comm. ai creditori conosciuti e non conosciuti che non hanno fatto la dichiarazione dei loro crediti, è riservato il diritto di presentarla anche se siano trascorsi i termini stabiliti dai precedenti articoli, non senza notare che a termini del concordato il curatore Ravano ha assunto la qualità di liquidatore del patrimonio del fallito Forno con tutti i poteri di cui all'art. 198 e segg. Cod. comm.; per cui l'azione esercitata dall'amministrazione appellante contro il Ravano fu conforme alla legge: avvegnachè se se esso Ravano cessò di essere curatore, riveste ora la qualità di liquidatore, e quindi è applicabile sempre il citato art. 198.

La eccepita improcedibilità della domanda manca pertanto di giuridico fondamento.

Attesochè, in quanto al merito, osserva che per il chiaro disposto dell'art. 54 della legge di registro, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi risultanti da atto pubblico di data anteriore all'apertura della successione, oppure da scrittura privata previamente registrata e sono pure dedotti i debiti di commercio esercitato nel regno, quando la esistenza dei medesimi sia giustificata colla produzione dei libri di commercio del debitore e questi sieno tenuti nelle forme stabilite dalle leggi vigenti; che in quanto alle cambiali o biglietti all'ordine è detto nell'ultimo capoverso del citato articolo che non potranno essere ammessi in deduzione i debiti risultanti da tali effetti, non annotati nei libri di commercio o nei libri del creditore ed ogni altra passività di qualsiasi natura che *non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate*; che in appoggio delle suddette disposizioni, l'appellante amministrazione eccepisce che nel caso concreto non furono dimostrate tutte le passività di cui si pretende sia gravata la successione Forno, secondo le norme precise fissate dalla legge di registro, e che il Tribunale si limitò puramente ad affermare che i debiti mobiliari e commerciali del fallimento avevano il loro riscontro nei libri tenuti in sua vita dal Forno regolarmente, senza che fosse stato prodotto dal curatore verun documento all'infuori del certificato ipotecario dal quale rima-

neva provata la passività immobiliare delle lire 50,000 dall'appellante dedotta.

Attesochè a fronte di queste deduzioni è manifesto che la causa allo stato delle cose non può essere definitivamente decisa, essendo necessaria che essa sia istrutta colla produzione da parte del liquidatore Ravano dei libri commerciali e colla specifica indicazione delle passività risultanti dai libri stessi, perchè non possono ritenersi sufficienti a tale indispensabile dimostrazione la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento e quella di omologazione del concordato, in base alle quali soltanto la parte appellata fonda il suo sistema di difesa, e ciò a fronte delle formali ed esplicite contestazioni fatte dalla amministrazione delle finanze, la quale invoca il pagamento di un credito privilegiato, quale è la tassa di successione, che deve essere liquidata secondo le prescrizioni della legge di registro.

Per questi motivi la Corte, ecc.

Nota — Qualunque trasmissione di beni è elemento imponibile di tassa di registro; la legge non fa eccezioni. Questa soggettività ammette necessariamente gli opportuni mezzi per conseguirla. Fra questi mezzi è la denunzia delle eredità. E come non vi può essere eredità senza erede, così a questo od a chi la rappresenta incombono gli obblighi imposti dalla legge. Il fallimento non priva l'erede dei beni del fallito e della sua eredità, che sono solamente sottoposti ad amministrazione nell'interesse del creditore. Così fra gli atti imposti all'amministratore, che è il curatore del fallimento od il liquidatore, primeggiar deve quello della denunzia e del pagamento della tassa che formano privilegio ed oneri per virtù di legge. Oneri che, ove ne sia impedito l'erede, incombe al suo rappresentante, od all'amministratore della eredità.

Sotto questo punto la sentenza della Corte di Genova ha fatto buon governo della legge. E l'ha fatto anche dal punto delle passività le quali debbono seguire la regola comune, non essendovi distinzione nella legge, come abbiamo sostenuto al n 11938 e come ha giudicato la Suprema Corte con la sentenza 25 agosto 1890

—

Risoluzioni ufficiali

N. 12164 — Tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta — Congrue parrocchiali — Esenzione.

(Art. 14 legge 4 giugno 1899 n. 191)

Normale n. 107 del 30 ottobre 1900 del Bollett. dem.

La interpretazione data con la normale 25 del corrente anno (1) all'art. 14 della legge 4 giugno 1899, n. 191, (2) ha sollevato tali lagnanze da parte dei parroci interessati da indurre l'Amministrazione a riesaminare attentamente la questione.

Ora dallo spirito della legge e dagli scopi che essa si propone di raggiungere, così come sono chiariti dalle lunghe e profonde discussioni parlamentari che la precedettero, é sembrato risultare chiaro e sicuro il concetto che l'esenzione dalla tassa di passaggio di usufrutto e di manomorta debba estendersi, senza distinzione, a tutti i cespiti del beneficio parrocchiale, qualunque ne sia il nome, la natura od origine; purchè soli o coi supplementi concessi non superino il limite fissato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

I signori Intendenti di finanza impartiranno gli ordini opportuni perchè in avvenire gli Uffici da essi dipendenti si attengano a questa interpretazione come la più consentanea allo scopo e allo spirito della legge.

—

N. 12165 — Tasse scolastiche — Norme per l'applicazione.

(Legge 12 luglio 1900 n. 259).

Normale n. 109 del 26 settembre 1900 del Bollett. Dem.

Per norma dei sigg. Intendenti di finanza e dei dipendenti funzionari demaniali, si riporta qui appresso una circolare che il Ministero dell'Istruzione pubblica ha diretto ai RR. Provveditori agli studi ed ai Presidenti delle Giunte di vigilanza in ordine all'applicazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, nella parte concernente le tasse scolastiche. (3).

L'anzidetta circolare è stata pubblicata a pag. 1473 del *Bollettino ufficiale* del prefato Ministero, anno corrente, volume II, n. 34.

« D'accordo col Ministero delle finanze, questo Ministero ha stabilito le norme seguenti per l'applicazione della legge 12 luglio 1900, n. 259, nella parte concernente le tasse scolastiche:

« 1. per gli esami di ammissione e di licenza sostenuti nella decorsa sessione restano valide le tasse già pagate nel decorso giugno senza obbligo di pagare supplementi.

« 2. Non sono obbligati a pagare le tasse di diploma quei candidati che superarono l' esame di licenza nella decorsa sessione estiva e coloro che avendo fallito alcune prove nella suddetta ses-

---

(1) V. *Massime*, n. 11973.

(2) V. *Bollettino demaniale*, anno 1899, pag. 355 e *Massime* n. 11701.

(3) Vedi normale 76 a pag. 582 *Bollett. Dem.* anno corr. e *Massime*, n. 12108.

sione, conseguiranno la licenza in seguito ad esami di riparazione nella prossima sessione autunnale quando non siano obbligati per il R. Decreto del 4 luglio 1898 al pagamento della tassa di licenza in ciascuna sessione d'esami.

« 3. Coloro che si presentano agli esami di licenza della sessione autunnale per la prima volta e quelli che per riparare prove fallite negli esami degli anni precedenti sono tenuti, per effetto del citato R. Decreto, al pagamento della tassa in ciascuna sessione di esami, saranno obbligati al pagamento delle tasse di licenza e di diploma nella misura determinata dalla nuova legge.

« 4. Le tasse, secondo la nuova legge, saranno applicate col nuovo anno scolastico.

« Con queste disposizioni di massima il Ministero risponde ai parecchi quesiti ricevuti sull'argomento. »

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12166 — NOTARO — TESTIMONIO IN CAUSA PENALE — SEGRETO PROFESSIONALE — RIFIUTO A DEPORRE.

(Art. 288 cod. proc. pen.)

Un notaro non può essere obbligato a deporre in giudizio su fatti congruamente articolati, quando per rispondere ai capitoli di prova dovrebbe svelare segreti affidatigli per ragione della sua professione.

(Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 16 febbraio 1900, in causa Fabiani e Gaggero c. Piccardo).

Attesochè, con sentenza 19-23 giugno 1896, il Tribunale di questa città, sull'istanza di Giuseppe Fabiani e Caterina Gaggero, ammise una prova testimoniale su fatti congruamente articolati.

Fra gli altri testimoni indicati per essere sentiti figura nella lista il notaro Tito Piccardo. Ora questi, comparso innanzi al Giudice delegato a raccogliere l'esame, dedusse, che, per rispondere ai capitoli di prova, dovrebbe svelare segreti affidatigli per ragione della sua professione, dei quali è consuetudine che l'ufficiale depositario di

tali atti segreti non è tenuto a fare dichiarazione; e quindi ricusò di deporre.

Per il che, sorto incidente, il Giudice delegato rimise le parti a udienza fissa. E il Tribunale, con sentenza 11-24 febbraio 1898, dichiarò il notaro Piccardo non essere tenuto a deporre come testimone nella causa di cui si tratta, e condannò essi Fabiani e Gaggero alle spese a favore del Piccardo.

Con atto del 23 marzo 1899, i detti Fabiani e Gaggero hanno appellato da quella sentenza.

Attesochè nel nostro diritto giudiziario, fra i mezzi di prova che costituiscono tutto il sistema probatorio, la testimonianza altrui è ammessa ogni qualvolta non urti nel divieto della legge la sua ammissione. Ed in materia civile tutte le persone sono atte a deporre come testimoni, ad eccezione di quelle indicate nell' art. 236 cod. proc. civ.

Anche in materia penale sono ammesse a fare testimonianza tutte le persone dell'uno e dell'altro sesso che abbiano compiuto l' età di 14 anni (art. 285 cod. proc. pen.), eccettuate quelle noverate nel successivo articolo.

Orbene, tutte le persone che sono atte, idonee, capaci ad essere sentite come testimoni, hanno il dovere di deporre come tali in giudizio; e chi si rifiuta di rendere testimonianza soggiace alla sanzione della legge, che sta nella forza obbligatoria, la quale risulta dalla pena comminata al rifiutante (art. 239, ultimo comma, cod. civ. e 210 cod. proc. pen.)

Le persone indicate nell'art. 288 cod. proc. penale, ultimo comma, non sono *intestabiles*, non sono capaci a testimoniare. Se non che esse, non volendo deporre sui fatti o circostanze di cui non abbiano cognizione che a cagion del proprio ministero, del loro stato o della loro professione, non possono essere obbligate a ciò fare. Cotesta eccezione alla regola generale, che impone a tutti i cittadini, non dichiarati dalla legge incapaci a fare da testimoni, l'obbligo di deporre in giudizio, si fondamenta sul principio morale di non mettere in opposizione il dovere del segreto inerente all'esercizio di certe professioni e all'ufficio e ministero onde taluno è investito, con il diritto della verità; di non mettere in flagrante contrasto la coscienza individuale delle persone indicate in dette eccezionali disposizioni di legge, cui *ex necesse* fu affidato un segreto o venne fatta una confidenza, con la coscienza sociale che vuole la scoperta del maleficio e la punizione del malfattore.

E il citato art. 288, che contiene una eccezione alla regola generale in fatto di testimonianze in materia penale, non è applicabile in materia civile per espresso divieto dall'art. 4, disp. prelim., cod. civ.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Plaudiamo alla decisione della Corte, poichè non ci pare possa revocarsi in dubbio che nella lata dizione dell'art. 288 cod. proc. pen. che comprende « ogni persona, a cui per ragione del suo stato, o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto » rientri anche il notaro; il quale, come depositario della pubblica fede, come consigliere delle parti, è anzi la persona che a causa del suo ufficio e dell'autorità conferitagli dalla legge viene più facilmente e spesso scelto dai privati a loro confidente ed alla cui onestà e prudenza si affidano segreti o per necessità o per spontanea elezione.

N. 12167 — Donna maritata — Opposizioni di interessi — Vantaggio della famiglia — Autorizzazione giudiziale. (Art. 136 cod. civ.)

Sempre che si tratti di atto nel quale siavi opposizione di interesse fra marito e moglie non è più, a norma di legge, sufficiente l'autorizzazione del marito, ma è necessaria quella del Tribunale, e l'indole e la natura dello scopo finale, se può costituire pel Tribunale ragione sufficiente a concedere l'autorizzazione, non può però mai dispensare i coniugi dal richiederla, perchè essi per legge non sono ritenuti capaci a valutare da sè la ragione giustificatrice dell'atto per cui si faccia evidentemente cosa utile al marito e dannosa alla moglie; ma è dato al solo Tribunale la facoltà di valutare in sua precedenza tutte le circostanze e negare l'autorizzazione, o concederla quando crede che gli interessi patrimoniali della donna maritata debbano posporsi alle esigenze della famiglia.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 18 giugno 1900, in causa Zappoli c. Trenti).

Osserva che il Tribunale, ritenendo dimostrato dalla stessa confessione di Zappoli, che causa diretta ed immediata dell' obbligazione della Trenti fosse stata quella di pagare i debiti del marito, concluse che non poteva ritenersi sufficiente l'autorizzazione del marito, per lo evidente conflitto d'interesse fra lui e la moglie; e contro tale giudizio di fatto s'infrange qualsiasi censura, non essendosi neanche assunto che fosse stato determinato da erronei criteri di diritto.

Che non regge neanche la censura contro l'altro giudizio di fatto emesso dal Tribunale nel respingere, come irrilevante ed inutile, la chiesta prova testimoniale, non avendo con ciò violata nè la dispo-

sizione dell'art. 136 cod. civ., nè i principii che regolano le prove, perchè non s'imponeva certo la necessità legale della indagine della causa che avrebbe indotta la Trenti ad obbligarsi ed a pagare i debiti del marito.

Quando si tratta di atto per se stesso costituente un conflitto d'interessi, non può parlarsi d'indagini sulla causa impulsiva determinante l'atto stesso a fine di escludere il conflitto nelle conseguenze finali; non potendo la natura dello scopo finale propostosi dai coniugi, e che si riduce, in sostanza, ad una ragione giustificativa, fare svanire quell'opposizione d'interessi attuale, concreta e diretta che deriva, come effetto immediato, dall'atto stesso. E così nella specie, quale che si fosse stata la causa impulsiva e determinante l'obbligazione della Trenti, certo non mutava la essenza dell'atto cui essa addiveniva firmando cambiali per pagare debiti del marito e non suoi. Sempre che si tratta di atto nel quale siavi opposizione d'interessi fra marito e moglie non è più, a norma di legge, sufficiente l'autorizzazione del marito, ma è necessaria quella del tribunate e l'indole e la natura delle scopo finale, se può costituire pel tribunale ragione sufficiente a concedere l'autorizzazione, non può però mai dispensare i coniugi dalri chiederla, perchè essi, per legge, non sono ritenuti capaci a valutare da sè la ragione giustificatrice dell'atto per cui si faccia evidentemente cosa utile al marito e dannosa alla moglie; ma é dato al solo tribunale la facoltà di valutare in sua precedenza tutte le circostanze e negare l'autorizzazione o concederla quando crede che gli interessi patrimoniali della donna maritata debbano posporsi alle esigenze della famiglia.

Epperò a buon diritto, il Tribunale ritenne inutile la prova richiesta a giustificare la causa che avrebbe indotto la Trenti ad obbligarsi pel marito; dacchè, anche ammesso che fosse stata quella di evitare il danno suo e della famiglia, ciò non toglieva la necessità dell'autorizzazione del tribunale, che solo aveva il potere di valutarla.

Nota — Il principio d'ordine generale da noi svolto e dimostrato colle osservazioni apposte alla contraria sentenza della Corte d'appello di Palermo, 2 dicembre 1898, riportata al n. 11573, trova ora solenne riconoscimento e conferma nella surriferita decisione della Cassazione Romana come già prima lo ebbe dalla Cassazione di Palermo (V. n. 11931); e noi siamo ben lieti di vedere esaudito il nostro voto e distrutta una erronea teoria che trovava non di rado eco presso i Tribunali, la quale — come notammo al citato n. 11573 — « condurrebbe all'assurdo che l'intervento della autorità giudiziaria sarebbe richiesto non più per autorizzare, ma soltanto per porre il di-

vieto; perocchè se si ricorre al Tribunale è generalmente perchè l'atto si ritiene utile, e se di questa utilità bastasse il convincimento nelle parti interessate verrebbe meno la ragione del ricorso al Tribunale ».

—

N. 12168 — TRASCRIZIONE — CESSIONE DI FITTI ULTRATRIENNALI — RIDUZIONE.

(Art. 1932, n. 7 cod. civ.)

In difetto della trascrizione, le cessioni di fitti non sono nulle od inefficaci per la loro totalità, ma sono semplicemente riducibili al triennio.

(Massima sancita dalla Corte di Cassazione di Napoli, 21 luglio 1900 in causa Mattia c. Capitolo d'Irsina).

NOTA — Consultinsi da ultimo in senso conforme i nn. 12158 e 12080. Vedansi pure le nostre osservazioni in senso contrario apposte al n. 11379.

—

PARTE QUINTA

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Risoluzioni ufficiali

N. 12169 — RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE NELLE CAUSE AVANTI LE PRETURE E NEGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE — FUNZIONARI — RICEVITORI DEL REGISTRO — DIRITTI PER COMPARSE E SCRITTI.

Circolare 28 settembre 1900 n. 19909 del Segretariato generale. (Dal *Bollettino del Personale* n. 28).

« La Corte dei conti ha più volte riconosciuto nei Ricevitori del registro il diritto di fare proprie le indennità di comparsa e di scritti loro assegnate nelle cause interessanti l'Amministrazione demaniale, e il Ministero del Tesoro, con circolare del 19 luglio corrente anno n. 80 (inserita nel suo Bollettino ufficiale del p. p. agosto, puntata XII) ha stabilito che siffatte decisioni debbano, in casi analoghi,

profittare anche ai funzionari che rappresentano le Amministrazioni del Tesoro e della Cassa Depositi e Prestiti.

« Ciò stante, questo Ministero non può non aderire alla massima in discorso e dispone che le indennità che si assegnano per dichiarazione e per comparizione dinanzi alle Preture e ai Giudici Conciliatori ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione finanziaria siano ad essi devolute.

« È inteso, però, che nelle Preture e negli Uffici di Conciliazione, posti in città sedi di R. Avvocature erariali, la rappresentanza dell'Amministrazione, nei casi anzidetti deve essere sempre affidata ai funzionari degli Uffici legali. »

N. 12170 — Impiegati — Servizio militare — Ufficiali di complemento.

Disposizione ministeriale 3 ottobre 1900 — Segretariato Generale — (Dal Bollettino del personale dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro, n. 29).

« Per le vigenti norme, che furono concordate nel 1883 col Ministero della Guerra e con la Corte dei Conti, gli impiegati finanziari, che sono chiamati a prestare servizio come Ufficiali di complemento di milizia mobile e territoriale, si considerano pei primi due mesi in congedo straordinario e per il periodo successivo sono collocati in aspettativa per motivi di famiglia, con la perdita dello stipendio, ma non dell' anzianità.

« Codesto trattamento venne stabilito per usare i maggiori riguardi, dettati dalla equità, a coloro che, per obbligo loro derivante da tassative ed imperiose disposizioni dell'Autorità militare, debbono lasciare temporaneamente il servizio civile, per dare prova della loro perizia negli esercizi inerenti al grado che occupano nell'esercito.

« Ma la ragione di ogni riguardo cesserebbe completamente quando gli impiegati semplicemente invitati dall'Autorità militare a dichiarare se siano disposti a partecipare ad un determinato corso d'istruzione, od a prestare uno speciale servizio, rispondono adesivamente, senza neppure chiedere e riportare il consenso dell'Amministrazione, verso la quale hanno, per la carica che coprono, i più spiccati e preponderanti doveri.

« Tuttavia, non volendo giungere all'estrema conseguenza di negare il trattamento di favore agli impiegati, che, per loro spontanea dichiarazione, vanno per qualche tempo sotto le armi — e ciò per quei fini di alto interesse nazionale, che alla più perfetta istruzione militare dei componenti l'Esercito si connettono — il sottoscritto crede di poter disporre, come con la presente dispone, che gli impiegati

finanziari debbano in modo assoluto astenersi dal contrarre impegni per servizi militari volontari, se prima non abbiano ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione cui appartengono. Questa sola é in grado di valutare se le esigenze del servizio civile siano tali da permettere che gli impiegati ne siano distratti per gli altri uffici non obbligatoriamente loro richiesti; ed alle sue determinazioni debbono per ciò gli impiegati subordinare le proprie circa impegni, pei quali essa deve rinunziare all'opera loro.

« Di questa disposizione favoriscano i signori Capi di tutti gli Uffici finanziari di avvertire i dipendenti loro impiegati, diffidandoli che, nel caso di trasgressione, essi, non solo sarebbero privati dello stipendio e perderebbero l'anzianità per tutta la durata del servizio militare volontario, ma si esporrebbero a misure disciplinari ».

N. 12171 — SERVIZIO DEGLI UFFICI — CONTRATTI A LICITAZIONE PRIVATA — FORME.

(*Art. 104 Regolam. 4 maggio 1885 sulla contabilità dello Stato*).

Circolare 29 agosto 1900 n. 18659 del Segretariato generale del Ministero delle Finanze. (Dal *Bollettino del Personale* n. 25).

« Con la circolare del 23 gennaio 1900, n. 1377, fu richiamata la attenzione dei sigg. Intendenti sulla necessità di osservare, anche pei verbali di aggiudicazione a seguito di licitazioni private e per la stipulazione dei conseguenti contratti, le forme prescritte dall'articolo 104 del regolamento di contabilità.

« A dissipare ogni equivoco, reputasi ora opportuno dichiarare che l'osservanza di quelle forme deve curarsi non soltanto per le licitazioni private che si tengano presso le Intendenze, ma benanche per quelle che abbiano luogo in qualunque degli Uffici finanziari esecutivi.

« Di codesti Uffici, parecchi dispongono di tal personale da permettere che, oltre il capo dell'Ufficio il quale deve presiedere alla licitazione ed intervenire alla stipulazione del contratto come rappresentante dell'Amministrazione, altro impiegato assuma la veste di ufficiale rogante per redigere ed autenticare il verbale della licitazione e per ricevere poi il contratto.

« Quando la licitazione debba essere invece tenuta presso un Ufficio, che, oltre il Capo, non abbia un impiegato, il quale possa, per il suo grado assumere la detta qualità, allora il Capo dell'Ufficio l'assumerà e funzionerà da Ufficiale rogante, e la licitazione e la stipulazione del contratto avranno luogo con l'intervento del Capo di altro Ufficio, che ne sarà appositamente richiesto.

« Se, da ultimo la necessità o la convenienza della licitazione si

presenti in Ufficio, che trovisi in residenza dove non sia nessun altro Ufficio governativo, e nemmeno la Pretura, si attenderà la occasione della visita dello Ispettore, o la si provocherà dall'Intendente, per affidare a lui la rappresentanza dell'Amministrazione.

« I signori Intendenti, ai quali é delegata, dall'art. 55 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512, l'approvazione dei contratti stipulati in tutti indistintamente gli Uffici finanziari aventi sede nelle rispettive provincie, comunicheranno ai Capi degli Uffici stessi questa circolare, invitandoli ad uniformarvisi, e curando che ciò avvenga nei singoli casi. »

PARTE SESTA

Disposizioni ufficiali

N. 12172 — Impiegati — Intendenze di finanza — Petizioni — Avvertenza.

Col « Bollettino del personale » n. 31 S. E. il Ministro delle finanze ha diretto agli impiegati amministrativi delle Intendenze di finanza la seguente **Avvertenza:**

« Giungono al Ministero memoriali ed istanze, con le quali s'invoca dai Segretari e dai Vice-segretari amministrativi delle Intendenze di finanza un miglioramento delle loro condizioni di carriera.

« Per far cessare sul nascere codesta inopportuna agitazione, giova far noto che al Ministero si studia con amore codesto argomento, allo scopo di venire ad una soluzione soddisfacente, per quanto consentono le angustie del bilancio e gli interessi ed i bisogni del servizio.

« I signori Intendenti ne daranno avviso ai loro dipendenti e si asterranno dallo spedire al Ministero memoriali ed ulteriori istanze a questo riguardo ».

Diamo sincera lode al monito e prendiamo di buon grado atto della promessa dell'onorev. Ministro. Se da un lato si comprendono e si possono giustificare dalle condizioni e dai bisogni attuali cotesto impulsive ed insistenti manifestazioni di voti, di desideri e di bisogni da parte degli impiegati, dall'altro lato fanno vedere la necessità pel Governo che cessino queste quotidiane agitazioni, mercè opportune riforme negli ordinamenti che, allargando la cerchia delle carriere direttiva ed esecutiva con ruolo unico sì pel centro che per le provincie, discentrando le attribuzioni, semplificando i servizi e diminuendo il numero degli impiegati, però senza bruschi licenziamenti, diano i mezzi per migliorare la condizione non solamente degli impiegati che hanno alzato od alzano lamenti e gridi di dolore, ma anche di coloro come gli Ispettori demaniali, Ricevitori del Registro, volontari, che fiduciosi attendono giustizia uguale per tutti, acciocchè non si dica che « soltanto l'importuno vince l'avaro ».

G. Avezza *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12173 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuazione v. n. 12160 e precedenti)

Mezzi ed economie.

Il programma del Governo, esposto nella relazione del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Saracco, se non risponde momentaneamente ai voti nostri, dà però affidamento di buoni e seri propositi, dei quali prendiamo atto. « Sono, dice la relazione, le prime linee di un programma che verremo successivamente svolgendo, ove ci sorregga la fiducia della M. V. e della Rappresentanza nazionale...

« Prima cura di ogni ministero deve essere che lo Stato sia bene e regolarmente governato secondo la legge; poi che le leggi difettose o manchevoli siano migliorate »,

E che « dai primi anni del nuovo Regno siano apparse le manchevolezze del nostro sistema amministrativo, instaurato sotto la pressura degli avvenimenti politici » ed abbiano « ingenerato il malessere » lo afferma la relazione.

« ... Certo, il vasto tema delle riforme, in sè seducente, comprende opera ben più ampia, nè il Ministero rifugge dall'affrontarla. Ma chi vuol fare lavoro utile e duraturo, deve saper procedere gradualmente ».

« La solidità del bilancio ed un rigoroso organismo dello Stato sono condizione di ogni profittevole riforma ».

A raggiungere un tale intento il Governo si propone di presentare diversi provvedimenti, fra i quali taluni intenti ad alleviare le gravezze ai contribuenti, ed a tutelare « le piccole proprietà collo sgravarne e facilitarne i trapassi a causa di morte o a titolo oneroso; coll'impedire la devoluzione al Demanio dei beni urbani o rustici, quando il debito complessivo dell'imposta non ecceda le lire 25, e con cancellarne gli effetti, restituendo senza corrispettivo e senza spesa agli antichi possessori, le terre e le case già devolute ».

Delle riforme tributarie abbiamo già molto discorso, passando in rassegna l'ultimo progetto presentato al Parlamento, e ci occuperemo ancora, seguendo le proposte del Governo. Per ora il Governo intende limitare l'opera sua a qualche ritocco, a qualche alleggerimento a beneficio della classe meno abbiente, a qualche mitigazione delle asprezze e delle penalità.

Certo che per affrontare una sostanziale riforma tributaria occorrono la solidità del bilancio, che non si potrà ottenere se prima non si riforma e si migliora il nostro troppo costoso ordinamento amministrativo, nel quale é innegabile che sono troppi gli uffici direttivi e quindi troppi dirigenti ed assistenti per pochi operai, o come disse il Garnier, troppi ufficiali per pochi soldati. In questo campo con una buona istruzione, educazione e scelta degli impiegati direttivi e con un razionale decentramento di servizi e di autorità sono possibili sensibilissime economie che servirebbero ad alleviare le gravezze dei contribuenti.

Ma una economia di personale esecutivo, massime nella amministrazione delle finanze, e per tenerci nel nostro ambito, negli uffici di registro e nelle ispezioni demaniali sarebbe un grave errore; perchè porterebbe bensì una diminuzione di spesa, ma farebbe assai maggiormente scemare i prodotti; come avverrebbe nei campi e nelle industrie se difettassero i coltivatori e gli operai.

Laonde il Governo non dovrebbe arrestarsi sulla via delle riforme nell'Amministrazione, quali noi abbiamo propugnato e che riscossero quasi unanime consentimento, poichè, corretti i difetti dell' attuale sistema, migliorata la condizione dei Ricevitori, ampliata l'autorità ed allargata la cerchia della carriera degli ispettori, non tarderanno a farsi sentire i buoni frutti che compenseranno di gran lunga la spesa.

E che gli egregi uomini che presiedono alle amministrazioni del Demanio e delle Imposte dirette intendano e preparino le invocate riforme, fra le quali la fusione degli uffici di registro e delle agenzie delle imposte, lo dimostrano eloquentemente i passaggi che da qualche tempo si verificano di volontari demaniali nell'Amministrazione delle imposte. Di che dobbiamo tanto più rallegrarci noi che vediamo coronati i nostri modesti offici fatti, anche in questo argomento, presso gli egregi Direttori generali del Demanio, Comm. Solinas, e delle Imposte, Comm. Rossi, ai quali esterniamo la gratitudine nostra e del personale demaniale.

(*Continua*).

Emanazioni ufficiali

12174 — La buona circolare del Ministro delle Finanze — Consigli agli Agenti delle Finanze.

Riportando al N. 12153 la circolare dell' on. Chimirri, abbiamo promesso di spendervi sopra qualche parola di voti e di consigli. Manteniamo la promessa.

Di codesta sorta di circolari piene di buone intenzioni e degnissime di lode se ne vanno di quando in quando diramando; ma se si domanda con quali risultati, l'eco risponderebbe « che lasciano il tempo che trovano ».

Ad ogni mutar di ministero si bandisce la crociata contro le raccomandazioni e le sollecitazioni estranee alla gerarchia dell'Amministrazione; le quali nondimeno, se non crebbero, non scemarono per certo, e le alte influenze sono ancora all'ordine del giorno.

Altra volta sono oneste raccomandazioni di unione, di affiatamento fra gli impiegati, come nella circolare riportata al N. 11334; ma se guardiamo agli effetti forse non troveremo una nuova relazione contratta, una nuova amicizia stretta o cementata, e le cose continuano come prima, magari guardandosi gli uni e gli altri dall'alto al basso od in cagnesco.

Ora é la buona educazione, è la cortesia, è lo spirito conciliante e persuasivo che viene raccomandato verso i contribuenti, i quali è purtroppo probabile che dovranno ancora lottare con gli agenti tassatori e sentirsi rispondere « pagate e ricorrete. »

Non sono le circolari che sole imprimeranno la fiducia nella giustizia amministrativa, che modificheranno i caratteri ed addolciranno gli animi, che indurranno da una parte i contribuenti ad essere più fedeli ed onesti e dall'altra gli agenti ad essere più cortesi, civili e concilianti, o faranno cessare il mercanteggiare sui valori da imporsi; ma sono e saranno invece i buoni ordinamenti, le buone leggi, la fissazione dei valori imponibili su basi indiscutibili dei catasti o delle imposte fondiarie e sui fabbricati, gli ammonimenti e gli esempi che scendano e si irradiino dall'alto.

Basterebbe che una buona legge regolasse i diritti ed i doveri degli impiegati, che si rendesse pronta giustizia ai legittimi loro reclami e si mettessero alla porta i sollecitatori, per far cessare le estranee intromettenze; che si formassero le associazioni amicali come in Francia, alle riunioni delle quali il Direttore generale interviene come membro, amico e protettore, che le relazioni dall'alto al basso fossero cortesi, persuadenti, non burbanzose ed autoritarie, non improntate di sospetti e di sfiducia, per vedere tolte le barriere

fra le diverse classi ed i diversi gradi e cementate le buone e fraterne relazioni fra gli impiegati; e che, oltre a buone leggi che determinassero meglio la materia imponibile, a formare l'impiegato si facesse concorrere una buona istruzione teorico-pratica, senza della quale l'agente, incapace di rendere la parola della scienza ed a portare la persuasione, lascierá sempre nel contribuente il malcontento e l'avversione alle leggi d' imposta, non diventerà mai l' oratore convincente, quale lo voleva Cicerone, che *et scientia hornatus potest dicere prudenter et cum certa dignitate*, e forse nemmeno come lo desiderava Ulpiano *non acervum exactorem aut contumeliosum, sed moderatum et cum instantia humanum.*

Per noi e per la lunga esperienza nostra il più efficace mezzo acciocchè le buone intenzioni delle circolari si realizzino — parliamo specialmente dell'Amministrazione demaniale — consiste in una buona istruzione che ora pur troppo non si impartisce o difetta per mancanza di speciali insegnamenti, che invece in Francia abbondano.

Speriamo in un migliore avvenire, come ne danno affidamento gli egregi uomini che presiedono all'Amministrazione; ma intanto come si può sempre pretendere la parola della scienza e della persuasione da impiegati sorti e vissuti sotto un sistema a base di autorità, di sfiducia e di sospetto, che non favoriva abbastanza la istruzione, educati ad una scuola che aveva per programma, di « NON VOLERE IMPIEGATI CHE DISCUTONO, MA CARABINIERI CHE OBBEDISCONO » ultima risposta che fu data ai nostri amichevoli consigli e calde esortazioni?

E basta, perchè non vogliamo riaprire piaghe che ancora sanguinano. — *Parce sepultis !*

Disposizioni di Legge

N. 12175 — AMNISTIA E CONDONI

Nell'occasione del suo genetliaco, primo del suo Regno, S. M. il Re Vittorio Emanuele III, si è compiaciuto di elargire con larga generosità d'animo numerose amnistie e condoni.

Ne stralciamo soltanto quelli che interessano gli associati ed il programma delle « Massime », aggiungendo del nostro qualche modesto voto che valga a completare il benefizio ad altri non meno meritevoli di pietà e che non poterono trovare posto nel benefico reale provvedimento.

Intendiamo alludere alle contravvenzioni alla legge di registro per omessa o tardiva registrazione di atti o di denunzie, od omissioni

di cespiti; contravvenzioni che non di rado dipesero da circostanze indipendenti dalla volontà; agli addebiti ed alle condanne inflitte ai contabili demaniali per prescrizioni, per disgraziate omissioni e per cause che non sarebbero nemmeno ad essi imputabili, come già proponemmo al n. 11222.

Questi condoni, lo sappiamo e lo abbiamo già avvertito al n. 11249, non potevano essere compresi nei condoni elargiti dalla prerogativa sovrana, sebbene con grande soddisfazione e compiacimento generale anche le sopratasse di registro siano state beneficate con semplici decreti reali; ma appunto per ciò andrebbe lodato il Governo che ne provocasse il condono per legge, che siamo certi verrebbe con plauso approvato.

Estratto dal R. Decreto 11 Novembre 1900

Art. 2 — È altresì concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

c) contravvenzioni prevedute nell'art. 110 del testo unico delle leggi sul notariato approvato con R. Decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2.);

h) contravvenzioni prevedute nel testo unico delle leggi relative ai pesi ed alle misure ed al saggio e marchio dei metalli preziosi approvato con Regio Decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3.), e nei relativi regolamenti approvati con i Regi decreti 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3.) e 24 marzo 1892, numero 200;

n) ogni altra contravvenzione preveduta nei codici, nelle leggi e nei regolamenti, purchè le pene ivi stabilite non superino sei mesi, se ristrettive della libertà personale, ovvero 1800 lire, se pecuniarie, osservate le norme indicate nell'art. 1. quanto al computo delle pene medesime.

Art. 3. — Le pene inflitte o da infliggersi per tutti gli altri reati commessi fino alla data del presente decreto e non compresi nell'amnistia, di cui nei precedenti articoli, sono condonate, se inferiori od eguali a sei mesi o a L. 1800 e ridotte di sei mesi o di 1800 lire, se superiori, osservate, in caso di concorso di pene pecuniarie e restrittive della libertà personale, le norme dell'art. 1.

R. Decreto 11 novembre 1900

Art. 1. — Sono condonate le pene pecuniari incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni in materia di tasse di registro e di successione previste dagli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 119, 121 e 152 della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217;

b) per le contravvenzioni alla legge sulle volture catastali (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276;

c) per le contravvenzioni relative ai repertori prescritti in materia di tasse sulle assicurazioni marittime e sui contratti vitalizi, previste dagli articoli 7, 8, 9 e 25 della legge (testo unico) del 26 gennaio 1896 n. 44;

d) per le contravvenzioni in materia di tasse sulle assicurazioni diverse dalle marittime previste sia dall'articolo 20 della detta legge 26 gennaio 1896, in quanto concernono il registro dei premi e la conservazione delle polizze originali e delle quietanze ivi indicate; sia dagli articoli 19, 21, terzo comma, e 22 della legge medesima; come pure per le contravvenzioni relative ai repertori da tenersi per le stesse assicurazioni, giusta l'articolo 6, secondo comma, del Regio decreto 5 dicembre 1895, n. 878.

Art. 2. — Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate fino alla data del presente decreto:

a) per le contravvenzioni agli art. 24 e 32 della legge 1. marzo 1886, n. 3682 (serie terza) pel riordinamento dell'imposta fondiaria;

b) per le contravvenzioni all'art. 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, relative alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette; all'art. 69 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per l' imposta sui redditi di ricchezza mobile; agli art. 13 e 14 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 3 novembre 1894, n. 493.

Sono condonate egualmente le sopratasse incorse e non pagate fino alla data del presente Decreto, prescritte dagli art. 1 e 4 della legge 23 giugno 1873, n. 1444, per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette.

Art. 3. — É concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto:

a) contravvenzione in materia di tasse di bollo previste nel titolo ottavo della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414;

b) contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

c) contravvenzioni alle leggi sulla tassa di bollo dei contratti di Borsa;

d) contravvenzioni alle leggi concernenti le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi;

e) contravvenzioni alla legge relativa alla tassa annuale sui velocipedi.

Per le contravvenzioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, l'amnistia non ha effetto se entro tre mesi dalla data del presente decreto non siano per qualsiasi motivo pagate le tasse tuttora dovute e se, inoltre entro lo stesso termine, ed in quanto sia possibile, non vengano adempiute le formalità prescritte.

Art. 4. — È concessa inoltre amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto e punite a termini dei seguenti articoli di legge e di regolamento:

i) articolo 10, comma penultimo, dell'allegato *E* alla legge medesima (8 agosto 1895, n. 486) per le contravvenzioni alla tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12176 — TASSA DI REGISTRO — GRATUITO PATROCINIO — GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE — AMMESSIONE A CONCORRERE ALL'ASTA — DISPENSA DAL DEPOSITO — OPPOSIZIONE DEL CANCELLIERE — COMPETENZA — INAMMESSIBILITA' DEL BENEFICIO

(Art. 139 n. 1 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 9, 22 R. Decreto 6 dicembre 1865 n. 2627 — Art. 3 legge 19 luglio 1880 n. 5536.)

Nell'impugnare la efficacia della dispensa dal deposito accordata dalla Commissione pel gratuito patrocinio per adire agli incanti il Cancelliere procede nell'interesse ed in rappresentanza dello Erario dello Stato.

Non è in potestà delle Commissioni il dispensare dal deposito per concorrere agli incanti, e legalmente può la Finanza, per far dichiarare giuridicamente inefficaci le deliberazioni che accordarono la dispensa dal deposito, provvedersi avanti l'autorità giudiziaria preposta agli incanti, la quale può sempre disconoscere la efficacia di provvedimenti delle magistrature speciali quando siano emessi oltre i limiti delle loro attribuzioni e si cerchi di prevalersene in giudizio.

(Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 5 novembre 1900 in causa c. Degli Agli-Cetti ed Orlandi — ROCCO LAURIA *Pres.* — IANIGRO *Rel*).

Attesochè la sentenza denunziata dopo di aver rilevato che il Cancelliere del Tribunale nell'impugnare la efficacia delle dispense dal

deposito delle spese per la signora dell'Agli-Cetti ottenute dalle Commissioni del Gratuito Patrocinio, più che in veste di funzionario dell'ordine giudiziario aveva agito nell'interesse ed in rappresentanza dello Erario dello Stato, e quindi si avevano a ritenere bene proposti dell'amministrazione delle Finanze gli appelli coi quali si venivano impugnando le due sentenze del Tribunale con le quali le dispense anzidette furono ritenute pienamente efficaci, osservò che senza ricercare se l'ammesso al gratuito patrocinio possa pretendere, qualora si renda aggiudicatario, che la tassa di registrazione della sentenza di vendita sia prenotata a debito, nella specie si avevano a ritenere ben respinte con le impugnate sentenze le opposizioni del Cancelliere, imperocchè la signora Dell'Agli-Cetti aveva ottenuto speciale ammessione per concorrere agli incanti senza il preventivo deposito delle spese, e conseguentemente fino a quando non venivano revocate nei modi di legge le due deliberazioni che tale speciale ammessione avevano concesso, dovevano avere tutta la loro esecuzione così da parte del Cancelliere come da parte del Ricevitore del Registro e del Conservatore delle Ipoteche.

E fatta cotesta osservazione la sentenza aggiunse che la disputa sollevata dal Cancelliere era oramai oziosa; giacchè la signora Dell'Agli-Cetti era rimasta aggiudicataria del fondo subastato, e quindi le incombeva l'obbligo di far registrare la sentenza di vendita, la qual cosa, avrebbe certamente eseguito se non fosse stato il giudizio promosso dal Cancelliere. Ma la Corte di merito non considerò che le Commissioni del gratuito patrocinio sono chiamate a vedere unicamente se in coloro che domandano il beneficio dei poveri concorrano le due condizioni richieste dalla legge e cioè lo stato di povertà, e la probabilità dell'esito favorevole della causa od affare per cui chiede il detto beneficio, e che mentre contro i provvedimenti dati dalle Commissioni presso i Tribunali, sia che ammettano o neghino, o tolgano il beneficio dei poveri le parti interessate possono ricorrere alla Commissione istituita presso la Corte di Appello, la quale in tal caso deve limitare le sue ispezioni alla probabilità dell'esito favorevole della causa, od affare, articoli 9 e 22 del Regio Decreto del 6 dicembre 1865; alla Finanza dello Stato per contrario l'articolo 3 della legge 19 luglio 1900 non concede altro dritto che quello di potere, nel solo caso che si ritenga inesistente lo stato di povertà, o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio dei poveri, chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto di ammissione la revoca del beneficio stesso, o ricorrere direttamente, per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio, all' Autorità giudiziaria presso cui è istituita la Commissione; sia contro il decreto di rigetto della domanda sopra accennata, sia in ogni altro caso nel quale la

stessa Intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al beneficio. Se a tutto questo avesse ben posto mente la sentenza denunziata, di leggeri avrebbe visto che per dire inattendibile la opposizione del Cancelliere nessuna ragione poteva trarre dal fatto di trovarsi la signora Dell'Agli-Cetti dispensata dal deposito delle spese sia pel primo che pel secondo incanto per deliberazioni delle due Commissioni di gratuito patrocinio dianzi riferite, imperochè codeste deliberazioni non solo non erano di quelle avverso le quali la Finanza è in obbligo di ricorrere nel modo indicato nell'articolo 3 della legge 19 luglio 1880 dianzi citata, ma essendo giuridicamente inefficaci per difetto di potestà nelle Commissioni che ebbero ad emetterle, la Finanza non poteva come altrimenti far valere tale efficacia se non deducendola innanzi al giudice preposto all'incanto, questa essendo la portata di provvedimenti delle magistrature speciali che sempre quando siano emessi oltre i limiti delle attribuzioni loro deferite dalla legge, e qualcuno cerca prevalersene in giudizio, se ne può disconoscere la efficacia anche dall'Autorità giudiziaria innanzi a cui vengono prodotti, senza necessità d'impugnarli con speciale reclamo.

Nè per qualificare come oziosa la ricerca se di fronte al disposto dell'ultima parte del n. 1 dell'articolo 139 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1897, il povero possa essere dispensato dal deposito delle spese di cui nel secondo capoverso del citato articolo 677 del Codice di Procedura Civile, disse meglio la Corte quando osservò che la signora Dell'Agli-Cetti era oramai rimasta aggiudicataria del fondo subastato e quindi le incombeva l'obbligo di far registrare la sentenza di vendita, cosa che avrebbe certamente eseguito se non fosse sorto il giudizio promosso dal Cancelliere. Innanzi tutto il fatto della subastazione era un fatto posteriore che non alterava i termini della questione quale essa si presentava nel momento in cui sorse e fu decisa e poi la Corte non avvertì che l'affermazione di essere legittima la dispensa dal deposito implicava la registrazione a debito della sentenza di vendita e per necessità di cose anche l'applicabilità dell'articolo 5 della predetta legge 19 luglio 1880 quanto alle condizioni richieste per la relativa azione di ricupero, conseguenze coteste del tutto inammessibili di fronte al disposto dell'articolo 139 delle predette leggi sulle tasse di registro che in modo formale esclude dagli atti che possono registrarsi a debito, cioè senza il contemporaneo pagamento delle tasse dovute, le sentenze che portano trasmissione di immobili.

Fondate adunque risultando le censure che sotto il profilo sin qui

volto il ricorso viene movendo alla sentenza denunziata, non può questa sfuggire al chiesto annullamento.

Per questi motivi cassa la sentenza denunziata.

NOTA — Cassando la sentenza della Corte di Appello di Potenza riportata al n. 11766, la Suprema Corte ha avvalorato il nostro modesto avviso conforme alla stringente difesa dell'avvocatura erariale

—

Comunicazioni ufficiali

—

N. 12177 — TASSA DI REGISTRO — VENDITA — FITTI ANTICIPATI — STIMA — INCENSURABILITA'

Il plauso che abbiamo dato, e che manteniamo, alla sentenza della Corte di Appello di Torino, riportata al n. 12188, ci ha procurato una elegante risposta cui per amore di discussione e di luce diamo di buon grado posto, ben lieti che in così grave questione l'amministrazione abbia invocato il giudizio del Supremo Consesso.

Le considerazioni che hanno indotto la Corte di Torino a respingere, con la sentenza 27 aprile 1900 in causa contro Cerruti, l'appello prodotto dalla Finanza dal pronunciato dei primi giudici, non hanno la forza di debellare le ragioni addotte dalla Finanza e può dirsi, senza tema di errare, che sono fondate sopra una interpretazione errata della legge di Registro.

Tutto il dibattito si compendia in una questione sola: che deve intendersi per *valore venale dei beni in comune commercio*, poichè questo é il valore ricercato dalla legge, questo è il valore che i periti debbono stabilire.

Ora non è difficile rispondere, a ragion veduta, che il valore dei beni in comune commercio, è quello che essi hanno considerati nel loro stato materiale, nella loro potenzialità di produzione, indipendentemente da qualsiasi circostanza estrinseca che, se può avere influito sulla pattuizione del prezzo, non influisce sui beni. É il valore risultante dall'esame dei fondi scientificamente oggettivo secondo i sicuri criterii della scienza e della pratica, giusta le parole dell'egregio commentatore della sentenza.

Il fondo può essere stato pagato meno di quello che considerato per sè stesso vale, per calcoli subbiettivi, per ragioni proprie dei contraenti, per circostanze del momento, come può essere stato pagato di più: ma esso vale sempre per quanto produce, per quanto la produzione è quotata in comune commercio, nè più nè meno. Si faccia il caso di un fondo affittato per un canone annuo inferiore a

quello che, secondo la produttività del fondo, potrebbe ricavarsene: non sono infrequenti questi casi specialmente nelle affittanze concesse da enti morali, ai cui rappresentanti sta principalmente a cuore di assicurare all'ente una rendita di certa esazione e per lunga durata. Ma non per questo il fondo in comune commercio sarebbe valutato per meno di quello che vale, considerata la sua produttività; si dirà che il fondo è affittato per un canone basso, non si dirà mai che rende meno di quanto può rendere, che vale meno di quanto può valere in rapporto alla sua rendita reale, effettiva.

Non temiamo quindi di errare sostenendo che ha errato la Corte con ritenere che nello stabilire il valore in comune commercio dei beni deve tenersi conto, come avevano fatto i periti, delle condizioni nelle quali i beni si trovavano al momento della vendita *rispetto all'acquirente*.

Ciò posto, l'eccezione della insindacabilità dei criteri dei periti non ha valore, non può trovare applicazione nel caso giudicato dalla Corte.

La finanza non aveva impugnata la perizia per la parte con la quale era stato determinato il valore reale dei fondi; l'ha impugnata per la parte successiva in cui i periti avevano ritenuto di poter fare una detrazione a questo valore per la circostanza particolare della anticipazione degli estagli, circostanza affatto subbiettiva ed estranea ai fondi. Con ciò i periti esorbitarono dal loro mandato che era compiuto con la determinazione del valore reale.

Si è citata, a giustificare il pronunciato della Corte di merito, la sentenza della Corte suprema, 31 agosto 1892, in causa Gulotta-Quirini, pubblicata nel «Bollettino demaniale».

Ma, a nostro avviso, quella sentenza suffraga invece l'assunto della Finanza nella presente vertenza. Cosa sosteneva — cosa pretendeva la signora Gulotta in quella causa? Sosteneva che i fondi venduti dovevano essere valutati in base al fitto reale, pretendeva che dal valore determinato dai periti sulla base del reddito fosse dedotto il capitale della differenza fra questo reddito ed il canone minore di affitto.

E giustamente osservò la Corte suprema che i periti bene operarono, non attenendo le conseguenze giuridiche che il contratto di affitto apportava al netto reddito del fondo, e che coll'assunto della Gulotta, accolto dalla Corte di merito, si sarebbe ritenuto passibile di correzioni una perizia la quale, eseguita in conformità della legge speciale del registro, non poteva più essere scossa.

Confidiamo pertanto che la stessa Corte suprema, alla quale la Finanza ha già presentato il gravame contro la sentenza della Corte di Torino, sarà per accoglierlo.

'E facile argomentare i pericoli ed i danni ai quali si troverebbe esposta la Finanza se prevalessero i concetti della sentenza denunziara, secondo i quali nella valutazione, base dell'imposta, si farebbero entrare elementi soggettivi, estranei alla consistenza della proprietà, che se non sono creati a bella posta, possono essere effetto di una cattiva o poco intelligente amministrazione del proprietario.

La sicurezza dei criterii della valutazione è necessaria per la sicurezza dell'imposizione, e la prima viene a mancare, quando si ricorre ad elementi che non sono intrinseci alla cosa ed al fatto: é il contingente sostituito all'assoluto, l'empirismo alla scienza.

Questioni proposte alla Direzione

N. 11178 — Tassa di registro — Istituti di emissione — Trasferimento nel biennio

(Art. 19 legge 10 agosto 1895 n. 449 —
Legge 8 agosto 1895 n. 486 all. R — Legge 3 marzo 1893 n. 47).

Domanda — *Se ai trasferimenti che avvengono nel biennio da altri trasferimenti per le smobilizzazioni degli Istituti di emissioni pei quali siasi pagata la tassa di favore, sia applicabile la riduzione di tassa di che all'art. 1 della tariffa di registro.* (Dal sig. C. A. B. n. 1011).

Risposta — La ragione di dubitare deriva dalla condizione che l'art. 1 della tariffa appone che « siasi pagata la tassa di passaggio a norma della presente tariffa », mentre ai trasferimenti per le smobilizzazioni fu applicata la tassa di favore di L. 1,20. Non essendosi pagata la tassa della tariffa, cioè di L. 4 per 0[0, ma quello di L. 1,20 portata da una legge speciale, mancherebbe il requisito per poter applicare ai successivi trasferimenti la riduzione della tassa normale.

Se questa deduzione può rispondere alle parvenze delle parole, non soddisfa peró, a nostro avviso, allo spirito della legge ed alle regole della sana interpretazione.

Sia per facilitare i passaggi della proprietà, sia per riguardo alla sollecita riproduzione della tassa il legislatore ha voluto favorire alquanto, con una leggera riduzione della tassa di registro da L. 4 a L. 3 per 0[0, i trasferimenti che avvengono nel biennio. A sua volta la legge del 10 agosto 1893, volendo affrettare la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di

emissione, ha accordato il favore della riduzione della tassa di tre quarti di quella normale.

Orbene, col ricusare il beneficio della minor tassa di L. 3 ai trasferimenti nel biennio, dei quali ci occupiamo, verrebbe sfruttato il benefizio che il legislatore volle accordare indistintamente a questi passaggi, e si darebbe alla legge speciale del 1893, dettata da uno scopo momentaneo, la virtú di portare i suoi effetti fuori del campo suo ed a detrimento di contribuenti che sono nelle precise circostanze di quell'avvenimento che fu precipua causa ispiratrice del benefizio della riduzione.

La legge di registro ponendo la condizione che siasi pagata la tassa secondo la sua tariffa, non ha, secondo noi, inteso di divinare avvenimenti ulteriori che, come infatti hanno portato una riduzione, potevano portare un aumento, ma ha voluto che il benefizio non avesse èffetto retroattivo e dovesse applicarsi soltanto ai trasferimenti che avessero subito l'impero della stessa legge che lo accordava.

In questa parte la legge del 1893 ha modificato momentaneamente la tariffa, come se vi avesse provvisoriamente inciso all'art. 1 un altro comma che riduce a L. 1,20 la tassa per i trasferimenti diretti alla liquidazione delle immobilizzazioni. Ed ecco che la tassa sàrebbe pur sempre riscossa secondo la tariffa vigente.

Questo almeno è il nostro avviso in cosi grave questione.

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12179 — TESTAMENTO OLOGRAFO — SOTTOSCRIZIONE COL SOLO NOME — NULLITÀ.

(Art. 775 cod. civ.).

È nullo il testamento olografo sottoscritto col solo nome di battesimo, quantunque nell'intestazione il testatore si sia desi-

gnato col suo nome e cognome e non sia contestata l'autografia della scheda.

(Sentenza della Corte d'appello di Genova, 24 luglio 1900 in causa *utrinque* Belletti).

Considerando che il legislatore in materia di testamenti, trattandosi di atti solenni che implicano da una parte il rispetto alle ultime volontà del testatore e dall'altra lo interesse pubblico e privato, intende principalmente di assicurarsi con ogni miglior mezzo possibile che i testamenti contengano la fedele, sicura ed esatta volontà del testatore, ed ammettendo fra le forme dei testamenti anche l'olografo, ha disposto che questo debba essere scritto per intero e sottoscritto alla fine delle disposizioni di mano del testatore e indicarne la data. Questa disposizione fu emanata allo evidente scopo di rivestire le disposizioni di ultime volontà di forme imprescindibili, dirette ad evitare facili alterazioni o mistificazioni; la sottoscrizione quindi, come quella che serve a raffermare la volontà seria e perseverante del disponente, é condizione indispensabile per la validità e l'efficacia giuridica di un testamento olografo.

Ora, applicando questa massima di diritto al caso concreto, è mestieri riconoscere che la scheda testamentaria del 15 settembre 1893 non può avere effetto legale e deve dichiararsi nulla per difetto di sottoscrizione.

Invero, sebbene l'anzidetta scheda porti la intestazione *Testamento di me Luigi Belletti* e non sia contestato in modo alcuno dalle parti contendenti che lo scritto sia di pugno e carattere del Belletti Luigi, non portando altra sottoscrizione che il nome *Luigi*, nome di persona indeterminata, che non può certo dimostrare con tutta sicurezza, secondo le prescrizioni della legge, che sia lo stesso Belletti Luigi, tanto più non essendo provato in alcun modo nemmeno dalle prodotte lettere particolari, che questi nella trattazione dei proprii affari fosse solito sottoscriversi col nome di battesimo *Luigi*, non può fornire secondo la tassativa disposizione di legge la esatta prova che la scheda medesima porti le vere e precise ultime volontà del Belletti Luigi. Nè a dar valore giuridico a quest'olografo può servire la modificazione portata dall'altro olografo del 3 luglio 1898, avente la sottoscrizione Luigi Belletti, avvegnachè per quanto regolare possa ritenersi quest'atto, non servirà mai a sanare la nullità del primo, stabilita dalla legge per difetto di formalità.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Il contrario principio venne con acuta e saggia argomentazione, accolto dal Tribunale di Sarzana nell'annullata sentenza da noi riprodotta al n. 11822.

Vi facemmo allora plauso e non abbiamo ora motivo di cangiare d'opinione.

Le formalità richieste dalla legge sono dettate al fine di assicurare l'autenticità del testamento, di dare garanzia della perfetta corrispondenza del contenuto nello scritto colla volontà del testatore, e di serietà di propositi in quest'ultimo.

Tale fiducia viene al certo meno quando i requisiti voluti dal legislatore *manchino* affatto; ed in tal caso niuno attribuirebbe efficacia ad una scheda così monca. Ma quando — per stare nel nostro caso — una firma vi sia, e solo si discuta se sia tale da rispondere ai dettami della legge, non sarà consono ai principii di giustizia e di equità ed allo spirito ed allo scopo dell'art. 775 ricercare nel testamento stesso gli elementi che possano valere a completare in modo certo e rendere valida la sottoscrizione e ad identificare la persona del testatore?

Noi mai ci convinceremo che per puro spirito di malinteso e vano formalismo si abbia a dichiarare nullo un testamento sotto pretesto che la sottoscrizione « non può fornire secondo la tassativa disposizione di legge la esatta prova che la scheda porti le vere e precise ultime volontà » di taluno, quando il testatore abbia avuto l'avvertenza di enunciare il suo nome e cognome in testa all'atto; si sia qualificato col grado di parentela che lo legava agli eredi, sì che non possa dubitarsi della sua identità, quando le stesse parti litiganti non mettano in dubbio la persona del testatore nè impugnino l'autografia dell'olografo.

Diversamente, le disposizioni di legge che mirano a tutelare la volontá sacra dei defunti, servirebbero invece a conculcarla ed a porla nel nulla, sebbene non possa contrastarsi la esatta manifestazione di essa e la corrispondenza perfetta dello scritto olografo coi desideri del testatore.

Ció che ripugna alla coscienza ed al senso logico non può essere stato nell'intenzione del legislatore, nè dovrebbe informare i responsi dei Magistrati.

N. 12178 — TESTAMENTO OLOGRAFO — DATA — SOTTOSCRIZIONE POSTERIORE — VALIDITA'

(Art. 775 cod. civ.)

Data falsa, cioè non vera, non è nè può logicamente essere

se non quella data che non fu scritta dalla mano del testatore, oppure che non corrisponde al giorno in cui fu apposta.

La data nei testamenti olografi è valida anche se non fu apposta contestualmente alla firma.

Nella specie; è valida la data apposta a capo di un testamento, il quale per la sua lunghezza non può essere stato scritto in un sol giorno, e non corrispondente quindi a quella del giorno della sottoscrizione del testamento stesso.

(Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 28 giugno 1900 in causa Mariutto ed altri c. Comune di Noventa Padovana ed altri — GIALINA *Pres.* — MORGANTE *Est.*)

La nullità del testamento olografo della fu Contessa Elena Vendramin-Calergi vedova Valmarana, dedotta dagli appellanti, per falsità della data ivi apposta, è la sola questione che in virtù della sentenza di rinvio 27 gennaio-1 febbraio 1900 della suprema Corte di Firenze, devesi da questa risolvere.

Essi appellanti ammettono che un testamento fatto in più giorni sia valido, ancorché abbia una data sola, e la data possa esservi messa anche dopo la sottoscrizione; non impugnano in questa sede, l'autografia della data 1. agosto 1893, e che corrisponda all' epoca dalla stessa indicata; ma sostengono che tale data apposta a capo del testamento, il quale per la sua lunghezza, non poteva essere stato scritto in un sol giorno, era una data falsa perchè non corrispondente a quella del giorno ignoto e diverso in cui la testatrice avrebbe sottoscritto quel testamento, sicchè devesi questo dichiarare nullo.

Intorno al quale assunto gli è d'uopo innanzi tutto di osservare che data falsa, cioè non vera, non è nè può logicamente essere se non quella data che non fu scritta dalla mano del testatore, oppure che non corrisponde al giorno in cui fu apposta. Una data non corrispondente al giorno nel quale venne firmato il testamento, potrà essere inidonea perchè non conforme a quella voluta dalla legge, e perciò nulla, ma non mai falsa. Trattasi quindi di decidere se la data nei testamenti olografi per essere valida debba, o no, essere contestuale alla firma. Codesta questione non è nuova; in dottrina e giurisprudenza è anzi vivamente dibattuta e controversa. Senonchè fra la tesi degli appellanti e la contraria degli appellati, la Corte avvisa che questa e non quella meriti accoglimento. Ed invero: le condizioni che, a tenore degli art. 775 e 804 cod. civ. si richiedono per la validità di un testamento olografo sono: 1. che sia scritto per intero di mano del testatore, 2. che abbia la data, cioè la indicazione del giorno, mese ed anno; 3. che sia sottoscritto in fine a tutte le disposizioni.

Se per tanto dall'essere il testatore libero di apporre la data in qualunque luogo voglia del testamento, come si evince dal dianzi citato art. 775 ed é pacifico tra le parti, non si potrebbe logicamente inferirne che esso testatore fosse altresì libero di apporle in tempo diverso da quello in cui lo ha firmato, ognun vede, però, che se reggesse l'assunto degli appellanti, per difetto quasi assoluto di mezzi valevoli e dalla legge assentiti, per provare che la data fu apposta nel giorno della firma, in conseguenza di quella libertà, ove venisse usata quanto al luogo, rimarrebbe pressochè sempre incerta riguardo al tempo, la data stessa; l'olografo testamento, il più libero, il più semplice, il più spontaneo di tutti gli atti della vita civile, quando lo proclama la giurisprudenza francese, sarebbe esposto al pericolo di essere dichiarato nullo.

Gli è mestieri perciò di ritenere che se il pensiero del legislatore fosse stato quello che la data, per essere valida, dovesse venire apposta dopo che il testatore avesse scritte tutte le sue disposizioni, non avrebbe lasciata quella libertà che poteva riuscire così praticamente funesta, ma prescritto che fosse apposta, al pari della firma, in fine delle dette disposizioni, ed indicata eziandio una formula idonea in guisa da scongiurare ogni più lontana dubbiezza sulla contemporanea effettuazione di dette formalità; dappoichè seppure la data, così come venne scritta quella in disputa, si trovasse in fine di un testamento anche di breve estensione, avrebbesi sempre la prova indiscutibile che fu sincrona al giorno della firma? Rimarrebbe forse assolutamente escluso che fra la data e la firma, se per avventura apparissero scritte con inchiostro o penne diverse, ovvero se dopo la firma si leggesse la data, a cagione di uno dei molteplici motivi che potrebbero avere interrotta la mano del testatore, fossero occorsi intervalli anco diuturni? E chi all'infuori dell'autore della disposizione olografa, sarebbe in grado di accertarne la data? Tutti cotesti argomenti e rilievi stanno a dimostrare che il criterio dal legislatore contemplato per conoscere il momento in cui la data assume vita giuridica, non é quello della sua contestualità colla firma, ma della comunicabilità, il quale si presenta assoluto, costante,. non suscettibile di contestazioni, applicabile perciò a tutti i testamenti olografi sieno lunghi o brevi; criterio adottato dalla Suprema Corte regolatrice nella sua decisione 10 febbraio 1890 in causa Romanelli c. Romanelli. » La data iniziale, essa dice, regge e governa tutte quante le disposizioni che le succedono, e per la sottoscrizione del testatore, che tutto approva il contenuto del testamento, quantunque scritto in tempi diversi, si reputano tutte fatte sotto quella data » « Se il testatore (così Toullier) vi appone prima la data, sebbene sia vero che non si abbia che un progetto di testamento firmando successivamente

dimostra che egli persiste nell'intendimento che aveva quando lo datò; lo completa, lo conferma, e è vi dà il suggello ».

E si è appunto perchè colla firma del testatore il testamento si perfeziona, che questo fa piena prova della sua data; si è la firma che imprime alla data il carattere di validità. Nè vale qui l'opporre che se il momento della firma, in cui il testamento diviene perfetto non è reso noto dalla data, verrebbe a mancare la data vera per conoscere della prevalenza nel concorso di più testamenti, e della capacità del testatore e del costui volere cosciente e libero; dappoichè innanzi tutto, ove si tratti di data non vera, come sopra definita, che non è quella in esame, può essere ammessa l'indagine sulla verità, o no, della stessa, e poi se il legislatore si fosse preoccupato di dette eventualità, che certo avrá prevedute, non avrebbe omesso di provvedervi nella guisa superiormente accennata; sicché gli è giocoforza inferirne che egli alle eventualità stesse non abbia ascritto speciale valore, attesa l'indole particolare dell' atto d' interesse essenzialmente privato, nella considerazione appunto che il cittadino collo scegliere cotesto modo di testare a preferenza degli altri dalla legge ammessi, dimostra evidentemente col fatto di non dare importanza alle eventualitá dianzi accennate.

Al postutto la data indicata nell'olografo si presta per conoscere della prevalenza nel concorso di più testamenti e l' olografo stesso rappresenta la mente del testatore (*L. si pater 4*, *Cod. qui testamenta facere possunt*, *vel non*); accerta se quello che è scritto sia, o no, la espressione e manifestazione della vera volontá del testatore; sostituisce le altre formalitá a quello scopo preordinate negli altri testamenti.

Insostenibile, quindi, essendo la tesi propugnata dagli appellanti, la costoro domanda principale devesi respingere, osservandosi, riguardo alle prove per testimoni e periti dagli appellanti medesimi in subordine richieste, che con la prova testimoniale si mirerebbe ad accertare circostanze evidentemente riferibili alla esclusiva indagine di captazione e di frode, indagine interdetta a questa Corte; e quanto alla prova peritale, poichè per dichiarazione del patrocinio degli appellanti stessi, fatta colla comparsa conclusionale dimessa in questa sede, che, cioé, fu domandata affinchè il magistrato, colla ispezione dell' originale testamento e coll'opera dei periti si persuada che la data fu posta in principio nell'atto stesso che la testatrice si accingeva a compilarlo, il proposto esperimento tornerebbe del tutto inutile se la massima che la data è valida, qnantunque scritta in tempo diverso da quello in cui l'olografo venne firmato, costituisce il presupposto logico e necessario del dispositivo della presente sentenza, come del pari sarebbe un fuor d'opera l'indagare se la pe-

rizia per altri motivi dagli appellanti non dedotti, fosse, o no ammissibile. *Omissis*.

P. q. m. la Corte respinge la domanda ecc.

Nota — Con altra decisione, nella stessa causa, del 9 marzo 1899 (*Mass.*, n. 11696) la Cassazione di Firenze era andata in principio affatto opposto a quello ora accolto dal Collegio Veneto. Noi la confutammo in una breve nota, cui rimandiamo il cortese lettore, lieti che il nostro modesto avviso abbia trovata franca ed autorevole eco, nonostante un contrario giudizio del Supremo Magistrato.

PARTE QUARTA

Questioni proposte alla Direzione

N. 12181 — Successione — Usufrutto del coniuge superstite — Rendita vitalizia in soddisfacimento — Trascrizione — Ipoteca legale.

(Art. 819, 1932, 1969 n. 1, 1985 cod. civ.)

Presentatosi per la trascrizione un atto col quale gli eredi, valendosi del disposto dall'art. 819 c. c., assegnano al coniuge superstite, in soddisfazione della quota d'usufrutto ad esso spettante, un'annua rendita vitalizia, é obbligato il Conservatore ad iscrivere d' ufficio ipoteca legale a termini dell'art. 1985 c. c.? (*dal sig. not. V. G. F*).

Risposta — Considerata secondo la stretta parola della legge la questione sembra doversi risolvere negativamente.

Ed invero l'atto di cui trattasi produce ipoteca legale? No, risposero le Corti di Cassazione di Roma e di Napoli ed il Tribunale di Bari colle sentenze da noi riferite nel *Repertorio* I supplemento a pag. 622. E no, rispondiamo noi con pieno convincimento per la ragione che — a nostro avviso — l'atto stesso non è neppure soggetto a trascrizione. Esso infatti nè trasferisce, né importa rinunzia dell'esercizio del diritto d'usufrutto spettante al coniuge; questi non aliena, anzi rimane del tutto estraneo a quanto gli eredi operano in forza della facoltá loro concessa dall'art. 819; sono questi che soddisfano una obbligazione, o più esattamente, tacitano un diritto in uno dei modi dalla legge concessi e la cui scelta é rimessa al loro arbitrio.

Qui non vi é contratto; vi è l'esercizio di una facoltá accordata dalla legge. Il coniuge non ha mai acquistato l'usufrutto per poterlo alienare.

Dunque non vi é nè alienazione, nè alienante; quindi non

può sorgere ipoteca legale, chè non vi ha effetto senza la causa ed il quesito si risolve nel senso che l'esercizio della facoltà accordata dall'art. 819 del cod. civ. non comporta ipoteca legale.

Sarà però pienamente al sicuro la responsabilità del Conservatore?

Col vento di eccessivo rigorismo che spira verso i Conservatori noi non oseremmo dare una decisa assicurazione. Ma se anche qualche tribunale avesse a giudicare che incombeva al Conservatore l'obbligo di iscrivere la ipoteca legale, sia perchè vi ravvisasse una alienazione, sia perchè col trascrivere l'atto le parti danno esse stesse la interpretazione all'atto, considerandolo come alienazione soggetta a trascrizione, e manifestando così la intenzione di volerne conseguire tutti gli effetti ed i benefici, e sia perchè non spetta al Conservatore di giudicare ed interpretare gli atti contrariamente alla volontà delle parti, noi pensiamo che quella sentenza non dovrebbe mai formare stato, poichè non potrebbe mai essere accolta nelle superiori sedi, vuoi perché l'errore delle parti non varrebbe a mutare il carattere dell'atto, nè a formare un diritto, ché *error non facit ius*; vuoi perché il suo operato é giustificato e coperto dalla giurisprudenza già intervenuta, e perché, a peggio andare, costituirebbe un errore professionale immune da responsabilitá.

D'altronde se la parte, ossia il coniuge, non diciamo alienante, ma interessato, crede che gli possa competere la ipoteca legale, presenti esso le note; nel qual caso non daremmo mai al Conservatore il consiglio di rifiutarle, essendo la responsabilità tutta della parte.

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12182 — Sig. Avv. **S. P.** N. 1405 — 1. IPOTECHE — *Trascrizione* — *Società*. La trascrizione ipotecaria ha per iscopo di dare pubblicità al trasferimento dei beni; e però non occorre di aggiungere nelle note le altre convenzioni, patti sociali o stipulazioni. Nè trattandosi di una societá, sia pure solamente di fatto, è necessario di menzionare tutti i soci intervenuti all'atto, ma basta indicare il titolo della società col suo rappresentante; ed anche indicandovi tutti i soci la tassa sarà unica perchè unico é il trasferimento.

2. *Registro* — Se la società si forma con l'acquisto sociale non vi è più luogo a distinta tassa pel conferimento; la prima si costituisce la società e poi si conferisce lo stabile o da una società passa alla nuova allora si potrá pretendere anche la tassa pel conferimento.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12183 — Le riforme nell'amministrazione demaniale.

(Continuazione v. n. 12173 e precedenti)

Una finanza dissestata é un tarlo che rode tutto il corpo della Nazione, è una tisi che ne attutisce ogni energia. Laonde la stabilità del bilancio é condizione essenziale che deve imporsi ad ogni tentativo di radicali innovazioni. Ma quando le riforme, come nell'ora presente, sono necessarie ed inevitabili, allora è d' uopo che siano tali e condotte in maniera che il vuoto da una parte sia colmato dall'altra.

Alleggerire ai meno abbienti le opprimenti gravezze è tale necessità che non ammette indugio. Ma se è facile diminuire qualche imposta non è tanto facile colmarne il vuoto. Ne abbiamo fatto pur troppo la dura prova con l'abolizione della imposta sul macinato, e non vorremmo si ritentasse in altro modo.

Due sostanziali mezzi soccorrono per sopperire agli alleviamenti dei pesi che ora incombono in misura e con tale ripartizione da non potersi piú oltre tollerare; cioè imposte nuove od aggravamento delle attuali, ed economie.

Nella congerie e molteplicità delle nostre imposte é ardua impresa proporne ed aggiungerne delle nuove. Ma quando il bisogno incalza anche gli ardimenti sono giustificabili. Cosí avremo venia di qualche nostra proposta d'aggravamento in confronto di ben maggiori alleviamenti.

Per verità, era da desiderarsi che si incominciasse dalle economie, od almeno si procedesse di pari passo nella via delle riforme amministrative e tributarie; primieramente perché le economie nelle prime, lungi dal portare perturbazione, darebbero agli ordinamenti dello Stato un più razionale assetto ed un più pronto ed efficace indirizzo; in secondo luogo per evitare il pericolo che, fatto il vuoto nei tributi, venga a mancare il tempo o la possibilitá di raggiungere le economie.

Ad ogni modo seguiremo il programma del Governo, almeno nella parte che tocca le tasse sugli affari, per rimanere nel nostro campo.

Lodiamo ancora una volta la riduzione della tassa di registro ai trasferimenti che non superino il valore di L. 500: e sopratutto facciamo plauso al proposito di sistemare i valori imponibili al minimo corrispondente alla imposta principale, come ultimo limite, togliendo così la causa maggiore delle controversie, dei disturbi e delle spese per accertare e stabilire i valori dei beni immobili; ma non ci sentiamo la forza di incoraggiare del pari la riduzione dei diritti notarili, che suonerebbe quasi una spogliazione ed equivarrebbe ad una imposta che colpirebbe una classe di cittadini e più insopportabilmente i notari dei piccoli comuni rurali i quali sarebbero ridotti alla miseria. Degna di lode è pure la esenzione dalla tassa sulle successioni infime e la riduzione graduale; ma ci pare che di fronte ai bisogni dell'erario non sia giustificabile e non corrisponda nemmeno ai moderni principii la esenzione delle successioni in linea retta fino al secondo grado, della quale fruirebbe la classe ricca. Si riduca la misura, si estenda la esenzione in più larga scala per queste successioni dirette, ma non si abbandoni un cospicuo cespite che può servire ad alleggerire altre gravezze a benefizio della classe meno abbiente! Così sarebbe forse più accetta la riduzione anche della tassa di bollo per gli atti di minore importanza, aumentandola poi gradatamente, come sarebbe giusta e doverosa l'assoluta esenzione per i ricorsi e gli atti occorrenti nei giudizi provocati dai rifiuti opposti dai Conservatori delle ipoteche, rendendo gratuita da ambe le parti una tutela che il codice civile con l'art. 2039 volle concedere in un interesse di ordine pubblico.

Un altro ardente voto sarebbe esaudito se col nuovo disegno di legge si provvedesse ad una radicale modificazione al riguardo dei contratti verbali di locazione o esentandoli, salvo a far pagare la tassa proporzionale anche di L. 2 0[0 quando se ne fa uso, o prescrivendo la denunzia dei locali d'affitto una volta tanto, coll'iscrivere articolo continuativo, come per la manomorta, salve le variazioni in ogni anno.

Con queste osservazioni non intendiamo di portare la critica ad un progetto che ancora non abbiamo sott'occhi e che conosciamo soltanto nelle linee generali propalate dalla stampa politica. Quando lo avremo presente ed avremo cognizione delle singole disposizioni non tralascieremo, come è nostro dovere, di occuparcene di nuovo e di proposito.

(*Continua*).

—o—

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni ufficiali

N. 12184 — TASSA DI REGISTRO — SOCIETÀ DI FATTO — APPALTI IN NOME PARTICOLARE — SENTENZA — SOCIETÀ VERBALE — APPALTI SOCIALI — CONFERIMENTO.

(Art. 43, 64 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 —
Art. 49, 77 Tariffa).

La sentenza con la quale, ammessa la esistenza di una società verbalmente conchiusa, si dichiarino di spettanza sociale gli appalti stati deliberati in nome proprio, è passibile bensì della tassa di costituzione di società, ma non di quella di conferimento degli appalti.

(Sentenza della Corte d'appello di Messina, in sede di rinvio, 30 giugno 1900 c. Olivieri).

Sul merito osserva essersi molto, e forse non opportunamente, discusso in questa causa.

Ma un attento esame degli atti e delle disposizioni di legge che governano la materia, varrà ad eliminare gli equivoci, e porre la questione nei suoi veri termini giuridici.

Di che si è disputato e disputa? Non altro che di questo cioè: se una Società di fatto, una Società verbale dichiarata da giudicato di avere avuto legale esistenza sin dal tempo del suo consentimento, debba avere efficacia ed effetto legale da quel tempo, anche ai fini fiscali, o invece la sola sua esistenza giuridica dal giorno del giudicato dichiarativo della medesima.

Ora non v'ha chi non veda, che il sistema tenuto dal Tribunale di Palermo di riconoscere avente effetto giuridico la Società verbale e di fatto sin dal giorno della sua costituzione, è rispondente a legge, ed invece contrario a questa quello propugnato dalla regia Finanza. Che ha detto e che dice anche ora il ricevitore del registro di Palermo? Sì, tra Castagneto e Binetti, vi fu una Società di fatto, ma per mancanza degli atto scritto e mancanza degli altri requisiti di legge per dirsi Società legale, è a considerare gli appalti fatti da un solo, fatti nel di lui interesse e conferiti e posti essi nella Società nel

momento della legale dichiarazione di essa, che è il titolo dimostrativo.

Ora è questo gravissimo errore, sia che si guardi ai principii di dritto regolatore della materia, sia che si meditino bene, e bene si applichino le varie disposizioni della legge di registro e della tariffa.

Qual'è il titolo che invoca il ricevitore per sostenere la validità della sua ingiunzione e la legalità della sua pretesa? Non altro che la sentenza dichiarativa della Società. Egli adunque deve rispettare la sentenza, ma questa invece di favorire, combatte la sua pretesa.

Essa infatti dichiara la esistenza della Società prima degli atti di appalto, dichiara che gli appalti non furono conchiusi nello interesse di un solo, ma in quello dei due soci nello interesse sociale. Ed allora come invocare l'applicazione nella specie degli articoli 43 e 77 della legge di registro? Come potersi parlare di conferimento nella società di contratti di appalto anteriori alla sentenza? No: la Società fu costituita e così venne dichiarato dal magistrato per procedere agli appalti.

Realizzati, questi costituirono senza meno delle operazioni commerciali sociali, non già dei conferimenti nella Società. Se ancora gli appalti non esistevano quando la Società fu costituita, come potevano mai essi considerarsi conferimenti nella Società? La Finanza è obbligata stare al titolo in base al quale promuove la sua azione. Esso non è altro che la sentenza del 17-21 dicembre 1892, e la sentenza, giova ripeterlo, esclude le sue pretese perchè dichiarò esistente la Società prima degli appalti e conferiti questi nello interesse della Società e non già in quello di uno dei soci.

Dunque non potrà parlarsi di conferimento in società di contratti, una volta che il giudicato stabilisce la Società preesistente ai contratti di appalto e assunti gli appalti nello interesse sociale.

La Corte di cassazione nel suo arresto di annullamento ha accennato a principii di dritto inoppugnabili, a disposizioni di legge che non sono essi, nè punto, nè poco applicabili nella specie. Chi può mai dubitare che tra i contraenti le convenzioni hanno effetto di legge, come ancora che esse non hanno alcun valore rispetto ai terzi? E che perciò in questa causa? Si consideri pure la Finanza per la riscossione della tassa di registro. Essa però come tale non può dispensarsi dallo adempimento degli obblighi che la legge impone ai terzi per la tutela dei loro diritti.

Orbene, la sentenza del Tribunale di Palermo essendo stata pregiudizievole, se vuolsi, pure ai diritti della Regia finanza, avrebbero dovuto i rappresentanti di questa impugnarla coi mezzi ordinari e straordinari autorizzati dalla legge. Ma non avendo ciò fatto, devono rispettare il giudicato, e questo é di ostacolo insormontabile alle loro pretese.

Certamente la Società di fatto, a termini dell'art. 18 del Codice di commercio, rende illimitatamente e solidalmente responsabili tutti i soci, e non esisteva, non poteva considerarsi esistente per la finanza in ordine alla riscossione della tassa per mancare l'atto scritto costitutivo della Società, e per la mancanza ancora delle altre formalità volute dalla legge per la legale esistenza della medesima. Ma a questa mancanza di titolo originario ha supplito la sentenza della quale é parola. Essa vale adunque come titolo dimostrativo della Società. Essa perciò stesso dà diritto senza dubbio alla tassa di titolo, ma non più altro che questo.

Molto meno può parlarsi di voluti conferimenti in Società degli appalti consentiti da un solo, venendo ciò in aperta opposizione alla sentenza che dichiarò esistente la Società prima degli appalti, e consentiti questi, non già nello interesse di un solo, ma nello interesse sociale. Il diritto della Finanza, basando ora sulla sentenza in parola, deve questa accettarla in tutte le sue parti e conseguentemente non può sostenere la sollevata pretesa.

Non è esatto il dire, per qualificare i voluti conferimenti, che la Società per la mancanza del titolo scritto esisteva pei soci e non per la Finanza, perchè se ció poteva ammettersi prima della sentenza, non è possibile dopo questo, per le categoriche dichiarazioni che contiene che fanno risalire l'esistenza della Società sin dal primo giorno della costituzione con tutti gli effetti giuridici dipendenti da essa.

Per considerazioni dunque di vario ordine, l'appello del ricevitore del registro non può accogliersi ed invece la sentenza del Tribunale di Palermo, per ciò che riguarda pretesa di conferimento di appalto merita conferma.

Se non che in questo giudizio in grado di rinvio nelle conclusioni degli appellati viene in sostanza riconosciuto il diritto del ricevitore appellante alla esazione della tassa di titolo, ciò che per altro la Corte ha rilevato doversi nella sentenza del 17-21 dicembre 1892 dimostrativa del titolo per la riconosciuta e dichiarata Società.

Sicchè è bene che siano dati ora gli opportuni provvedimenti in assicurazione dei diritti di tutte le parti.

Osserva, che per legge il perdente é tenuto alle spese, ed é perdente l'appellante. Però essendo stato il ricevitore vittorioso in Cassazione ed annullata la sentenza della Corte d'appello di Palermo per difetto di motivazione, e dati ora provvedimenti che tutelano gl'interessi della Finanza, una parte di spese può compensarsi.

Per questi motivi: La Corte, pronunziando in grado di rinvio dalla Cassazione di Roma; uditi i procuratori legali delle parti comparse e nella contumacia di Archimede Binetti senza arrestarsi alle

eccezioni e deduzioni contrarie, che respinge ; Provvedendo sull'appello proposto dal ricevitore degli atti giudiziari di Palermo, nel nome, con gli atti del 26 aprile-1-2 maggio-5-6 luglio 1897, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 2. sezione del 17-26 marzo detto anno, dichiara dovuta sulla sentenza del 17-21 dicembre 1892 la tassa di titolo, e quindi dispone che dal ricevitore appellante si proceda a nuova liquidazione di tassa per la sola tassa di titolo sulla sentenza del giorno 17-21 dicembre 1892.

Con tale modifica conferma nel dippiù l'appellata sentenza.

Nota — « La Corte di rinvio, — bene osserva l'egregio difensore erariale avv. Riccardi nel ricorso per cassazione, — come già la Corte di appello di Palermo, per andare in contrario concetto, presuppongono che la Finanza nella tassazione degli atti debba nei suoi rapporti ritenere come esistente quella condizione di fatto che le parti espongono o la sentenza dichiari, come se per l'ammissione o dichiarazione essa già avesse avuto esistenza giuridica di fronte ad essa Finanza.

« Or questo é tale errore, che sconvolgerebbe, se prevalesse, sin dalle sue basi l'intero organismo della tassa di registro. Per la Finanza, e sta in ciò la sua forza, tutto ciò che non risulta da atti che hanno già scontata la tassa di registro, è come se non esistesse, ed essa colpisce le scritture, comprese anche le sentenze, per quello che da esse attualmente risulta, senza alcun riguardo alla condizione giuridica in cui le stesse parti, o sentenza giudiziale, dichiarassero di trovarsi in precedenza.

« Ond'è che quando si costituisce una Societá, o per dichiarazione giudiziale di sua esistenza se ne vengano ad esplicare gli effetti, con riferenza a conferimenti anteriori avvenuti durante uno stato di fatto preesistente, la Società si tassa come se allora si costituisse e come se allora si verificassero i conferimenti. Se fosse altrimenti, è agevole intendere che non si costituirebbero piú nuove Società per iscritto, ma si enuncierebbero Societá preesistenti in forma verbale, o si provocherebbe la giudiziale dichiarazione di loro esistenza.

« Il che da una parte si riannoda al principio che per la Finanza tutto ciò che non risulta da titoli anteriori che con l'assoggettamento a tassa hanno acquistato consistenza nel suo rapporto, si hanno per inesistenti, e, dall'altro, all'altro principio, egualmente inconcusso, che formato un atto, non se ne possono

immutare le risultanze senza scontare la tassa in corrispondenza dell'apportatavi immutazione, ond'è che acquistata una cosa o un dritto in nome proprio da alcuno, non può essere trasportato in testa di altra persona, fisica o morale, senza la conseguente tassa di passaggio. Unica eccezione a tal principio è per gli acquisti per persona da nominare, per i quali la cosa o il dritto acquistato si trasporta in testa del mandante senza scontare nuova ta[illegible] purchè l'acquirente abbia fatto riserva analoga nell'atto di acquisto e l'abbia esplicata nei modi e nei termini designati nell'art. 43 della legge sul registro.

« Ed è così che se anche quando la Società tra Castagneto e Binetti fosse già legalmente costituita, non potevano essi trasportare nella stessa gli appalti di cui si fossero resi aggiudicatari in nome proprio senza scontare tassa di trasferimento o conferimento, non uniformandosi alla disposizione dell'art. 43, facendo cioè riserva della persona per cui licitavano ed esplicandola nei tre giorni, col dover sottostare a detta tassa di trasferimento o conferimento dilazionando di una sola ora la esplicazione della riserva, figurarsi poi se, senza riserva ed esplicazione, potevano essere ritenuti gli appalti acquistati, non da essi, ma dalla Società, a vari anni di distanza, e quando della Società non veniva a risultare che con lo stesso atto che immutava le risultanze degli atti di appalto ! »

Bastano questi concludenti argomenti, senza bisogno di riportare, come ben vorremmo, tutta la stringente difesa erariale, per far rifulgere lo errore della Corte di rinvio nello escludere la tassa pel conferimento, la quale discende necessariamente dalla stessa ammissione della preesistente Società verbale ; perocchè, preesistesse o no la Società, di fronte alla Finanza per la tassa di registro gli appalti assunti in nome proprio e singolare hanno il loro titolo del passaggio alla Società nella sentenza del Tribunale di Palermo del 21 dicembre 1892 che dichiarò gli appalti stessi di spettanza sociale. Se prima appartenevano in forza dei rispettivi verbali d'aggiudicazione ai singoli deliberatari in nome proprio e poscia per la cennata sentenza diventano di spettanza sociale, é forza ammettere che ne é seguito il conferimento.

Questa e non altre sono per la Finanza le risultanze degli atti ; e la giurisprudenza della Suprema Corte in questo sistema

si è fermata e consolidata. Basta confrontare le sentenze riportate ai nn. 12083, 12056, 10062, 9677 e altre ancora indicate nel *Repertorio Generale* e agli indici annuali delle *Massime* alle voci « *Appalto - Società* ».

Ammessa la Società bisogna ammettere il conferimento. E la Corte che accordò la tassa di costituzione di Società, per non contraddirsi, doveva ammettere anche la tassa pel conferimento.

—

Risoluzioni ufficiali

N. 12185 — Tasse di bollo, registro, ipoteche e simili — Credito fondiario in liquidazione — Privilegi.

(Art. 34 legge 4 giugno 1896 n. 183.)

Normale n. 91 del 27 agosto 1900 del Boll. dem.

La legge 4 giugno 1896, n. 183 (1) portante modificazioni alle Leggi sul credito fondiario, avvertiva, all'art. 34, che le disposizione in essa Legge contenute erano applicabili anche agli istituti di credito fondiario in liquidazione, in quella parte che non fosse già regolata dagli allegati *R* ed *S* della Legge 8 agosto 1895, n. 486 (2) i cui effetti vennero poi dalle successive Leggi del 2 luglio 1896, n. 265 (3) e 3 marzo 1898, n. 47 (4) prorogati fino al 31 dicembre 1899.

Cessate con tal giorno le agevolezze consentite dalla Legge del 1895, sorse questione se dovessero per i detti Istituti riprendere vigore le Leggi comuni, o se invece vi dovessero subentrare le disposizioni di privilegio contenute nella citata Legge del 4 giugno 1896.

Si è in proposito considerato che, nel concetto del legislatore, la Legge del 1896 doveva regolare tutti gli istituti di Credito fondiario in genere, e che l'avvertenza fatta dall'art. 34, relativamente agli istituti in liquidazione, non intendeva già ad escludere questi Istituti dai benefici con essa Legge accordati, ma soltanto a conservare a loro vantaggio le agevolezze maggiori portate dalla preesistente Legge del 1895.

Da ciò consegue che, scaduti col 31 dicembre 1899, gli effetti di quest'ultima Legge, ai privilegi da essa consentiti agli Istituti di Credito fondiario in liquidazione debbono intendersi necessariamente subentrati quelli meno larghi contenuti nella Legge del 4 giugno 1896, che é legge generale per tutti gli Istituti di Credito fondiario: così come sarebbe avvenuto se non fosse stata fatta, col rilevato intento, l'avvertenza di cui all'articolo 34. Non sarebbe invero logico che gli Istituti in liquidazione, che il legislatore aveva di proposito riserbati a maggiori agevolezze, dovessero in definitiva trovarsi in condizioni meno favorevoli di quelle fatte agli altri Istituti congeneri.

Tanto si porta a conoscenza dei dipendenti uffici per opportuna norma nelle applicazioni delle citate Leggi.

---

(1) Vedasi *Bollettino Demaniale* vol. XXV, n. 81, pag. 596 e *Massime* n. 10532
(2) *Id.* » XXIV, n, 102, pag. 700 *Id.* » 10143
(3) *Id.* » XXV, n. 86, pag. 617 *Id.* » 10533
(4) *Id.* » XXVIII, n. 21, pag. 125 *Id.* » 11295

PARTE TERZA

NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12186 — TESTAMENTO SEGRETO — LEGATO A FAVORE DI CHI STESE LA MINUTA DEL TESTAMENTO E LA DETTÒ AD ALTRI — VALIDITÀ.

(Art. 772 cod. civ.)

La disposizione dell' art. 772 deve restringersi a chi ha vergato lo scritto e non può estendersi a chi fosse stato l' ispiratore, il minutante o comunque il consulente del testatore nell'apparecchiare i materiali per la stesa della scheda testamentaria. Così non è nulla la disposizione a favore di chi scrisse la minuta del testamento e la dettó poi ad altra persona, che la riprodusse con piena cognizione ed assenso del testatore.

(Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 18 luglio 1900 in causa *utrinque* Casanova. CARDONE P. P. — PILONI *Est.*)

Sull'appello delle sorelle Giuseppina e Carlotta Casanova.

Costoro attaccano di nullità il testamento segreto del fu Francesco Casanova in data 20 ottobre 1898 in atti del notaio Omboni sotto due aspetti e cioè prima di tutto in base all'art. 772 c. c. che dichiara prive di effetto le istituzioni ed i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che la disposizione sia approvata di mano dello stesso testatore o nell'atto di consegna, sostenendo in fatto le appellantl che l'avv. Antonio Casanova avrebbe scritto la minuta del detto testamento e l'avrebbe poi dettato al notaio Omboni; in secondo luogo le appellanti sorelle Casanova dicono nullo il testamento per essere stato l'effetto di una frode reale dall'erede istituito avv. Antonio Casanova consumata, in quanto sarebbe stata sostituita nella scheda testamentaria attuale alla volontà del testatore di nominarlo esecutore testamentario col legato a suo favore di L. 50,000, la disposizione di istituzlone ereditaria.

Sul primo punto l'art. 772 c. c. succitato si riferisce e collega col successivo articolo 782, pel quale il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo; se è scritto dal testatore, deve anche essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni, se è scritto da altri deve essere sottoscritto dal testatore in ciascun mezzo foglio.

La sanzione di nullità di cui all'art. 772 si fonda su una frode presunta e tende ad evitare il sospetto ed il pericolo che la persona incaricata dalla fiducia del testatore di scrivere la scheda testamen-

taria possa eventualmente approfittare dell' occasione ed inserirvi disposizioni a proprio favore contro la volontà del testatore medesimo.

É evidente che detta disposizione dell'art. 772, che riguarda un caso d'incapacità di ricevere per testamento contenuto nella Sezione del codice che tratta di questa materia, debbasi interpretare tassativamente e piuttosto ristrettivamente, appunto perchè si tratta di incapacità.

Dunque, dacché la legge contempla soltanto la persona che ha scritto il testamento segreto, ragione vuole che detta disposizione si restringa appunto a chi ha vergato lo scritto, e non possa estendersi a chi fosse stato l'ispiratore, il minutante o comunque il consulente del testatore nell'apparecchiare i materiali per la stesa di quell'atto. Il voler estendere a costoro la sanzione di nullità e l'incapacità relativa a succedere è contrario all'indole della disposizione. L'interpretazione voluta dalle appellanti, oltrechè respinta dalla lettera della legge, che parla soltanto della persona che ha scritto la scheda testamentaria, lo è anche dal suo spirito, inquantochè, ammesso che si potesse estendere la nullità ad altri che a chi il testamento ha scritto, a chi si prestò a prepararlo, a minutarlo, ecc., si entrerebbe in campo arbitrario e si andrebbe all'infinito, poichè molte persone potrebbero aver preso parte col consiglio o coll'opera per aiutare il testatore nella redazione del suo testamento.

La dottrina e la giurisprudenza più recenti suffragano la interpretazione restrittiva da darsi alla disposizione in parola, ritenendo che scrivere il testamento segreto vuol dire scrivere la scheda che il testatore consegna al notaio in presenza dei testimoni; e non può ritenersi che abbia scritto il testamento segreto colui che ne fece una minuta che fu fatta copiare da altri, e quella copia sia quella che fu formalmente consegnata al notaio; è questa scheda consegnata al notaio quella che contiene il testamento. D'altronde, volendo ritenere anche il minutante incapace, si andrebbe incontro ad incertezze, a difficoltà insuperabili, quali quella di non poter constatare la identità della minuta, o di non rinvenirla, in modo da non poter conoscere se essa veramente contenesse la disposizione scritta a favore del minutante del testamento segreto, e così via.

Se il legislatore avesse voluto colpire ogni disposizione a favore di colui che avesse inspirato il testamento, lo avrebbe detto espressasamente, avrebbe dichiarato inefficace qualunque disposizione a favore non solo del terzo che scrivesse il testamento, ma dell'autore morale di esso, di colui che lo avesse minutato o dettato, e lo avrebbe dichiarato anche quando compilata la minuta, fosse stata passata nelle mani del testatore e da questi fatta copiare. (In questi sensi si esprimono il Ricci, il Pacifici Mazzoni, il Vitali).

E la giurisprudenza più recente pur ritenne che la severa disposizione contenuta nell'art. 772 c. c. la quale priva di effetto le istituzioni e i legati a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, non ammette equipollenti; e che nessuna disposizione vieta al favorito in un testamento di porgere o dettare la minuta di un testamento segreto.

E la sentenza della Corte di Genova, 26 dicembre 1856, tenuta ferma da quella 18 aprile 1859 della Cassazione di Torino invocata dalle appellanti, a parte la sua data remota, a quanto risulta dai suoi motivi, si mostra inspirata più che altro alla frode, al dolo che in quel caso fu commesso, in quanto chi aveva preparato lo scritto

che doveva servire da scheda testamentaria, e cioé il prete Brescia, in cui esso era nominato erede dal Chiappe, avvertito dal notaio che quella scheda sarebbe stata nulla a sensi dell'art. 801 cod. Albertino, simile al 772 c. ital., corse da altra persona cui dettò una copia di quella scheda senza che quella persona fosse posta in relazione colla testatrice. In questo caso la Corte di Genova rilevò che vi era stato da parte del Brescia dolo e scaltrezza, in modo da andare convinta che la scheda fosse veramente sua emanazione, come ch'egli avesse guidato la mano di un fanciullo o di un inesperto; quindi la conseguenza della nullitá del testamento, non tanto, notisi bene, per la incapacità dell'erede nominato, quanto pel dolo da lui commesso. E la Cassazione di Torino ribadì che la nullità di quelle disposizioni, era una conseguenza necessaria di quella frode. Dunque si trattava di un caso speciale, in cui il giudizio fu inspirato dalle condizioni di fatto della causa più che dall'applicazione dell'art. 801 (772).

Posti i principii di diritto suenunciati, avvalorati dai responsi della dottrina e giurisprudenza, siccome, stando pure all'assunto delle appellanti e quale vorrebbero constatato nelle prove testimoniali da esse appellanti proposte, chi scrisse la scheda testamentaria che fu dal testatore formalmente poi consegnata quale testamento segreto al notaio Omboni, sarebbe stato lo stesso Omboni, mentre l'avv. Antonio Casanova, chiamato espressamente dal testatore allo scopo di fare il testamento, ne avrebbe redatto soltanto la minuta, che fu poi trascritta dal notaio Omboni, così, stando pure a questi fatti, esulerebbe ogni motivo di nullità del detto testamento, dedotta dal disposto dell'art. 772 cod. civ.

E le stesse appellanti, pure propugnando in linea di massima, in ordine all' interpretazione di detto art. 772, principii contrari a quelli sovra enunciati, sostenendo, cioè, che colla interpretazione di detto articolo nel senso di ritenerlo applicabile soltanto a chi materialmente ha scritto la scheda testamentaria, si farebbe subire alla legge una restrizione che non sarebbe dettata dal suo senso letterale e si snaturerebbe lo spirito e lo scopo della stessa disposizione, e si renderebbe questa talora illusoria, in ultimo risultato ed in concreto, non potendo disconoscere che in massima e in linea di diritto la dottrina e la giurisprudenza sono favorevoli all'assunto dell'appellato Casanova Antonio, concentrano i loro sforzi a dimostrare come nel caso concreto, dati i fatti quali sono da esse asseriti e si propongono di porre in essere colle prove testimoniali, e le peculiarità delle circostanze sotto le quali si svolsero gli avvenimenti, la nullità prevista dall'art. 772 c. c. dovrebbe essere applicabile. Ed in ispecie le appellanti fanno assegnamento alla circostanza che a loro dire la scheda sarebbe stata dettata dall' avv. Casanova al notaio Omboni dalla minuta predisposta, ciò essendo avvenuto in assenza e ad insaputa del testatore, e senza che questi fosse stato posto in relazione colla persona che la scheda aveva scritto, e cioè il notaio Omboni; onde, sempre a detta delle appellanti, questi sarebbe rimasto un istrumento materiale, e quindi l'avv. Casanova dovrebbe considerarsi il vero scrittore per aver coordinato e tradotto in iscritto l'abbozzo che poi dettò all'Omboni.

É dunque d'uopo ora entrare nella questione di fatto, considerando in ipotesi i fatti quali emergerebbero dai capitoli di prova testimoniale proposti dalle appellanti.

Asseverano esse che il rag. Francesco Casanova, trovandosi alla

sua residenza di Stradella, gravemente ammalato, con lettera 19 ottobre 1898, da lui fatta vergare (e che del resto è prodotta dallo stesso appellato), pregava il cugino avv. Antonio Casanova di portarsi a Stradella, avendo bisogno di abboccarsi con lui, per combinare a mezzo di notaio di rinnovare il suo testamento; che il rag. Francesco Casanova il 20 ottobre 1898, in previsione dell'arrivo dell'avv. Casanova diede ai famigliari le opportune istruzioni perchè si apparecchiasse nella sua stanza apposito tavolo su cui il notaio che doveva essere chiamato, giunto l'avvocato potesse immediatamente ricevere il testamento alla presenza dei testimoni; che nello stesso giorno 20 ottobre 1898, l'avv. Casanova giunse all' abitazione del Francesco Casanova in Stradella, dove, saputo che i famigliari di questo, giusta le istruzioni, stavano per recarsi a chiamare il notaio, ne li dissuase, dicendo loro di attendere le sue istruzioni; che rimasto solo l'avv. Casanova nella stanza dell'ammalato Francesco Casanova, ivi con una matita o altro simile strumento, consultando il precedente testamento olografo, scrisse di suo pugno su alcuni fogli di carta da lettera la minuta della scheda del testamento 20 ottobre 1898 senza che l'ammalato, in quel mentre, gli manifestasse le sue volontà; e, finito di scrivere, ordinò si chiamasse, come fu chiamato, il notaio Omboni; che, giunto questi, fu introdotto nella camera dell'ammalato, e dopo, dietro invito dell'avv. Casanova che lo avvertì trattarsi del testamento, passò in camera attigua, senza che l'ammalato gli avesse dato l'incarico di scrivere alcuna scheda di testamento, e che l'avv. Antonio Casanova, rimasto solo col notaio Omboni in detta camera attigua, ivi, sotto la dettatura di esso avvocato Casanova, che parlava in guisa che l'infermo non potesse sentirlo, il notaio Omboni scrisse la scheda testamentaria 20 ottobre 1898; e che dettando tale scheda l'avv. Casanova non faceva altro che leggere la minuta da lui scritta; e finita la redazione della scheda dettata al notaio Omboni, l'avv. Casanova entrò nella camera dell'ammalato, gliela presentò accennandogli colla mano il luogo dove doveva apporre la firma, e l'ammalato, senza allora leggerla, la firmò; che l'avv. Casanova chiuse subito la scheda e la suggellò. facendo poi chiamare i testimoni pell' atto di presentazione e consegna al notaro; che, quando giunsero i testimoni, l' avv. Casanova rimise all'infermo la scheda suggellata dicendogli che là c'era il suo testamento e ch'egli doveva consegnarlo al notaio, presenti i testimoni, colle parole: questo contiene il mio testamento; e che dopo ciò il notaio procedette alla redazione dell'atto di consegna.

Ora, da questi fatti le appellanti deducono che il notaio Omboni non sarebbe stato chiamato dal testatore, ma dall'avv. Antonio Casanova, che ad ogni modo, fosse anche stato chiamato per ordine del testatore lo sarebbe stato per compiere l'atto formale di consegna di testamento segreto, non come persona di fiducia per scrivere la scheda testamentaria, mentre quegli che aveva tale fiducia e che aveva tale incarico sarebbe stato l'avv. Antonio Casanova, il quale di sua iniziativa e ad insaputa del testatore dettava la scheda testamentaria al notaio Omboni; che ad ogni modo, avendo l'avv. Casanova ritirata immediatamente dall'Omboni, tostochè questi l'ebbe vergata, la scheda testamentaria, la fece esso firmare dal testatore, cui la rimise suggellata per la redazione dell'atto di consegna, in modo che l'opera del notaio Omboni, per quanto riflette la redazione della scheda testamentaria, sarebbe rimasta non solo completamente

estranea al testatore, ma da questo perfino ignorata; la persona di fiducia incaricata di scrivere la scheda testamentaria, dunque, a detta delle appellanti, sarebbe stato l'avv. Casanova, nessun rapporto avendo avuto in proposito il testatore nè col notaio Omboni nè con altri.

E in sostanza, come sintesi di fatto per le conseguenze di diritto di cui l'art. 772 c. c., conchiudono le appellanti, la volontà del testatore per quanto alla nomina del terzo che doveva scrivergli il testamento non investì mai la persona dell'Omboni, materiale redattore, ma si arrestó alla persona dell'avv. Casanova che ne stese la minuta e, inscio testatore, con atti proprii provvide alla traduzione di quello nel foglio destinato a divenire la scheda testamentaria.

Però, dato pure che i fatti avvenissero come le appellanti asseriscono e si propongono di provare, non si può venire alla conseguenza voluta dalle appellanti stesse. E difatti è incontestato che l' avvocato Antonio Casanova, cugino del testatore, era in ottimi rapporti con lui, e gli serviva da consulente legale: per cui la chiamata di lui a mezzo della lettera 19 ottobre 1898 a Stradella, mentre Francesco Casanova era gravemente ammalato, aveva lo scopo, come emerge dalla lettera e come le stesse appellanti deducono nel primo capitolo di prova, di abboccarsi con lui per consiglio in proposito al testamento e per combinare la formale erezione dello stesso a mezzo di notaio. Ed è in relazione a ció che Francesco Casanova, sempre a detta delle appellanti (capit. 2°), nel 20 ottobre 1898, in previsione dell'arrivo dell'avv. Casanova, aveva dato ai famigliari le opportune istruzioni perché si apparecchiasse nella stanza il tavoio dove il notaio potesse ricevere il testamento. Dunque fu il testatore stesso che dispose per la chiamata del notaio; e qui si discute sulla persona del notaio, mentre le appellanti avrebbero asserito in causa che Francesco Casanova si serviva di vari notai, che Omboni non era il notaio di sua fiducia. Ma l' appellato ha contro questo argomento prodotto in causa molteplici atti stipulati dal notaio Omboni per conto di Francesco Casanova, e di lui fratello Gaetano Casanova e una dichiarazione dello stesso notaio Omboni di avere steso altri atti, che ivi enumera, per conto di Francesco Casanova. D'altronde il fatto stesso che si presentò in quel giorno alla casa del Francesco Casanova il notaio Omboni, mentre il Casanova Francesco aveva dato le disposizioni fin dapprima perchè venisse un notaio onde stendere il di lui testamento, convince che questo notaio, chiamato dallo stesso testatore, doveva essere l'Omboni, non potendosi ammettere che l' avv. Casanova, arrivato allora a Stradella, avesse voluto di sua iniziativa sostituire altro notaio che quello voluto dal testatore e pella venuta del quale questi aveva già disposto; che se col 3° capitolo si tende a stabilire che quando esso avv. Casanova, avendo saputo che i famigliari del testatore, giusta le ricevute istruzioni, stavano per recarsi a chiamare il notaio, li dissuase dicendo di attendere, ciò trova la spiegazione nel fatto che esso riteneva opportuno prima di chiamare il notaio, di abboccarsi col testatore e di combinare i termini del testamento.

Dunque non é escluso dalle premesse osservazioni, anzi emergerebbe che il notaio Omboni, della cui opera il testatore si era valso tante volte, era quello che esso intendeva di chiamare per la stesa del suo testamento.

E ammesso ciò, tutti gli altri fatti trovano la loro spiegazione in

modo da conchiudere che non sussistono le circostanze addotte dalle appellanti, sulle quali fanno il maggior assegnamento pel loro assunto, che la scheda testamentaria sia stata scritta in assenza e ad insaputa del testatore e senza che questi sia stato posto in relazione col notaio Omboni, che la scheda aveva scritto.

E difatti, se, come si osserva, prima che giungesse il notaio Omboni, l'avv. Casanova, rimasto solo nella stanza dell'ammalato Francesco Casanova, scrisse con matita od altro la minuta consultando un precedente testamento olografo, ció era naturale conseguenza della sua chiamata presso il testatore, e il fatto di avere in mano detto testamento olografo dimostra che in questo modo e col porgere al minutante il detto suo olografo il testatore avrebbe manifestata la volontà che il nuovo testamento fosse informato sostanzialmente alle disposizioni in quello contenute, locchè sarebbe in aperta contraddizione con quanto si asserisce nell'ultima parte del capit. 4, che cioè in quel mentre il testatore non avesse manifestato le sue volontà.

Si dice che chiamato poi il notaio Omboni, e arrivato questo nella stanza dell'ammalato e informato trattarsi del testamento, esso Omboni coll'avv. Casanova sarebbero passati in una stanza attigua, e che ivi Omboni scrisse la scheda testamentaria sotto la dettatura dell'avvocato Casanova, che leggeva la minuta dapprima da lui scritta, e tutto ciò senza che il testatore avesse dato incarico al notaio Omboni di scrivere alcuna scheda. Ma evidentemente, una volta che sia ritenuto, come sopra si disse, che il testatore aveva ordinato si chiamasse il notaio Omboni pel testamento come persona di sua fiducia, è giuocoforza conchiudere che, sia espressamente, sia tacitamente, il testatore abbia dato il detto incarico, essendo sua volontà che il notaio si prestasse a tutto ciò che fosse necessario per l'erezione del testamento, e quindi anche alla redazione della scheda formale, dal momento che l'avv. Casanova non avrebbe potuto come beneficato attendere a quella scritturazione. Il testatore, sia pure col tramite dell'avv. Casanova suo consulente e minutante dell'atto, sarebbe stato posto in relazione col notaio Omboni che ha scritto la scheda formale e quindi non regge l' eccezione in proposito fatta dalle appellanti.

Al postutto, poi, avendo il testatore firmato come di legge, in ciascun mezzo foglio la scheda scritta dal notaio Omboni, la cui calligrafia doveva essergli nota pei precedenti rapporti, e avendo poi consegnato detta scheda al notaio stesso perché redigesse l'atto formale di consegna del testamento segreto, avendo espressamente dichiarato, come si rileva dallo stesso atto di consegna, al notaio e testimoni che in quel piego si conteneva il suo testamento scritto da persona di sua confidenza e da lui sottoscritto a termine di legge; e poi avendo ancora richiesto dal notaio, e prima delle sottoscrizioni del detto atto di consegna, dichiarato essere l'atto stesso conforme alla sua volontà, devesi conchiudere che il testatore con piena cognizione aveva seguito le fasi degli avvenimenti, e sapeva che chi scrisse l'atto era lo stesso notaio Omboni, e ciò tutto approvava e ratificava nelle sue dichiarazioni solenni fatte al notaio e testimoni. A nulla poi giova in contrario che, come si asserisce, l'avv. Casanova possa avere materialmente presentato la scheda testamentaria scritta dall'Omboni al testatore, perchè la firmasse, e che l'avv. Casanova abbia materialmente suggellata la detta scheda, notandosi che lo stesso art. 783

stabilisce che la scheda può anche essere fatta sigillare da altri, mentre, stando alle stesse asserzioni delle appellanti, presente a questi fatti fu sempre anche il notaio, e il testatore ebbe egli stesso in mano la scheda suggellata, ed esso personalmente la consegnò al notaio presenti i testimoni facendo le formali dichiarazioni suindicate, di che si diede atto nell'istrumento di consegna, con che tutto si ottemperò alle prescrizioni del detto art. 783 cod. civ.

Pel fin qui detto pure vagliando i fatti quali sono esposti dalle appellanti e quali appaiono concretati nei primi dodici capitoli di prova testimoniale da esse proposti, si deve conchiudere che neppure in via di fatto possa ritenersi applicabile l'art. 772 cod., per cui l'avvocato Casanova sia incapace a ricevere per testamento per aver scritto la scheda testamentaria, mentre esso, stando a quei fatti, sarebbe stato soltanto il minutante, e chi scrisse la scheda con piena cognizione ed assenso del testatore fu il notaio Omboni.

Pure dal fin qui detto implicitamente consegue che inammissibili siccome non influenti siano le prove testimoniali più dodici capitoli suenunciati. (*Omissis*)

Nota — Si tratta, come bene osserva la Corte, di disposizione che per la sua indole proibitiva non può essere estesa a casi non espressamente voluti dal legislatore, neppure sotto lo specioso pretesto che ricorra l'*eadem legis ratio*.

La parola della legge a noi sembra troppo chiaramente limiti la nullità al caso di disposizione a favore di chi materialmente scrisse quella precisa scheda che venne dal testatore presentata al notaro come quella che contiene le sue ultime volontà, perchè possa estendersi ad altri casi per quanto analoghi. Ed è infatti notevole come mentre il legislatore, dettando le formalità per il testamento segreto chiama costantemente la scheda testamentaria, finchè non sia stata consegnata al notaro, *carta* in cui sono stese le disposizioni, nell'art. 772 parla invece di *testamento segreto*; ciò che significa che volle unicamente contemplare la disposizione a favore della persona che scrisse precisamente e materialmente quella stessa *carta*, che venne consegnata al notaro e che, per il fatto di tale consegna, da pura e semplice minuta o bozza, assurse alla solennità di vero *testamento*.

Questo argomento tratto dalla letterale dizione dell' art. 772 e che a noi sembra grave e concludente, concorre ad avvalorare i saggi ragionamenti della Corte d'appello ed a dissipare qualunque dubbio ed incertezza anche dalle coscienze più timorate.

PARTE SESTA

BIBLIOGRAFIA

N. 12187 — **Princivalle** cav. Luigi — *Capo sezione al Ministero delle finanze* « MANUALE PER L'APPLICAZIONE DELLE TASSE SULLA MANOMORTA » Questo nuovo lavoro del cav. Princivalle, già noto per le sue preziose pubblicazioni intorno alle tasse di registro delle quali facemmo cenno al n. 11335, è un altro servizio che l'egregio e studioso scrittore rende ai funzionari dell'amministrazione demaniale ed a quanti hanno interesse nella tassa di manomorta. È una guida sicura che, partendo dalle origini della manomorta, ne svolge le evoluzioni, e fermandosi con sano criterio sulla legge attuale di tassa e sul relativo regolamento, espone con ordinato sistema gli insegnamenti dell'Amministrazione ed i portati della giurisprudenza, facendo seguire un accurato indice alfabetico-analitico.

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12188 — Sig. dott. **G. B. B.** n. 339 — 1° REGISTRO — *Procura estera — Copia* = (art. 66 T. U. Reg.) — Il quesito è oscuro — Se della procura estera fu già depositata la copia pel registro con la registrazione della procura stessa o se venne riprodotta nella copia depositata dell'atto cui si riferisce, non occorre altra copia pel registro; in caso diverso, facendo la procura parte dell' atto, anche la copia di questo deve essere integrata con la riproduzione o deposito di copia della procura.

2° REGISTRO — *Cessione d'usufrutto — Giustificazione dell' età* — (Art. 16 T. U. Reg.) — Risultando già dall'atto che il matrimonio dell'usufruttuaria risale al 1854 è quasi una irrisione pretendere l'atto di nascita per giustificare l'età superiore ai 50 anni.

Sig. dott. **P. B.** n. 954 — REGISTRO — *Donazione — Collazione — Divisione* — (Art. 32, T. U. Reg.) — Se abbiamo ben compreso l'oscuro quesito, al donatario competerebbe per sua porzione ereditaria nella successione intestata del padre una quota superiore alla donazione della quale fa la collazione. In luogo di ricevere il supplemento alla sua quota, accolla la sua parte di passività agli altri coeredi e condividenti e rinunzia ad ogni sua ragione sulla eredità. Se così è, ognun vede che in questo accollo havvi un corrispettivo della rinunzia e della conseguente maggiore acquisizione da parte degli altri condividenti, e quindi un trasferimento di ragioni ereditarie passibile della tassa di L. 4 p. 0|0.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12189 — Provvedimenti economici e finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle Finanze (Chimirri) *di concerto col Ministro del Tesoro* (Rubini) *e del Ministro di Grazia e Giustizia* (Gianturco) *nella seduta del 2 dicembre 1900.*

Art. 1 — Contro il possessore di fondi rustici o di fabbricati, la cui contribuzione complessiva per imposta e sovrimposta non superi la somma di lire 25 annue, l'esattore non potrà procedere ad ulteriori esperimenti d'asta e non si fa luogo a devoluzione quando il primo incanto sia andato deserto.

La quota per tal modo non riscossa sarà considerata come inesigibile nei riguardi della legge sulla riscossione delle imposte.

Art. 2 — Saranno retrocessi, senza alcun corrispettivo e senza spesa, ai contribuenti espropriati o ai loro eredi tutti i beni urbani e rustici devoluti al Demanio dello Stato in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 (articolo 54 del testo unico, legge 23 giugno 1897, n. 236) che si trovano tuttora in possesso del Demanio o dei Comuni, che non li abbiano già destinati ad uso pubblico.

Art 3. — Gli atti di alienazione, vendita, rivendita, cessione, retrocessione, e qualunque altro atto civile traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell' uso ed usufrutto di beni immobili, saranno registrati col pagamento della tassa fissa di una lira, quando il corrispettivo non supera le lire 200.

Se il valore dei beni trasferiti supera le lire 200, ma non eccede le lire 500, la tassa di registrazione sarà ridotta alla metà di quanto è stabilito dalla legge in vigore.

In entrambi i casi sono ridotti alla metà i diritti notarili per onorari, scritturazione ed archivio; sono ridotti ad un quarto:

a) le tasse di bollo; però in nessun caso potrà farsi uso di carta di valore inferiore a centesimi 30 per foglio;

b) le tasse ipotecarie;

c) i diritti per le volture catastali.

Art. 4 — Fermo l'obbligo della denunzia, sono esenti da tassa le successioni in linea retta e quelle fra collaterali fino al secondo grado, e fra coniugi quando il valore dei beni trasferiti, al netto dei debiti, giustificati a norma dell'art. 54 della legge 20 maggio 1897, num. 217, non supera le lire 500.

La denuncia di queste successioni può farsi verbalmente al Ricevitore del Registro, e le relative volture catastali si eseguono d'ufficio in base a certificato dell'avvenuta denunzia, rilasciato in carta libera dal Ricevitore del Registro.

Se il valore delle successioni, di cui al primo comma, supera le lire 500, ma non ecceda le lire 1000, la tassa sarà ridotta alla metà di quanto è stabilito dalla legge vigente.

Art. 5 — A tutti gli eredi indistintamente, qualunque sia il valore dell' asse ereditario, è accordato il termine di due anni dal giorno dell'apertura della successione per giustificare la litigiosità o dubbia esigibilità dei crediti contemplati dall' art. 51 della legge vigente.

I debiti certi e liquidi, risultanti da causa legittima anteriore all'apertura della successione, sono ammessi in deduzione dell'asse ereditario, purchè la legittimità ed anteriorità sia dimostrata con tutti i mezzi di prova documentale ammessi dal codice civile.

Art. 6 — Potrà concedersi agli eredi, i quali ne facciano domanda, che la tassa di successione sia pagata a rate in un termine non maggiore di anni 5, purchè il richiedente con atto di sottommissione, esente da tassa, presti idonea garanzia, e si obblighi al pagamento dell' interesse scalare in ragione del 4 per cento, fermo sempre il privilegio, di cui all'art. 1962 codice civile.

La stessa concessione potrà essere fatta con le identiche norme e condizioni ai debitori delle altre tasse, che non si pagano contemporaneamente alla registrazione, nonchè per le sovratasse e multe.

Se il contribuente ritarderà il pagamento oltre dieci giorni dalla scadenza di ciascuna rata, s'intenderà decaduto di pieno diritto dal beneficio della mora, e gli sarà applicata la sopratassa stabilita dall'articolo 98 della legge 20 maggio 1897.

Art. 7 — La congruità del valore capitale dei beni immobili, trasferiti a qualunque titolo, è accertata dal ricevitore del registro confrontandola col coefficiente unitario di capitalizzazione dell' imposta principale, approvato e riveduto ogni cinque anni per ciascuna provincia nel modo indicato nell'articolo seguente.

Art. 8 — In ogni capoluogo di provincia una Commissione presieduta dall' Intendente di finanza, e composta dall' Ingegnere capo del Genio civile, dall' Ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza, da due fra i maggiori censiti della provincia, nominati dal Prefetto, e dai due Ricevitori del registro più anziani del capoluogo o di altro distretto vicino, stabilisce, separatamente pei terreni e pei fabbricati, le quote unitarie medie di capitalizzazione dell'imposta principale, con le quali i ricevitori del registro della provincia possano accertare il minimo valore capitale dei trasferimenti di proprietà, usufrutto o godimento degli immobili da sottoporsi a tassa proporzionale, o degli altri contratti da sottoporsi a tassa graduale.

La Commissione avrà precipuo riguardo al rapporto medio fra l'imposta principale e il valor venale dei fondi e delle case, desunto dalla media dei valori per i trasferimenti di proprietà, d'usufrutto o di godimento e da altri contratti analoghi sottoposti al registro in tutta la Provincia nel quinquennio precedente all'anno in cui la Commissione compie i suoi lavori.

Se le condizioni economiche e topografiche della Provincia lo richiedano, la Commissione con deliberazione motivata potrà stabilire, congiuntamente o separatamente pei terreni e fabbricati, la divisione del territorio provinciale in due o più zone, ed applicare ad ognuna di esse una distinta serie di quote unitarie coi criteri sovra enunciati.

Nei primi tre mesi di ogni quinquennio la Commissione fa la revisione dell' elenco delle quote unitarie provinciali per variarle, ove occorra, in base ai risultati medi del quinquennio precedente.

Art. 9 — Nel termine di 90 giorni dalla data della registrazione dell' atto o del trasferimento, o dalla data del pagamento della relativa tassa, il ricevitore notifica alle parti interessate la liquidazione rettificata dei valori tassabili.

Nei venti giorni successivi le parti sono ammesse a domandare il giudizio di stima ovvero a produrre reclamo alla Commissione provinciale indicata nell'art. 8, la quale pronuncia inappellabilmente.

Art. 10 — I redditi di categoria *B*, *C* e *D* dei contribuenti privati tassabili mediante ruolo, anche se per rivalsa, saranno assoggettati alla imposta di ricchezza mo-

bile, applicando al loro ammontare effettivo le aliquote rispettivamente del 10 per cento, del 9 per cento e del 7,50 per cento.

Quando tali redditi, o soli o sommati con gli altri redditi mobiliari o fondiarii del contribuente, non superino, per tutte le categorie, l'ammontare di lire 1,300, l'imposta sarà loro applicata con le aliquote ridotte qui sotto indicate:

Categoria B.

Fra	L.	1,300	e	L.	1,201	aliquota	9	per	cento
»	»	1,200	»		1,101	»	8		»
»	»	1,100	»		1.001	»	7		»
»	»	1,000	»		901	»	6		»
»	»	900	»		801	»	5		»
»	»	800	»		701	»	4		»
»	»	700	»		601	»	3		»

Categoria C.

Fra	L.	1,300	e	L.	1,201	aliquota	7,50	per	cento
»	»	1.200	»		1,101	»	6,50		»
»	»	1.100	»		1,001	»	5.50		»
»	»	1,000	»		901	»	4,50		»
»	«	900	»		801	»	3,50		»
»	»	800	»		701	»	2,50		»

Categoria D.

Fra	L.	1,300	e	L.	1,201	aliquota	6	per	cento
»	«	1,200	»		1.101	»	5		»
»	»	1,100	»		1,001	»	4		»
»	»	1.000	»		901	»	3		»
»	»	900	»		801	»	2		»

I redditi di un ammontare inferiore saranno esenti dall'imposta.

Agli effetti del cumulo, il reddito dei terreni nelle Provincie in cui non è stato attivato il nuovo catasto sarà ragguagliato a dieci volte il tributo erariale principale che colpisce il fondo, e nelle provincie a catasto nuovo sarà ritenuto nelle cifre accertate agli effetti della nuova imposta.

Il reddito dei fabbricati sarà ritenuto nelle somme effettive risultanti dai rispettivi accertamenti, dopo fatte le detrazioni stabilite dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

Art. 11 — I redditi della categoria *D*, sui quali l'imposta si riscuote mediante ritenuta diretta operata dallo Stato, saranno esenti quando il loro ammontare non supera le lire 800 effettive, e assoggettati all'aliquota ridotta del 5 per cento quando il loro ammontare non supera le lire 1000.

Le somme inferiori alle lire 800, che risultino tassabili per effetto del cumulo con altri redditi del contribuente, saranno inscritte nei ruoli.

Art. 12 — Le retribuzioni per prestazione d'opera puramente manuale, in qualunque misura o modo e da chiunque corrisposte, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, purchè manchino di fissità e di continuità.

Art. 13 — È abolita la tassa stabilita dall'art. 9 della legge 24 agosto 1877, num. 4021, a carico dei mezzadri e dei coloni che coltivano il fondo col patto di dividere i prodotti.

Art. 14 — Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

a) i redditi e i maggiori profitti che i proprietari isolatamente od associati ritraggono dalla manipolazione, trasformazione e miglioramento dei prodotti dei loro fondi, semprechè la trasformazione dei prodotti non assuma il carattere di una industria speciale e indipendente;

b) i redditi che il proprietario del fondo percepisce, anche distintamente dal prezzo dell'affitto, per il valore delle scorte vive e morte, comunque assegnate al fondo, giusta le consuetudini e i sistemi agrari.

Art. 15 — A partire dal 1° gennaio 1903 le costruzioni qualificate *rurali* agli effetti delle leggi 26 gennaio 1865, n. 2136 e 6 giugno 1877, n. 3684, saranno esentate anche dall' imposta terreni.

Le cifre, che segnano i contingenti di imposta terreni per ciascun compartimento catastale, rimarranno inalterate.

Art. 16 — Non potrà formare oggetto di tassazione agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile il bestiame necessario alla coltura del fondo, anche se sussidiariamente alimentato con prodotti estranei al fondo stesso, o, per causa di clima e per esigenza di sistemi agricoli, menato a pascere, in alcuni periodi dell'anno, su terreni altrui

Art. 17 — Saranno esenti per 6 anni dall'imposta di ricchezza mobile e da quella dei fabbricati i nuovi stabilimenti aventi per iscopo l'esercizio d'imprese industriali non esistenti nel Regno, le quali verranno fondate dal giorno della promulgazione di questa legge fino al 31 dicembre 1910.

L'esenzione decorre dal giorno, in cui il nuovo stabilimento comincia a funzionare.

Per godere della esenzione i proprietari od esercenti, prima che lo stabilimento impiantato cominci a funzionare, debbono presentare analoga denunzia all'agente delle imposte.

In caso di divergenze giudicherà la Commissione centrale delle imposte dirette, contro la cui decisione non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 18 — Alla revisione generale dei redditi di categoria *B* e *C*, di cui all'articolo 22 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, si procederà di quattro in quattro anni, secondo le norme stabilite dalla legge stessa.

Il quadriennio decorre dall'ultima revisione biennale avvenuta, restando fermi per tale periodo i redditi già accertati.

La tabella dei redditi in accertamento, da compilarsi con le norme stabilite dall'art. 38 del citato testo unico, sarà pubblicata nel periodo dal 1° al 20 dicembre, e successivamente trasmessa alle Commissioni di prima istanza.

Per il secondo biennio il contribuente potrà chiedere la rettificazione del reddito iscritto pel primo biennio. In tal caso l'accertamento precedente cesserà di aver effetto, riguardo a tutti i redditi, tanto per l'agente quanto per il contribuente.

Le dichiarazioni e rettificazioni, di cui sopra, dovranno essere presentate non più tardi del 31 agosto dell'anno in cui si fa luogo alla revisione generale o alla revisione parziale.

Art. 19 — I contribuenti per tassa di ricchezza mobile, attualmente inscritti nelle liste elettorali amministrative e politiche, continueranno a rimanervi iscritti nonostante l'esenzione o diminuzione d'imposta che sarà conseguenza della presente legge.

Art. 20 — Le guardie di città sono esenti dalla ritenuta imposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2ª.

Art. 21 — Per i documenti di ogni specie, che non essendo soggetti alla formalità di bollo o registro fin dall'origine, o non dichiarati esenti anche in caso d'uso debbono essere prodotti in giudizio, o si vogliono inserire in atti delle Cancellerie giudiziarie o delle Amministrazioni pubbliche, la registrazione prevista dall'art. 104 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, si eseguisce mercè apposizione di una marca da bollo da lire 1,20 senza altra formalità, dagli stessi uffici del registro che sono richiesti dalla bollatura, ai sensi degli articoli 2, 22 e 23 dell'altra legge 4 luglio 1897, n. 414.

Art. 22 — A parziale modificazione di quanto è disposto dall'art. 16 della legge 4 luglio 1897, n. 414, per tutti gli atti sui quali la marca può essere apposta dal de-

bitore della tassa di bollo, questi dovrà annullare la marca scrivendo sulla medesima una parte della sua firma, o la data dell'atto o scritto, oppure mediante una stampiglia, che indichi il nome e la residenza della persona, Ditta o Ente che ne fa uso, e la data dell'annullamento.

Le autorità o amministrazioni governative, in luogo della stampiglia potranno adoperare il proprio bollo di ufficio per l'annullamento delle marche apposte agli atti, che emanano da esso.

La marca, quando non è annullata con la firma, dovrà essere applicata immediatamente al disotto della parte scritta dell'atto e la firma o le firme dovranno venir poste immediatamente sotto la marca.

La stampiglia e il bollo d'ufficio dovranno restare impressi in parte sulla marca e in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

L'uso della stampiglia e del bollo di ufficio è ammesso anche nei casi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge suddetta. Con Decreti Reali potranno essere modificate o mutate le norme relative alla apposizione e all'annullamento delle marche da bollo, e stabilite altresì speciali discipline per le marche da applicarsi ad atti che si staccano da libri o registri a madre e figlia.

La facoltà di applicare od annullare direttamente le marche da bollo nei modi sovra indicati potrà venir estesa ad atti, pei quali attualmente l'apposizione delle marche deve farsi dagli uffici del registro.

Art. 23 — Per gli assegni bancari emessi in conformità del Codice di commercio, la tassa di bollo potrà essere soddisfatta mediante una corrispondente marca a tassa fissa, apposta ed annullata direttamente dall'emittente, o, se lo assegno è di provenienza estera, da chi lo munisce del visto di presentazione, o della girata, o della quietanza, o ne fa altrimenti uso nel Regno.

Potranno parimenti essere apposte ed annullate direttamente dalle persone tenute al pagamento della tassa le marche da bollo sopra i seguenti atti contemplati dai numeri 7, 8, 9, 10 e 19 dell'articolo 20 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

1. Quietanze o ricevute ordinarie che si rilasciano dalle Società anonime o in accomandita per azioni e dalle Società o Compagnie, di cho nella legge 26 gennaio 1896, n. 44, quando non sono staccate da registri a madre e figlia;

2. Quietanze non ordinarie e che non si riferiscono a pagamento di dazi o contribuzioni, quando non sono staccate da registri a madre e figlia;

3. Ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente;

4. Estratti dei registri, assensi, dichiarazioni, licenze, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 24 — Alle disposizioni dei numeri 1 a 3 e 5 a 9 dell'articolo 56 della legge sulle tasse di bollo 4 luglio 1897, n. 414, sono fatte le seguenti modificazioni od aggiunte:

N. 1. La penale di lire 60 e di lire 120 ivi stabilite sono rispettivamente ridotte a lire 15 e 30;

N. 2. La penale di centoventi volte la tassa graduale non pagata per le cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio, è ridotta ad una misura corrispondente a cinquanta volte l'importo cumulativo della tassa graduale e della tassa fissa di quietanza, in tutto o in parte non pagata.

Rimane in ogni caso esclusa l'applicazione di una pena distinta per la tassa fissa di quietanza.

La pena stabilita da questo numero, non potrà mai essere minore di lire 5.

N. 3. È ridotta a lire 30 la pena di lire 60 stabilita dal primo comma a carico dei distributori e spacciatori di carta bollata o marche da bollo, non autorizzati.

I distributori o spacciatori di codesti valori, debitamente autorizzati, incorrono in una pena di lire 5, ogniqualvolta venga constatato che non adempiono agli obblighi inerenti al Decreto di nomina.

N. 5 a 9. Sono ridotte a lire 10 le penali di lire 60 stabilite dai numeri 5 e 8, ed a lire 5 quelle di lire 24 e di lire 30, di cui ai numeri 6, 7 e 9.

Le pene, di che ai numeri 1, 2, 7, 8 e 9, così ridotte, sono diminuite ancora della metà quando le contravvenzioni dipendano da semplici irregolarità di forma nel pagamento della dovuta tassa di bollo; e di altrettanto sono pure diminuite le pene nelle quali incorrono in proprio le Autorità, i funzionari ed ufficiali pubblici quando si prestano all'uso di documenti in contravvenzione per la causa sopra indicata.

È ridotta alla misura fissa di lire 30 la pena nella quale, ai termini dell'art. 48, n. 3, della legge predetta incorre il giudice che non ha rilevata e pronunciata d'ufficio l'inefficacia cambiaria delle cambiali e degli altri recapiti di commercio non regolarmente ed originariamente o nel tempo prescritto bollati, salva la responsabilità solidale di lui con le parti per le tasse e le pene pecuniarie dovute sugli effetti in contravvenzione.

Art. 25 — Per l'esazione coattiva delle tasse di bollo e delle relative pene pecuniarie nonchè per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro, ferme le norme vigenti in ordine alle procedure d'accertamento delle corrispondenti contravvenzioni ed al carattere probatorio dei documenti che ne pongono in essere la sussistenza legale.

Le dette pene conservano carattere personale ed il Ministro delle finanze potrà, per giustificati motivi, promuoverne per grazia Sovrana la riduzione od il condono.

Art. 26 — La esenzione da bollo stabilita con l'art. 27, n. 5, della legge 4 luglio 1897, n. 414, è modificata e regolata nel seguente modo:

Sono esenti da bollo, senza che si faccia luogo a ripetizione della tassa, gli originali e le copie delle ingiunzioni, dei precetti e degli altri atti coattivi, ed i relativi atti di esecuzione contro debitori dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, dell'Amministrazione del Fondo per il culto e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per crediti non eccedenti lire 50.

Salvo i privilegi nascenti da leggi speciali, le disposizioni del presente articolo, tanto per l'esenzione, quanto per l'obbligo e la misura della tassa di bollo, sono applicabili anche a tutti gli atti sopraindicati eseguiti per ministero di messi, cursori o di altro qualsiasi speciale intimatore; e si estendono altresì agli originali ed alle copie degli atti, di cui sia necessaria la formazione per potere iniziare il procedimento coattivo.

Art. 27 — Le norme di esecuzione iscritte al n. 44 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, modificata con la legge 19 luglio 1880, n. 5536, all. *F*, circa la legalizzazione gratuita delle firme su documenti di pertinenza di persone povere nel Regno, sono estese alla tassa stabilita dal precedente n. 43 per la legalizzazione sugli atti e documenti nazionali destinati all'estero, o per atti e documenti esteri da valere nel Regno.

Art. 28 — L'obbligo dei procuratori alle liti, in solido coi loro clienti, sancito dall'art. 86, n. 2, della legge 20 maggio 1897, n 217, è limitato alle sole tasse giudiziarie fisse e graduali, fermo rimanendo il disposto dell'art. 108 della legge predetta.

Art. 29 — La sovratassa minima di lire 12 menzionata negli art. 93, 94, 95 e 96 della legge predetta, è ridotta a lire 2.

La pena pecuniaria del sestuplo della tassa di successione, comminata dall' art. 57 della legge predetta è ridotta al triplo.

Alla stessa misura del triplo è ridotta la pena pecuniaria del sestuplo della tassa sulle locazioni per contratto verbale o per scrittura privata non autenticata, di cui nell'articolo 95 della legge.

Sono ridotte alla metà le pene pecuniarie sancite dagli art. 106, 113, 118, 119, 120, 121 della summenzionata legge del registro.

La pena pecuniaria di cui all'art. 116 della stessa legge è limitata a lire 6 per ogni semestre.

L'obbligo della tenuta e presentazione del repertorio al visto semestrale è limitato a tutte quelle Amministrazioni e Stabilimenti pubblici aventi un patrimonio la cui entità e consistenza faccia presumere la probabilità che essi stipulino contratti in forma pubblica o privata. In ogni Provincia sarà compilato coi detti criteri l'elenco di tali istituti con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

Art. 30 — Il Ministro delle finanze potrà per giustificati motivi promuovere per grazia Sovrana, la riduzione od il condono delle sovratasse o multe di registro.

Art. 31 — Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, provvederà a coordinare le disposizioni della presente legge con le leggi alle quali si riferiscono ed a pubblicare i regolamenti generali per la loro esecuzione.

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12190 — TASSA DI REGISTRO — CESSIONE — MANICOMIO — IMMOBILI PER DESTINAZIONE — APPREZZAMENTO.

(Art. 34 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 413 cod. civ.).

Nella cessione di un immobile (manicomio) sono da considerarsi come immobili per destinazione tutti quei mobili che il proprietario vi ha posto per l'uso e servizio del fondo come un accessorio indispensabile dell'immobile, come gli oggetti, utensili, macchinario e simili che per il loro carattere speciale servono esclusivamente al servizio dell'immobile (manicomio).

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 4 dicembre 1900 in causa Finanze c. Provincia di Verona — PAGANO *Pres. e Rel.)*.

Osserva in diritto:

Che l'unico mezzo del ricorso si risolve nella censura mossa alla sentenza della Corte di merito, per avere questa malamente interpretato il disposto dell'art. 413 cod. civ., relativo alle cose mobili, che la legge considera quali immobili per destinazione, sostenendosi dalla Provincia ricorrente, che allora soltanto può ricevere applicazione tale articolo, quando si tratti di mobili, i quali distaccati dal fondo fanno perdere allo stesso qualsiasi produttività rendendolo inabile ad ogni altro servizio e quando si tratti di fondo destinato ad uso agricolo od industriale e non già di un immobile adibito al servizio di una persona o di un ente e quale sede di un istituto di pubblica beneficenza.

Ma cotesta censura non regge, poichè per l'applicabilità di quella disposizione, la legge richiede soltanto due condizioni : la presunta intenzione del proprietario, che ha posto le cose mobili nel fondo, ed il rapporto diretto e necessario tra gli oggetti mobiliari ed il fondo, di guisa che, distaccati questi dall'immobile, verrebbe meno il servizio, la coltivazione e la utilità di esso, avuto sempre riguardo alla natura sua speciale ed all'uso cui si trova adibito. In tali casi il legislatore ha inteso riguardare i mobili e l'immobile nel loro insieme e come costituenti un sol tutto nel fine di impedire che la distrazione dei primi venga a togliere al fondo quel complesso, senza del quale esso non potrebbe agire, nè conseguire quella utilità economica, cui era stata preordinata. Per rendere applicabile il disposto dell' art 413 cod. civ. occorre soltanto indagare la volontà del proprietario in ordine a quelle cose mobili, le quali, senza essere stabilmente incorporate allo immobile, egli vi ha poste per rendere possibile il servizio e la coltivazione di esso; e vedere se i mobili stessi possano considerarsi o meno quali un accessorio indispensabile del fondo, nel senso cioè che senza di essi l'immobile non si troverebbe più in condizione di servire allo scopo pel quale venne destinato. Da ciò segue che non sia necessario, siccome pretende la ricorrente, che nel distaccare i mobili dal fondo, questa abbia da perdere in modo assoluto ogni valore ed ogni altra e diversa sua produttività, ma basta soltanto, che nel distaccarsi i mobili dall'immobile, venga a mancare quell'uso e quel servizio al quale il fondo stesso, per volontà del proprietario, era adibito.

Ne è lecito fare al riguardo distinzione di sorta tra la diversa natura dell'immobile, se rustico od urbano, e molto meno venire indagando, se il servizio al quale l'immobile é destinato, abbia carattere civile, agricolo o commerciale, giacchè la dizione della legge è generica e si deve di necessitá applicare tutte le volte che si riscontrino le condizioni di cui sopra. Sta bene che la legge, ciò statuendo, abbia avuta principalmente di mira di favorire gli interessi dell'agricoltura e del commercio, essendo tali casi più frequenti nella pratica, ma se ciò ha potuto costituire il fine ultimo e indiretto della legge, lo scopo precipuo però e lo spirito della disposizione sta principalmente nello impedire il grave danno che riceverebbe l'immobile quando distolti da questo i mobili, che ne costituiscono l' accessorio, come quelli che sono indispensabili al suo servizio e coltivazione, esso diventasse non più servibile allo scopo cui era preposto. Con questo non s'intende dire che tutti i mobili che il proprietario abbia posto nel fondo per meglio conseguire il fine che vuol raggiungere, abbiano a qualificarsi quali mobili per destinazione, poichè bisognerá sempre distinguere tra quei mobili, che

sono preposti al servizio del fondo e che ne costituiscono la dipendenza diretta e necessaria, e tra quei mobili, che servono piuttosto alla utilitá e comoditá della persona o dell'ente che trae profitto dall'immobile; distinzione che non ha mancato di fare la Corte di merito. Così nella fatta ispecie, trattandosi di un ospedale addetto alla cura dei mentecatti, vi possono essere degli oggetti, utensili, macchinario e simili, che per il loro carattere speciale servono esclusivamente al servizio di quell'immobile, avuto riguardo all'uso pel quale venne costruito, ed in conseguenza vanno considerati come un sol tutto coll'immobile stesso giacchè senza di essi l'ospedale non potrebbe più funzionare, e per contrario possono esservi delle cose mobili, le quali servono piuttosto alla utilità e comodità delle persone, che ivi sono ricoverate. Ma il vedere se gli oggetti mobiliari, di cui si disputa, vanno compresi nella prima, ovvero nella seconda categoria, costituisce un giudizio di fatto devoluto al sovrano apprezzamento dei giudici del merito e quindi non sindicabile da questo Supremo Collegio.

Ritenuto perciò che la Corte di Appello siasi uniformata ai criteri di diritto di sopra svolti, il mezzo del ricorso deve essere respinto.

P. q. m. respinge il ricorso.

NOTA — Secondo la giurisprudenza finora intervenuta pareva quasi che bastasse che fossero distinti i prezzi dei mobili e dell'immobile per applicarvi le due distinte misure di tassa senza bisogno di sapere se i mobili per il loro carattere non si avessero a considerare come immobili per destinazione. (Vedasi ai nn. 8874, 914, 9212).

La suprema Corte ora dissipa ogni dubbiezza su questo punto e ridona alla disposizione dell'art. 34 della legge di registro il suo vero significato e valore; perocchè per applicarvi la tassa di mutazione di mobili non basta che sia distinto il prezzo, ma vuolsi che i mobili « non siano parificati agli immobili ».

Per questa parificazione la legge di registro si riporta naturalmente e necessariamente al codice civile, secondo il quale ed i suoi interpreti, sono a considerarsi come immobili per destinazione i mobili che il proprietario pone a servizio e comodità dell'immobile come un'accessorio e complemento del medesimo; siano, giusta una felice espressione del Demolombe, « quasi i muscoli e le braccia del fondo medesimo »; *non pars ædium sed propter ædes*; formino insieme una *universitas*.

Basta adunque che siano tali e per la volontà del proprietario e per la destinazione data loro a servizio indispensabile

dell'immobile perchè sia da applicarsi complessivamente la tassa di trasferimento immobiliare senza che possa giovare qualsiasi dichiarazione delle parti, la distinzione del prezzo o la loro distinta valutazione. « La stipulation d'un prix particulier pour « les utensiles, leur estimation distincte et la déclaration dans la « vente qu'ils ne servent plus à l'emploitation de l'usine, ne « suffisent pas pour leur rendre le caractère mobilier » (Champ. et Rig.: voc. *Immeubles.*).

La sentenza della Corte suprema non specifica tassativamente i mobili, ma pur rimettendosi all'apprezzamento dei giudici di merito, ne ha fermato il principio che deve stare a guida dell'applicazione della tassa di registro, al quale noi non abbiamo nulla da eccepire.

—o—

N. 12191 — TASSA DI MANOMORTA — LICEO-CONVITTO — LOCALI DI ABITAZIONE E DI VILLEGGIATURA DEI CONVITTORI — APPLICABILITA' DELLA TASSA — OMISSIONE DI DENUNZIA — PENALITA' — VALORE — APPREZZAMENTO.

(Art. 1, 10, 16 legge 13 settembre 1874 n. 2078).

Sono soggetti alla tassa di manomorta i redditi presunti della parte di fabbricato del Liceo-Convitto destinata al Convitto, e della casa di villeggiatura dei convittori, sebbene il Convitto sia imposto per legge al Liceo.

L'apprezzamento dei fitti presunti per stabilire la differenza che dà luogo alla penalità sfugge all'esame del supremo Collegio.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 26 novembre 1900 in causa Finanze c. Liceo-Convitto Nazionale Vittorio Emanuele di Napoli — PAGANO *Pres.* — CEFALO *Rel.*).

Osserva che la legge 1874 per le tasse sui redditi di corpi morali, assoggetta tutti gli enti morali (eccettuati quelli espressamente enunciati) ad una tassa (in surroga di quella di successione) proporzionale alla rendita reale o presunta di tutti i loro beni, ond' è che se norma della legge è la tassazione del reddito prodotto o producibile di tutti i beni appartenenti agli enti morali comunque sia erogato segue che restano colpiti tutti i beni che sono capaci di reddito, senza riguardo alla loro destinazione, salvi i casi di eccezione tassativa-

mente contemplati nell'articolo 16 detta legge. Così che per la esenzione dalla tassa deve dimostrarsi, o che i beni sono impotenti di reddito; o che ricorra uno dei caratteri eccezionali di favore di cui all'articolo 16. E non può dirsi davvero che i locali che il Liceo vuole esenti da tassa, debbano ritenersi esenti, sol perchè effettivamente non rendano, quando hanno la capacità di rendere; essendo per logica giuridica esenti solo quelli che non possano rendere, non già quelli che effettivamente non rendono. Oltre a che la possibilità del reddito risulta dal fatto stesso che il Liceo gode dei locali e ne trae un utile sia pure ai fini del Convitto. É ritenuto che la legge ha avuto riguardo alla *potenzialità* e non alla *effettività* del reddito, non può sostenersi, che quando i beni servono ai fini ed alle funzioni dell'ente stesso proprietario, debbano ritenersi esenti dalla tassa mentre se così fosse, resterebbe frustrato lo scopo della legge, che non potrebbe avere mai più applicazione, non essendovi più enti soggetti a tassa, dacchè tutte le loro proprietà servono sempre in un modo o in un altro ai fini degli enti stessi. È vano perciò parlare di destinazione ad un dato uso, o di destinazione imposta per legge, come ragione di esenzione; dacché (come fu già altra fiata detto da questo Supremo Collegio) la legge considera come patrimoniali quei beni che per se stessi sono capaci di reddito, e li colpisce senz'altro riguardo alla destinazione, all' infuori dei casi di eccezione contemplati dall'art. 16. Ed è perciò che anche quando i beni sono adibiti allo esplicamento delle funzioni degli enti morali e servono ai loro fini, è sempre dovuta la tassa pel reddito presunto, per cui anche ritenuto che il Convitto per legge era imposto al Liceo, e che esso costituisce funzione imprescindibile dell'ente, ciò non toglie che non sia dovuta la tassa sul locale addetto al Convitto.

E non può certo sostenersi che ricorra il caso di mancanza di reddito reale e d'impossibilità a promuoverlo, perché reso il reddito improducibile per virtù di legge; mentre tale ipotesi potrebbe avverarsi solo quando la legge avesse imposta la destinazione dei locali ad uso e profitto di altri enti, di altri fini e di funzioni non proprie dell'ente proprietario, e quest'uso fosse gratuito, come nel caso esaminato già dalla sentenza di questa Cassazione, ricordata dal ricorrente; in qual caso si comprende la esenzione perchè viene a mancare la materia imponibile, come osservò questa Corte; ma non può dirsi certo lo stesso dei Convitti imposti a Licei, pei quali basta ricordare che i convittori pagano una retta, onde manca la condizione dell'uso gratuito.

Che se per principio generale della legge non poteva il Liceo dirsi esente dalla tassa, non può censurarsi la Corte per avere ritenuto non applicabile l'eccezione di cui all'art. 16, essa non errò quando

disse che la eccezione non tollera applicazione per analogia, e che se la esenzione é limitata espressamente alle case destinate per la istruzione, non poteva estendersi anche alle parti addette alle abitazioni dei giovani congregati, dacché se la legge lo avesse voluto, l'avrebbe dichiarato espressamente, come ha fatto per le abitazioni dei Ministri del Culto.

Certo che nel significato ampio della parola istruzione, si comprende così lo insegnamento che la educazione — ma il convitto in sè, non è che mezzo di facilitazione alla istruzione; il locale per sé stesso non è addetto allo insegnamento, essendo distinto da quello della scuole; ed ha per fine precipuo di servire all'abitazione ed ai bisogni tutti dei giovani congregati, che pagano appunto una retta per tale scopo — e sarebbe strano comprendere nella esenzione limitata alle case destinate per la istruzione, anche le case destinate alle abitazioni, alla vita comune ed alla villeggiatura dei giovani, solo perchè questi sono intenti ad istruirsi.

Ed è perciò che non può accogliersi questo primo mezzo.

E non può farsi poi miglior viso al *secondo mezzo*, col quale si censura la sentenza per violazione dell'art. 10 della legge del 1874 nell'applicazione della penale, deducendosi di avere errato la Corte nel ritenere che fosse maggiore del quarto la differenza tra la rendita denunziata e quella omessa.

Ed invero se la Corte ritenne in fatto che il Liceo aveva omesso di denunziare la rendita producibile dai locali addetti al Convitto, e che la rendita presumibile e non denunziata superava il quarto di quella denunziata, per cui dicea dovuta la penale; non può certo questo Supremo Collegio scendere allo esame di questi apprezzamenti di puro fatto per indagarne la esattezza.

Ed è perciò che deve rigettarsi il ricorso con i provvedimenti di conseguenza.

Nota — Tutti i beni di manomorta, ossia di natura indefettibile sono di regola soggetti alla tassa di manomorta in sostituzione di quella di successione alla quale sono naturalmente sottratti. Le esenzioni adunque, come eccezioni alla regola, non possono ricevere interpretazione estensiva e debbono tenersi nei limiti e nei termini tassativamente segnati e spiegati.

Dovendo la tassa applicarsi e commisurarsi sui redditi, la legge non ha voluto riportarsi alla effettività del reddito, ma ha considerato anche e puramente la suscettività o potenzialità del reddito presumendoli.

Questa destinazione ad uso Convitto é compresa tassativamente nelle esenzioni ? No certamente.

Può dirsi che il fabbricato o quella parte che è destinata, non a scuole, ma a servizio personale dei convittori, per dormitori, per refettorio, per ricreazione, per villeggiatura, non sia suscettibile di reddito? No di certo, perchè anzi è manifestamente ed effettivamente produttiva mediante la retta che viene corrisposta dai convittori e che sta pure a compenso dei locali che occupano.

La suprema Corte, adunque, anche a nostro modesto avviso ha fatto buon governo della legge.

Risoluzioni ufficiali.

N. 12192 — Tasse di bollo — Cassa pensioni pei medici condotti — Esenzioni.

(Legge 14 luglio 1898, n. 335 (V. Massime n. 11434.)

Normale n. 93 del 6 settembre 1898 del Bollett. dem:

È stato proposto il quesito a quale trattamento siano da assoggettarsi, nei rapporti della legge sul bollo, gli atti e le copie occorrenti per la formazione del Registro generale dei medici condotti, prescritto dall'art. 83 del Regolamento 9 marzo 1899, n. 121, per l'eseguimento della legge 14 luglio 1898, n. 335.

Di conformità al parere espresso dal Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile) e dalla Direzione Generale della Cassa dei Depositi e Prestiti e delle Gestioni annesse, quale Amministratrice della Cassa Pensioni a favore dei medici condotti, si dichiara che il detto registro generale deve ritenersi istituito nell'interesse esclusivo della Cassa medesima, considerata, agli effetti fiscali, come Amministrazione dello Stato, in forza dell' art. 1 della citata legge.

Conseguentemente gli atti e le copie, che si richiedono per la compilazione del Registro suindicato, come gli atti dello stato civile dei medici e rispettive famiglie, le copie dei diplomi di laurea, degli atti di nomina, conferma, sospensione, richiamo in servizio, licenziamenti, ecc., che occorrano per stabilire la circostanziata storia dei singoli servizi sanitari dei medici condotti iscritti alla Cassa pensioni, potranno scriversi su carta libera, a' sensi dell'art. 22, n. 2, della legge 4 luglio 1897, n. 414, purchè nel contesto dei medesimi atti e copie sia dichiarato lo scopo a cui sono esclusivamente destinati, quello cioè di servire per la compilazione del Registro anzidetto.

N. 12193 — Tasse di registro di successione — Valutazione — Uffici tecnici.

(Art. 24 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n, 217.)

Normale n. 92 del 30 agosto 1900 del Bollett. Dem.

Il Ministero ha avuto occasione di rilevare che le disposizioni della normale 160 del *Bollettino demaniale* dell'anno 1893, pag. 811 (1) vengono interpretate da molti Ricevitori ed Ispettori, nel senso che la stima sommaria dell'Ufficio tecnico di Finanza, debba essere richiesta per *tutti* i trasferimenti immobiliari di un valore eccedente le lire diecimila.

Ora questa interpretazione, mentre non risponde al concetto della suindicata normale, ha la conseguenza di portare un inutile aumento di lavoro agli Uffici tecnici, a prescindere dalla perdita di tempo e dall'aumento della corrispondenza per i Ricevitori e per le Intendenze.

A conferma ed esplicazione della normale anzidetta si dichiara pertanto, che la valutazione sommaria dell'Ufficio tecnico deve essere di regola richiesto solo nel caso di trasferimento di valori eccedenti le lire 10,000, pei quali dal Ricevitore sia presunta una insufficienza superiore ai limiti fissati dall'art. 24 della Legge del Registro; oppure quando si tratti di trasmissioni di rilevante importanza, o il Ricevitore non sia sicuro dei dati di confronto da lui raccolti.

Quando non concorrano siffatte circostanze, conviene risparmiare la valutazione dell'Ufficio tecnico, salva sempre la facoltà di interrogarlo pei trasferimenti d'immobili che si trovino in condizioni speciali, come già venne dichiarato col penultimo paragrafo della precitata normale del 1893.

—

Questioni proposte alla Direzione

— —

N. 12194 — Tassa di registro — Promessa verbale di vendita — Locazioni concluse dal futuro proprietario — Dichiarazione di proprieta' — Tassa di trasferimento — Transazione — Risoluzione della promessa vendita — Tassa di retrocessione — Inammissibilita'

(Art. 1, 14 e 46 T. U. registro 20 maggio 1897, n. 217.
Art. 1104, 1125, 1314 n. 1 - 1448 cod. civ.).

Domanda — *Tizio ha trattato verbalmente con Caio la compravendita di alcuni fondi ed il relativo contratto avrebbe dovuto stipularsi entro una data epoca. Tizio sapendo che quanto prima sarebbe divenuto proprietario dei beni, approfittando di favorevole occasione, che diversamente sarebbe sfuggita, con scrittura privata regolarmente registrata, li affitta a vari coloni e nella scrittura stessa si qualifica proprietario dei beni.*

(1) Riportata nelle « Massime » al n. 9566.

L'ufficio, cui fu sottoposta a registrazione la scrittura, applicò la tassa di locazione e poi invitò il contribuente a pagare la tassa di trasferimento degli immobili in parola, in base all'art. 14 della legge di registro.

Successivamente la compravendita, che Tizio verbalmente aveva trattato con Caio, abortisce per alcune pretese di quest'ultimo e nella previsione d'una lite che Tizio minacciava, i due vengono ad una transazione, in base alla quale Caio assume le affittanze stipulate da Tizio, consenzienti i coloni, e con ciò vengono troncati tutti i rapporti fra Tizio e Caio.

La finanza che avea preteso la tassa di trasferimento in base alle dichiarazioni di Tizio, fatte nelle affittanze, di essere proprietario, dopo la scrittura di transazione pretende una nuova tassa di trasferimento, perchè, a suo avviso, si tratta di una retrocessione dei beni da Tizio a Caio ed invoca la disposizione dell'art. 1448 cod. civ.

Si domanda se la pretesa del fisco sia fondata, tanto per la prima, quanto per la seconda tassa.

Risposta — Rispondiamo con pieno convincimento che la pretesa della finanza non ha ombra di fondamento.

La legge di registro é statuto reale che colpisce cose reali, cioè gli atti formali e le trasmissioni dei beni, e per eccezione i contratti verbali di locazione; d'onde la tassa si distingue in tassa di *atto* e tassa di *mutazione*. Senza lo scritto non vi ha tassa di atto o di convenzione, e senza il trasferimento, che tra vivi non può verificarsi che per iscritto, non vi puó essere tassa di mutazione.

Di fronte alla obbligatorietà della tassa la legge ha dovuto provvedere alla Finanza i mezzi per scoprire e colpire l'elemento imponibile che si tentasse di sottrarre alla tassa, cioè lo scritto ed il trasferimento. Così ha escogitato e stabilito un sistema multiforme di investigazioni e di informazioni che accompagnando tutta la economia della legge tende a non lasciar sfuggire l'elemento imponibile, non sorprendendo i discorsi e le trattative verbali, ma deducendo e scoprendo la esistenza del contratto scritto o del trasferimento, o trovando negli atti la prova scritta ed il titolo della convenzione.

In tutto questo congegno primeggiano le disposizioni degli articoli 47 e 14 della legge, l'uno diretto a colpire l'atto sottratto ed a fermare le convenzioni, l'altro mirante a scoprire le mutazioni immobiliari segrete, delle quali, ciò si ometta di

presentare o mettere alla luce l' atto scritto o la denunzia, secondo che si tratti di trasferimento per atto tra vivi o di trasferimento per causa di morte. Sull'applicabilità di quest'ultima disposizione verte appunto il proposto quesito.

E per risolverlo basta la risposta alle semplici domande: È avvenuto un trasferimento di beni fra Caio e Tizio? Hanno questi tenuto celato il contratto? Lo ha la finanza scoperto? Nulla di tutto questo, perchè il trasferimento che era soltanto nelle intenzioni e nelle trattative verbali non ebbe più luogo, perchè il contratto che non poteva essere che scritto, non si è più stipulato, e perchè l'indizio che aveva dapprima guidato la finanza con la scorta dei contratti di locazione è sfumato, è stato sfatato senza lasciar traccia né nelle impostazioni a catasto nè suoi ruoli d'imposta né in qualsiasi altra maniera.

Tizio in tutta buona fede e sicuro in cuor suo che il contratto d'acquisto si sarebbe effettuato, ha intanto contrattato le locazioni. Ma concedere locazioni di beni non ancor propii non significa ancora e non giova per certo a farne acquistare la proprietà. Ha disposto troppo in fretta ed illegalmente ed i contratti furono invertiti; si che ciascuno delle parti ristette ne' suoi diritti. Ecco tutto. Quale maggiore e più eloquente prova dell'assenza di qualsiasi trasferimento che l'atto di transazione, che attribuendo al vero proprietario le locazioni metteva nel nulla le trattative non approdate?

Invocare senz'altro nei rapporti della finanza l'art. 1448 del cod. civ. è imperdonabile errore: sia perché la disposizione riguarda unicamente i contraenti per dar loro il diritto di pretendere poi la stipulazione del contratto od il risarcimento dei danni, sia perché « *incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere,* » e per trovarvi il vero e legittimo contratto di vendita non bastano in ogni caso i requisiti voluti dall'art. 1448, ma occorrono anche quelli sostanzialmente richiesti dall'art. 1314, 1104 e 1125 dello stesso codice per i quali non puó esservi trasferimento di proprietà immobiliare senza convenzione scritta nè puó esistere contratto senza consenso valido.

Dove ha trovato la finanza tutti questi requisiti? Invano li avrebbe cercati per costruire il preteso trasferimento. Non a-

vrebbe certamente trovato, per l'art. 1448, la cosa ben determinata, perchè invece è risultato che su di essa le parti non erano bene intese, nè fors'anche il prezzo che niuno aveva ancora indicato; non puó trovare lo scritto, come vuole l'art. 1341 perché non ê mai esistito, e se ne ha la prova nella transazione; non puó vedervi il valido consenso, a sensi dell' art. 1104, sia perché le controversie insorte e troncate con la transazione danno a divedere che il consenso non era ancora uniforme, sia perchè tutto al più la finanza ne avrebbe veduto uno solo, quello del creduto compratore, ma non anco quello del venditore che invece venne smentito e sconfessato; perchè per essere valido occorre che sia anche legittimamente manifestato, art. 1125, manifestazione che pel contratto di vendita di immobili deve farsi con lo scritto.

Nulla adunque esiste per dar corpo ad un trasferimento che soltanto per un momento ha potuto trovare esca nella mente del Ricevitore, confortata da un indizio che ben presto scomparve. L'art. 14 della legge di registro non ha più ragione di applicabilità, le sue presunzioni furono distrutte. E fino a che reggerá la prova contraria, solenne ed inoppugnabile che emana dall'istrumento di transazione non si potrá nemmeno concepire un trasferimento di immobili e tanto meno poi una retrocessione.

Ci pare di avere detto abbastanza per la risoluzione del quesito. Chi avesse vaghezza di maggiore svolgimento non ha che a ricorrere al nostro commento dell'art. 14 della legge di registro commentata.

PARTE TERZA

Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 12195 — Notaro — Incarico d'iscrivere ipoteca — Inadempimento — Risarcimento dei danni — Cauzione — Diritto di prelazione.

(Art. 19 n. 1 - 33 legge 25 maggio 1879, n. 4900)

La cauzione notarile è vincolata con diritto di prelazione nei rapporti coi privati al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni; ma non già nel caso di danni dipendenti dalla mancanza di esecuzione di privati incarichi, quale é quello della mancata esecuzione dell'iscrizione ipotecaria.

(Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 7 agosto 1900 in causa Sguario c. Salvadori — SPANIO *Pres.* — SCARPA *Est.*)

Omissis — L' appellante chiede in via principale l'ammissione delle prove testimoniali proposte davanti il tribunale e da questo respinte. Sul proposito osserva la Corte che non è ammissibile che l'iscrizione dell'ipoteca faccia parte delle funzioni del notaio, le quali altre non sono nè possono essere che quelle espressamente demandategli dalla legge, vale a dire quelle da lui compiute come pubblico ufficiale, e per l'esecuzione delle quali le parti di necessità devono a lui ricorrere. La cauzione soltanto per queste deve rispondere (a termini dell'articolo 19 della legge notarile) nel caso che nell'esercizio delle sue funzioni il notaio abbia cagionato dei danni, ma non già nel caso di danni dipendenti dalla mancanza di esecuzione di privati incarichi, quale è indubbiamente quello della mancata esecuzione dell' iscrizione ipotecaria, di cui con la testimoniale si vuol provare che il Caffo aveva ricevuto la commissione dallo Sguario.

Ben a ragione quindi il tribunale di Vicenza respinse la domanda d'ammissione della prova testimoniale, osservando che anche nell'ipotesi che il defunto notaio Caffo avesse avuto e si fosse assunto l'incarico di fare le occorrenti pratiche per ottenere l'iscrizione ipotecaria, i danni che eventualmente ne fossero derivati o fossero per derivare allo Sguario per la mancata iscrizione, non potrebbe mai costui pretendere venissero soddisfatti colla cauzione notarile prestata dall'autore dei Salvadori ostandovi il disposto dell'art. 19 della legge notarile, il quale dispone che la cauzione è vincolata nei rapporti coi privati al risarcimento dei danni cagionati dal notaio nell'esercizio delle sue funzioni.

Per tali considerazioni merita piena conferma la sentenza del tribunale che rigettò la prova, e scendendo al merito respinse l'opposizione fatta dallo Sguario contro la domanda presentata dai Valentino ed Isidoro Salvadori, figli ed eredi del fu Valentino Salvadori, fideiussore del fu notaio Caffo, perchè non sussisteva un caso previsto dall'art. 19 della legge succitata per legittimare l'opposizione stessa (*omissis*).

NOTA — Diamo lode alla riportata sentenza della Corte d'appello di Venezia, che autorevolmente conferma l' opinione in caso analogo da noi espressa in nota ai nn. 11807 e 11657.

N. 12196 — TESTAMENTO PUBBLICO — RIDUZIONE IN ISCRITTO DELLA VOLONTA' DEL TESTATORE — OPERA DI UN AMANUENSE

— ASSISTENZA PASSIVA DEL NOTARO — LETTURA FATTA DA ALTRA PERSONA — NULLITA'

(Art. 778, 804 cod. civ. — Art. 57 Regolamento 23 novembre 1879 sul notariato.)

Non soddisfa al precetto dell'art. 778 cod. civ. la semplice presenza del notaro, quando egli non abbia fatto altro che assistere materialmente alla redazione del testamento, poichè se la legge consente al pubblico ufficiale di giovarsi in tale occasione dell'opera di un amanuense di sua fiducia, è sempre però a lui che incombe l' obbligo di formulare la volontà esposta dal testatore.

È essenziale poi che lo stesso notaro dia lettura del testamento, massime quando la redazione dell'atto non sia stata fatta da lui personalmente.

(Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 7 agosto 1900 in causa Bava c. Gatta — GRATTOLA *Pres.* — FLORES *Est*).

Atteso in merito, che col primo dei fatti ammessi si vuol provare che il testamento non fu redatto in iscritto a cura del notaro e non può dubitarsi che questa sia circostanza essenziale alla validità dell'atto, imperocchè, se la legge consente al *pubblico ufficiale di giovarsi in tale occasione dell'opera di un amanuense di sua fiducia*, è sempre però a lui che incombe l'obbligo di formolare la verità esposta dal testatore, che per sua cura e non di altri dev'essere tradotto in iscritto, onde non basta la semplice presenza del notaio, quando egli non abbia fatto altro che assistere materialmente alla redazione dell'atto ed apporvi la firma. E giova a compiere la dimostrazione di tale irregolarità, il fatto di non avere lo stesso notaio data lettura dell'atto, di cui fu anche ammessa la prova, oltrechè questa é circostanza essenzialissima, massime quando la redazione dell'atto non sia stata fatta personalmente dal notaro suddetto, non potendosi che al solo pubblico ufficiale prestar fede della identità di ciò che si legge al testatore, e di ciò che trovasi realmente scritto nel testamento, onde a buon diritto questa formalità è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 834 cod. civ.)

NOTA — È poco credibile che un notaro, chiamato a solennizzare l'atto più importante della vita, quale è il testamento, lasci ogni cura all' amanuense e vi assista automaticamente senza prendere alcuna parte fuorché ad apporre la sua firma. Ma se così avvenne, non dubitiamo nemmeno noi che il testamento, così manchevole di garanzia, possa avere valore.

———

N. 12197 — NOTARO — TRAMUTAMENTO DI RENDITA — SOSTITUZIONE DI ALTRI NELL' INCARICO — RESPONSABILITA'.

(Art. 1748 cod. civ.).

Il notaro incaricato di ottenere il tramutamento di una cartella di

rendita al portatore in certificato nominativo è responsabile della perdita del titolo di rendita avvenuta per colpa dell'agente di cambio da lui sostituito nell' incarico, senza averne avuta facoltà dal mandante.

(Massima desunta dalla sentenza della Corte di cassazione di Napoli, 13 luglio 1900, in causa Roberto e Pavese c. Rubino).

NOTA. Sarebbe superflua ogni nostra parola di commento, essendo evidentemente ed esattamente giuridica l'applicazione fatta dalla Corte dell'art. 1748 c. c.; laonde ci limiteremo a raccomandare ancora una volta ai sigg. Notari di andar cauti nell'accettare incarichi, e di usare la massima prudenza e diligenza nell'adempierli.

COSE DIVERSE

N. 12198 — NOTARIATO — RESIDENZA — CONCORSI. —

All'onorev. **Cimorelli** che aveva presentato una interrogazione per sapere se il Governo intenda proporre modificazioni alle disposizioni della legge notarile che impongono l'obbligo della residenza e regolano i concorsi ai posti notarili, l'on. Balenzano, sotto-segretario, ha risposto che pur ammettendo i difetti della legge non gli sembra questo il momento opportuno per proporre modificazioni che non giungerebbero al porto, data l'enorme quantità di lavoro che sta dinanzi ai due rami del Parlamento.

Eppure di studi se ne sono fatti e di voti se ne sono manifestati e nei Congressi e nei Consigli notarili, e non sarebbe certamente mancato il tempo di preparare qualche cosa di concreto, su questo scottante argomento!

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12199 -- Sig. **B. F.** n. 1535 - DIR. COMM. - *Notaro - Protesto - Dilazione al pagamento - Verbale di protesto con antidata.* (Art. 296 cod. comm.) - La consuetudine cui Ella accenna è deplorevolissima e potrebbe far incorrere il notaro in responsabilità non solo civile, ma anche penale — Civile, perchè qualora il debitore non pagasse nei due giorni di dilazione concessigli dal notaro, questi sarebbe responsabile della nullità del protesto per non essere stato elevato in tempo utile; penale, perchè apporre al verbale di protesto una data anteriore, costituisce — a nostro avviso — reato di falso in atto pubblico; senza che possa servire di discriminante o di attenuante il fatto di essere costantemente seguita tale consuetudine.

G. AVEZZA *Direttore*

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc.

Studi e riforme

N. 12200 — Il nuovo disegno di provvedimenti economici e finanziari — Auguri.

(Continuazione V. n. 12189)

Il progetto, che abbiamo riportato al n. 12189, in parte riproduce ed in parte modifica od abbandona il precedente disegno, del quale ci siamo occupati dai primi giorni di quest'anno e che cadde per il mutamento di Ministero.

Anche a questa, limitatamente però alla parte che entra nel programma della nostra Rivista, porteremo il nostro libero esame e la spassionata critica come ce lo impone il nostro dovere e come ci consiglia il desiderio di recare il modesto concorso dei nostri studi e della lunga esperienza al fine di affermare, là dove meritano, la bontà delle proposte, ma ancora di rilevarne i difetti e suggerirne i rimedi.

Veramente il Paese attendeva riforme che valessero a risanare la pubblica amministrazione, ad assicurare la buona giustizia, a sollevare i contribuenti dal grave peso delle imposte a rialzare il credito, a rendere ai cittadini più pronti, più spediti, più facili i servizi dello stato.

Invece questo avventuroso secolo muore lasciando al nuovo una larga eredità di voti da compiere, di promesse da adempire, di speranze da vivificare, di bisogni da soddisfare, ed una immensa ferita da rimarginare.

Il nuovo secolo che sorge sotto i buoni auspici di un nuovo Regno pieno di vita, di gioventù e di energia sarà più fortunato, più fecondo di utili propositi e di fatti compiuti? Il nuovo anno vorrà adagiarsi sulle modeste riforme ora progettate, o non farà opera ben più completa cogliendo una buona volta i frutti degli studi da tanto tempo intrapresi su tutti i rami dell'amministrazione? E per stare nel nostro campo, vorrà ancora dilazionare le reiterate promesse di correggere i difetti della legge notarile secondoi voti dei Congressi, di mettere a stipendio fisso i Ricevitori del Registro, senza dire di altri voti da noi ripetutamente esposti e raccomandati?

Vogliamo sperare e facciamo voti che con l'anno e col secolo nuovo si apra risolutamente l'era dell'azione e si abbia a procedere non a semplici ritocchi, che non giovano certamente a guarire il male, ma a provvedimenti ben più complessi e che diano soddisfazione ai bisogni ed all'aspettazione del Paese.

Con questi voti e con queste speranze, le *Massime*, sicure di aver sempre compiuto al loro dovere per trentotto anni di prova e di lavoro, e ferme più che mai a mostrarsi sentinelle avanzate in difesa dei diritti ed interessi del notariato e della carriera demaniale, mandano le loro azioni di grazia agli egregi associati per il sempre crescente favore accordato, il saluto del cuore ed i migliori auguri di prosperitá e di lunga diuturna corrispondenza di affettuosa amicizia.

—

PARTE SECONDA

—

Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12201 — Tassa di registro — Atti soggetti ad approvazione od omologazione — Registrazione anticipata — Denunzia dell'approvazione — Obbligo del notaio.

(Art. 13, 69 (ora 70), 73, 75 legge 13 settembre 1874 n. 2076).

Come incombono al notaio la registrazione ed il pagamento della tassa per gli atti soggetti ad approvazione od omologazione da esso ricevuti, così a lui e non alle parti fanno carico la denunzia della avverata condizione ed il pagamento della tassa proporzionale, ancorchè egli abbia già fatto registrare preventivamente l'atto con la tassa fissa.

(Sentenza della Corte di cassazione di Roma, 23 novembre-15 dicembre 1900 in causa Finanze c. Padovano — Caselli *Pres.* — Cefalo *Rel.*).

Il notaro Padovano stipulava 5 istrumenti contenenti contratti sottoposti così all'approvazione del consiglio di famiglia che alla omologazione del Tribunale per essorvi interessate persone interdette e minori di età; e curava poi la registrazione dei medesimi nei 20 giorni dalla stipulazione, pagando la semplice tassa fissa. In prosieguo il Ricevitore del registro, a seguito delle impartite omologazioni e tra-

scorsi 20 giorni dalla data delle stesse, procedeva di ufficio alla liquidazione della tassa proporzionale dovuta e della penalità per omessa denunzia dello avveramento delle condizioni, a carico delle parti contraenti, spingendo anche atti esecutivi, ed il notaro Padovano reclamò in va amministrativa per far dichiarare non dovute le penalità richieste, ma inutilmente — ed allora il notaro, pagate le tasse e sopratasse richieste, convenne innanzi il Tribunale di Salerno quello Intendente di finanza, chiedendo il rimborso delle sopratasse indebitamente percepite, coi danni, interessi e spese. — Ed il Tribunale ordinò, con sentenza 9 agosto 1898, che lo Intendente avesse provato con titoli e testimoni, che il notaro avesse avuta notizia della omologazione concessa dal Tribunale agli strumenti pei quali chiedeva la restituzione della sopratassa anche prima della comunicazione avuta in proposito dal cancelliere del Tribunale; ovvero se anche prima di tal giorno, l'atto fosse divenuto altrimenti eseguibile.

Contro tal pronunciato propose appello la finanza sostenendo la inammessibilità della domanda per carenza di azione da parte del notaro Padovano; ma la Corte di appello di Napoli, con sentenza 3 8 marzo 1899, rigettò lo appello, confermando l'appellata sentenza. Questa Corte ritenne che la legge di registro ha distinto due ipotesi — *a*) quella degli atti che non possono ricevere esecuzione senza la preventiva autorizzazione od omologazione — *b*) e l'altro degli atti sottoposti a condizioni sospensive propriamente dette, e che nella prima ipotesi — coll'articolo 73 — ha imposto a notari così l'obbligo della registrazione degli atti celebrati col loro ministero, che quella del pagamento della tassa dovuta; mentre nella seconda ipotesi, coll'articolo 75, ha imposto tali obblighi alle parti contraenti e quindi respinse l'eccezione di carenza d'interesse e di azione, che la finanza opponeva alla dimanda del notaro Padovano.

E la finanza produce ricorso e chiede lo annullamento della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 13, 69, 73, 75 della legge di registro.

Essa deduce in sostanza che veramente il legislatore ha distinto gli atti condizionali di dritto, dagli atti condizionali di fatto, cioè per la volontà delle parti, ma che con tale distinzione non ha inteso derogare per gli atti della prima specie al disposto degli articoli 13, 69, 75 della legge col sostituire alla responsabilità delle parti quella del notaro, in riguardo all'obbligo d lla denuncia della verificata condizione e del pagamento della tassa. E quindi sostiene, che la responsabilità del notaro sussiste solo per la tassa che viene liquidata sull'atto al momento che ne cura la registrazione — epperò se egli registra l'atto nei 20 giorni dalla stipula, senz'attendere l'approvazione o l'omologazione, ha il solo obbligo di pagar la tassa fissa, restando alle parti contraenti l'obbligo di denunziare l'avverata condizione e di pagare la tassa tenuta in sospeso — e solo se attenderà per la registrazione la notizia del provvedimento di approvazione od omologazione, dovrà rispondere delle tasse che saranno liquidate al momento della registrazione.

Osserva, innanzi tutto, che sono inopportunamente invocate le disposizioni degli articoli 13 e 69, relative al pagamento della tassa che per gli atti vincolati a condizione sospensiva ed alla forma della denunzia della verificata condizione, non vengono affatto in discussione. L'unica questione che viene in esame, si è quella di vedere

se nel caso di atti che non possono ricevere esecuzione senza la preventiva autorizzazione od omologazione, l'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incomba al notaro, a mente dell'art. 73 come ha ritenuto il giudice di merito; ovvero alle parti contraenti, come sostiene il ricorso, in base al disposto dell'art. 75 della legge di registro.

Il magistrato di merito ha fondato giustamente il suo ragionare sulla distinzione fatta dalla legge, tra gli atti pei quali è richiesta un'approvazione od omologazione, e gli atti sottoposti a condizione sospensiva e quindi sulla norma diversa che regola le due specie di atti, scolpita nei due articoli 73 e 75 della legge. Ed il ricorso, non potendo negare la evidenza, riconosce che la legge ha fatto tale distinzione di atti, ma nega la diversità della norma che li regge, o la vorrebbe negli effetti in modo tale ristretta, per cui si verrebbe a contraddire il disposto legislativo nella sua lettera e nello spirito informatore di essa. Dalla semplice lettura e confronto degli articoli 75 e 73 della legge appare evidente, che col primo si è data la regola per gli atti sottoposti in genere a condizione sospensiva, disponendosi che la verificazione di tali condizioni deve essere denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati — mentre col secondo si é data invece la regola per gli atti ricevuti da pubblici ufficiali sottoposti ad approvazione od omologazione. — E si è prima disposto come norma assoluta generale che i notari (o altri pubblici ufficiali) fossero sempre obbligati per la registrazione e pel pagamento delle tasse riflettenti gli atti col loro ministero, e poi in quanto al termine della presentazione degli atti al registro si è prescritto come regola generale, quello dei 20 giorni dalla data dell'atto; e come eccezione per gli atti sottoposti a previa approvazione od omologazione, tale termine si fa decorrere invece dal giorno in cui è pervenuta la notizia del relativo provvedimento o decreto all'ufficiale obbligato alla registrazione.

E la legge ha per buona ragione tanto prescritto — perchè l'approvazione od omologazione integrando la capacità giuridica di alcuno degli intervenuti nell'atto, dà l'essere al vincolo giuridico e rende perfetto quel contratto che altrimenti non sarebbe giuridicamente valido per difetto del requisito essenziale della capacità di contrattare, e quindi il notaro o pubblico ufficiale che ha raccolto l'atto dev'essere obbligato alla registrazione dello stesso, allorché è divenuto perfetto, ed a pagare la relativa tassa — mentre per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, essendo essi per sè perfetti e validi, e dipendendone solo la esecuzione o risoluzione da un avvenimento futuro ed incerto per volere delle parti, è giusto che fosse alle parti fatto l'obbligo di denunziare l'avveramento della condizione, ch'esse solo possono e debbono conoscere, e di pagare quindi la tassa rimasta sospesa.

E se tutto ciò appare evidente, avuto riguardo al senso fatto palese dal proprio significato delle parole, ed alla intenzione del legislatore, sarebbe contraddire la lettera, lo spirito e la economia della legge, il sostenere, che coll'art. 73 il legislatore non abbia voluto derogare alla regola dello articolo 75 in rapporto all'obbligo della registrazione e pagamento della tassa — quando per l'articolo 73 tale obbligo incombe al notaro e non alle parti, parlandosi in esso di notaro e pubblico ufficiale obbligato alla registrazione e non mai di parti contraenti, alle quali poi esclusivamente si riferisce l'art. 75;

e quando è troppo evidente che la legge ha voluto dare appunto due norme e diverse per le due differenti specie di atti, e sarebbe perciò violazione flagrante della legge, il sostituire la responsabilità delle parti a quella del notaro, per la registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione, e pagamento della relativa tassa.

Com'è poi arbitrario sostenere che cessi ogni responsabilità del notaro, quando questi abbia registrato l'atto nei 20 giorni dalla data e pagata la tassa fissa - dacché la legge parla dell'obbligo della registrazione dell'atto già perfetta, che incombe al notaro assieme al pagamento della tassa proporzionale o graduale applicabile all'atto; e non parla della registrazione nei 20 giorni dalla data, che non é obbligatoria in caso di atto soggetto ad approvazione od omologazione. E sarebbe però un volere aggiungere al disposto di legge, il sostenere, che la responsabilità del notaro è diversa, secondo che l'atto condizionale di diritto, viene da lui esibito per la registrazione nei 20 giorni dalla data, o nei 20 giorni dalla notizia avuta del provvedimento, che ha perfezionato il contratto; perchè sarebbe mettere in essere una distinzione che la legge non ha fatto, non ha voluto fare e non aveva ragione di fare nel sistema da essa stabilito.

Ed è perciò che deve rigettarsi il ricorso.

Per questi motivi ecc.

Nota — È una *vexata quaestio*, poiché la giurisprudenza e gli insegnamenti della stessa Amministrazione non furono sempre concordi.

Nel nostro Trattato al commento dell'art. 13 della legge di registro abbiamo tentato di portare la questione ai puri principii del diritto applicati alla legge del registro. E siccome se si adempie ad una obbligazione prima del tempo è a supporsi o che l'atto sia stato approvato, o che abbia avuto esecuzione, ed in ogni caso che si rinunzi ai benefizi della mora e della sospensione; così non dovendo il ricevitore farsi giudice della validità dell'atto egli deve registrarlo applicandovi la tassa propria della convenzione che si vuole porre sotto l'egida della registrazione. Dovrá il ricevitore fare supposizioni diverse da quelle che originano dal fatto stesso della registrazione? O dovrà egli chiedere, attendere, o procurarsi le prove che l'atto non sia ancora soggetto alla registrazione e ricusarne la formalità?

La legge distingue gli atti allegati a condizione sospensiva, o condizionali di fatto, dagli atti soggetti per legge ad approvazione superiore. Per i primi sospende soltanto il pagamento della tassa proporzionale o graduale propria della convenzione, ma non la registrazione con tassa fissa di L. 3, contemplata dall'art. 75 della tariffa. Per i secondi sospende registrazione e pagamento, e naturalmente non vi ha nella tariffa alcuna

tassa fissa, poichè l'unica dovuta è quella propria della convenzione.

A questo concetto si era informata la stessa Amministrazione, la quale con risoluzione 6 ottobre 1862 riportata al n. 20 delle *Massime* ebbe ad insegnare: « I ricevitori del registro non possono rifiutare di aderire alla istanza che loro venisse fatta dalle parti per la registrazione degli atti soggetti ad approvazione superiore, prima che sia emanata la superiore approvazione; ma siccome gli atti, di cui si tratta, sono di natura ben diversa da quelli semplicemente vincolati a condizione sospensiva, di cui é cenno nell'art. 13 della legge di registro, devono perciò registrarsi col contemporaneo pagamento delle tasse in relazione alle stipulazioni contenute nell'atto. »

La Corte d'appello di Ancona all'incontro con sentenza 24 aprile 1876 (*Mass.* n. 4407) giudicò doversi tenere sospesa la tassa proporzionale e vi fecero plauso *Le Massime* (nn. 4407, 5252 e 5489), ma la Suprema Corte di Roma con decisione 4 settembre 1887 cassó la sentenza anconetana, osservando: « il ricevitore registrò l'atto sin dal 4 gennaio, prima assai della omologazione, e mentre l'atto non doveva ancora esser registrato; ed esigette la tassa fissa, che nei contratti di compra e vendita non è dovuta a forma dell'art. 1 della tariffa. Chiedendosi, quindi, la tassa proporzionale, che é la sola dovuta, l'amministrazione era in obbligo di imputare la tassa giá mal pagata; e ad ogni modo dal notaro non si poté esiger nulla, perchè trattavasi non di tassa, ma di supplemento di tassa; imperocchè l'atto era già registrato e pagata dal notaro quella tassa che il ricevitore volle, non era tenuto il medesimo per altra tassa maggiore, che è lo stesso che un supplemento. e molto meno per multa. » È proprio la questione in terminis.

Così confortata l'Amministrazione nel suo insegnamento del 1862 era da ritenersi che vi persistesse. All'incontro con normale n. 109 del 1893 (*Mass.* n. 9435) mutò consiglio e prescrisse doversi intanto percepire la tassa fissa di L. 3, e prendere nota della tassa proporzionale a pagarsi quando siasi ottenuta l'approvazione del contratto già prima registrato.

Mutó pure consiglio la Suprema Corte di Roma sulla natura della tassa con sentenza 19 gennaio 1894 (*Mass.* n. 9651), considerando quella proporzionale o graduale propria del contratto,

non più come tassa suppletiva, ma quale tassa principale. Ora per illazione da tale principio ritiene il notaio tenuto alla denunzia dello avvenimento ed al pagamento della tassa del contratto, come gliene fa obbligo l'art. 73, escludendo le parti.

Sotto questo aspetto incliniamo anche noi verso la soluzione data dalla Corte, perocchè l'obbligo della legge del registro è complesso e comprende la registrazione ed il pagamento della tassa del contratto, e non può nè deve essere lecito al notaro di sottrarvisi nella massima parte, modificando il precetto della legge, con l'anticipare la registrazione, la quale vuole e deve essere poi completata con la denunzia e col pagamento della tassa propria; incombenti provocati e creati dal fatto del notaro.

Dopo tutto, codeste discussioni e controversie forse non sorgerebbero, quando tornando ai primi consigli si ingiungesse ai ricevitori di percepire subito la tassa del contratto. Sarebbe un omaggio ai veri principii della tassa di registro, un vantaggio per la finanza che risparmierebbe il tempo ed il pericolo di tenere memoria del credito, e si eviterebbero le controversie, perchè niuno si presenterebbe forse più a pagare anticipatamente una somma che potrebbe anche non essere dovuta, quando al contratto fosse ricusata l'approvazione.

N. 12202 — Tassa di registro — Riunione dell' usufrutto Eredità beneficiata — Denunzia della riunione d' usufrutto — Termine.

(Art. 17, 79, 85, 86, 96, 97 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217)

Alle denunzie di riunione dell'usufrutto non è applicabile il maggior termine accordato alle denunzie delle eredità accettate con beneficio d'inventario.

(Sentenza della Corte d'appello di Milano 18-23 ottobre 1900 in causa Finanze c. Poulin — Favini *Pres.* — Norati *Est.*)

In diritto: La difesa del Poulin, che il regio Tribunale accolse, fu questa: che l'articolo 79, penultimo capoverso della legge di registro, dichiara applicabile per la denuncia della riunione dell' usufrutto alla nuda proprietà i termini stabiliti dallo stesso articolo per le denunzie di trasferimento per causa di morte.

Siccome l'articolo stesso dichiara tale applicazione senza fare distinzione di sorta, così potevano gli eredi della Tarcy, dice il Poulin, fare la denuncia della riunione nel termine di quattro mesi dalla

chiusura dell'inventario pur stato assunto in morte della stessa Catterina Tarcy, perchè un simile termine nel quale ha potuto farsi anche la denuncia della di costei successione, era utile anche per la denuncia relativa all'usufrutto, pareggiando l'articolo 79 in menzione un caso all'altro, una denunzia all'altra, e dove la legge non distingue *nec nos distinguere debemus*.

La Corte però è d'avviso che l'assunto Poulin sia insostenibile. Egli vorrebbe giovarsi di un termine, quello, non fisso, ma risultante dalle accidentalità di un inventario da farsi solo quando chi riunisce l'usufrutto alla nuda proprietà sia anche erede del defunto, la cui morte ha occasionato quella riunione: ma dimentica che l'usufrutto non è un ente ereditario, e non si devolve nè per legge, nè per disposizione testamentaria, ma è un bene che entra in oggi in possesso di esso Poulin, perchè per disposizione testamentaria di altro defunto, e cioè di Grossjean Simone marito dell' ora defunta Tarcy Catterina, e che le era premorto, era stato distàccato a favore della stessa Tarcy Catterina, sicchè questa non poteva disporre di quel bene, e non ne ha disposto essa per trasferirlo al Poulin Giorgio all'evento del di lei decesso.

Esso Poulin non puó quindi annoverare quell'usufrutto quale ente ereditario di compendio dell'eredità della stessa Tarcy Catterina, nè comprenderlo nell'inventario della di costei eredità.

Ed infatti egli stesso ne fece una denuncia separata con distinto ed apposito modulo a stampa.

Come può adunque l'appellato pretendere di giovarsi per la denuncia dell'usufrutto, che venne a consolidarsi colla nuda proprietà già in possesso di esso Poulin, del termine che per speciali circostanze della successione di Tarcy Catterina, gli serviva per denunciare la successione di questa all'effetto dell'applicazione delle tasse relative alla di costei successione?

La indagine a farsi è questa. Se esso Poulin non fosse figlio della Catterína Tarcy, se non fosse stato di lei erede testamentario, e non avesse potuto far redigere l'inventario della di lei successione, come avrebbe potuto denunciare la consolidazione dell'usufrutto nel termine di sei mesi anziché di quattro? Ed in ogni modo il termine che lo riguardava quale erede della Tarcy e per denunziarne la eredità, non lo riguardava quale consolidante dell'usufrutto.

Per riguardo a questa denuncia della consolidazione, era affatto superfluo che fosse anche erede beneficiato della Tarcy Carolina. Anzi giustamente osserva la R. Finanza che se non fosse stato erede di questa, non avrebbe potuto pretendere di conoscere dagli eredi della stessa Tarcy (se anco per caso avessero redatto un inventario) non avrebbe forse potuto conoscere le vicende di quell'inventario e della denuncia dell'eredità Tarcy, che quelli eredi facessero, e non avrebbe potuto pretendere di giovarsene, per denunciare, entro sei mesi, anzichè nei quattro mesi, il proprio usufrutto formato di enti non di compendio della eredità Tarcy.

Sia pure che nello spirito della legge all'articolo 79 si volle concedere al consolidante per la denuncia dell'usufrutto gli stessi termini che erano già concessi al cittadino chiamato ad una data eredità, e per riguardo alle difficoltà in cui egli pure, come qualunque chiamato ad una successione ereditaria, può trovarsi al momento della aperta successione di conoscere l'avvenimento della successione stessa secondo che egli si trovi in quel momento nel regno od al-

l'estero, ma ciò non avvenne per una finzione di legge che il consolidante sia anche erede del defunto per la di cui morte si verifica la consolidazione dell'usufrutto.

L'ipotesi che egli sia anche erede del defunto, per la cui morte la consolidazione dell'usufrutto avviene, nulla ha che fare quanto alla denuncia della consolidazione, perchè altro è che un cittadino sia erede di Tizio, od altro è che per la morte di Tizio il di costui erede sia consolidante: sono diversi i titoli del possesso.

Il legislatore ha concesso al consolidante gli stessi termini che ha concesso ad un erede per la denuncia di una successione, ma ciò in quanto sia possibile e razionale in via di fatto, ed ha concesso cioè i termini per le denuncie di successione in quanto siano di possibile applicazione: congrua congruis.

Per le consolidazioni non occorre confezione d'inventario, e ciò basta ad escludere qualsiasi pretese di assimilazione dei termini delle denuncie fino al punto che l'appellato pretende.

È una accidentalità che il consolidante sia anche erede del defunto, il cui decesso dà luogo alla consolidazione.

E che? forse pel fatto della successione tutti i termini delle denunzie, per esempio delle convenzioni stipulate dal de cuius e non ancora giunte al termine di loro denunzia per la relativa registrazione, si tramutano nei termini che il legislatore ha concessi per le denunzie della successione all'Ufficio di Registro? Forse che, come bene osserva la Regia Finanza, per la consolidazione in menzione si deve e si può procedere all'adizione beneficiata ed all'inventario dei beni già soggetti all'usufrutto od all'inventario dello stesso usufrutto?

Forse che l'usufrutto sia una vera e propria utilità ereditaria che passa dall'usufruttuario al proprietario, sicchè questi sia per detto usufrutto l'erede di quello? E non si dica che il legislatore all' art. 79 della legge di registro non ha fatto distinzione nell' applicazione dei termini per le diverse denunzie.

Ma la legge non fa distinzione, perché non occorreva di farla, non potendo il legislatore prevedere che il denunziante della consolidazione si presentasse come erede del defunto pel cui decesso la consolidazione avviene, ovvero pur essendone erede per successione legittima o testata pretendesse che la consolidazione gli derivasse dal medesimo titolo successorio.

Sembrando alla Corte meramente divagatoria ogni altra argomentazione dell'appellato a dimostrazione della sua tesi ed insufficiente l'opinione di commentatori delle citate disposizioni della legge di Registro, in quanto siano di opinione contraria, sembrandole che per ovvia interpretazione della legge l'appellata sentenza sia a riformarsi intieramente.

Per questi motivi ecc.

Nota — La denunzia di riunione ed il pagamento della relativa tassa furono eseguiti nei termini concessi alle eredità accettate con benefizio d'inventario. Ritenendo la finanza che cotesti termini eccezionali non siano applicabili alle riunioni di usufrutto, e che per ciò siano stati oltrepassati i termini ordinari di mesi quattro per la denunzia e di altri due mesi per il pagamento, applicò le incorse tasse.

Di qui la controversia, prima in via amministrativa e poi in sede giudiziaria, che dal Tribunale di Milano venne decisa contro l'assunto della finanza con la sentenza 29 maggio 1900 riportata al n. 12139 ed ora in favore con la sentenza della Corte di appello di Milano sopra riportata, che annulla quella del Tribunale.

Il contribuente si fa forte della parola letterale della legge e della situazione della disposizione, la quale, posta in fine dell'art. 79, dovrebbe abbracciare tutte le sue parti e seguirne le statuizioni, non solamente nella regola dominante, ma anche in tutte le sue eccezioni.

La finanza all'opposto, cui la Corte dette ragione, non ammette cotesta latitudine, e come sono diversi e distinti i diritti, i titoli e le cause, così debbono tenersi distinte e separate le disposizioni, riportando la denunzia della riunione di usufrutto ai termini normali, ossia alla regola, essendo le eccezioni dettate per i casi ivi espressamente contemplati, riflettenti successioni particolari.

« Premettiamo, osserva l'egregio Avvocato Erariale Pedetti nella sua stringente comparsa conclusionale, che materia dell'art. 79 è propriamente il termine per *le denuncie di successione.* L'inserzione del penultimo capoverso, intorno al quale si disputa, fu una innovazione introdotta dalla legge modificativa 8 giugno 1874, n. 1947, che preluse al Testo Unico 13 settembre 1874, n. 2076. Vigente il Decreto Legislativo 14 luglio 1866, n. 3121, il termine per la denuncia della riunione dell'usufrutto alla proprietà figurava all'art. 75, insieme a quello per la denuncia dell'avverata condizione sospensiva apposta ad un contratto o ad un trasferimento per causa di morte, ed era di 20 giorni dall'avveramento o dalla riunione. Ma durante la discussione alla Camera del progetto che divenne la legge 8 giugno 1874 predetta, il deputato Sormani Moretti propose di allargare il termine per la denuncia delle consolidazioni d'usufrutto in conseguenza di successione; ed il Ministro del tempo dichiarava « di essere venuto nel divisamento di consentire nella proposta, estendendola però per modo che la ragione di così fare fosse generale per tutti i casi nei quali avviene la riunione dell' usufrutto colla proprietà. Ammesso questo principio pei quali nei casi *ordinarii* alla denuncia si concederebbe il termine di quattro mesi, ed in casi *straordi-*

narii di assenza dallo Stato o di soggiorno transatlantico, si prolungherebbe il termine a sei, dodici ed anche diciotto mesi, ne verrebbe anche la conseguenza che le sanzioni penali siano invece quelle più temperate stabilite negli art. 95 e 97 (ora 96 e 98) ».

« Ed è così che il termine per la denuncia della riunione dell'usufrutto alla proprietà, figura per la prima volta nel Testo Unico della legge del settembre 1874, non più all'art. 75, ma all'art. 79: e non è più invariabilmente di 20 giorni, ma corrispondente al termine *ordinario* od ai termini *straordinarii,* a seconda dei casi in quest'ultimo stabiliti per le denuncie di successione, ed i quali nel dare le ragioni della modificazione legislativa, aveva richiamati il Ministro alla Camera.

« Dimostrato per tal modo che il penultimo capoverso dello art. 79, è venuto a far parte di questo articolo per ragioni di opportunità, e non già perché ne formasse materia, non essendo materia di una denuncia di successione, la riunione dell'usufrutto alla proprietà, che solo per occasione di essa successione si opera: è forza concludere che nella sua interpretazione ed applicazione non dovesi andar oltre agli scopi ed alle intenzioni dal legislatore chiaramente manifestate e scaturenti dalla lettera e dallo spirito dell'intiero articolo, ossia può questo invocarsi solo nelle sue disposizioni normali o di regola, e non anco in quelle eccezionali o di favore, tassativamente riferentisi ad un dato caso speciale »; e dopo altri buoni argomenti che lo spazio ci vieta di riportare soggiunge: « L'appellato si richiama altresì alle espressioni colle quali chiuse il Ministro il suo discorso, essere cioé scopo del progetto di legge di estendere alle riunioni d'usufrutto, l'assieme delle disposizioni riguardanti le denuncie di successione. Ma, ben s'intende, l'assieme delle regole, ossia dei termini fissi a seconda dei casi, e non già delle eccezioni, o meglio della eccezione unico, alla quale non ha nè in modo espresso, né per sottinteso alluso! Anzi a questo punto viene in acconcio di osservare che se il penultimo capoverso dell'art. 79 non distingue, non lo fa perchè non c'era alcun bisogno di farlo, la sua portata, dopo il fin qui detto, apparendo per se evidente ed intuitiva, quando non si voglia fermarsi ad un esame superficiale della legge, ma questa interpretare col concorso delle altre sue parti, penetrandone lo spirito. Anzi a noi sembra cotanto evi-

dente il suo significato, che per intenderlo diversamente, sarebbe mestieri che il termine eccezionale fosse stato ivi espressamente richiamato.

« Ma l'appellato contrappone al nostro avviso l'autorità del Princivalle e del Giornale le Massime del Registro che sarebbero entrambi contrari al nostro avviso.

« Ecco. Al Princivalle, per quanta autorità gli si voglia attribuire, noi contrapponiamo a nostra volta quella ben maggiore e universalmente consentita del Clementini, il quale non esita punto ad affermare la nostra tesi. Ma chi più ancora ci ha confermato in essa, e confortato a farla prevalere, è lo stesso Giornale Le Massime del Registro avversariamente invocato, il quale venuto a resipiscenza dopo lunga meditazione e più matura esperienza, si pronunciava di conformità al nostro assunto, con un ragionamento esauriente e definitivamente persuasivo, che leggesi a pag. 483 del volume del 1886.

« In difetto quindi di giurisprudenza della Magistratura, se badiamo all'autorità dei competenti in materia, la prevalenza é ancora e sempre per la nostra tesi.

« Per finire. Il Tribunale ha creduto di ravvisare un argomento in favore dell'appellato, nella stessa, diremmo, topografia dell'art. 79. Ha osservato, cioé, che se propriamente il legislatore avesse inteso che del privilegio dell'erede beneficiato, non dovesse fruirne anche colui che consolida l'usufrutto, avrebbe posto il penultimo capoverso di detto articolo prima del capoverso 8°, che quel privilegio sanziona, ossia subito dopo i termini fissi o di regola per le denuncie di successione.

« Il che rivela sempre più una interpretazione non scientifica o legale, sibbene semplicemente materiale del disposto di legge.

« Noi abbiamo fin dal principio richiamata la Corte a considerare, come abbiamo in prime cure richiamato il Tribunale, che materia propria dell'art. 79 non è già il termine per la denuncia di consolidazione dell'usufrutto, ma più precisamente quello per le denuncie di successione; e che se il primo termine fu inserito in detto articolo, ciò avvenne tardi, ed a titolo solo di opportunità.

« Ora trattandosi di due materie diverse, su di che giova insistere, é naturale che della seconda l'articolo dovesse occu-

parsi solo dopo aver esaurita la prima, sia nelle sue regole, come nelle sue eccezioni; diversamente si sarebbe ingenerata una deplorevole confusione, coll'abbandonare una materia a mezza via, per ripigliarla dopo avervi ficcate in mezzo, a guisa di cuneo, disposizioni ad essa non pertinenti ».

Di questa grave questione « *Le Massime* » si sono già per tre volte occupate; la prima volta col parere emesso al n. 3895 nel senso propugnato dal Tribunale, la seconda volta, in senso opposto, pure con nuovo parere riferito al n. 7374; e la terza volta riportando al n. 12139 la sentenza del Tribunale con la nota contrappostavi, ribadendo il secondo parere e conformemente all'assunto della finanza ora confermato dalla Corte di appello.

Questa nostra confutazione non incontrò il favore della « Rivista tributaria », la quale plaudendo alla sentenza del Tribunale ha dedicato buona parte delle sue osservazioni a confutare il nostro assunto, chiudendo, con un linguaggio che non le invidiamo, la sua elucubrazione con queste precise paro e « Una interpretazione della legge che adduca a codesta enormità non può non essere ripudiata da *chiunque non abbia la missione di sostenere ad ogni costo le pretese del fisco per quanto assurde* ».

Accettiamo la buona ed educata discussione, ma le insolenze le respingiamo con tutto il nostro disprezzo. — La Corte d Milano intanto ci ha dato ragione ed ha dimostrato che le pretese del fisco non sono poi tanto assurde, e forse altrettanto dirà anche la Cassazione a cui crediamo siasi fatto ricorso; i nostri lettori poi sanno per prova e da lungo tempo che la nostra missione é quella di diffondere buoni studi e di portar luce nelle gravi e complicate questioni, scevra da qualunque passione e con tutta indipendenza e libertà di pensiero e di giudizio.

Non ci saremmo curati di rispondere alla *Rivista* se non ci fosse venuta la occasione di occuparci di nuovo della questione. Così non raccogliemmo la taccia di contraddizione, lanciataci nelle *Osservazioni* opposte nel suo n. 2565 alla sentenza della Corte di appello di Milano intorno alla stima di beni sfruttati anticipatamente dei fitti, poichè la contraddizione non esistendo che ne' suoi desideri, ha scambiato, *more solito*, casi diversi,

mentre noi fummo sempre fermi nella stessa opinione al n. 12138 come ai nn. 12177 e 10093.

Ne lasciamo anche questa volta giudici i nostri lettori.

Et de hoc satis!

PARTE TERZA

Decisioni giudiziarie

N. 12203 — Notaro — Registro dei protesti — Tenuta irregolare — Pene applicabili.

(Art. 54, 107, 111 n. 4 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 306 cod. comm. — Art. 66 regolamento relativo 27 dicembre 27 dicembre 1882, n. 1139).

Il notaro che abbia omesso di osservare le formalità prescritte per la tenuta del registro dei protesti cambiari non è passibile delle pene comminate dall'art. 111 n. 4 della legge notarile, ma soltanto delle pene disciplinari di cui all'art. 107 della stessa legge.

(Sentenza della Corte di Appello di Genova, 23 ottobre 1900 in causa P. M. c. Almayer — Giordano Apostoli *Pres.* — Ottone *Est.*)

Ritenuto che il R. Procuratore del Tribunale di Sarzana, presi in esame i repertori degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà e il registro particolare dei protesti cambiari presentati dal notaro Almayer, istituì procedimento disciplinare avverso di esso notaro: 1) per avere posto e tenuto in uso dal 1 novembre 1898 sino alla fine del 1899 e successivamente il registro dei protesti senza averlo sottoposto alle formalità di cui all'art. 54 della legge notarile; 2) per non aver posto la sua firma in ciascun foglio di detto registro, nè aver adempiuto quanto prescrive l'art. 66 del regolamento per la esecuzione del Codice di Commercio — contravvenzioni previste dagli art. 111, n. 4, 54 della legge notarile, 306 Cod. comm. e 66 del relativo regolamento.

Il Tribunale con sentenza 30 giugno 1900 condannò l' Almayer alla multa di L. 51 e alle spese giudiziali.

L'Almayer ne appellò, dolendosi di erronea applicazione della legge; che non si potesse per le avvertite omissioni nel registro particolare dei protesti, prescritto dagli art. 306 Cod. comm. e 66 del relativo regolamento applicargli la sanzione dell'art. 111 n. 4 della legge notarile per il notaro che non tenga o non tenga regolarmente i repertori prescritti dall'art. 53 di essa legge.

La Corte osserva: — che il codice di commercio del 1865 faceva obbligo ai notari di tenere un registro particolare, nelle forme dei repertori, per trascrivervi i protesti cambiari sotto pena di destitu-

zione; il vigente codice di commercio all' art. 306 ancor impone ai notari quell'obbligo, ma senza la sanzione stabilita dal codice precedente, e nè detto art. 306 Cod. comm. in vigore né lo art. 66 del relativo regolamento fa cenno di alcuna altra pena, e meno si riferisce a quella inflitta dall'art. 111 n. 4 della legge al notaro, che non tenga o non tenga regolarmente i due repertori degli atti tra vivi e di ultima volontà.

In una parola — Codice di commercio e regolamento vigente equiparano nella forma il registro dei protesti ai repertori, ma non stabiliscono affatto, che la stessa pena per gli inadempimenti riguardo ai repertori sia da applicarsi per gli inadempimenti riguardo al registro dei protesti.

Or é precetto dell'art. 4 delle disposizioni generali sull'interpretazione ed applicazione delle leggi, — che le leggi penali non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi; e quindi devesi riconoscere che sussiste il gravame lamentato dall'appellante Almayer che per le avvertite ommissioni nel suo registro particolare dei protesti non lo si potesse condannare, e ingiustamente venne condannato alla pena stabilita dall'art. 111, n. 4 della legge contro del notaro, che non tenga, o non tenga regolarmente i repertori prescritti dall'art. 53 di essa legge.

Non per ciò è a dirsi che siavi una lacuna nella legge commerciale e che l'obbligo imposto ai notari dall'art. 306 manchi di sanzione.

Il legislatore del 1882 facendo ancora obbligo ai notari di tenere il registro particolare dei protesti nelle forme dei repertori, tolse la pena della destituzione, e lasciò quell'obbligo sotto la generale sanzione dell'art. 107 della legge notarile del 1879, — « che il notaro il quale contravviene ai *proprii doveri* è soggetto a pene disciplinari ».

E ne segue, che se al notaro Almayer, che non ottemperò all'obbligo fattogli dall'art. 306 Cod. comm., non sono applicabili, nè la sospensione, nè l'ammenda o la multa, potrebbero essere applicati l'avvertimento o la censura, che sono le pene stabilite per tutte le contravvenzioni non espressamente indicate.

Ma l'applicazione non ne spetta al Tribunale, nè alla Corte, bensì al Consiglio notarile sull'istanza fatta dal Presidente d'ufficio, o dal pubblico Ministero, o dietro istanza delle parti, e previo avviso dato al notaro (art. 119, 123 della legge).

Eppertanto devesi revocare la condanna inflitta dal Tribunale di Sarzana al notaro Almayer.

Per q. m., la Corte ecc.

Nota — In questo senso già si era pronunziata la Cassazione di Palermo con sentenza 29 marzo 1894 riportata, con nostra nota di plauso, al n. 9682 delle *Massime*. Siamo lieti di vedere ora affermarsi il principio da noi accolto, ma ci crediamo in dovere di esortare i sigg. Notari a non fidare troppo in questa interpretazione delle disposizioni coordinate della legge notarile e del codice di commercio e relativo regolamento, perchè comunque la trasgressione esiste e non difficilmente potrebbe qualche altro magistrato andare in opposto avviso, come dimostrano le sentenze della Corte d'Appello di Palermo, 3 marzo e 4 dicembre 1893, citate in nota al n. 9682.

PARTE QUINTA

Decisioni giudiziarie

N. 12204 — Asse ecclesiastico — Prezzo di immobile — Ricevuta di saldo — Rata intermedia — Smarrimento di ricevuta e di bollettari — Distinta delle riscossioni — Onere della prova — Produzione della ricevuta — Inefficacia degli equipollenti.

(Art. 1312 c. c. — Art. 49, 65 regolamento 22 agosto 1867)

L'unico documento liberatorio è la quietanza staccata dall'apposito bollettario.

Allegandosi lo smarrimento d'una quietanza non è in obbligo l'Amministrazione di produrre il bollettario, che a sua volta afferma smarrito; pel quale, in ogni caso, potrebbe servire la distinta delle riscossioni, dalla quale non risulta il preteso pagamento.

Nè giova a dispensare il debitore dal produrre la quietanza del controverso pagamento di rata la produzione di posteriori quietanze di parziale pagamento e di saldo.

Massima desunta dalla sentenza della Cassazione di Roma 6 - 18 dicembre 1900 in causa Finanze c. Bono.

Nota — Di questa interessantissima sentenza formuliamo intanto la massima, riservandoci di riportare la intiera sentenza con le nostre osservazioni, mancandoci ora il tempo e lo spazio.

PARTE SESTA

Corrispondenza e risposte a quesiti

N. 12205 — Sig. avv. **G. C.** n. 1156 — Tassa di successione — *Mobilia* — *Valutazione* (art. 52). — Il quesito è troppo astratto. Non è possibile immaginare e designare tutti gli atti legalmente attendibili per comprovare il valore della mobilia contro la presunzione formata dall'art. 52 del testo unico di registro, oltre l' inventario. Potranno servire contratti, perizie, atti giudiziari ed attestazioni secondo le circostanze e l'attendibilità che possono presentare.

Sig. **A. F. F.**, n. 1608 — Notariato -- *Rogito di atti nell'interesse dei genitori del genero del notaro* (art. 24 n. 2 e 3 legge notarile) — *Affinitas affinitatem non parit;* quindi fra il notaro ed i genitori del genero non evvi parentela nè affinità, e non è applicabile la disposizione proibitiva dell'art. 24, n. 2 e 3.

Sig. **M. F.** n. 615 -- Registro — *Contratto di colonia* -- *Cessione* — *Migliorie* — (Art. 20, 43 tariffa) — Siamo d'accordo — Riteniamo anche noi dovute due tasse per la cessione del contratto di colonia con corrispettivo per le migliorie spettanti al colono, l'una fissa per la cessione del contratto, l'altro di Cent. 65 o|o per credito sulle migliorie, che è disposizione non necessariamente derivante dal contratto di colonia.

FINE del vol. XXXVIII - 1900

G. Avezza *Direttore*